

(A CURA)
FABIO IADELUCA

MANUALE DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E
MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)



ANALISI DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA
DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

VOL. XVIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

(A CURA DI)
FABIO IADELUCA

MANUALE DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E
MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA
DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

VOL. XVIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2021

ISBN: 978-88-89681-50-3

PROF. FABIO IADELUCA

MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA
DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

INDICE VOLUME XVIII

PARTE I

ANALISI DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIE DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI
TERRORISMO INTERNAZIONALE

PAG.14

ALLEGATO CD

ATTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL CICLO DEI RIFIUTI DELLA XII^a, XIV^a, XV^a E XVI^a
LEGISLATURA

LA SITUAZIONE DEL BRIGANTAGGIO IN SICILIA E L'AZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI OMICIDI E LE STRAGI IN ITALIA DURANTE IL TERRORISMO

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI OMICIDI E LE STRAGI DI MAFIA IN ITALIA

PARTE I

ANALISI DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIE DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

PROF. FABIO IADELUCA





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. RIZZO	RIZZO	Presidente	Volenza <i>Assessore pubblico</i>
1. Dott. Pietro A.	SIRENA	Consigliere	del 21.11.04
2. " Giuliano	CASUCCI	Consigliere	SENTENZA
3. " Fausto	CARDELLA	Consigliere	n. 1905
4. " Giacomo	FINO	Consigliere	R.G.N. 32930/04

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sui ricorsi proposti da

Maamri Rachid
Abdallah Nicheu Ben Metallah
Gueddada Nicheu Ben Mohamed Nedi
Maqoumi Chokri
Boukrea Mehedi

contro l' ordinanza pronunciata in data 8 maggio 2004
dal Tribunale di Firenze, sezione distrettuale del
rinnovo;

visti gli atti e l' ordinanza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliano
Casucci;

uditi il P.G. dott. Vincenzo Garaci, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
il difensore di Maamri Rachid e Boukrea Mehedi,
avv. Antonino Filastò, che ha concluso per l'
accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti;



Luci

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 26 maggio 2004, il Tribunale di Firenze, sezione distrettuale del rito, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Maamri Rachid, Abdallah Adel Ben Matallah, Ghodbane Nighem Ben Mohamed Medji, Ragoubi Chokri e Boukra Medhi, perché gravemente indiziati del reato di cui all' art. 270 bis c. 3 c.p.p.

Il Tribunale, premesso che « sulla scorta anche di quanto indicato nell' ordinanza cautelare - in forza dell' interpretazione costituzionalmente orientata delle convenzioni internazionali per il terrorismo internazionale dove intendersi la violenza, giuridica e storica, che mira ad infuocare i fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si riconosce) e che si esplicita in atti che intendono instaurare il "sistema di terrore" contro chiunque (persone, Stati -intesi come "Stati comunitari", organizzazioni internazionali), ritenuta che l' esistenza dell' associazione (nella peculiarità del fenomeno organizzativo riconducibile al terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale) era dimostrata dall' appartenenza degli indagati (e degli altri coindagati) al mondo dell' integralismo (ovvero del radicalismo) religioso islamico e dall' esistenza del programma di azione (dimostrato dal materiale sequestrato ad Abdallah Adel Ben Matallah, in particolare dal documento intitolato "Impronte sul muro della notte" contenente la definizione della "Jihad" che "non è una guerra di difesa") orientata verso l' indottrinamento e la pratica ideologica del fanatismo religioso "militante" inteso come teoria e prassi della violenza con uso della strage indiscriminata nei confronti di popolazioni, dell' attacco agli Stati, enti e organizzazioni, servendosi anche di "martiri" suicidi. Le conversazioni oggetto di intercettazione, letta in quest' ottica, dimostravano che, sotto il coordinamento di Maamri Rachid (indicato come il "reclutatore" e il selezionatore dei soggetti da avviare alla Jihad; conversazione tra Adel e Ragoubi Chokri), con un crescendo di attività organizzativa, si andava mettendo in atto il passaggio alla fase operativa come dimostrato per

Maamri Rachid, Abdallah Adel e Boukra Medhi dalla decisione di recarsi in Irak e di partecipare alla Jihad, nonché per Boukra e Adel, dalla programmazione di un viaggio a Bagdad per portare 300 kg di esplosivo; per Ragoubi dalla decisione di recarsi in Irak e di partecipare alla Jihad; per Ghodbane dalla manifestazione dell' aspirazione al "martirio" alla partecipazione alla Jihad ovvero della partecipazione al colloquio in cui si parla di un gruppo di trenta persone pronte ad agire contro gli Stati Uniti, non aderenti ai fatti alla cellula fiorentina che (come dimostrato da altri colloqui intercettati) era collegata ad Al Maamri, che riveste un ruolo di primo piano nelle rete mondiale di Al Qaeda, fenomeno non riconducibile alla partecipazione ad una lotta di resistenza contro una coalizione di forze straniere d' occupazione perché coagulato attorno alle ideologie e alla pratica di "terrorismo religioso islamico" che nella questione irakena vede solo un' occasione per dare la massima espansione alla pratica ed al programma del "terrore religioso" contro gli infedeli e i miscredenti; contro gli USA, definito come il Grande Satana, leader mondiale di un occidente depravato e corrotto. Le esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di fuga, non rimediabile con sistemi alternativi a quello della custodia in carcere.

Contro tale decisione hanno proposto tempestive ricorsi tutti gli indagati, che ne hanno chiesto l' annullamento per i seguenti motivi:

1) Maamri e Boukra - erronea applicazione dell' art. 270 bis c.p.p., in ordine all' elemento organizzativo ritenuto non necessario dal Tribunale, mentre esso è l' elemento costitutivo del fenomeno associativo in sé considerato; - carenza e manifesta illogicità della motivazione, perché nella valutazione offerta dall' ordinanza impugnata della peculiarità del fenomeno del sistema del terrore di matrice islamica finisce col far perdere i contorni della definizione giuridica di associazione, che invece, proprio a motivo della natura di reato di pericolo, richiede un' attenta verifica dei requisiti della concretezza ed attualità dei progetti di violenza. L' appartenenza al mondo dell' integralismo islamico viene posta come promessa logica e

Chokri

sulla base di tale presupposto, indimostrato, si valuta il materiale probato in acquisito senza tenere conto che si tratta di informazioni diffuse via internet configurabili come un punto di vista ideologico di parte del mondo musulmano con conseguente stravolgimento della interpretazione delle conversazioni intercettate, con stridenti contrasti sul contenuto delle conversazioni stesse; - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si vuole attribuire natura di associazione di tipo terroristico ad una cellula definita "dormiente".

2) Ragoubi Chokri: violazione dell' art. 275 bis c.p.p., perché dalle conversazioni intercettate non emerge chiaramente il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, essendosi limitato l' indagato ad utilizzare un linguaggio collegato alla cultura islamica e al Corano. Anche ad ammettere il suo intendimento di voler andare a combattere in Iraq (il suo programma era di andare in Tunisia) in questo non sarebbe configurabile alcuna finalità di terrorismo, apoditticamente ritenuto dal Tribunale; - violazione dell' art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria rispetto al reato contestato, perché le frasi attribuite al ricorrente manifestano al più entusiasmo religioso, espressione di un linguaggio che trae origine dalla cultura islamica e dal Corano e che esprime solo critica all' abusiva politica di aggressione di alcuni paesi occidentali contro altri paesi; - violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p. per non corretta applicazione dei principi di adeguata e proporzionalità nella scelta della misura cautelare da applicare con una presunzione sulla ricorrenza dei pericoli di fuga e di recidiva.

3) Ghodbane Hichem: violazione dell' art. 275 bis c.p.p., perché dalle conversazioni intercettate non emerge chiaramente il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, essendosi limitato l' indagato ad utilizzare un linguaggio collegato alla cultura islamica e al Corano. Nella misura che era suo intendimento andare a combattere in Iraq (ed in questo, comunque, non sarebbe configurabile alcuna finalità di terrorismo), e l' assunto

dell' appartenenza ad una cellula operativa e apoditticamente ritenuto dal Tribunale; - violazione dell' art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria rispetto al reato contestato, perché le frasi attribuite al ricorrente manifestano al più entusiasmo religioso, espressione di un linguaggio che trae origine dalla cultura islamica e dal Corano e che esprime solo critica all' abusiva politica di aggressione di alcuni paesi occidentali contro altri paesi; - violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p. per non corretta applicazione dei principi di adeguata e proporzionalità nella scelta della misura cautelare da applicare con una presunzione sulla ricorrenza dei pericoli di fuga e di recidiva.

4) Abdallah Abdel Ben Metallah: - nullità dell' ordinanza in punto di motivazione, quanto alla sussistenza dell' elemento associativo perché i giudici di merito si limitano a motivare in ordine alla comune fede degli indagati, ipotizzando addirittura la possibilità della non conoscenza reciproca, senza delineare i ruoli con carenza di elementi indicativi della sussistenza di un vincolo stabile; - nullità dell' ordinanza per mancata indicazione del ruolo partecipativo dell' odierno indagato posto che la contestazione incide i resti di cui agli artt. 270 bis commi 1, 2 e 3 c.p.p. con doppia contestazione e senza specificazione in motivazione del ruolo effettivo all' interno dell' associazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricorso nell' interesse di Mamri Rachid e Boukta Mehdi:
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione dell' art. 270 bis c.p.p., addebita all' ordinanza impugnata di avere ritenuto non necessario l' elemento organizzativo quale caratteristica del fenomeno associativo in esame. Ma per pervenire a tale affermazione suggestivamente estrapola dal contesto argomentativo la parte di una frase ("ecco che l' aspetto organizzativo non può richiederla, semplicemente perché non necessita") ricongiungendola con la parte di un' altra frase ("è spera sterile ricercare a forza gerarchie, figure di capi che la stessa ideologia e pratica

gaur

della fratellanza musulmana impedisce, a volte, di trovare), finché, in tal modo non lo attraversare il significato della parte della motivazione in esame. Ed invero la non necessità dell' aspetto organizzativo è dal Tribunale ravvisata "nel grado di complessità che viceversa è riscontrabile nella vita di altri fenomeni associativi criminali? Si è inteso cioè chiarire, come si spiega nell' altra frase riportata, che la peculiarità del sistema della c.d. "fratellanza musulmana" rende difficile "il viceversa a forza gerarchica, figure di capi". L' ordinanza impugnata, quindi, lungi dall' escludere la necessità dell' elemento organizzativo, ne descrive le peculiarità, sinché il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, procede ancora con il inammissibile sistema di estrapolare dal contesto delle motivazioni, frasi o spezzoni di esse, riferendole a proposizioni diverse da quelle del testo del provvedimento. Con l' assunto secondo il quale "non si può non prescindere dalla peculiarità del fenomeno", che nell' ordinanza è riferito al "fatto organizzativo", (pag. 5, quinto capoverso: "nella valutazione del 'fatto organizzativo' non si può prescindere dalla 'peculiarità' del fenomeno...") dal ricorrente viene messo in connessione con il concetto di terrorismo internazionale ("Previamente fissato il concetto di terrorismo internazionale nella 'violenza giuridica che si esplicita in atti che intendono instaurare il sistema del terrore' il Tribunale del Riesame precisa che se è di matrice islamica non si può non prescindere dalla peculiarità del fenomeno"). Analogamente il ricorrente opera con la frase successiva estrapolata ancora da pagina 5 dall' ordinanza che, inserita nella parte della motivazione destinata a definire la particolarità del tipo di organizzazione (quindi dell' aspetto che attiene al fenomeno associativo), lo trasferisce al diverso aspetto che attiene alle finalità dell' associazione cioè al terrorismo internazionale. Concetto quest' ultimo che, dopo un approfondito richiamo alle convenzioni internazionali, è definito correttamente dal Tribunale come "violenza" che mira ad intaccare i principi, al

quale la nostra Costituzione si ispira, "instaurando il "sistema del terrore" contro persone, Stati o organizzazioni internazionali, ed in relazione al quale indica in termini concreti ed attuali quali fossero i propositi che animavano i ricorrenti, avendo riportato stralci significativi delle conversazioni intercettate.

Il riferimento alla "cellula di tipo triangolare dove... il coordinatore può essere quello che tiene la fila del gruppo" è contenuto nella parte della motivazione che si preoccupa di rispondere a specifiche osservazioni difensive tese a ricondurre il fatto in esame allo slancio di giovani "irredentisti" arabi che esprimono propositi di "resistenza" contro una coalizione di forze di occupazione. Il Tribunale, dopo aver rilevato l' "ingenuità" di una simile interpretazione, ha insistito su quanto già esposto in ordine all' esistenza della "cellula operativa", individuandone un' ulteriore caratteristica, con un richiamo storico a quanto accaduto nel fenomeno del terrorismo algerino, dove operava una cellula di tipo "triangolare". Una nozione di tipo incidentale viene di nuovo estrapolata dal percorso argomentativo seguito dal giudice e criticata in quanto priva dei requisiti di concretezza ed attualità, dimenticando che tutte le precedenti pagine della motivazione individuano circostanze concrete sulle quali si fonda il convincimento di esistenza dell' associazione finalizzata al terrorismo internazionale.

L' appartenenza degli indagati "al mondo dell' integralismo islamico" è affermata come premessa condivisa dagli stessi ricorrenti, cioè come appartenenza a quel filone culturale nel quale essi si riconoscono (nello stesso ricorso si dà atto di tale punto di vista ideologico di parte del mondo musulmano escludendone, in quanto tale, il rilievo sotto il profilo penale, perché manifestazione della libertà di pensiero). Ma non si tratta di affermazione apodittica, perché confermata dal risultato dell' attività di indagine, ampiamente illustrata, e che da riscontro non solo dell' adesione dei ricorrenti a tale corrente del pensiero islamico ma anche della loro aspirazione e disponibilità, in procinto di attuazione, a dare concreto contributo al terrorismo di matrice islamica.

Spina

Le critiche successive introducono considerazioni in fatto, mediante l'affermazione della reperibilità in qualsiasi sito internet delle informazioni e dei programmi contenuti nel materiale sequestrato, ovvero mediante la proposizione di valutazioni alternative a quelle formulate dal Tribunale sulla definizione del significato della Jihad. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultante processuali (Cass. S.U. 20.4/2.V.97 n. 6402, ric. Deasimone e altri).

Ulteriori critiche propongono il confronto tra il contenuto dei brogliacci delle intercettazioni effettuati con quanto riportato nel testo dell'ordinanza, denunciando quindi sostanzialmente un travisamento dei fatti stessi. Ma nel giudizio di legittimità non è deducibile tale vizio, inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali: il controllo demandato alla Corte di cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza o della illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. (Cass. Sez. I, 10.1-10.2.2000 n. 94)

Tale vizio in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità in quanto risulta inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 306 lett. a) c.p.p.. L'accertamento di esso richiede pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuto rappresentazione al giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati, in modo che il vizio si possa eventualmente tradurre in mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. S.U. 30 aprile 1997, Deasimone e altri).

Questa Corte, ancora a sezioni unite, ha ribadito la necessità di mantenere fermo "il sindacato di legittimità in termini di rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al giudice della prova" nel senso che il vizio di motivazione deve rimanere incanalato nel suo significato strettamente testuale, senza possibilità alcuna di accostamento nella verifica attraverso il controllo degli atti. L'esame deve quindi rimanere vincolato alla motivazione, ma la verifica della sua completezza (cioè della sussistenza del vizio di omessa motivazione) o correttezza (vizio di manifesta illogicità della motivazione) impone di considerare come *tertium comparationis* non solo l'atto di impugnazione (precisa questo Collegio: sia in senso proprio, come l'appello, sia in senso più lato come il rinvio), ma anche la memoria e gli atti difensivi con i quali la parte abbia rappresentato la questione (Cfr. da ultimo Cass. S.U. 30.10-24.11.2003 n. 49276).

1.8. Con l'ultimo motivo i ricorrenti criticano il passaggio motivazionale nel quale, in esordio della motivazione, si afferma che alle persone sottoposte alle indagini si contesta di aver costituito "una cellula dormiente" e comunque già in fase di "risveglio", rilevandone la contraddittorietà con l'assunto dell'esistenza di associazione aventi finalità di terrorismo internazionale. Si osserva che si tratta di contraddizione solo apparente, perché evidente frutto di distalza semantica

Luca

riconducibile a semplice errore materiale che trova la sua implicita contestazione nel successivo capoverso dove si riporta in sintesi l'oggetto della contestazione e dove si addensano chiaramente la costituzione di una "cellula attiva ed organizzata".

2. Ricorso di Bagoudi Chokri:

2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell' art. 270 Bis c.p.p., sostanzialmente critica i passaggi della motivazione con i quali si definisce la Jihad, si indica come deviazione dell' applicazione dell' azione del ricorrente in Iraq e si attribuisce apoditticamente alla cellula la funzione di coagulo dell' ideologia e della pratica del terrorismo religioso islamico. Ed invero le pronunce interpretative dell' art. 270 Bis c.p.p. sono coincidenti, nel senso che sia il ricorrente che l' ordinanza impugnata concordano nella definizione con finalità di terrorismo internazionale, che intendersi come struttura organizzativa caratterizzata da un programma comune ai partecipanti con il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale.

Tanto chiarito, si osserva che il ricorso è inammissibile per la parte in cui sostanzialmente denuncia travisamento del fatto, laddove afferma non esser vero quanto affermato dal Tribunale in ordine alla volontà del ricorrente di recarsi in Iraq per combattere la Jihad, perché invece dagli atti risulterebbe che sua intenzione era recarsi in Tunisia, e in ordine al significato attribuito al termine Jihad. Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto, inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali: il controllo demandato alla Corte di cassazione ha ad oggetto l' accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell' interpretazione delle prove, costituenti dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti

alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. Sez. I, 10.1-10.2.2000 n. 94)

Tale vizio in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità in quanto risulti inquadabile nelle ipotesi tassativamente previste dall' art. 306 lett. a) c.p.p.. L' accertamento di esso richiede pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell' avvenuta rappresentazione al giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest' ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati, in modo che il vizio si possa eventualmente tradurre in mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. S.U. 30 aprile 1997, Dassinone e altri)

Questa Corte, ancora a sezioni unite, ha ribadito la necessità di mantenere fermo "il sindacato di legittimità in termini di rigore non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al «merito» della prova" nel senso che il vizio di motivazione deve rimanere incanalato nel suo significato strettamente testuale, senza possibilità alcuna di acconfinamento nella verifica attraverso il controllo degli atti. L' esame deve quindi rimanere vincolato alla motivazione, ma la verifica della sua completezza (cioè della sussistenza del vizio di omessa motivazione) impone di considerare come tertium comparationis non solo l' atto di impugnazione (precisa questo Collegio: sia in senso proprio, come l' appello, sia in senso più lato come il rinvio), ma anche le memorie e gli atti difensivi non i quali la parte abbia rappresentato la questione (cfr. da ultimo Cass. S.D. 30.10-24.11.2000 n. 45276).

La successiva critica al passaggio della motivazione dell' ordinanza impugnata, laddove afferma l' esistenza di "cellula operativa che si è coagulata attorno a un' ideologia e pratica di terrorismo religioso islamico", è formulata in maniera manifestamente infondata attraverso la sua estrapolazione dall' iter argomentativo seguito dal Tribunale, che perviene a tale affermazione dopo un esame complessivo delle risultanze probatorie costituite dal contenuto del materiale sequestrato ad

Car

Abdallah Adel Ben Metallah, dal quale si è desunta la definizione di Jihad (per come intesa dagli appartenenti all'organizzazione, "che non è guerra di difesa"); dalle conversazioni intercettate, di cui è protagonista anche il ricorrente, che individuano in Rachid Maamri come il punto di riferimento e come finalità quella di partecipare alla Jihad, con la programmazione di imminente partenza con destinazione paesi dove operare non per partecipare alla "resistenza" ma per mettere in pratica il terrorismo, come giustificato con il passaggio della motivazione (non oggetto di critiche) la cui si spiegano le collegamenti della cellula, alla quale il ricorrente apparteneva, con movimenti che riconducevano alla rete mondiale di Al Qaeda.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell' art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria, è ancora inammissibile, perché addebita un significato di ambiguità al contenuto delle conversazioni intercettate e riferibili al ricorrente attraverso una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già valutato, in maniera non manifestamente illogica, dal giudice di merito. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, Sic. Cassazione e altre).

2.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p., per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta delle misure da applicare, è infondato perché la concretezza ed attualità della esigenza (nonché rilevata) di motivazione con affermazione di sussistenza in re ipsa è motivata (a considerazione di quanto evidenziato dal complesso della motivazione). I comportamenti concreti dai quali il Tribunale ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga sono individuati nella manifestata intenzione di allontanarsi dall'Italia, desunta dall'annotazione di servizio della Digos di Firenze del 5 maggio 2004 e già resa palese dal contenuto delle conversazioni intercettate (tel. n. 1340 del 19.10.2003 e n. 1927 del 14.4.2004).

J. Ricorso di Ghodbane Hichem Ben Mohamed Nadir:

3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell' art. 276 bis c.p.p. è coincidente con il primo motivo di ricorso proposto da Raquoubi Chokri poiché si rinvia al paragrafo 2.1. che precede, con le seguenti specificazioni, necessarie per la peculiarità della posizione del ricorrente, il quale sostanzialmente denuncia travisamento del fatto, in quanto afferma non essere vero quanto affermato dal Tribunale in ordine alla sua volontà di recarsi in Iraq per combattere la "guerra santa". Ed invero il Tribunale addebita al Ghodbane non di avere intenzione di recarsi in Iraq ma di aspirare al "martirio" e alla "guerra santa". Tali elementi, assieme alla partecipazione ad un incontro nel quale si parlava di un gruppo di trenta persone pronte a colpire, sono stati valutati dal Tribunale come significativi della sua piena adesione alla cellula operativa definita, sulla base di una serie di altri riscontri gravemente indiziari (non criticati), come finalizzata al terrorismo internazionale. Tale parte della motivazione, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, in considerazione dei limiti posti al sindacato del giudizio di cassazione dalla lettera c) dell' art. 606 c.p.p.

La successiva critica al passaggio delle motivazioni dell'ordinanza impugnata, laddove afferma l'esistenza di "cellule operative che si è coagulata attorno a un'ideologia e pratica di terrorismo religioso islamico", è identica a quella proposta nel ricorso di Ragoubi Chokri, sicché è manifestamente infondata per le ragioni sopra riportate al par. 3.1., ultimo capoverso, al quale si rinvia.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria e che ricalca pedissequamente il secondo motivo di ricorso di Ragoubi Chokri, è inammissibile per i motivi già indicati al par. 3.2. e) quale pertanto si rinvia.

3.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p., per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta delle misure da applicare, è infondata perché la consistenza ed attualità delle esigenze (ancorché rilevate in motivazione con affermazioni di sussistenza in re ipsa) è motivata in considerazione di quanto evidenziato dal complesso della motivazione. I comportamenti concreti dai quali il Tribunale ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga sono individuati nella manifestata intenzione di allontanarsi dall'Italia (chiaro in tal senso è il riferimento all'annotazione di servizio della Digos di Firenze del 5 maggio 2004 e alla tel. n. [248] del 14.4.2004).

4. Ricorso di Abdallah Adel Ben Metallah:

4.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento associativo, è infondata in quanto il ricorrente si è limitato ad estoppelare dal contesto motivazionale la frase con la quale si spiega il tipo di organizzazione, esagerando peraltro la connotazione "cellulare" e ponendo come contrastante, con la sussistenza del necessario elemento oggettivo, la possibilità che gli associati non si conoscessero tra di loro.

Si osserva che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere (ancorché connotata dalla finalità di terrorismo) è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe

può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo in tal modo realizzandosi la lesione dell'interesse salvaguardato dalla norma incriminatrice. L'elemento della conoscenza reciproca tra gli affiliati ovvero di ciascuno di essi con i capi non è decisivo ai fini dell'appartenenza consapevole all'associazione. Elementi essenziali sono quelli dell'esistenza del vincolo consapevolmente diretto alla commissione di un numero indeterminato di delitti con la predisposizione dei mezzi necessari al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa (Cass. Sez. 2, 17.1-28.5.97 n. 4976).

In maniera del tutto generica il ricorrente addotta, poi, all'ordinanza impugnata di aver omissis di indicare l'esistenza di uno stabile vincolo associativo. Si osserva ~~invece~~ che il provvedimento impugnato pone il fondamentalismo religioso come elemento di base sul quale si innesta la congrua di elementi probatori, tratti non solo dal materiale sequestrato al ricorrente ma anche dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali e telefoniche, che è stato congruamente valutato come significativo della finalità di terrorismo dell'organizzazione di tipo cellulare, sullo schema, storicamente accertato, del terrorismo algerino degli anni '90. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibile dalla continuità e sistematicità dei collegamenti di natura organizzativa (sia pure nella rilevata "peculiarità" del fenomeno definibile come terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale), la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico, perché, al contrario, i rapporti ideologico religiosi, fondandosi sul vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo rendono ancor più pericoloso.

4.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia la mancata indicazione del ruolo partecipativo dell'odierno indagato, è infondata. La circostanza che nel capo provvisorio di

Handwritten signature

incolpazione vi sia un richiamo normativo sia al primo che al secondo comma dell' art. 270 bis c.p. non determina la denunciata carenza di motivazione. L' ordinanza impugnata delinea con sufficiente precisione il ruolo del ricorrente allorché ne descrive le condotte. La circostanza che questi non sia indicato come capo o promotore non può che ritornare a suo favore, per la ovvia considerazione che, allo stato, in difetto di specifica diversa indicazione, il suo ruolo può essere solo quello di partecipe.

5. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna del ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali, a norma dell' art. 94 disp. att. c.p.p., a cura della Cancelleria deve essere trasmessa copia del presente provvedimento al Direttore dell' Istituto penitenziario per quanto di competenza.

F.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 disp. att. c.p.p.

Roma 21 dicembre 2004

Il Consigliere Est.

Il Presidente



8/5/05



2005 - DICTAMEN

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

10450/05

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/02/2005

SENTENZA
N. 80386 /2005

Composta dagli Ill. mi Sigg.:

- | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. RIZZO ALDO | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. COSENTINO GIUSEPPE | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. MORRIGNI ANTONIO | " | N. 930236/2004 |
| 3. Dott. DE CHIARA FRANCESCO | " | |
| 4. Dott. CASUCCI GIULIANO | " | |

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COME PENALI
Richiesta copia studio
dal Sig. Al
per conto di 3120
N. 10450
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRASSO
TRIS, LIBERTA' di NAPOLI

nei confronti di:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) GABRY JACINE | N. IL 19/09/1971 |
| 2) AIDRE FARIDE | N. IL 13/10/1964 |
| 3) EL HAÏT ALI' | N. IL 20/09/1975 |
| 4) TOHRAI ABDELKADER | N. IL 05/11/1967 |
| 5) HALIMI DJELLOUC | N. IL 27/01/1961 |
| 6) KHREJJATI FATRI | N. IL 13/08/1972 |
| 7) BINAMOUR MOHAMED | N. IL 14/02/1968 |
| 8) BENAFRI SOFIANE | N. IL 26/03/1973 |
| 9) GUMDOZ FANAL | N. IL 18/11/1963 |

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 10) CHADPRL ANKI | N. IL 20/17/1971 |
| 11) KEMAL MOUSTAPA' | N. IL 13/10/1967 |
| 12) SIPI HAMED | N. IL 03/02/1969 |
| 13) DJERROD AHMED | N. IL 18/10/1972 |
| 14) LOUNICI DJAMEL | N. IL 01/02/1967 |
| 15) SANDOANE AMOUS | N. IL 01/01/1967 |
| 16) SEGHATER SOAMIR BEN KHELIFA | N. IL 11/02/1972 |
| 17) LAMROU AHDEL KARIM | N. IL 30/10/1970 |
| 18) BOUKRIDA SAID | N. IL 22/01/1966 |
| 19) CHARBP NOURREDINE | N. IL 10/01/1970 |
| 20) GADINARAU ABDESKAMIFE | N. IL 19/11/1971 |
| 21) BENLIOUCHE NAHIL | N. IL 03/10/1971 |
| 22) BOUCHERDENNA SAID | N. IL 16/08/1963 |
| 23) BOUKHAL SID ALI' | N. IL 26/06/1967 |
| 24) AHMED HACEF YACINE | N. IL 08/12/1967 |
| 25) YAZOZ ABDELMAJID | N. IL 03/10/1971 |
| 26) KREZMAUS BOUALISM | N. IL 26/04/1971 |
| 27) SERRAI KHALED | N. IL 07/08/1970 |
| 28) BEHADJI MADANI | N. IL 25/05/1968 |
| 29) BICOU FANAL | N. IL 13/06/1963 |

avverso ORDINANZA del 26/04/2004
TRIS, LIBERTA' di NAPOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
MORRIGNI ANTONIO
letta/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Scuto Comolo
che conclude per l'annullamento con rinvio,
ed il difensore come da verbale

Svolgimento del processo.

Con ordinanza in data 8 gennaio 2004 il G.I.P. del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, indagati per il delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione di cui all'art. 270 bis cod. pen. e per i reati di cui agli artt. 476, 482, 468, 648 e 270 ter cod. pen.. Applicava la richiesta misura cautelare soltanto nei confronti di Bonameur Mohamed, Benafri Sofiane e Khelid Fateh limitatamente ai delitti di ricettazione e falsificazione di documenti.

Con particolare riferimento al reato previsto dall'art. 270 bis cod. pen., il G.I.P. osservava che gli elementi indicati dal Pubblico Ministero non consentivano una verifica processualmente apprezzabile in ordine alla connotazione terroristica od eversiva del GRUPPO SALAFITA per la PREDICAZIONE ed il COMBATTIMENTO, detto G.S.F.C., menzionato in contestazione; riteneva, pertanto, che mancherebbero i gravi indizi in ordine alle attività di falsificazione e ricettazione. Afferiva che la ricostruzione storica, offerta dall'organo dell'accusa circa la genesi, l'operatività del predetto gruppo ed i suoi collegamenti con la rete terroristica di Al Qaeda, risultavano privi di estremi probatori, poiché i documenti esistenti in atti riportavano soltanto articoli di stampa e resoconti di commenti o dichiarazioni di forze

politiche. Le conversazioni intercettate, inoltre, non avevano carattere di grave valenza indiziaria.

Avverso l'ordinanza del G.I.P. il Pubblico Ministero proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Napoli e rilevava che dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 22 marzo 2002 nei confronti di quattordici degli odierni indagati (tra i quali Lounici Djamel, El Elth Ali, Ahmed Nacer Yacine e Aider Farid) emergeva la presenza nel territorio italiano di un gruppo collegato con altri gruppi operanti in diversi Stati europei, i quali agivano secondo regole di subordinazione gerarchica alle strutture di vertice delle organizzazioni politico-militari, operanti in Algeria ~~agiscono~~ con finalità di sovversione violenta di quell'ordinamento statale (ed in particolare con il Gruppo Islamico Armato, detto G.I.A. ed il Fronte Islamico di Salvezza, detto F.I.S.), l'appellante aggiungeva che i fatti indicati nella citata sentenza e quelli contenuti nella nota il febbraio 2003 del Ministero dell'Interno italiano - dalla quale risultava che Guendou Kassi e Gadinarau Abderramane sono ricercati in Algeria per attività terroristica - erano da considerare il "supporto storico" e la premessa dell'indagine de qua. Precisava che le conversazioni telefoniche intercettate dovevano, quindi, essere interpretate alla luce di quanto emergeva dai predetti documenti.

Nel corso dell'udienza innanzi al tribunale di Napoli il pubblico ministero produceva ventidue documenti a sostegno dei motivi dedotti con il gravame.

Il Tribunale, con ordinanza 26 aprile 2004, dopo avere premesso un breve excursus sul carattere di reato di pericolo presunto del delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., rilevava che, per la configurabilità di tale delitto, il programma di atti di violenza deve sostanziarsi in progetti attuali e concreti, non essendo sufficiente la loro mera ideazione. Affermava altresì che le vicende riguardanti l'Algeria, richiamate dall'appellante, non potevano essere utilizzate, perché non appartenevano a quel patrimonio di conoscenze comuni dal quale il giudice possa trarre elementi da porre a fondamento della sua decisione. Né potevano essere valorizzate le notizie di stampa, citate dal pubblico ministero, in carenza di un accertamento in ordine alla veridicità del loro contenuto. Aggiungeva che dalla sentenza emessa il 22 marzo 2002 dal Tribunale di Napoli, risultava l'operatività in Algeria di organizzazioni politico-militari con finalità di sovversione violenta, alle quali erano collegati i citati G.I.A. e F.E.S., ma non anche lo sconosciuto G.S.P.C. ed assumeva che il "salafismo" è alla base di molteplici attività non soltanto politico-militari ma anche di carattere religioso. In relazione al contenuto delle conversazioni registrate esistenti in atti, il tribunale censurava l'inserimento di

chiose di spiegazione da parte degli "operanti della polizia giudiziaria" nel testo delle trascrizioni e concludeva che i così detti resti-mezzo addebitati agli indagati non necessariamente erano funzionali alla programmazione di atti terroristici, non potendo essere manifestazione di ordinaria attività delinquenziale.

Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Nell'atto d'impugnazione viene innanzi tutto evidenziato che nella lista stilata il 27 maggio 2002 del Consiglio dell'Unione Europea, sulla base delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267 del 1999, n. 1333 del 2000 e n. 1390 del 2002, tra i soggetti legati ad Al Qaeda è indicato il G.S.P.C. il quale dispone in Europa di cellule, incaricate di fornire il supporto logistico-operativo alla struttura centrale, esistente in Algeria, attraverso il procacciamento di falsi documenti d'identità, il reclutamento di soggetti da affiliazione, la raccolta di finanziamenti per l'organizzazione, il proselitismo, l'assistenza legale agli immigrati ritenuti disponibili, l'approvvigionamento di armamenti in collegamento con circuiti criminali internazionali.

Ciò premesso, il Pubblico Ministero ricorrente espone due motivi di ricorso.

64

1) Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per l'omessa valutazione da parte del tribunale degli elementi di prova emergenti dai documenti prodotti dall'organo dell'accusa nel corso del giudizio d'appello e ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza n. 18339 del 2004 hanno affermato che il Pubblico Ministero può depositare - in sede d'appello avverso l'ordinanza di rigetto d'applicazione di misura cautelare - documentazione contenente nuovi elementi probatori preesistenti o sopravvenuti, sui quali deve svolgersi il contraddittorio delle parti anche mediante la concessione di un congruo termine per l'esame degli atti.

Il ricorrente, quindi, elenca gli atti da lui prodotti in appello ed in base ad essi contesta l'assunto del Tribunale secondo il quale mancherebbero gli elementi per ritenere che la consorceria denominata G.S.P.C. sia una rete terroristica. Tra i documenti esibiti evidenzia che ve ne sono alcuni di rilevante valenza indiziaria:

- 1) interrogatorio reso da Gasyr Yacine il 17 febbraio 2004 (verbale riassuntivo e trascrizione della registrazione), dal quale risulterebbe la conferma dell'esistenza del sodalizio terroristico;
- 2) Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 27 maggio 2002, n. 881 e la nota del Comitato di Sicurezza finanziaria del Ministero dell'Economia del 29 agosto 2002;
- 3) trascrizione delle conversazioni tra presenti, avvenute in Vicenza il 29 maggio 2003, non allegata alla richiesta presentata al g.i.p.;
- 4) sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel proc. pen. n. 25390/2001 nei confronti di Es Sayed Abdelkader Mahmoud ed altri;
- 5) atti acquisiti nel prosieguo delle indagini successivamente alla decisione del g.i.p., qui impugnata.

Tra questi ultimi evidenzia:

- 1) i verbali di perquisizione e sequestro eseguiti in Aversa il 16/01/2004 presso le abitazioni di Gasyr Yacine, Gueador Kamel, Salim Djelloul e Toubel Abdelkader il 26/01/2004;
- 2) la relazione sull'esito delle indagini svolta dai Carabinieri di Napoli sulla provenienza della videocassetta sequestrata nell'abitazione del predetto Gueador Kamel, contenete immagini relative ai campi d'addestramento dei "Murjahiddines del Caucaso";
- 3) la relazione di servizio dei Carabinieri di Napoli relative all'incontro tenutosi in Algeri tra le Autorità giudiziarie italiane e quelle algerine.

Il ricorrente sostiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe immotivatamente escluso la connotazione terroristica, dell'associazione Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento, detto G.S.P.C., in quanto ha operato una valutazione parziale degli elementi esistenti a carico degli indagati, avendo omesso di considerare quelli emergenti dai documenti presentati in sede d'appello, con la conseguenza che, tra l'altro, ha erroneamente attribuito ai termini "Salafismo", "Jihad", "Fratelli" e "Gruppo", menzionati nel corso delle conversazioni intercettate, un significato puramente religioso.

Lamenta ancora che il Tribunale ha ignorato il citato Regolamento n. 881, con cui il Consiglio dell'Unione Europea - nel recepire le misure adottate contro i Talebani, Al Qaeda ed i loro associati dal Comitato Sanzioni sull'Afghanistan del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulla base delle Risoluzioni innanzi indicate, ha stilato una lista europea di gruppi terroristici coincidente con quella dell'O.N.U. e comprendente, oltre ai gruppi innanzi menzionati, quelli legati al fondamentalismo islamico di diversa estrazione

geografica, mediorientale, nordafricana, somala ed asiatica: tra questi ultimi ha indicato il G.I.A. ed il G.S.P.C.

Aggiunge che il Tribunale non ha preso in esame il comunicato 29 agosto 2002 del Ministero dell'Economia - Comitato di Sicurezza finanziaria - dal quale emerge che, l'Italia, congiuntamente con gli Stati Uniti d'America, ha individuato tra i venticinque gruppi, che operano nel territorio nazionale e svolgono attività terroristiche in collegamento con Al Qaeda, soggetti aderenti a cellule del G.S.P.C. di matrice algerina.

Espone il ricorrente che, in particolare dagli interrogatori di Gasry Yacine e Gwendor Kamal, esistenti in atti e totalmente ignorati dal Tribunale di Napoli, risulta:

- 1) l'esistenza del Gruppo Salafita come gruppo terroristico al quale l'indagato, che pur ha riconosciuto di far parte del P.I.S. - dichiara di essere contrario, operando una distinzione inedita tra salafiti violenti e salafiti non violenti, ma così ammettendo ciò che il tribunale nega in radice;
- 2) il collegamento tra il G.I.A. ed i "salafiti violenti" (il passaggio dal settore religioso a quello armato sarebbe causato dalle politiche repressive del governo algerino)
- 3) la presenza attuale di terroristi **SULLE MONTAGNE**.

Quest'ultima espressione, a giudizio del ricorrente, consentirebbe di attribuire un valore gravemente indiziario alle conversazioni telefoniche intercettate e riportate nell'ordinanza del Tribunale, perché in essa si fa espresso riferimento ai "nostri sulla Montagne".

Il ricorrente, in conseguenza, si duole che il Tribunale, ignorando i documenti da lui prodotti ed il contenuto degli interrogatori, con una motivazione palesemente illogica non ha attribuito il corretto significato al contenuto delle intercettazioni, alle videocassette ed audiocassette sequestrate, dalle quali risulterebbe, l'opera di proselitismo e reclutamento per il "Jihad armato".

Il ricorrente rappresenta, altresì, il mancato esame della sentenza emessa il 2 febbraio 2002 dal Tribunale di Milano a carico di Remadna Abdelhalim ed altri, dalla quale emergerebbe la presenza sul territorio italiano di cellule radicali islamiche del G.S.P.C. dedite al reclutamento di volontari da inviare come combattenti in Afghanistan e segnala che in tale provvedimento risultano indicati:

- le origini del movimento salafita
- le attività delle cellule italiane di rapporto ai S.I.A. algerino, autore di una serie di attentati e della strategia strategica
- la struttura e gli sviluppi di Al Qaeda
- la frattura all'interno del G.I.A. e la prevalenza assunta dal Gruppo Salafita
- la funzione principale della cellula algerina in Italia per il reclutamento di volontari da addestrare in Pakistan ed Afghanistan per, poi, farli rientrare in Europa e di qui inviarli a sostenere l'attività del G.S.P.C. in Algeria.

Lamenta, infine, l'omessa valutazione del contenuto della sentenza emessa il 22 marzo 2002 dal Tribunale di Napoli (innanzi citata), confermata in secondo grado e richiamata nell'atto d'appello.

2) Con il secondo motivo il pubblico ministero ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 270-bis cod. pen., in quanto il Tribunale aveva ommesso di considerare che le associazioni transnazionali con finalità di terrorismo, presentano caratteristiche diverse dai gruppi tradizionali criminali, perché spesso sono composte, come nel caso del G.S.P.C., da cellule tra loro collegate ma con compiti differenziati, per cui la partecipazione degli associati può tradursi soltanto in un'attività di supporto e sostegno logistico all'organizzazione e consistere anche nel mettere a disposizione la propria abitazione per le riunioni degli aderenti.

Con memoria del 22 gennaio 2005 il difensore di numerosi indagati (come da elenco innanzi trascritto) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ed ha sostenuto che:

- 1) non sussistono elementi per ritenere:
 - a) la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen.;
 - b) la configurabilità del vincolo associativo tra gli indagati o di partecipazione criminosa;
 - c) la finalizzazione di contatti e frequentazioni a programmi terroristici o eversivi.
- 2) le intercettazioni telefoniche ed ambientali mettono in evidenza soltanto una comunanza di idee, di orientamenti e di convincimenti di carattere religioso e lo scambio di generiche informazioni;

3) non può essere dato rilievo alcuno a notizie di cronaca riportate dalla stampa;

4) i reati di contraffazione di documenti o di ricettazione contestati appaiono esclusivamente finalizzati alla regolarizzazione del soggiorno di connazionali e di altri cittadini extracomunitari.

Motivi della decisione.

Il ricorso va accolto.

Il Tribunale di Napoli è pervenuto alla decisione impugnata, ignorando i documenti prodotti in udienza dal pubblico ministero e frammentando gli elementi esistenti a carico degli indagati, ~~individui~~, esaminati singolarmente, senza cogliere, attraverso tal errato metodo di valutazione, il complessivo quadro d'accusa, esposto dal pubblico ministero.

Una tale carente disamina del materiale indiziario è particolarmente rilevante nel caso in cui gli indagati siano accusati di fare parte di un'organizzazione terroristico-eversiva di dimensione transnazionale.

Qualora occorra valutare, ai fini di quanto disposto dall'art. 270 bis cod. pen., la condotta di gruppi esistenti in Italia, i quali - secondo l'accusa - fanno parte di organizzazioni che operano in altri paesi, è riduttivo considerare soltanto gli elementi che riguardano l'attività svolta nel nostro territorio, senza inserirli nel complessivo quadro di quella riferibile all'intero sodalizio.

La cellula italiana, infatti, potrebbe essere chiamata a svolgere compiti di mero supporto all'azione e, pur avendo limitato ruolo, si potrebbe come parte integrante di un'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

Sono, pertanto, da condividere i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata valutazione del materiale esistente in atti da parte del tribunale.

Parimenti, l'esame del contenuto delle conversazioni registrate non deve seguire questo riduttivo percorso interpretativo, poiché una singola parola od espressione in sé può non avere un preciso significato ma, se è inserito in un ampio contesto probatorio, può assumere un puntuale significato.

Il Tribunale, quindi, ha, da un lato, ignorato i documenti esibiti dal pubblico ministero e innanzi sintetizzati, al fine di chiarire meglio la loro valenza probatoria, e, dall'altro, ha anche frazionato gli elementi d'accusa esaminati.

Al riguardo va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito con sentenza n. 18339 emessa il 31 marzo 2004 e depositata il 20 aprile 2004 rv. 22735 che

Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza relativa della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la

concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.

In relazione all'apprezzamento del materiale probatorio esistente in atti va, dunque, affermato che *la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, al fine di decidere se debba essere emessa l'ordinanza di custodia cautelare, deve avvenire in modo complessivo, attraverso un apprezzamento unitario dei singoli elementi probatori, i quali, se sono esaminati singolarmente possono essere suscettibili di significati neutri, ambigui o apparentemente contraddittori e trasformati, quindi, in un coacervo informe di dati di fatto. Essi, invece, dopo essere stati sottoposti a verifica singola, vanno inseriti in una meditata composizione organica dell'intero materiale acquisito. (spesso, come nella specie, di difficile acquisizione e di complessa comprensione) e collegati tra loro in una visione necessariamente unitaria (conf. mass. 219199, 211026).*

Preclusi i criteri, che avrebbero dovuto sorreggere la valutazione degli indizi da parte del Tribunale, occorre ora esaminare il parametro preliminare al quale i giudici territoriali si sono attenuti nell'apprezzare il "contesto accusatorio segnalato dal pubblico ministero", nella parte

in cui è stata effettuata una ricostruzione storica di
note vicende algerine degli ultimi decenni, nelle quali il
Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento è
sorto ed opera.

Anche questo profilo è stato erroneamente considerato dai
giudici partenopei, i quali hanno ritenuto che

*"la storia dell'Algeria non appartiene al patrimonio di conoscenze comuni che il giudice può
porre a fondamento della sua decisione ed è appena il caso di aggiungere qui che tali non
possono qualificarsi le notizie di stampa non potendo certo dirsi che queste risultino acquisite
alla collettività con grado di tale certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, occorrendo
per esse l'accertamento della provenienza e garanzia".*

Il Collegio reputa che tale assunto del Tribunale si fonda
su un erroneo approccio culturale e giuridico alla nozione
di **fatto notorio**. Quest'ultimo, nell'odierna società
sempre più integrata e transnazionale, non può più essere
valutato in un ristretto ambito locale, poiché in tal modo
il giudice di fronte a vicende, che coinvolgono il nostro
ed altri paesi, finisce ineluttabilmente col pervenire ad
un sostanziale **"non liquet"**, rifiutandosi di considerare
fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da
ritenere di comune conoscenza.

Del resto, già vent'anni addietro questa Corte affermava
(sez. I sentenza n. 9998 del 23/09/1987 rv. 376703) che
sono fatti notori quelli che in quanto conosciuti dalla
generalità dei cittadini, devono ritenersi conosciuti anche
dal giudice senza necessità di uno specifico accertamento.

Nella specie, al di là di tali rilievi, è da considerare
che nel caso in esame il Tribunale di Napoli, nel valutare

la condotta degli aderenti al G.S.P.C., operante in
Italia, di fini di quanto disposto dall'art. 270 bis cod.
pen., era chiamato a valorizzare non soltanto fatti notori
ma quanto emergeva da alcuni significativi documenti
esistenti in atti, prodotti dal pubblico ministero in
appello, quali in particolare le sentenze ed i
provvedimenti adottati da organismi internazionali
richiamati dal ricorrente.

Sulla base di quanto fin qui esposto **nell'ipotesi in
cui, in sede d'appello avverso provvedimento di
rigetto della richiesta di misure cautelare il
pubblico ministero, avvalendosi dal potere
d'integrare gli elementi probatori già oggetto di
valutazione da parte del g.i.p., esibisca nuovi
documenti, non soltanto devono essere rispettate
le regole del contraddittorio fra le parti ma
occorre che il tribunale sottoponga a nuovo
apprezzamento l'intero compendio indiziario,
esaminando i diversi elementi prima singolarmente
e, poi, nella loro globalità.**

Nel caso in esame il Tribunale non ha osservato tali
criteri e l'ordinanza impugnata risulta carente di
motivazione e va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo
esame.

P. Q. M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Napoli.

Roma, 9 febbraio 2005

Il consigliere estensore

Antonio Morgigni

A. Morgigni

Il presidente

Alfonso...

[Signature]

DEPOSITO IN CANCELLERIA
16 MAR 2005
IL CANCELLIERE
Vincenzo...

25282/04

CORTE PUBBLICA
DEL 20/04/2004

SENTENZA

N. 00763 /2004

Composta dagli Ill. M. Sigg.:

Dott. MORELLI FRANCESCO	PRESIDENTE
1. Dott. SIRENA FISTRI	CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. CONSATTI ALESSANDRO	"
3. Dott. PODO CARLA	"
4. Dott. MACCHIA ALBERTO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da

1) MAROTTA MARIA	N. IL 24/01/1931
2) MARTINO GIUSEPPE	N. IL 25/07/1950
3) RICCI LORENZO	N. IL 19/08/1961
4) SPUNZA ANTONIO	N. IL 27/10/1939
5) ANDREOZZI TIZIANO	N. IL 08/08/1995
6) BERLEMMI FRANCESCO	N. IL 02/11/1950
7) BONAIANI ALFREDO MARIA	N. IL 04/01/1947
8) BUDINI ANTONIO	N. IL 22/02/1961
9) CAMESTEN MARCO	N. IL 21/01/1950
10) CAMPI GERARDO	N. IL 24/09/1954
11) CORTINIGLIA MARIA APOLLONIA	N. IL 28/06/1958
12) GIZZO ANTONIO	N. IL 05/03/1954

82

13) GADAGIN GREGORIAN	N. IL 27/03/1959
14) GUILLARA SALVATORE	N. IL 21/03/1964
15) LO FORTE CRISTINA	N. IL 01/01/1964
16) LO VECCHIO ANGELA MARIA	N. IL 19/06/1961
17) MANFELLI GUIDO	N. IL 17/07/1971
18) MORALE STEFANO	N. IL 26/06/1966
19) SANI ROBERTA	N. IL 10/12/1956
20) PORCU FRANCESCO	N. IL 22/10/1954
21) RICCOSOMO GIUSEPPINA	N. IL 18/03/1961
22) RUBERTO PAOLO	N. IL 22/03/1962
23) SASSOLI EDNA	N. IL 17/07/1953
24) SCROCCO ROSE ANN	N. IL 07/04/1962
25) STANI GIUSEPPE	N. IL 08/09/1963
26) STRATIGOSPOULOS CHRISTOS	N. IL 07/08/1963
27) TESSERI CARLO	N. IL 28/01/1963
28) TIGOUTZIA EVANGELIA	N. IL 29/01/1959
29) WEIR JUAN HELEN	N. IL 09/01/1943

avverso SENTENZA del 01/02/2001

CONTE ASSISE APPELLO di ROMA

visi gli atti, la sentenza ed il procedimento.

udita in PUBBLICA AUDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MACCHIA ALBERTO

sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 20 dicembre 1997 – alla ulteriore pena di anni quindici di reclusione, e quindi determinando la pena complessiva principale inflitta, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., in anni trenta di reclusione;

- condannato GARAGIN Gregorian, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1), 2) e 3), unificati i fatti ex art. 81 cpv. cod. pen. fra loro nonché unificati i fatti medesimi, sempre a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen., con quelli già giudicati con la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 20 dicembre 1997, alla ulteriore pena di anni nove di reclusione, determinando quindi la pena complessiva principale inflitta, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., in anni trenta di reclusione;
- condannato CAMPO Orlando – ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1), 2) (comprese le armi impiegate nella rapina "Ellesse Fast-Cargo", 12), 13), 16) e 17), assorbita nel capo 13) la contestazione relativa alla detenzione delle armi usate per la rapina Gold Mancini, di cui al capo 2), unificati i fatti a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen., esclusa l'aggravante del terrorismo per i reati di cui ai capi 12), 13) e 17), nonché concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue contestate aggravanti – alla pena di anni dieci di reclusione;
- condannato LO VECCHIO Angela Maria – ritenuta colpevole dei reati di cui ai capi 1), 2) (comprese, quanto alle armi, quelle impiegate nel corso della tentata rapina "Cilletti" di Pescara), 3), 8), 9) e 10), unificati tutti i fatti a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen., esclusa l'aggravante di terrorismo per i capi 8), 9) e 10), concessa, in relazione al delitto *sub* 9), la diminuzione di cui all'art. 116 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti – alla pena di anni quindici di reclusione;
- condannato BONANNO Alfredo Maria – ritenuto colpevole del delitto p. o. p. dall'art. 272 cod. pen. – così giuridicamente definito il fatto *sub* 1) limitatamente al periodo 1993-1996 – nonché dei reati di cui ai capi 20) e 21),

esclusa l'aggravante del terrorismo – alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;

- condannato RICCI Lorenzo e MARTINO Giuseppe, concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ritenuta prevalente alle residue contestate aggravanti, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
- assolto, fra gli altri, ANDREOZZI Tiziano, BERLEMMI Francesco, BUDINI Antonio, CAMENISCH Marco, CORTIMIGLIA Maria Apollonia, GIZZO Antonio, GUGLIARA Salvatore, LO FORTE Cristina, MANTELLI Guido, MOREALE Stefano, NANO Roberta, RICCOBONO Giuseppina, RUBERTO Paolo, SASSOSI Emma, STASI Giuseppe, STRATIGOPOULOS Christos, TESSERI Carlo, TZIOUTZIA Evangelia e WEIR Jean Helen, dai reati di cui ai capi 1), 2), e 3), per non aver commesso il fatto;
- confermato nel resto la sentenza di primo grado, a suo tempo appellata, fra gli altri, dal procuratore generale e da WEIR Jean Helen, PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian, MAROTTA Maria, TESSARI Carlo, BONANNO Alfredo Maria, CAMPO Orlando, SFORZA Antonio, SCROCCO Rose Ann e LO VECCHIO Angela Maria.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale nonché MAROTTA Maria, LO VECCHIO Angela Maria, RICCI Lorenzo, MARTINO Giuseppe, PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian, TESSERI Carlo, SCROCCO Rose Ann, SFORZA Antonio, CAMPO Orlando, BONANNO Alfredo Maria e WEIR Jean Helen.

Nel proprio ricorso, il procuratore generale conclusivamente chiede annullarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha assolto per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, ANDREOZZI Tiziano, BERLEMMI Francesco, BUDINI Antonio, CAMENISCH Marco, CORTIMIGLIA Maria Apollonia, GIZZO Antonio, GUGLIARA Salvatore, LO FORTE Cristina, MANTELLI Guido, MOREALE Stefano, NANO Roberta, RICCOBONO Giuseppina, RUBERTO Paolo, SASSOSI Emma, STASI Giuseppe,

STRATIGOPOULOS Christos, TESSERI Carlo, TZIOUTZIA Evangelia e WEIR Jean Helen, nella parte in cui ha assolto in ordine al reato di cui all'art. 270 cod. pen. di cui al capo 1) CAMPO Orlando, GARAGIN Gregorian, LO VECCHIO Angela Maria, PORCU Francesco e SCROCCO Rose Ann, e nella parte in cui ha assolto BONANNO Alfredo Maria dai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica e da quelli relativi alla residua imputazione di cui al capo 1), limitatamente al periodo 1986-1993, e condannato esclusivamente per il delitto di cui all'art. 272 cod. pen., così derubricata (l'originaria imputazione di cui al capo 1) della rubrica, limitatamente al periodo 1993-1996 dai reati associativi indicati nel medesimo capo 1) della imputazione.

A fondamento del ricorso, il procuratore generale deduce violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., violazione di legge in riferimento alle imputazioni di cui ai capi 1), 2) e 3), nonché carenza, illogicità manifesta, e contraddittorietà di motivazione che si sarebbe concretizzata anche in «un vero e proprio travisamento dei fatti e delle risultanze processuali». Sottolinea anzitutto il ricorrente pubblico ministero che la Corte territoriale avrebbe ommesso di valutare, nella corretta dimensione probatoria, le dichiarazioni rese dalla NAMSETCHI Mojde, negando in particolare, contro le risultanze processuali, l'esistenza di altri elementi atti a riscontrarne l'attendibilità in riferimento alle relative chiamate in correità. Le sue affermazioni, in particolare, sarebbero asseverate dal contenuto di un "proclama" letto in aula all'inizio del dibattimento da STASI Giuseppe e GARAGIN Gregorian, con il quale i due imputati avevano rivendicato la loro appartenenza ad una organizzazione eversiva, inneggiando alla lotta armata. Proclama - sottolinea il ricorrente - che rinverrebbe significative assonanze in altri "comunicati" e documenti facenti capo alla organizzazione anarchica, le cui strategie ed obiettivi dichiarati apparirebbero in linea con quanto dichiarato al riguardo dalla fonte, per averlo appreso dal TESSARI all'epoca della loro relazione. Scandagliati, poi, vari episodi riconducibili all'area anarchica, alle sue origini e collegamenti con frange della eversione, il ricorrente ha diffusamente analizzato varie pubblicazioni riconducibili ai

gruppi anarchici ed al BONANNO, sottolineando, a proposito di quest'ultimo, come la sua inarrestata (azione propulsiva) fosse «tesa a costruire, all'interno della palese e più ampia area anarchica, una nuova organizzazione rivoluzionaria insurrezionalista»; contestò, questo, nel quale il ritrovamento dell'ingente armamentario occultato nella cantina di Via Cristoforo Colombo - utilizzato in varie imprese criminose, alcune delle quali di estrema efferatezza, come il sequestro e l'omicidio di Mirella Silocchi - segnalerebbe il passaggio da «scelte ideologiche, programmatiche ed organizzative, basate su un generico anche se violento programma di sovversione, a scelte più radicali e definite», in linea con le "tesi insurrezionaliste" del BONANNO, fondate «sulla legittimazione della violenza diretta ad accelerare i tempi dell'attacco diretto allo Stato ed alle sue istituzioni». Non si comprenderebbe, dunque, sostiene il ricorrente, l'assunto della Corte per il quale il proclama del GARAGIN e dello STASI avrebbe riguardo ad un periodo successivo a quello cui si riferisce l'addebito associativo - tanto da aver disposto la trasmissione dei documenti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza - quando, invece, quelle dichiarazioni costituirebbero sostanziale ammissione dei fatti di cui al capo 1), risultando al contrario riduttivo inquadrare gli scritti ideologici nella più blanda figura del reato di cui all'art. 272 cod. pen., nel quale i reati associativi sono stati derubricati dai giudici di primo grado.

Elementi di conferma alle dichiarazioni della NAMSETCHI sarebbero forniti anche dalle affermazioni di SFORZA Antonio e da numerosi altre elementi di fatto - analiticamente puntualizzati dal ricorrente - che starebbero a dimostrare il collegamento tra il "gruppo romano", l'organizzazione descritta dalla donna ed il BONANNO, in vista della realizzazione degli obiettivi sovversivi perseguiti attraverso l'articolata struttura. La Corte avrebbe poi erroneamente svilito l'apporto probatorio che doveva desumersi dalle numerose rapine di autofinanziamento e dai molteplici rapporti intercorsi tra i vari imputati, obliterando, anche, quanto al riguardo lo SFORZA ebbe a dichiarare per averlo appreso dalla SCROCCO, ed a sua volta in linea con le propalazioni della NAMSETCHI circa l'esistenza e la

destinazione di una "cassa comune". Le affermazioni di quest'ultima, dunque, sarebbero per più versi confermate, sicché, unitamente alle altre prove raccolte, doveva reputarsi dimostrata l'esistenza di un rapporto organico tra il "gruppo romano" e l'organizzazione facente capo al BONANNO, in cui il "gruppo" chiamato in causa dalla stessa NAMSETCHI risultava evidentemente inserito; ciò non senza sottolineare come - aggiunge il ricorrente - molti degli appartenenti a tale "gruppo" ed erroneamente prosciolti dall'addebito associativo, risultino aver partecipato a rapine di autofinanziamento per le quali hanno riportato condanne definitive.

A proposito della qualificazione giuridica dei fatti, il pubblico ministero censura la decisione della Corte, laddove ha ritenuto, con motivazione che si definisce "ambigua e contraddittoria", di escludere la configurabilità, in capo allo stesso "gruppo romano", della associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen.. Si sottolinea, al riguardo, che, ove la Corte avesse ritenuto sussistente soltanto il reato di associazione eversiva di cui all'art. 270-bis cod. pen. e non anche il reato di associazione sovversiva ex art. 270 cod. pen., avrebbe dovuto dichiararlo esplicitamente in sentenza, assolvendo i componenti del "gruppo romano" dal reato di associazione sovversiva ex art. 270, pur contestato nel capo 1) d'imputazione, perché il fatto non sussiste. E lo stesso avrebbe dovuto fare - soggiunge il ricorrente - con gli altri imputati, indicati nello stesso capo di imputazione, che sono stati mandati assolti esclusivamente dai reati di cui agli artt. 270-bis e 306 c.p., per non aver commesso il fatto». Quanto al BONANNO, infine, il ricorrente lamenta la circostanza che nella sentenza impugnata non vi sarebbe traccia di motivazione in ordine a quella residua imputazione, relativa al periodo 1986-1993, per la quale i giudici di primo grado avevano assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.

Nei motivi nuovi, le considerazioni poste a fondamento del ricorso sono state poi ulteriormente sviluppate su taluni specifici punti. Dopo aver, infatti, anzitutto passato in rassegna gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine ai tratti comuni e differenziali ed alle peculiarità che connotano le fattispecie descritte negli artt. 270, 270-bis e 306 cod. pen., il ricorrente procuratore generale ha

sottolineato come l'autonomia operativa che caratterizza i delitti di associazione previsti rispettivamente dagli artt. 270 e 270-bis cod. pen. sarebbe stata erroneamente svolta dai giudici a *quibus*, avendo questi escluso il delitto di associazione sovversiva persino in capo a quegli imputati pur ritenuti responsabili del delitto di associazione eversiva di cui all'art. 270-bis cod. pen. e di banda armata. Vista, invece, l'autonomia che caratterizza le due fattispecie poste a raffronto, la prima diretta ad impedire la soppressione violenta di ogni ordinamento statale, la seconda volta ad impedire l'eversione dell'ordine democratico, e dunque destinate a preservare obiettività giuridiche diverse, se ne dovrebbe concludere - sostiene il ricorrente - che i reati previsti dagli artt. 270 e 270-bis cod. pen. possono concorrere tra loro, «ove naturalmente ne ricorrano gli estremi». Con specifico riferimento, poi, alla posizione di BONANNO Alfredo Maria, sarebbe erroneo l'assunto secondo il quale la "proposta" di organizzazione sovversiva lueggiata nei suoi scritti inizierebbe dal maggio 1993, con la pubblicazione dell'articolo "Nuove svolte del capitalismo", giacché la nascita del relativo progetto risalirebbe, a dire del ricorrente, al Convegno di Forlì del 1988, come dimostrato da alcuni articoli dell'imputato pubblicati nel 1987. D'altra parte, sottolinea ancora il ricorrente, se è vero - come afferma la sentenza impugnata - che il cosiddetto "gruppo romano" si sarebbe distinto, rispetto all'ambiente ideologico anarchico-insurrezionalista «per il grado di progressione nella direzione della pratica della "proposta" politica avanzata da Alfredo Maria BONANNO», a quest'ultimo non potrebbe essere negata la attribuzione del ruolo di promotore, per aver istigato o rafforzato quel proposito criminoso. Quindi, se è possibile promuovere una associazione ed una banda armata anche attraverso una diffusa attività pubblicitaria, accompagnata da una «pericolosa attività di istigazione e di apologia dei reati strumentali al conseguimento del fine sovversivo o eversivo», e se deve ammettersi il concorso formale tra il reato di cui all'art. 272 e quelli di cui agli artt. 270-bis e 306 cod. pen., ne consegue che - essendo la banda armata correlata finalisticamente con tutti i delitti di cui all'art. 302, e, pertanto, anche con quello di cui all'art. 272 cod. pen. - il BONANNO doveva

essere ritenuto responsabile, non solo di quest'ultimo reato, ma anche delle fattispecie associative contestate. Conclusioni, queste, cui occorreva pervenire - conclude il ricorrente - anche in riferimento a tutti gli altri imputati mandati assolti dai reati di cui sono stati ritenuti responsabili i soli appartenenti al "gruppo romano", denunciandosi in proposito, vizio di travisamento del fatto.

Nel ricorso proposto nell'interesse di MAROTTA Maria si lamenta vizio di motivazione, in quanto i giudici dell'appello non si sarebbero preoccupati di disattendere la fondatezza delle doglianze poste a fondamento della impugnazione di merito.

Nell'interesse di LO VECCHIO Angela Maria si articolano, invece, vari motivi di gravame. Nel primo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, per avere il giudice dell'appello, dapprima, correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere integrato il delitto di cui all'art. 270 cod. pen., in riferimento ad una associazione sovversiva di tipo anarchico - finalizzata, cioè, al sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato - e poi, contraddittoriamente, per avere, sulla scorta degli stessi elementi di fatto già valutati come insufficienti, ritenuto integrati i presupposti del delitto «a forma generica» previsto dall'art. 270-bis cod. pen., del quale invece - a dire della ricorrente - non sarebbero sussistiti gli elementi costitutivi, come d'altra parte aveva correttamente evidenziato il giudice di primo grado. Sottolinea al riguardo la ricorrente che il percorso logico-giuridico seguito dai giudici del merito sarebbe palesemente viziato. Anzitutto, i labili elementi raccolti nel corso del dibattimento avrebbero, al più, potuto connotare una ipotesi associativa, in quanto fortemente caratterizzata dalla ideologia anarchica, riconducibile all'art. 270 cod. pen., e non ad una associazione terroristica in senso ampio riconducibile all'art. 270-bis cod. pen. Inoltre - aggiunge la ricorrente - dagli atti non emergerebbe alcun elemento da cui desumere che gli imputati, in luogo di una semplice propaganda rivoluzionaria, si fossero dotati di un concreto programma di azioni criminose finalizzate alla eversione; sicché la valutazione operata dai giudici dell'appello si fonderebbe su una enfattizzazione di

elementi privi di significato indiziario. Viziato sarebbe anche l'iter logico seguito dai giudici, laddove, dopo aver sostenuto che la prova della partecipazione alla associazione eversiva costituita in banda armata sarebbe costituita dalla scoperta del covo di Via Cristoforo Colombo e del materiale ivi rinvenuto, utilizzato a *contrario* lo stesso ragionamento per "dimostrare" sostiene la ricorrente - la prova della detenzione in capo agli imputati. Nel secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, in quanto, ad avviso della ricorrente, «gli unici argomenti offerti a sostegno della condanna... potevano dirsi al più significativi di una attività al limite della connivenza e/o del favoreggiamento, ma non certo del concorso nei delitti contestati». Nel terzo ed ultimo motivo, la ricorrente prospetta gli identici vizi anche in riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine all'omicidio del Lo Feudo, di cui al capo 9), commesso in occasione della rapina "Cilletti" di Pescara, nonostante fosse emerso in maniera pacifica che il delitto maturò in maniera imprevedibile nel corso della rapina, cui l'imputata non prese neppure parte personalmente; sicché - si sostiene - non sarebbero risultati sussistenti i presupposti di cui all'art. 116 cod. pen., non potendosi reputare che l'evento fosse stato accettato come rischio da parte della stessa ricorrente. Ciò, in particolare, perché nessun elemento di prova sarebbe stato raggiunto in ordine alla circostanza che l'imputata avesse concordato con altri imputati l'obiettivo da realizzare con la rapina, cioè il reato meno grave, cosicché neppure in astratto poteva dirsi accettato come rischio l'epilogo letale scaturito dal compimento della azione, rispetto alla quale il contributo fu limitato - si deduce in ricorso - «ad una mera connivenza priva di partecipazione (materiale o psichica) alcuna».

Nel ricorso proposto nell'interesse di RICCI Lorenzo si prospetta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sottolineandosi, in particolare, l'ambiguità del quadro probatorio, con ampie rievocazioni del merito, la inconferenza, quanto alla posizione del ricorrente, delle dichiarazioni rese dalla NAMSETCHI, e la inattendibilità del DI FAZIO.

Identiche, nella sostanza, le doglianze poste a fondamento del ricorso proposto da MARTINO Giuseppe. Il ricorrente, in particolare, sottolinea come i giudici dell'appello, nello sforzo di evocare elementi a sostegno della responsabilità dell'imputato, ribaltando le conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado, siano caduti in evidenti incongruenze ed illogicità, specie laddove hanno preteso di trarre argomenti di prova dalla semplice conoscenza del DI FAZIO e del RICCI.

Con unico atto viene proposto ricorso nell'interesse di PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian e TESSERI Carlo. Nel primo motivo si censura per vizio di motivazione e violazione di legge la ritenuta responsabilità del PORCU e del GARAGIN in ordine al reato associativo. Si segnala, in particolare, che il contributo dichiarativo offerto dai collaboranti NAMSETCHI e SFORZA, privo di adeguati riscontri non sarebbe idoneo a fondare il giudizio di responsabilità in ordine alla esistenza del contestato sodalizio, posto che, alla luce delle stesse valutazioni offerte dai giudici dell'appello, quelle dichiarazioni non risponderebbero ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per attestare la loro attendibilità. Si sottolinea anche che i ricorrenti PORCU e GARAGIN erano stati assolti con sentenza del 16 giugno 1993 della Corte di assise di Parma, divenuta irrevocabile, dal reato di associazione per delinquere che sarebbe stato commesso in Roma fino al 1991, arco temporale, dunque, coincidente con la contestazione relativa al capo di imputazione riguardante la fattispecie associativa che viene ora in discorso. Risulterebbe pertanto corretta, ad avviso dei ricorrenti, la decisione adottata dalla Corte di primo grado, la quale aveva ritenuto insormontabile il principio del *ne bis in idem*, mentre illogica e non condivisibile sarebbe la diversa soluzione giuridica cui è pervenuta la Corte di secondo grado. Inoltre — concludono sul punto i ricorrenti — risulterebbe nella specie indimostrato il ruolo che ciascun soggetto avrebbe ricoperto in seno alla contestata organizzazione. Si lamenta, poi, nel secondo motivo, violazione delle regole di valutazione probatoria nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla attribuzione della responsabilità al PORCU in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5), concernenti l'attentato al Prenestino nel quale perse la vita il DE BLASI.

La Corte si sarebbe infatti basata essenzialmente sulle dichiarazioni che MELE Marcello, tratto in arresto in occasione del sequestro DE MEGNI, avrebbe — nel quadro di una intrapresa collaborazione — confidenzialmente rivolto a personale di polizia, che aveva poi rivelato le generalità della fonte; dichiarazioni, peraltro, *de relato*, prive di riscontri e non confermate neppure in dibattimento. Sottolinea anche il ricorrente che questa Corte, nell'annullare la sentenza della Corte di assise di Bologna — menzionata dai giudici *a quibus* — avrebbe censurato l'utilizzazione delle dichiarazioni del MELE in quanto questi, in quel procedimento, avrebbe dovuto sin dall'origine essere sentito come imputato di reato collegato con le garanzie di legge: donde, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni anche *erga alios*, a norma dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Problematiche, queste, sulle quali i giudici dell'appello avrebbero, a dire del ricorrente, "sorvolato", mentre, anche alla luce delle varie dichiarazioni raccolte, non sarebbero emerse prove di colpevolezza, ma soltanto indizi. Nel terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle imputazioni di cui ai capi 18) e 19) ascritti al TESSARI: in particolare, si segnala come contraddittoria la motivazione della sentenza laddove, da un lato, si esclude, in riferimento a talune affermazioni, la attendibilità della NAMSETCHI e, dall'altro, la si utilizza come fonte a carico del TESSERI, da cui pure avrebbe appreso notizie che in relazione ad altri fatti la stessa sentenza impugnata reputa come non rispondenti al vero; mancherebbero, poi, ad avviso del ricorrente, congrui elementi di riscontro. Identici vizi vengono denunciati nel quarto motivo relativo alle imputazioni di cui ai capi 20) e 21), ugualmente ascritti al TESSERI, evidenziandosi contrasti tra la versione dell'episodio in contestazione offerta dalla NAMSETCHI e quella descritta dal DI FAZIO. Ancora uguali i vizi denunciati nel quinto motivo, relativo alle imputazioni di cui ai capi 27) e 28) elevate a carico del TESSERI, sempre dedotti sulla base della ritenuta inattendibilità della fonte di accusa e della assenza di riscontri, mentre nel sesto motivo si lamenta mancata applicazione della diminuzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., in relazione alle posizioni del PORCU e del GARAGIN. I ricorrenti reputano al riguardo non condivisibile la tesi dei giudici

dell'appello, i quali hanno escluso l'applicabilità del rito speciale al lume della disciplina dettata dal d.l. n. 82 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 144 del 2000, in assenza di istruzione dibattimentale; ove, invece, fosse reputata corretta tale interpretazione, viene sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter della "legge 5.6.2000 n. 144". Nel settimo ed ultimo motivo si contesta la legittimità della ordinanza della Corte di assise di appello con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della pena di anni trenta di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, concordata per il PORCU con il procuratore generale, a norma dell'art. 599 cod. proc. pen. La Corte - sottolinea il ricorrente - aveva rigettato la richiesta non per un dissenso nel merito dell'accordo, ma per una ragione formale, giacché, a parere di quei giudici, l'art. 602 cod. proc. pen. limiterebbe la possibilità del concordato alla fase successiva al termine della relazione e antecedentemente all'inizio della requisitoria del procuratore generale: interpretazione, questa, che si contesta perché «eccessivamente formale» e priva di riscontro nella lettera della norma.

Nel ricorso proposto nell'interesse di SCROCCO Rose Ann si lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse nel giudizio per il sequestro e l'omicidio Silocchi e si lamenta anche la mancata celebrazione del rito abbreviato, richiesto nel corso della udienza preliminare; sicché, una volta esclusa la responsabilità per i reati ostativi alla irrogazione della pena temporanea, alla ricorrente doveva essere riconosciuta la diminuzione del rito.

Nel ricorso proposto nell'interesse di SFORZA Antonio, si censura, nel primo motivo, la mancata applicazione della diminuzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., in quanto «il giudizio abbreviato, che oggi si configura come diritto dell'imputato, è svincolato dal "tempus regit actum"»; sicché, sostiene il ricorrente, considerato che tale assunto ha valore anche se la pena prevista per il reato commesso è punito con la pena dell'ergastolo, non sussisterebbero ostacoli alla applicazione della diminuzione in questione. Viziata, sarebbe quindi la motivazione al riguardo offerta nella sentenza

impugnata. Nel terzo ed ultimo motivo, si rammenta l'apporto collaborativo dello SFORZA e si censurano i criteri di determinazione della pena.

Nei vari atti di ricorso e motivi nuovi rassegnati da e nell'interesse di CAMPO Orlando, si denuncia, come primo motivo, vizio di motivazione e violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in riferimento alle imputazioni di cui ai capi 1), 2) e 3). Si sottolinea al riguardo la circostanza che, essendo stato l'imputato assolto dalla imputazione di cui all'art. 416 cod. pen. con sentenza del 16 giugno 1993 dalla Corte di assise di Parma nell'ambito del procedimento relativo al sequestro ed all'omicidio Silocchi, e posto che la allora delineata fattispecie associativa coincideva temporalmente con il nuovo addebito associativo contestato, sussisterebbe nolla specie la preclusione del *ne bis in idem*, contestandosi - alla luce, anche, della copiosa giurisprudenza citata nei motivi nuovi - la motivazione al riguardo offerta nella sentenza impugnata. Viene poi denunciato, in riferimento alle medesime imputazioni, vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione delle prove in riferimento al giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici del merito, sottolineandosi diffusamente la incongruità degli elementi e delle argomentazioni - spesso, si segnala, contraddittorie, inconsistenti e dedotte su base congetturale - alla stregua dei quali è stata ritenuta la sussistenza della associazione eversiva costituita in banda armata e la partecipazione ad essa dell'imputato. Gli stessi vizi si deducono, poi, anche nel terzo e quarto motivo, dedicati rispettivamente a contestare il fondamento giuridico della affermata responsabilità penale dell'imputato in ordine alla rapina consumata il 7 giugno 1989 ai danni della gioielleria Gold Mancini di Pescara ed a quella consumata nella notte del 24 luglio 1990 ai danni della "Ellesse Fast Cargo". Episodi per i quali si contesta il rispetto dei canoni di valutazione probatoria in tema di chiamata di correo e di riscontri esterni individualizzanti e la conseguente pertinenza ed esaustività del corredo motivazionale offerto al riguardo dai giudici del merito. Si lamenta, infine, violazione di legge in riferimento ai parametri di determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo i giudici assegnato alcun rilievo al lungo tempo trascorso dai fatti, alla incensuratezza del

ricorrente nonché alla sua condotta di vita antecedente e successiva alla commissione dei fatti.

Per BONANNO Alfredo Maria si ripropone, come primo motivo di ricorso, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 272 cod. pen. in riferimento all'art. 21 della Carta fondamentale, già proposta e disattesa nei precedenti gradi di merito. Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 272 cod. pen., in quanto non sarebbe emerso alcun elemento dal quale dedurre che le idee propagandate avessero dato vita a qualche adesione, sicché sarebbe risultato del tutto carente il *periculum* che la norma mira a scongiurare e prevenire. Nel terzo e quarto motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in riferimento alla partecipazione dell'imputato alla rapina al medesimo contestata – ritenuta provata dai giudici dell'appello a differenza di quanto avevano opinato i giudici del primo grado – nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., essendosi la sentenza impugnata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni indirette della NAMSETCHI, neppure confermate dalla fonte diretta TESSERI, e reputate dal ricorrente come prive di riscontri. Con note difensive del 24 febbraio 2004, è stata rimarcata, a proposito della rapina contestata all'imputato, la mancata indicazione dei motivi per i quali la Corte territoriale avrebbe «dato maggior credito alla NAMSETCHI allorché riferisce una confidenza avuta dal TESSERI (e cioè, essersi il BONANNO adoperato a contattare la guardia ghara DI FAZIO) e non invece a quest'ultimo che, confesso, ha dichiarato di non avere mai conosciuto il BONANNO».

Nel ricorso proposto nell'interesse di WEIR Jean Helen viene dedotto vizio di motivazione e mancanza di riscontri esterni alla chiamata in coreità, in quanto a fronte delle dichiarazioni *de relato* relative alla partecipazione dell'imputata alla rapina alla medesima contestata non vi sarebbero elementi di conferma, tali non potendosi reputare quelli offerti in motivazione dai giudici dell'appello: vale a dire la semplice corrispondenza dell'imputata "per età e statura alla rapinatrice descritta da Sergio Danielli nell'immediatezza del fatto".

Considerato in diritto

Alcune questioni meritano di essere trattate in via preliminare, o per la natura delle tematiche e delle eccezioni che in esse si agitano, o per il fatto di essere state concordemente dedotte da più ricorrenti a sostegno dei corrispondenti motivi di gravame: donde l'opportunità di una loro deliberazione congiunta e che preceda la disamina delle rispettive posizioni processuali.

Nell'interesse, in particolare, del PORCU e del GARAGIN, è stata sollevata eccezione di legittimità costituzionale della peculiare disciplina transitoria, dettata in tema di giudizio abbreviato concernente reati punibili con la pena dell'ergastolo, dall'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 2000, ove interpretato nel senso fatto proprio dai giudici della Corte di assise di appello nella impugnata sentenza, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La Corte territoriale, infatti – deducono i ricorrenti – ha fondato il proprio assunto relativo sul rilievo che, in assenza di istruzione dibattimentale, finirebbe per risultare priva di senso la richiesta di rito abbreviato, risolvendosi questa «nella semplice domanda di applicare una attenuante a semplice domanda dell'imputato». Ma tale assunto non viene condiviso, in quanto il legislatore, modificando le precedenti disposizioni, ha previsto che anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo gli imputati possano decidere di essere giudicati con il rito abbreviato, introducendo, appunto, una norma transitoria volta a consentire a quegli stessi imputati di essere sostanzialmente rimessi nei termini per effettuare quella scelta: sarebbe dunque evidente – deducono i ricorrenti – che al fondo di tale opzione normativa sia agevolmente intravedibile, quale ratio ispiratrice della novella, proprio la volontà di «sanare una disparità di trattamento tra imputati di diversi reati».

ripristinando una situazione di uguaglianza processuale». Aderendo, invece, alla interpretazione data alla disciplina *de qua* dalla Corte di assise di appello, rimarrebbe «una disparità di trattamento, secondo la quale gli imputati dello stesso tipo di reato ma in fasi processuali diverse, vengono ad usufruire di un diverso trattamento solo a seguito della applicazione della norma». Da qui la presunta violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e delle norme costituzionali sul giusto processo, in quanto «per gli imputati della prima fascia si può applicare il rito alternativo a loro semplice ed insindacabile discrezione, mentre per quelli della seconda, il rito premiale è applicabile solo qualora la Corte giudicante ritenga di accogliere la richiesta di riapertura del dibattimento».

La eccezione è manifestamente infondata. La Corte costituzionale, infatti, ha, in diverse occasioni e sotto differenziati profili, avuto modo di scrutinare la disciplina dettata dall'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, trovandola immune da vizi di legittimità costituzionale, in particolare sottolineando, accanto alle ragioni di *favor* che avevano indotto il legislatore ad introdurre una sorta di "rimessione in termini" per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo (in ordine ai quali sussisteva, come è noto, una pregressa conclusione, poi rimossa ad opera della legge n. 479 del 1999), anche le evidenti funzioni che tale disciplina transitoria doveva comunque soddisfare nel sistema, ravvisabili, pur sempre, nella esigenza di "pervenire ad una rapida e completa definizione dei processi" (v., in particolare, Corte cost., ordinanze n. 83 del 2002 e n. 99 del 2001). Posto, dunque, che il beneficio che scaturisce sul piano sanzionatorio in caso di condanna a seguito del rito abbreviato necessariamente si salda ad un modello processuale "alternativo", caratterizzato da una dinamica a prova contratta e che si fonda sulla utilizzazione degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, è evidente che, anche in presenza delle peculiarità connesse all'"innesto" di tale rito nel corpo dei processi in corso di celebrazione - in virtù del censurato regime transitorio - fosse comunque necessario ipotizzare un *quid* di attività processuale che quel rito consentisse di "risparmiare"; giacché, ove così non fosse stato, allora si che una

disciplina "monca" su tale qualificante aspetto avrebbe senz'altro potuto offrire il destro a non evanescenti sospetti di irragionevole disparità di trattamento. Ciò perché - a differenza di chi optò per il giudizio abbreviato "a regime", e che perciò stesso opera una espressa rinuncia al dibattimento - l'imputato che si fosse trovato in grado di appello e che in quel grado si fosse "imbattuto" nella operatività del regime transitorio, non sarebbe stato chiamato a soffrire, secondo la prospettiva dei ricorrenti, alcuna rinuncia al suo diritto alla prova dibattimentale, trovando alle sue spalle un doppio grado di "merito pieno". Non soltanto, dunque, la normativa contestata rappresenta il frutto di una non irragionevole scelta operata dal legislatore, ma essa, a ben guardare, costituisce - proprio nella enunciazione dei "limiti" connessi alla esistenza di una attività di istruzione dibattimentale - l'espressione di una linea costituzionalmente conformata, se non addirittura, per quel che si è osservato, costituzionalmente imposta, posto che, altrimenti argomentando, il legislatore avrebbe arbitrariamente dissolto qualsiasi correlazione tra beneficio sanzionatorio e modello processuale alternativo, con inevitabile perturbamento del canone sancito dall'art. 3 della Carta fondamentale.

Manifestamente infondata deve essere dichiarata anche l'altra eccezione di illegittimità costituzionale che la difesa del BONANNO nuovamente formula in ordine all'art. 272 cod. pen. Riproponendo, infatti, questione già sollevata e disattesa tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello, il ricorrente deduce che la disposizione oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 Cost. Nel richiamare, infatti, la sentenza n. 87 del 1966 della Corte costituzionale, il ricorrente ricorda come in detta sentenza la Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 cod. pen., con il quale veniva punita la propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, sul presupposto che, trattandosi soltanto di un sentimento che, come tale, sorge e si sviluppa soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno, lo stesso farebbe «parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità».

Alla stregua dei *dicta* della citata pronuncia della Corte costituzionale — osserva il ricorrente — se ne dovrebbe desumere che se è consentita la propaganda per deprimere o distruggere il sentimento nazionale, alla medesima conclusione occorrerebbe pervenire anche nella ipotesi in cui la propaganda sia diretta alla distruzione di ogni forma di Stato, restando entrambe le condotte confinate nell'alveo di una manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Carta fondamentale. I giudici dell'appello, nel riportarsi integralmente al contenuto della richiamata pronuncia del giudice delle leggi n. 87 del 1966 — con la quale venne già disattesa la fondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 272 cod. pen. — si sarebbero, dunque, acriticamente attestati su una pronuncia che merita di essere contestata, perchè inattuale e non in linea con diverse opinioni espresse sul punto da una parte della dottrina, ai cui argomenti — riprodotti in allegato all'atto di ricorso — il ricorrente fa integrale ed espresso rinvio.

La eccezione di legittimità costituzionale nuovamente proposta dalla difesa del BONANNO, pur collimando con gli approdi cui è pervenuta autorevole dottrina, deve essere, ancora una volta, dichiarata manifestamente infondata. Come è stato ampiamente ricordato dai giudici *ad quibus*, infatti, nella più volte richiamata sentenza n. 87 del 1966 la Corte costituzionale ebbe puntualmente a sottolineare come la propaganda, in sé e per sé considerata, non possa identificarsi perfettamente con la manifestazione del pensiero, giacché, a differenza della manifestazione di un «pensiero puro ed astratto», nella propaganda «la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano». Osservò, in particolare, la Corte, che il primo comma dell'art. 272 cod. pen. — a differenza del secondo comma, perciò stesso dichiarato costituzionalmente illegittimo con la medesima pronuncia (v., al riguardo, anche la sentenza n. 243 del 2001, con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 271 cod. pen.) — punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti dalla norma hanno come finalità quello di suscitare reazioni violente,

compresa l'ipotesi della distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società; cosicchè, pur senza raggiungere il livello della aperta istigazione, viene riguardata come condotta idonea a determinare l'insorgenza di reazioni «che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire». E ciò — soggiunse la Corte — al di fuori di qualsiasi riconducibilità della libertà di manifestazione del pensiero ai confini tracciati dal metodo democratico, che gli artt. 1 e 49 della Costituzione proclamano «come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale» (per conclusioni identiche, a livello di giurisprudenza ordinaria, v. Cass., Sez. I, 26 febbraio 1981, Venz; Cass., Sez. I, 6 ottobre 1971, Fiorenzi). Per altro verso, la stessa Corte costituzionale non ha mancato di sottolineare come, pur non essendovi dubbio che anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost., e che la garanzia costituzionale si estenda in linea di principio ad ogni modalità di esercizio di tale libertà, è però innegabile che tali modalità possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, subordinatamente alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e non sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Pertanto — ritiene la Corte — mentre non può reputarsi costituzionalmente compatibile una norma che colpisca la pacifica manifestazione collettiva di dissenso, o la pacifica formulazione collettiva di petizione dei militari nei confronti delle autorità militari (in particolare riferite alle fattispecie di sedizione, previste dagli artt. 182 e 183 c.p.m.p.), un limite a quelle libertà potrebbe correttamente evocarsi, ove lo stesso trovasse «giustificazione nella necessità di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente» (Corte cost., sentenza n. 126 del 1985). Analogamente, si è più di recente ribadito che, secondo il risalente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, le manifestazioni e grida sediziose penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, «espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare

reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare»; non quelle che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, che siano esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Corte cost., sentenza n. 519 del 2000). Come anche ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte, dunque, la semplice idea ancorché eversiva, non accompagnata da propositi di violenza, è fatto in sé penalmente neutro, così come per potersi ritenere integrato il delitto di cui all'art. 272 cod. pen., è necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente, non ad una idea – più o meno “sovversiva” – bensì ad un programma violento di eversione: non, dunque – come pretenderebbe il ricorrente – un semplice retaggio storico di un regime illiberale, ma un presidio a salvaguardia della personalità dello Stato, contro le azioni dirette al sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 6 novembre 1979, Tridente; Cass., Sez. I, 26 febbraio 1981, Venza; Cass., Sez. I, 11 maggio 2000, Paiano). Ciò che pertanto qualifica in termini di disvalore la condotta punita dall'art. 272 cod. pen., non è l'obiettivo programmaticamente avuto di mira attraverso l'attività di propaganda, vale a dire l'intendimento di raccogliere consensi attorno ad un progetto di sovversione degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, ma è il “metodo” attraverso il quale realizzare una simile progettualità: vale a dire l'uso della violenza. Non si tratta affatto, pertanto, di un “reato di opinione”, giacché gli elementi per così dire istigativi e programmatici che connotano la condotta di propaganda, fanno chiaramente virare la fattispecie verso una struttura di “azione” che mira alla realizzazione di un “fatto” specifico, attraverso un “metodo” altrettanto specifico, quale è l'uso della violenza. Un metodo, pertanto, che, non soltanto si pone al di fuori – come già ebbe a sottolineare la Corte costituzionale – di quelle connotazioni democratiche che per dettato della stessa Carta devono necessariamente informare l'attività politica, ma che si profila in evidente contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua

personalità e che la Repubblica, a norma dell'art. 2 Cost., non soltanto riconosce, ma deve anche garantire, se del caso – e come nella specie – proprio attraverso il presidio penale, ove di esso se ne ravvisi, secondo un apprezzamento non manifestamente irragionevole, la necessità. Posto, dunque, che la fattispecie in esame, avuto riguardo alla struttura ed alle finalità che la caratterizzano, non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che nella specie non può dirsi minimamente coinvolto, la dedotta questione di legittimità costituzionale appare essere del tutto priva di giuridica consistenza, fra l'altro perché non risultano essere stati prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza più volte richiamata.

La difesa di PORCU, GARAGIN e CAMPO deduce violazione del principio del *ne bis in idem* circa la ritenuta responsabilità in ordine alle fattispecie associative, evocando, quale circostanza preclusiva del “nuovo giudizio”, la pronuncia assolutoria a suo tempo intervenuta in relazione alla contestazione di associazione per delinquere elevata nell'ambito del procedimento relativo al sequestro di persona ed all'omicidio in danno di Mirella SILOCCHI. Su tale specifica eccezione i giudici dell'appello si sono già pronunciati, con motivazione che ora i ricorrenti contestano, per la verità in forza di argomenti meramente assertivi e non privi di sostanziale genericità. La sentenza impugnata ha infatti adeguatamente posto in risalto la circostanza che gli odierni addebiti di associazione eversiva e banda armata si presentano del tutto diversi dalla imputazione di associazione per delinquere in ordine alla quale gli imputati vennero giudicati ed assolti con la sentenza pronunciata il 16 giugno 1993 dalla Corte di assise di Parma, posto che quell'addebito prendeva in considerazione un sodalizio – come precisava la rubrica – dedotto “a delitti, con particolare riguardo al sequestro di persona”. Si trattava, dunque, di una ipotesi associativa che, non soltanto presentava una composizione soggettiva diversa e “qualificata” in termini del tutto sinonimi con la specifica natura dei reati fine oggetto dell'ipotizzato programma criminoso – come testimoniato dal fatto che, nel panorama dei sodali, si trovavano inseriti “ben quattro appartenenti alla delinquenza comune sarda, dedita ai sequestri di persona” – ma che

si caratterizzava per un "oggetto sociale" del tutto diverso rispetto alle finalità politico-eversive che costituivano il fulcro della associazione costituita in banda armata, oggetto dell'odierno e "nuovo" addebito. I rilievi svolti dai giudici del merito sono ineccepibili. Questa Corte, infatti, ha in più occasioni avuto modo di affermare che per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso di causalità, considerati, peraltro, non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 8 novembre 1996, Privitera; Cass., Sez. I, 15 febbraio 2001, Fumo). Ciò che normativamente qualifica la condotta dell'associarsi, dunque, non è soltanto il "fatto" di aderire o concorrere a creare un determinato sodalizio, svolgendo per esso un certo ruolo iscritto all'interno di un panorama strutturale che indubbiamente contribuisce a "denominare" quel determinato gruppo di soggetti come "altro" rispetto ai singoli componenti, ma anche – e forse soprattutto – lo "scopo" che, sempre attraverso il "fatto" dell'associarsi, quel gruppo si prefigge: posto che è proprio l'obiettivo comune a definire in ragione in sé ed il coordinamento finalistico dei singoli contributi, altrimenti parcellizzati e privi di effettiva capacità di coesione. Ove, dunque, come nella specie, tanto sul piano della struttura che su quello degli obiettivi perseguiti e dei mezzi per realizzarli, le due associazioni poste fra loro in ipotetico raffronto divergano in termini tanto macroscopici, è evidente che, non soltanto ciò produrrà i suoi effetti sul piano normativo della fattispecie pertinente (nell'un caso, associazione per delinquere "comune"; nell'altro, associazione di tipo eversivo, costituita in banda armata), ma anche – ed a fortiori – su quello dei rispettivi "fatti", agli effetti della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

Alcune tematiche di ordine generale sono state pure evocate nel ricorso del pubblico ministero, anche se con approdi argomentativi contestati da parte di altri ricorrenti. Una prima problematica che si agita è quella della possibile concorrenza tra le ipotesi rispettivamente descritte dagli artt. 270 e 270-bis cod. pen., posto che

oggetto di doglianza della parte pubblica è, fra l'altro, proprio la mancata affermazione di responsabilità penale anche in ordine alla prima delle due fattispecie associative. A parere del ricorrente, infatti, nell'escludere il delitto di associazione sovversiva persino in capo a quegli imputati che sono stati condannati per associazione eversiva ex art. 270-bis e banda armata, ai sensi dell'art. 306 cod. pen., i giudici dell'appello parrebbero «aver dimenticato» la «autonomia operativa» che invece qualificerebbe la *relatio* tra le indicate figure di associazione. Rammenta al riguardo il ricorrente come il delitto di associazione sovversiva fosse stato concepito dal legislatore del 1930 col preciso intento di colpire, oltre che le organizzazioni marxiste sostenitrici della dittatura del proletariato, anche e proprio le organizzazioni anarchiche, propugnatrici della soppressione degli ordinamenti statuali: una "origine", questa, che – ricorda il ricorrente sulla falsariga di pertinenti arresti giurisprudenziali – non esclude, peraltro, la perdurante applicabilità della fattispecie, o la sua compatibilità con i valori costituzionali, in quanto essa, "pur creata in un momento storico diverso dall'attuale, si inserisce, per la sua forza espansiva, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale dello Stato che mira a difendersi dalle associazioni che tale assetto intendono sovvertire con un programma di violenza" (Cass., Sez. I, 9 aprile 1987, Angelini). Pur in presenza, sottolinea ancora il pubblico ministero, di delicati problemi di coordinamento con la fattispecie della associazione eversiva di cui all'art. 270-bis cod. pen., deve ritenersi peraltro escluso che la introduzione di quest'ultima figura abbia comportato l'abrogazione o l'assorbimento di quella enunciata dall'art. 270 cod. pen.: sicché, conclude il ricorrente, «vista l'autonomia operativa delle due figure delittuose, la prima diretta ad impedire la soppressione violenta di ogni ordinamento statale, la seconda volta ad impedire l'eversione dell'ordine democratico, così finalizzate ad obiettività giuridiche rispettivamente diverse», se ne dovrebbe dedurre che ai reati previsti dagli artt. 270 e 270-bis possono concorrere fra di loro, ove naturalmente ne ricorrano gli estremi».

Tale assunto non può essere condiviso. La *ratio essendi* storica della figura descritta dall'art. 270 cod. pen. è senz'altro quella rammentata dal pubblico ministero e fatta palese dagli stessi lavori preparatori del codice penale del 1930, oltre che emblematicamente scolpita dalle ipotesi che alternativamente concorrono a definire, sul piano della struttura della fattispecie, le finalità sovversive. Esse consistono, infatti, di due serie di condotte punibili: da un lato, quella diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere una classe sociale, ovvero, ancora, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; dall'altro, si assoggetta alla stessa sanzione l'appartenenza ad un sodalizio che si propone come fine quello della soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. L'archetipo "anti-marxista" del primo comma ed "anti-anarchico" del secondo è fin troppo evidente; tuttavia, al di là di una parziale consunzione di valori precettivi – come quello, ormai storicamente improponibile, di un ordinamento evocativo di una pluralità di classi sociali – deve convenirsi con l'opinione assolutamente prevalente secondo la quale la norma, pur se "storicamente" datata quanto alle finalità originariamente perseguite, non può dirsi affatto esser stata ormai espunta – né sul piano formale né su quello sostanziale – dall'ordinamento. La fattispecie descritta dall'art. 270-bis – recentemente modificata dal d.l. n. 374 del 2001 al fine, come si puntualizza nella Relazione al disegno di legge di conversione, di conseguire un innalzamento del "livello di risposta dello Stato" al fenomeno del terrorismo internazionale – fu come è noto introdotta nel codice penale dal d.l. n. 625 del 1979, nel quadro di un intervento destinato ad introdurre nel sistema, come emerge dai lavori parlamentari, «uno strumento punitivo per fattispecie la cui sussunzione in altre norme poteva lasciare margini di dubbio» (il riferimento proprio alla associazione sovversiva è chiaro). A prescindere dalle finalità di terrorismo, che rappresentano una nota caratteristica della figura qui in esame la quale può anche prescindere – come emerge dal nuovo secondo comma, in tema di terrorismo contro uno Stato estero o una organizzazione internazionale – dalle finalità di eversione "interna", è evidente che le associazioni eversive di cui all'art. 270-bis

cod. pen., presentano tracce di marcata "contiguità" rispetto ai finitimi sodalizi sovversivi di cui al "vecchio" art. 270 cod. pen. Accanto all'elemento comune della violenza, infatti, ben poco distingue fra loro le ipotesi di una associazione che si proponga, ad esempio, la "soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società" rispetto a quella che si proponga il compimento di "atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico". D'altra parte, se l'eversione dell'ordine democratico comporta lo sconvolgimento dell'assetto costituzionale nei suoi gangli più significativi e qualificanti, quali sono appunto quelli attorno ai quali si radica l'essenza democratica delle varie interrelazioni soggettive ed istituzionali, se ne dovrebbe dedurre che siffatte finalità, tanto "distruttive", necessariamente finiscano per comprendere ed assorbire gli obiettivi di carattere sovversivo indicati dall'art. 270 cod. pen., come sarebbe per altro verso dimostrato dal trattamento sanzionatorio sensibilmente più grave che l'art. 270-bis prevede rispetto a quello stabilito dall'art. 270. Sotto altro profilo, e pur non potendosi certo assegnare ad esso valore concettualmente dirimente, non pare essere senza significato neppure il profilo lessicale, posto che, sul piano semantico, mentre la sovversione evoca un paradigma (assai datato) di "disobbedienza ribellistica" rispetto allo *status quo*, ed al correlativo ordine sociale, economico e politico come storicamente costituito, l'eversione dell'ordine democratico comporta uno "sradicamento" dei valori fondanti tracciati dalla Carta costituzionale. Fra le due figure poste a raffronto, quindi, è possibile intravedere un rapporto di progressione, in conseguenza del quale la ritenuta sussistenza della fattispecie più grave, vale a dire l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico – come recita l'attuale rubrica dell'art. 270-bis cod. pen. – assorbe ed impedisce la contestuale configurabilità di una associazione sovversiva, a norma dell'art. 270 cod. pen.

Parimenti non fondata è la tesi del ricorrente pubblico ministero secondo la quale, con specifico riferimento alla condotta ascritta al BONANNO, l'ipotesi della propaganda sovversiva di cui all'art. 272 cod. pen., in ordine alla quale i giudici sono

pervenuti alla affermazione della responsabilità penale, potrebbe ritenersi correlata al delitto di banda armata, in quanto, essendo tale delitto, a norma dell'art. 306 cod. pen., correlato finalisticamente a tutti i delitti indicati dall'art. 302, e quindi anche a quello di cui all'art. 272 cod. pen., potrebbe ravvisarsi il concorso tra quei reati, sempre che se ne ritengano sussistenti i relativi presupposti. Anche a voler prescindere, peraltro, da tale ultimo aspetto – in ordine al quale, va tuttavia osservato, i giudici del doppio grado di merito hanno offerto concorde ed appagante motivazione che ha escluso in capo all'imputato un effettivo ruolo "associativo" – deve osservarsi, *in apertibus*, che la *relatio* intravista dal pubblico ministero tra il delitto di cui all'art. 306 cod. pen. e quello previsto dall'art. 272 dello stesso codice è sostenibile solo, sul piano "formale", giacché le due figure di reato appaiono essere fra loro strutturalmente alternative. Il delitto di banda armata, infatti, integra una fattispecie associativa finalizzata alla commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 302, il quale, a sua volta, opera un altro rinvio formale ai delitti previsti dai capi primo e secondo del medesimo titolo; la propaganda sovversiva, invece, è reato mono o plurisoggettivo, ma non associativo; sicché, ove per commettere tale reato si desse vita (in via del tutto ipotetica) ad una banda armata, il reato di cui all'art. 272 cod. pen., proprio perché realizzato attraverso un sodalizio armato, finirebbe necessariamente per coincidere con una associazione o sovversiva o eversiva. Appare essere, quindi, concettualmente – oltre che praticamente – irrealizzabile l'ipotesi di una banda armata costituita a fini di propaganda sovversiva, giacché, se si va in armi, si intende evidentemente "realizzare" mediante esse un determinato progetto e non, assai più semplicemente, "propagandare" l'uso della violenza a fin sovversivi.

Non fondate sono anche le ulteriori censure dedotte dal pubblico ministero a sostegno del proprio ricorso. Il ricorrente, infatti, contesta la lettura "miope" che i giudici del merito avrebbero dato del fenomeno anarchico insurrezionalista, specie alla luce dell'intima correlazione che poteva cogliersi tra le "tesi" del BONANNO, la diffusione delle relative linee programmatiche, il reticolo che doveva intravedersi tra le varie figure sulle quali si era concentrata l'indagine, ed i singoli fatti specifici

portati ad emersione dal processo: il tutto a coeso corredo confermativo – in particolare per ciò che attiene ai "covi", alle azioni di "autofinanziamento", ai proclami letti in aula, ed allo stesso materiale ideologico riconducibile al gruppo di anarchici ruotante attorno al BONANNO – delle dichiarazioni rese sul versante "associativo" dalla NAMSUTCHI e, seppure in parte, di quelle rese in particolare da SFORZA Antonio. Ma una simile censura, pur se diffusamente articolata e costellata di puntuali e suggestive "citazioni" documentarie, non fuoriesce, a ben guardare, dai confini di un alternativo – ma in questa sede inconferente – apprezzamento di merito, che non intacca il solido corredo motivazionale che assiste entrambe le sentenze di merito, concordi – salvo quanto ritenuto dai giudici dell'appello a proposito del "gruppo romano" – nell'escludere la sussistenza di una associazione sovversiva o eversiva, costituita in banda armata, ipoteticamente cementatasi all'interno della più vasta platea dei gruppi ispirati alle linee-guida propugnate dai vertici ideologici della galassia anarchica. Ciò che, in particolare, i giudici del merito hanno posto in risalto, è che, al di là di un "ambiente" variegato e soggettivamente polimorfo, aggregato esclusivamente sulla base di una identità di tipo ideologico-politico, se si vuole ammantata da connotazioni di tipo "sovversivo" o "eversivo", nulla può dirsi abbia in concreto asseverato l'ipotesi della esistenza di un vero e proprio tessuto associativo destinato a realizzare, mediante l'uso della violenza, un determinato programma riconducibile ai modelli descritti dagli artt. 270 e 270-bis del codice penale. Ciò che in particolare emerge dalle sentenze di merito è, dunque, proprio l'assenza di qualsivoglia connotazione strutturale dell'ipotizzato sodalizio, posto che, tanto sul piano delle condotte concretamente realizzate dai singoli che su quello delle finalità individualmente o "collettivamente" perseguite, non sono state ravvisate dai giudici a *quibus* circostanze probatoriamente denotative di un collante atto a trasformare quell'ambiente umano in uno stabile ed organico sodalizio. Sempre a prescindere, al momento, dai rilievi che hanno indotto la Corte di assise di appello a formulare opposte conclusioni per ciò che aveva riguardato il cosiddetto "gruppo romano", infatti, sono state motivatamente reputate vaghe ed inappaganti le varie emergenze

evocate dalla accusa a sostegno della tesi "associativa". Così, ad esempio, è stata ritenuta oltramodo equivoca la riconducibilità al concetto di "base logistica" di alcuni locali di pertinenza o nella disponibilità di vari inquisiti; del pari priva di un adeguato fondamento probatorio è risultata essere l'esistenza di una "effettiva ed intensa attività di autofinanziamento", vuoi sul versante dei sequestri di persona - che avevano visto il massiccio e diretto coinvolgimento di personaggi sicuramente inseriti nella criminalità comune - vuoi su quello delle rapine, i cui proventi non sono risultati affatto devoluti ai fini indicati nella imputazione; ugualmente inconsistente, infine, si è rivelata l'ipotesi che i vari reati contro il patrimonio fossero destinati a fornire assistenza ai latitanti o ai detenuti della medesima area ideologica, posto che, al di là di modestissime rimesse, nulla è concretamente emerso sul piano, così come nulla lascia trasparire che delitti di estrema gravità e ad alto livello di lucrosità, come sequestri di persona e rapine presso gioiellerie o istituti di credito, fossero volte a procacciare i finanziamenti (per di più di inaccertato ammontare) occorrenti per produrre la pubblicistica dell'area. Per altro verso, sono stati coerentemente reputati sfuggenti sul piano logico, e senz'altro incongrui su quello più tecnicamente probatorio, i labili elementi di sospetto sulla cui base poter imbastire la riconducibilità alla ipotizzata - ma strutturalmente impalpabile - associazione anarchico-insurrezionalista, di attentati, più o meno dimostrativi, o altre azioni *lato sensu* riconducibili ad un deliberato progetto di "propaganda armata". D'altra parte, ed a fedele testimonianza della obiettiva difficoltà di "disegnare" la mappa soggettiva secondo la quale si sarebbe dovuta articolare la associazione, sta la stessa sostanziale vaghezza con la quale il ricorrente pubblico ministero - nel menzionare le varie posizioni a suo avviso coinvolte e da iscriverne nel sodalizio - traccia i singoli apporti, sfumando ai limiti del generico ruoli, contributi, e "fatti" concretamente realizzati "per" la associazione e "nella" associazione: in sostanza, si pretende di provare l'esistenza di un vasto sodalizio, organizzato secondo il tradizionale schema del doppio livello, animato da progettualità composita ed antisistema, ma si trascura di verificare, *ante portas*, se quella ipotetica sommatoria di individualità abbia davvero

dato vita ad una "organizzazione", seppur rudimentale, entro la quale poter iscriverne partecipi o quadri secondo le rispettive attribuzioni, delineabili quanto meno in via di larga approssimazione. Né a contrastare simili rilievi possono valere gli apporti dichiarativi offerti dalla NAMSETCHI o dallo SFORZA, posto che, specie le dichiarazioni della prima - apparentemente convergenti rispetto al quadro tracciato dall'accusa - sono state sottoposte dai giudici di entrambi i gradi di merito ad attenta disamina critica, che ne ha svelato non poco la valenza probatoria, comunque depauperata di significativi ed affidabili elementi di conferma. Nelle sentenze di merito, infatti, si è in particolare posta in evidenza, da un lato, la giovanissima età della donna all'epoca della sua relazione con il TESSERI, fonte delle narrazioni sull'ambiente anarchico poi propalate; e, dall'altro, la circostanza che la puntualità emersa nelle dichiarazioni rese nelle indagini si è venuta sensibilmente ad affievolire nel corso della dialettica dibattimentale. Ha puntualizzato, infatti, la sentenza di primo grado «l'evidente differenza del linguaggio che connota le dichiarazioni della ragazza nei verbali istruttori e nel dibattimento, laddove nei primi la NAMSETCHI è lucida, precisa e documentata circa i livelli e l'embrione di struttura organizzativa del sodalizio, mentre nel secondo è incapace di fornire adeguata risposta alle domande più elementari, trincerandosi sovente in imbarazzanti silenzi davanti alle contestazioni relative al nucleo "ideologico" delle sue precedenti dichiarazioni: tanto da dare l'impressione che locuzioni quali "livello occulto", "compartimentazione", "struttura associativa" fossero del tutto estranee al suo vissuto». Aggiungendo a tutto ciò alcuni significativi "errori" circa vicende relative al sequestro SILOCCHI, i giudici del merito hanno così tratto motivato argomento per escludere rilevanza autonoma alle dichiarazioni rese dalla donna circa i fatti associativi. Ancor meno significative, agli effetti che qui rilevano, sono state reputate le dichiarazioni rese da SFORZA Antonio e dai suoi familiari in ordine all'«ambiente» dei soggetti ideologicamente vicini all'area anarchica: e ciò, non solo per l'asserito sostanziale disinteresse che costoro nutrivano per le idee politiche professate dai personaggi ai quali erano legati da relazioni di squisito sapore "delinquenziale comune"; ma, anche

e forse soprattutto, per una tendenziale maggior vicinanza di costoro rispetto ad una visione ideologica addirittura di opposto segno. Da tutto ciò l'impossibilità di intravedere nella decisione impugnata gli elementi di contraddittorietà o di travisamento ravvisati dal ricorrente pubblico ministero, posto che l'allargamento al di fuori del "gruppo romano" di elementi denotativi di un più vasto ed articolato sodalizio è risultata operazione percorribile in via di ipotesi, ma del tutto priva di adeguata base fattuale e probatoria. Resta correlativamente priva di fondamento l'ulteriore censura del ricorrente, volta a sostenere la sussistenza in via autonoma del reato di cui all'art. 270 cod. pen., mentre devono ritenersi manifestamente infondate le doglianze relative ad una pretesa omessa pronuncia circa l'impugnazione relativa alla assoluzione degli imputati, ivi compresi gli appartenenti al "gruppo romano", dalla imputazione di associazione sovversiva, ovvero alla assoluzione del BONANNO dallo stesso addebito in relazione al periodo 1986-1993, giacché i giudici del secondo grado, confermando "nel resto", si sono espressamente pronunciati - in termini reclusivi del gravame interposto dal pubblico ministero su tali punti - ravvisando la correttezza delle statuizioni adottate al riguardo nella sentenza di primo grado.

Contrariamente all'assunto del pubblico ministero - che ha fondato su tale aspetto il "fulcro" della prospettata contraddittorietà della decisione - ma a differenza, stavolta, anche della opposta tesi sostenuta nei ricorsi degli imputati direttamente coinvolti, deve ritenersi del tutto coerente e correttamente motivata la diversa conclusione cui - sul versante delle fattispecie associative - sono pervenuti i giudici dell'appello a proposito dei componenti il cosiddetto "gruppo romano". Analizzando, infatti, la specificità del tessuto connettivo che collegava fra loro i protagonisti di quella aggregazione umana ed ideologica, i giudici dell'appello sono infatti arrivati alla motivata e persuasiva conclusione di ravvisare, in quell'insieme, gli elementi strutturali, programmatici ed operativi tipici della associazione eversiva e della banda armata, avuto riguardo, da un lato, alla stabilità del vincolo fra gli appartenenti al gruppo, e dall'altro, alla dimostrata capacità di realizzare azioni di

"propaganda armata" e reati strumentali al mantenimento ed allo sviluppo del sodalizio. Nucleo centrale della progressione argomentativa che ha condotto i giudici dell'appello a cogliere il passaggio di quel gruppo, dal semplice aggregato umano interessato alla mera analisi e diffusione del credo anarchico - sia pure di "ispirazione" insurrezionalistica - alla associazione strutturata attorno e "per" un programma dichiaratamente eversivo, da realizzare mediante l'uso della violenza anche armata, è stato senza dubbio il collegamento del "gruppo romano" al covo di Via Cristoforo Colombo ed al materiale ivi rinvenuto. L'arsenale che si trovava occultato nel locale ricavato all'interno di una cantina, infatti, parte del quale direttamente riconducibile a specifici delitti, anche di estrema gravità, non poteva che evocare, infatti, la riferibilità del covo ad una "banda" stabile, ben organizzata, poliedricamente orientata verso azioni armate "eclatanti", sofisticate (impiego di divise delle forze dell'ordine) e logisticamente ben supportate (moduli, documenti, timbri, targhe, ecc.), oltre che al compimento di attentati mediante l'uso di esplosivi. Il tutto "condito" da materiale documentale ed ideologico che, con altrettanta chiarezza, denotava la ontologica "finalizzazione" di un armamentario, in sé già del tutto incompatibile - per quantità e qualità - con le esigenze "ordinarie" di un gruppo di criminali comuni. Gli elementi dichiarativi e le altre circostanze di risalto probatorio che la sentenza impugnata ha posto in evidenza per corroborare l'inserimento della SCROCCO, del GARAGIN, del CAMPO, della LO VECCHIO e del PORCU, in seno al "gruppo" ruotante attorno al covo di Via Cristoforo Colombo e operativo sino alla scoperta di esso, si rivelano, dunque, appaganti sul piano della coerenza delibativa e del tutto in linea con la ritenuta qualificazione giuridica dei fatti. In particolare - hanno sottolineato i giudici dell'appello - la sussistenza dei presupposti per ritenere integrate le fattispecie delittuose di cui agli artt. 270-bis e 306 cod. pen., può dirsi ravvisabile, con riferimento alla posizione dei menzionati imputati, nell'associazione di più soggetti in una entità la cui stabilità è rilevata dall'allestimento di un covo-arsenale e dalla raccolta in esso di un potenziale "militare" di assoluto rilievo; nelle finalità di violenza in prospettiva eversiva di

quella associazione, palesate dal materiale ideologico sequestrato nel covo; nell'associarsi in armi al fine di commettere delitti indicati nell'art. 302 cod. pen.; nell'effettiva potenzialità di azione violenta in prospettiva eversiva, con uso anche di armi ed esplosivi, di quell'associazione oggettivamente equipaggiata in misura idonea allo scopo perseguito, e cioè al passaggio all'azione diretta, coerente alle scelte ideologiche, alle proposte operative ed al programma di violenza contro uomini, mezzi e strutture pubblici contenute negli scritti già in precedenza analiticamente passati in rassegna nella stessa sentenza. D'altra parte, ed a corredo delle circostanze "obiettive" atte ad asseverare l'esistenza di un contesto di stabile solidarietà fra gli appartenenti al "gruppo romano" ed un collegamento "funzionale" tra quel gruppo ed il covo di Via Cristoforo Colombo, i giudici dell'appello non hanno mancato di rammentare, non soltanto le univoche acquisizioni scaturite dai procedimenti relativi al sequestro SILOCCHI ed al sequestro PERRINI - ove la correlazione tra gruppo, covo e "ambiente" ideologico erano già state ampiamente scandagliate - ma anche gli specifici contributi dichiarati, fra i quali, in particolare, quello prominente di SFORZA Antonio, circa i discorsi fatti dalla SCROCCO e dal CAMPO in merito alla "loro organizzazione", ed ai riferimenti al programma ideologico propagandato dal BONANNO. Ampia disponibilità di armi, dunque, sussistenza di una ben coesa struttura organizzativa e convinto recepimento di un progetto dichiaratamente eversivo, da realizzare attraverso atti in sé dimostrativi dell'ormai maturato passaggio da una fase meramente progettuale a quella operativa della azione armata: vale a dire, il raggiunto perfezionamento della intera platea di elementi soggettivi e strutturali per ritenere integrate le fattispecie associative ravvisate a carico dei componenti di quel gruppo dai giudici dell'appello. Né in tutto ciò può cogliersi - come invece ha argomentato il pubblico ministero nel proprio ricorso - una intima contraddittorietà rispetto alla ritenuta esclusione di un ruolo "promozionale" in capo allo stesso BONANNO, stante il riferimento alle sue "idee" che gli appartenenti al "gruppo romano" senz'altro facevano, posto che, al di là del carisma ideologico, nessun elemento - a motivato avviso dei giudici del merito - ha

sopportato l'ipotesi che lo stesso BONANNO avesse in qualche modo stimolato l'insorgenza o lo sviluppo del vincolo di solidarietà tra gli appartenenti a quel gruppo o ne avesse gestito o contribuito a gestire operazioni od obiettivi. Alla luce delle considerazioni dianzi svolte, pertanto, la sentenza impugnata si sottrae - quanto ai profili da ultimo esaminati - alle censure svolte dai vari ricorrenti.

Scendendo all'esame dei singoli ricorsi proposti dagli imputati, secondo l'ordine esposto in narrativa, può subito rilevarsi che quello rassegnato nell'interesse di MAROTTA Maria, chiamata a rispondere della ricettazione di preziosi provenienti dalla rapina Danielli di Milano, è palesemente inammissibile. Con motivo sostanzialmente generico, infatti, la ricorrente si limita a dedurre carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del contestato reato, secondo una prospettiva meramente assertiva del vizio che non tiene in alcun conto il solido e più che coerente corredo argomentativo svolto, su tale specifico aspetto, nella sentenza impugnata. Al riguardo, infatti, i giudici dell'appello sottolineano come la quantità dei preziosi ricevuti, la provenienza da un soggetto non dedito ad attività commerciale nel ramo, la mancanza di qualsiasi documentazione che potesse aver indotto in errore la donna sulla provenienza dei preziosi, dovevano essere ritenuti come elementi che depongono «concordemente ed in modo certo nel senso della sua consapevolezza della provenienza illecita di essi». Considerazioni, dunque, del tutto univoche ed appaganti e tali da rendere sterile la contraria e generica doglianza svolta dalla ricorrente.

Il ricorso proposto nell'interesse di LO VECCHIO Angela Maria deve essere respinto. Gran parte delle censure che la ricorrente muove all'impianto argomentativo su cui si è snodata l'affermazione della responsabilità penale della ricorrente in ordine alle fattispecie associative, riposano, infatti, sulla ritenuta contraddittorietà che minerebbe la coerenza logica di quel costrutto, nella parte in cui - ribaltando gli approdi cui erano pervenuti i giudici di prime cure - avrebbe ravvisato la sussistenza dei reati di associazione eversiva e banda armata, in luogo - al limite - della più "pertinente" figura della associazione sovversiva, cui pure il materiale ideologico di

squisito sapore anarchico poteva suonare come elemento fortemente evocativo, avuto riguardo alla origine ed alla tradizione storica di quella fattispecie. L'assunto, prospettato in termini meramente deduttivi e in larga parte "teorici", è evidentemente fallace, perché omette di considerare che la sentenza impugnata – lungi dall'attestarsi su una supina lettura del materiale ideologico – ha scandagliato "i fatti", fondando sulle obiettive emergenze comportamentali e sulla relativa caratura la configurazione delle ipotesi delittuose reputata ad esse confacenti. Avuto riguardo, quindi, all'impressionante armamentario occultato nel covo di Via Cristoforo Colombo, riferibile, fra gli altri, proprio alla ricorrente, e considerato, altresì, l'intimo e stabile vincolo di sodalità politico-ideologico ed operativo che ha legato la ricorrente agli altri componenti del "gruppo", nonché la inequivoca proiezione "rivoluzionaria" che le gesta di quella compagine dovevano assumere, con specifico riferimento ad un programma riconducibile ad un modello sicuramente di tipo terroristico-eversivo, in quanto destinato a colpire i gangli pulsanti dell'assetto democratico, e non certo "riduttivamente" finalizzato a sovvertire ordinamenti economici o sociali, se ne deve dedurre che la "qualificazione" dei fatti operata dai giudici dell'appello si presenta del tutto ineccepibile. Allo stesso modo, esenti da rilievi devono ritenersi gli apprezzamenti che hanno condotto quei giudici a ravvisare la responsabilità della LO VECCHIO, considerato che il raccordo soggettivo con il "covo" si coniuga con la pluralità di emergenze probatorie – per la verità, neppure seriamente contestate dalla stessa ricorrente – che hanno posto la donna al centro di più vicende qualificanti, a loro volta riferite, tutte, al più volte menzionato "gruppo romano".

Non possono essere condivisi neppure i rilievi che la ricorrente svolge a proposito del ruolo svolto in occasione della rapina "Cilletti" di Pescara, ed alla ritenuta responsabilità, sia pure con la applicazione della diminvente di cui all'art. 116 cod. pen., in ordine all'omicidio del Lo Feudo. I giudici, tanto di primo che di secondo grado, infatti, rifacendosi anche alle valutazioni a suo tempo svolte sul medesimo episodio delittuoso dalla Corte di assise di Chieti, hanno motivatamente assegnato alla LO VECCHIO un ruolo sicuramente "partecipativo" alla rapina;

partecipazione che è sicuramente consistita – secondo una prudente e critica rilettura delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dello SFORZA – quanto meno nella messa a disposizione dell'appartamento, dalla medesima preso in affitto appena tre giorni prima della rapina, per soddisfare le esigenze operative del gruppo. Da qui la palese infondatezza della tesi della ricorrente circa un suo limitato ruolo di mera connivenza, posto che il numero dei partecipanti, la circostanza di operare armati presso una gioielleria, l'articolato progetto che prevedeva l'impiego di divise e vetture di appoggio e la necessità di avvalersi nell'immediatezza di un non distante appoggio logistico, non poteva che presupporre il contributo cosciente di ciascun partecipante, a prescindere da qualsiasi possibile variante operativa. Da qui la correttezza della qualificazione dei fatti. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere una azione criminosa è costretto ad affidarsi, anche alla condotta ed alla volontà dei complici, quale ne sia il grado di partecipazione ed il ruolo, per il compimento della azione stessa. Ne deriva che in tale situazione, egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente voluto (Cass., Sez. I, 25 giugno 1999, Gusinu). Al di là, quindi, del *quantum* di contributo prestato, resta il fatto che in nessun modo la condotta dell'imputata potrà dirsi riconducibile ad una ipotesi di mera connivenza del tutto passiva, con la conseguenza di rendere ontologicamente partecipativo il ruolo svolto nella programmata azione delittuosa, e con l'altrettanto ovvio corollario di rendere del tutto legittima la affermazione di responsabilità penale, sia pure a titolo di

concorso anomalo, anche in ordine al più grave e tragico episodio che contrassegnò l'epilogo della programmata rapina.

I ricorsi proposti nell'interesse di RICCI Lorenzo e MARTINO Giuseppe, nonché quello proposto nell'interesse di BONANNO Alfredo Maria in ordine alla partecipazione alla rapina contestata ai tre imputati e per la quale gli stessi hanno subito condanna da parte dei giudici dell'appello, possono essere unitariamente trattati, non solo perché le doglianze si riferiscono al medesimo episodio delittuoso, ma anche perché, nella sostanza, i vizi che affliggerebbero l'impugnata sentenza ruotano, per tutti e tre i ricorrenti, attorno alla ritenuta erronea applicazione dei criteri di valutazione probatoria sanciti dal codice di rito in tema di chiamata di correo. Il tutto dedotto sotto il profilo di carenze o contraddizioni che incrinerebbero la adeguatezza logica del percorso argomentativo posto a base della statuizione di responsabilità avverso la quale si reclama. I ricorsi non sono fondati. Occorre anzitutto ribadire che, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice del merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima (Cass., Sez. VI, 2 novembre 1998, Archesso; Cass., Sez. II, 1 marzo 2000, Previti). Quanto, poi, ai riscontri estrinseci, di cui i ricorrenti lamentano la carenza, va ugualmente confermato che gli stessi possono essere costituiti anche da ulteriori chiamate in reità o correità, pur se riguardanti solo parti significative della

chiamata, che confermino l'attendibilità della intera dichiarazione, sempre che possa ragionevolmente escludersi – come nel caso di specie è certo, attesa la totale eterogeneità, per "storia", provenienza e ambiente di frequentazione – il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero sempre che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli, in origine divergenti, in ognuna delle dichiarazioni. Peraltro – si è pure sottolineato – l'esigenza della convergenza e della concordanza fra dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, in funzione di reciproco riscontro, non può essere spinta al punto tale da pretendere che queste siano totalmente sovrapponibili fra loro, in ogni particolare, potendo, anzi, la totale sovrapponibilità costituire essa stessa motivo di sospetto e dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del *thema probandum*, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente le eventuali discrasie, onde verificare se le stesse siano o meno da considerare rivelatrici di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, ovvero possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzate nel mendacio di uno o più dichiaranti (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2003, Alletto). Sempre in tema di riscontri esterni si è inoltre chiarito che essi non debbono consistere né in una prova autonoma della colpevolezza del chiamato, il che renderebbe superflua la chiamata in correità, né necessariamente concernere in modo diretto il *thema probandum*, essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza, di dedurre in via logica, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'attendibilità di tali fonti di prova (Cass., Sez. VI, 17 febbraio 1996, Carboni). A proposito del carattere "individualizzante" del riscontro, se è ben vero, in linea generale, che esso non può consistere semplicemente nella oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, occorrendo invece che il riscontro stesso offra elementi che colleghino il fatto stesso alla persona del chiamato (Cass., Sez. I, 13 giugno 2001, Chiofalo; Sez. VI, 16 aprile

1998, Civardi), è altrettanto vero che la valutazione di tali elementi va condotta alla stregua dello specifico contesto probatorio e fattuale in cui gli stessi si trovano iscritti, posto che la *relatio* che occorre intravedere, non passa tra quegli elementi ed il "nome" del chiamato, ma tra i "fattori riscontranti" – di qualunque natura essi siano – e la peculiare regiudicanda cui la chiamata soggettivamente si riferisce. Si è così affermato – secondo una prospettiva non lontana da questi ultimi rilievi – che la cosiddetta efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola inammissibile, deve, invece, ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in una attività che renda verosimile anche la responsabilità dell'imputato per gli episodi privi di specifico riscontro. Infatti – si è sottolineato – allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Cass., Sez. II, 23 ottobre 2003, Avarello). Nella specie, le dichiarazioni di accusa a carico del BONANNO, del RICCI e del MARTINO circa la loro partecipazione alla rapina commessa il 29 marzo 1994 in Roma ai danni della Agenzia n. 13 della Banca Nazionale della Agricoltura, provengono da due fonti (fra loro totalmente indipendenti) che ebbero anch'esse un ruolo nella commissione dei fatti: la NAMSETCHI, da un lato, ed il DI FAZIO, dall'altro. Ebbene – e contrariamente all'assunto dei ricorrenti – i giudici dell'appello hanno senz'altro fatto buon governo delle regole che presidono alla valutazione della chiamata di correo, dando atto, in

parte motiva, dei plurimi ed articolati elementi di reciproca conferma che hanno avvalorato quelle dichiarazioni, non solo e non tanto sul piano generale degli elementi descrittivi del fatto storico, quanto – e soprattutto – sullo specifico versante del peculiare "ruolo" svolto dagli imputati. I giudici dell'appello, infatti, hanno correttamente evidenziato, innanzi tutto, il significato probatorio tutto particolare derivante dalla diversa prospettiva dalla quale hanno "osservato" e descritto la vicenda le due fonti: la NAMSETCHI, quale non estranea accompagnatrice e "favoreggiatrice" dei protagonisti diretti e, come tale, direttamente informata sulle diverse fasi in cui l'operazione doveva attuarsi e si attuò: fasi il cui collante operativo doveva realizzarsi mercé l'ausilio prestato da una guardia giurata infedele, avvicinata per il tramite di un amico calabrese del TESSERI; il DI FAZIO, vale a dire la guardia giurata infedele, che ha a sua volta confessato di aver collaborato con i rapinatori su proposta del MARTINO, guarda caso calabrese, pescivendolo di Latina, con il quale era stato messo in contatto dal RICCI, appositamente prestatosi a fare da tramite. Il collegamento tra il DI FAZIO ed il gruppo di rapinatori era stato poi assecondato dal contributo offerto al riguardo anche dal BONANNO, che la stessa NAMSETCHI vide allontanarsi col TESSERI, apprendendo da questi che si stavano recando ad un incontro per prendere contatto – non è dato sapere se direttamente o tramite MARTINO o RICCI – proprio con la "guardia giurata". Dunque, la vicenda offre un emblematico esempio di come due chiamate in correità, perfettamente autonome l'una dall'altra proprio sul piano della diversa prospettiva ricostruttiva di fatti e responsabilità, finiscano per sovrapporsi appieno, dando vita ad un convergere di elementi perfettamente sintonici e come tali idonei ad atteggiarsi alla stregua di circostanze reciprocamente confermate, agli effetti di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non soltanto sul versante della attendibilità "generica", relativa all'episodio narrato nel suo complesso, ma anche su quello specifico e soggettivo dei "fatti" e dei "ruoli" individuali coinvolti in quelle narrazioni.

Da respingere è anche il ricorso proposto, con unico atto, nell'interesse di PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian e TESSERI Carlo. Al di là delle tematiche

già esaminate nella parte generale, come la prospettata preclusione del *ne bis in idem* derivante, per le fattispecie associative, dalla sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Parma il 16 giugno 1993, ovvero la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 *ter* del d.l. n. 82 del 2000, in tema di regime transitorio del rito abbreviato per i reati punibili con la pena dell'ergastolo, le doglianze comuni del PORCU e del GARAGIN si soffermano, anzitutto, sulla ritenuta inidoneità probatoria degli apporti dichiarativi offerti dalla NAMSETCHII e dallo SFORZA ai fini della responsabilità in ordine ai reati associativi. L'assunto è però dedotto in termini talmente generici ed assertivi da rendere inammissibile il relativo motivo di gravame, posto che, al di là di sterili richiami giurisprudenziali e di pedissequa riproduzione di stralci della impugnata sentenza, i ricorrenti non evidenziano circostanziate evenienze atte ad incrinare la legittimità del *decisum* o, sul piano logico, il motivato, contrario apprezzamento condotto dai giudici del merito, non solo e non tanto a proposito della attendibilità delle fonti dichiarative, quanto, soprattutto, in merito al coeso convergere di plurime risultanze di ordine anche oggettivo, atte ad asseverare la ritenuta sussistenza - nei confronti degli appartenenti al cosiddetto "gruppo romano" - di una stabile struttura organizzativa con finalità eversive, costituita in banda armata. Né può dirsi in qualche modo fondata l'ulteriore censura di indeterminatezza circa il ruolo che i due imputati avrebbero rivestito in seno alla associazione, posto che - avuto riguardo all'elevato risalto operativo che ha caratterizzato il contributo offerto dai due (in sé denotativo delle relative "propensioni") ed al ristretto ambito soggettivo in cui si è articolato quello specifico sodalizio, in quel momento storico - ben può ipotizzarsi, in capo ai vari sodali, un compito partecipativo su base paritetica, connotata da ampi margini di sostanziale fungibilità.

Non sono fondate neppure le questioni che il PORCU ripropone a proposito della asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da MELE Marcello e poste a base della ritenuta responsabilità dello stesso PORCU in ordine all'attentato al Prenestino nel quale perse la vita il DE BLASI. Al riguardo, i giudici di primo grado ebbero già a sottolineare, scandagliando la credibilità del MELE e le ragioni della sua

condotta dibattimentale, che questi ritrattò le dichiarazioni rese ed i colloqui investigativi avuti nel quadro di una attività collaborativa nel campo dei sequestri di persona, «perché l'efficacia intimidatrice delle ritorsioni operate contro la sua famiglia aveva raggiunto lo scopo di farlo tacere». Non senza rilevare, peraltro, come nei confronti dello stesso MELE, che nel processo assumeva la qualifica di testimone, non potesse valere «il canone probatorio introdotto dal nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione», sia perché lo stesso MELE non si era «sottratto all'esame da parte degli imputati o dei difensori, sia perché dal complesso degli atti si comprende chiaramente quali siano state le cause che lo indussero a ritrattare: la violenza operata contro i suoi familiari e contro i suoi beni, vale a dire una provata condotta illecita». A loro volta, i giudici dell'appello hanno diffusamente rievocato l'intera vicenda dei colloqui investigativi attraverso i quali il MELE venne a suo tempo sentito; la successiva decisione degli inquirenti di svelare la fonte, ormai non più confidenziale, la piena legittimità, alla luce del quadro normativo vigente, per la polizia giudiziaria di riferire il contenuto delle notizie apprese nel corso di quei colloqui; l'esame dibattimentale del MELE e l'apprezzamento delle ragioni per le quali lo stesso serbò un atteggiamento negativo. Il tutto analiticamente riguardato alla luce delle numerose e congruenti acquisizioni processuali, di tipo dichiarativo e non, atte ad asseverare, non soltanto la attendibilità globale del parrato promanante dalla indicata fonte, ma anche lo specifico contesto, la dinamica dei tragici fatti ed il "movente" che aveva indotto il gruppo a realizzare un fatto tanto eclatante e di squisito sapore "terroristico" contro le forze dell'ordine, vero obiettivo della azione. In tale cornice si rivela, dunque, palesemente inconsistente il tentativo di invalidare quelle dichiarazioni sul presupposto di una pretesa violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., giacché il MELE ricopriva la veste non soltanto formale ma anche sostanziale di semplice testimone, non sussistendo alcun collegamento tra i fatti a lui addebitati e l'attentato al Prenestino.

Nei motivi rassegnati nell'interesse di TESSERI Carlo, le censure di vizio della motivazione e di violazione di legge articolate con riferimento ai tre episodi delittuosi

al medesimo ascritti - vale a dire la rapina "Danielli" di Milano del 1 dicembre 1993, la rapina ai danni della Agenzia n. 13 della Banca Nazionale della Agricoltura commessa a Roma il 29 marzo 1994 e la rapina ai danni del farmacista Farfarelli Enzo, commessa a Lavinio il 15 ottobre 1997 - si compendiano essenzialmente nella prospettata inattendibilità della NAMSETCHI, in taluni profili di contraddittorietà in cui sarebbero incorsi i giudici del merito e nella asserita assenza di idonei riscontri. Tutte le censure sono prive di fondamento. A proposito, infatti, dello scrutinio condotto dai giudici del merito per saggiare la affidabilità del contributo dichiarativo offerto dalla NAMSETCHI, si è già osservato come la scrupolosa disamina operata in entrambi i gradi di merito, e testimoniata dalla articolata ed ampia motivazione che le sentenze dedicano a tale aspetto, si sottragga a qualsiasi censura, tanto sul piano della correttezza dei principi applicati, che su quello della coerenza logico-argomentativa che sostiene i relativi apprezzamenti di merito. Né può cogliersi - come pure pretenderebbe il ricorrente - alcun aspetto di intima contraddizione tra la valutazione che quelle dichiarazioni hanno ricevuto con specifico riferimento ai reati associativi, rispetto alle vicende specifiche riferite dalla stessa fonte, perché - come già evidenziato - il narrato sull'ambiente anarchico, frutto, a sua volta, di "notizie" apprese in particolare dal TESSERI, non verteva in realtà su "fatti", ma su considerazioni "valutative" su circostanze non vissute in prima persona. Per altro verso, è del tutto evidente che, con riferimento ai fatti ascritti al TESSERI e ad i quali la NASETCHI, direttamente o indirettamente "partecipò", proprio perché all'epoca legata sentimentalmente a quell'imputato, la stessa non assume le connotazioni tipiche della chiamante in realtà *de relato*, con la conseguenza di rendere necessario un doppio vaglio di attendibilità intrinseca, riferita anche alla fonte diretta (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti), ma quella di chi ha direttamente percepito fatti e circostanze, o per averle constatate *de visu*, o per averle apprese dal protagonista immediato, a quell'epoca suo sodale nella vita e anche nella realizzazione di fatti illeciti. Appaiono, dunque, in tale prospettiva, più che congrui i variegati elementi di conferma, tanto soggettivi che oggettivi, evocati nella sentenza impugnata quale

corredo probatorio atto ad asseverare le indicazioni di verità promananti dalla NASETCHI, sia in ordine alla rapina "Danielli" di Milano, sia in merito alla rapina ai danni della Agenzia 13 della Banca Nazionale della Agricoltura della quale si è già trattato. Quanto, poi, alla erronea indicazione relativa alla rapina ai danni del Farfarelli, secondo la quale questi sarebbe stato colpito al capo con il calcio della pistola - erronea indicazione sulla quale il ricorrente fonda la sua doglianza in punto di inattendibilità della fonte - al di là delle considerazioni svolte sul punto tanto nella sentenza di primo grado che in quella di appello, va rilevato come l'indicato particolare perfettamente si attagli alla rapina "Danielli", ove, appunto, il titolare della gioielleria fu colpito al capo con il calcio di un mitra: "errore", quindi, giustamente reputato del tutto ininfluenza, avuto riguardo, fra l'altro, alla circostanza (v. pag. 117 della sentenza di primo grado) che il Farfarelli ebbe a fornire dell'uomo armato di pistola una descrizione che «sincide(va) con le fattezze somatiche dell'imputato TESSERI».

Del tutto inconsistente è invece il motivo di ricorso con il quale, nell'interesse del PORCU e del GARAGIN si lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 in tema di giudizio abbreviato nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo: doglianza, questa, cui si ricorda la subordinata eccezione di legittimità costituzionale della quale si è già trattato. Al riguardo, infatti, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sono del tutto corrette, vuoi sul piano della interpretazione del quadro normativo coinvolto, vuoi su quello della impossibilità di adottare soluzioni ermeneutiche alternative, posto che queste ultime si porrebbero in palese contrasto sia con i principi generali che regolano la applicazione nel tempo delle norme processuali, sia con la natura e la ratio ispiratrice del giudizio abbreviato, pur secondo la nuova configurazione ad esso data dalla legge n. 479 del 1999. Pensare, quindi, come pure deduce il ricorrente, ad una sorta di obbligatoria riapertura del dibattimento nel giudizio di appello e di automatica applicazione della riduzione di pena, equivarrebbe a configurare un *tertium genus* di modello "processual-sostanziale", privo di qualsiasi aggancio con il

diritto positivo e totalmente eccentrico rispetto al sistema, tanto transitorio che "a regime".

Del pari manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, rassegnato nell'interesse del solo PORCU, nel quale si lamenta la decisione dei giudici dell'appello che hanno respinto, perché tardivo, il concordato intervenuto con il procuratore generale sui motivi di appello e sulla nuova determinazione della pena, con rinuncia agli altri motivi, intervenuto dopo l'inizio della requisitoria. Il ricorrente si limita, infatti, a censurare, perché eccessivamente formalistica, la decisione, asserendo che la stessa si porrebbe in contrasto con il *favor* che l'ordinamento riserva alle soluzioni patizie del processo, onde soddisfare evidenti esigenze di economia processuale. L'assunto è palesemente fallace. L'ordinanza pronunciata dalla Corte di assise di appello il 21 novembre 2002 è, infatti, formalmente e sostanzialmente ineccepibile, giacché, una volta iniziata la discussione, e come chiaramente emerge dalla sequenza contrassegnata dall'art. 602 del codice di rito, gli accordi di cui all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., sono evidentemente preclusi. D'altra parte, comportando tali accordi anche una rinuncia ai motivi, il regime non può che essere rispondente alla disciplina dettata, in tema di rinuncia alla impugnazione, dall'art. 589 cod. proc. pen., il cui comma 3 espressamente stabilisce che la dichiarazione di rinuncia è presentata, in dibattimento, "prima dell'inizio della discussione".

Nell'interesse di SCROCCO Rose Ann, pur dandosi atto che le censure proposte «risulteranno quasi prive di un interesse concreto attesa la sostanziale conferma della pena già irrogata dalla Corte di assise di appello di Bologna», si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche – pur concesse nella più grave vicenda relativa al sequestro ed all'omicidio Silocchi, alla cui pena la nuova condanna è stata portata in aumento a titolo di continuazione, ferma restando peraltro l'originaria condanna a trenta anni di reclusione – e si censura altresì la mancata applicazione della diminuzione relativa al giudizio abbreviato, richiesto in sede di udienza preliminare, in quanto – si deduce nel ricorso – «una volta esclusa la responsabilità per i reati ostativi alla irrogazione di una pena temporanea, alla

ricorrente doveva riconoscersi il diritto alla diminuzione del rito, così come la Corte costituzionale ha più volte ritenuto in caso di erronea formulazione delle imputazioni ovvero di erroneo giudizio da parte del GUP». Anche a voler prescindere dalla pur prospettata carenza di interesse in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici del merito determinato in concreto una pena complessivamente pari, a norma dell'art. 78 cod. pen., a quella già a suo tempo inflitta dalla Corte di assise di appello di Bologna, assunta a base del trattamento sanzionatorio unificato a norma dell'art. 81 cod. pen., va anche rilevato – sempre in ordine all'interesse a ricorrere – che l'unificazione mediante il vincolo della continuazione di più reati, disancora quelli satelliti dalle specifiche pene editali e li aggancia al criterio dell'aumento fino al triplo della pena prevista per la violazione più grave, derivando da ciò che per i reati satelliti anche le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione *quoad poenam* di concorrere a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena previsto dall'art. 81, cpv., cod. pen. (Cass., Sez. I, 22 settembre 1998, Tornatore). Nel merito è peraltro assorbente il rilievo che, contrariamente all'assunto della ricorrente, la sentenza impugnata ha dedicato puntuali rilievi per escludere qualsiasi barlume di fondamento in ordine alla già rassegnata richiesta di concessione delle circostanze attenuanti non scritte, in particolare sottolineando «la lunga latitanza, che si protrae tuttora sin dal 1991, e l'estrema pericolosità manifestata nella commissione di un delitto atroce come il sequestro di Mirella Silocchi, nonché il numero e la gravità dei reati dei quali deve ritenersi responsabile, che attestano incontrovertibilmente una elevatissima capacità a delinquere...». Rilievi giuridicamente ineccepibili e che, come tali, si sottraggono alla generica doglianza formulata nel ricorso: doglianza in sé palesemente incongrua, perché fondata sull'erroneo presupposto di una ipotetica "efficacia traslativa" dei benefici, in virtù della quale la concessione delle circostanze attenuanti generiche in una sede processuale debba automaticamente riverberarsi anche nei giudizi (successivi) relativi ad altre reg Giudicande. Manifestamente infondata è anche la seconda questione relativa alla mancata applicazione della diminuzione in riferimento alla richiesta di

giudizio abbreviato non accolta, in quanto - contrariamente a quanto assume la ricorrente - la fattispecie all'epoca ostativa (omicidio LO FEUDO) non è stata affatto esclusa, ma è stata applicata la diminuzione di cui all'art. 116 cod. pen.

Tali ultimi rilievi valgono anche a dissolvere la fondatezza del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SFORZA Antonio, rinviandosi, per ciò che attiene alla più generale tematica delle doglianze relative alla mancata applicazione del regime transitorio del rito abbreviato, alle considerazioni già svolte sul punto. Palesemente inconsistenti sono, poi, le censure che il ricorrente pretende muovere alla sentenza impugnata in ordine ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che, a fronte della dedotta condotta collaborativa, i giudici del merito non hanno mancato di sottolineare - in una con al «proclività dell'imputato a delinquere anche in modo grave», alla luce della pluralità e natura degli addebiti al medesimo - ascritti ed alla sua personalità - anche le «molte ombre» che avevano contrassegnato le sue dichiarazioni ed il suo percorso collaborativo. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Malgrado la pluralità e la ampiezza dei vari atti di ricorso rassegnati da e nell'interesse di CAMPO Orlandino, i relativi motivi - al di là delle problematiche comuni ad altri ricorrenti, già esaminate nella parte generale - finiscono per coinvolgere, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostanziale e processuale, la responsabilità dell'imputato in ordine agli addebiti al medesimo contestati e, da ultimo, anche il trattamento sanzionatorio. A proposito del reato associativo, infatti, il ricorrente lamenta la circostanza che i giudici dell'appello abbiano fondato la affermazione relativa alla sussistenza di una associazione eversiva esclusivamente sulla scoperta della cantina di Via Cristoforo Colombo, quando, in realtà, tanto l'esplosivo ivi rinvenuto, che il manuale in lingua inglese circa l'impiego degli esplosivi edito dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, con "appunti manoscritti sulla stessa materia redatti in modo da dimostrare la competenza dell'estensore" - secondo quanto puntualizza la sentenza impugnata - così come il restante materiale concernente armi, munizioni, ed altro ovvero quello di tipo

ideologico, non dimostrerebbero né l'esistenza della associazione, né che questa fosse volta a finalità di tipo eversivo, né, infine, il coinvolgimento dello stesso ricorrente. Quanto all'esplosivo, infatti, non vi sarebbe prova che lo stesso fosse destinato ad azioni di natura eversiva, posto che l'unico episodio riconducibile ad appartenenti del "gruppo romano" nel quale era stato impiegato dell'esplosivo, come l'attentato al Prenestino nel corso del quale era rimasto ucciso il DE BLASI, doveva essere inquadrato nell'ambito di «attività criminose di natura comune». Del pari inconferenti sarebbero le pubblicazioni di carattere ideologico ivi custodite, potendo quel materiale esser stato raccolto nella nota cantina per le ragioni più disparate, mentre - si sostiene - non sarebbe stato «evidenziato un solo elemento riguardo alla frequentazione del locale» da parte del CAMPO.

Simili rilievi, oltre che essere articolati in termini fortemente intrisi di valutazioni di merito, evidentemente estranee ai confini entro i quali può spaziare il sindacato riservato a questa Corte, si rivelano infondati in punto di legittimità, considerati i plurimi e convergenti elementi che la sentenza impugnata ha al contrario offerto a sostegno della ritenuta sussistenza della fattispecie associativa, della sua natura tipicamente eversiva, della pacifica - e a ben guardare, neppure seriamente contestata - iscrivibilità dell'imputato nell'ormai noto "gruppo romano", e della riferibilità a quel sodalizio dell'intero "armamentario", operativo ed ideologico, nell'altrettanto ormai noto covo di Via Cristoforo Colombo. Quell'armamentario, infatti, per elementi di carattere oggettivo, si presentava come direttamente riconducibile a rapine ed altre operazioni delittuose ascritte ai vari imputati, mentre è proprio la natura e la quantità del materiale rinvenuto a renderne evidente la univoca destinazione eversiva, posto che una così composita e "completa" base logistica, la "qualità" ideologica del gruppo direttamente riconducibile a quel covo e gli scritti di propaganda antisistema ivi occultati, avrebbero potuto legittimare una lettura diversa da quella operata dai giudici *a quibus* soltanto attraverso una arbitraria operazione di scissione logica che permettesse di separare fra loro la componente umana, la vasta dotazione di armi e gli scritti univocamente ispirati ad una logica di "propaganda

armata" (v. fra l'altro, pag. 52 della sentenza impugnata a proposito della traduzione da parte della SCROCCO di alcuni capitoli del già citato manuale *Explosives and demolition*). Una scissione che, invece, sterilmente tenta, per di più su base assertiva, l'odierno ricorrente, finendo per incappare negli stessi rilievi di incoerenza che pretenderebbe di addebitare alla sentenza impugnata. D'altra parte, si rivela come agevolmente ribatibile lo stesso argomento secondo il quale l'impiego dell'esplosivo nell'attentato del Pretestino - stanti le finalità che avrebbero ispirato la realizzazione del gesto - dimostrerebbe la destinazione di tali sostanze a scopi non eversivi ma di criminalità comune. Ciò perché, pur se originato da ragioni di vendetta nei confronti delle forze dell'ordine, a causa dei "fatti della Bretella", l'attentato era stato studiato come una "trappola" proprio per cagionare morti fra poliziotti o carabinieri da "attirare" sul luogo. Una azione, dunque, di squisito sapore "terroristico", che ben poteva soddisfare, non soltanto un fine di "vendetta" criminale, ma anche un trasparente scopo eversivo, attraverso una eclatante e diretta aggressione a rappresentanti delle istituzioni, realizzata, per di più, in forme altamente emblematiche (v., in particolare, pag. 84 della impugnata sentenza e pagg. 68 e 69 della sentenza di primo grado).

Ugualmente infondate sono le censure che il ricorrente svolge a proposito della ritenuta responsabilità in ordine alle rapine commesse ai danni della gioielleria Gold Mancini di Pescara e della "Ellesse Fast Cargo", sottolineandosi, a proposito di entrambe le vicende, l'evanescenza e la contraddittorietà del quadro probatorio evocato dai giudici a *quibus*. Al contrario, va infatti rilevato che entrambe le sentenze di merito tracciano un quadro tutt'altro che etero sul piano della ricostruzione delle vicende delittuose e degli elementi di responsabilità che militano a carico dell'imputato. In merito alla rapina ai danni della gioielleria Gold Mancini, invero, la sentenza impugnata sottolinea il valore confermativo, rispetto alle indicazioni di realtà promananti dallo SFORZA, che doveva annettersi alla circostanza che il CAMPO, unitamente ai correi, fu identificato soltanto cinque giorni prima della rapina mentre si trovava su una vettura sulla via per Pescara, teatro della azione, e

dove, proprio in quel periodo, la LO VECCHIO, secondo l'accusa, e la SCROCCO avevano preso in affitto un appartamento per la durata di un mese. Tutto ciò ad avvalorare un quadro generale già in sé ampiamente costellato da qualificati e plurimi elementi di riscontro, quali il rinvenimento presso il covo di Via Cristoforo Colombo di chiavi per manette compatibili con quelle utilizzate per ridurre all'impotenza il titolare della gioielleria od il rinvenimento nello stesso luogo di divise da finanziere, analoghe a quelle utilizzate per l'azione o, infine, le indicazioni fornite da MELE Marcello nel procedimento per il sequestro Silocchi, secondo le quali (analogamente quanto riferito dallo SFORZA) nella azione era coinvolto anche il DE BLASI, il quale - a dire del MELE - «nell'estate del 1989, aveva compiuto una rapina a Pescara indossando una divisa da finanziere». Sono invece inammissibili, perché fondate esclusivamente su rilievi di merito, le doglianze poste a fondamento del motivo di ricorso riguardante la rapina ai danni della "Ellesse Fast Cargo" in Via dell'Olmata a Roma. Basterà comunque rilevare, al riguardo, che la sentenza impugnata puntualmente sottolinea come le indicazioni probatorie fornite dallo SFORZA abbiano ricevuto, con riferimento a tale episodio delittuoso, un «riscontro individualizzante» nel segno caratteristico non comune presente sul volto dell'imputato - vale a dire «un neo sulla guancia sinistra, talmente evidente da trasparire da una calza da donna che il malvivente indossava come travisamento» - e che fu notato da un testimone sul volto di uno dei rapinatori. Palesemente inconsistente si rivela, infine, il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, posto che, anche a voler prescindere dalla palese genericità delle doglianze, il corredo motivazionale che la sentenza impugnata dedica a tale punto si rivela ampio, coerente e privo di qualsiasi vizio di legittimità.

Nel ricorso proposto nell'interesse di BONANNO Alfredo Maria, accanto alla eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 272 cod. pen., della quale si è già trattato, ed alle censure di vizio della motivazione svolte in riferimento alla rapina commessa ai danni dell'Agenzia L3 della Banca Nazionale dell'Agricoltura, già oggetto di disamina per i profili comuni a quelli dedotti da altri ricorrenti, e pertanto

da reputare infondate al lume delle considerazioni svolte sul punto, viene pure prospettato il vizio di violazione della legge sostanziale, in quanto – prospetta il ricorrente – non si sarebbero realizzati i presupposti per ritenere integrato il delitto di propaganda sovversiva ascritto all'imputato. Osserva, infatti, il ricorrente che «l'idoneità delle idee propagandate a provocare un pericolo concreto, non può essere desunta apoditticamente dalle parole o dagli scritti, siano esse parole o essi scritti pronunciati o redatti in un particolare contesto (quello anarchico nel nostro caso) o indirizzati a soggetti culturalmente o politicamente contigui alle idee del propagandatore, ma è necessaria la prova che vi sia stata almeno una concreta adesione, anche una sola». Ove, infatti – sottolinea ancora il ricorrente – la propaganda sovversiva fosse svincolata, «da un riscontro concreto della sua efficacia», «si aprirebbe la porta alla criminalizzazione di qualsiasi manifestazione del pensiero, poiché qualsiasi manifestazione di pensiero può essere ritenuta o interpretata come pericolosa dall'Autorità politica, sol che leda, in un ben preciso momento storico, un interesse economico sociale».

La censura è priva di fondamento, tanto in diritto che nel "merito". Sotto il primo profilo, infatti, questa Corte ha, in varie occasioni, avuto modo di puntualizzare che, agli effetti della realizzazione del reato di propaganda sovversiva di cui all'art. 272 cod. pen., è necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad una idea, bensì ad un programma violento di eversione, cogliendosi proprio in ciò il tratto distintivo tra l'azione vietata dalla legge – in quanto suscettibile di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla norma – rispetto alla semplice manifestazione del pensiero che, quand'anche di carattere sovversivo od eversivo, non realizza una condotta riconducibile a quella fattispecie, ricevendo anzi tutela proprio da quell'assetto costituzionale che, paradossalmente, quella stessa manifestazione del pensiero assertivamente intenderebbe travolgere (Cass., Sez. I, 11 maggio 2000, Pivano; Cass., Sez. I, 12 maggio 1986, Pizzarelli). Ma tra idoneità a suscitare consensi e consensi concretamente acquisiti non v'è affatto – come pure pretenderebbe il ricorrente –

equivalenza sul piano dei requisiti dell'azione postulati dalla norma, posto che ben può dirsi realizzata la propaganda anche a prescindere da qualsiasi concreta adesione al programma sovversivo propagandato *in incertam personam*; e ciò, sia perché un siffatto requisito di "successo" concreto di quel programma non può dirsi affatto postulato dalla fattispecie che viene qui in discorso, sia perché l'adesione comune ad un progetto di violenza con finalità sovversive, necessariamente finirebbe con lo sconfinare in una figura di reato associativo, come d'altra parte il diffuso ricorso del pubblico ministero intendeva dimostrare essersi realizzato nel caso di specie. Nel "merito", comunque, è del tutto incontestabile che all'opera di "propaganda" del BONANNO abbiano sicuramente "corrisposto" numerose persone, come emerge, non soltanto dalla vasta platea di soggetti che proprio al BONANNO facevano riferimento come "ideologo" carismatico dell'ambiente, ma, anche, dalla circosianza che, proprio attorno alla sua persona ed alla sua "propaganda" abbiano fatto non evanescente riferimento anche personaggi "operativi", come gli appartenenti del gruppo romano, a testimonianza di come le varie tesi sovversive propuginate, fra l'altro, negli scritti curati dall'imputato, avessero visto l'insorgere di una struttura associativa coagulatasi proprio per realizzare gli scopi. In questa prospettiva, non può essere trascurato il passaggio della sentenza impugnata (pag. 67 e ss.) nella quale – analizzando la portata delle indicazioni offerte dallo SFORZA sul conto del BONANNO ("loro facevano capo ad un siciliano, mi sembra di Catania, che scriveva anche libri. Per loro, questo personaggio era molto influente e mi sembra fosse collegato in qualche modo ai due detenuti di Bergamo responsabili di una rapina") – è stato escluso che quelle indicazioni fossero sufficienti a far ritenere l'inserimento dello stesso BONANNO nel gruppo romano e tanto meno in funzione di capo, chiarendosi, al riguardo, che «vi è una notevole differenza tra il concetto di "far capo a", che indica un punto di riferimento, quale il BONANNO effettivamente era da un punto di vista ideologico, e quello di "essere capo", relazione organizzativa assolutamente indimostrata tra il predetto ed il gruppo in questione». Punto di riferimento, quindi, assolutamente incontestato e per soggetti di elevatissima caratura

operativa, a testimonianza di come metodi ed obiettivi di lotta violenta fossero rimasti tutt'altro che nel regno asettico delle astratte manifestazioni del pensiero e fossero stati, comunque, ampiamente condivisi.

Il ricorso proposto nell'interesse di WEIR Jean Helen è, invece, palesemente inammissibile. Nell'unico motivo rassegnato, infatti, si prospetta vizio di motivazione e mancanza di riscontri esterno alla chiamata in correità in termini del tutto generici e volti null'altro che a prospettare una lettura alternativa del quadro probatorio: il tutto, per di più, alimentato esclusivamente da rilievi di merito, evidentemente inconferenti nella presente sede di legittimità. La doppia condanna dei giudici del merito in ordine alla partecipazione della imputata alla rapina ai danni della gioielleria Danielli di Milano, appare, invece, del tutto congruamente motivata, avuto riguardo agli inequivoci ed individualizzanti elementi di conferma che, quanto alla posizione della ricorrente, hanno conseguito le puntuali indicazioni di realtà offerte dalla NAMSETCII.

Al rigetto ed alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti dalle parti private segue per legge la condanna dei ricorrenti medesimi in solido al pagamento delle spese processuali. Nei confronti dei ricorrenti la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile va altresì pronunciata condanna al versamento *pro capite* alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. Vanno confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata e va pronunciata la condanna di PORCU Francesco, CAMPO Orlando, GARAGIN Gregorian, SCROCCO Rose Ann e LO VECCHIO Angela Maria alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondate le proposte eccezioni di legittimità costituzionale; rigetta il ricorso del pubblico ministero nei confronti di ANDREOZZI Tiziano, BERLEMMI Francesco, BONANNO Alfredo Maria, BUDINI Antonio, CAMENISH Marco, CAMPO Orlando, CORTIMIGLIA Maria Apollonia, GIZZO Antonio, GARAGIN Gregorian, GUGLIARA Salvatore, LO FORTE Cristina, LO VECCHIO Angela Maria, MANTELLI Guido, MOREALE Stefano, NANO Roberta, PORCU Francesco, RICCOBONO Giuseppina, RUBERTO Paolo, SASSOSI Emma, SCROCCO Rose Ann, STASI Giuseppe, STRATIGOPOULOS Christos, TESSERI Carlo, TIOUZIA Evangelia, WEIR Jean Helen;

dichiara inammissibili i ricorsi di MAROTTA Maria, SCROCCO Rose Ann, SFORZA Antonio, WEIR Jean Helen, e rigetta quelli di LO VECCHIO Angela Maria, RICCI Lorenzo, MARTINO Giuseppe, PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian, TESSERI Carlo, CAMPO Orlando, BONANNO Alfredo Maria;


condanna i predetti MAROTTA Maria, SCROCCO Rose Ann, SFORZA Antonio, WEIR Jean Helen, LO VECCHIO Angela Maria, RICCI Lorenzo, MARTINO Giuseppe, PORCU Francesco, GARAGIN Gregorian, TESSERI Carlo, CAMPO Orlando, BONANNO Alfredo Maria al pagamento in solido delle spese processuali e inoltre condanna MAROTTA Maria, SCROCCO Rose Ann, SFORZA Antonio, WEIR Jean Helen al pagamento della somma di seicento euro ciascuno alla cassa delle ammende;

conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata e condanna PORCU Francesco, CAMPO Orlando, GARAGIN Gregorian, SCROCCO Rose Ann e LO VECCHIO Angela Maria alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, liquidate in complessivi euro trentila, di cui euro trecento per spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004

Il Consigliere estensore

Il Presidente





24994/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dai magistrati:

- | | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 1. Morrelli | Francesco | presidente |
| 2. Morcignoli | Antonio | consigliere |
| 3. Pezano | Eliberto | consigliere |
| 4. Podo | Enza | consigliere |
| 5. Di Girolami | Giovanni | consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul processo proposto da

BOUHRAMA YAMINE, n. 09/07/1973 (Muselli Day (Algeria))

avverso le ordinanze 06/12/2005 e 14/02/2006 del Tribunale di Napoli;

sentita la relazione svolta dal consigliere Antonio Morcignoli;

contata la requisitoria del sostituto procuratore generale Maria Iannelli, che ha chiesto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
da *ANSA*
per ditta n. *6,20*
il *15/7/06*
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
da *ADM - WOLANS*
per ditta n. *6,20*
il *15/7/06*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
da *Asa*
per ditta n. *6,20*
il *15/7/06*
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
da *Saba Ruffa*
per ditta n. *6,20*
il *15/7/06*
IL CANCELLIERE

Svolgimento del processo.

Il 6 dicembre 2005 il Tribunale di Napoli, sezione II, Rianime ha confermato l'ordinanza del G.I.P. locale, che il 18 novembre 2005 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di BOUHRAMA YAMINE, indagato per i reati di seguito indicati:-

a) art. 270 bis commi 1, 2 e 3 cod. pen., perché si associava con Larbi Mohamed e Serai Khaled ed altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all'estero, realizzando in Italia un'associazione criminale, costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno logistico dell'organizzazione eversiva soprannominata di matrice confessionale denominata GRUPPO SALAFITA PER LA PREDICAZIONE ED IL COMBATTIMENTO (G.S.P.C.), funzionalmente collegata all'organizzazione terroristica internazionale denominata AL QAEDA, operante sulla base di un complesso programma criminoso, condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in altre zone d'Italia ed in altri Stati Europei nonché in altri paesi e extracomunitari;

- 1) la preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati Occidentali e non, ritenuti infedeli e nemici, il tutto nel quadro di un progetto di Jihad", intesa secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei "principi puri" di tale religione;
- 2) il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia e verso altri Stati dei militanti;
- 3) il procuramento di falsi documenti d'identità e permessi di soggiorno per i componenti dell'organizzazione;
- 4) la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi

dell'organizzazione; il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermone incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";

- b) la disponibilità di esplosivo e comunque di sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo;
- c) la predisposizione comunque di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare BOUHRAMA con funzioni direttive ed organizzative nell'ambito della cellula operante nel territorio napoletano ed in altre zone del territorio italiano consisteva nel coordinare l'attività di membri della cellula italiana e l'attività di procacciamento di documentazione falsa con compiti di raccordo tra i vertici dell'associazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;

.....omissis

- b) art. 416 cod. pen., perché si associavano tra loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all'estero un'organizzazione dedita alle innanzi indicate attività, con l'aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15 del 1989, avendo commesso il fatto per finalità di terrorismo;
- c) artt. 81, 110, 482 in relazione agli artt. 476, 477, 468 cod. pen. per avere contraffatto numerosi documenti specificamente indicati nell'ordinanza, con l'aggravante suddetta;
- d) artt. 81, 110, 648 cod. pen. per avere in concorso fra loro acquistato o comunque ricevuto moduli per i suddetti documenti o documenti genuini di provenienza delittuosa, allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare un profitto a sé o ad altri, con la suddetta aggravante;
- e) artt. 81, 110 cod. pen. e 12 decreto legislativo n. 286 del 1998 perché in concorso tra loro compivano atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato o in altri Stati dei quali gli indagati non erano cittadini o non avevano titolo di residenza permanente, con le aggravanti del numero delle persone (più di tre) e della finalità di terrorismo in NAPOLI, BRESCIA, VICENZA e SALERNO reati tutt'ora in corso.

Chiuso

Successivamente il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno, formulando la stessa imputazione richiedeva al G.I.P. di quella città altra ordinanza di custodia cautelare, che veniva emessa il 20 dicembre 2005. Il Tribunale - in sede di riesame - confermava il provvedimento, ma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria napoletana.

Il 23 gennaio 2006 il G.I.P. del Tribunale di Napoli emetteva nuovamente l'ordinanza di custodia (sempre per gli stessi fatti) ed il 14 febbraio 2006 il Tribunale di Salerno confermava anche quest'ultimo provvedimento con identica motivazione.

Il difensore ha proposto avverso le indicate ordinanze due distinti ricorsi, che in Cassazione hanno assunto due diversi numeri di Registro Generale, ma che sono stati riuniti sotto il numero più antico, per essere unitariamente trattati, poiché identici nel loro contenuto.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione.

Espone che sarebbero stati valorizzati dai giudici territoriali elementi che non integrerebbero gli estremi del reato di cui all'art. 278 bis cod. pen.

Chiuso

In particolare con riferimento al "proposito di compiere atti di violenza" osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che non sarebbe stato posto in essere alcun principio d'esecuzione dell'attività, ha ravvisato comportamenti concreti, idonei a ledere il bene-interesse tutelato dalla norma; in contrario assume che questa tesi rischia di rendere possibile la sola adesione ideologica ai principi ispiratori dei più gravi attentati terroristici: o un sentimento di ostilità verso i popoli occidentali. Cadendo in manifesta illogicità il Tribunale avrebbe considerato penalmente rilevanti condotte in premesse reputate non idonee alla configurazione del delitto de quo.

Quel giudice avrebbe trasformato questo illecito in un reato d'opinione, affermando che comportamenti che non costituirebbero in sé inizio d'esecuzione sarebbero sintomatici di un progetto terroristico; mentre essi sarebbero soltanto "intemperanze verbali".

Asserisce che, pur essendo la soglia di punibilità anticipata, non è possibile ritenere punibile una semplice manifestazione di volontà. Nella specie il Tribunale avrebbe fornito un'interpretazione acutamente suggestiva dei fatti, senza sforzarsi di valutare ipotesi alternative, ed avrebbe svolto un analogismo induttivo ed epodattico, basato su elementi neutri. Quel giudice, inoltre, avrebbe travisato il contenuto di

My

un'interdettazione riportata a pagina 13 dell'ordinanza attribuendo alle parole dell'indagato il significato di sicuro interessamento ad una progressiva vicenda giudiziaria, arrivando addirittura ad individuare il procedimento.

Sarebbe stato conferito valore di grave indizio al "silenzio", nel senso che le cellule terroristiche si differenzerebbero dalle altre associazioni criminali, perché rimarrebbero "silenti" fino al momento dell'attentato. Deriverebbe che erroneamente sarebbe stato considerato indice rivelatore della pericolosità del gruppo le "infinite cautele adottate nel linguaggio in ordine a vicende di carattere internazionale". In contrario precisa che quei "silenzii" dipenderebbero dal fatto che in quei momenti d'attacco non erano in corso attività di polizia giudiziaria. Aggiunge a dimostrazione della tesi esposta che le indagini sono durate due anni, tempo durante il quale è stato assente qualsiasi progetto terroristico.

Lamenta anche un ulteriore travisamento, poiché il termine "impolverarsi" esistente in una registrazione inteso dal traduttore come "attraversamento della Siria" sarebbe stato esteso fino a configurarlo come "raggiungere l'Iraq".

Precisa che l'interessamento dell'indagato per le vicende giudiziarie londinesi di suo fratello sarebbe stato

My

irrimediabilmente considerato come indice del ruolo di primo piano rivestito dal ricorrente: in definitiva operato che il fratello stesso fosse scarcerato non indicherebbe un collegamento con altre cellule della stessa organizzazione. Ancor più grave sarebbe la ritenuta appartenenza di quest'ultimo all'organizzazione terroristica, sebbene sia stato assolto in Gran Bretagna.

Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato.

Come è noto l'art. 270 bis - introdotto con l'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 - è stato sostituito nel testo vigente dal decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2001, n. 438.

La norma ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza precisare i casi nei quali un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo. Quest'ultima nozione veniva conseguentemente desunta dai principi di diritto interno ed internazionale.

In particolare, come hanno ricordato i giudici territoriali, tra le fonti internazionali va menzionata la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea pubblicata nella G.U. della Comunità



Europea 22 giugno 2002 n. 164.

Questo provvedimento ha individuato come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti "diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono

"attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche".

Tale definizione è stata adottata nella legislazione italiana con l'art. 15 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n. 155, che, nell'introdurre l'art. 270-sexies intitolato "Condotte con finalità di terrorismo", così dispone

"Sono considerate con finalità di terrorismo, le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare gravi danni ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, da convenzioni o altre norme di diritto internazionale"



vincolanti per l'Italia

Questa statuizione ha sostanzialmente accolto in pieno le definizioni adottate con la trascritta Decisione-quadro con l'unica differenza terminologica, consistente nell'eliminazione nella disposizione italiana dell'avverbio "gravemente" con riferimento sia all'intimidazione della popolazione sia allo scopo di "costringere i poteri pubblici a compiere un qualsiasi atto".

Il delitto in esame è di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti - anche se non specificati nei particolari - concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza. (per tutte Sezione 1 sentenza n. 35427 del 2005)

Nella specie, non può essere accolta la tesi difensiva, che mira a restringere in modo non conforme al dettato normativo la nozione di associazione con finalità di terrorismo, inserendo nella struttura del delitto l'elemento non previsto dell'inizio d'esecuzione dell'attività *de qua*.

Reputa, invece, il collegio che in presenza di una struttura organizzata, pur se in modo rudimentale, cui l'indagato partecipi, è sufficiente, per configurare il delitto in esame, che l'adesione

9



Ideologica si sostanzia in seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur senza la loro materiale iniziale esecuzione, che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto. Non corrisponde alla realtà documentale l'assunto del ricorrente secondo cui il giudice territoriale avrebbe negato la concretezza del proposito eversivo terroristico, giungendo, poi, contraddittoriamente, a concludere per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il collegio napoletano ha, invece, legittimamente compiuto un esame particolarmente ampio ed approfondito di tutti i numerosissimi comportamenti - minuziosamente esposti - tenuti dall'indagato e da altri soggetti, nel corso di anni, per verificare l'esistenza di condotte che mirano alla realizzazione di attentati o azioni violente, anche se non ancora sostanziate.

Infatti, l'ideazione o la partecipazione ad un progetto terroristico, pur se formulato non nei suoi dettagli ma in modo ancora generico e di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sulla menzionata organizzazione di persone, che ne condividono le finalità ed apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni violente o eversive, già in sé integrano gli estremi del delitto in oggetto.

10



il legislatore, infatti, ha anticipato la punibilità al momento prodromico, proprio per impedire che queste ultime attività siano poste in essere nella realtà effettuale.

In conclusione non esiste, nella specie, il tentativo, poiché questo già costituisce reato.

Quelle che il difensore definisce eufemisticamente "intemperanze verbali" sono state ritenute dai giudici di merito, con rigore logico e valutazione di merito insindacabile in questa sede, manifestazioni di piena adesione concreta a progetti terroristici *in itinere*.

Nel passare dall'esame della fattispecie legislativa alla critica del provvedimento impugnato con riferimento ai fatti esposti dal tribunale, il ricorrente si limita – di fronte ad un'ordinanza eccezionalmente completa e a volte minuziosa – ad asserzioni generiche quali la pretesa omessa valutazione di "ipotesi alternative" – neppure indicate sommariamente – o la formulazione, da parte di quel giudice, di un "sillogismo induttivo ed apodittico" non riferibile a brani della motivazione specificamente individuabili.

Infondati sono altresì i tre profili, innanzi esposti, di asserita manifesta illogicità:

a) il travisamento (preteso) della conversazione intercettata riportata a pagina 13 del provvedimento gravato; al riguardo il

11



ricorrente nega che le parole trascritte abbiano il significato di un sicuro interessamento alla vicenda giudiziaria di un coindagato, coinvolto in una indagine per terrorismo internazionale, assumendo che egli si era limitato a "discorrere genericamente con altri del problema di questo soggetto"; da tale colloquio non sarebbe legittimo desumere elementi per ritenere la sua partecipazione alla cellula italiana del gruppo terroristico;

b) l'aver attribuito significato al "silenzio" tenuto dai componenti locali della più nota organizzazione di Al Qaeda;

c) l'aver interpretato il termine "impolverarsi" come attraversamento della Siria per raggiungere l'Iraq.

Queste considerazioni non possono essere accolte

- sia perché estrapolano dall'intero contesto della motivazione gli evidenziali punti, mentre è fondamentale regola di valutazione la lettura complessiva delle argomentazioni adottate, particolarmente in materia di apprezzamento della gravità degli indizi;

sia perché le osservazioni difensive in sé non corrispondono ad una corretta lettura dell'ordinanza impugnata.

Reputa il collegio che pur dalla sussistenza di gravi indizi di

12



colpevolezza in ordine alla perpetrazione di reati strumentali alla realizzazione ed alla vita dell'associazione terroristicamente-eversiva possono desumersi elementi di prova con riferimento a quest'ultimo delitto (in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso tale prospettazione è costante: per tutte mass. 218376 ed ivi citate). È, infatti, logico indurre che la falsificazione di documenti d'identità e permessi di soggiorno utilizzati per consentire l'immigrazione clandestina, compiuta senza scopo di lucro (come nella specie, secondo le precisazioni del provvedimento impugnato, non contrastate dalla difesa) abbia altre finalità tra le quali, ove ulteriori indizi concordanti e consistenti lo confermino, correttamente può essere annoverata anche quella in esame (terroristica).

Il Tribunale enuncia in modo diffuso un coacervo di indizi veramente gravi e precisi, tratti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni e pedinamenti.

Al riguardo va evidenziato che le associazioni terroristiche di carattere islamico fino ad oggi emerse sul territorio nazionale presentano caratteristiche particolari: non sono organizzate tra loro gerarchicamente, ma sono costituite da cellule autonome e solo eventualmente tra loro collegate per contingenti motivi.

È storia nota degli ultimi anni dell'Algeria che il Gruppo Salafita



per la Predicazione ed il combattimento (G.S.P.C.) è passato nel giro di poco tempo da un'attività interna al detto Paese ad altra più vasta ed internazionale, legata secondo le fonti internazionali - indicate dettagliatamente nel provvedimento impugnato - con il più conosciuto sodalizio di Al Qaeda.

Gli elementi rappresentati innanzi ed esposti dalla difesa assumono valore opposto a quello dedotto, ove siano inseriti nel contesto dell'intera motivazione.

Il Tribunale muove, infatti, da un esame di ogni profilo esistenziale dell'indagato: presenza in Italia, conoscenza della lingua, assenza di lavoro fisso, rilevante mobilità, presenza all'estero (Norvegia).

Procede, poi, alla valutazione della gran mole di intercettazioni del gennaio-febbraio 2004. Da queste conversazioni, - non contestate sotto alcun profilo con il ricorso - anche se intervenute tra terzi, immediatamente successive ai fermi ed alle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, il giudice napoletano ha desunto la piena adesione del ricorrente all'integralismo terroristico islamico ed il pieno inserimento nel gruppo operante in Italia.

Il primo aspetto apprezzato è l'estrema cautela e riservatezza nell'uso di termini che direttamente possono avere riferimento alla c.d. Guerra Santa o Jihad. Particolarmente rilevanti sono le registrazioni del 30/01/2004 e del 5.2.2004, dalle quali emerge la



piena conoscenza da parte dell'accusato di progetti di attentati in Italia (l'interlocutore mormorava sotto voce al Bouhrama "allora l'Italia sarà sana e salva?..").

Il Tribunale evidenzia (pag. 12) che in altra registrazione con Serrai Khaled, quest'ultimo si duole d'aver parlato troppo e dichiara di temere di essere arrestato, e che il ricorrente mostra di essere inserito nel medesimo contesto del menzionato Khaled; ulteriore conferma del ruolo di preminenza di Bouhrama viene tratta da una conversazione intercettata, nel corso della quale lo stesso informa altri connazionali, presenti in un appartamento di Vicenza, di avere dato notizia al predetto Serrai degli sviluppi della sua vicenda giudiziaria ed utilizzando un linguaggio in codice di avergli consigliato di non tornare in Italia.

In altra conversazione (ribadita in quella del 10 aprile 2004 a pag. 13) lo stesso menziona un esponente storico del F.I.S. (noto movimento terroristico algerino) Gasry Yacine ed espone tutti i suoi dubbi sul medesimo, definito "vecchio", sospettando che sia un "collaborazionista", sul quale si mostra sicuro che cadrà la "vendetta divina".

Da questi elementi sufficientemente chiari il Tribunale trae il convincimento corretto sotto il profilo logico dell'esistenza di gravi indizi della sua perfetta conoscenza delle vicende giudiziarie dei

15



connazionali indagati per terrorismo e della chiara disistima formulata per coloro che aderiscono a gruppi, considerati con disprezzo troppo moderati e non rispondenti ai progetti di Jihad cui si ispira il ricorrente con i suoi interlocutori. Riprova è indicata nel significativo uso di linguaggio criptico e nel rimprovero rivolto da Bouhrama, quando gli accenni alla c.d. guerra santa diventano più chiari, mentre quest'ultimo parla in modo quasi esplicito della falsificazione dei documenti.

Nel corso di altra telefonata (pag. 14) si evidenzia il ruolo attivo dell'indagato che fornisce notizie su indagini eventuali in corso su Serrai Khaled.

Proprio sul tema del "silenzio" serbato dal gruppo del ricorrente, la risposta alle considerazioni difensive viene proprio dalle parole di Bouhrama, il quale al telefono (pag. 18) ricorda che "i veri terroristi non svolgono alcun'attività lavorativa e quando decideranno di colpire nessuno potrà fermarli".

La condivisione delle finalità terroristiche - rileva il giudice territoriale - emerge altresì da insidiose intercettazioni ambientali, nel corso delle quali (pag. 16) l'indagato con altri esaltano e condividono la condotta dei musulmani dediti ad azioni suicide; in particolare la frequentazione di ambienti nei quali la progettazione di attentati è argomento all'ordine del giorno s'evince anche

16



A pagina 20 il Tribunale ricorda che l'indagato in altra conversazione con tale As Khaled, dopo qualche litubanza, dichiara "che Dio l'accetti il sacrificio per noi e per voi" ed ancora **"Se Dio vuole questa volta ci sarà una festa più grande di questa..."**.

Il Tribunale desume da ciò la gravissima pericolosità criminale di Bouhrama, disponibile a compiere attentati ancora più gravi di quelli avvenuti in Spagna ed in Gran Bretagna, con un chiaro progetto di concreta realizzazione anche se non ancora specificamente dettagliato.

La disamina dei giudici prosegue minuziosamente con l'indicazione:

- della necessità per Bouhrama di procurarsi una "bottiglia di profumo" (pag. 21 e 23);
- della menzione di un pericolo (sempre in intercettazione tra l'indagato e Khaled) scampato nel corso di una perquisizione dei Carabinieri, che non avevano trovato la bottiglia di "profumo" (pag. 23 fine);
- della possibile utilizzazione di sostanze chimiche mischiate con il noto esplosivo T.N.T.;
- della conversazione intercettata dopo la strage di Sharm El Scheik tra Bouhrama ed altro (che stanno assistendo

19



al telegiornale nel quale si descriveva quest'avvenimento) nel corso della quale i due evidenziano la necessità di procurarsi il T.N.T., mentre l'indagato afferma **"Quello forse che ...devono morire duecento subito"**.

- di altra conversazione ambientale (pag. 25) nella quale Bouhrama afferma "vi colpiremo con l'ordine di Dio" ed ancora "sangue col sangue" e "adesso li distruggerò! La cosa fatta bene richiede tempo"

- di altra omonima intercettazione nella quale Yamine (tal è il nome dell'indagato) parla di un possibile attentato agli italiani in Tunisia e **di una strage da compiere con una nave di grosse dimensioni che avrebbe causato la morte di 10.000 (diecimila) persone.**

- del contenuto d'intercettazioni telematiche nel corso delle quali As Khaled ed altro "scaricavano" video di propaganda della Jihad;

- della conversazione in cui lo stesso indagato mostra di conoscere le congratulazioni (fatto non noto) presentate dall'Emiro del Gruppo Salafita in Algeria ad esponenti di Al Qaeda in Iraq;

- dell'intercettazione, avvenuta in data 11 agosto 2005, di un colloquio, avvenuto tramite cellulare, tra Bouhrama e

20



Khaled, nel cui corso il primo informa l'altro dell'arresto di un gruppo di correligionari in G.B.

In conclusione il collegio reputa che vi siano elementi ampiamente univoci e convergenti e di non comune gravità posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, la qual è completa e coerente e non presta il fianco alle censure mosse dal ricorrente.

Quest'ultimo ha estrapolato dall'intero testo i tre argomenti inizialmente esposti, assumendo che sarebbero privi di valenza indiziaria. In contrario si deve affermare che essi assumono piena rilevanza, se correttamente valutati unitamente agli altri che questa Corte ha ritenuto di evidenziare, sia pure nell'estrema sintesi compatibile con il giudizio di legittimità, per rendere chiaro che l'abilità argomentativa non può trasformare le ipotesi difensive in realtà giudiziaria.

Al rigetto conseguì la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 34 disp. att. cod. proc. pen..

Roma 25 maggio 2006.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Antonio Moriggi

Francesco Morelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 g LUG. 2006



IL CANCELLIERE
Angelo Maria Caporini

30824/06 30824



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

udienza
camera di consiglio
del 15 giugno 2006

composta dai sigg.

dr. Edoardo FAZZOLI
dr. Giovanni SILVESTRI
dr. Livio PEPINO
dr.ssa Grazia CORRADI
dr. Giancarlo URBAN

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

SENTENZA
n. 2420/06

REGISTRO GENERALE
n. 17057/2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

10x Art. 23

sul ricorso proposto da

1) TARTAG SAMIR, n. il 10 aprile 1972
contro l'ordinanza 16 gennaio 2006
del Tribunale di SALERNO

visi gli atti,
sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,

sentito il Procuratore generale dr. FRANCESCO MAURO IACOVELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso

OSSERVA

1. Con ordinanza 20 dicembre 2005 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a Boutraine Yamine, TARTAG SAMIR e Achou Rabah la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 270 bis codice penale (per avere il primo costretto e gli altri fatto parte di una cellula terroristica ispirata agli ideali e ai metodi della lotta armata praticata dall'organizzazione eversiva algerina Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gspc), sino al 15 novembre 2005) e per l'ulteriore reato di cui agli articoli 110, 482, in relazione agli articoli 476, 477, 483, stesso codice e 1 legge n. 15/1980 (per avere, in concorso tra di loro e con altri, contraffatto numerosi documenti di identità, agendo per finalità di terrorismo, anche internazionale). La misura è stata confermata, con ordinanza 16 gennaio 2006, dal Tribunale del riesame di Salerno che, ritenuto il delitto associativo commesso in Napoli, ha contestualmente dichiarato la propria incompetenza per territorio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di detta città.

Ha osservato il tribunale che:

a) il carattere terroristico del Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, costituito originariamente in Algeria ma attivo su scala internazionale con la finalità di realizzare la Jihad e collegato agli obiettivi e alle strategie dell'organizzazione terroristica Al Qaeda, nonché l'esistenza in Italia di una attività cellula o dimansione di tale organizzazione risultano da una pluralità di elementi. Tra essi: a) l'inclusione del Gspc nella lista europea di gruppi terroristici stilata con il regolamento n. 881/2002 del Consiglio dell'Unione europea (coincidente con analogo lista stilata dall'Onu) e con specifico comunicato del Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell'economia del nostro Paese; b) il fatto notorio, comprensivo, per quanto riguarda l'organizzazione de qua, di prossi ed episodi scaberi, per la loro gravità e rilevanza internazionale, possono dirsi acquisiti al patrimonio comune di conoscenze della collettività; c) le dichiarazioni degli stessi imputati i quali, nel corso degli interrogatori resi a Salerno e a Napoli, «nel riferirsi ad alcune conversazioni intercettate nelle quali vi era un esplicito riferimento al Gspc e all'attività terroristica posta in essere dallo stesso, riconoscevano l'e-

sistenza del suddetto gruppo estremistico operante nel loro Paese d'origine, seppur prendendo le distanze dall'opera terroristica dello stesso; *b*) il contenuto delle numerose e univoche conversazioni intercettate in un prolungato lasso di tempo, che documentano in diretta l'attività di un'ampia e articolata rete operante principalmente a Napoli, ma anche a Brescia, Venezia e Milano) di sostegno o appoggio logistico, organizzativo ed economico a membri del *Gruppo* responsabili di atti terroristici in Europa e nel mondo arabo; *c*) i ripetuti contatti degli imputati e di altri comparsucipi (accertati dalla polizia giudiziaria mediante pedinamenti e attività di osservazione) con esponenti del *Gruppo* operanti in diversi stati esteri; *d*) la minuziosa e analitica ricostruzione della rete in questione effettuata nel procedimento a carico di Gasry e altri (confermata in sede di legittimità con sentenza 9 febbraio - 16 marzo 2005 della seppeda sezione penale di questa Corte). Tali elementi forniscono, da un lato, la conferma della natura e dell'attività terroristica del *Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento* e, dall'altro, la prova dell'esistenza in Italia di una cellula, dotata di autonoma struttura organizzativa, preposta a fornire assistenza, collaborazione e aiuto a esponenti del movimento direttamente coinvolti in azioni terroristiche (procacciando loro, tra l'altro, ospitalità, denaro, titoli di viaggio e documenti falsi) nonché a organizzare azioni dirette (rimasce, allo stato, a livello di progetto).

a2) la natura e il carattere della descritta cellula italiana risultano: *a)* dalla attività degli associati che, secondo quanto accertato nel presente procedimento e risultato in indagini parallele, detenevano materiale ideologico eversivo e strumenti di propaganda della *Jihad*, provvedevano all'assistenza legale ed economica ai correligionari arrestati, promuovevano raccolte di denaro in favore di combattenti in Cecenia, Afghanistan e Iraq, fungevano da punto di riferimento e supporto organizzativo per numerosi estremisti islamici intenzionati a raggiungere l'Afghanistan, professavano la personale volontà di combattere con mezzi violenti e fino alla morte e al martirio, intrattenevano rapporti con soggetti simpatici o indagati in specifici fatti di attentato o di eversione o con guerriglieri islamici, programmano attentati con esplosivi sul territorio italiano e fuori dello stesso; *b)* da un precedente conforme accertamento giudiziale, cui si riferisce la già citata sentenza 9 febbraio - 16 marzo 2005, Gasry e altri, di questa Corte (che ha ritenuto l'attività della cellula suppo-

letana del *Gruppo* rientrate nella fattispecie di cui all'art. 270 *bis* codice penale). Alla stregua di quanto precede la cellula italiana del *Gruppo* va considerata autonoma associazione terroristica rientrante nella previsione dell'art. 270 *bis* del codice penale, che è fattispecie delittuosa di pericolo presunto diretta, per consolidata giurisprudenza (cfr. per tutte Cass., sez. 6, 19 ottobre 2004, Lascual e altro), ad apprestare tutela contro uno specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono proponendosi il compito di realizzare atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico, intendendosi per programma l'insieme di «propositi concreti e attuati di violenza e non posizioni meramente ideologiche che, di per sé, non sono tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che contrastano».

a3) la partecipazione all'organizzazione *de qua* del TARTAG risulta: *a)* dal contenuto di numerose conversazioni intercettate (specificamente indicate nell'ordinanza) nelle quali, tra l'altro, l'imputato, parlando con altri comparsucipi, dopo aver espresso compiacimento per la strage di Sharm El Sheik e per altri attentati terroristici, auspicandone il ripetersi e mostrando di condividere appieno il metodo terroristico, parla esplicitamente della necessità di reperire dell'esplosivo (TNT) collegando tale condotta con l'ingresso in luoghi turistici; *b)* dalla frequentazione con altri soggetti arrestati in varie parti d'Italia per il medesimo reato associativo e, in particolare, di Bouhrama Yamine (promotore e organizzatore della cellula), con il quale il TARTAG aveva, anzi, condiviso l'espatrio clandestino dall'Algeria e, poi, la permanenza in Siria, Turchia e Grecia prima di stabilirsi in Italia; *c)* dal concorso nell'attività di procacciamento di documenti falsi per ottenerli (ammesso dallo stesso TARTAG, seppur in termini ridotti e limitatamente a un unico episodio); *d)* dalla ammissione del computerato Achour Rahab, a commento di una intercettazione telefonica, che il TARTAG e il Bouhrama Yamine (in allora conviventi nello stesso alloggio) erano abitualmente definiti, da lui e dal comune amico Sofiane Kochuit, come "terroristi"; *e)* dalla fuga sul tetto dello stabile della propria abitazione in occasione di una perquisizione effettuata 13 ottobre 2004 (evidentemente riconducibile al timore dell'accertamento di un coinvolgimento in fatti di rilevanza penale, essendo del tutto illogico il dedotto timore di espulsione, stante la regolarità del permesso di soggiorno). Le condotte descritte, lungi dall'es-

sere - come sostenuto dalla difesa - mere espressioni verbali di idee eversive o di radicalismo violento, rivelano la partecipazione a una attività di ampio respiro, tesa alla elaborazione di azioni aggressive e vandaliche contro soggetti considerati infedeli o, quantomeno, a proporsi da supporto ideologico, logistico e materiale di coloro che quelle azioni hanno il compito di portare a compimento».

2. Ha proposto ricorso il TARAG deducendo:

b1) violazione di legge per avere il tribunale ritenuto l'esistenza e l'operatività di una associazione terroristica «della cui consistenza si dubita nella parte in cui non vi sono in atti elementi da cui si evince una attuale e concreta progettualità, in Italia o all'estero, di attività terroristiche o eversive»;

b2) violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui l'ordinanza ritiene provata la partecipazione di esso ricorrente all'associazione *de qua*, posto che: «i soliti e proclami verbali ispirati da mero fanatismo, non vi è alcun elemento fattuale da cui possa ritenersi, neppure in via indiziaria, tale partecipazione»; «l'unico elemento sintomatico in tal senso potrebbe rinvenirsi nella frequentazione, risalente nel tempo, con il Bouhrano, il quale peraltro «non è indagato in specifici fatti di reato»;

b3) violazione di legge nella parte in cui il giudice del rinvio ha ritenuto la condotta di esso ricorrente idonea a integrare il reato associativo e non, a tutto concedere, l'ipotesi di assistenza agli associati di cui all'art. 270 *ter* codice penale o di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 stesso codice.

Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe:

3. Le questioni prospettate nel ricorso - riguardanti, come già precisato, il solo reato associativo e non anche il delitto di falso documentale per cui pure la misura cautelare è stata emessa - sono essenzialmente tre: c1) la struttura e gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 270 *bis* codice penale (motivo sub b1); c2) la congruità degli elementi in forza dei quali la cellula operante in Napoli del Gruppo *volafio per la predicazione e il combattimento* è stata ritenuta associazione terroristica ai sensi dell'art. 270 *bis* codice penale (motivi sub b1 e b2); c3) l'identità

probatoria degli elementi indicati a dimostrazione della partecipazione del ricorrente alla associazione *de qua* (motivi sub b2 e b3).

3.1. Quanto alla prima questione, il principio di diritto affermato dal ricorrente secondo cui per l'esistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 *bis* codice penale, pur costruita come reato di pericolo, non è sufficiente l'adesione a una *oscurata* ideologia (per quanto odiosa e brutalmente manifestata) ma occorre la predisposizione di un concreto progetto di azioni eversive, ancorché non realizzate, è certamente esatto. È, infatti, giurisprudenza consolidata, da un lato, che la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* codice penale si differenzia dagli altri reati associativi per le finalità perseguite ma non anche per la *struttura* (così, da ultimo, Cass., sez. I, n. 15427/05, 21 giugno - 30 settembre 2005, Drissi) e, dall'altro, che le eterogenee realtà gravitanti nell'area di riferimento del terrorismo e della sovversione, per assumere rilevanza penale, devono essere caratterizzate non tanto, o non solo, dal disegno di abbattere le istituzioni democratiche come concezione, quanto dalla effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica, dall'alto livello di tecnicismo delle operazioni compiute, dalla capacità di reclutamento nei più disparati ambienti sociali (Corte costituzionale, sentenza n. 15 del 1982). In altri termini, il reato di cui all'art. 270 *bis* codice penale (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di commissione di atti di violenza. Né consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere (Cass., sez. I, 11 maggio - 20 giugno 2000, procuratore generale in proc. Falano e altri, n. 216253; nello stesso senso già Cass., sez. I, 7 aprile - 10 agosto 1987, Angelici, n. 176516 e; da ultimo, Cass., sez. I, Drissi, cit.). Esatto il principio affermato dal ricorrente e, peraltro, infondata la doglianza posta che: «1) tale concezione del delitto associativo corrisponde a quella abbracciata nell'ordinanza impugnata

nella quale, come si è detto, si afferma testualmente che «l'associazione con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270 bis del codice penale è fattispecie delittuosa di pericolo presunto diretta ad apprestare tutela contro uno specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono proponendovi il compito di realizzare atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico, intendendosi, per programma l'insieme di propositi concreti e attuali di violenza e non posizioni meramente ideologiche che, di per sé, ricevono tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che contraddistingue l'esistenza, nel caso di specie, di una associazione con le caratteristiche descritte non sono oggetto di specifica contestazione (nella loro identità probatoria) da parte del ricorrente, con conseguente vizio di genericità del ricorso ai sensi dell'art. 581, lett. c, del codice di rito».

3. Quanto alla seconda questione, gli elementi in forza dei quali il tribunale del riesame ha ritenuto che la cellula da qui intesa una associazione terroristica ai sensi dell'art. 270 bis codice penale sono, come si è sopra precisato, l'inclusione del Gcpe (di cui detta cellula è, in qualche modo, *derivazione*) nelle liste di gruppi terroristici stilate dal Consiglio dell'Unione europea e dal Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell'economia del nostro Paese (confermata dalle dichiarazioni degli stessi imputati che, pur prendendosi le distanze, hanno riconosciuto il carattere terroristico dell'organizzazione), un precedente accertamento giudiziale in tal senso e, soprattutto, le risultanze degli indagini svolte nel presente procedimento e in indagini parallele, da cui si evince che gli aderenti alla cellula detenevano materiale ideologico eversivo e strumenti di propaganda della Jihad, provvedevano all'assistenza legale ed economica ai correligionari arrestati, promuovevano raccolte di denaro in favore di combattenti in Cecenia, Afghanistan e Iraq, fungevano da punto di riferimento e supporto organizzativo per numerosi estremisti islamici intenzionati a raggiungere l'Afghanistan, professavano la personale volontà di combattere con mezzi violenti e fino alla morte e al martirio, intrattenevano rapporti con soggetti semplici o indagati in specifici fatti di attentati e di eversione o con guerriglieri islamici, programavano attentati con esplosivi sul territorio italiano e fuori dello stesso. Di tali elementi il ricorrente

1072/07

UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/10/2006

SENTENZA

N. 1152/06

Composta dagli Ill. M. Sigg.:

- Dott. SPINELLI TORQUATO
1. Dott. BARDOVAGNI FRANCO
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI
3. Dott. CORRADINI GRAZIA
4. Dott. CASSANO MARGHERITA

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

N. 019648/2005

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di MILANO

nei confronti di:

- 1) BOUYANIA MAHER BEN ABDOLAH
2) TOUKI ALI' BEN SASSI
3) DAEI MOHAMED

N. IS 17/05/1978

N. LL 24/12/1945

N. IU 29/03/1964

avverso SENTENZA del 28/11/2005

CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

adita in PUBBLICA UDENZA la relazione fatta dal Consigliere

SILVESTRI GIOVANNI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal sig. DEVI
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal sig. IL SILEZIO GAVI
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal sig. ANSA
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal sig. ASU
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal sig. ADN-KRONOS
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal sig. PERO ITALIANO
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal sig. ITALIA 0561
per ditta € 6,20
il 17/10/07
IL CANCELLIERE

Odito il Procuratore Generale in persona del Avv. Vittorio Meloni

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Odito, per la parte civile, l'Avv.

del difensore, Avv. Leoni per Touki e Avv. Bucani per Daiki;

[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.1.2005, all'esito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Milano assolveva Bouyahia Maher Ben Abdelazza, Toumi Ali Ben Sassi e Daki Mohamed dalla imputazione di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui ai capi 1 con la formula "perché il fatto non sussiste" e dichiarava gli stessi imputati responsabili dei delitti, tenuti dal vincolo della continuazione, contestati al capo 2 (ricettazione di documenti di identità falsi) e al capo 3 (atti, a fine di profitto, diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altri Stati), esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo prevista dall'art. 1 della L. n. 15 del 1980.

In data 28.11.2005, a seguito di appello del P.M. e degli imputati, la Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva Daki Mohamed da tutti i delitti a lui ascritti; inoltre, dall'imputazione di ricettazione di cui al capo 2 venivano assolti anche il Bouyahia e il Toumi, i quali venivano, invece, condannati per il delitto di cui all'art. 416 c.p. - così modificato il capo 1 della rubrica - per avere fatto parte di un'associazione finalizzata al compimento di delitti di falsificazione di documenti d'identità e di procurato ingresso illegale in Stati europei ed extraeuropei, con la conferma nel resto dell'impugnata sentenza.

Dopo avere ricostruito gli antecedenti e le vicende del processo ed avere esaminato in generale il fenomeno del terrorismo di matrice islamica, la Corte territoriale riteneva che, nell'ottica della contestazione del reato associativo ex art. 270-bis c.p., l'oggetto dell'indagine non fosse costituito dall'attività assentiamente di appoggio al terrorismo internazionale realizzata a Milano e in altre città a partire dal 1999, ma dalle specifiche condotte poste in essere dagli imputati, dalle finalità da loro perseguite e dal programma dagli stessi condiviso, tenendo presente che nel capo 1 dell'imputazione risulta delineata una struttura associativa soprannazionale operante in Italia e all'estero sotto l'egida di varie sigle, delle quali non erano, tuttavia, accertabili, alla stregua delle risultanze processuali, né la natura unitaria né l'esistenza di un unico centro decisionale. Espressa l'esigenza di definire la nozione di terrorismo alla luce dei principi costituzionali di legalità e di determinatezza della legge penale, la Corte di merito riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 270-sexies c.p., inserita dall'art. 15, comma 1, del d.l. 27.7.2005, n. 144, convertito nella L. 31.7.2005, n. 155, recante la definizione delle "condotte con finalità di terrorismo", in quanto, pur essendo entrata in vigore dopo i fatti di causa, detta disposizione era priva di contenuto sanzionatorio e precisava in senso restrittivo il

concetto di terrorismo. La Corte, poi, esaminava il contenuto delle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia in materia di terrorismo, passando in rassegna l'art. 2 lett. b della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 9.12.1999 e resa esecutiva con l. 14.1.2003, n. 7, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13.6.2002, concernente l'attività di terrorismo in tempo di pace, e le quattro Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, rese esecutive con l. 27.10.1951, n. 1739, con i due Protocolli aggiuntivi, resi esecutivi con l. 11.12.1985, n. 762, le cui disposizioni, facenti parte del diritto internazionale umanitario, contengono la definizione di conflitto armato e degli obblighi dei combattenti anche se non inquadrati in truppe regolari, nonché il divieto di colpire intenzionalmente la popolazione civile o di dirigere attacchi militari contro obiettivi civili.

A giudizio della Corte, dalle fonti normative internazionali inequivocamente emerge che un atto può definirsi terroristico quando sia costituito da un determinato fatto delittuoso capace di diffondere terrore nella popolazione e di provocare un grave danno ad uno Stato o ad un'organizzazione internazionale, sempreché sia diretto contro un obiettivo civile, sia stato commesso nel corso di un conflitto armato o di una situazione equiparata, quale l'occupazione militare ad opera di uno Stato straniero, e sia qualificato da una finalità politica o ideologica. Ciò posto, nella sentenza impugnata veniva accertato che i fatti oggetto del processo si erano svolti prevalentemente nei mesi di febbraio e di marzo 2003 quando era in preparazione l'intervento degli Stati Uniti in Iraq, avvenuto il 20.3.2003, e che all'inizio, fino ai primi di agosto 2003, l'azione di kamikaze aveva avuto esclusivamente obiettivi militari, estendendosi solo successivamente a tale epoca contro la popolazione civile.

La Corte territoriale passava, quindi, ad esaminare il ruolo svolto da Mera'j (El Ayash Radi Abd El Samir), arrestato in data 1.4.2003 ed estraneo al presente processo, che, in collegamento con il Mullah Fouad del gruppo Ansar Al Islam, era stato il principale referente delle attività contestate agli imputati nel reclutamento e nell'invio di volontari in campi di addestramento siriani prima di essere trasferiti in Iraq per combattere contro gli americani e i loro alleati. In particolare, veniva rilevato che queste attività risultavano chiaramente dalle intercettazioni telefoniche, che in una delle conversazioni si accennava alla ricerca di kamikaze, impiegati in quel periodo, però, soltanto contro obiettivi militari, che era giustificato ritenere che Mera'j appartenesse all'area del fondamentalismo islamico e che, tuttavia,

manca qualsiasi concreto elemento di prova per affermare che egli fosse coinvolto in un programma di azioni terroristiche nel senso sopra specificato.

La Corte reputava, poi, di scarsa consistenza gli elementi di prova a carico di Daki Mohamed, incaricato di procurare un passaporto falso a Cisse Maxamed Cabdullaak, dovendosi quest'ultimo recare in Iraq per combattere contro gli americani, osservando che le intercettazioni offrivano elementi comprovanti l'estraneità del Daki al gruppo che aveva richiesto il suo intervento a favore del Cisse e che indizi a carico dell'imputato non potevano trarsi né dalle informative della polizia giudiziaria tedesca né dai documenti sequestrati a seguito di perquisizione nella sua abitazione. Quanto alla posizione di Bouyahia Maher, premesso che questi era rimasto in Italia dall'aprile all'ottobre 2002 e che gli erano stati sequestrati un manuale intitolato "Elementi di base per la preparazione della Jihad per la causa di Allah", un permesso di soggiorno francese falso, foto tessere tra cui quella di F'radi il libico, la somma di 8.629 euro e numerose musicassette contenenti preghiere arabe, la Corte osservava che nella predetta pubblicazione non si faceva riferimento al compimento di azioni terroristiche in senso proprio e che dal complesso delle emergenze probatorie poteva ricavarsi la conclusione che Bouyahia, nel periodo in considerazione, aveva collaborato con Mera'j nel procurare documenti falsi destinati ai volontari diretti in Iraq per combattere contro gli americani e non per compiere attentati terroristici contro la popolazione civile, il cui inizio doveva farsi risalire a parecchi mesi dopo l'intervento degli Stati Uniti in quel Paese.

Riguardo alla posizione di Toumi Ali, la Corte distrettuale riteneva accertati i suoi rapporti con Mera'j e con Maher e lo svolgimento di attività illecite nel rilascio, attraverso la cooperativa di cui era presidente, di false attestazioni di lavoro a extracomunitari che cercavano di ottenere il permesso di soggiorno in Italia, non potendosi attribuire al Toumi Ali, sulla base delle numerose conversazioni telefoniche intercettate e dalle restanti risultanze probatorie, condotte riconducibili alla nozione di terrorismo in senso proprio.

Infine, nella sentenza impugnata veniva escluso che gli imputati potessero considerarsi responsabili del delitto associativo contestato al capo 1 a causa dell'assenza di attività riconducibili nella nozione di terrorismo e, comunque, della mancanza di prove della consapevolezza di tale finalità, tanto più che, per quanto concerne Daki Mohamed, questi risultava coinvolto nei fatti di causa unicamente per l'episodio della cessione, poi non avvenuta, del suo passaporto al Cisse, intenzionato ad andare a combattere in Iraq. La Corte riteneva che i fatti indicati dal P.M. risultassero irrilevanti in ordine alla prova della

partecipazione degli imputati ad una associazione terroristica e che nessun utile argomento potesse trarsi dagli elementi acquisiti sul gruppo Ansar Al Islam perché riferiti a contesti geografici, temporali e politici del tutto differenti da quelli del presente processo, essendo rimasta sformata di prova la tesi della Pubblica Accusa relativa all'esistenza di attività terroristiche parallele a quella di reclutamento e di addestramento di volontari per combattere contro gli americani.

La Corte di merito concludeva ritenendo che il Daki dovesse essere assolto da tutti i delitti ascritti e che il Bouyahia e il Toumi dovessero essere dichiarati responsabili del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così modificata l'imputazione al capo 1, nonché del delitto al capo 3 per avere favorito l'ingresso illegale e il passaggio di stranieri extracomunitari munendoli di documenti d'identità falsi, mentre l'assoluzione degli ultimi due imputati per il delitto di ricettazione contestato al capo 2 era giustificata dalla mancata prova dell'impegno nella formazione di documenti falsi o di cose provenienti da altri delitti.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano proponeva ricorso per cassazione nei confronti degli imputati denunciando la nullità della sentenza perché viziata da erronea applicazione della legge penale e da manifesta illogicità della motivazione. In ordine al motivo di ricorso previsto dalla lett. h) del primo comma dell'art. 606 c.p.p., il P.G. ricorrente censurava la sentenza impugnata deducendo che la Corte di Assise di Appello di Milano, dopo avere richiamato le fonti di diritto interno e di diritto internazionale in materia di terrorismo, era incorsa nell'errore interpretativo di affermare che possono qualificarsi come terroristici quegli atti diretti esclusivamente contro la popolazione civile, trascurando di considerare che l'elemento distintivo dei reati di terrorismo è costituito dalla finalità delle azioni criminoso compiute e non dalla qualifica dei destinatari, come è confermato dalla Convenzione del 13.8.2005 che deve essere approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, di làché manca di base l'opinione accolta nella sentenza impugnata secondo cui in tempo di guerra la finalità di terrorismo sussiste solo se le azioni sono dirette esclusivamente contro la popolazione civile. Quanto al motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., dopo avere ricordato che la fattispecie prevista dall'art. 270-bis c.p. corrisponde ad un reato di pericolo presunto e che essa colpisce anche le condotte preparatorie dei reati fine che non abbiano raggiunto la soglia del tentativo punibile e quelle strumentali all'esistenza e alla sopravvivenza dell'associazione criminosa, il P.G. ricorrente deduceva che la Corte di

merito aveva valutato gli elementi di prova in modo frammentario, senza tenere presente che le moschee e i centri di studio islamici milanesi erano impiegati dai responsabili per predicare la distruzione di tutto ciò che fosse contrario alla legge coranica, si da utilizzare il vincolo religioso come collante del vincolo associativo. Il ricorrente precisava altresì che nella sentenza era stato omissis di considerare che il Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., con la risoluzione 1267/99, aveva inserito l'organizzazione Ansar Al Islam tra i gruppi terroristici aventi legami con Al Qaeda e che non erano stati valutati gli accertati collegamenti del gruppo degli imputati con quelli operanti in altre città italiane e all'estero, aggiungendo che erano stati immotivatamente svalutati gli elementi di prova attestanti l'esistenza di stabili e risulenti rapporti (del Bouyahia e del Toumi col Merz'), uno dei capi riconosciuti di Ansar Al Islam, e di false frasi contenute nelle conversazioni intercettate univocamente inneggianti ai "morti martiri" e ai combattenti della guerra santa. Vizi logici e giuridici della motivazione venivano denunciati dal P.G. anche relativamente alla pronuncia assolutoria del Dakl, poiché costui, alla luce delle prove disponibili, era risultato uomo di fiducia dell'organizzazione, onde non aveva alcuna base logica l'opinione relativa al suo ruolo occasionale e marginale nell'attività dell'associazione terroristica.

Ad integrazione del ricorso, il Procuratore Generale di Milano presentava motivi aggiunti con i quali deduceva che nella sentenza impugnata erano state travisate le disposizioni poste dalla Convenzione di New York del 1999, dalla Decisione quadro 13.6.2002 del Consiglio dell'Unione Europea, nonché dall'art. 270-bis c.p. e che, contraddittoriamente, era stato ritenuto che nel periodo delle operazioni belliche in Iraq e sino all'inizio dell'agosto 2003 non si era verificato alcun attentato terroristico in quel Paese. Il Procuratore Generale aggiungeva che, in contrasto con la natura della fattispecie di cui all'art. 270-bis, avente natura di reato di pericolo presunto, era stato affermato che solo dall'attuazione dei reati fine poteva dedursi l'esistenza del delitto associativo e che nel caso di specie mancava la finalità di terrorismo.

Nell'interesse di Dakl Mohamed veniva depositata memoria difensiva al fine di contestare la fondatezza delle argomentazioni poste a base del ricorso del P.G.: il difensore dell'imputato deduceva che la Corte di secondo grado aveva correttamente escluso la finalità di terrorismo attraverso l'esatta interpretazione delle fonti di diritto internazionale, aggiungendo che, in ogni caso, erano state puntualmente valutate le risultanze probatorie, dalle quali non

poteva desumersi alcun elemento comprovante la partecipazione dell'imputato all'associazione ipotizzata dall'accusa.

Motivi della decisione

1. - In via pregiudiziale, la Corte deve porsi la questione dell'ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza del GUP di assoluzione degli imputati dal delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale contestata al capo I, verificando se la pronuncia assolutoria sia soggetta alla normativa introdotta dagli artt. 1 e 10 della l. 20.2.2006, n. 46. Il primo dei due articoli ha sostituito l'art. 593 rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento, salvo l'ipotesi di nuova prova decisiva di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., mentre il secondo ha dettato norme di diritto intertemporale stabilendo che la nuova legge si applica anche su procedimenti in corso (comma 1), che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile (comma 2) e che tale regola si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (comma 4).

Nella presente vicenda processuale deve escludersi che l'impugnazione proposta dal P.M. contro la decisione di primo grado possa essere dichiarata inammissibile, essendosi il giudizio di appello esaurito già prima dell'entrata in vigore della l. n. 46 del 2006 con la conferma della pronuncia assolutoria. Quest'ultima circostanza rende palese che nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 10, che rende doveroso il rilievo dell'inammissibilità dell'appello ad opera della Corte di cassazione soltanto quando debba essere annullata una sentenza di condanna del giudice di secondo grado che abbia riformato una sentenza di assoluzione su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, in cui entrambi i giudizi di merito abbiano condotto ad una pronuncia assolutoria (c.d. "doppia conforme"). Di talché, secondo l'opinione consolidata, deve ritenersi che le norme di diritto intertemporale non siano applicabili oltre i casi in esse considerati o siano quindi - come tutte quelle transitorie - inapplicabili di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (Cass. Sez. I, 29 settembre 1997, Cascino, in Foro it., 1997, II, 665; Cass. civ., Sez. I, 21 dicembre 1999, n. 14348; Sez. Un., 7 dicembre 1992, n. 12966) con l'ulteriore

conseguenza che resta preclusa l'estensione della disciplina di cui all'art. 10, comma 4, della l. n. 46 del 2006 alla difforme situazione della doppia assoluzione pronunciata dai giudici di primo e di secondo grado.

E' opportuno altresì osservare che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M. resterebbe, in ogni caso, impedita dalla disposizione di cui all'art. 7 della stessa l. n. 46 del 2006, che, modificando l'art. 580 c.p.p., ha previsto che quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello, al fine evidente di evitare la frammentazione della regiudicanda per ragioni di economia e di concentrazione processuale e di prevenire così la possibilità di formazione di giudicati contrastanti (Cass., Sez. VI, 4 ottobre 1999, Artuso, rv. 214895).

Tuttavia, per escludere l'inammissibilità dell'appello, non è neppure necessario fare richiamo alla disciplina della conversione, dal momento che l'impugnazione del P.M. risultava ammissibile sia nel momento in cui è stata proposta sia in quello in cui si è svolto il giudizio di secondo grado, per tutta la durata di esso sino alla pronuncia della sentenza di conferma dell'assoluzione. Ne deriva che, in applicazione del canone "*tempus regit actum*", non può non riconoscersi che il processo di appello si è ritualmente svolto secondo la legge processuale all'epoca vigente, onde non può certamente disporsi la conversione di una impugnazione già definita.

2. - L'incriminazione delle condotte riferibili ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito nella l. 15.12.2001, n. 438, attraverso l'ampliamento dell'ambito applicativo del delitto associativo delineato dall'art. 270-bis c.p., considerato, prima dell'innovazione anzidetta, non estensibile alle organizzazioni terroristiche il cui programma di azioni violente fosse diretto contro uno Stato straniero o contro un'istituzione internazionale, stante il principio di tassatività della legge penale (Cass., Sez. VI, 24 febbraio 1999, P.M. in proc. Abdassi ed altri, rv. 214311; Sez. V, 26 maggio 1998, Ayari, rv. 212161; Sez. VI, 1° marzo 1996, P.M. in proc. Ferdjoni ed altri, rv. 204785).

L'utilizzazione del preesistente modello associativo e l'espansione della sfera incriminatrice mediante l'inserimento del terzo comma dell'art. 270-bis ("in fine della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale") implicano precise conseguenze

sul piano dell'analisi del contenuto della norma incriminatrice, in quanto, da un canto, rendono praticabili gli stessi schemi concettuali elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento alla precedente fattispecie di reato e, in generale, alla categoria dei delitti associativi, e, dall'altro, postulano la necessità di identificare il fenomeno del terrorismo nella prospettiva dei rapporti internazionali e della sua incidenza all'interno di organizzazioni diverse dallo Stato italiano.

Le locuzioni "terrorismo" e "finalità terroristiche" non erano affatto estranee al nostro ordinamento, che ad esse faceva esplicito riferimento in più disposizioni del codice penale: nello stesso art. 270-bis ("associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico"), nell'art. 280, introdotto dall'art. 2 della l. n. 15 del 1980 ("attentato per finalità terroristiche o di eversione"), nell'art. 289-bis, inserito dall'art. 2 della l. n. 191 del 1978 ("sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"), nell'art. 1 della l. n. 15 del 1980 concernente la circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile ai reati qualificati dalla finalità di terrorismo. In tale specifico contesto, è stato fatto principalmente riferimento al valore semantico dell'espressione secondo il patrimonio culturale comune ed è stata coniata una formula descrittiva del terrorismo interno nella quale è stata ricompresa qualsiasi azione qualificata dal fine di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione (cfr. Cass., Sez. Un., 23 novembre 1995, P.G. in proc. Fachini ed altri, rv. 203769, relativa all'aggravante della finalità di terrorismo), nel senso che può parlarsi di finalità terroristiche in presenza di condotte violente dirette ad ingenerare paura e panico, nonché ad incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indelimitarne le strutture (Cass., Sez. I, 11 luglio 1987, Benacchio, rv. 176946).

Una volta estesa la portata della norma incriminatrice ex art. 270-bis c.p. per effetto dell'art. 1 del d.l. n. 374 del 2001, convertito nella l. n. 438 del 2001, è stato subito avvertita, però, l'inadeguatezza di simile nozione a descrivere i connotati specifici del terrorismo internazionale ed è stata sentita l'esigenza di individuare una definizione giuridica nella quale si riflettessero i peculiari caratteri transnazionali delle condotte criminose attraverso l'analisi delle plurime fonti internazionali dirette a reprimere attività terroristiche.

2.1. - Premesso che, per l'identificazione di una categoria generale, presentano limitata importanza le varie convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia, che riguardano la repressione di manifestazioni terroristiche in specifici settori (quali, tra le altre, le Convenzioni di Tokyo del 1963, dell'Aja del 1970 e di Montreal del 1971 relative al trasporto aereo, la Convenzione di Roma del 1988 concernente la sicurezza della navigazione marittima e la Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla protezione fisica dei materiali nucleari), deve sottolinearsi che, sin dall'inizio, la ricerca di una definizione generale ha fatto capo soprattutto a due fonti internazionali, costituite, la prima, dalla Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, e, la seconda, dalla Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea.

In mancanza di una convenzione globale in materia di terrorismo, la cui approvazione è da decenni ostacolata dal dissenso tra gli Stati aderenti all'ONU in merito ai fatti di terrorismo compiuti nel corso di guerre di liberazione e di lotte armate per l'attuazione del principio di autodeterminazione dei popoli, va rilevato che la formulazione della Convenzione del 1999, resa esecutiva con l. 27.1.2003, n. 7, ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità delle vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), è opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi.

La definizione degli atti terroristici contenuta nell'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione Europea è basata, invece, sull'elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione

internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

La formula definitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si differenzia da quella della Convenzione ONU del 1999, della quale pure ricalca in gran parte le linee, per i due seguenti aspetti. Per un verso, l'area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, riguardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come risulta esplicitamente dall'undicesimo "considerando" introduttivo che esclude dalla disciplina "le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato", secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: distalché la definizione in esame fa salva le attività poste in essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi. Per altro verso, la Decisione quadro ha ampliato la nozione delle attività terroristiche prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità eversiva, vale a dire dallo scopo di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale", assente nel testo della Convenzione del 1999.

In entrambe le definizioni è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto.

Infine, il riferimento alle situazioni di conflitto armato - presente nella Convenzione del 1999 e, per contro, assente nella Decisione quadro - rivela la duplicità della disciplina delle condotte terroristiche e la necessità di differenziarne il regime giuridico in relazione all'identità dei soggetti attivi e delle vittime, nel senso che deve applicarsi la normativa del diritto internazionale umanitario ovvero quella comune a seconda che i fatti siano compiuti da soggetti muniti della qualità di "combattenti" e siano destinati contro civili o contro persone non impegnate attivamente nelle ostilità. Ne segue che, mutando tali requisiti soggettivi, gli atti di terrorismo risultano inquadrabili nella categoria dei crimini di guerra ovvero in quella dei crimini contro l'umanità.

2.2. - In adempimento dell'obbligo di modificare l'ordinamento interno, in modo da renderlo conforme all'atto normativo comunitario, con l'art. 15, comma 1, del d.l. 27.7.2005, n. 144, convertito nella l. 31.7.2005, n. 155, è stata recepita la nozione contenuta nella Decisione quadro e sono state definite "condotte con finalità di terrorismo" quelle "che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

L'esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali fa sì che quella adottata dall'art. 270-sexies c.p. costituisca una definizione aperta, destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione. In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione della criminalità terroristica transnazionale.

Dalla precedente considerazione deve inferirsi che la definizione dell'art. 270-sexies deve essere coordinata con quella della Convenzione del 1999, resa esecutiva con la l. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo indicati dalla norma nazionale sulla scia della Decisione quadro dell'Unione Europea - devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della predetta convenzione. Deve trarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonte internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati - qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne - o siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.

3. - Identificati i caratteri essenziali delle condotte con finalità di terrorismo, occorre esaminare la struttura del delitto associativo previsto dall'art. 270-bis c.p., classificate in

giurisprudenza nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi mirante a realizzare un programma costituito da violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo internazionale, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente (Cass., Sez. II, 25 maggio 2006, n. 24994, Bouzrami, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 35427, Deusa).

Tuttavia, va precisato che se è vero che la norma incriminatrice punisce il solo fatto della costituzione dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminali rientranti nel programma e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, perciò, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura al compimento della serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è stata istituita. In caso contrario, ossia se la struttura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire, attraverso lo schermo del delitto associativo, il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia, che, pur risultando aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata, tuttavia, dalla possibilità di attuazione del programma: si finirebbe, insomma, per reprimere idee, non fatti, potendo configurarsi tutt'al più - nell'ipotesi di accordo non concretizzatosi in un'organizzazione adeguata al piano terroristico - la fattispecie della cospirazione politica mediante accordo prefigurata dall'art. 304 c.p., che richiama, attraverso l'art. 302, anche l'art. 270-bis (cfr. Cass., Sez. I, 27 febbraio 2002, Marra, rv. 221834).

3.1. - Il reato previsto dall'art. 270-bis c.p. è classificabile tra quelli plurioffensivi, con oggettività giuridica complessa, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia, nello stesso tempo, il bene della libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali (o, secondo altri, dell'ordine pubblico mondiale).

L'elemento oggettivo del delitto è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione. Ed in proposito va sottolineato che la disposizione incriminatrice non si limita a riprodurre le previsioni proprie di ogni delitto associativo mediante l'indicazione delle posizioni di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa, ma

aggiunge a tale catalogo le persone che finanziano le associazioni terroristiche, tipizzando lo specifico ruolo di chi fornisce le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del programma criminoso.

Per quanto concerne, in particolare, la condotta di partecipazione ad associazioni terroristiche, occorre richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del diritto associativo previsto dall'art. 416-bis c.p. Sul punto è stato chiarito che «<si definisce "partecipa" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è intressi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673). In questo senso deve essere intesa la recente decisione di questa Corte secondo cui la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Cass., Sez. I, 15 giugno 2006, n. 30824, Tartag). Ne segue che la partecipazione di un soggetto al gruppo terroristico può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione, sempreché un segmento di dette condotte si svolga in Italia.

Sul piano soggettivo, quello previsto dall'art. 270-bis c.p. è un tipico delitto a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa legge indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un determinato atto.

3.2. - A giudizio del Collegio, la struttura della fattispecie delineata dall'art. 270-bis c.p. è compatibile con l'applicazione dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia di concorso eventuale nel delitto associativo.

Il più recente e lucido contributo di chiarificazione e di sistemazione concettuale del delicato tema è stato offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'*"affectio societatis"*) si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo con la precisazione che, per l'integrazione del reato, è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria *"ex post"* della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673). Nella decisione del massimo consesso della Corte di legittimità risultano di particolare interesse le argomentazioni a sostegno della configurabilità del concorso esterno nel delitto associativo a mezzo delle quali è stato precisato che "neppure un'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose dei vari casi di contiguità mafiosa (com'è avvenuto, ad esempio, sul terreno del distinto fenomeno terroristico, mediante l'introduzione delle nuove figure del "finanziamento" di associazioni con finalità di terrorismo - art. 270-bis, comma 1, c.p., inserito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 374/2001 convertito in l. n. 438/2001 - ovvero dell'"arruolamento" e "addestramento" di persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale - artt. 270-ter e 270-quinquies c.p., inserito dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 144/2005, convertito in l. n. 155/2005) sarebbe comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi interni ed esterni diversi da quelli anzitutto elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi".

La trasposizione di tali principi al resto di cui all'art. 270-bis pone in luce che l'applicazione dello schema concorsuale tracciato nell'art. 110 c.p. rende ammissibile la figura del concorso esterno anche rispetto alla fattispecie associativa con finalità di terrorismo internazionale nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempreché, ovviamente, sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.

4. - All'analisi ricostruttiva della normativa riguardante le associazioni con finalità di terrorismo internazionale deve seguire il controllo delle linee argomentative sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata al fine di verificare - alla luce delle censure formulate nel ricorso del Procuratore Generale di Milano - l'esattezza dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 270-bis c.p. e il corretto uso dei paradigmi valutativi delle risultanze probatorie dai quali dipende la congruenza logica e giuridica dell'accertamento dei fatti su quali deve essere applicata la norma incriminatrice posta a base dell'imputazione descritta al capo I.

L'impostazione dell'indagine svolta dalla Corte di secondo grado risulta sostanzialmente appropriata nella premessa relativa alla necessità di individuare il concetto di terrorismo facendo capo alla normativa dettata dalle fonti internazionali, identificate principalmente nella Convenzione dell'ONU del 1999 e nella Decisione quadro adottata nel 2002 dall'Unione Europea.

Nella sua portata astratta e generalizzante, non può condividersi, invece, la conclusione cui è approdata la sentenza impugnata a proposito della definizione delle condotte con finalità di terrorismo accolta nell'art. 270-sexies c.p., che è stata considerata utilizzabile "per l'interpretazione del significato giuridico del termine terrorismo, anche se introdotta nel nostro ordinamento in epoca successiva ai fatti di causa (d.l. 27.7.2005, n. 144, convertito nella l. 31.7.2005, n. 155), perché non ha un contenuto sanzionatorio ed anzi, precisando il concetto in questione, ne restringe l'ambito di applicazione".

In primo luogo, deve porsi in luce l'inesattezza dell'enunciata mancanza di contenuto sanzionatorio della disciplina introdotta con l'art. 270-sexies c.p., chiaro essendo che essa contiene una norma definitoria con diretta incidenza sull'effettiva portata della disposizione incriminatrice ex art. 270-bis e, quindi, sulla sfera di operatività della sanzione penale.

Inoltre, quanto all'assenza restrizione dell'ambito applicativo, le considerazioni precedentemente svolte (v. § 2.1.) permettono di ritenere che la nuova definizione, tratta dalla Decisione quadro del 2002, da un lato risulta più estesa per il fatto di avere assimilato la finalità eversiva a quella terroristica (contrariamente alle posizioni della giurisprudenza Cass., Sez. VI, 1° luglio 2003, P.M. in proc. Neruzzi, rv. 226049), e, dall'altro, che la nozione risultante dall'art. 270-sexies contiene una precisa delimitazione per la ragione che non include le attività terroristiche compiute nel contesto di conflitti armati e prevede quale destinataria degli atti di violenza soltanto la popolazione e non anche i militari non attivamente impegnati nelle ostilità. Di talché, in relazione ai mutamenti, ampliativi o restrittivi, della definizione normativa delle condotte con finalità di terrorismo, va riconosciuto che la disciplina è soggetta al regime dell'efficacia della legge penale nel tempo e all'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo e nel quarto comma dell'art. 2 c.p.

L'accertato errore di diritto presente nella motivazione della sentenza impugnata non ha avuto, tuttavia, alcuna concreta incidenza sulla decisione pronunciata dalla Corte di assise di appello, dal momento che i principi di diritto realmente applicati per verificare l'esistenza della finalità di terrorismo sono stati ricavati soprattutto dalla normativa stabilita dalla Convenzione ONU del 1999, resa esecutiva con l. n. 7 del 2003, in riferimento sia alla qualità delle vittime degli atti di violenza (distinte tra civili, persone non impegnate attivamente nelle ostilità, combattenti) sia al contesto bellico nel quale quegli atti sono stati compiuti. Né segue che, tenuto conto della funzione integrativa svolta dalla predetta Convenzione del 1999 rispetto alla definizione posta dall'art. 270-sexies c.p. e del carattere "aperto" assunto dalla stessa a seguito del rinvio alle fonti internazionali vincolanti per l'Italia (v. § 2.2.), il discorso giustificativo della decisione, nonostante l'error iuris segnalato, non può legittimare l'annullamento della sentenza o deve essere emendato mediante la rettificazione della motivazione a norma dell'art. 619, comma 1, c.p.p.

4.1. - È fondata la censura contenuta nel ricorso del Procuratore Generale con cui è stato denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., il vizio di erronea applicazione della legge penale per avere la Corte distrettuale considerato terroristico "solo gli atti esclusivamente diretti contro la popolazione civile", escludendo conseguentemente che in una situazione di conflitto armato le azioni suicide dei c.d. kamikaze, se compiute contro obiettivi militari, possano definirsi terroristiche, anche se producono gravi danni e diffondono paura tra la popolazione civile.

Simile enunciazione, nella sua portata generalizzante, non può essere condivisa e richiede specificazioni e approfondimenti. Innanzi tutto, l'opinione appare palesemente divergente dall'esplicita previsione della Convenzione del 1999, pur ripetutamente richiamata nella sentenza impugnata, dal momento che tale fonte internazionale qualifica come terroristico "ogni atto finalizzato a causare la morte o lesioni personali gravi ad un civile, o ad ogni altra persona che non prende attivamente parte alle ostilità in una situazione di conflitto armato": sicché nella categoria devono essere compresi anche gli attacchi diretti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche e a queste neppure indirettamente riconducibili, quale, ad esempio, lo svolgimento di aiuti umanitari.

Ma l'opinione non può essere accolta nella sua assolutezza anche sotto un ulteriore profilo, dato che nei contesti di conflitto armato (tra Stati o di guerra civile) possono ben presentarsi situazioni nelle quali gli atti di violenza sono rivolti tanto contro militari quanto contro la popolazione civile, allorquando - per la natura di tali atti, per i mezzi impiegati e per le specifiche condizioni nelle quali sono compiuti - essi risultano sicuramente produttivi di gravi danni non solo ai militari ma anche ai civili.

Deve, affermarsi, pertanto, che il testo e la "ratio" della normativa internazionale, che concorre a definire la finalità di terrorismo in contesto bellico, offrono univoci argomenti ermeneutici per ritenere che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. Basta pensare all'ipotesi di un attentato dinamitardo eseguito contro un automezzo militare che si trovi in un mercato affollato: in una situazione del genere, appare indubbiamente priva di coerenza e di razionalità la soluzione interpretativa che individuisse nella coesistenza di vittime militari e civili un elemento di per sé sufficiente ad escludere la natura terroristica dell'atto, essendo evidente che la certezza (e non la semplice possibilità o probabilità) delle conseguenze derivanti dai gravi pregiudizi in danno dei civili, dimostra inequivocamente la presenza di un dolo intenzionale e specifico qualificato dalla volontà diretta alla produzione dell'evento e dallo scopo di conseguire quei particolari risultati che connotano la finalità terroristica.

La rilevanza sull'esito del giudizio della discrepanza ravvisabile, sul punto, tra il contenuto della normativa e l'errata interpretazione che ne ha dato la Corte di merito dovrà

essere verificata in occasione del controllo della ricostruzione dei fatti compiuta mediante la valutazione dei dati probatori.

5. - Dopo avere preso atto che nel capo I dell'imputazione risulta delineata una struttura sopranazionale operante in Italia e all'estero sotto l'egida di varie sigle, accomunate dall'adesione all'ideologia del fondamentalismo islamico, la Corte territoriale ha precisato che l'indagine deve avere ad oggetto gli specifici fatti contestati agli imputati nel presente processo, in situazione del programma da loro condiviso, senza che possano utilizzarsi gli elementi di prova raccolti a carico di altri soggetti che hanno agito in ambiti spaziali e temporali diversi.

La proposizione della Corte è stata censurata dal Procuratore Generale, il quale ha lamentato l'avvenuta distorsione dei principi che regolano il delitto associativo con finalità di terrorismo, la cui offensività è caratterizzata da un pericolo presunto, ed ha criticato la valutazione frammentaria degli elementi di prova, aggiungendo che l'errato metodo valutativo ha fatto trascurare gli accertati collegamenti dei gruppi operanti in Italia con l'organizzazione Ansar Al Islam, inserita tra le organizzazioni terroristiche aventi legami con Al Qaeda con la risoluzione n. 267/99 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Il motivo di ricorso merita accoglimento nei limiti appresso specificati.

Deve premettersi che le argomentazioni della Corte di merito risultano pressante condivisibili nella parte in cui è stato escluso che la sola appartenenza all'area religiosa dell'integralismo e del fondamentalismo islamico e, finanche, lo stesso favore espresso verso forme di lotta politica e militare possano giustificare, di per sé, l'affermazione dell'esistenza di collegamenti organizzativi finalizzati al compimento di attività terroristiche sino a quando rimangono allo stato di idee, atteso che nel nostro ordinamento - che annovera tra i diritti fondamentali della persona quello di manifestare liberamente il proprio pensiero - la semplice adesione ad una ideologia, anche se eversiva, non può integrare un'ipotesi di reato qualora non si traduca nella realizzazione di una struttura organizzativa o di concreti atti di violenza (Cass., Sez. I, 11 maggio 2000, P.G. in proc. Paiano e altri, rv. 216253).

Invece, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, presta il fianco alle critiche formulate nel ricorso del Procuratore Generale nella parte in cui è stato completamente omissso di approfondire i rapporti del gruppo formato dagli imputati con l'organizzazione transnazionale indicata nel capo di imputazione.

Una simile prospettiva nella valutazione degli elementi di prova avrebbe dovuto considerarsi come un passaggio obbligato dell'impostazione e dello sviluppo della disamina delle risultanze disponibili, essendo evidente che l'indagine avrebbe dovuto essere indirizzata a verificare, nell'ordine, l'esistenza della cellula milanese della quale avrebbero fatto parte i tre imputati, i compiti da essa svolti, la reale autonomia delle altre cellule operanti in Italia (sfermata dal GUP del Tribunale di Milano, che ha declinato la propria competenza per territorio rispetto alle attività di altri gruppi di islamici presenti in altre parti del territorio italiano) e, infine, i collegamenti tra le stesse e quelli con le organizzazioni attive all'estero e impegnate in attività con finalità di terrorismo. E, in proposito, è utile ricordare che, in riferimento al delitto associativo di stampo mafioso, la giurisprudenza ha analizzato i diversi tipi di rapporto che possono instaurarsi tra gruppi criminali distinti, ritenendo che, a seconda delle singole situazioni concrete, essi siano inquadrabili in differenti moduli organizzativi, connotati da collegamenti funzionali, stabili o occasionali, ovvero da autonomia di tipo federativo (Cass., Sez. VI, 20 settembre 2005, P.G. in proc. Gionta e altri, rv. 233488).

Va precisato, altresì, che, una volta chiariti tali passaggi dell'indagine probatoria, i giudici di merito avrebbero dovuto stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero - realizzate attraverso la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri - possano costituire base giustificativa adeguata del convincimento relativo all' inserimento nell'organizzazione transnazionale e all'esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche. Di talché la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche ma svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all'estero tali attività non vale ad escludere la responsabilità in ordine al delitto ex art. 272-bis, stante l'inevitabile rapporto funzionale esistente tra i gruppi.

Peraltro, neppure il compimento di simili accertamenti avrebbe potuto fare considerare esaurita l'indagine, in quanto, in caso di esclusione di collegamenti strutturali ed organizzativi della cellula milanese con la più estesa organizzazione operante all'estero, i giudici di merito avrebbero dovuto anche verificare se i dati probatori consentissero di ritenere dimostrata la responsabilità degli imputati per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 272-bis e 110 c.p., alle precise condizioni precedentemente indicate (v. § 3.2.).

Dai precedenti rilievi emerge che le operazioni valutative compiute dalla Corte distrettuale risultano carenti e lacunose a causa dell'omesso esame di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del mancato approfondimento di altri punti di decisiva rilevanza.

5.1. - Individuato nei termini suindicati il *thema probandum*, questa Corte deve ora provvedere al controllo del ragionamento probatorio trasfuso nella motivazione della sentenza impugnata verificando, anzitutto, se la valutazione dei giudici di merito abbia avuto ad oggetto evidenze probatorie acquisite secondo le prescrizioni della legge processuale e in conformità dei criteri epistemologici stabiliti dall'art. 192 del codice di rito.

Preliminarmente deve precisarsi che, nella lotta al terrorismo internazionale, l'opzione dell'ordinamento italiano è stata quella del rispetto delle garanzie, di tipo sostanziale e processuale, coesistenti ai principi della Carta costituzionale, e del ripudio di interventi repressivi attuati attraverso forme di vera e propria de-giurisdizionalizzazione, che finiscono per negare le basi costitutive e la funzione del processo quale strumento inalienabile di civiltà risalente dalla tradizione liberaldemocratica: sicché, non a caso, nel commentare le scelte fatte in altri ordinamenti per contrastare il terrorismo di matrice islamica, è stata usata la formula "diritto penale del nemico" per designare il sistema normativo che non attribuisce le comuni garanzie (ad iniziare dall'*habeas corpus*) ai soggetti, che, per il solo fatto di essere sospettati di terrorismo, sono privati dei diritti civili e politici propri di ogni persona.

Pertanto, nel nostro ordinamento il processo avente ad oggetto fatti di terrorismo internazionale rimane soggetto ad un regime giuridico che non si discosta da quello comune, tranne che rispetto ai singoli, tassativi, punti diversamente regolati dalle disposizioni previste da una serie di atti normativi (a partire dal d.l. n. 374 del 2001, convertito nella l. n. 438 del 2001), che hanno introdotto norme speciali modellate sulla disciplina in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso ed affini, soprattutto, alla fase delle indagini preliminari, senza, però, stravolgere i principi fondamentali del sistema processuale compendiate dall'art. 111 della Costituzione nel canone del giusto processo.

La sentenza impugnata ha puntualmente osservato le regole di giudizio testé esposte allorché ha stabilito che non possono trovare ingresso nel processo le informazioni tratte da fonti di "intelligence" in ordine ai collegamenti con l'organizzazione transnazionale Ansar Al Islam, tratandosi di mezzi di conoscenza formati, senza l'osservanza di alcuna delle forme prescritte, da autorità non investite del potere di indagine all'interno del procedimento e, pertanto, inficiati da un *vulnus* della legalità del procedimento probatorio così radicale da

Una simile prospettiva nella valutazione degli elementi di prova avrebbe dovuto considerarsi come un passaggio obbligato dell'impostazione e dello sviluppo della disamina delle risultanze disponibili, essendo evidente che l'indagine avrebbe dovuto essere indirizzata a verificare, nell'ordine, l'esistenza della cellula milanese della quale avrebbero fatto parte i tre imputati, i compiti da essa svolti, la reale autonomia delle altre cellule operanti in Italia (affermata dal GUP del Tribunale di Milano, che ha declinato la propria competenza per territorio rispetto alle attività di altri gruppi di islamici presenti in altre parti del territorio italiano) e, infine, i collegamenti tra le stesse e quelli con le organizzazioni attive all'estero e impegnate in attività con finalità di terrorismo. E, in proposito, è utile ricordare che, in riferimento al delitto associativo di stampo mafioso, la giurisprudenza ha analizzato i diversi tipi di rapporto che possono instaurarsi tra gruppi criminali ibridi, ritenendo che, a seconda delle singole situazioni concrete, essi siano inquadrabili in differenti moduli organizzativi, connotati da collegamenti funzionali, stabili o occasionali, ovvero da autonomia di tipo federativo (Cass., Sez. VI, 20 settembre 2005, P.G. in proc. Gioia e altri, rv. 233488).

Va precisato, altresì, che, una volta chiariti tali passaggi dell'indagine probatoria, i giudici di merito avrebbero dovuto stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero - realizzate attraverso la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri - possano costituire base giustificativa adeguata del convincimento relativo all'inserimento nell'organizzazione transnazionale e all'esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche. Di talché la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche ma svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all'estero tali attività non vale ad escludere la responsabilità in ordine al delitto ex art. 272-bis, stante l'inegabile rapporto funzionale esistente tra i gruppi.

Peraltro, neppure il compimento di simili accertamenti avrebbe potuto fare considerare esaurita l'indagine, in quanto, in caso di esclusione di collegamenti strutturali ed organizzativi della cellula milanese con la più estesa organizzazione operante all'estero, i giudici di merito avrebbero dovuto anche verificare se i dati probatori consentissero di ritenere dimostrata la responsabilità degli imputati per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 272-bis e 110 c.p., alle precise condizioni precedentemente indicate (v. § 3.2.).

Da precedenti rilievi emerge che le operazioni valutative compiute dalla Corte distrettuale risultano carenti e lacunose a causa dell'omesso esame di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del mancato approfondimento di altri punti di decisiva rilevanza.

3.1. - Individuato nei termini suindicati il *thema probandum*, questa Corte deve ora provvedere al controllo del ragionamento probatorio trasfuso nella motivazione della sentenza impugnata verificando, anzitutto, se la valutazione dei giudici di merito abbia avuto ad oggetto evidenze probatorie acquisite secondo le prescrizioni della legge processuale e in conformità dei criteri epistemologici stabiliti dall'art. 192 del codice di rito.

Preliminarmente deve precisarsi che, nella lotta al terrorismo internazionale, l'opzione dell'ordinamento italiano è stata quella del rispetto delle garanzie di tipo sostanziale e processuale, coesistenti ai principi della Carta costituzionale, e del ripudio di interventi repressivi attuati attraverso forme di vera e propria de-giurisdizionalizzazione, che finiscono per negare le basi costitutive e la funzione del processo quale strumento insostituibile di civiltà risultante dalla tradizione liberaldemocratica: sicché, non a caso, nel commentare le scelte fatte in altri ordinamenti per contrastare il terrorismo di matrice islamica, è stata usata la formula "diritto penale del nemico" per designare il sistema normativo che non attribuisce le comuni garanzie (ad iniziare dall'*habeas corpus*) ai soggetti, che, per il solo fatto di essere sospettati di terrorismo, sono privati dei diritti civili e politici propri di ogni persona.

Pertanto, nel nostro ordinamento il processo avente ad oggetto fatti di terrorismo internazionale rimane soggetto ad un regime giuridico che non si discosta da quello comune, tranne che rispetto ai singoli, basativi, punti diversamente regolati dalle disposizioni previste da una serie di atti normativi (a partire dal d.l. n. 374 del 2001, convertito nella l. n. 438 del 2001), che hanno introdotto norme speciali modellate sulla disciplina in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso ed affinenti, soprattutto, alla fase delle indagini preliminari, senza, però, stravolgere i principi fondamentali del sistema processuale compendiate dall'art. 111 della Costituzione nel canone del giusto processo.

La sentenza impugnata ha puntualmente osservato le regole di giudizio testè esposte allorché ha stabilito che non possono trovare ingresso nel processo le informazioni tratte da fonti di "intelligence" in ordine ai collegamenti con l'organizzazione transnazionale *Azhar Al Islam*, trattandosi di mezzi di conoscenza formati, senza l'osservanza di alcune delle forme prescritte, da autorità non investite del potere di indagine all'interno del procedimento e, pertanto, viziati da un *vitium* della legalità del procedimento probatorio così radicale da

Una simile prospettiva nella valutazione degli elementi di prova avrebbe dovuto considerarsi come un passaggio obbligato dell'impostazione e dello sviluppo della disamina delle risultanze disponibili, essendo evidente che l'indagine avrebbe dovuto essere indirizzata a verificare, nell'ordine, l'esistenza della cellula milanese della quale avrebbero fatto parte i tre imputati, i compiti da essa svolti, la reale autonomia delle altre cellule operanti in Italia (afferzata dal GUP del Tribunale di Milano, che ha declinato la propria competenza per territorio rispetto alle attività di altri gruppi di islamici presenti in altre parti del territorio italiano) e, infine, i collegamenti tra le stesse e quelli con le organizzazioni attive all'estero e impegnate in attività con finalità di terrorismo. E, in proposito, è utile ricordare che, in riferimento al delitto associativo di stampo mafioso, la giurisprudenza ha analizzato i diversi tipi di rapporto che possono instaurarsi tra gruppi criminali distinti, ritenendo che, a seconda delle singole situazioni concrete, essi siano inquadrabili in differenti moduli organizzativi, connotati da collegamenti funzionali, stabili o occasionali, ovvero da autonomia di tipo federativo (Cass., Sez. VI, 20 settembre 2005, P.G. in proc. Gronta e altri, rv. 233488).

Va precisato, altresì, che, una volta chiariti tali passaggi dell'indagine probatoria, i giudici di merito avrebbero dovuto stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero - realizzate attraverso la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri - possono costituire base giustificativa adeguata del convincimento relativo all'inserimento nell'organizzazione transazionale e all'esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche. Di talché la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche ma svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all'estero tali attività non vale ad escludere la responsabilità in ordine al delitto ex art. 272-bis, stante l'inegabile rapporto funzionale esistente tra i gruppi.

Peraltro, neppure il compimento di simili accertamenti avrebbe potuto fare considerare esaurita l'indagine, in quanto, in caso di esclusione di collegamenti strutturali ed organizzativi della cellula milanese con la più estesa organizzazione operante all'estero, i giudici di merito avrebbero dovuto anche verificare se i dati probatori consentissero di ritenere dimostrata la responsabilità degli imputati per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 272-bis e 110 c.p., alle precise condizioni precedentemente indicate (v. § 3.2.).

Dai precedenti rilievi emerge che le operazioni valutative compiute dalla Corte distrettuale risultano carenti e lacunose a causa dell'omesso esame di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del mancato approfondimento di altri punti di decisiva rilevanza.

5.1. - Individuato nei termini suindicati il *thema probandum*, questa Corte deve ora provvedere al controllo del ragionamento probatorio trasfuso nella motivazione della sentenza impugnata verificando, anzitutto, se la valutazione dei giudici di merito abbia avuto ad oggetto evidenze probatorie acquisite secondo le prescrizioni della legge processuale e in conformità dei criteri epistemologici stabiliti dall'art. 192 del codice di rito.

Preliminarmente deve precisarsi che, nella lotta al terrorismo internazionale, l'opzione dell'ordinamento italiano è stata quella del rispetto delle garanzie, di tipo sostanziale e processuale, coesistenti ai principi della Carta costituzionale, e del rifiuto di interventi repressivi attuati attraverso forme di vera e propria de-giurisdizionalizzazione, che finiscono per negare le basi costitutive e la funzione del processo quale strumento insostituibile di civiltà risultante dalla tradizione liberaldemocratica: sicché, non a caso, nel commentare le scelte fatte in altri ordinamenti per contrastare il terrorismo di matrice islamica, è stata usata la formula "diritto penale del nemico" per designare il sistema normativo che non attribuisce le comuni garanzie (ad iniziare dall'*habeas corpus*) ai soggetti, che, per il solo fatto di essere sospettati di terrorismo, sono privati dei diritti civili e politici propri di ogni persona.

Pertanto, nel nostro ordinamento il processo avente ad oggetto fatti di terrorismo internazionale rimane soggetto ad un regime giuridico che non si discosta da quello comune, tranne che rispetto ai singoli, tassativi, punti diversamente regolati dalle disposizioni previste da una serie di atti normativi (a partire dal d.l. n. 374 del 2001, convertito nella l. n. 438 del 2001), che hanno introdotto norme speciali modellate sulla disciplina in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso ed affini, e, soprattutto, alla fase delle indagini preliminari, senza, però, stravolgere i principi fondamentali del sistema processuale consuntivi dall'art. 111 della Costituzione nel canone del giusto processo.

La sentenza impugnata ha puntualmente osservato le regole di giudizio testé esposte allorché ha stabilito che non possono trovare ingresso nel processo le informazioni tratte da fonti di "intelligence" in ordine ai collegamenti con l'organizzazione transazionale Ansar Al Islam, trattandosi di mezzi di conoscenza formati, senza l'osservanza di alcuna delle forme prescritte, da autorità non investite del potere di indagare all'interno del procedimento e, pertanto, viziati da un vizio della legalità del procedimento probatorio così radicale da

potersi ricondurre nella categoria dell'inutilizzabilità patologica (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tamargo, iv 216246).

Il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha trascurato di tenere conto del fatto che l'organizzazione Ansar Al Islam è stata inclusa tra le liste di associazioni terroristiche con la risoluzione n. 1267/99 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, onde non poteva disconoscersi la finalità perseguita da detto gruppo, col quale gli imputati avevano avuto ripetuti contatti.

La censura non ha pregio, non potendo condividersi la tesi per cui l'inserimento nelle liste formate da organismi internazionali sarebbe da solo sufficiente a dimostrare la natura terroristica di detta associazione, quasi che la sola qualificazione attribuita da detto organismo possa vincolare l'accertamento rinvenuto, all'interno del processo, al libero convincimento del giudice.

Gli elenchi di "sospetti terroristi" o di "interdetti" sono stati introdotti a seguito della risoluzione dell'ONU del 1999, citata dal Procuratore Generale di Milano, per sanzionare il governo afgano dei Talebani, in ragione del sostegno al terrorismo islamico, mediante la previsione dell'embargo e del congelamento di risorse finanziarie. A tale procedura si è tempestivamente adeguata l'Unione Europea attraverso l'emanazione di più regolamenti, vincolanti per tutti gli Stati membri, che sanciscono l'obbligo del congelamento dei beni destinati a persone fisiche o giuridiche incluse nell'elenco degli "interdetti", la cui composizione è aggiornata dalla Commissione in relazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. In Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'Economia, è affidato il compito di trasmettere informazioni all'Unione Europea per la formazione delle liste sulla base di idonei elementi tratti da procedimenti penali e da provvedimenti di natura giurisdizionale emessi nella fase delle indagini preliminari.

Tanto chiarito, deve porre in risalto che - secondo le posizioni pressoché unanimi della dottrina - l'inserimento di un gruppo in tali liste ha valore meramente amministrativo e legittima l'irrogazione delle sanzioni previste, senza che i suoi effetti possano dilatarsi al punto di assumere natura di prova. È stato perspicacemente osservato in dottrina che, in caso contrario, si "introdurrebbe nel sistema una prova legale, trasformando l'art. 270-bis c.p. in una norma penale in bianco" e l'opinione è stata espressa nella giurisprudenza di questa Corte che, per escludere il valore di prova della presenza negli elenchi degli "interdetti", ha fatto

proprio riferimento all'inammissibilità della creazione di una sorta di prova legale dalla quale deriverebbe l'evidente violazione dei principi di legalità e di separazione dei poteri (Cass., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 30824, Tartag).

In conclusione, deve affermarsi che la collocazione di un'associazione nei predetti elenchi rappresenta un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo e che la prova della finalità di terrorismo deve necessariamente formarsi secondo le regole di utilizzabilità e di valutazione probatoria prescritte dalla legge processuale.

6. - Nel giudizio posto a base della sentenza impugnata sono presenti non soltanto i vizi logici e giuridici in precedenza segnalati, attinenti all'inesatta ricostruzione della nozione normativa di terrorismo e all'omesso esame della configurabilità del concorso esterno nell'associazione ex art. 270-bis c.p., ma anche la palese discrepanza dai criteri di valutazione probatoria prescritti dal primo e dal secondo comma dell'art. 192 c.p.p., atteso che la disamina degli elementi di prova è stata condotta dalla Corte di merito in modo frammentario e senza affatto ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze probatorie.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indiziari conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziaro è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolvere la relativa ambiguità ("*quae singula non probant, simul unum probant*"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto.....che -già ricordate- non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan).

Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaro sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite secondo cui il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero

compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propositiva che consiste nel valutare ogni prova indiziarla singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass., Sez. Un., (2 luglio 2005, Marzano, rv. 231678).

La struttura e l'articolazione della motivazione della sentenza impugnata risultano manchevoli sotto il profilo testé indicato, in quanto la Corte di merito ha valutato le posizioni degli imputati analizzando i singoli elementi probatori senza preoccuparsi di calarli all'interno del contesto che avrebbe potuto insubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema di indagine prospettato dall'accusa formulata nel capo di imputazione, che - è indispensabile sottolinearlo - faceva leva sui collegamenti con le altre cellule operanti in Italia e con la più estesa organizzazione Ansa Al Islam, attiva all'estero.

6.1. - Dopo avere indicato l'importanza del ruolo svolto dal Mera', che aveva rappresentato il principale referente delle attività contestate agli imputati, la Corte distrettuale ha esaminato il contenuto delle intercettazioni, sottolineando che dalle conversazioni captate emergono inequivocamente i ripetuti contatti dello stesso Mera', oltre che con tutti gli imputati, con esponenti di vertice di associazioni professanti l'ideologia del fondamentalismo islamico, che, in Siria e in Afghanistan, gestivano campi di addestramento di volontari destinati a combattere la "guerra santa" in Iraq contro gli americani in vista dell'imminente invasione di quel Paese. Nella sentenza impugnata è stato dato anche atto che Mera' si era dichiarato un combattente che intendeva morire martire per la "jihad", che egli era in costante collegamento con il mullah Fouad, dirigente dell'associazione Ansa Al Islam, che le sue posizioni erano vicine a quelle di tale organizzazione e che, nell'attività di reclutamento di volontari diretti a combattere all'estero, era alla ricerca di kamikaze.

Passando, poi, ad esaminare la posizione di Bouyahia Maher, la Corte di merito ha ricostruito i movimenti dell'imputato in Italia e in Turchia negli anni 2002-2003 e i contatti tenuti con noti esponenti dell'integralismo islamico, rilevando che, a seguito della perquisizione della sua abitazione, erano stati sequestrati un manuale dal titolo "Elementi di base per la preparazione della jihad per la causa di Allah", un permesso di soggiorno francese a nome del fratello Hamnadi, numerose foto tessere, la somma di 8.625 euro e numerose

musicassette contenenti preghiere arabe. A conclusione della disamina, la Corte ha ritenuto che debba ritenersi provato che Bouyahia Maher, almeno dall'inizio del febbraio 2003, ha partecipato, unitamente a mullah Fouad e a Mera', al reclutamento di volontari musulmani e alla falsificazione dei documenti occorrenti agli aspiranti martiri per raggiungere dall'Europa il Medio Oriente.

Identiche sono state le conclusioni dell'esame della posizione di Toumi Ali, avendo la Corte territoriale ritenuto dimostrate - con adeguata ed esauriente motivazione - le attività di collaborazione con Mera', in collegamento con il mullah Fouad, nella falsificazione di documenti e di permessi di soggiorno da consegnare ai volontari destinati ai campi di addestramento in Siria.

Per quanto riguarda la posizione di Daki Mohamed, la Corte di merito ha escluso un suo qualsiasi coinvolgimento nelle attività del gruppo di cui facevano parte Bouyahia Maher e Toumi Ali, osservando che gli elementi di prova riguardanti il primo imputato si riferiscono unicamente all'ospitalità fornita al somalo Cisse e al fatto che si adoperò, senza esito, per procurare a quest'ultimo documenti falsi per raggiungere la Siria; di talché nella sentenza impugnata è stata qualificata come meramente occasionale la condotta tenuta dal Daki.

Il discorso giustificativo della decisione di assoluzione del Daki è stato criticato dal Procuratore Generale ricorrente, il quale ha censurato il convincimento espresso dalla Corte denunciandone l'illogicità e la contraddittorietà rispetto agli elementi di prova acquisiti.

La doglianza deve essere condivisa. Invero, la svalutazione del ruolo del Daki appare priva di plausibile base logica: quando si considera che dal contenuto delle intercettazioni risulta che egli entrò in contatto con il Cisse su indicazione del Mera', a seguito di richiesta del mullah Fouad, e che in occasione di tale episodio si collegò telefonicamente con la Siria parlando con Mabdjouh Abderrazak, altro dirigente di Ansa Al Islam, circa l'aiuto da prestare al Cisse, intenzionato a recarsi a combattere la guerra santa, anche a costo del martirio. Inoltre, la rilevanza probatoria di tali dati assume carattere di decisività se si tiene presente che - come è stato puntualmente sottolineato nel ricorso - dalle conversazioni intercettate emerge che Mera' e Abderrazak, elementi di spicco dell'organizzazione, giudicavano il Daki come persona pienamente affidabile e disposta ad aiutare i "fratelli", circostanza, questa, estremamente significativa per il fatto che l'aiuto richiesto all'imputato consisteva in attività illecite per le quali doveva essere elusa la sorveglianza delle autorità di polizia. Ne segue che l'apparato argomentativo della motivazione non può non considerarsi inficiato da

manifeste fratture logiche e in totale sintonia con risultanze processuali di rilevante significato probatorio.

6.2. - La sentenza impugnata merita di essere censurata anche nella parte in cui sono state valutate le risultanze probatorie riguardanti le attività del gruppo Ansar Al Islam, che gestiva i campi nei quali venivano addestrati i volontari provenienti dall'Europa.

Si è già visto che - contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale nel suo ricorso - l'accertamento della finalità di terrorismo non può fondarsi sulla sola circostanza che detta associazione è stata inserita nelle liste dei "sospetti" o "interdetti" dirette a contrastare le organizzazioni terroristiche sul piano finanziario (v. § 5.1.).

La Corte territoriale ha correttamente considerato utilizzabili gli elementi di prova accusati tramite la rogatoria norvegese e ha esaminato le dichiarazioni rese da persone che avevano aderito ad Ansar Al Islam, fondata dal mullah Krekar nel dicembre 2001, ritenendo che l'associazione "avesse ufficialmente la struttura di una vera e propria organizzazione combattente islamica, con propri campi di addestramento dove venivano istruiti i volontari all'uso delle armi e a combattere, ma è assai probabile che all'interno della stessa organizzazione vi fossero consistenti frange favorevoli a praticare, almeno in certe situazioni, anche il terrorismo per raggiungere i risultati politici che l'organizzazione si proponeva".

A fronte di così eloquenti dati probatori, che avrebbero dovuto formare oggetto di una disamina approfondita e congruamente argomentata, riescono difficilmente comprensibili le ragioni che hanno indotto a svalutarne l'importanza per il motivo che esse "si riferiscono ad episodi avvenuti in contesti del tutto diversi, anche temporalmente, dai fatti di cui al presente processo, perché si parla di episodi accaduti nella guerra interna che Ansar Al Islam aveva condotto nel Kurdistan contro il P.U.K. e non di quanto accadeva nei campi di addestramento, quando i volontari giunti da varie parti del mondo si preparavano a respingere quella che consideravano un'invasione di uno Stato arabo". Le argomentazioni della sentenza impugnata risultano, sul punto, scarsamente plausibili e per nulla convincenti, dato che la Corte di merito non si è affatto chiesta se fosse ragionevole escludere che Ansar Al Islam intendesse seguire, anche nella lotta contro l'invasione dell'Iraq, lo stesso metodo terroristico largamente praticato in altre situazioni di conflitto.

6.3. - Dopo avere elencato gli antecedenti politici dell'intervento in Iraq degli Stati Uniti e dei loro alleati, la Corte territoriale ha ritenuto di potere escludere l'esistenza della finalità di terrorismo internazionale, necessaria per il perfezionamento della fattispecie di cui

all'art. 270-bis c.p., affermando che "durante tutto il periodo delle operazioni belliche vere e proprie (20 marzo - 1° maggio 2003) e fino all'inizio dell'agosto 2003 non si è verificato di fatto alcun attentato terroristico (nel senso sopra indicato) in Iraq, anche se fin dai primi giorni della guerra sono entrati in azione kamikaze contro obiettivi militari e le autorità irachene avevano diffidato gli americani dall'avvicinarsi a Bagdad, perché sarebbero stati pronti quattromila kamikaze". Da tali fatti - ritenuti notori e, quindi, "assumibili senza bisogno di una specifica prova" - nella sentenza impugnata è stata tratta la conseguenza che agli imputati non sono riferibili attività punibili a norma dell'art. 270-bis, dato che le loro condotte di agevolazione del trasferimento in Siria e, poi, in Iraq dei volontari musulmani sono state poste in essere soprattutto nel febbraio e marzo 2003, mentre gli attentati terroristici hanno avuto inizio a partire dall'agosto 2003.

Tali argomentazioni non sono condivisibili per più ragioni.

Va segnalato, in primo luogo, un non appropriato uso della nozione di fatto notorio. L'uso di tale categoria, a fini probatori in materia di terrorismo internazionale, è presente anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di chiarire che sono fatti notori quelli che, in quanto noti alla generalità dei cittadini, devono ritenersi conosciuti anche dal giudice senza necessità di uno specifico accertamento, ritenendo - in relazione alla peculiarità della fattispecie esaminata - che la storia recente dell'Algeria e le azioni di un gruppo terroristico di quel Paese debbano essere considerati fatti rientranti nel notorio, da valutarsi, nella società moderna, non più limitatamente a un ristretto ambito locale, ma in modo da comprendere quei fatti eclatanti, verificatisi anche in altri paesi, che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza (Cass., Sez. II, 9 febbraio 2005, P.M. in proc. Gasry ed altri, rv. 231258).

Sul tema del notorio, e in particolare su quello relativo a fatti di terrorismo internazionale, è opportuno, però, precisare che il giudice ha il dovere di procedere, con rigorosa esattezza e prudenza, al controllo della effettiva riconducibilità del fatto nel consolidato patrimonio di conoscenze comuni alla intera collettività, assicurando che sia esclusa la possibilità di acquisizioni probatorie al di fuori del contraddittorio dibattimentale. Infatti, l'assenza di tale doveroso controllo dà origine al rischio che si introducano nel giudizio inammissibili "seccazioni" probatorie attraverso le quali - senza il vaglio della normale dialettica processuale - circostanze fattuali, non controllate e non controllabili, possono reputarsi dimostrate per il solo fatto di essere state reiteratamente diffuse dai mezzi di

comunicazione di massa. E per i fatti di terrorismo il pericolo che l'uso non corretto del notorio possa determinare l'alterazione delle regole del processo e l'inquinamento delle fonti di conoscenza giudiziale appare ancora più consistente se si tiene presente l'indubbia incidenza che, in una situazione di guerra, è esplicata dalla propaganda delle forze in conflitto e dall'influenza di queste sui flussi e sui contenuti delle informazioni in base a criteri di convenienza politica e militare.

Nella sentenza impugnata è mancato il controllo sulla reale notorietà dei fatti relativi all'assenza di azioni terroristiche compiute nei primi mesi delle operazioni militari in Iraq: di talché, prescindendo da quanto verrà subito dopo precisato sulla non decisiva rilevanza di condotte terroristiche in atto nel periodo indicato nei capi di imputazione, non può considerarsi affatto dimostrata, senza necessità di alcun accertamento, la schematica e rigida datazione cronologica sull'inizio degli attentati che hanno colpito anche la popolazione civile.

6.4. - La ratio decidendi seguita dalla Corte di merito è viziosa, inoltre, dall'errore di diritto di avere ritenuto che nei confronti degli imputati la configurabilità della finalità di terrorismo internazionale dipendesse, in modo decisivo, dall'inizio degli attentati diretti contro la popolazione civile.

A quest'ultimo riguardo è stato già chiarito che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica dei civili, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (v. § 4.1.). Ne segue che l'indagine sulla finalità di terrorismo internazionale non avrebbe potuto esaurirsi nell'accertamento della natura militare dell'obiettivo delle condotte violente, ma avrebbe dovuto essere estesa alla verifica della contemporanea causazione, in pregiudizio di civili, di danni gravi alla vita e all'incolumità verificatisi in situazioni tali da farli risultare certi ed immancabili per la natura delle stesse condotte, per i mezzi impiegati e per le specifiche condizioni concrete.

Un ulteriore vizio logico e giuridico della motivazione della sentenza impugnata è riscontrabile nel punto in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'esclusione della responsabilità degli imputati fosse giustificata dal fatto che le condotte oggetto del presente processo sono state realizzate prima che in Iraq iniziassero gli attentati terroristici a mezzo di autobombe e di kamikaze. Da simile opinione traspare l'erronea concezione della natura e degli elementi costitutivi del delitto associativo previsto dall'art. 270-bis c.p., in quanto lascia

intendere che per il perfezionamento della fattispecie sia indispensabile l'esecuzione dei reati fine e non tiene conto che per l'integrazione del reato è sufficiente la creazione di una idonea struttura associativa con un programma qualificato dalla finalità di terrorismo internazionale, indipendentemente dal successivo compimento effettivo delle azioni criminose programmate.

Pertanto, alla stregua dei risultati probatori da utilizzare per la verifica dei rapporti degli imputati con Ansar Al Islam, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se costoro fossero in diretto collegamento con tale associazione ovvero se si trovassero in una situazione di concorso esterno nel reato associativo; con l'ulteriore accertamento, nell'uno e nell'altro caso, diretto a verificare la loro consapevolezza che Ansar Al Islam perseguiva un programma in cui era anche previsto il ricorso ad attentati terroristici, tenendo presente altresì che azioni di tale genere erano state già attuate in Kurdistan prima ancora delle vicende belliche irachene.

Sotto quest'ultimo profilo, attinente all'elemento psicologico del reato contestato al capo 1, va rimarcata l'assenza di adeguate argomentazioni site a sostenere il convalidamento della Corte, in quanto questa ha escluso apoditticamente che gli imputati abbiano agito con dolo, senza approfondire la questione relativa alla loro conoscenza dei metodi di lotta e delle finalità dell'associazione a vantaggio della quale hanno posto in essere le condotte contestate ai capi 2 e 3.

7. - In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare il compendio probatorio e, applicando i principi di diritto sopra enunciati, dovrà stabilire se i tre imputati debbano considerarsi responsabili del delitto associativo previsto dall'art. 270-bis c.p. a titolo di partecipazione ovvero di concorso esterno.

La pronuncia di annullamento deve essere limitata al solo delitto contestato al capo 1, dal momento che il Procuratore Generale di Milano, pur avendo premesso che la sua impugnazione concerneva tutti i capi della sentenza, non ha, poi, precisato alcun motivo di gravame relativamente alle restanti imputazioni e ai punti riguardanti l'ontesa applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 1 della l. n. 15 del 1980.

Dal disposto annullamento consegue che, in caso di condanna nel giudizio di rinvio per l'imputazione al capo 1, le pene inflitte per i reati ai capi 2 e 3 dovranno essere rideterminate nell'ipotesi di ritenuta continuazione con il più grave reato associativo.


7
4
2

P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e
invia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Milano,
limitatamente al reato di cui al capo I

Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2006.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**
17 GEN 2007
IL CANCELLIERE
Rosario



39430 / 08

UDIZIA PUBLICA

TRG. 07/10/2008

SENTENZA

n. 3583 /

Componi degli Ill. e. Sigg.

DOCT. NARDI DOMENICO	ESISTENTE	
1. DOCT. CALABRESI ENRICO LORENZO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. DOCT. MARASCA GENDARO		n. 002183/2008
3. DOCT. FALLA STEFANO		
4. DOCT. DUBOLINO PIETRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da

- 1) RABEI OSMAN EL SAYED AHMED B. ED. 22/07/1971
- 2) YAHIA MAWAD MOHAMMED RAJEH B. ED. 27/06/1944

avverso SENTENZA del 29/10/2007

CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

adita in PUBBLICA UDIZIA, la relazione fatta dal Consigliere

DUBOLINO PIETRO

Severato il verb. p.c. per doct. Ciampoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e severato, per il Rabai, l'on. De Casco, il quale ha esortato per l'accoglimento

RILEVATO IN FATTO:

- che con sentenza della corte d'assise di Milano in data 6 novembre 2006 RABEI Osman El Sayed Ahmed e YAHIA Mawad Mohammed Rajeh vennero ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 279 bis cod. pen. quali aderenti, secondo l'accusa, il primo con ruolo di organizzatore ed il secondo con quello di partecipe, unitamente ad altri soggetti, in parte già individuati a seguito di indagini svolte in altri paesi europei, ad una organizzazione terroristica sovranazionale, localmente denominata in vari modi e connotata da varie sigle ma riconducibile al programma complessivo della nota organizzazione "Al Qaida", avente come scopo quello di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo nei confronti di stati stranieri, europei ed extraeuropei;

- che, proposto appello da parte degli imputati, la corte d'assise d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ritenne anche il Rabai responsabile di sola partecipazione e concesse allo Yahia le attenuanti generiche, con conseguente riduzione, per entrambi, delle pene inflitte in primo grado;

- che, a sostegno del complessivamente confermato giudizio di colpevolezza, la corte di secondo grado, respinte talune eccezioni procedurali, fece essenzialmente riferimento: - a) agli accertati rapporti tra il Rabai e taluni soggetti risultati coinvolti nell'attuazione del sanguinoso attentato di Madrid dell'11 marzo 2004 nonché tra lo stesso Rabai e certo Murad, detenuto e poi condannato in Belgio per ritenuta appartenenza ad un gruppo eversivo di matrice islamico - fondamentalista denominato GICM; - b) all'avvenuto rinvenimento, nella memoria di un "computer" di cui Rabai era in possesso, di documentazioni e immagini tutte in vario modo riconducibili alla lotta armata dell'Islam contro l'Occidente, tra cui anche alcune fotografie illustranti le modalità di realizzazione di ordigni esplosivi di tipo analogo a quello degli ordigni utilizzati per l'attentato di Madrid; - c) al contenuto di colloqui, captati mediante intercettazioni ambientali, tra il Rabai ed il più giovane Yahia, ritenuti dimostrativi, per un verso, della preesistente adesione del primo all'organizzazione terroristica e, per altro verso, della ottenuta adesione del secondo, ad opera del primo, alla medesima organizzazione;

- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati denunciando:

Rabai

1) Nullità dell'ordinanza della corte d'assise d'appello in data 16 ottobre 2007, con la quale erano state respinte le eccezioni attinenti al conferimento, in data 20 luglio 2006, da parte della corte di primo grado, allo stesso perito a suo tempo incaricato di eseguire la traduzione e trascrizione delle conversazioni intercettate, di quello che, ad avviso della difesa, sarebbe stato da considerare un nuovo incarico, conseguente alla riscontrate manchevolezze dei risultati del primo, eccezioni, quelle anzidette, con le quali si era denunciata la violazione, in particolare, dell'art. 229 c.p.p. per mancata indicazione, da parte del perito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui le operazioni peritali sarebbero state iniziate, dal che sarebbe derivato un pregiudizio ai diritti della

di fesa, tanto più rilevante in quanto - si sostiene - dalla traduzione e trascrizione delle stesse conversazioni fatta eseguire in Spagna, nell'ambito di altro processo ivi instaurato, ed acquisite in corso di causa, sarebbero emerse gravi discordanze rispetto alla traduzione e trascrizione effettuata dal suddetto perito.

2) manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno della ritenuta partecipazione dell'imputato ad un'organizzazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che essa si sarebbe basata sul fallace presupposto che "tutti coloro che pronunciano editti radicali" (come appunto poteva dirsi del Rabei) sarebbero da considerare "associati per delinquere", così aprendo la strada alla formulazione di un giudizio di colpevolezza basato non su fatti di univoco significato ma su mere "ipotesi, congetture e vaticini", atteso che dagli elementi acquisiti di ritenuto valore indiziaro non necessariamente si sarebbe potuto desumere, secondo la regola del passaggio dal "fatto noto" al "fatto ignoto" da dimostrare, che il Rabei fosse un associato per delinquere, ben potendo gli stessi elementi giustificare anche altre conclusioni, ivi compresa quella che egli altro non fosse che un semplice convivente, come tale non punibile, o addirittura (con riferimento, in particolare, al contenuto delle conversazioni intercettate) un mero militante, mosso dalla sola e generica ammirazione per le gesta della c.d. "jihad islamica", alla quale ben si sarebbe potuto ricondurre anche l'accertato possesso di materiale inneggiante alle suddette gesta.

3) inosservanza o erronea applicazione di legge penale, unitamente a manifesta illogicità di motivazione, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sull'assunto che, una volta escluso il ruolo di "organizzatore" originariamente attribuito al Rabei, per lasciargli solo quello di "reclutatore" di soggetti (quali il giovane Yahia) da destinare ad attentati suicidi, ed esclusa altresì l'esistenza, originariamente ipotizzata di una "associazione terroristica risalente ai tempi di permanenza di Rabei a Madrid e poi protrattasi fino al suo arresto", l'unico reato teoricamente configurabile a carico del ricorrente sarebbe stato quello di cui all'art. 270 quinquies cod. pen., del quale egli, però, non avrebbe potuto rispondere trattandosi di previsione introdotta successivamente ai fatti a lui addebitati.

Yahia:

1) violazione di norme processuali previste a pena di nullità o inutilizzabilità, in relazione al conferimento, da parte della corte d'assise d'appello, in data 14 luglio 2007, del nuovo incarico al perito già incaricato della traduzione e trascrizione delle conversazioni intercettate, per ragioni sostanzialmente non dissimili da quelle poste a sostegno dell'analoga doghianza avanzata dalla difesa del Rabei;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 270 bis c.p. sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che, "in assenza di una identificata ed individuabile struttura - nonché della prova della conoscenza di essa - l'elemento afferente alla <<adesione ad un progetto>> non valga da solo a ritenere implicitamente dimostrati gli ulteriori elementi costitutivi e, quindi, pienamente configurabile il delitto in parola, in capo a soggetto aderente in partecipazione", ulteriormente argomentandosi, al riguardo, che

non si potrebbe, in contrario, far leva sulla ipoteticamente dimostrata aderenza del Rabei all'organizzazione terroristica, non essendo ciò sufficiente a dimostrare che la dichiarata adesione a progetti ed offerte provenienti dal medesimo soggetto equivallesse a conoscenza della suddetta organizzazione ed a manifestazione della volontà di farne parte, con disponibilità alla commissione di un "numero indefinito di delitti fine", ben potendo essa significare soltanto una generica propensione al sacrificio anche della vita, quale ricompreso tra i "passaggi di purificazione dell'anima teorizzati dal pensiero religioso islamico, prima che dal teorista di tipo terroristico per la realizzazione della <<causa>>"; e ciò tanto più in quanto, all'atto della pretesa adesione del ricorrente, dell'organizzazione terroristica avrebbero cessato già di far parte, in quanto deceduti o arrestati, gli autori della strage di Madrid.

3) violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, per mancata riconduzione dei fatti sotto le previsioni degli artt. 270 quater o 270 quinquies (con conseguente inapplicabilità, "ratione temporis", alla condotta posta in essere dal ricorrente), sull'assunto - previa riproduzione dei motivi d'appello a suo tempo rassegnati sul punto - che tali motivi sarebbero stati tanto più da ritenere validi in quanto vi era stata l'esclusione del ruolo originariamente attribuito al Rabei di organizzatore e reclutatore, per cui il rapporto tra lui e lo Yahia sarebbe stato da considerare pirretico ed esclusivo e pertanto, atteso il suo contenuto, potenzialmente inquadribile solo in una delle due summenzionate previsioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

- che non appare meritevole di accoglimento (ed anzi, sotto alcuni profili, rasenta l'immensibilità per difetto di specificità, rispetto al contenuto proprio della sentenza impugnata), il ricorso proposto nell'interesse del Rabei; e ciò in quanto:

a) la pretesa violazione dell'art. 229 c.p.p., denunciata con il primo motivo di ricorso, avrebbe potuto dar luogo soltanto, come espressamente riconosciuto anche nell'atto di gravame, ad una nullità a regime c.d. "intermedio" che, come tale, siccome concretizzata nella formazione di un atto (il verbale di conferimento dell'incarico nel quale si sarebbe dovuto far menzione del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali) al quale la parte interessata assisteva (trattandosi di incarico conferito in pubblica udienza), avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, giusta quanto stabilito dall'art. 182, comma 2, c.p.p., prima del compimento dell'atto medesimo o, in caso di impossibilità (peraltro difficilmente ipotizzabile, nella specie), immediatamente dopo, il che non risulta essere avvenuto, dandosi atto, nell'impugnata sentenza (pag. 32), senza che, sul punto, risultino formulate obiezioni o censure nei motivi di ricorso, che l'eccezione era stata formulata solo con l'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado, e cioè con l'osservanza del termine previsto dall'art. 180 c.p.p., la cui validità, però, presuppone che non si sia precedentemente incorsi nella causa di decadenza previste dal citato art. 182, comma 2, c.p.p., al che può anche aggiungersi, per puro scrupolo di completezza, che la rappresentata discordanza fra la traduzione e la trascrizione effettuate dal perito e quelle fatte effettuare dall'autorità giudiziaria spagnola, oltre a

5

non rilevare sotto il denunciato profilo processuale (la dedotta nullità, infatti, se sussistente e tempestivamente eccepita, sarebbe stata da riconoscere indipendentemente dalla esistenza o meno di detta discordanza), ha anche trovato risposta (del tutto ignorata nel ricorso) da parte della corte territoriale, la quale ha sul punto osservato (pagg. 32-33), che l'invio all'autorità giudiziaria spagnola della trascrizione delle intercettazioni era stato precedente al conferimento tanto del primo quanto del secondo incarico al perito nominato dalla corte d'assise in persona di tale Zougneib, tanto che, da detta autorità, erano stati chiamati a chiarimento soltanto i trascrittori nominati dalla Questura, per cui - conclude sul punto l'impugnata sentenza - vengono del tutto a mancare "dati di fatto dai quali dedurre che lo Zougneib avrebbe erroneamente ed erroneamente che dir si voglia tradotto prima e trascritto poi le intercettazioni in discussione".

b) ad oca dell'ampiezza e, sotto taluni profili, anche della pregevolezza (in sé e per sé) delle argomentazioni poste a sostegno del secondo motivo di ricorso, le stesse risentano (come già anticipato) l'inammissibilità in quanto appaiono pressoché totalmente scollegate dalla effettiva "ratio decidendi" alla quale la corte di merito risulta essersi ispirata, non emergendo da alcun passaggio della motivazione dell'impugnata sentenza (né rinvenendosi nell'atto di ricorso alcuna utile indicazione al riguardo) che il giudizio di colpevolezza del Rabei sia stato basato (come invece sostenuto nel ricorso) sul presupposto che debba essere considerato un associato per delinquere chiunque abbia pronunciato "editti radicali" o comunque manifestato adesione ai principi del fondamentalismo islamico, ma potendosi al contrario rilevare che detto giudizio risulta fondato su dati di fatto più che ragionevolmente (e pertanto insindacabilmente) ritenuti indicativi tanto della oggettiva esistenza di una organizzazione terroristica ramificata, in ultima analisi riconducibile alla fin troppo nota "Al Qaida" e resasi responsabile, tra l'altro, del sanguinoso attentato di Madrid, quanto della concreta adesione del Rabei a detta organizzazione, quale dimostrata dagli stretti rapporti tra lui e diversi altri soggetti, nominativamente indicati, di cui risultava accertato il coinvolgimento nella preparazione e nell'esecuzione di detto attentato, nonché dagli analoghi rapporti tra lo stesso Rabei ed il Murad, di cui risultava accertata l'appartenenza al ramo belga dell'organizzazione, noto sotto la sigla GICM, come pure dalla documentazione rinvenuta nella memoria del "computer" in possesso del ricorrente, non limitata a semplici scritti o immagini esaltanti le gesta di "combatenti islamici" ma comprensiva, come si è visto, anche di una serie di fotografie illustranti le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi del tutto analoghi a quelli adoperati per l'attentato di Madrid; elementi tutti, questi, i quali risultano pressoché totalmente ignorati nel ricorso, movendosi esso quasi esclusivamente sulla linea di considerazioni che, per quanto apprezzabili in linea teorica, non escono dai limiti della pura astrattezza; ed è appena il caso di aggiungere, a questo punto, che, anche con riguardo alla previsione di cui all'art. 270 bis, non vi è ragione di discostarsi dal consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo, in tema di reati associativi, l'affermazione della penale responsabilità di taluno quale partecipe ad un sodalizio criminoso non richiede affatto che risulti anche

M

6

accertata la sua personale responsabilità in alcuno dei reati fine per i quali il medesimo sodalizio è stato costituito ed opera.

c) con riguardo al terzo motivo, l'avvenuta esclusione del ruolo di organizzatore originariamente attribuito al Rabei non avrebbe in alcun modo dovuto comportare, come necessaria conseguenza, la configurabilità del reato di cui all'art. 270 quinquies, in luogo di quello di cui all'art. 270 bis c.p., atteso che il fornire a taluno addestramento ed istruzione con finalità di terrorismo (condotta prevista e punita dal citato art. 270 quinquies) non implica affatto e, per converso, neppure esclude che l'agente operi quale aderente ad una organizzazione terroristica, di tal che, ove "aliunde" risulti (come ritenuto dai giudici di merito nel caso di specie, sulla base degli elementi precedentemente richiamati), la sussistenza di detta ultima condizione, nulla impedisce che resti configurabile a carico dello stesso agente il reato associativo:

- che parimenti non appare meritevole di accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di Yahia, in quanto:

a) relativamente al primo motivo, valgono sostanzialmente le stesse ragioni già indicate a proposito del primo motivo, di analogo contenuto, del ricorso precedentemente esaminato, potendosi solo aggiungere (anche in questo caso per puro scrupolo di completezza) che, in presenza di quella che, come si è visto, sarebbe stata una semplice ipotesi di nullità a regime intermedio, non si vede quale fondamento possa attribuirsi alla prospettazione, da parte della difesa, dell'ipotesi della inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., non rinvenendosi alcuna previsione normativa in tal senso né fornendosi, nel ricorso, alcuna specifica indicazione circa il possibile fondamento di detta prospettazione;

b) con riguardo al secondo motivo, vale anche in questo caso osservare che le argomentazioni nelle quali esso si articola, pur se dotate in astratto di una qualche plausibilità, peccano sotto il profilo della concretezza, non curandosi esse di riconoscere e confutare le specifiche ragioni, ben illustrate nell'impugnata sentenza, sulla base delle quali la corte di merito ha ritenuto che la manifestata adesione del ricorrente alla proposta di rendersi disponibile ad azioni terroristiche, anche mediante sacrificio della propria vita (sul che non sembra esservi, sostanzialmente, contestazione), non fosse soltanto l'adesione ad un più o meno vago progetto parlorio dalla mente del Rabei o da lui comunque riferito, ma fosse piuttosto l'espressione della volontà di entrare a far parte di quella stessa organizzazione di cui, riconoscibilmente, faceva già parte il medesimo Rabei e nel cui programma criminoso rientrava appunto, in modo determinante ed assolutamente chiaro, proprio la realizzazione di azioni del genere anzidetto; organizzazione la cui persistente esistenza non poteva certo dirsi esclusa per il solo fatto che, come ricordato nel ricorso, taluni degli aderenti erano deceduti o arrestati; ed è, d'altra parte, "jus-receptum" in tema di reati associativi, che per riconoscere l'avvenuta adesione di taluno ad un sodalizio criminoso non occorre che sia dimostrata l'osservanza di determinate formalità rituali (di cui, peraltro, nella specie, non si fa cenno alcuno) essendo soltanto necessaria e sufficiente la dimostrazione che il soggetto abbia dato

M

la propria seria e consapevole disponibilità a contribuire alla realizzazione del programma criminoso, essendo già questo un fatto che contribuisce al mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio medesimo, indipendentemente dalla circostanza che il contributo venga poi effettivamente richiesto e fornito (ved. ad es., per tutte, Cass. I, 30 gennaio - 16 giugno 1992 n. 6992, Altadonna ed altri, RV 190643, secondo cui "è configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale".

c) con riguardo al terzo motivo, nel richiamare, per quanto di comune interesse, le argomentazioni a sostegno della ritenuta infondatezza del terzo motivo del ricorso Rabei, può qui aggiungersi che, come esattamente osservato nell'impugnata sentenza, con l'introduzione dell'art. 270 quater c.p. (ma l'osservazione vale, all'evidenza, anche per l'art. 270 quinquies) il legislatore ha inteso estendere e non certo restringere l'area del penalmente sanzionabile, di tal che ove il "reclutato" o, più esattamente, l'"arruolato" (che, come tale, non risponde del reato di cui all'art. 270 quater) ovvero l'addestrato (punibile, invece, ai sensi del successivo art. 270 quinquies) non siano solo tali, ma entrino anche a far parte dell'organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l'arruolamento o l'addestramento siano effettuati, non si vede per quale ragione non debbano rispondere del reato associativo che, in tal modo, viene ad essere configurabile a loro carico; e, anzi, proprio la mancata previsione, nell'art. 270 quater, della punibilità dell'arruolato ben può lasciar intendere che il legislatore abbia dato per scontata la sua punibilità ai sensi dell'art. 270 bis, salva l'ipotesi (alquanto improbabile a verificarsi) che si tratti di un arruolamento per il solo compimento (che poi potrebbe anche mancare) di singoli atti di terrorismo, al di fuori di un programma criminoso riconducibile ad una apposita organizzazione, laddove la previsione della punibilità, invece, dell'"addestrato" potrebbe essere dipesa dalla considerazione, da parte del legislatore, che chi accetta un certo tipo di addestramento mostra per ciò solo di essere pericoloso, ma non dà automaticamente luogo alla presunzione di essere anche entrato a far parte di una organizzazione terroristica,

P. Q. M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.

L'estensore
[Firma]

Il Presidente

[Firma]



31389 / 08^{VR}

NOTIZIA PUBBLICA
DEL 11/05/2008

SENTENZA

N. 8744

Comparto degli (1), mi rigg.

DOCT. PASSIOLI EDUARDO	PERITUMERE
1. DOCT. CALABRESSE ERMATO LEON	CONSIGLIERE
2. DOCT. FROBILICO RAFFAELLO	
3. DOCT. MAPPET ANTONIO	
4. DOCT. FUMO MAURIZIO	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) BOUYAHIA MAHER BEN ABDELAZIZ | N. 11 27/01/1978 |
| 2) TOUMI ALI BEN SASSI | N. 11 24/12/1965 |
| 3) DAKI MOHAMED | N. 11 28/03/1968 |

avverso SENTENZA del 23/10/2007
CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO

vinci gli atti, la sentenza ed il ricorso

adire in PUBBLICA STRADA la relazione fatta dal consigliere

FUMO MAURIZIO

udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. G. Izzo, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi, uditi i Difensori, avv. C. Corbucci per Toumi e V. Burani per Daki, che, illustrando i relativi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento, osserva quanto segue:

FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, RICORSI

Il GUP presso il Tribunale di Milano assolse, all'esito del giudizio abbreviato, Bouyahia Maher ben Abdelaziz, Toumi Ali ben Sassi e Daki Mohamed dal reato di cui all'art. 270 bis cp (capo 1) perché il fatto non sussiste, dichiarandoli colpevoli del delitto ex artt. 110, 81 cpv, 648 cp con riferimento a falsi documenti di identità, in concorso tra di loro e con altri (capo 2) e di quello di cui agli artt. 110, 81 cpv cp -12 commi I e III D. Lsva 286/88, in concorso tra di loro e con altri (capo 3), contestato solo a Bouyahia Maher ben Abdelaziz e Toumi Ali ben Sassi, con esclusione dell'aggravante ex art 1 legge 15/80 (sentenza 24.1.2005).

La Corte di assise di appello di Milano, sezione terza, giudicando a seguito della impugnazione del PM e degli imputati, in parziale riforma della prima decisione, assolse il Daki da tutti i delitti a lui ascritti (art. 270 bis cp: non aver commesso il fatto, art. 648 cp: il fatto non sussiste), assolse Bouyahia e Toumi dal delitto di ricettazione perché il fatto non sussiste, li condannò con riferimento al delitto ex art 416 cp, così modificata la originaria imputazione ex art 270 bis cp, confermando anche la condanna per il delitto ex art. 12 D. Lsva 286/88 (sentenza 28.11.2005).

La prima sezione della Corte di cassazione, giudicando su ricorso del competente PG, ha annullato con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di assise di appello, limitatamente al delitto di cui al capo 1 (sentenza 11.10.2006).

La Corte di assise di appello, sezione seconda, giudice di rinvio, ha dichiarato i tre imputati colpevoli del delitto di cui al capo 1, come originariamente contestato (art. 270 bis cp), rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, relativo per Bouyahia Maher ben Abdelaziz e Toumi Ali ben Sassi con riferimento ai delitti ex art 270 bis cp e 12 D. Lsva 286/88 e succ. mod. e per Daki Mohamed al solo delitto ex art. 270 bis cp. (sentenza 23.10.2007).

Ricorrono per cassazione, tramite i difensori tutti e tre gli imputati.

Daki Mohamed

Deduce

1) inosservanza di norme processuali (artt. 420 ter ss cpc)

All'udienza 23.10.2007 la difesa del Daki chiedeva rinvio per l'impossibilità di questo imputato a comparire per legittimo impedimento, atteso che lo stesso, espulso dall'Italia, trovavasi in Marocco, privo di passaporto (smarritosi nel "percorso" degli uffici della DIGOS all'ambasciata marocchina di Bologna) e di altri documenti di identità, come documentato dalle esibite lettere inviate al Procuratore del re presso la Corte di appello di Rabat e ai ministri marocchini dell'Interno e della Giustizia. Il Procuratore di Rabat, con risposta 29.1.2007 (documento del pari prodotto), ebbe a comunicare la impossibilità per il Daki di ottenere nuovo passaporto. Infine con lettere datate 1.8.2007, il difensore chiedeva ai competenti ministeri del regno del

Marocco il rilascio del passaporto con il quale recarsi presso l'ambasciata d'Italia a Casablanca per ottenere il visto di ingresso. A tali ultime missive non veniva fornita risposta alcuna.

Ebbene nella sentenza impugnata, il Procuratore di Rabat viene definito "persona non meglio identificata" e si afferma che le richieste di rilascio del passaporto non costituiscono - mancando la prova della risposta dei destinatari di tali richieste - prova di legittimo impedimento.

In realtà ciò costituisce violazione del principio del giusto processo (artt. 24-III Cost.), atteso che, pur non avendo l'imputato deciso di rimanere contumace, il giudice non ha sospeso il processo. Il Daki ha compiutamente provato la sua obiettiva impossibilità di esser presente al processo. Peraltro la Corte di rinvio, posta di fronte alla situazione appena illustrata, ha deciso senza neanche esperire i doverosi accertamenti. Orbene: è certamente vero che non costituisce legittimo impedimento il fatto che l'imputato sia stato espulso ai sensi dell'art. 3 comma I legge 155/09, ma la sentenza è sul punto del tutto priva di motivazione, limitandosi a sostenere che l'imputato non ha fornito prova di aver richiesto la speciale autorizzazione ex artt. 13, 17 e 19 bis legge 286/98. In realtà, Daki, rivoltesi all'ambasciata italiana non ha potuto presentare domanda alcuna perché privo del documento di identificazione. Lo stesso dunque non poteva esser dichiarato contumace. Né all'imputato può esser chiesta prova del mancato possesso del documento di identità, mentre era onere del giudice italiano compiere i necessari accertamenti, evitando di escludere la legittimità dell'addotto impedimento, senza aver prima verificato la effettiva sussistenza, atteso che oltretutto il Daki aveva manifestato l'intenzione di partecipare al dibattimento.

Infine l'imputato ha fatto pervenire sua memoria cui risulta allegato il verbale di sequestro operato in suo danno. Con la memoria, il Daki protesta la sua estraneità ai fatti di causa e rappresenta che la perquisizione non consentì di reperire nulla di rilevante.

2) mancanza e/o contraddittorietà di motivazione.

La distinzione tra atti di guerriglia e atti di terrorismo, operata dal GUP è, contrariamente a quel che ritiene la Corte, di fondamentale importanza sotto il profilo giuridico. E' proprio il giudice di appello, che accusa il primo giudicante di un'incursione in campi che non gli erano propri, ad abbandonarsi a considerazioni di carattere storico-politico-sociologico, giungendo a ritenere, sulla base della appartenenza degli imputati alla cultura islamica, la natura terroristica della associazione, prospettando una contrapposizione tra mondo musulmano e mondo occidentale, degna più che altro, di un discutibile costume giornalistico.

Per stare ai fatti, va rilevato che Daki fu tratto in arresto il giorno 14.2.2003, quando l'invasione dell'Iraq era in corso e nessuna attività di resistenza da parte delle forze irregolari era stata posta in essere. Egli poi non può esser chiamato a rispondere di attività diverse da quelle ascrivibili ad *Ansar al Islam*, che ha operato nel Kurdistan. La Corte di rinvio liquida sbrigativamente la questione, ricorrendo all'uso del vocabolario, senza tenere conto alcuna delle fonti internazionali (Protocolli aggiuntivi

1

alle Convenzioni di Ginevra 1977 che hanno introdotto la figura dei legittimi combattenti, anche se appartenenti a un movimento di resistenza, purché sottoposti a comando, portatori di un segno distintivo fisso in combattimento, palesemente armati, rispettosi delle leggi di guerra ecc.). Ebbene, in mancanza di una formale dichiarazione di guerra all'Iraq e di un atto di resa da parte dell'esercito iracheno, è evidente che non può non riconoscersi alle forze della resistenza il ruolo di legittimi combattenti irregolari. Tutto ciò premesso, è evidente che le attività contestate agli imputati, per essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 270 bis cp, avrebbero dovuto esser funzionali, non genericamente al sostegno della attività bellica contro l'esercito invasore dell'Iraq, ma a una precisa attività - non inquadrabile in quella che fa riferimento ai legittimi combattenti irregolari, individuati dalle convenzioni ginevrine - ma a una vera e propria attività di terrorismo.

Considerato poi che: a) le operazioni belliche contro l'Iraq sono iniziate il giorno 20.3.2003, b) esse sono state ufficialmente dichiarate concluse il giorno 15.2.2003, c) il Daki è stato arrestato il giorno 14.2.2003, la Corte milanese avrebbe dovuto essere in grado di precisare per la realizzazione di quali imprese era stata costituita l'associazione presuntamente terroristica; viceversa nulla si legge circa i fatti di terrorismo compiuti o programmati, atteso che non può qualificarsi "finalità di terrorismo" l'invio in zona di guerra di combattenti pronti a compiere attività belliche, la cui natura non avrebbe potuto essere determinata *a priori*, essendo del tutto ignota la situazione che si sarebbe determinata dopo l'inizio delle ostilità, non potendosi considerare in sé terroristica (anche se ispirata eventualmente da motivi religiosi) l'intenzione di contrastare l'occupazione straniera di un territorio. Insomma sarebbe stato necessario che un programma terroristico fosse stato tracciato e che azioni criminose (terroristiche, appunto) fossero state indicate dalla sentenza.

Secondo la Corte di rinvio, infine, erroneamente il primo giudice ha assolto il Daki sul presupposto che lo stesso non è raggiunto dalla prova della commissione di alcun reato-mezzo. Cosa certa è che risulta che questo imputato non ha consegnato né documenti falsi, né il suo stesso passaporto al somalo Ciise. Secondo la Corte di rinvio, egli tuttavia indicò al predetto Ciise a chi poteva rivolgersi in Germania, il che sarebbe probatoriamente rilevante.

L'inconsistenza dell'apparato motivazionale è, a tal punto, evidente, atteso che i giudici del merito avrebbero dovuto chiarire quale condotta sia concretamente ascrivibile al Daki. Il fatto (preteso) che egli fosse noto per procurare passaporti falsi non è di per sé probante del suo inserimento in una associazione terroristica.

3) inosservanza della legge penale

A tutto voler concedere, la condotta del Daki potrebbe essere inquadrata nell'ipotesi ex art. 270 ter cp, avendo egli aspirato il predetto cittadino somalo. La figura del Daki emerge, dopo oltre un anno di indagini per un contatto con tale Abderrazak, che, parlando con Ciise (il somalo), gli dice che potrebbe metterlo in contatto, appunto, con Daki; in realtà anche Abderrazak - come emerge dal tenore della conversazione - non

4

conosce il Daki, il quale viene contattato da tale Merd), che, a sua volta, non lo conosce e che gli inidmizza il Cise. Dunque l'unica fatto concreto ascrivibile a questo ricorrente è di avere data ospitalità per due giorni al somalo.

Toumi Ali ben Sassi

Deduce:

1) violazione e falsa applicazione o errata interpretazione dell'art. 270 bis cp, atteso che, trattandosi di reato di pericolo presunto, la interpretazione costituzionalmente orientata della norma -norma che prevede l'anticipazione della tutela penale, finendo per punire meri atti preparatori- comporta il rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Posta che il primo criterio, nel caso in esame, certamente sussiste, va verificato il secondo, il quale essenzialmente si risolve nel calcolo delle probabilità del verificarsi del danno, probabilità che, solo se elevate, giustificano la tutela anticipata. Ciò nel caso di specie non può affermarsi.

Inoltre, il dolo del reato *de qua* più che specifico, va definito intenzionale. Se un'associazione non si prefigge lo scopo di compiere atti terroristici, non può essere definita terroristica e, nel caso in esame, tale scopo specifico non è stato affatto provato. Allo scopo di individuare la finalità di terrorismo, la identità della vittima, alla luce delle vigenti convenzioni internazionali, è determinante. Ebbene, poiché la condotta contestata al ricorrente è quella di aver procurato falsi documenti a persone che intendevano recarsi in Iraq, sarebbe stato necessario accertare quale attività andava a svolgere il destinatario di tale documento, nonché accertare se chi glielo forniva ne fosse consapevole.

D'altronde, condividendo la nozione di attività terroristica fatta propria della sentenza impugnata, si deve necessariamente giungere alla conclusione che di tale reato dovrebbero essere accusati anche i militari statunitensi (e i loro referenti politici) che ordinarono e/o eseguirono indiscriminati bombardamenti, che fecero vittime, non solo tra i combattenti iracheni, ma anche tra la popolazione civile. In realtà, il dolo intenzionale (che, come si è visto, caratterizza i delitti di terrorismo) deve atteggiarsi come volontà di colpire i civili al fine di intimidire la popolazione, ma esso va rigorosamente provato.

Per la Corte territoriale, inoltre, gli imputati si sarebbero associati per commettere una pluralità indeterminata di reati. Orbene, non si vede come possa conciliarsi la indeterminatezza con la finalità di commettere atti terroristici.

Né può esser parità ai sensi dell'art 270 bis cp l'opera di proselitismo, che, a certe condizioni e a tutto voler concedere, potrebbe al più essere inquadrata nel delitto ex art. 414 cp. Ciò che comunque è mancato in senso assoluto è la prova che gli imputati avessero inteso favorire il terrorismo, atteso che non è rimasto accertato quali azioni erano in preparazione e quale tipo di azione gli imputati intendessero favorire. Né può trovare applicazione, per finalità integrativa, il disposto dell'art 270 sexies cp, atteso che esso è entrato in vigore in epoca successiva a quella in cui è contestato il delitto associativo per il quale si procede.

3

2) mancanza di motivazione, atteso che, con la sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di merito era stata invitata ad argomentare su alcuni aspetti non affrontati dai primi giudici. Era per altro necessario rispettare, ovviamente, il principio della riserva di legge ai sensi dell'art 2 cp e dunque la condotta punibile doveva essere individuata solo con riferimento ai fatti commessi dopo il 2005, vale a dire dopo la introduzione del ricordata art 270 sexies cp, mentre l'utilizzo della fonte internazionale (convenzione di New York del 1999, decisione del Consiglio UE del 2002) porrebbe delicate questioni circa il rispetto degli artt. 25 e III Cost.

Come se non bastasse, la Corte di rinvio forma la sua decisione anche sulla base di fatti qualificati notori, quali la natura della associazione *Ansar al Islam*, né osserva il *dictum* del giudice di legittimità nella parte in cui quest'ultima aveva richiesto il reperimento di sicuri elementi sintomatici dell'inserimento degli imputati nella struttura sopra indicata. Nessuno parola poi è spesa per motivare la sussistenza del dolo specifico in capo al Toumi, vale a dire la dimostrazione della sua consapevolezza e volontà di perseguire la peculiare finalità di terrorismo arbitrariamente attribuita alla predetta associazione. Al proposito la Corte usa espressioni inaccettabili come "sembra davvero impossibile pensare che i tre imputati...non fossero consapevoli delle finalità ecc", operando, per altri versi, riferimento a sentenze non definitive e dunque non utilizzabili. In realtà la Corte di rinvio cade anche in un grave errore metodologico, quando ritiene che, essendo già intervenuta condanna per il delitto associativo ex art 416 cp, essa, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, dovesse limitarsi verificare se sussistesse la finalità di terrorismo, nulla dovendo accertare circa la sussistenza della *affectio societatis*. A ben vedere, la sentenza di annullamento da parte della SC demandava al giudice di rinvio anche la individuazione degli elementi oggettivi del reato e non solo di quello psicologico.

Dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto eseguire la sua verifica alla luce del materiale probatorio raccolto, cosa che non ha fatto. Per i giudici di rinvio appare ovvio che Toumi avesse agito con il dolo del delitto ex art 270 bis cp, non essendo ipotizzabile altra finalità: per altro esiste in atti dichiarazione dell'imputato il quale ammette di avere procurato, per denaro, i falsi documenti. La pretesa mancanza di ipotesi alternative (come pretende la sentenza impugnata) non è elemento che possa addebitarsi alla difesa, essendo ovviamente compito dell'accusa quello di ricostruire i fatti anche nei loro presupposti psicologici.

In realtà la Corte di rinvio trae le sue conclusioni anche sulla base di un palese travisamento del senso delle conversazioni intercettate e, anche a seguito di tale errore, non coglie la differenza tra guerriglia e terrorismo, con riferimento alla diversa natura dell'obiettivo preso di mira dalle due condotte; né la sola matrice islamica della associazione può esser rilevante, atteso che certamente non esiste corrispondenza tra *Islam* e terrorismo. Invero la seconda sezione della Corte di assise di appello di Milano esibisce un approccio alquanto semplicistico al problema, pretendendo di mettere a fuoco concetti così articolati con il semplice ausilio del vocabolario della lingua italiana, senza alcun riferimento alle fonti internazionali e alle

6

complesse distinzioni tra combattenti, combattenti irregolari, forze armate belligeranti e terroristi. In realtà le forze presenti in Iraq, oltre quelle di occupazione, non possono essere definite terroristiche ai sensi dell'art. 47 del I protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra del 1977. Conseguentemente non può essere individuata finalità terroristica nelle attività contestate agli imputati, dovendo, per essere definite terroristiche, tali attività essere funzionali a sostenere una ben specifica condotta bellica, non riconducibile al *modus operandi* di truppe irregolari, ma comunque composte da legittimi combattenti.

Bouyahia Maher ben Abdelaziz

Deduce mancanza di motivazione.

La Corte di rinvio ha ritenuto la responsabilità di questo imputato senza dare corso ad alcuna analisi circa l'esatto contributo che lo stesso avrebbe fornito alla prefesa associazione. Secondo la ipotesi di accusa, il ricorrente sarebbe stato referente del gruppo a Istanbul, ma ciò è affermato senza alcun supporto probatorio. In una sentenza di 63 pagine, a Bouyahia si fa riferimento solo a i falli 38 e 60, dedicando allo stesso 14 righe in tutto, dal contenuto pressoché identico. Manca in sostanza una effettiva motivazione, sia in punto di responsabilità, che in punto di determinazione di pena.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto affrontato il problema processuale posto dal Daki, il quale, come anticipato, assume di essersi trovato nella impossibilità di comparire innanzi al suo giudice italiano per affrontare il processo. Al proposito, lo stesso sostiene che, essendo rimasto, in Marocco, privo di qualsiasi documento di identità, non ha potuto ottenere il rilascio di (nuovo) passaporto. In pratica tale ricorrente afferma che, rivoltosi all'ambasciata italiana in Marocco, si è sentito rispondere che, senza passaporto, nessuna pratica poteva essere avviata.

Orbene, è subito da rilevare che, tra i pur numerosi documenti (in lingua araba) esibiti dalla difesa del Daki, ciò che manca è proprio una comunicazione (sia pure di contenuto negativo) della ambasciata d'Italia in Marocco, documento che avrebbe dato conto della effettiva intenzione dell'imputato di far rientro nel nostro Paese per partecipare al processo. Tale circostanza, unita alla considerazione che appare davvero poco credibile che un cittadino marocchino, rimasto privo - in Marocco - di documenti di identità, non possa ottenerne la emissione di "nuovi" (dovendo dunque essere condannato a tale posizione di irregolarità per il resto della sua vita), rende generica, cioè priva di "aggancio" a concreti dati fattuali e processuali - e quindi inammissibile - tale prima censura.

Occorre, poi, prendendo le mosse dalla sentenza di annullamento della prima sezione di questa Corte, procedere ad alcune precisazioni, che sembrano opportune per meglio chiarire l'iter argomentativo della presente decisione, per come verrà sviluppata nelle pagine seguenti.

Proprio la sentenza predetta ha chiarito (ASN 200701072-RV 235289) che il reato di cui all'art. 270 bis cp è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità

occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati, per la cui realizzazione l'associazione è istituita.

Ebbene, al proposito, va ricordata che gli attuali imputati sono accusati di aver fatto parte di una "cellula italiana" costituita allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale; tale "cellula" - secondo la tesi di accusa - era inserita all'interno di un'organizzazione, denominata *Ansar al Islam* ed agiva (come già chiarito) sulla base di un programma criminoso condiviso con altre similari strutture, operative in Europa, Medio Oriente e altrove. Trattandosi dunque di struttura operativa, nel senso pieno della parola, e non di un velleitario consesso di individui incapaci di assumere iniziative incidenti sul "mondo esterno".

Dalla lettura delle sentenze di merito, peraltro, si evince che i fatti di cui in imputazione erano stati enucleati a seguito di articolata attività di indagine, che aveva, in un primo tempo, condotto alla emissione di atti nei confronti di numerose persone, indiziate appunto di appartenere a una frazione milanese di *Ansar al Islam*, struttura "combattente", che intendeva portare a segno azioni terroristiche da attuarsi contro forze militari, organizzazioni internazionali, civili "infedeli" e nemici in genere; ciò anche attraverso il favoreggiamento della immigrazione clandestina dei militanti, attuata mediante la ricezione e l'impiego (anche previa "fabbricazione") di documenti falsi.

Secondo la sentenza del giudice di rinvio, poi, *Ansar al Islam* partecipava della ideologia della *Jihad*, secondo la logica della contrapposizione fedele/infedele, verità/menzogna, giustizia/ingiustizia, logica che legittima l'impiego dei c.d.d. *Kamikaze*, persone disposte a sacrificare la propria vita e quella degli altri per "la causa", ponendo in atto condotte che, ad un tempo, sono atti di violenza *in incertam personam* e forme di comunicazione e di "ammonimento" verso i superstiti, il che presuppone, come è stato notato, la depersonalizzazione della vittima, colpita non in quanto individuo, ma per fini dimostrativi (nonché - sia detto per inciso - la depersonalizzazione anche del carnefice, ridotto a mero strumento, appunto, di una violenta strategia comunicativa).

Sulla base di tali premesse, ben si comprende perché la prima sezione di questa Corte, nella più volte ricordata sentenza di annullamento, ha anche chiarito che costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certa ed inevitabile le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (ASN 200701072-RV 235288); e di tale principio ha correttamente tenuto conto il giudice di rinvio quando ha affermato che è certamente definibile come terroristico quell'atto di violenza che, pur rivolto contro il nemico armato, tuttavia abbia come conseguenza "collaterale" inevitabile (e certamente prevista) la morte di (o la causazione di gravi lesioni a) civili, del tutto "terzi" e

certainemente non identificabili come avversari degli operanti. Va da sé, poi, che in mancanza di reati-fine effettivamente portati a esecuzione (o non ancora portati a esecuzione), la natura terroristica della associazione deve esser dedotta dalle condotte preparatorie e dalla concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto. Così è stato ritenuto (ASN 200630824-RV 234183) che la programmazione di attentati con uso di esplosivo in Italia e all'estero, così come la programmazione di concreto aiuto, anche finanziario, prestato ad altri affiliati in stato di arresto per atti di terrorismo, nonché l'organizzazione della raccolta di fondi in sostegno dei combattenti in territori esteri, teatri di frequenti attentati terroristici, integra certamente la fattispecie ex art 270 bis cp (si trattava, nel caso in esame, di ipotesi relativa alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetto appartenente a una cellula -avente sede in Italia- del cosiddetto Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento).

Insomma, se pure la matrice islamico-integralista non è certamente -di per sé- sintomatica della natura terroristica della associazione che tale dottrina professa a propugna, non di meno la costituzione di un sodalizio criminosa, avente le caratteristiche di cui all'art. 270 bis cp, non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato, per la più, attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso, perché, al contrario, proprio i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propaga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso (ASN 200500669-RV 230432).

Tanto premesso, va ricordato che il delitto di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (o di eversione dell'ordine democratico), di cui all'art. 270 bis cp è certamente integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione della finalità associative, senza che sia necessaria, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (ASN 200624994- RV 234345). Quel che occorre (e basta) dunque è l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile -come si diceva- l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati, alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (ASN 200734989- RV 237630).

Ma l'esigenza della sussistenza di tale "struttura" non deve trarre in inganno o rinviare, quasi per inerzia, a schemi organizzativi già "collaudati" in giurisprudenza, essendo evidente che anche diversi modelli di aggregazione e operatività tra sodali possono integrare quel *minimum* organizzativo, indispensabile perché il reato associativo possa parlarsi. L'esperienza di questi anni, invero, ha posto gli inquirenti e i giudicanti, specie per quel che riguarda le *societas* di matrice islamica, di fronte a

9

strutture "cellulari", caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti, anche connotati da marcata sporadicità.

Ciò non di meno lo schema normativo di cui all'art. 270 bis cp deve ritenersi soddisfatto, in quanto, come per qualsiasi altro reato associativo, condizioni necessarie e sufficienti sono il numero delle persone, lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (ovviamente, di natura terroristica) e un "nucleo" di struttura organizzativa.

Le persone possono anche essere arruolate di volta in volta, con una sorta di adesione *in progressu*, ma, ciò non di meno, esse entrano a far parte di una struttura associativa saldamente costituita (anche per il solido legame ideologico-religioso che la connota e ne costituisce, a un tempo, finalità e ragion d'essere). Insomma, l'organizzazione terroristica transazionale va pensata, più che come una struttura statica, come una "rete", in grado di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politico-criminale, che funge da catalizzatore dell'*affectio societatis* e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. Al proposito può essere ricordata la sentenza di questa sezione (non massimata) n. 651 del 15.1.2007, r.e. As Khaled, che, in tema di valutazione di elementi indiziari legittimanti la emissione di misura cautelare, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice del merito con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata sulle numerose comunicazioni telefoniche e telematiche intercettate, ragionevolmente interpretate come indicative della esistenza di una "rete" terroristica articolata intorno a un *phone center*, osservando che era stato messo in evidenza "un quadro di comportamenti connotati dalla clandestinità ... una costellazione di rapporti anche con personaggi, certamente collegati ad associazioni terroristiche, tesi all'acquisizione per via telematica, di materiale propagandistico riservatamente proveniente da organizzazioni terroristiche, [nonché collegati] al traffico di falsi documenti di identità e alla raccolta di fondi destinati all'assistenza agli arrestati".

Ebbene la sentenza oggi impugnata evidenzia, come si è anticipato, i collegamenti degli imputati con l'associazione *Ansar al Islam*, "pacificamente" di natura terroristica (per quanto leggesi nella sentenza di merito, grazie alla "rogatoria norvegese" e come dà atto la stessa sentenza di annullamento della prima sezione di questa Corte), offesa che essa azioni di chiara stampa terroristica aveva già posto in essere nel Kurdistan, prima ancora che le forze alleate invadessero l'Iraq. Al proposito la sussistenza del dolo specifico della finalità terroristica viene affermato in sentenza dando rilievo al contenuto del materiale documentale sequestrato agli imputati, dal quale si evince con chiarezza il fine "*jihadista*" del loro operare (imposizione violenta della dottrina islamica integralista attraverso la guerra santa contro il nemico infedele), oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate (sulla cui interpretazione in sede di legittimità, trattandosi di un apprezzamento di merito, non è dato disquisire se il

10

giudicante ha prodotto, al proposito, congrua motivazione: *ex plurimis* ASN 199703643- RV 209620)

La Corte di rinvio, nell'analizzare il ruolo degli imputati, ha attribuito rilevanza agli elementi probatori acquisiti nel corso del processo, assai al fatto che Daki fosse persona affidabile e disposta ad aiutare i "fratelli", come emerso dalle conversazioni intercettate; dalle quali risultava anche evidente che lo stesso, su indicazione di tale El Ayashi, imputato in procedimento connesso (soggetta che aveva "avviato" in Iraq altri combattenti per la Jihad), era entrato in contatto con il capo di una cellula di *Ansar* (Mera'), avente base in Siria, per l'aiuto da prestare al somalo Cise, aspirante martire nella guerra santa, al quale avrebbe dovuto fornire documenti falsi per recarsi all'estero (e poco rileva che poi, come sostiene, non l'abbia fatto); al Cise, per altro, il Daki ebbe a garantire ospitalità.

Ora, mentre, da un lato, si deve osservare, con la giurisprudenza di questa Corte (ASN 200500669-RV 230431), che non è certamente illogico ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto *ex art. 270 bis cp a carico dell'aderente a un sodalizio ispirato all'ideologia e alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica, che esprime la volontà di votarsi al "martirio", attraverso la guerra santa, dall'altro, è di tutta evidenza che, così stando le cose, non può certo parlarsi del delitto *ex art. 270 tert.* e ciò in quanto non si è verificata, nel caso di specie, la preliminare sanzione di esclusioni ("fuori dai casi di concorso nel reato") e dunque di uno stabile inquadramento nella struttura criminosa (ancorché "cellulare") deve parlarsi.*

E' altrettanto, proprio il fatto che terze persone (Abderrazak, Mera') disponevano di lui senza conoscerlo, sta a provare, ad evidenza, che Daki è intrinsecamente all'organizzazione, perché non si presta a ospitare il Cise, per *e.d. intuito personae*, ma per lealtà e obbedienza alla struttura jihadista.

Ed è, per quel che si legge in sentenza, proprio il Mera', soggetto in contatto con il capo politico-religioso, *moullah Fouad*, e persona sistematicamente decisa all'annullamento di kamikaze, il significativo *trait de union* tra i tre ricorrenti. Lo stesso, infatti (così sostengono i giudici del merito), oltre a intrattenere i ricandati contatti con Daki, era in relazione anche con Toumi e con Bouyahia, ma anche, come si è premesso, con El Ayashi, persona che, intercettata nel corso di un colloquio che ebbe con un connazionale nella camera di sicurezza della Questura, si definì "un combattente".

Né può poi dimenticarsi che lo stesso Cise, con sentenza confermata in appello, come ricorda la Corte di rinvio, è stato condannato proprio per "fatti di terrorismo". Ora, è pur vero che non trattasi di sentenza passata in giudicato, tuttavia esse è certamente utilizzabile nei limiti di cui alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SU sent. n. 33748, ric. Mannino, RV 231677), vale a dire come prova quantomeno che il predetto è chiamato, allo stato, a rispondere di reati attinenti al terrorismo di matrice islamica. Per tutto quanto sopra scritto, risulta evidente la manifesta infondatezza del ricorso del Daki, atteso che, pur essendo certamente in astratto possibile distinguere tra atti

di guerriglia e atti di terrorismo, l'adesione dagli imputati (con la modalità "cellulare" sopra illustrata) alla organizzazione *Ansar al Islam* li colloca all'interno dell'universo terroristico (nell'accezione fatta propria dalla sentenza di annullamento). *Ansar*, infatti -lo si è detto- aveva compiuto attentati in Kurdistan; non ha dunque rilievo il fatto che le operazioni militari nel resto dell'Iraq abbiano avuto inizio prima, durante o dopo l'arresto di questo imputato.

Quanto al Toumi e al Bouyahia, oltre a quanto premesso, deve osservarsi che la sentenza impugnata evidenzia che il primo aveva frequenti contatti con El Ayashi, contatti la cui natura ha fatto ragionevolmente ritenere ai giudici del merito che egli fosse un carriere dell'organizzazione. Non basta lo stesso risulta contattato da Bouyahia dalla Turchia, che gli chiede notizie sulle "cose" e sulle foto (espressioni che la Corte di rinvio interpreta, certa non illogicamente, come riferibili alla falsificazione/costruzione di documenti per l'espatrio, atteso che la perquisizione in suo danno ha consentito di reperire numerose fotocopie di documenti di identità e di altri documenti personali); la circostanza che gli imputati siano stati assolti dal delitto di ricettazione non può poi, ovviamente, togliere rilievo al fatto storico che essi siano stati trovati in possesso, appunto, di documenti, fotografie, fotocopie ecc. relativi ad altri soggetti di nazionalità araba.

Il predetto risulta inoltre contattato da numerosi altri interlocutori in lingua araba, tra i quali certo Habib, che assume di dover partire per la guerra santa (e proprio di Habib e di altri "martiri" egli parla in una conversazione intercettata in auto).

Il secondo, operativo, come si è visto, anche in Turchia, risulta in contatto, oltre che con Toumi e con Mera', anche con El Ayashi, che gli chiede di "macchine per il caffè". La Corte di rinvio poi evidenzia come Bouyahia fosse in possesso di un manuale sulla Jihad, e come un suo permesso di soggiorno alterato fosse stato ritrovato nella abitazione in Padova di una cittadina tunisina.

La valutazione unitaria di tutte questi elementi (contatti e frequentazioni con soggetti certamente intrinseci ad *Ansar al Islam*, richieste espresse con modalità criptiche, possesso di testi politico-religiosi sulla guerra santa, esistenza di suoi documenti falsi) ha condotto la II sezione della Corte di assise di appello milanese a ritenere -non illogicamente- che anche egli facesse parte della struttura terroristica. Contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, dunque, non è certo né assente né contraddittoria la motivazione del giudice di merito in ordine a questi due imputati.

Le relative censure pertanto sono manifestamente infondate.

Non diversamente si deve dire per le censure in diritto formulate nell'interesse del Toumi, il quale, per altro, nella prima parte del suo ricorso, fa riferimenti completamente errati alla sentenza impugnata, citando "a sproposito" le pagine 40, 42, 43, 44, 58 e, persino, 85 (con riferimento a una scritta che termina a pag. 63).

In merito si osserva: a) che la natura terroristica della associazione è certamente riconducibile alle definizioni contenute nei trattati e nelle convenzioni internazionali (cfr. ovviamente, art. 10 Cost.), piuttosto che alla posteriore specificazione esplicitata dall'art. 270 *sexies cp.*; b) che non ricorre l'ipotesi *ex art. 414 cp.*, non

essendosi il Tauni limitato a incoraggiare altri al martirio o alla guerra santa, ma avendo, come premesso, dato un contributo causale per il raggiungimento degli scopi "sociali".

Sulla natura "pacificamente" terroristica di *Ansar al Islam* si è già detto e anche sul dolo specifico degli imputati (desumibile dal contenuto delle intercettazioni, oltre che -va da sé- dalle modalità della condotta).

La inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del grado; comporta anche la condanna dei predetti, singolarmente, a versare somma a favore della Cassa ammende; si stima equo determinare detta somma nella misura di € 1000.

PQM

la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di mille euro a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2008.

Il presidente-Eduardo Pizzoni

L'estensore-Maurizio Tassi



Depositata in Cancelleria
Roma, il 25 LUG. 2008.



CELLIERE
Carmen Lanzuse
25/07/08



18581709

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica 31/03/2009
Sentenza n. 4334/09
Reg. gen. n. 043633/2007

composta dagli Ill.mi. Signori,

- | | |
|---------------------------|-------------|
| dott. Antonio Esposito | Presidente |
| dott. Francesco Monastero | Consigliere |
| dott. Giuseppe Bronzini | Consigliere |
| dott. Adriano Iasillo | Consigliere |
| dott. Mirella Cervadoro | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avvocato Giuseppe Pelazza, quale difensore di Frediani William (n. in Pisa il 09/10/1977) e dagli Avvocati Giuseppe Mattina e Antonio Cariello, quali difensori di Perondi Alessio (n. a Pisa il 25/5/1983) avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, I sezione, in data 11/05/2007

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Giuseppe Febraro, il quale ha concluso ritenendo il rigetto del ricorso:

A

Udito il difensore di P.C. che ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.

Uditi i difensori che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

OSSERVA:

Con sentenza del 07/07/2006, la Corte di Assise di Pisa giudicò Frediani William, Perondi Alessio, Ragusa Costantino, Landi Leonardo, Galante Benedetta, Gioia Francesco imputati dei seguenti reati

TUTTI:

a) del reato di cui all'art. 270-bis, c. 1 c.p., perché, costituivano o organizzavano, in concorso con Bonamico Giuseppe, Somma Gioacchino, Motta Ales, Bonamico Federico e Finocchi Francesco e con altre persone non individuate, tutti attivisti del circolo anarco-insurrezionalista "Il Silvestro", l'organizzazione criminale denominata "Cellule di Offensiva Rivoluzionana", articolata almeno in due diverse unità territoriali, la cellula "toscana" e quella "romana", proponendosi il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale), programma attuato mediante la commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata e violenza privata, attraverso la spedizione di lettere contenenti bossoli di arma comune da sparo, di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi (composti da taniche di materiale infiammabile, zampironi e fiammiferi), detenzione illegale di proiettili per arma comune da sparo (cal. 9x29), azioni tutte rivolte contro sedi ed esponenti di sindacati (UGL, CISL, UIL), di partiti politici, quali Alleanza Nazionale, Forza Italia, La Margherita, L'Italia dei Valori, Caserme dei Carabinieri, giornalisti, agenzie per il lavoro interinale, imprese e professionisti che svolgono la loro attività per conto dello Stato, e attuate in varie parti del territorio nazionale, segnatamente in Pisa, Calci, Cascina, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Roma e Milano. in Pisa dal 15/7/2003.

PERONDI ALESSIO:

b) del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., c.p., 9, 10, 12 L. n. 497/74, 424 C.p. e art. 1 D.L. n. 825/79, perché con più azioni esecutive del medesimo

A

disegno criminoso, in concorso con altre persone non ancora identificate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), confezionava, deteneva e portava in luogo pubblico due ordigni esplosivi (costituiti da due taniche di cinque litri di benzina dotate di inneschi infiammabili) appiccando il fuoco ad un container sito nel cantiere della "Edilcostruzioni" s.r.l. impegnata nella costruzione della caserma dei Carabinieri di Navacchio.

In Cascina il 30/10/2003

GIOIA FRANCESCO e FREDIANI WILLIAM:

c) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 9, 10, 12 L. n. 497/74, 424 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quantomeno in concorso fra di loro, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), confezionavano, detenevano e portavano in luogo pubblico un ordigno esplosivo (costituito da una tanica di benzina di cinque litri dotata di innesco infiammabile) e davano poi alle fiamme, così distruggendola, l'autovettura BMW 525 Touring di Meuccio Marco, Presidente Provinciale di Alleanza Nazionale, che l'aveva parcheggiata nel giardino della sua abitazione.

In Caici il 5/4/2004

FREDIANI WILLIAM:

d) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 612, c. 2 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non ancora individuate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), minacciava Renzo Rossi segretario della UIL di Pisa, Choen Gialli Paola, vedova del deceduto Luogotenente Fregosi Enzo, Logli Gino e Lazzenni Stefano, mediante la spedizione di lettere (quella diretta a Renzo Rossi contenente anche un bossolo calibro 9x21), di un grave e ingiusto danno alla persona (morte, lesioni personali).

In Pisa, Caici e Livorno dal 21 aprile al 25 giugno 2004.

e) del reato di cui agli artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché, in concorso con persone non ancora individuate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), cospargeva la porta di ingresso dell'abitazione di Fusco Maria Giovanna, presidente del circolo ricreativo di Alleanza Nazionale, con liquido infiammabile (molto probabilmente benzina).

appiccandovi il fuoco che si estendeva, veicolato dal liquido infiammabile, anche all'interno della casa.

In Pisa, il 25/7/2004.

f) del reato di cui all'art. 272 c.p. perché, redigendo e facendo poi pervenire tramite posta elettronica al "Corriere della Sera", alla "Repubblica", a "Libero", a Vittorio Zucconi e alle redazioni del "Tirreno" di Pisa, Livorno e Massa, la rivendicazione dell'azione incendiaria contro Fusco Maria Giovanna a nome delle "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", documento dove vengono delineati e proclamati concetti tipici della lotta di classe (si fa riferimento alla contrapposizione tra "masse popolari" da una parte e "Stato e Borghesia imperialista" dall'altra, soggetti i primi "incatenati nella fabbrica del padrone" e i secondi dediti al "furto del lavoro", le forze di polizia e i militari vengono definiti "banda armata dello Stato e del capitale") e nel quale si invita a superare questo conflitto sociale ed economico con la "lotta armata" in nome del "comunismo" colpendo "i membri di partiti della guerra e della precarizzazione" (vale a dire dei partiti di governo) al fine di "educarli ad uno ad uno" mediante "le strutture del combattimento proletario", faceva propaganda per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.

In Pisa ed altrove il 29/7/2004.

FREDIANI WILLIAM - LANDI LEONARDO - GALANTE BENEDETTA:

g) del reato di cui agli artt. 110, 272 c.p. per aver prima redatto e poi fatto pervenire, in concorso fra loro, alla redazione del "Tirreno" di Livorno, alla redazione della "Nazione" di Pisa, a "Telegranducato" di Pisa, alla brigatista Nadia Loce detenuta presso il carcere di Firenze-Solliciano, alla redazione di Milano del "Corriere della Sera", il documento delle "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" intitolato "Primo documento chiarificatore - Per un ritorno alle origini della lotta armata (L. A.) in Italia", nel cui contenuto, fra l'altro, oltre a riportare il brano di una risoluzione delle B.R., si specifica che la "L.A. rivoluzionaria è lotta di classe anticapitalista", facendo così propaganda per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.

In Pisa ed altrove dal 4/6/2004

Con la recidiva specifica per il Frediani e reiterata infraquinquennale per il Gioia.

La Corte di Assise di Pisa dichiarò Frediani William, Perondi Alessio, Ragusa Costantino, Landi Leonardo, Galante Benedetta, Gioia Francesco, colpevoli dell'imputazione ascritta, e, concesse le attenuanti generiche a Frediani, Perondi, Landi, Galante, ritenuta la continuazione per Frediani, Gioia, e Perondi, condannò:

Frediani alla pena di 6 anni di reclusione;

Gioia alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione;

Ragusa alla pena di 5 anni di reclusione;

Perondi alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione;

Landi e Galante alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione

Pose a carico dei condannati il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Applicò la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua per Frediani e Gioia e temporanea per cinque anni per Ragusa, Perondi, Landi e Galante.

Ordinò la confisca di quanto in sequestro.

Condannò gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (Logli, Mannocci, Fusco, Petrucci Sem, Meucci, Petrucci Diego, Cassone che liquida per Logli in € 10.000, per Mannocci in € 15.000, per Fusco in € 20.000, per Petrucci Sem in € 15.000, per Meucci in € 10.000, per Petrucci Diego in € 15.000, per Cassone in € 10.000). Condannò gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquidò per la parte civile Logli, Mannocci, Fusco, Petrucci Sem, Meucci, Petrucci Diego in € 20.000 e Cassone in € 5.000.

Revocò per Ragusa le sospensioni condizionali delle pene concesse con sentenza 21/12/2000 Tribunale Pisa irrevocabile il 5/11/2001 e sentenza Corte d'Appello Firenze 7/5/2003 irrevocabile il 31/10/2003.

Assolse - ex art. 530 c.p.p. - Frediani William, Landi Leonardo, Galante Benedetta, dalle imputazioni ascritte rispettivamente al capo 1) e al capo 4) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Avverso tale pronunzia gli imputati di cui sopra proposero gravame. La Prima Corte di Assise di appello di Firenze, con sentenza dell'11/05/2007, in parziale riforma della sentenza del 7 luglio 2006 della Corte di Assise di Pisa

nei confronti di Frediani William, Perondi Alessio, Ragusa Costantino, Landi Leonardo, Galante Benedetta e Gioia Francesco, così provide:

1) assolse Frediani William e Gioia Francesco dal reato loro ascritto al capo c) e Gioia Francesco anche da quello ascrittogli al capo a) per non aver commesso il fatto;

2) assolse Ragusa Costantino, Landi Leonardo e Galante Benedetta dal reato loro ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto;

3) rideterminò la pena nei confronti di Frediani William, in ordine alla residua imputazione, in anni cinque e mesi otto di reclusione,;

4) ordinò l'immediata liberazione di Gioia Francesco, se non detenuto per altro e dichiarò cessate le misure cautelari nei confronti di Ragusa Costantino, Landi Leonardo e Galante Benedetta;

5) confermò nel resto l'impugnata sentenza e condannò Perondi Alessio al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché, in solido con Frediani William, alla refusione in favore delle parti civili delle spese di difesa di questo grado, che liquidò in euro 3000 oltre quanto di legge, per Cassone Antonio, ed in euro 6.000, oltre quanto di legge, per le altre parti civili.

Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati Frediani William e Perondi Alessio.

L'avvocato Giuseppe Pelazza, difensore di Frediani William, deduce:

1) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 328, comma 1 ter, 51, comma 3 quater del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente eccepisce l'incompetenza del G.U.P. di Firenze, innanzi al quale è stata celebrata l'udienza preliminare. Sostiene, infatti, che nel caso di specie si procede per "un'organizzazione criminale (...) con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale)" e non già "per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo". Secondo la difesa del ricorrente - che sottolinea la differenza fra i due tipi di reato - solo per i reati con finalità di terrorismo gli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., attribuiscono la competenza funzionale al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Evidenzia infine che la violazione delle regole sulla competenza funzionale, prevista dagli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., è equiparata all'incompetenza per materia

(Cass. pen., l. 24.10.1995. Bianco), dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale.

2) Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p. con riferimento al capo a) dell'imputazione.

La difesa del ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.), per violazione dell'art. 429, comma 1 lettera C, c.p.p. disattesa da entrambi i Giudici di merito. Secondo il ricorrente nel capo di imputazione di cui al capo a) manca l'indicazione chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (...)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio.

3) Erroneità, contraddittorietà, manchevolezza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (articolo 110, 81 cpv., 812, il comma c.p. commesso nei confronti di Renzo Rossi, Choen Galli Fregosi Paola, Loggi Gino e Lazzarini Stefano dal 21.04. al 25.06.2004. Mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata disposta la richiesta Perizia Tecnica grafica per accertare se gli scritti minacciosi inviati a Renzo Rossi siano stati redatti dal Frediani. Quanto sopra era necessario anche perché il C.T. del P.M. si è pronunciato con un giudizio probabilistico che andava approfondito acquisendo altre scritture di comparazione e il C.T. della difesa ha concluso per l'estraneità del Frediani.

Sottolinea, infine, la palese contraddizione in cui cade la Corte di Assise di appello quando sostiene che i due consulenti sarebbero invece d'accordo sulla corrispondenza di alcune scritture alla grafia della fidanzata di Frediani, tale Sara Di Corleto. In realtà il C.T. del P.M. afferma che gli elementi acquisiti sono insufficienti anche per un giudizio probabilistico e il C.T. della difesa nega ogni corrispondenza.

ⓐ

Né, infine la formazione e spedizione del Frediani dello scritto di rivendicazione dell'attentato nei confronti di Maria Giovanna Fusco può rafforzare la conclusione del consulente tecnico del P.M. relativa alle minacce inviate al Rossi. Non può, infatti, addebitarsi al Frediani ogni scritto minaccioso per il sol fatto che ne abbia redatto uno.

4) Erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p.) commesso nei confronti di Fusco Maria Giovanna, in Pisa il 25.07.2004.

La difesa del ricorrente rievca la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di appello, che pur riconoscendo non esservi elementi di prova certi per attribuire al Frediani l'attentato incendiario alla Fusco conferma la condanna di questi per tale reato solo perché il Frediani, qualche giorno dopo, rivendica l'attentato con una e-mail inviata a vari giornali.

La difesa del ricorrente sottolinea sul punto come l'esecuzione materiale dell'attentato e la sua rivendicazione siano, chiaramente, fatti di reato diversi e distinti, sia materialmente sia cronologicamente: oggetto di due separati capi d'imputazione e che non è possibile affermare la penale responsabilità di un componente di un'associazione criminata per un reato fine solo perché, alcuni giorni dopo la sua commissione, si sarebbe adoperato nell'invio della rivendicazione.

5) Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità degli accertamenti tecnico informatici esperiti in relazione al capo f) dell'imputazione (art. 272 c.p.) e relativi alla individuazione dell'imputato Frediani quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco. Inosservanza degli articoli 111 cost. e 360 c.p.p.; mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente eccepisce la nullità degli accertamenti tecnico informatici attraverso i quali si è giunti ad affermare la penale responsabilità del Frediani per l'attentato alla Fusco. Infatti, dopo tale attentato vengono sequestrati i computer del Frediani e quelli in suo uso. Il contenuto di tali

ⓐ

(Cass. pen., l. 24.10.1995. Bianco): dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale.

2) Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p. con riferimento al capo a) dell'imputazione.

La difesa del ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.), per violazione dell'art. 429, comma 1 lettera C. c.p.p. disattesa da entrambi i Giudici di merito. Secondo il ricorrente nel capo di imputazione di cui al capo a) manca l'indicazione chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (...)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio.

3) Errore, contraddittorietà, manchevolezza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (articolo 110, 81 cpv., 612, il comma c.p. commesso nei confronti di Renzo Rossi, Choen Galli Fregosi Paola, Loggi Gino e Lazzarini Stefano dal 21.04. al 25.06.2004. Mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata disposta la richiesta Perizia Tecnica grafica per accertare se gli scritti minacciosi inviati a Renzo Rossi siano stati redatti dal Frediani. Quanto sopra era necessario anche perché il C.T. del P.M. si è pronunciato con un giudizio probabilistico che andava approfondito acquisendo altre scritture di comparazione e il C.T. della difesa ha concluso per l'estraneità del Frediani.

Sottolinea, infine, la palese contraddizione in cui cade la Corte di Assise di appello quando sostiene che i due consulenti sarebbero invece d'accordo sulla corrispondenza di alcune scritture alla grafia della fidanzata di Frediani, tale Sara Di Corleto. In realtà il C.T. del P.M. afferma che gli elementi acquisiti sono insufficienti anche per un giudizio probabilistico e il C.T. della difesa nega ogni corrispondenza.

A

Né, infine la formazione e spedizione del Frediani dello scritto di rivendicazione dell'attentato nei confronti di Maria Giovanna Fusco può rafforzare la conclusione del consulente tecnico del P.M. relativa alle minacce inviate al Rossi. Non può, infatti, addebitarsi al Frediani ogni scritto minaccioso per il sol fatto che ne abbia redatto uno.

4) Errore, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p.) commesso nei confronti di Fusco Maria Giovanna, in Pisa il 25.07.2004.

La difesa del ricorrente rievoca la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di appello, che pur riconoscendo non esservi elementi di prova certi per attribuire al Frediani l'attentato incendiario alla Fusco conferma la condanna di questi per tale reato solo perché il Frediani, qualche giorno dopo, rivendica l'attentato con una e-mail inviata a vari giornali.

La difesa del ricorrente sottolinea sul punto come l'esecuzione materiale dell'attentato e la sua rivendicazione siano, chiaramente, fatti di reato diversi e distinti, sia materialmente sia cronologicamente, oggetto di due separati capi d'imputazione e che non è possibile affermare la penale responsabilità di un componente di un'associazione criminale per un reato fine solo perché, alcuni giorni dopo la sua commissione, si sarebbe adoperato nell'invio della rivendicazione.

5) Errore, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità degli accertamenti tecnico informativi esperiti in relazione al capo f) dell'imputazione (art. 272 c.p.) e relativi alla individuazione dell'imputato Frediani quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco. Inosservanza degli articoli 111 cost. e 360 c.p.p., mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente eccepisce la nullità degli accertamenti tecnici ripetibili attraverso i quali si è giunti ad affermare la penale responsabilità del Frediani per l'attentato alla Fusco. Infatti, dopo tale attentato vengono sequestrati i computer del Frediani e quelli in suo uso. Il contenuto di tali

A

supporti informatici viene, poi, esaminato ed estrapolato da un esperto incaricato dal P.M. e i risultati di tale attività vengono riversati su alcuni dvd. Questi dvd vengono fatti visionare al teste Milo. Anili, il quale riferisce del loro contenuto in dibattimento. In tal modo i risultati di questa attività vengono acquisiti ed utilizzati illegittimamente nel processo. Il ricorrente rileva l'evidente violazione dell'articolo 360 del c.p.p. perchè tutta l'attività tecnica di cui sopra andava svolta solo dopo l'avviso all'indagato dello svolgimento della C.T.; l'indagato poteva far partecipare il suo difensore e un suo C.T. a tutte le operazioni di cui sopra. Rileva, infine, che l'imputato sul punto aveva chiesto una P.T. - essenziale per dimostrare la sua innocenza - mai disposta dai due giudici di merito che erroneamente ritenevano utilizzabili le dichiarazioni del Milo, Anili.

5) Difetto, erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dell'imputato Frediani quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco, di cui al capo fi dell'imputazione (art. 272 c.p.), commesso in Pisa il 29.07.2004. Violazione dell' art. 192 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente - ribadendo la nullità degli accertamenti tecnici di cui al punto n. 5 - sottolinea anche la mancanza di valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della condanna - per l'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco - nell'impugnata sentenza. In particolare, ritiene di nessun rilievo, che il Frediani sia rimasto all'interno del complesso studentesco Concetto Marchesi, in cui si trova la Biblioteca Maccaroni, tra le ore 15.15 e le ore 16.50, cioè durante il tempo in cui è stata trasmessa la e-mail di rivendicazione (nessuno lo ha, infatti, visto entrare nella biblioteca e utilizzare il computer dal quale è partita la e-mail, inoltre non risulta nell'apposito registro come utilizzatore del computer), l'asserita frequentazione del Frediani della Biblioteca Provinciale, che oltre ad essere un fatto incerto non prova che il messaggio di rivendicazione lo abbia spedito il ricorrente. Non vi è, poi, la prova che l'e-mail di rivendicazione sia partita dal computer sito all'interno della Biblioteca, sull'orario di entrata e uscita del Frediani dalla Biblioteca.

7) Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.). Violazione dell'art. 192 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente rileva la carenza degli indizi relativi al capo a) dell'imputazione. Eccepsive, poi, la valenza probatoria dei documenti rinvenuti nel computer (documenti di pubblico dominio, come afferma lo stesso teste Milo. Anili, liberamente consultabili anche via internet) e che il possesso di fotocopie di ritagli di giornale riguardanti episodi incendiari, possa costituire indizio certo - ex art. 192, comma c.p.p. - per far assumere al suo possessore il ruolo non solo di partecipe, ma addirittura di ispiratore dell'associazione. Richiama la violazione dell'articolo 360 c.p.p. per l'acquisizione dei documenti dal computer del Frediani.

8) Erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p.; violazione dell'art. 192 n.2 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa del ricorrente rileva la carenza di motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che ha ritenuto sussistente l'associazione con finalità di terrorismo o di aversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis cod. pen., sulla base di mere congetture (il ricorrente sostiene quanto sopra anche alla luce della diversa decisione del Giudice di appello su quanto evidenziato dal Giudice di primo grado sul punto). Inoltre il Giudice di merito ha dimenticato di verificare la sussistenza della necessaria offensività dell'associazione da qua, infatti il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale, deve presentare elementi di comportamento idonei a offendere in concreto il bene tutelato, cioè l'ordinamento costituzionale. Fatto che manca del tutto nel caso di specie.

9) Erronea applicazione dell'art. 1 Legge 15/80.

L'insussistenza del reato associativo, per quanto sopra esposto, non può che comportare l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 1 L. 15/80.

10) Erronea applicazione del 1° comma dell'art. 270 bis c.p.; Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa del ricorrente, in via del tutto subordinata, rileva la carenza di motivazione in ordine al riconosciuto ruolo di organizzatore dell'associazione dei Frediani. Sottolinea, poi, che in vari punti della decisione la Stessa Corte di Assise dimostra di considerare il Frediani solo un partecipante.

11) Inosservanza dell'art. 311 c.p.; Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

La difesa del ricorrente censura il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 311 del codice penale. Rileva, in particolare, come il Giudice di appello abbia dimenticato che il bene protetto dall'articolo 270 bis c.p. è la personalità dello Stato, e quindi il funzionamento di organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell'ordinamento democratico italiano. Il ricorrente rileva, in proposito, che nella motivazione si intracciano, al massimo, elementi di incidenza offensiva sul bene protetto, di cui sopra, di particolare tenacità.

12) Inosservanza dell'art. 62 n. 1 c.p. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa del ricorrente censura la motivazione della Corte di Assise di appello che da un lato riconosce che i fatti sono stati compiuti per la realizzazione di un miglior assetto sociale e poi nega l'attenuante di cui all'articolo 62 n.1 del c.p. per la politicità dell'obiettivo.

13) Violazione e erronea applicazione degli artt. 40 e 185 c.p. e 74 c.p.p.; mancanza di motivazione.

La difesa del ricorrente contesta che possa addossarsi al Frediani il risarcimento del danno alle P.C. Cassone, Logli, Mannoci, Petrucci Sem, Petrucci Diogo e Mucchi, per il solo fatto che l'imputato faccia parte dell'associazione di cui al capo a). Infatti, il risarcimento dei danni alle P.C. deve essere effettuato solo da chi ha commesso il reato ai loro danni.

La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata sentenza.

L'avvocato Antonio Caneillo, difensore di Perondi Alessi, deduce:

Motivo Primo: Violazione degli artt. 606, 1 comma lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 270 bis c.p. e all'art. 1 D.L. 625/79.

La difesa del ricorrente rileva la carenza di motivazione sulla sussistenza di un'associazione ("Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", cd. COR) con finalità di eversione dell'ordine democratico. Evidenzia in particolare che i comportamenti posti in essere ("*bruteste azioni distruttive, a danno di beni di proprietà privata*") non sono idonei ad offendere in concreto il bene giuridico tutelato, cioè l'ordinamento dello Stato (così come invece richiesto dall'articolo 270 bis del codice penale. Infatti con gli atti dimostrativi posti in essere, le sadicenti COR non hanno minimamente intaccato l'incolumità ed il normale funzionamento di uno o più gangli essenziali dell'ordinamento dello Stato.

Motivo Secondo: Violazione degli artt. 606 1 comma lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 190 e 192, 1 e il comma, c.p.p. e agli artt. 9, 10, 12 L. 497/74 e 424 del codice penale.

La difesa del ricorrente rileva che la Corte di Assise di appello ha, erroneamente, ritenuto il Perondi appartenente alle COR solo per aver, lo stesso, commesso alcuni reati fine. Contesta, poi, che vi siano elementi probatori sufficienti per ritenere il Perondi responsabile dei reati fine allo stesso addebitati. La difesa del ricorrente sul punto contesta la decisione del Giudice di appello che non ha voluto visionare la tanica superstite (in giudiziale sequestro); se avesse esaminato tale reperto avrebbe rilevato che la tanica era di colore diverso da quelle acquistate dal Perondi e che quindi le taniche usate per l'attentato incendiario non erano quelle comprate dall'imputato. Infine ritiene carente e illogica la motivazione con la quale il Giudice di appello ha escluso le testimonianze del padre e del fratello dell'imputato e l'esame del ricorrente. Sottolinea, infine, che la Corte ha prima evidenziato il fatto che il Perondi non avesse indicato "dove fossero finite le taniche", poi, quando ciò è avvenuto, "lo stesso giudice ha valutato le indicazioni offerte non già in termini di prova, ma solo in termini di comportamento processuale, finendo con l'affermare cose sostanzialmente smentite dagli atti di causa".

Motivo Terzo: Violazione degli artt. 606, 1 comma lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 185 c.p. e 74 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente sottolinea l'errore giuridico commesso dai Giudici di merito che hanno stabilito che le statuizioni civili della sentenza "sono conseguenza diretta della costituzione e della organizzazione della COR. Infatti l'art. 270 bis C.p. non è reato plurioffensivo, essendo l'interesse tutelato solo l'ordine democratico.

La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento – con o senza rinvio – dell'impugnata sentenza.

L'avvocato Giuseppe Mattina, difensore di Perondi Alessi, deduce:

I Motivo - Violazione dell'art. 606 lett. B ed E c.p.p. in relazione all'art. 270 bis e all'art.1 D.L. 625/79.

La difesa del ricorrente – dopo aver citato dottrine e giurisprudenza sugli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 270 bis c.p. – rievoca la carenza della motivazione, sul punto, dell'impugnata sentenza. In particolare sottolinea che seppure fosse provato che il Perondi abbia commesso il reato contestato sub b) della rubrica (incendio del container della ditta impegnata nella costruzione di una caserma dei Carabinieri), tale azione – molto rudimentale ed eseguita con un ordigno incendiario il cui innesco si è spento per la pioggia – non presenta i requisiti "dell'alto livello di tecnicismo della operazione" (sent. Corte Cost. n. 15 del 1982) richiesti per la sussistenza del reato de quo. La difesa del ricorrente rievoca, poi, che alla fine sono stati riconosciuti colpevoli solo due imputati e che il richiamo ad altri membri dell'associazione non identificati non è sufficiente a ritenere la sussistenza del reato di cui all'articolo 270 bis c.p., contestato. Eccepsco, poi, la carenza degli indizi a carico del ricorrente. In buona sostanza la difesa del Perondi sostiene che non sia stata assolutamente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzata e la sussistenza della necessaria offensività dell'associazione de qua, che si sia manifestata attraverso comportamenti idonei a offendere in concreto il bene tutelato, cioè l'ordinamento costituzionale.

II Motivo. Violazione dell'art. 606, I comma lett. B c.p.p., in relazione all'art. 192, I e II comma, c.p.p. e art. 2729 cod. civ. per i reati di cui agli artt. 9,10,12 L. 497/74, art. 424 c.p. (capo b).

13

La difesa del ricorrente ribadisce l'assoluta carenza di indizi a carico del Perondi per il reato sub b). Infatti l'acquisto di due taniche, la sera prima dell'attentato, non dimostra certo che quelle taniche siano, poi, state usate per compiere l'attentato incendiario (tra l'altro sul posto è stata rinvenuta una sola tanica e non due). Rievoca, poi, la difesa del ricorrente che il nastro adesivo da carrozziere rinvenuto nell'auto del Perondi, sei mesi dopo l'attentato, è diverso per dimensione da quello posto sulla tanica usata per l'attentato (la larghezza è, rispettivamente, di cm. 1,8 e di cm. 2,5). È evidente, quindi, l'irrilvanza di tale presunto indizio.

Infine la difesa del ricorrente ricorda che la microspia – inserita nell'auto dell'imputato non ha dato alcun esito a conferma dell'estraneità del Perondi da ogni attività delittuosa.

III Motivo. Violazione dell'art. 606 lett. D c.p.p. in relazione all'art. 190 c.p.p. per la mancata ammissione dei pezzi di prova indicati nei motivi di appello dell'Avv. Antonio Cariallo.

La difesa del ricorrente eccepsco la carenza di motivazione con la quale la Corte di Assise di Appello non ha ammesso la testimonianza del padre e del fratello del ricorrente.

IV Motivo. Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p. in relazione agli artt. 11 cost., 125 e 546 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente evidenzia che nella rivendicazione dell'attentato al container si parla dell'uso di due taniche, mentre sul posto dell'attentato ne è stata ritrovata una sola, come d'altronde sostenuto dal C.T. dell'imputato che ha escluso la presenza di una seconda tanica sul luogo dell'attentato. Quindi nessun contatto tra l'imputato e la COR, e probabile millanteria dell'associazione per un attentato commesso da ignoti.

V Motivo. Violazione dell'art. 606, I comma lett. B ed E c.p.p. in relazione all' art. 62 bis codice penale.

La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata applicata la riduzione massima (di un terzo) per le concessi attenuanti generiche e che la Corte territoriale non abbia dato alcuna giustificazione a tale sua decisione nonostante nell'appello si fosse espressamente richiesta la riduzione massima per le attenuanti generiche.

14

VI Motivo. Violazione dell' art. 506, l comma lett. B ed E c.p.p. in relazione agli artt. 74 c.p.p., 185 c.p., 2043 cod. civ., in relazione alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite per i danni loro cagionati dai reati di cui ai capi "c", "d", "e", "f", "g" del decreto di citazione a giudizio.

La difesa del ricorrente si lamenta della condanna dei Perondi al risarcimento dei danni delle P.C. per dei reati mai commessi e contestati al Perondi, che, infatti, non è stato condannato per i suddetti delitti. La Corte di Assise di appello ha erroneamente ritenuto di tener ferma tale condanna *"perché i danni subiti dalle parti civili sono conseguenza diretta della costituzione e della organizzazione (ad opera anche di William Frediani e di Alessio Perondi) delle Cellule di Offensiva Rivoluzionaria che si proponevano il fine di eversione dell'ordine democratico attraverso gli atti di violenza specificamente indicati nel relativo capo di imputazione"*

Il giudice di secondo grado ha dimenticato che Perondi non è stato condannato per avere costituito e organizzato le COR, ma per essere mere partecipate di detta organizzazione criminale. E' evidente, comunque, che la condanna al risarcimento dei danni alle P.C. può essere inflitta solo a chi ha commesso i corrispondenti reati contro le stesse Parti Civili.

motivi della decisione

Preliminarmente, si deve affrontare la questione di rinvio, sollevata dalla difesa del Frediani, relativa all'incompetenza funzionale del G.I.P. di Firenze che ha svolto l'udienza preliminare. Il ricorrente sostiene, infatti, che nel caso di specie si procede per *"un'organizzazione criminale (...) con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale)"* e non già *"per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo"*. Secondo la difesa del Frediani – che sottolinea la differenza fra i due tipi di finalità – solo per i reati con finalità di terrorismo gli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., attribuiscono la competenza funzionale al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Nel caso di specie – secondo la tesi di

cui sopra – competente per l'udienza preliminare sarebbe stato il G.I.P. di Pisa.

Tale eccezione – proposta per la prima volta innanzi a questa Suprema Corte – è infondata. Si deve rilevare, infatti, che la contestazione del reato di cui al capo a) della rubrica e le conseguenti decisioni dei due giudici di merito evidenziano che nel caso di specie è presente anche la finalità di terrorismo. E' sufficiente, in proposito, leggere la motivazione dell'impugnata sentenza (pagine 14 e 85-87), che sottolinea come gli atti violenti posti in essere dagli associati *"hanno una chiara ed evidente capacità di intimidazione e sono idonei a ingenerare panico nella popolazione e ad incutere timore"*. Quanto sopra è più che sufficiente a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione. Pertanto non è necessario approfondire ulteriormente la questione: Non si può però esimersi dal rilevare che il ricorrente fornisce un'interpretazione veramente restrittiva del termine *"con finalità di terrorismo"* contenuta nell'articolo 51, comma 3 quater, c.p.p. che lo porta ad escludere dalle competenze della D.D.A. e del G.I.P. distrettuale gli atti di violenza commessi da associazioni con finalità di eversione dell'ordine democratico. Non si può infatti dimenticare che la ratio dell'istituzione di una Direzione Distrettuale Antiterrorismo e di un G.I.P. distrettuale antiterrorismo – analogamente a quanto avvenuto per l'animaafia – è quella di accentrare le indagini e le conoscenze, per meglio combattere il fenomeno terroristico. Non si può altresì dimenticare che l'articolo 270 bis c.p. è stato inserito nel codice penale negli anni settanta proprio per combattere il fenomeno del terrorismo. Le osservazioni di cui sopra sono valide anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della l. 31/07/2005 n. 155, quando il nostro ordinamento – pur mancando un'espressa definizione di terrorismo – operava una distinzione fra condotte con finalità di terrorismo e condotte con finalità di eversione dell'ordine democratico. La riforma del 2005, che introduce l'articolo 270 sexies nel codice penale, elimina ogni dubbio in proposito, includendo la finalità eversiva in quella terroristica. In buona sostanza l'articolo 270 sexies c.p. modifica la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 270 bis del c.p. attraverso l'assorbimento del fine eversivo nella nuova nozione della condotta terroristica. Infatti l'articolo 270 sexies del c.p. – che per la prima volta fornisce una definizione legislativa di terrorismo – prevede

vane finalità cui le condotte terroristiche devono essere rivolte e una di queste finalità è quella di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, oggi, in forza di quanto stabilito dall'articolo 270 sexies del c.p., l'espressione "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" non indica più una duplice finalità, ma costituisce un'endiadi, in cui la finalità eversiva dell'ordine democratico rappresenta, semplicemente, una precisazione di un possibile dolo specifico della condotta terroristica.

Detto ciò, appare comunque opportuno soffermarsi – seppure in modo non approfondito, viste le conclusioni di cui sopra – su quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla competenza del G.I.P. distrettuale. Si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di questa Corte – condivisa dal Collegio – ritiene che l'art. 51, comma terzo bis e 51, comma 3 quater, c.p.p. prevedano, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza territoriale (Sez. 1, Sentenza n. 40012 del 05/10/2005 Cc. - dep. 03/11/2005 - Rv. 232949; Sez. 2, Sentenza n. 19831 del 11/04/2006 Cc. - dep. 09/06/2006 - Rv. 234664). Pertanto l'eccezione sarebbe tardiva perché proposta ben oltre i limiti previsti dall'articolo 21, II comma, c.p.p. e 491, I comma, del codice di procedura penale. Ma se anche si volesse seguire quanto sostenuto dal ricorrente – o cioè che la violazione delle regole sulla competenza funzionale, prevista dagli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., è equiparata all'incompetenza per materia, dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale – così come affermato in passato da alcune sentenze di questa Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11968 del 24/10/1995 Ud. - dep. 06/12/1995 - Rv. 203254) – la conseguenza non potrebbe essere quella di dichiarare la nullità dei due precedenti giudizi di merito. Infatti, è necessario tener presente che nel caso di specie il giudizio di primo grado si è svolto regolarmente innanzi al Giudice competente per territorio e materia, e cioè la Corte di Assise di Pisa; e così il giudizio di secondo grado si è svolto innanzi al competente, per territorio e materia, giudice di appello e cioè la Corte di Assise di Appello di Firenze. Quindi il G.I.P. distrettuale di Firenze, nel caso di specie, si è limitato a disporre il rinvio a giudizio avanti al competente Giudice. È evidente, quindi, che non vi

è stata alcuna violazione del diritto di difesa, né del principio del Giudice naturale; essendosi il giudizio svolto innanzi al Giudice competente. Inoltre – tralasciando di affrontare il problema della valenza e dell'applicazione del principio della conservazione degli effetti previsti dagli articoli 26 e 27 del c.p.p. – si osserva che se si dovessero applicare nel caso di specie (molto particolare perché si parla sempre dello stesso Giudice e cioè G.I.P. di Firenze – nella sua veste distrettuale – e G.I.P. di Pisa nella sua funzione ordinaria) le regole della competenza per materia, si dovrebbe senz'altro applicare, anche, il secondo comma dell'articolo 23 del codice di procedura penale. Infatti, è evidente che il G.I.P. distrettuale – ex articolo 328, commi 1 bis e ter, c.p.p. – è un Giudice che ha una competenza più ampia di quella del G.I.P. ordinario. Invero, egli solo è competente a svolgere le funzioni di Giudice per le indagini preliminari per i reati previsti dall'articolo 51, comma terzo bis e 51, comma 3 quater, del codice di procedura penale. Pertanto – ex articolo 21, I comma, e 23, II comma, c.p.p. – l'eccezione doveva essere eccepita o rilevata sempre entro i termini dell'articolo 481, I comma, del codice di procedura penale.

Tutto il resto dei ricorsi, è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né dove condividendo la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie (la Corte territoriale ha, infatti, ampiamente giustificato – richiamando, anche, la sentenza di primo grado – perché ritiene gli imputati responsabili dei reati per i quali si procede), compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile operabilità di apprezzamento*, secondo una formula giurisprudenziale consistente (Cass. Sez. 4ª sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 (v. 230588; Cass. Sez. 5ª sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 (v. 215745; Cass., Sez. 2ª sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, (v. 196955).

Inoltre il resto dei ricorsi è inammissibile anche per violazione dell'art. 581 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché lo

doglianze - sia quelle di merito sia quelle procedurali - (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni - per le quali ritiene la responsabilità dei ricorrenti per i reati di cui sopra e i ruoli da loro svolti. Ha infatti ben valutato gli elementi acquisiti (testimonianze, accertamenti della P.G., C.T. dalle parti, intercettazioni effettuate; esame di quanto in giudizio sequestrato e di quanto acquisito nel dibattimento) e adeguatamente motivato perché non era necessario procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (motivo n. 2 Avvocato Canello e motivo n. 3 Avvocato Mattina, per Perondi). Si deve rilevare, in proposito, che per la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - ex articolo 603 c.p.p. - la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione alcuna indicazione dei motivi per i quali le deposizioni dei due testi, o la visione della tanica, a suo giudizio, avrebbero potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata.

Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulta dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, del codice di procedura penale. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di

determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. - dep. 16/07/1999 - Rv. 213923 Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682).

Invece come già detto, la difesa dell'imputato si limita a generiche contestazioni a quanto rilevato dalla Corte territoriale. Quanto sopra è già sufficiente per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, sul punto trattandosi, con evidenza, di giudizio di merito sottratto all'esame di questa Corte di legittimità se ben sovrapposto - come è nel nostro caso - da un'adeguata motivazione.

Per quanto riguarda la sussistenza dell'associazione con finalità di terrorismo (articolo 270 bis del c.p., capo a della rubrica), per evitare inutili ripetizioni (anche perché le doglianze proposte - come già detto - sono generiche, poiché sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato e ogni ulteriore considerazione sul punto si risolverebbe in una mera "quaestio facti", inammissibile in questa sede), si rinvia all'ampissima e condivisa motivazione della Corte di Appello che inizia a pagina 80 (con l'esame dei singoli reati addebitati agli imputati considerati, correttamente, dalla Corte territoriale "espressione dell'azione diretta alla realizzazione dei fini associativi, inserita nel quadro di un programma criminoso condiviso") e poi entra nello specifico nelle pagine da 76 a 91.

Sul punto appare opportuno ricordare, però, alcuni consolidati principi di questa Suprema Corte (condivisi dal Collegio e correttamente applicati nell'impugnata sentenza), che confermano la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso su tale argomento. Infatti l'organizzazione sovversiva chiamata "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" (C.O.R.) - che si articola in due unità (Toscana e Romana), che mira a compiere atti violenti con fini di eversione dell'ordine democratico, che ha iniziato ad attuare detto programma commettendo i vari e gravi reati fine contestati, in diversi parti del Paese e per un congruo periodo, che si richiama alle Brigate Rosse o alla lotta armata, che redige proclami inviati anche ad appartenenti alle Brigate Rosse (Nadia Luce detenuta presso il carcere di Firenze-Sollicciano) e a vari giornali, che minaccia gravemente Politici, Magistrati, Forza dell'Ordine, Giornalisti, Imprenditori - configura perfettamente l'associazione delineata dall'articolo 270 bis del codice penale.

Invero il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, Sentenza n. 24994 del 25/05/2006 Cc. - dep. 19/07/2006 - Rv. 234345).

Inoltre per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. non è necessario che l'associazione raggiunga cospicue dimensioni né una solida struttura organizzativa, essendo sufficienti - al limite - anche l'accordo di due sole persone (nel caso di specie le persone sono più dei due Frediani e Perondi, anche se non identificate: si pensi, ad esempio, ai correi appartenenti alla c.d. "cellula romana" - si veda in proposito: Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 04/11/1987 Ud. - dep. 15/08/1988 - Rv. 178582).

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso (nel nostro caso invece posti in essere ripetutamente e in più località), ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all' idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita. (Questa Suprema Corte ha applicato i principi di cui sopra ad una fattispecie relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - "Federazione Anarchica Informale" - Si veda in proposito: Sez. 1, Sentenza n. 21886 del 22/04/2008 Cc. - dep. 29/05/2008 - Rv. 240075).

Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), il carattere

rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenere esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche (atti di violenza che la Corte ritiene - con motivazione ineccepibile frutto di un'accurata analisi degli elementi probatori raccolti - "abbiano una chiara ed evidente capacità di intimidazione e siano idonei a ingenerare panico nella popolazione e ad inculcare timore"), né consegue che l'organizzazione rudimentale non significhi assenza di organizzazione laddove, al contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva (Sez. 1, Sentenza n. 22673 del 22/04/2008 Cc. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240085).

La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fino che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in "cellule" territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata (principi questi, che ben si attagliano a quanto esposto, ad esempio, nel motivo 4 del ricorso Frediani, Sez. 5, Sentenza n. 13088 del 07/12/2007 Ud. - dep. 27/03/2008 - Rv. 240010).

Inoltre la Corte territoriale con esauriente motivazione - conforme ai principi di diritto fissati da questa Suprema Corte di Cassazione e che qui si richiama essendo del tutto condivisa - ha correttamente rigettato tutte le altre eccezioni procedurali oggi riproposte (contenute nei numeri 2, 3 e 5 del ricorso Frediani).

In particolare per quanto riguarda l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio (motivo n. 2 ricorso Frediani) perché "manca l'indicazione

chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (l.)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio" si osserva che lo stesso ricorrente fornisce la conferma che il capo di imputazione è formulato correttamente. Infatti a pagina 4 del ricorso la difesa del Frediani afferma: "Appare inoltre stridente il contrasto tra il capo A dell'imputazione e la lista dei testimoni del P.M., ove si indicano puntualmente i singoli episodi (come se il requisito ex articolo 468 c.p.p. fosse più rigoroso di quello dell'articolo 429 c.p.p.), nonché con la specifica individuazione dei reati singolarmente contestati nei capi successivi". E', infatti, chiaro da quanto sopra che - come ha giustamente osservato la Corte di Appello - non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa visto che "il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio" è stato correttamente contestato agli imputati nei vari e specifici capi d'accusa, successivi al capo A della rubrica, pertanto tutti gli imputati hanno avuto piena contezza delle incolpazioni e si sono potuti difendere adeguatamente. La difesa del ricorrente sembra, in proposito, aver dimenticato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso (si veda, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 21686 del 22/04/2008 Cc. - dep. 29/05/2008 - Rv. 240075); quindi la formulazione del capo di accusa relativo all'associazione (nel caso di specie capo A) è conforme al dettame dell'articolo 429 c.p.p. quando indicati - come nel caso di specie - "il riferimento alla condotta incommessa con l'indicazione dei requisiti temporali, delle azioni materiali già realizzate o programmate e dei fini dell'associazione". Per concludere sul punto, appare sufficiente ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione

(Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008 Ud. - dep. 23/04/2008 - Rv. 239758).

Altrettanto infondata è la doglianza (motivo n. 3 ricorso Frediani) relativa al diniego della Corte di disporre perizia tecnica. E', infatti, orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 2978 del 2003, Boviolli; Cass. n. 12027 del 1999 Mandala; Cass. n. 13086 del 1998, Patrizi) che la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), del codice di procedura penale. E' invero la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice.

Del resto le parti possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è, pertanto, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che non solo il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi della norma suindicata, ma, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è inattuabile in sede di legittimità, anche ai sensi della lettera a) del citato art. 606 del codice di procedura penale. Nella specie, la Corte di Appello ha esaminato punto per punto i risultati delle Consulenze tecniche, confrontandoli con le osservazioni mosse dai difensori del ricorrente e dai loro consulenti di parte (si vedano, ad esempio, le pagine 66 e 67 dell'impugnata sentenza), fornendo poi una valida motivazione sulla scelta del risultato ritenuto più corretto. Solo alla fine di una accuratissima analisi la Corte ha ritenuto, quindi, superfluo l'espletamento di una Perizia grafica.

Ineccepibile è anche la motivazione della Corte di appello per quanto riguarda i cosiddetti "accostamenti tecnici impetibili" di cui al motivo n. 5 del ricorso Frediani. Correttamente la Corte di merito rileva (si vedano, ad esempio, le pagine 62 e 63 dell'impugnata sentenza) che la P.G. ha solo effettuato - ex articolo 348 c.p.p. - una copia integrale, su D.V.D., del contenuto dei supporti informatici sequestrati; attività questa ripetibile anche ad opera del difensore ai sensi degli articoli 391 bis e seguenti del codice di procedura penale. Per quanto riguarda l'eccezione (contenuta sempre nel

motivo n. 5 del ricorso) relativa al disegno della P.T.U. su tale attività vale - ovviamente - quanto già sopra esposto nell'affermare l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo di ricorso.

Naturalmente l'aver accertato che Frediani e Perondi fanno parte dell'associazione sovversiva di cui al capo A, conferma che - come correttamente osservato dalla Corte di Appello (pagina 91 dell'impugnata sentenza) - gli stessi hanno commesso gli altri reati fine loro contestati perseguendo lo scopo sovversivo dell'associazione "che li ha rivendicati e nel cui nome sono stati commessi".

Incensurabile, in questa sede, appare anche la motivazione della Corte territoriale (pagine da 96 a 98 dell'impugnata sentenza) in ordine al disegno dell'attenuante di cui all'articolo 311 del c.p. e dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 del c.p. al Frediani.

Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'articolo 311 la Corte di appello, correttamente, evidenzia la gravità delle azioni commesse, la capacità di intimidazione dell'associazione e che il Frediani non ha commesso un fatto di lieve entità. La decisione del Giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha più volte affermato che la valutazione del danno o del pericolo, ai fini della circostanza diminvente della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 codice penale va effettuata con riferimento non già, soggettivamente, alla misura del contributo apportato dal singolo membro della banda armata, bensì, oggettivamente, alle dimensioni di questa ed al contenuto del suo programma operativo, in relazione al bene giuridico protetto ((Sez. 1, Sentenza n. 10269 del 10/06/1988 Ud. - dep. 19/10/1988 - Rv. 179494; Conf. Mass. n. 179982; Conf. Mass. n. 172067, Conf. Mass. n. 164238).

Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 del c.p. la Corte di appello ha motivato richiamando quanto più volte affermato da questa Suprema Corte di Cassazione e cioè che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire; il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure

propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente (Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 10/05/1993 Ud. - dep. 11/12/1993 - Rv. 195753).

Altrettanto manifestamente infondata appare la doglianza della difesa del Perondi, relativa al fatto che i Giudici di merito non abbiano operato la diminuzione massima di un terzo per le concesse attenuanti generiche. Infatti la motivazione (adeguata e non censurabile in questa sede di legittimità) della Corte di appello (pagina 98 dell'impugnata sentenza) correttamente ritiene di non poter diminuire ulteriormente la pena inflitta al Perondi (determinata in misura particolarmente contenuta) valutati e richiamati tutti gli elementi di cui all'articolo 133 del c.p. tenuti presenti dal Giudice di primo grado.

In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica - quale ad esempio "Si ritiene congruo" - (Sez. 6, Sentenza n. 8120 del 02/07/1998 Ud. - dep. 04/08/1998 - Rv. 211583). D'altronde la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale (e l'entità della riduzione per l'effetto dell'applicazione di attenuanti) rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/08/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278).

Incensurabile e condivisibile appare, anche, la motivazione in ordine alle statuizioni civili. Infatti, come ha giustamente rilevato la Corte di appello, i danni subiti dalle costituite Parti Civili sono la diretta conseguenza della costituzione e organizzazione (ad opera anche di Frediani e Perondi)

A

B

dell'associazione sovversiva "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" (C.O.R.), che aveva come scopo l'eversione dell'ordine democratico attraverso gli atti di violenza indicati specificatamente nel relativo capo di imputazione (capo a): Associazione, tra l'altro, dalle connotazioni strutturali molto particolari si articola, infatti, in "cellule" territoriali dall'assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata (Sez. 5, Sentenza n. 13088 del 07/12/2007 Ud. - dep. 27/03/2008 - Rv. 240010).

Questa Suprema Corte ha, d'altronde, affermato in materia di reati associativi, che ad esempio il Comune nel quale un'associazione criminale si è insediata ed ha operato ha per più stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arrecata all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. Il Comune in tale caso ha il diritto al risarcimento del danno nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi (Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. -dep. 18/10/1995 - Rv. 202736).

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento, in solido, delle spese del procedimento, nonché - sempre in solido - alla rifusione delle spese in favore della Parti Civili Petrucci Sam, Petrucci Diego, Meucci Marco, Marinucci Giacomo, Logli Gino e Fusco Maria Giovanna liquidate in complessive Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

P.Q.M.

Q

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché - sempre in solido - alla rifusione delle spese in favore della Parti Civili Petrucci Sam, Petrucci Diego, Meucci Marco, Marinucci Giacomo, Logli Gino e Fusco Maria Giovanna liquidate in complessive Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 31/03/2009

Il Consigliere estansono
Dottor Adriano Isella

Adriano Isella

Il Presidente
Dottor Antonio Esposito

Antonio Esposito



00075/09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 18/07/2008

SENTENZA

N. 33127

Composta dagli Ill. M. Sigg.:

Dott. FAZZIGLI EDOARDO	PRESIDENTE	
1. Dott. CALABRESSE RENATO LUIGI	CONSIGLIERE	PROCURATORE GENERALE
2. Dott. PLESUTI GIUSEPPE	"	N. 306607/2008
3. Dott. BRINO PAOLO ANTONIO	"	
4. Dott. VESSICHELLI MARTA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA

nei confronti di:

1) LAGOUS ABDELFAHER	N. II 23/04/1966
2) TRABELSI MOURAD <i>arabé ricorrente</i>	N. II 30/05/1968
3) DRISSI HOURREDDINE " "	N. II 30/04/1968
4) KHANLICH KHALID <i>ricorrente</i>	N. II 18/07/1965

avverso SENTENZA del 29/04/2007

CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA

visi gli atti, la sentenza ed il ricorso

uscita in PUBBLICA UDIENZA: la relazione fatta dal Consigliere

Pizzotti Giuseppe

-2-

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONGOLO Sant,

che ha concluso per l'annullamento con rinvio per LAGOUS e per il rigetto del ricorso del P.G. nel resto, nonché per il rigetto dei ricorsi di TRABELSI, DRISSI e KHANLICH
Udito, per la parte civile, l'avv.

Uditi i difensori avv. P. DE CARLO Giuseppe per TRABELSI e DRISSI,
FIORAVANTI Paolo per KHANLICH e PIZZELLA SPERIA Giovanni per LAGOUS

3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 15.7.2006 la Corte di assise di Cremona (per quanto rileva in questa sede) dichiarava TRABELSI Mourad colpevole del reato di cui all'art. 270 bis co. 1 e 3 c.p., DRISSI Nauredine colpevole del reato di cui all'art. 270 bis co. 2 c.p. (così modificato l'originario indebito ex art. 270 bis co. 1 e 3 c.p.), il TRABELSI ed il DRISSI colpevoli anche del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. 12 co. 1 e 3 D.L. 286/98 e succ. modif., esclusa l'aggravante del numero delle persone, e, ritenuta la continuazione tra detti reati concessa al solo DRISSI le attenuanti generiche, condannava il TRABELSI alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione; il DRISSI alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione; dichiarava KHAMLIKH Khalid colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p. (così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 270 bis co. 1 e 3 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione; assolveva LAAGOUB Abdelkader dal reato di cui all'art. 270 bis co. 1 e 3 c.p. in relazione al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 18.10.2001 n. 374 convertito nella L. 15.12.2001 n. 438, perché il fatto non è previsto dalla legge corrente ed in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore dell'accennato decreto legge, per non avere commesso il fatto; assolveva il KHAMLIKH ed il LAAGOUB, quest'ultimo per i fatti successivi al 1998, dal reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. 12 co. 1 e 3 D.L. 286/98 e succ. modif. per non avere commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti del LAAGOUB in ordine al medesimo reato, commesso nel 1998, escluso le aggravanti contestate, perché estinto per prescrizione.

La Corte di assise di appello di Brescia, con sentenza del 29.6.2007, in parziale riforma della succennata sentenza della Corte di assise di Cremona, assolveva il TRABELSI ed il DRISSI dal reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 12 D.L. 286/98 e succ. modif., perché il fatto non sussiste, ritenuta per il TRABELSI l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 270 bis c.p. e concessegli le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta allo stesso TRABELSI ad anni 7 di reclusione; riduceva la pena inflitta al DRISSI ad anni 5 di reclusione; dichiarava il KHAMLIKH colpevole del reato di cui all'art. 270 bis co. 2 c.p. e, con le già concesse attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione; confermava nel resto la decisione di primo grado.

oooooXXXXooooo

Avverso la summenzionata sentenza della Corte di assise di appello di Brescia, il Procuratore generale presso la Corte di appello della stessa città ed i difensori degli imputati TRABELSI, DRISSI e KHAMLIKH proponevano ricorsi per cassazione:

Il predetto Procuratore generale deduceva:

f) Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 270 bis c.p., mancanza contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla confettura dell'assoluzione del LAAGOUB dal reato di cui al citato art. 270 bis c.p. in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18.10.2001 n. 374, per non avere commesso il fatto.

Invero, sarebbe illogico ritenere che una persona aderente ad un'organizzazione terroristica di carattere jihadistico, pur ritenendo l'esistenza dell'organizzazione, pur continuando a frequentare i computer, pur continuando a detenere documenti che dimostrerebbero il permanere della sua adesione agli stessi principi propugnati dalla medesima organizzazione, non appartenesse più a quest'ultima soltanto in quanto non avrebbe più posto in essere imprecisati "atti operativi".

In effetti, non ricomerebbero prove dimostrarci un "defilarsi" del LAAGOUB. Comunque, data la natura permanente del reato ex art. 270 bis c.p., la prova della "insita" dell'imputato dell'organizzazione terroristica operante in Cremona avrebbe dovuto essere rigorosa ed essere fondata su condotte concrete, dovendosi in caso contrario ritenere che egli avesse continuato a far parte di tale organizzazione.

Sarebbero, poi, stati valutati superficialmente, sia nella loro valenza complessiva, i seguenti elementi evidenziati dal P.g. nella memoria e nelle requisitorie:

a) la richiesta, da parte del LAAGOUB, nel novembre 2001, del visto per recarsi in Afghanistan;

b) le audiod cassette in tema di jihad e di martirio ascoltate dal LAAGOUB nell'autovettura ed il ritrovamento nell'abitazione di quest'ultimo nel 2002 e nel 2004 di pubblicazioni sul tema;

c) la presenza sul computer del LAAGOU/B di tracce relative all'apertura del file Rayat contenente la rivendicazione, da parte di Anwar Al Sumali (emarginato di Asasi Al Islam vicina ad Al Qaeda), di 285 attentati terroristici che avrebbero provocato 1155 morti e 660 feriti.

d) la presenza del LAAGOU/B presso la moschea di Cremona fino al 2002.

1) Violazione di legge, mancanza di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento:

- all'esclusione per il TRABELSI dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 270 bis c.p., nonostante la di lui chiara "posizione di preminenza" nell'ambito dell'associazione terroristica (all'interno della cellula di Cremona) e della moschea;

- al riconoscimento al TRABELSI delle anamnesi generiche;

- all'associazione del TRABELSI e del DRISSI dal reato di cui agli artt. 81, 110 e p. 12 D.L. 286/98 e succ. modif., poiché il fatto non sussiste, ancorché costoro avessero determinato l'invio di mujahidin nei campi di addestramento e di combattimento in Iraq, come risulterebbe dalle conversazioni intercettate.

Il P.g. chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nelle parti oggetto delle sopra citate censure.

Il difensore di KHAMLICH Khalid deduceva:

1) Violazione dell'art. 192 c.p.p., contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 270 bis co. 2 c.p. (mentre in primo grado era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p.).

La corte di assise di appello avrebbe seguito pedissequamente ed in maniera apolitica le argomentazioni prospettate dal p.m. appellante.

Il KHAMLICH sarebbe stato condannato per il reato ex art. 270 bis co. 2 c.p. per il solo fatto di avere avuto, dopo l'arresto del TRABELSI e del DRISSI, mesi reclusi con due coimputati in stato di libertà, che successivamente erano stati condannati per un reato permanente di natura associativa (art. 270 bis c.p.).

2) Violazione dell'art. 533 co. 1 c.p.p. anche in riferimento all'art. 546 lett. e) c.p.p., nonché contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione risultante anche da altri atti del processo.

In ordine all'asserita "intensa navigazione" del KHAMLICH su siti internet di impronta palestinese e fortemente estremistica la sentenza impugnata avrebbe ignorato le risultanze processuali (separatamente le consultazioni del p.m. e della difesa) e avrebbe accolto passivamente i dati tecnici forniti nella memoria del p.m.

La corte di assise di appello avrebbe attribuito un significato improprio alla conversazione intercettata in cui il KHAMLICH parlava con il TRABELSI dell'esistenza di "una lista delle persone che fanno parte della moschea".

3) Violazione dell'art. 125 co. 1 c.p.p. anche in riferimento all'art. 546 lett. d) c.p.p., nonché contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione.

La corte di assise di appello avrebbe trascurato di rispondere punto per punto alle doglianze proposte dal KHAMLICH nell'atto di appello e avrebbe omesso di indicare nella sentenza impugnata le conclusioni del difensore, manifestando "disattenzione" alla difesa del KHAMLICH.

In effetti, la predetta corte avrebbe inquadrato la condotta del KHAMLICH come "favoreggiamento nei confronti dell'associazione terroristica", nuova sconosciuta fattispecie di reato.

Il difensore del KHAMLICH chiedeva, pertanto, l'annullamento, eventualmente con rinvio, della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato.

I difensori di TRABELSI Mourad e di DRISSI Nourredine, con analoghi motivi (che, per economia, possono essere esposti congiuntamente), deducevano:

1) Violazione dell'art. 429 c.p.p. in riferimento all'art. 24 (ost.) con riguardo all'indeterminatezza dei capi di imputazione.

Detti capi di imputazione sarebbero sprovvisti del requisito della chiarezza e precisione; sarebbero formulati in termini assolutamente vaghi e generici con palese violazione del diritto di difesa.

Conseguentemente, le sentenze e l'intero processo sarebbero nulli.

2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare violazione dell'art. 16 quater l. 13.2.2001 n. 45, con riguardo all'utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione.

La risposta della Corte di assise d'appello sul punto sarebbe pretestuosa.

3) Mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla valutazione complessiva degli elementi di prova a carico del TRABELSI e del DRISSI, con riguardo segnatamente alla mancata escussione del maresciallo del ROS Pironi circa la gestione del collaboratore Zouaoui Chokri, il quale sarebbe "un produttore di accuse ad omologeria".

4) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270 bis c.p., assumendo la fattispecie sotto la norma dell'art. 270 sexies c.p. introdotta (con la L. 31.7.2005 n. 155) successivamente ai fatti contestati agli imputati.

La sentenza impugnata avrebbe utilizzato un concetto di terrorismo internazionale erroneo.

Aderendo, viceversa, ad un'interpretazione corretta e costituzionalmente orientata dell'art. 270 bis c.p., nessuna delle condotte contestate a TRABELSI e DRISSI potrebbe essere rinvolta alla disciplina di detto articolo quanto meno nella sua configurazione antecedente in novella del 2005 che ha introdotto l'art. 270 sexies c.p.

Non vi sarebbero prove di azioni, attuate o progettate, né sarebbe dimostrata l'esistenza di un concreto programma di violenza diretto a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in Italia o all'estero.

5) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 195 c.p.p., con riguardo alla ritenuta natura terroristica di "Ansar Al Islam", nonostante l'archiviazione, da parte dell'Autorità giudiziaria norvegese, del procedimento a carico del fondatore ed ideatore di tale organizzazione curda e nonostante che Mohamed Tahir Hamid avrebbe ritrattato davanti alla Corte di assise di Milano quanto aveva precedentemente dichiarato sulla stessa organizzazione:

6) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 195 c.p.p., con riguardo alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Zouaoui Chokri e Mohamed Tahir Hamid ed al mancato approfondimento di alcuni "giudicati" contrastanti con le conclusioni della sentenza impugnata e della vicenda del carteggio Trabelsi / Zouaoui.

Le dichiarazioni dello Zouaoui, che in un primo momento non avrebbe nominato il nome del TRABELSI e non avrebbe avuto alcun rapporto con il DRISSI, non sarebbero attendibili e non sarebbero supportate da elementi di riscontro oggettivi.

Le dichiarazioni del Tahir Hamid sarebbero state illegittimamente acquisite ex art. 317 c.p.p., giacché le circostanze dell'impossibilità di ripetizione sarebbero state "clamorosamente" prevedibili. Comunque, il Tahir Hamid avrebbe sostanzialmente ritrattato davanti alla Corte di assise di Milano (udienza 16.5.2004) tutto quanto in precedenza riferito, segnatamente circa la natura di "Ansar Al Islam" (che sarebbe stato soltanto un gruppo di opposizione a Saddam in Iraq), di guisa che le precedenti dichiarazioni sarebbero inattendibili.

Non sarebbe, quindi, aderente alle acquisizioni probatorie la motivazione della sentenza impugnata, laddove illustra le ragioni dell'attendibilità del Tahir Hamid sulla natura terroristica di "Ansar Al Islam" e sull'appartenenza del TRABELSI e del DRISSI a detta organizzazione.

Non sarebbero, altresì, stati adeguatamente valutati:

- l'archiviazione dell'Autorità giudiziaria norvegese nei confronti del Mullat Krekar;

- la sentenza della Corte di assise di Milano in data 18.7.2005, che avrebbe aderito ai principi formulati dall'Autorità giudiziaria norvegese;

- la sentenza di assoluzione di Sassi Samir pronunciata dalla Corte di assise di Milano l'11.10.2007;

- l'assoluzione di Ridha Othmane da parte del gip Milesi;

- la vicenda del carteggio Trabelsi / Zouaoui, in cui non si sarebbe tenuto conto delle risultanze della perizia grafica.

7), 7 bis), 7 ter), 7 quater), 7 quinquies), 7 sexies) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 195 c.p.p., con riguardo alla ritenuta responsabilità del TRABELSI e del DRISSI, nonostante l'esistenza e/o insufficienza degli elementi a carico dei medesimi TRABELSI e DRISSI.

I pretesi legami con altri esponenti di "cellule terroristiche" e la asserita appartenenza ad "Ansar Al Islam" non sarebbero dimostrati e le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non sarebbero probanti, di guisa che ai due imputati potrebbe attribuirsi solo una "colpa ideologica e culturale".

8) Vizio di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del TRABELSI e del DRISSE, attesa la mancanza di proporzionalità e adeguatezza delle pene loro rispettivamente irrogate.

Pertanto, i difensori del TRABELSI e del DRISSE chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei due imputati.

Con memoria ex art. 421 c.p.p., i difensori di questi ultimi imputati insistevano per l'accoglimento dei loro ricorsi e per il rigetto del ricorso del P.g.

ooooOOOOoooo

I ricorsi del TRABELSI e del DRISSE, i cui motivi sono analoghi, devono essere rigettati.

I primi due motivi ripropongono censure già discusse e ritenute infondate dalla Corte di assise di appello con motivazione adeguata e corretta.

Detta Corte, nella sentenza impugnata, ha correttamente rilevato che il capo di imputazione, estremamente ampio ed articolato, oltre all'inquadramento, di carattere inevitabilmente generale, della finalità terroristica della cellula radicale islamica di appartenenza, conteneva, in particolare a carico del TRABELSI e del DRISSE, accuse specifiche, quali l'invio di una somma di denaro all'organizzazione terroristica "Ansar Al Islam", specificando le relative circostanze di fatto in cui ciò sarebbe avvenuto, nonché i contatti intrattenuti con responsabili ed esponenti di altre organizzazioni e cellule islamiche e terroristiche, aventi sede sia in Italia che all'estero. D'altra parte, nel corso del dibattimento di primo grado, che aveva fornito alle parti la più ampia possibilità di esplicitazione delle proprie ragioni, la difesa degli imputati e gli imputati stessi avevano avuto modo di conoscere, discutere, contestare tutti gli elementi di prova raccolti a loro carico, di guisa che doveva essere escluso che dalla formulazione del capo di imputazione fosse potuta derivare una qualsiasi forma di compressione dei diritti della difesa.

La Corte di secondo grado ha, inoltre, correttamente utilizzato le dichiarazioni accusatorie di Zouaoui Chokri e di Tahir Hamid, osservando che i due dichiaranti non avevano assunto la qualità di collaboratori di giustizia, né avevano sottoscritto il relativo verbale, né erano stati sottoposti ad un programma di protezione. Conseguentemente, le

Am

sanzione di inutilizzabilità prevista, ex art. 16 D.L. 8/1991 come modificato dalla L. 45/2001, in relazione alle dichiarazioni rese, oltre i 180 giorni dalla "redazione del verbale illustrativo", da chi abbia acquisito la qualità di "collaboratore di giustizia" a seguito del compimento delle gestioni formali, nella specie era all'evidenza inoperante.

Il terzo motivo è infondato.

La rinovazione del dibattimento in fase di appello, che deve vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado, è provvedimento di carattere eccezionale, giustificato dall'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova ai fini della decisione. Tal ultimo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione.

Nella specie, la Corte di secondo grado ha spiegato congruamente che non poteva essere disposta la rinovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere nuovamente lo Zouaoui, già esaminato in maniera estremamente estesa ed approfondita in primo grado, i suoi supposti complici nello spaccio di stupefacenti ed il maresciallo del ROS di Milano Piroai, in quanto le prove richieste non erano necessarie né indispensabili ai fini della decisione.

Anche il quarto motivo è privo di fondamento.

La Corte di assise di appello, nella sentenza impugnata, ha interpretato il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale, introdotto dal D.L. 18.10.2001 n. 374 convertito nella L. 15.12.2001 n. 478 e la nozione di atto terroristico conformemente ai principi elaborati in materia della giurisprudenza di questa Suprema Corte e segnatamente dalla sentenza della Prima Sezione Penale di questa stessa Corte in data 11.10.2006 n. 1072 (CED 235289).

Invero, il reato di pericolo presunto, previsto dall'art. 270 bis c.p. è classificabile tra quelli plurioffensivi, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia, nello stesso tempo, il bene della libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

L'elemento oggettivo di tale reato è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione. Al riguardo, deve essere sottolineato che la disposizione menzionata non si limita a riprodurre le previsioni proprie di ogni reato associativo mediante l'indicazione delle posizioni di chi promuove, costituisce, organizza,

Am

partecipa, ma aggiunge a tale catalogo le persone che finanziano le associazioni terroristiche, tipizzando lo specifico ruolo di chi fornisce le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del programma criminoso.

Sul piano soggettivo, è richiesto il dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa norma indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un determinato atto.

La prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte inequivocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Cass. Pen. Sez. I, 15.6.2006, n. 30824, CED 234183).

Per quanto riguarda, più specificamente, la nozione di atto terroristico o con finalità di terrorismo, la Corte di assise di appello, uniformandosi alla citata sentenza della Prima Sezione Penale 1072/2006, ha rinviato la formulazione di detta nozione non all'art. 270 sexies c.p., introdotto successivamente alla realizzazione dei fatti in esame (con D.L. 27.7.2005 n. 144 convertito nella L. 31.7.2005 n. 155), ma ai strumenti internazionali vincolanti per l'Italia all'epoca degli stessi fatti, vale a dire alla Convenzione di New York del 1999, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, ed alla Decisione Quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea.

In particolare, la formulazione dell'accennata Convenzione del 1999 (resa esecutiva con L. 27.1.2003 n. 7) ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore tra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Oltre ad

essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dall'identità delle vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare l'ulteriore requisito soggettivo della motivazione politica, religiosa od ideologica conformemente ad una norma consuetudinaria accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nella convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi.

Pertanto, devono essere considerati atti terroristici o con finalità di terrorismo non solo gli atti diretti contro la popolazione civile, ma anche quelli contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico nella collettività. Non può dubitarsi, perciò, della natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei c.d. "kamikaze" compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile pur se indirizzati contro obiettivi militari nel corso di un conflitto armato.

Per tali ragioni deve essere disattesa la distinzione, di forte impatto storico-sociologico, fra terrorismo e guerriglia, estranea alla normativa vigente. Essa si fonda sul metodo di azione e di lotta, laddove l'elemento discrezionale, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperato, quanto l'obiettivo avuto di mira. L'atto terroristico, infatti, è quello che, sia in tempo di pace, sia in un conflitto armato si dirige contro un civile o contro una persona che non partecipa (o non partecipa più) attivamente alle ostilità. Donde la compatibilità fra terrorismo e conflitto armato, dovendosi escludere dalla prima categoria gli atti di violenza, di chiunque compiuti nel corso di un conflitto armato, contro militari attivamente impegnati in operazioni (Cass. Pen. Sez. V, 4.7.2008, Cisse e altri).

Il quinto motivo e, parimenti, destituito di fondamento.

I giudici di merito hanno giustificato la natura terroristica dell'organizzazione transnazionale "Anwar Al Islam", alla quale il TRABELSI ed il DRISSI, componenti della cellata cremonese, avevano fornito supporto mediante finanziamenti e l'invio dello stesso DRISSI in Iraq, con motivazione congrua e aderente ai principi giurisprudenziali sopra illustrati.

I predetti giudici, sulla base specialmente delle risultanze delle indagini svolte dalla polizia norvegese a carico del mullah Krekar, fondatore e capo carismatico della summenzionata organizzazione, dell'imponente compendio documentario acquisito nell'indagine norvegese, delle dichiarazioni del consulente tecnico del p.m. Adib Fatch Ali, delle dichiarazioni di Tahir Hamid e della documentazione sequestrata a quest'ultimo, delle dichiarazioni del colonnello Laurenti del ROS di Milano, del materiale informatico tratto dal computer del KHAMLICH, del contenuto del c.d. file "Rayat", hanno evidenziato che "Ansar Al Islam", organizzazione assimilabile alla ben nota "Al Qaeda", era portatrice, fin da epoca precedente l'invasione dell'Iraq, di un progetto di jihad universale, comportante l'annientamento anche fisico, oltre che politico, degli "infedeli" per la realizzazione del califfato universale. Per l'attuazione di tale finalità "Ansar Al Islam" provvedeva al proselitismo, al reclutamento di persone, alla gestione di campi militari per l'addestramento dei volontari ed alla raccolta di finanziamenti allo scopo di preparare ed eseguire operazioni terroristiche contro governi, forze militari, istituzioni e cittadini degli Stati considerati "infedeli". In particolare, detta organizzazione, che controllava una parte del nord est dell'Iraq, era disponibile all'utilizzo di "kamikaze" per compiere attentati con esplosivi, che potevano coinvolgere la popolazione civile, come era confermato dall'episodio sventato in cui un adepto era stato inviato nei pressi di un campo militare di una forza avversaria (il P.A.K) per compiere un attentato suicida con modalità tali che più persone "civili" e quindi anche civili avrebbero potuto perdere la vita o rimanere gravemente feriti. Significativo era, altresì, il contenuto del file "Rayat" contenente la rivendicazione, da parte di "Ansar Al Sunnah", emanazione di "Ansar Al Islam" di ben 285 attentati, compiuti tra il luglio 2003 ed il gennaio 2004, che avevano causato la morte di 1155 persone, anche civili ed in prossimità di obiettivi non militari.

In ordine all'archiviazione da parte dell'Autorità giudiziaria norvegese della posizione personale del mullah Krekar ed alla asserita ritrattazione di Tahir Hamid davanti alla Corte di assise di Milano, la Corte di assise di appello di Brescia ha osservato che la prima era stata disposta per ragioni attinenti esclusivamente al periodo in cui il Krekar era stato operativo in relazione alle modifiche della legislazione norvegese in materia, mentre le dichiarazioni rese da Tahir Hamid al dibattimento milanese non costituivano una radicale smentita delle dichiarazioni precedenti, ma

rappresentavano "il frutto di ulteriori aggiustamenti, volti a ritagliarsi un ruolo sempre più periferico rispetto all'ambiente jihadista, sottoposto a macerare la propria dissociazione, avendo evidentemente già maturato l'intenzione (poi chiaramente manifestata anche se, incomprensibilmente, non attuata) di rimanere in Italia come rifugiato politico".

Con i motivi dal sesto al settimo sexies i ricorrenti, mediante la formale prospettazione di vizi di legittimità, sollecitano, in effetti, una diversa "letura", loro più favorevole, delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio in cassazione (Cass. Pen. SS.U.U. 30.4.1997, n. 6402).

Invero, anche dopo la modifica dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per effetto della legge 20.2.2006 n. 46, alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa, dovendosi la Corte limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Cass. Pen. Sez. I, 10.11.2006, n. 42369, CED 235507).

D'altra parte, il sindacato della Corte di cassazione si risolve sempre in un giudizio di mera legittimità, per cui, pur dopo la citata novella codicistica introdotta dalla legge 46/2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie (Cass. Pen. Sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, CED 235510).

Nella specie, la Corte di secondo grado ha giustificato la responsabilità del TRABELSI e del DRISSI in relazione al reato di cui all'art. 270 bis co. 2 c.p. con motivazione approfondita, esaustiva, rispettosa delle regole di valutazione della prova ed esente da vizi logici e giuridici.

In particolare, le dichiarazioni accusatorie dello Zouaoui e del Tahir Hamid sono state valutate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. Segnatamente, le dichiarazioni del secondo sono state correttamente acquisite ex art. 512 c.p.p. "sul presupposto del carattere imprevedibile della sua sopravvenuta irreperibilità al momento della convocazione al dibattimento di primo grado" (il Tahir Hamid risultava risiedere stabilmente a Parma, ed avere richiesto formalmente lo status di rifugiato politico).

Per quanto riguarda, poi, il carteggio Trabelsi / Zouaoui, in ordine al quale viene declinato che dovrebbe valere solo la conclusione, favorevole all'imputato, della perizia grafotecnica, la Corte di assise di appello ha chiarito come "la predisposizione di missive anonime del TRABELSI allo Zouaoui, in quanto incentrata sulla presentazione di un teste palesemente falso (Erragj Abdellah) fosse volta alla delegittimazione della credibilità dello Zouaoui e si trattasse quindi di un'operazione orchestrata e non direttamente dal TRABELSI, certamente per favorire la sua posizione processuale".

Pertanto, la Corte di secondo grado, sulla base delle cospicue acquisizioni probatorie, è pervenuta alla conclusione che era "provato al di là di ogni ragionevole dubbio che TRABELSI e DRISSI facessero parte di una cellula con finalità di eversione e di terrorismo insediata a Cremona, con autonoma capacità di proselitismo e propaganda di stampo jihadistico, al cui interno si elaboravano progetti di attentati in sede locale ed alla quale facevano capo altri soggetti strettamente collegati ai predetti". "Tale cellula aveva assunto in coincidenza con la permanenza di DRISSI in Iraq e con l'attività di raccolta del denaro a favore di Ansar Al Islam, attraverso l'attività esplicata da TRABELSI e Hamraoui, veste operativa di consapevole supporto all'attività di stampo terroristico di tale organizzazione transnazionale".

L'ottavo motivo è inammissibile, giacché formula censure di merito in soluzione alle statuizioni concernenti le pene inflitte al TRABELSI ed al DRISSI, congruamente giustificate con l'adesione (riflettendosi sull'intensità del doles) alle frange più estreme dell'estremismo di matrice islamica e con la mancanza di respicenza mediante la riconsiderazione degli aspetti più sanguinari dell'ideologia professata.

Il ricorso del KHAMLICH deve, parimenti, essere rigettato.

Il primo motivo è infondato.

La Corte di assise di appello, nella sentenza impugnata, ha motivato adeguatamente e correttamente la condanna del KHAMLICH per il reato di cui all'art. 270 bis co. 2 c.p.

Detta Corte, premessa l'incompatibilità tra reato permanente in atto (il reato di cui all'art. 270 bis c.p.) e favoreggiamento (Cass. Pen. Sez. IV, 8.3.2006, n. 12915, CED 233724; Sez. VI, 17.12.2003, n. 4927, CED 227086; Sez. I, 27.9.1995, n. 40271, CED 202532), ha ramarcato che il KHAMLICH si era concretamente adoperato, in stretta

collaborazione con Boughanemi, in primo luogo per suggerire ed elaborare le versioni difensive maggiormente adeguate a tenere indenni dalle accuse non solo gli arrestati TRABELSI, DRISSI e Hamraoui, allo scopo di far riacquistare loro la libertà, ma anche Rafik, ancora libero ed attivo, in palese e dichiarata previsione di una sua possibile incriminazione, al fine di precostituire una comune linea da opporre alle contestazioni degli inquirenti. A tale attività si era aggiunta la precostituzione di prove a discarico, nella piena consapevolezza della loro falsità, di ricerca ed armarciamento di testi, proponendosi il KHAMLICH stesso come tale, di siffatta estensione ed entità da tradursi in un sostegno non già del singolo associato, ma dell'intera associazione, ancora operante. L'attività inquinante e di alterazione delle prove compiuta dal KHAMLICH non aveva solo lo scopo di favorire gli arrestati, singolarmente considerati, ma anche quello di consentire che gli stessi, uscendo dal carcere, riprendessero le loro attività delittuose nell'ambito di una cellula ancora lontana dall'estinzione. L'interesse alla base della illustrata condotta del KHAMLICH non era, perciò, diretto unicamente ad aiutare gli arrestati in un ambito di semplice amicizia e fratellanza di tipo religioso, ma era rivolto a proteggere, attraverso l'aiuto prestato a costoro, la struttura alla quale tutti aderivano, quale espressione tipica di *affiliés* societari, in quanto mirante alla conservazione di essa.

Il secondo motivo si risolve in censure di merito circa la valutazione, da parte della Corte di secondo grado, di alcuni elementi probatori (la "intensa navigazione del KHAMLICH su siti internet di impronta palesemente e fortemente estremistica" e la conversazione in cui lo stesso KHAMLICH parlava con il TRABELSI dell'esistenza, a conoscenza di terzi, di "una lista delle persone che fanno parte della moschès") apprezzati come ulteriori riscontri della responsabilità del KHAMLICH quale partecipe dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale *de qua*. Detta valutazione essendo stata svolta con argomentazioni plausibili e, comunque, non palesemente illogiche è insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato.

La Corte di assise di appello, avendo ampiamente giustificato la responsabilità del KHAMLICH (il quale era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 378 c.p.) in relazione al più grave reato di cui all'art. 270 bis co. 2 c.p., previa approfondita disamina delle fonti di prova a carico di tale imputato, ha correttamente ritenuto superati

o motivi dell'appello, con cui il medesimo imputato aveva chiesto l'assoluzione dall'accusato reato grave reato.

Anche il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato.

Le staccate doglianze formulate dal P.g. in ordine alla posizione del LAAGOUB sono infondate.

La Corte di assise di appello, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che non era emerso alcun elemento probatorio riguardante una qualsiasi attività operativa del LAAGOUB dal 1998 al 2001, per cui doveva essere escluso che il medesimo LAAGOUB fosse stato "attivo nella cellula fino al 2001".

Relativamente all'epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 18.10.2001 n. 374, la sentenza di primo grado, richiamata espressamente da quella impugnata, ha innanzitutto messo in evidenza che il LAAGOUB non era stato indicato dallo Zouani come appartenente alla cellula cremonese e che non era risultata alcuna ingerenza di tale imputato nella vicenda di invio di uomini e fondi in Iraq, gestita dal TRABELSI.

Tra i motivi di argomentazione che il P.g. non ha contestato con il ricorso per cassazione e che dimostrano l'estraneità dell'imputato rispetto alle attività operative esplicite della cellula di Cremona.

Inoltre, i giudici di primo grado, la motivazione della cui sentenza la Corte di assise di appello ha ritenuto adeguata, hanno confutato in modo analitico ed esaustivo la valenza indiziaria delle intercettazioni telefoniche, indicate dal p.m., nella propria sentenza conclusiva, come sintomatiche dei legami tra il LAAGOUB e gli altri coimputati.

Pertanto, il giudizio effettuato dai giudici di merito riguardo alla posizione del LAAGOUB non è stato affatto superficiale, ma ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, elementi che motivatamente non sono stati ritenuti idonei a fondare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 270 bis c.p.

Quanto, poi, alle censure dedotte con il ricorso circa le valutazioni espresse dai giudici di merito in ordine ai singoli indizi indicati come sintomatici dell'appartenenza dell'imputato all'associazione terroristica operante in Cremona anche dopo il 2001 deve

essere rilevato che esse si risolvono nella sollecitazione di una lettura alternativa delle prove assunte in dibattimento, non consentita in sede di legittimità.

In effetti, il P.g. non contesta alla corte territoriale l'omessa considerazione di taluni elementi probatori, ma la valutazione data agli stessi, invalicando i limiti del ricorso per cassazione.

In particolare, relativamente alla richiesta, da parte del LAAGOUB, nel novembre 2001, del visto per l'Iran, la Corte di assise di appello ha osservato che lo scopo attribuito all'imputato di dirigersi in Afghanistan era "una mera illazione" e che la proclamata intenzione dello stesso imputato di recarsi in Iran per prelevare la moglie e i quattro figli piccoli di El Bouhali, disperso, non era "di per sé inintelligibile".

Detta Corte ha, poi, rimarcato che l'ascolto di audiocassette in tema di jihad ed il ritrovamento, nel 2002 e nel 2004, nell'abitazione del LAAGOUB, di pubblicazioni sullo stesso tema, nonché la presenza sul computer dello stesso LAAGOUB di tracce relative all'apertura del sopra citato file Rayat dimostravano esclusivamente la "mera professione", da parte dell'imputato, "di fede jihadista e cioè la di lui adesione all'ideologia del radicalismo islamico, ma non comprovavano, in assenza di altri precisi elementi probatori, "l'inserimento operativo nella cellula cremonese".

La Corte di assise di appello ha, altresì, rilevato che il timore del LAAGOUB per la presenza di "spie" all'interno della moschea era spiegabile, sulla scorta del complessivo tenore delle conversazioni intercettate, con riferimento alla possibilità che venissero riportati in Marocco i contenuti delle prediche di carattere jihadistico pronunciate da Rafik ed i relativi commenti dei frequentatori nonché le critiche al regime marocchino, anche tenuto conto "dei criteri assai repressivi che notoriamente presidono all'attività giudiziaria, amministrativa e di polizia in quel paese per quanto concerne la sicurezza dello Stato".

Del tutto consequenziale è, perciò, la conclusione dei giudici di merito, secondo cui non sussisteva alcun elemento probatorio dal quale potesse desumersi che il LAAGOUB avesse "aderito, nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 374/2001, ad un'associazione terroristica, intesa l'adesione in senso tecnico giuridico, anche il più lato possibile", non vi era, inoltre, alcuna prova che "al di là della mera condivisione ideologica, egli avesse anche solo posto la sua disponibilità operativa a disposizione di un'associazione di tale fatta".



18581709

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica 31/03/2009
Sentenza n. 4334/09
Reg. gen. n. 043633/2007

composta dagli Ill.mi. Signori,

- | | |
|---------------------------|-------------|
| dott. Antonio Esposito | Presidente |
| dott. Francesco Monastero | Consigliere |
| dott. Giuseppe Bronzini | Consigliere |
| dott. Adriano Iasillo | Consigliere |
| dott. Mirella Cervadoro | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avvocato Giuseppe Pelazza, quale difensore di Frediani William (n. in Pisa il 09/10/1977) e dagli Avvocati Giuseppe Mattina e Antonio Cariello, quali difensori di Perondi Alessio (n. a Pisa il 25/5/1983) avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, I sezione, in data 11/05/2007

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Giuseppe Febraro, il quale ha concluso ritenendo il rigetto del ricorso;

A

Udito il difensore di P.C. che ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.

Uditi i difensori che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

OSSERVA:

Con sentenza del 07/07/2006, la Corte di Assise di Pisa giudicò Frediani William, Perondi Alessio, Ragusa Costantino, Landi Leonardo, Galante Benedetta, Gioia Francesco imputati dei seguenti reati

TUTTI:

a) del reato di cui all'art. 270-bis, c. 1 c.p., perché, costituivano o organizzavano, in concorso con Bonamico Giuseppe, Somma Gioacchino, Motta Ales, Bonamico Federico e Finocchi Francesco e con altre persone non individuate, tutti attivisti del circolo anarco-insurrezionalista "Il Silvestro", l'organizzazione criminale denominata "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", articolata almeno in due diverse unità territoriali, la cellula "toscana" e quella "romana", proponendosi il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale), programma attuato mediante la commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata e violenza privata, attraverso la spedizione di lettere contenenti bossoli di arma comune da sparo, di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi (composti da taniche di materiale infiammabile, zampironi e fiammiferi), detenzione illegale di proiettili per arma comune da sparo (cal. 9x29), azioni tutte rivolte contro sedi ed esponenti di sindacati (UGL, CISL, UIL), di partiti politici, quali Alleanza Nazionale, Forza Italia, La Margherita, L'Italia dei Valori, Caserme dei Carabinieri, giornalisti, agenzie per il lavoro interinale, imprese e professionisti che svolgono la loro attività per conto dello Stato, e attuate in varie parti del territorio nazionale, segnatamente in Pisa, Calci, Cascina, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Roma e Milano. in Pisa dal 15/7/2003.

PERONDI ALESSIO:

b) del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., c.p., 9, 10, 12 L. n. 497/74, 424 C.p. e art. 1 D.L. n. 825/79, perché con più azioni esecutive del medesimo

A

disegno criminoso, in concorso con altre persone non ancora identificate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), confezionava, deteneva e portava in luogo pubblico due ordigni esplosivi (costituiti da due taniche di cinque litri di benzina dotate di inneschi infiammabili) appiccando il fuoco ad un container sito nel cantiere della "Edilcostruzioni" s.r.l. impegnata nella costruzione della caserma dei Carabinieri di Navacchio.

In Cascina il 30/10/2003

GIOIA FRANCESCO e FREDIANI WILLIAM:

c) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 9, 10, 12 L. n. 497/74, 424 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quantomeno in concorso fra di loro, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), confezionavano, detenevano e portavano in luogo pubblico un ordigno esplosivo (costituito da una tanica di benzina di cinque litri dotata di innesco infiammabile) e davano poi alle fiamme, così distruggendola, l'autovettura BMW 525 Touring di Meuccio Marco, Presidente Provinciale di Alleanza Nazionale, che l'aveva parcheggiata nel giardino della sua abitazione.

In Caici il 5/4/2004

FREDIANI WILLIAM:

d) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 612, c. 2 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non ancora individuate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), minacciava Renzo Rossi, segretario della UIL di Pisa, Choen Gialli Paola, vedova del deceduto Luogotenente Fregosi Enzo, Logli Gino e Lazzenni Stefano, mediante la spedizione di lettere (quella diretta a Renzo Rossi contenente anche un bossolo calibro 9x21), di un grave e ingiusto danno alla persona (morte, lesioni personali).

In Pisa, Caici e Livorno dal 21 aprile al 25 giugno 2004.

e) del reato di cui agli artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché, in concorso con persone non ancora individuate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), cospargeva la porta di ingresso dell'abitazione di Fusco Maria Giovanna, presidente del circolo ricreativo di Alleanza Nazionale, con liquido infiammabile (molto probabilmente benzina).

appiccandovi il fuoco che si estendeva, veicolato dal liquido infiammabile, anche all'interno della casa.

In Pisa, il 25/7/2004.

f) del reato di cui all'art. 272 c.p. perché, redigendo e facendo poi pervenire tramite posta elettronica al "Corriere della Sera", alla "Repubblica", a "Libero", a Vittorio Zucconi e alle redazioni del "Tirreno" di Pisa, Livorno e Massa, la rivendicazione dell'azione incendiaria contro Fusco Maria Giovanna a nome delle "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", documento dove vengono delineati e proclamati concetti tipici della lotta di classe (si fa riferimento alla contrapposizione tra "masse popolari" da una parte e "Stato e Borghesia imperialista" dall'altra, soggetti i primi "incatenati nella fabbrica del padrone" e i secondi dediti al "furto del lavoro", le forze di polizia e i militari vengono definiti "banda armata dello Stato e del capitale") e nel quale si invita a superare questo conflitto sociale ed economico con la "lotta armata" in nome del "comunismo" colpendo "i membri di partiti della guerra e della precarizzazione" (vale a dire dei partiti di governo) al fine di "educarli ad uno ad uno" mediante "le strutture del combattimento proletario", faceva propaganda per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.

In Pisa ed altrove il 29/7/2004.

FREDIANI WILLIAM - LANDI LEONARDO - GALANTE BENEDETTA:

g) del reato di cui agli artt. 110, 272 c.p. per aver prima redatto e poi fatto pervenire, in concorso fra loro, alla redazione del "Tirreno" di Livorno, alla redazione della "Nazione" di Pisa, a "Telegranducato" di Pisa, alla brigatista Nadia Loce detenuta presso il carcere di Firenze-Solliciano, alla redazione di Milano del "Corriere della Sera", il documento delle "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" intitolato "Primo documento chiarificatore - Per un ritorno alle origini della lotta armata (L. A.) in Italia", nel cui contenuto, fra l'altro, oltre a riportare il brano di una risoluzione delle B.R., si specifica che la "L.A. rivoluzionaria è lotta di classe anticapitalista", facendo così propaganda per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.

In Pisa ed altrove dal 4/6/2004

Con la recidiva specifica per il Frediani e reiterata infraquinquennale per il Gioia.

La Corte di Assise di Pisa dichiarò Frediani William, Perondi Alessio, Ragusa Costantino, Landi Leonardo, Galante Benedetta, Gioia Francesco, colpevoli dell'imputazione ascritta, e, concesse le attenuanti generiche a Frediani, Perondi, Landi, Galante, ritenuta la continuazione per Frediani, Gioia, e Perondi, condannò:

Frediani alla pena di 6 anni di reclusione;

Gioia alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione;

Ragusa alla pena di 5 anni di reclusione;

Perondi alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione;

Landi e Galante alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione

Pose a carico dei condannati il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Applicò la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua per Frediani e Gioia e temporanea per cinque anni per Ragusa, Perondi, Landi e Galante.

Ordinò la confisca di quanto in sequestro.

Condannò gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (Logli, Mannocci, Fusco, Petrucci Sem, Meucci, Petrucci Diego, Cassone che liquida per Logli in € 10.000, per Mannocci in € 15.000, per Fusco in € 20.000, per Petrucci Sem in € 15.000, per Meucci in € 10.000, per Petrucci Diego in € 15.000, per Cassone in € 10.000). Condannò gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquidò per la parte civile Logli, Mannocci, Fusco, Petrucci Sem, Meucci, Petrucci Diego in € 20.000 e Cassone in € 5.000.

Revocò per Ragusa le sospensioni condizionali delle pene concesse con sentenza 21/12/2000 Tribunale Pisa irrevocabile il 5/11/2001 e sentenza Corte d'Appello Firenze 7/5/2003 irrevocabile il 31/10/2003.

Assolse - ex art. 530 c.p.p. - Frediani William, Landi Leonardo, Galante Benedetta, dalle imputazioni ascritte rispettivamente al capo 1) e al capo 4) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Avverso tale pronunzia gli imputati di cui sopra proposero gravame. La Prima Corte di Assise di appello di Firenze, con sentenza dell'11/05/2007, in parziale riforma della sentenza del 7 luglio 2006 della Corte di Assise di Pisa

nei confronti di Frediani William, Perondi Alessio, Ragusa Costantino, Landi Leonardo, Galante Benedetta e Gioia Francesco, così provide:

1) assolse Frediani William e Gioia Francesco dal reato loro ascritto al capo c) e Gioia Francesco anche da quello ascrittogli al capo a) per non aver commesso il fatto;

2) assolse Ragusa Costantino, Landi Leonardo e Galante Benedetta dal reato loro ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto;

3) rideterminò la pena nei confronti di Frediani William, in ordine alla residua imputazione, in anni cinque e mesi otto di reclusione,;

4) ordinò l'immediata liberazione di Gioia Francesco, se non detenuto per altro e dichiarò cessate le misure cautelari nei confronti di Ragusa Costantino, Landi Leonardo e Galante Benedetta;

5) confermò nel resto l'impugnata sentenza e condannò Perondi Alessio al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché, in solido con Frediani William, alla refusione in favore delle parti civili delle spese di difesa di questo grado, che liquidò in euro 3000 oltre quanto di legge, per Cassone Antonio, ed in euro 6.000, oltre quanto di legge, per le altre parti civili.

Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati Frediani William e Perondi Alessio.

L'avvocato Giuseppe Pelazza, difensore di Frediani William, deduce:

1) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 328, comma 1 ter, 51, comma 3 quater del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente eccepisce l'incompetenza del G.U.P. di Firenze, innanzi al quale è stata celebrata l'udienza preliminare. Sostiene, infatti, che nel caso di specie si procede per "un'organizzazione criminale (...) con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale)" e non già "per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo". Secondo la difesa del ricorrente - che sottolinea la differenza fra i due tipi di reato - solo per i reati con finalità di terrorismo gli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., attribuiscono la competenza funzionale al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Evidenzia infine che la violazione delle regole sulla competenza funzionale, prevista dagli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., è equiparata all'incompetenza per materia

(Cass. pen., l. 24.10.1995, Bianco), dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale.

2) Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p. con riferimento al capo a) dell'imputazione.

La difesa del ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.), per violazione dell'art. 429, comma 1 lettera C, c.p.p. disattesa da entrambi i Giudici di merito. Secondo il ricorrente nel capo di imputazione di cui al capo a) manca l'indicazione chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (...)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio.

3) Erroneità, contraddittorietà, manchevolezza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (articolo 110, 81 cpv., 812, il comma c.p. commesso nei confronti di Renzo Rossi, Choen Galli Fregosi Paola, Loggi Gino e Lazzarini Stefano dal 21.04. al 25.06.2004. Mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata disposta la richiesta Perizia Tecnica grafica per accertare se gli scritti minacciosi inviati a Renzo Rossi siano stati redatti dal Frediani. Quanto sopra era necessario anche perché il C.T. del P.M. si è pronunciato con un giudizio probabilistico che andava approfondito acquisendo altre scritture di comparazione e il C.T. della difesa ha concluso per l'estraneità del Frediani.

Sottolinea, infine, la palese contraddizione in cui cade la Corte di Assise di appello quando sostiene che i due consulenti sarebbero invece d'accordo sulla corrispondenza di alcune scritture alla grafia della fidanzata di Frediani, tale Sara Di Corleto. In realtà il C.T. del P.M. afferma che gli elementi acquisiti sono insufficienti anche per un giudizio probabilistico e il C.T. della difesa nega ogni corrispondenza.

ⓐ

Né, infine la formazione e spedizione del Frediani dello scritto di rivendicazione dell'attentato nei confronti di Maria Giovanna Fusco può rafforzare la conclusione del consulente tecnico del P.M. relativa alle minacce inviate al Rossi. Non può, infatti, addebitarsi al Frediani ogni scritto minaccioso per il sol fatto che ne abbia redatto uno.

4) Erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p.) commesso nei confronti di Fusco Maria Giovanna, in Pisa il 25.07.2004.

La difesa del ricorrente rievoca la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di appello, che pur riconoscendo non esservi elementi di prova certi per attribuire al Frediani l'attentato incendiario alla Fusco conferma la condanna di questi per tale reato solo perché il Frediani, qualche giorno dopo, rivendica l'attentato con una e-mail inviata a vari giornali.

La difesa del ricorrente sottolinea sul punto come l'esecuzione materiale dell'attentato e la sua rivendicazione siano, chiaramente, fatti di reato diversi e distinti, sia materialmente sia cronologicamente: oggetto di due separati capi d'imputazione e che non è possibile affermare la penale responsabilità di un componente di un'associazione criminata per un reato fine solo perché, alcuni giorni dopo la sua commissione, si sarebbe adoperato nell'invio della rivendicazione.

5) Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità degli accertamenti tecnico informatici esperiti in relazione al capo f) dell'imputazione (art. 272 c.p.) e relativi alla individuazione dell'imputato Frediani quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco. Inosservanza degli articoli 111 cost. e 360 c.p.p.; mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente eccepisce la nullità degli accertamenti tecnico informatici attraverso i quali si è giunti ad affermare la penale responsabilità del Frediani per l'attentato alla Fusco. Infatti, dopo tale attentato vengono sequestrati i computer del Frediani e quelli in suo uso. Il contenuto di tali

ⓐ

(Cass. pen., l. 24.10.1995. Bianco): dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale.

2) Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p. con riferimento al capo a) dell'imputazione.

La difesa del ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.), per violazione dell'art. 429, comma 1 lettera C. c.p.p. disattesa da entrambi i Giudici di merito. Secondo il ricorrente nel capo di imputazione di cui al capo a) manca l'indicazione chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (...)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio.

3) Errore, contraddittorietà, manchevolezza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (articolo 110, 81 cpv., 612, il comma c.p. commesso nei confronti di Renzo Rossi, Choen Galli Fregosi Paola, Loggi Gino e Lazzarini Stefano dal 21.04. al 25.06.2004. Mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata disposta la richiesta Perizia Tecnica grafica per accertare se gli scritti minacciosi inviati a Renzo Rossi siano stati redatti dal Frediani. Quanto sopra era necessario anche perché il C.T. del P.M. si è pronunciato con un giudizio probabilistico che andava approfondito acquisendo altre scritture di comparazione e il C.T. della difesa ha concluso per l'estraneità del Frediani.

Sottolinea, infine, la palese contraddizione in cui cade la Corte di Assise di appello quando sostiene che i due consulenti sarebbero invece d'accordo sulla corrispondenza di alcune scritture alla grafia della fidanzata di Frediani, tale Sara Di Corleto. In realtà il C.T. del P.M. afferma che gli elementi acquisiti sono insufficienti anche per un giudizio probabilistico e il C.T. della difesa nega ogni corrispondenza.

A

Né, infine la formazione e spedizione del Frediani dello scritto di rivendicazione dell'attentato nei confronti di Maria Giovanna Fusco può rafforzare la conclusione del consulente tecnico del P.M. relativa alle minacce inviate al Rossi. Non può, infatti, addebitarsi al Frediani ogni scritto minaccioso per il sol fatto che ne abbia redatto uno.

4) Errore, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p.) commesso nei confronti di Fusco Maria Giovanna, in Pisa il 25.07.2004.

La difesa del ricorrente rievoca la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di appello, che pur riconoscendo non esservi elementi di prova certi per attribuire al Frediani l'attentato incendiario alla Fusco conferma la condanna di questi per tale reato solo perché il Frediani, qualche giorno dopo, rivendica l'attentato con una e-mail inviata a vari giornali.

La difesa del ricorrente sottolinea sul punto come l'esecuzione materiale dell'attentato e la sua rivendicazione siano, chiaramente, fatti di reato diversi e distinti, sia materialmente sia cronologicamente, oggetto di due separati capi d'imputazione e che non è possibile affermare la penale responsabilità di un componente di un'associazione criminale per un reato fine solo perché, alcuni giorni dopo la sua commissione, si sarebbe adoperato nell'invio della rivendicazione.

5) Errore, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità degli accertamenti tecnico informativi esperiti in relazione al capo f) dell'imputazione (art. 272 c.p.) e relativi alla individuazione dell'imputato Frediani quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco. Inosservanza degli articoli 111 cost. e 360 c.p.p., mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del ricorrente eccepisce la nullità degli accertamenti tecnici ripetibili attraverso i quali si è giunti ad affermare la penale responsabilità del Frediani per l'attentato alla Fusco. Infatti, dopo tale attentato vengono sequestrati i computer del Frediani e quelli in suo uso. Il contenuto di tali

A

supporti informatici viene, poi, esaminato ed estrapolato da un esperto incaricato dal P.M. e i risultati di tale attività vengono riversati su alcuni dvd. Questi dvd vengono fatti visionare al teste Milo. Anili, il quale riferisce del loro contenuto in dibattimento. In tal modo i risultati di questa attività vengono acquisiti ed utilizzati illegittimamente nel processo. Il ricorrente rileva l'evidente violazione dell'articolo 360 del c.p.p. perchè tutta l'attività tecnica di cui sopra andava svolta solo dopo l'avviso all'indagato dello svolgimento della C.T.; l'indagato poteva far partecipare il suo difensore e un suo C.T. a tutte le operazioni di cui sopra. Rileva, infine, che l'imputato sul punto aveva chiesto una P.T. - essenziale per dimostrare la sua innocenza - mai disposta dai due giudici di merito che erroneamente ritenevano utilizzabili le dichiarazioni del Milo, Anili.

5) Difetto, erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dell'imputato Frediani quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco, di cui al capo fi dell'imputazione (art. 272 c.p.), commesso in Pisa il 29.07.2004. Violazione dell' art. 192 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente - ribadendo la nullità degli accertamenti tecnici di cui al punto n. 5 - sottolinea anche la mancanza di valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della condanna - per l'azione incendiaria ai danni di Maria Giovanna Fusco - nell'impugnata sentenza. In particolare, ritiene di nessun rilievo, che il Frediani sia rimasto all'interno del complesso studentesco Concetto Marchesi, in cui si trova la Biblioteca Maccaroni, tra le ore 15.15 e le ore 16.50, cioè durante il tempo in cui è stata trasmessa la e-mail di rivendicazione (nessuno lo ha, infatti, visto entrare nella biblioteca e utilizzare il computer dal quale è partita la e-mail, inoltre non risulta nell'apposito registro come utilizzatore del computer), l'asserita frequentazione del Frediani della Biblioteca Provinciale, che oltre ad essere un fatto incerto non prova che il messaggio di rivendicazione lo abbia spedito il ricorrente. Non vi è, poi, la prova che l'e-mail di rivendicazione sia partita dal computer sito all'interno della Biblioteca, sull'orario di entrata e uscita del Frediani dalla Biblioteca.

Ⓜ

7) Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.). Violazione dell'art. 192 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente rileva la carenza degli indizi relativi al capo a) dell'imputazione. Eccepsive, poi, la valenza probatoria dei documenti rinvenuti nel computer (documenti di pubblico dominio, come afferma lo stesso teste Milo. Anili, liberamente consultabili anche via internet) e che il possesso di fotocopie di ritagli di giornale riguardanti episodi incendiari, possa costituire indizio certo - ex art. 192, comma c.p.p. - per far assumere al suo possessore il ruolo non solo di partecipe, ma addirittura di ispiratore dell'associazione. Richiama la violazione dell'articolo 360 c.p.p. per l'acquisizione dei documenti dal computer del Frediani.

8) Erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p.; violazione dell'art. 192 n.2 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa del ricorrente rileva la carenza di motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che ha ritenuto sussistente l'associazione con finalità di terrorismo o di aversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis cod. pen., sulla base di mere congetture (il ricorrente sostiene quanto sopra anche alla luce della diversa decisione del Giudice di appello su quanto evidenziato dal Giudice di primo grado sul punto). Inoltre il Giudice di merito ha dimenticato di verificare la sussistenza della necessaria offensività dell'associazione da qua, infatti il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale, deve presentare elementi di comportamento idonei a offendere in concreto il bene tutelato, cioè l'ordinamento costituzionale. Fatto che manca del tutto nel caso di specie.

9) Erronea applicazione dell'art. 1 Legge 15/80.

L'insussistenza del reato associativo, per quanto sopra esposto, non può che comportare l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 1 L. 15/80.

10) Erronea applicazione del 1° comma dell'art. 270 bis c.p.; Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ⓜ

La difesa del ricorrente, in via del tutto subordinata, rileva la carenza di motivazione in ordine al riconosciuto ruolo di organizzatore dell'associazione dei Frediani. Sottolinea, poi, che in vari punti della decisione la Stessa Corte di Assise dimostra di considerare il Frediani solo un partecipante.

11) Inosservanza dell'art. 311 c.p.; Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

La difesa del ricorrente censura il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 311 del codice penale. Rileva, in particolare, come il Giudice di appello abbia dimenticato che il bene protetto dall'articolo 270 bis c.p. è la personalità dello Stato, e quindi il funzionamento di organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell'ordinamento democratico italiano. Il ricorrente rileva, in proposito, che nella motivazione si intracciano, al massimo, elementi di incidenza offensiva sul bene protetto, di cui sopra, di particolare tenacità.

12) Inosservanza dell'art. 62 n. 1 c.p. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa del ricorrente censura la motivazione della Corte di Assise di appello che da un lato riconosce che i fatti sono stati compiuti per la realizzazione di un miglior assetto sociale e poi nega l'attenuante di cui all'articolo 62 n.1 del c.p. per la pochezza dell'obiettivo.

13) Violazione e erronea applicazione degli artt. 40 e 185 c.p. e 74 c.p.p.; mancanza di motivazione.

La difesa del ricorrente contesta che possa addossarsi ai Frediani il risarcimento del danno alle P.C. Cassone, Logli, Mannoci, Petrucci Sem, Petrucci Diogo e Mucchi, per il solo fatto che l'imputato faccia parte dell'associazione di cui al capo a). Infatti, il risarcimento dei danni alle P.C. deve essere effettuato solo da chi ha commesso il reato ai loro danni.

La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata sentenza.

L'avvocato Antonio Caneillo, difensore di Perondi Alessi, deduce:

Motivo Primo: Violazione degli artt. 606, 1 comma lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 270 bis c.p. e all'art. 1 D.L. 625/79.

La difesa del ricorrente rileva la carenza di motivazione sulla sussistenza di un'associazione ("Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", cd. COR) con finalità di eversione dell'ordine democratico. Evidenzia in particolare che i comportamenti posti in essere ("*bruteste azioni distruttive, a danno di beni di proprietà privata*") non sono idonei ad offendere in concreto il bene giuridico tutelato, cioè l'ordinamento dello Stato (così come invece richiesto dall'articolo 270 bis del codice penale. Infatti con gli atti dimostrativi posti in essere, le sadicenti COR non hanno minimamente intaccato l'incolumità ed il normale funzionamento di uno o più gangli essenziali dell'ordinamento dello Stato.

Motivo Secondo: Violazione degli artt. 606 1 comma lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 190 e 192, 1 e il comma, c.p.p. e agli artt. 9, 10, 12 L. 497/74 e 424 del codice penale.

La difesa del ricorrente rileva che la Corte di Assise di appello ha, erroneamente, ritenuto il Perondi appartenente alle COR solo per aver, lo stesso, commesso alcuni reati fine. Contesta, poi, che vi siano elementi probatori sufficienti per ritenere il Perondi responsabile dei reati fine allo stesso addebitati. La difesa del ricorrente sul punto contesta la decisione del Giudice di appello che non ha voluto visionare la tanica superstite (in giudizio sequestrato): se avesse esaminato tale reperto avrebbe rilevato che la tanica era di colore diverso da quelle acquistate dal Perondi e che quindi le taniche usate per l'attentato incendiario non erano quelle comprate dall'imputato. Infine ritiene carente e illogica la motivazione con la quale il Giudice di appello ha escluso le testimonianze del padre e del fratello dell'imputato e l'esame del ricorrente. Sottolinea, infine, che la Corte ha prima evidenziato il fatto che il Perondi non avesse indicato "dove fossero finite le taniche", poi, quando ciò è avvenuto, "lo stesso giudice ha valutato le indicazioni offerte non già in termini di prova, ma solo in termini di comportamento processuale, finendo con l'affermare cose sostanzialmente smentite dagli atti di causa".

Motivo Terzo: Violazione degli artt. 606, 1 comma lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 185 c.p. e 74 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente sottolinea l'errore giuridico commesso dai Giudici di merito che hanno stabilito che le statuizioni civili della sentenza "sono conseguenza diretta della costituzione e della organizzazione della COR. Infatti l'art. 270 bis C.p. non è reato plurioffensivo, essendo l'interesse tutelato solo l'ordine democratico.

La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento – con o senza rinvio – dell'impugnata sentenza.

L'avvocato Giuseppe Mattina, difensore di Perondi Alessi, deduce:

I Motivo - Violazione dell'art. 606 lett. B ed E c.p.p. in relazione all'art. 270 bis e all'art.1 D.L. 625/79.

La difesa del ricorrente – dopo aver citato dottrine e giurisprudenza sugli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 270 bis c.p. – rievoca la carenza della motivazione, sul punto, dell'impugnata sentenza. In particolare sottolinea che seppure fosse provato che il Perondi abbia commesso il reato contestato sub b) della rubrica (incendio del container della ditta impegnata nella costruzione di una caserma dei Carabinieri), tale azione – molto rudimentale ed eseguita con un ordigno incendiario il cui innesco si è spento per la pioggia – non presenta i requisiti "dell'alto livello di tecnicismo della operazione" (sent. Corte Cost. n. 15 del 1982) richiesti per la sussistenza del reato de quo. La difesa del ricorrente rievoca, poi, che alla fine sono stati riconosciuti colpevoli solo due imputati e che il richiamo ad altri membri dell'associazione non identificati non è sufficiente a ritenere la sussistenza del reato di cui all'articolo 270 bis c.p., contestato. Eccepsit, poi, la carenza degli indizi a carico del ricorrente. In buona sostanza la difesa del Perondi sostiene che non sia stata assolutamente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzata e la sussistenza della necessaria offensività dell'associazione de qua, che si sia manifestata attraverso comportamenti idonei a offendere in concreto il bene tutelato, cioè l'ordinamento costituzionale.

II Motivo. Violazione dell'art. 606, I comma lett. B c.p.p., in relazione all'art. 192, I e II comma, c.p.p. e art. 2729 cod. civ. per i reati di cui agli artt. 9,10,12 L. 497/74, art. 424 c.p. (capo b).

13

La difesa del ricorrente ribadisce l'assoluta carenza di indizi a carico del Perondi per il reato sub b). Infatti l'acquisto di due taniche, la sera prima dell'attentato, non dimostra certo che quelle taniche siano, poi, state usate per compiere l'attentato incendiario (tra l'altro sul posto è stata rinvenuta una sola tanica e non due). Rievoca, poi, la difesa del ricorrente che il nastro adesivo da carrozziere rinvenuto nell'auto del Perondi, sei mesi dopo l'attentato, è diverso per dimensione da quello posto sulla tanica usata per l'attentato (la larghezza è, rispettivamente, di cm. 1,8 e di cm. 2,5). È evidente, quindi, l'irrilvanza di tale presunto indizio.

Infine la difesa del ricorrente ricorda che la microspia – inserita nell'auto dell'imputato non ha dato alcun esito a conferma dell'estraneità del Perondi da ogni attività delittuosa.

III Motivo. Violazione dell'art. 606 lett. D c.p.p. in relazione all'art. 190 c.p.p. per la mancata ammissione dei pezzi di prova indicati nei motivi di appello dell'Avv. Antonio Carriello.

La difesa del ricorrente eccepsit la carenza di motivazione con la quale la Corte di Assise di Appello non ha ammesso la testimonianza del padre e del fratello del ricorrente.

IV Motivo. Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p. in relazione agli artt. 11 cost., 125 e 546 del codice di procedura penale.

La difesa del ricorrente evidenzia che nella rivendicazione dell'attentato al container si parla dell'uso di due taniche, mentre sul posto dell'attentato ne è stata ritrovata una sola, come d'altronde sostenuto dal C.T. dell'imputato che ha escluso la presenza di una seconda tanica sul luogo dell'attentato. Quindi nessun contatto tra l'imputato e la COR, e probabile millanteria dell'associazione per un attentato commesso da ignoti.

V Motivo. Violazione dell'art. 606, I comma lett. B ed E c.p.p. in relazione all' art. 62 bis codice penale.

La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata applicata la riduzione massima (di un terzo) per le concessi attenuanti generiche e che la Corte territoriale non abbia dato alcuna giustificazione a tale sua decisione nonostante nell'appello si fosse espressamente richiesta la riduzione massima per le attenuanti generiche.

14

VI Motivo. Violazione dell' art. 506, I comma lett. B ed E c.p.p. in relazione agli artt. 74 c.p.p., 185 c.p., 2043 cod. civ., in relazione alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite per i danni loro cagionati dai reati di cui ai capi "c", "d", "e", "f", "g" del decreto di citazione a giudizio.

La difesa del ricorrente si lamenta della condanna dei Perondi al risarcimento dei danni delle P.C. per dei reati mai commessi e contestati al Perondi, che, infatti, non è stato condannato per i suddetti delitti. La Corte di Assise di appello ha erroneamente ritenuto di tener ferma tale condanna "perché i danni subiti dalle parti civili sono conseguenza diretta della costituzione e della organizzazione (ad opera anche di William Frediani e di Alessio Perondi) delle Cellule di Offensiva Rivoluzionaria che si proponevano il fine di eversione dell'ordine democratico attraverso gli atti di violenza specificamente indicati nel relativo capo di imputazione".

Il giudice di secondo grado ha dimenticato che Perondi non è stato condannato per avere costituito e organizzato le COR, ma per essere mere partecipate di detta organizzazione criminale. E' evidente, comunque, che la condanna al risarcimento dei danni alle P.C. può essere inflitta solo a chi ha commesso i corrispondenti reati contro le stesse Parti Civili.

motivi della decisione

Preliminariamente, si deve affrontare la questione di rinvio, sollevata dalla difesa del Frediani, relativa all'incompetenza funzionale del G.I.P. di Firenze che ha svolto l'udienza preliminare. Il ricorrente sostiene, infatti, che nel caso di specie si procede per "un'organizzazione criminale (...) con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale)" e non già "per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo". Secondo la difesa del Frediani - che sottolinea la differenza fra i due tipi di finalità - solo per i reati con finalità di terrorismo gli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., attribuiscono la competenza funzionale al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Nel caso di specie - secondo la tesi di

cui sopra - competente per l'udienza preliminare sarebbe stato il G.I.P. di Pisa.

Tale eccezione - proposta per la prima volta innanzi a questa Suprema Corte - è infondata. Si deve rilevare, infatti, che la contestazione del reato di cui al capo a) della rubrica e le conseguenti decisioni dei due giudici di merito evidenziano che nel caso di specie è presente anche la finalità di terrorismo. E' sufficiente, in proposito, leggere la motivazione dell'impugnata sentenza (pagine 14 e 85-87), che sottolinea come gli atti violenti posti in essere dagli associati "hanno una chiara ed evidente capacità di intimidazione e sono idonei a ingenerare panico nella popolazione e ad incutere timore". Quanto sopra è più che sufficiente a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione. Pertanto non è necessario approfondire ulteriormente la questione: Non si può però esimere dal rilevare che il ricorrente fornisce un'interpretazione veramente restrittiva del termine "con finalità di terrorismo" contenuta nell'articolo 51, comma 3 quater, c.p.p. che lo porta ad escludere dalle competenze della D.D.A. e del G.I.P. distrettuale gli atti di violenza commessi da associazioni con finalità di eversione dell'ordine democratico. Non si può infatti dimenticare che la ratio dell'istituzione di una Direzione Distrettuale Antiterrorismo e di un G.I.P. distrettuale antiterrorismo - analogamente a quanto avvenuto per l'animaafia - è quella di accentrare le indagini e le conoscenze, per meglio combattere il fenomeno terroristico. Non si può altresì dimenticare che l'articolo 270 bis c.p. è stato inserito nel codice penale negli anni settanta proprio per combattere il fenomeno del terrorismo. Le osservazioni di cui sopra sono valide anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della l. 31/07/2005 n. 155, quando il nostro ordinamento - pur mancando un'espressa definizione di terrorismo - operava una distinzione fra condotte con finalità di terrorismo e condotte con finalità di eversione dell'ordine democratico. La riforma del 2005, che introduce l'articolo 270 sexies nel codice penale, elimina ogni dubbio in proposito, includendo la finalità eversiva in quella terroristica. In buona sostanza l'articolo 270 sexies c.p. modifica la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 270 bis del c.p. attraverso l'assorbimento del fine eversivo nella nuova nozione della condotta terroristica. Infatti l'articolo 270 sexies del c.p. - che per la prima volta fornisce una definizione legislativa di terrorismo - prevede

vane finalità cui le condotte terroristiche devono essere rivolte e una di queste finalità è quella di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, oggi, in forza di quanto stabilito dall'articolo 270 sexies del c.p., l'espressione "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" non indica più una duplice finalità, ma costituisce un'endiadi, in cui la finalità eversiva dell'ordine democratico rappresenta, semplicemente, una precisazione di un possibile dolo specifico della condotta terroristica.

Detto ciò, appare comunque opportuno soffermarsi – seppure in modo non approfondito, viste le conclusioni di cui sopra – su quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla competenza del G.I.P. distrettuale. Si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di questa Corte – condivisa dal Collegio – ritiene che l'art. 51, comma terzo bis e 51, comma 3 quater, c.p.p. prevedano, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza territoriale (Sez. 1, Sentenza n. 40012 del 05/10/2005 Cc. - dep. 03/11/2005 - Rv. 232949; Sez. 2, Sentenza n. 19831 del 11/04/2006 Cc. - dep. 09/06/2006 - Rv. 234664). Pertanto l'eccezione sarebbe tardiva perché proposta ben oltre i limiti previsti dall'articolo 21, II comma, c.p.p. e 491, I comma, del codice di procedura penale. Ma se anche si volesse seguire quanto sostenuto dal ricorrente – o cioè che la violazione delle regole sulla competenza funzionale, prevista dagli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., è equiparata all'incompetenza per materia, dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale – così come affermato in passato da alcune sentenze di questa Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11968 del 24/10/1995 Ud. - dep. 06/12/1995 - Rv. 203254) – la conseguenza non potrebbe essere quella di dichiarare la nullità dei due precedenti giudizi di merito. Infatti, è necessario tener presente che nel caso di specie il giudizio di primo grado si è svolto regolarmente innanzi al Giudice competente per territorio e materia, e cioè la Corte di Assise di Pisa; e così il giudizio di secondo grado si è svolto innanzi al competente, per territorio e materia, giudice di appello e cioè la Corte di Assise di Appello di Firenze. Quindi il G.I.P. distrettuale di Firenze, nel caso di specie, si è limitato a disporre il rinvio a giudizio avanti al competente Giudice. È evidente, quindi, che non vi

è stata alcuna violazione del diritto di difesa, né del principio del Giudice naturale; essendosi il giudizio svolto innanzi al Giudice competente. Inoltre – tralasciando di affrontare il problema della valenza e dell'applicazione del principio della conservazione degli effetti previsti dagli articoli 26 e 27 del c.p.p. – si osserva che se si dovessero applicare nel caso di specie (molto particolare perché si parla sempre dello stesso Giudice e cioè G.I.P. di Firenze – nella sua veste distrettuale – e G.I.P. di Pisa nella sua funzione ordinaria) le regole della competenza per materia, si dovrebbe senz'altro applicare, anche, il secondo comma dell'articolo 23 del codice di procedura penale. Infatti, è evidente che il G.I.P. distrettuale – ex articolo 328, commi 1 bis e ter, c.p.p. – è un Giudice che ha una competenza più ampia di quella del G.I.P. ordinario. Invero, egli solo è competente a svolgere le funzioni di Giudice per le indagini preliminari per i reati previsti dall'articolo 51, comma terzo bis e 51, comma 3 quater, del codice di procedura penale. Pertanto – ex articolo 21, I comma, e 23, II comma, c.p.p. – l'eccezione doveva essere eccepita o rilevata sempre entro i termini dell'articolo 481, I comma, del codice di procedura penale.

Tutto il resto dei ricorsi, è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né dove condividendo la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie (la Corte territoriale ha, infatti, ampiamente giustificato – richiamando, anche, la sentenza di primo grado – perché ritiene gli imputati responsabili dei reati per i quali si procede), compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile operabilità di apprezzamento*, secondo una formula giurisprudenziale consistente (Cass. Sez. 4^a sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 (v. 230588; Cass. Sez. 5^a sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 (v. 215745; Cass., Sez. 2^a sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, (v. 196955).

Inoltre il resto dei ricorsi è inammissibile anche per violazione dell'art. 581 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché lo

doglianze - sia quelle di merito sia quelle procedurali - (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Giudice di merito ha con esautiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni - per le quali ritiene la responsabilità dei ricorrenti per i reati di cui sopra e i ruoli da loro svolti. Ha infatti ben valutato gli elementi acquisiti (testimonianze; accertamenti della P.G.; C.T. delle parti; intercettazioni effettuate; esame di quanto in giudiziale sequestro e di quanto acquisito nel dibattimento) e adeguatamente motivato perché non era necessario procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (motivo n. 2 Avvocato Carliello e motivo n. 3 Avvocato Mattina, per Perondi). Si deve rilevare, in proposito, che per la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - ex articolo 603 c.p.p. - la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione alcuna indicazione dei motivi per i quali le deposizioni dei due testi, o la visione della tanica, a suo giudizio, avrebbero potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata.

Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, del codice di procedura penale. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall'art. 608, comma 1, lett. E, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di

determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. - dep. 16/07/1999 - Rv. 213923 Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682).

Invece come già detto, la difesa dell'imputato si limita a generiche contestazioni a quanto rilevato dalla Corte territoriale. Quanto sopra è già sufficiente per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, sul punto, trattandosi, con evidenza, di giudizio di merito sottratto all'esame di questa Corte di legittimità se ben sovrapposto - come è nel nostro caso - da un'adeguata motivazione.

Per quanto riguarda la sussistenza dell'associazione con finalità di terrorismo (articolo 270 bis del c.p., capo a della rubrica), per evitare inutili ripetizioni (anche perché le doglianze proposte - come già detto - sono generiche, poiché sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato e ogni ulteriore considerazione sul punto si risolverebbe in una mera "questio facti" inammissibile in questa sede), si rinvia all'ampissima e condivisa motivazione della Corte di Appello che inizia a pagina 60 (con l'esame dei singoli reati addebitati agli imputati considerati, correttamente, dalla Corte territoriale "espressione dell'azione diretta alla realizzazione dei fini associativi, inserita nel quadro di un programma criminoso condiviso") e poi entra nello specifico nelle pagine da 76 a 91.

Sul punto appare opportuno ricordare, però, alcuni consolidati principi di questa Suprema Corte (condivisi dal Collegio e correttamente applicati nell'impugnata sentenza), che confermano la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso su tale argomento: infatti l'organizzazione sovversiva chiamata "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" (C.O.R.) - che si articola in due unità (Toscana e Romana); che mira a compiere atti violenti con fini di eversione dell'ordine democratico; che ha iniziato ad attuare detto programma commettendo i vari e gravi reati fine contestati, in diversi parti del Paese e per un congruo periodo, che si richiama alle Brigate Rosse e alla lotta armata, che redige proclami inviati anche ad appartenenti alle Brigate Rosse (Nadia Lioce detenuta presso il carcere di Firenze-Sollicciano) e a vari giornali; che minaccia gravemente Politici, Magistrati, Forze dell'Ordine, Giornalisti, imprenditori - configura perfettamente l'associazione delineata dall'articolo 270 bis del codice penale.

Invero il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, Sentenza n. 24994 del 25/05/2006 Cc. - dep. 19/07/2006 - Rv. 234345).

Inoltre per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. non è necessario che l'associazione raggiunga cospicue dimensioni né una solida struttura organizzativa, essendo sufficiente - al limite - anche l'accordo di due sole persone (nel caso di specie le persone sono più dei due Frediani e Perondi, anche se non identificate: si pensi, ad esempio, ai coristi appartenenti alla c.d. "cellula romana": si veda in proposito: Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 04/11/1987 Ud. - dep. 15/08/1988 - Rv. 179582).

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso (nel nostro caso invece posti in essere ripetutamente e in più località), ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all' idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita. (Questa Suprema Corte ha applicato i principi di cui sopra ad una latitipice relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - "Federazione Anarchica Informale". Si veda in proposito: Sez. 1, Sentenza n. 21688 del 22/04/2008 Cc. - dep. 29/05/2008 - Rv. 240075).

Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), il carattere

rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche (atti di violenza che la Corte ritiene - con motivazione ineccepibile frutto di un'accurata analisi degli elementi probatori raccolti - "abbiano una chiara ed evidente capacità di intimidazione e siano idonei a ingenerare panico nella popolazione e ad incutere timore"), ne consegue che l'organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva (Sez. 1, Sentenza n. 22673 del 22/04/2008 Cc. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240085).

La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in "cellule" territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata (principi questi, che ben si attagliano a quanto esposto, ad esempio, nel motivo 4 del ricorso Frediani, Sez. 5, Sentenza n. 13088 del 07/12/2007 Ud. - dep. 27/03/2008 - Rv. 240010).

Inoltre la Corte territoriale con esauriente motivazione - conforme ai principi di diritto fissati da questa Suprema Corte di Cassazione e che qui si richiama essendo del tutto condivisa - ha correttamente rigettato tutte le altre eccezioni procedurali oggi proposte (contenute nei numeri 2, 3 e 5 del ricorso Frediani).

In particolare per quanto riguarda l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio (motivo n. 2 ricorso Frediani) perché "manca l'indicazione

chiara e precisa dalle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minacce aggravata (...)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio" si osserva che lo stesso ricorrente fornisce la conferma che il capo di imputazione è formulato correttamente. Infatti a pagina 4 del ricorso la difesa del Frediani afferma: "Appare inoltre evidente il contrasto tra il capo A dell'imputazione e la lista dei testimoni del P.M., ove si indicano puntualmente i singoli episodi (come se il requisito ex articolo 468 c.p.p. fosse più rigoroso di quello dell'articolo 429 c.p.p.), nonché con la specifica individuazione dei reati singolarmente contestati nei capi successivi". E', infatti, chiaro da quanto sopra che - come ha giustamente osservato la Corte di Appello - non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa visto che "il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio" è stato correttamente contestato agli imputati nei vari e specifici capi d'accusa, successivi al capo A della rubrica; pertanto tutti gli imputati hanno avuto piena conoscenza delle incolpazioni e si sono potuti difendere adeguatamente. La difesa del ricorrente sembra, in proposito, aver dimenticato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso (si veda, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 21686 del 22/04/2008 Cc. - dep. 29/05/2008 - Rv. 240075); quindi la formulazione del capo di accusa relativo all'associazione (nel caso di specie capo A) è conforme al dettame dell'articolo 429 c.p.p. quando indicati - come nel caso di specie - "il riferimento alla condotta incombusta con l'indicazione dei requisiti temporali, delle azioni materiali già realizzate o programmate e dei fini dell'associazione". Per concludere sul punto, appare sufficiente ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi; mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione

(Sez. 2, Sentenza n. 16317 del 27/03/2008 Ud. - dep. 23/04/2008 - Rv. 239756).

Altrettanto infondata è la doglianza (motivo n. 3 ricorso Frediani) relativa al diniego della Corte di disporre perizia tecnica. E', infatti, orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 2978 del 2003, Bovicelli; Cass. n. 12027 del 1999 Mandala; Cass. n. 13086 del 1998, Patrizi) che la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), del codice di procedura penale. E' invero la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice.

Del resto le parti possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è, pertanto, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile a concetto di prova decisiva, con la conseguenza che non solo il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi della norma suindicata, ma, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è inidoneabile in sede di legittimità, anche ai sensi della lettera e) del citato art. 606 del codice di procedura penale. Nella specie, la Corte di Appello ha esaminato punto per punto i risultati delle Consulenze tecniche, confrontandoli con le osservazioni mosse dai difensori dei ricorrenti e dai loro consulenti di parte (si vedano, ad esempio, le pagine 66 e 67 dell'impugnata sentenza), fornendo poi una valida motivazione sulla scelta del risultato ritenuto più corretto. Solo alla fine di una accuratissima analisi la Corte ha ritenuto, quindi, superfluo l'espletamento di una Perizia grafica.

Ineccepibile è anche la motivazione della Corte di appello per quanto riguarda i cosiddetti "accertamenti tecnici impetibili" di cui al motivo n. 5 del ricorso Frediani. Correttamente la Corte di merito rileva (si vedano, ad esempio, le pagine 62 e 63 dell'impugnata sentenza) che la P.G. ha solo effettuato - ex articolo 348 c.p.p. - una copia integrale, su D.V.D., del contenuto dei supporti informatici sequestrati; attività questa ripetibile anche ad opera del difensore ai sensi degli articoli 391 bis e seguenti del codice di procedura penale. Per quanto riguarda l'eccezione (contenuta sempre nel

motivo n. 5 del ricorso) relativa al diniego della P.T.U. su tale attività vale - ovviamente - quanto già sopra esposto nell'affermare l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo di ricorso.

Naturalmente l'aver accertato che Frediani e Perondi fanno parte dell'associazione sovversiva di cui al capo A, conferma che - come correttamente osservato dalla Corte di Appello (pagina 91 dell'impugnata sentenza) - gli stessi hanno commesso gli altri reati fine loro contestati perseguendo lo scopo sovversivo dell'associazione "che li ha rivendicati e nel cui nome sono stati commessi".

Incurabile, in questa sede, appare anche la motivazione della Corte territoriale (pagine da 96 a 98 dell'impugnata sentenza) in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 311 del c.p. e dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 del c.p. al Frediani.

Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'articolo 311 la Corte di appello, correttamente, evidenzia la gravità delle azioni commesse, la capacità di intimidazione dell'associazione e che il Frediani non ha commesso un fatto di lieve entità. La decisione del Giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha più volte affermato che la valutazione del danno o del pericolo, ai fini della circostanza diminvente della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 codice penale va effettuata con riferimento non già, soggettivamente, alla misura del contributo apportato dal singolo membro della banda armata, bensì, oggettivamente, alle dimensioni di questa ed al contenuto del suo programma operativo, in relazione al bene giuridico protetto ((Sez. 1, Sentenza n. 10269 del 10/06/1988 Ud. - dep. 18/10/1988 - Rv. 179494; Conf. Mass. n. 179982; Conf. Mass. n. 172067; Conf. Mass. n. 164238).

Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 del c.p. la Corte di appello ha motivato richiamando quanto più volte affermato da questa Suprema Corte di Cassazione e cioè che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire; il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure

propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente (Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 10/05/1993 Ud. - dep. 11/12/1993 - Rv. 195753).

Altrettanto manifestamente infondata appare la doglianza della difesa del Perondi, relativa al fatto che i Giudici di merito non abbiano operato la diminuzione massima di un terzo per le concesse attenuanti generiche. Infatti la motivazione (adeguata e non censurabile in questa sede di legittimità) della Corte di appello (pagina 98 dell'impugnata sentenza) correttamente ritiene di non poter diminuire ulteriormente la pena inflitta al Perondi (determinata in misura particolarmente contenuta) valutati e richiamati tutti gli elementi di cui all'articolo 133 del c.p. tenuti presenti dal Giudice di primo grado.

In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica - quale ad esempio "Si ritiene congruo" - (Sez. 6, Sentenza n. 9120 del 02/07/1998 Ud. - dep. 04/08/1998 - Rv. 211583). D'altronde la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale (e l'entità della riduzione per l'effetto dell'applicazione di attenuanti) rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/08/2004 Ud. - dep. 25/10/2004 - Rv. 230278).

Incurabile e condivisibile appare, anche, la motivazione in ordine alle statuizioni civili. Infatti, come ha giustamente rilevato la Corte di appello, i danni subiti dalle costituite Parti Civili sono la diretta conseguenza della costituzione e organizzazione (ad opera anche di Frediani e Perondi)

dell'associazione sovversiva "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" (C.O.R.), che aveva come scopo l'eversione dell'ordine democratico attraverso gli atti di violenza indicati specificatamente nel relativo capo di imputazione (capo a): Associazione, tra l'altro, dalle connotazioni strutturali molto particolari: si articola, infatti, in "cellule" territoriali dall'assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata (Sez. 5, Sentenza n. 13088 del 07/12/2007 Ud. - dep. 27/03/2008 - Rv. 240010).

Questa Suprema Corte ha, d'altronde, affermato in materia di reati associativi, che ad esempio il Comune nel quale un'associazione criminale si è insediata ed ha operato ha per più stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arrecava all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. Il Comune in tale caso ha il diritto al risarcimento del danno nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi (Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. -dep. 18/10/1995 - Rv. 202736).

Ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento, in solido, delle spese del procedimento, nonché - sempre in solido - alla rifusione delle spese in favore della Parti Civili Petrucci Sam, Petrucci Diego, Meucci Marco, Mannocci Giacomo, Logli Gino e Fusco Maria Giovanna liquidate in complessive Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

P.Q.M.

②

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché - sempre in solido - alla rifusione delle spese in favore della Parti Civili Petrucci Sam, Petrucci Diego, Meucci Marco, Mannocci Giacomo, Logli Gino e Fusco Maria Giovanna liquidate in complessive Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 31/03/2009

Il Consigliere estensore
Dott. Adriano Spillo

Adriano Spillo

Il Presidente
Dott. Antonio Esposito

Antonio Esposito



proposto ricorso per cassazione, integrati da memoria, con il quale deducendo cinque motivi di gravame.

Con il primo motivo, attinente alla questione circa la capacità di stare in giudizio dell'imputata, viene anzitutto riproposta la eccezione di nullità, per violazione dell'art. 222 lett. e) c.p.p., della perizia collegiale eseguita nel giudizio di rinvio che era stata in tale sede sollevata per essere uno dei componenti del collegio peritale, il dr. Cipolla d'Abruzzo, già stato nominato consulente tecnico del P.M. nella fase delle indagini dello stesso procedimento.

L'eccezione è stata respinta dalla Corte di assise di appello, con ordinanza in data 22/12/08 richiamata in sentenza, sul rilievo che i due incarichi avevano diversa natura e ambiti di indagine, così da escludere ogni di anticipazione di giudizio, poiché nel primo caso si era trattato di una consulenza anatomico-patologica sul corpo della vittima eseguita quando il procedimento era ancora contro ignoti, e sul rilievo comunque che, trattandosi di nullità relativa, era stata tardivamente dedotta.

Sempre con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di esistenza della capacità dell'imputata di stare in giudizio espressa dalla Corte di assise di appello.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e di tutti gli atti successivi per non essere al momento della notifica di detto avviso stati depositati, in quanto il P.M. li aveva per errore inseriti in altro fascicolo, i decreti con cui era stata disposta l'acquisizione della documentazione del traffico telefonico riguardante gli apparecchi installati o in uso all'imputata e dei relativi tabulati e si deduce, in via di subordinata, l'inutilizzabilità di tali atti.

Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, criticando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della Banelli e contestando, anche sotto il profilo del travisamento della prova, la consistenza e univocità degli altri elementi di accusa.

Con il quinto e ultimo motivo infine viene avanzata doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio.

Ha presentato memoria, per contrastare le argomentazioni a sostegno di questi motivi di ricorso, anche il difensore della parte civile Comune di Bologna.

Nessuna delle doglianze della difesa dell'imputata ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Quanto alla eccezione di nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e degli atti

successivi, già sollevata dalla difesa in primo grado e respinta dalla Corte di assise con ordinanza in data 22/3 e 5/4/05, il giudice di rinvio ha rilevato che era stata la stessa difesa a produrre in giudizio il tabulato che è stato poi ritenuto rilevante ai fini del decidere od ha comunque evidenziato come sulla questione si fosse già pronunciata la sentenza 7/12/07 della V Sezione di questa Corte.

Tale sentenza aveva ritenuto sotto ogni profilo infondata l'eccezione, riproposta nei motivi di ricorso per la Belfari e anche in quelli per il computato Mezzasalma, in quanto non aveva ravvisato, tenuto anche conto del fatto che il dato storico dei contatti telefonici era stato recuperato al contraddittorio attraverso la prova orale offerta dal personale operante, alcuna lesione del diritto di difesa.

Ora, a parte che questa soluzione appare pienamente condivisibile (cfr., per quanto concerne l'influenza sulla validità del decreto dispositivo del giudizio della omissione del deposito di alcuni atti di indagine contestualmente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., la sentenza della V Sezione 22/4/09, Abbruzzese e altri, rv.243.899), va detto che correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto che non potesse più essere messa in discussione dovendosi ritenere che sul punto si fosse formato giudicato endoprocessuale ai sensi dell'art. 627 comma 4 c.p.p.

La V Sezione di questa Corte era invero tenuta a pronunciarsi, come in effetti con la sentenza 7/12/07 si è pronunciata, sulla questione di cui si tratta anche nei confronti della Belfari, che ne aveva fatto oggetto di motivo di ricorso, in quanto la relativa eccezione non si poteva ritenere assorbita dall'accoglimento del motivo riguardante la capacità processuale della predetta per cui è stato disposto l'annullamento della prima sentenza di appello; e ciò perché l'eventuale accoglimento dell'eccezione avrebbe dovuto comportare una soluzione ben più radicale di quella adottata, e cioè un regresso alla fase dell'udienza preliminare anziché, come è avvenuto, alla fase del giudizio di secondo grado.

Venendo al motivo di ricorso riguardante la ritenuta capacità della Belfari di stare in giudizio, va detto che correttamente il giudice di rinvio ha evidenziato la tardività, il che è preclusivo dell'esame nel merito della questione, della eccezione di nullità dell'accertamento peritale disposto in quella sede che è stata sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 22 lett. e) c.p.p., secondo cui non può prestare ufficio di perito chi, come nel caso di specie il dr. Cipolla d'Abruzzo, è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le molte, Sez. I 20/2/92, Bellaneta, rv. 190.296, Sez. II 10/5/94, Matrone e altri, rv.198.646, Sez. VI 1/12/00, Singh e altri, rv. 219.857, Sez. VI 10/5/01, P.M. in proc. Cassi e altri, rv.219.535) la violazione delle

disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice costituisce nullità relativa, e quindi le questioni al riguardo non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182 comma 2 c.p.p. secondo cui, quando la parte vi assiste, l'eccezione va proposta prima del compimento dell'atto cui la nullità si riferisce ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

L'atto in questione - tenuto conto della ratio di economia processuale della disposizione dell'art. 182 comma 2 c.p.p. che ha chiaramente lo scopo di evitare, o ridurre al minimo, il compimento di attività che in conseguenza della nullità, se non scattasse la sanatoria, sarebbero inutili - va nel caso di specie individuato nel conferimento dell'incarico, avvenuto nell'udienza del 15/10/08, al perito del quale si sostiene l'incompatibilità (la cui precedente nomina come consulente del P.M., risultando dagli atti, era già in quel momento conoscibile dalla difesa) e quindi la relativa coazione andava sollevata in quell'udienza, mentre è stata sollevata solo nell'udienza del 22/12/08 in cui si è proceduto all'esame dei componenti del collegio penale.

Quanto al merito della doglianza difensiva riguardante la ritenuta capacità processuale della Biehari, va detto anzitutto che il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della V Sezione di questa Corte - secondo cui, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70 c.p.p., l'espressione "se occorre" contenuta nel comma 1 di tale norma va letta nel senso che il giudice può non procedere ad approfondimento specialistico se si convince, autonomamente, dello stato di incapacità dell'imputato ma, a fronte di un *firmus* di incapacità, non può negare l'indagine penale e, in caso di rinvio, deve comunque rendere di questa scelta idonea e convincente giustificazione, il che con la prima sentenza di appello non era stato fatto.

Il giudice di rinvio quindi, avendo riconosciuto che l'esistenza nel caso di specie di un tale *firmus* si poteva desumere dalla documentazione prodotta dalla difesa - in parte proveniente dal procedimento, concluso con sentenza 18/2/09 di questa Sezione, in cui l'imputata ha subito condanna definitiva - per il reato associativo - e dal dato anamnestico familiare rappresentato dal suicidio della madre della Biehari, ha ritenuto opportuno, anche se nel giudizio di secondo grado del processo per il reato associativo davanti alla Corte di assise di appello di Roma vi era già stato un accertamento penale che aveva concluso per la capacità di stare in giudizio della predetta, procedere a un ulteriore approfondimento e al controllo delle sue attuali condizioni incaricando periti diversi da quelli che nel suddetto processo si erano espressi in tal senso.

Anche il collegio penale nominato dalla Corte di assise di appello di Bologna ha ritenuto la

218

Biehari capace di stare in giudizio, e la motivazione con cui nella sentenza impugnata tale conclusione è stata pienamente condivisa si sottrae a censura in questa sede di legittimità in quanto sorretta da apparato argomentativo esauriente e rispettoso della giurisprudenza di questa Corte in materia, anche di quella più recente richiamata nei motivi di ricorso (Sez. V 27/10/04, Morotti, rv. 230420) che, recependo le indicazioni contenute nella sentenza 26/1/04 della Corte costituzionale, nel riaffermare che il processo penale deve essere sospeso solamente quando lo stato mentale dell'imputato sia tale, anche se non necessariamente consento ad una malattia psichica, da impedire la cosciente partecipazione al processo, ha puntualizzato che in questa nozione va compresa anche la capacità dell'imputato medesimo di farsi parte attiva, esercitando il diritto di difesa.

Il giudice di rinvio, contrariamente a ciò che si sostiene nei motivi di ricorso, non si è affatto limitato a recepire acriticamente le considerazioni dei periti ma ha tenuto conto delle obiezioni dei consulenti della difesa che sono state superate, in modo logicamente ineccepibile, attraverso l'analisi del vissuto della Biehari e dell'atteggiamento processuale caratterizzato da assoluta irriducibilità, manifestata proclamando ancora nel giudizio di primo grado totale adesione alla organizzazione terroristica, dalla stessa mantenuto sino alla sentenza di condanna all'ergastolo emessa in esito a tale giudizio.

Fulcro della motivazione della sentenza impugnata è il rilievo che le anomalie del comportamento della Biehari per le quali la difesa ha messo in discussione la sua capacità di stare in giudizio, consistenti in atteggiamenti di ostilità e chiusura che lasciavano trapelare sentimenti di angoscia e rabbiosa disperazione, sono state negli stessi motivi di appello denunciate come rivelatesi soltanto dopo la condanna in primo grado, e mai in precedenza.

Ed è sulla base di questo dato non controverso che il giudice di rinvio, pur non negando la realtà di queste anomalie e la sofferenza psichica ad esse sottesa, ha correttamente ritenuto coerente con le altre risultanze la valutazione dei periti, sotto il profilo strettamente scientifico non fatta oggetto di specifiche critiche, secondo cui le cadenze temporali e il modo in cui si sono manifestate presentavano i caratteri tipici di una reazione da stress, con scompensi emotivi e relazionali, derivante dalla condizione carceraria e da un evento staccamente particolarmente traumatico come è la condanna alla pena perpetua inflitta per un efferato delitto; reazione che può essere stata accentuata, oltre che dal rifiuto di ogni sostegno terapeutico, da una fragilità psicologica su cui possono avere influito anche i precedenti familiari e negative esperienze esistenziali, senza però che siano emersi segni rivelatori di una patologia psicotica originaria di natura paranoide o schizofrenica - di cui nel vissuto dell'imputata, negli incontri che hanno con lei avuto e negli accertamenti eseguiti i periti non

219

hanno trovato traccia - ovvero disturbi di personalità - così consistenti da impedire alla Blefari di interpretare e capire la dinamica processuale e le conseguenze delle attività che ancora si dovevano svolgere nel giudizio di secondo grado e da non consentirle di interagire con le figure istituzionali in modo tale da potere esercitare il suo diritto di autodifesa, eventualmente anche in modo attivo; possibilità quest'ultima che persino nei motivi di ricorso viene evocata soltanto in modo astratto, senza indicazione di alcun effettivo pregiudizio, che potrebbe essere rivelatore di una inettitudine a perseguire il proprio interesse, subito dall'imputata.

I motivi di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata investono solo, inammissibilmente in questa sede di legittimità, aspetti di fatto e il merito dell'ampio e puntuale apparato argomentativo, aderente alle risultanze processuali e tranne da vizi di logicità, con cui il giudice di rinvio ha respinto le critiche alla valutazione di attendibilità della Banelli e ha analizzato i molteplici elementi costituenti l'autonomo complesso indiziario a carico della Blefari che si narra della predetta Banelli si parla.

Ha evidenziato in particolare il giudice di secondo grado come il processo dissociativo della Banelli sia iniziato, a cagione della gravidanza e della maternità, già prima dell'arresto e come la posizione che la stessa occupava nel subdizio e il personale intervento nella impresa criminosa di cui si tratta pienamente giustificino la conoscenza dei fatti narrati; e ha altresì evidenziato, come aspetto di notevole importanza nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della collaboratrice, come nella narrazione che ha fatto delle fasi preparatorie ed esecutive del delitto non abbia mai espressamente accusato la Blefari, ma si sia limitata a fornire dati che solo attraverso l'opera investigativa degli inquirenti è stato possibile riferire a costei con l'acquisizione di elementi indiziari ritenuti pienamente probanti e di validi riscontri.

Ed invero la Banelli, che non conosceva e non ha mai incontrato durante la preparazione e l'esecuzione dell'attentato la Blefari, ha solo riferito di avere saputo della partecipazione al delitto di una militante romana dell'organizzazione con nome operativo "Maria", da lei non vista ma con la quale aveva avuto un contatto telefonico al termine dell'azione omicida, la quale la sera del 19/3/02 aveva svolto compiti di "staffetta" seguendo il prof. Biagi, per informare a mezzo radio e telefono cellulare i complici delle sue mosse, dal momento in cui era giunto alla stazione ferroviaria di Bologna proveniente da Modena, ove aveva tenuto lezione nella locale Università, lungo tutto il tragitto che aveva compiuto in bicicletta verso casa.

La "Maria" menzionata dalla Banelli (la quale ha anche precisato che il nome operativo

R

inf

poteva, a differenza del nome di battaglia, variare da azione ad azione ma che ciò non si era più verificato, stante anche la riduzione del numero dei militanti, dopo l'omicidio del prof. Biagi) è stata poi identificata in modo certo nella Blefari sulla base di quanto emerso nelle indagini sul trasferimento nel marzo 2003, dopo l'arresto della Lioce avvenuto il 2/2/01, di materiale dell'organizzazione in una cantina affittata dall'imputata situ a Roma, in via Montecuccoli, e su una rapina avvenuta nel febbraio 2003 in un ufficio postale di Firenze per la quale pure è stata incriminata.

Altro specifico elemento, di evidente notevole peso, valutato a carico della Blefari è un contatto telefonico che risulta avere avuto il 17/12/01 in Modena, vicino all'Università ove quel giorno si era recato il prof. Biagi, proprio nel periodo in cui si era svolta l'inchiesta sulle abitudini del predetto cui secondo la Banelli aveva partecipato, oltre a lei e al Galezi, un terzo militante non toscano che non aveva incontrato a causa della rigida compartimentazione vigente all'interno del sodalizio criminoso.

Sono stati ancora valorizzati per affermare la penale responsabilità dell'imputata: la sua risalente appartenenza al gruppo romano dell'organizzazione terroristica (probabilmente sin dal 1999, come è stato desunto da un suo contatto telefonico con il Broccatelli che aveva fatto uso di una scheda prepagata appartenente alla organizzazione); il fatto che risulta avere noleggiato, nel periodo dal 6 al 9/2/01, un furgone Nissan (che è risultato avere percorso in quel breve lasso di tempo 1278 km.) che si è ritenuto sia stato utilizzato, come già era avvenuto per l'omicidio del prof. Massimo D'Antona commesso con la stessa arma da componenti di quel gruppo, per attività preparatorie dell'attentato (trasporto di bicicletta e altro, e anche attività di osservazione e pedinamento); il fatto ancora che al momento dell'arresto è stata trovata in possesso di un computer contenente, oltre a documenti significativi della sua appartenenza all'organizzazione, un file con la copia della rivendicazione del mortale attentato inserita il 17/3/02, e quindi prima ancora che venisse eseguito.

E' stato dunque delineato in modo ineccepibile un ampio e preciso quadro, ancorato a risultanze concrete analiticamente esaminate dalla Corte di merito prima singolarmente e poi nel loro complesso nel pieno rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 2 c.p.p., che collega in modo stringente la Blefari alla fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio del prof. Biagi e rende del tutto coerente la conclusione secondo cui deve essere ritenuto il suo concorso in tale delitto.

La sentenza impugnata non merita infine censura neppure per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio poiché il diniego delle attenuanti generiche, senza le quali era inevitabile

R

inf

L'irrogazione alla Bietari della pena dell'ergastolo, è stato congruamente giustificato con la gravità sostanziale del fatto, commesso con freddezza e spietata determinazione nell'ambito di un sodalizio criminale della massima pericolosità, e con la totale assenza di segni di risipiscenza da parte dell'imputata.

Consegue di diritto alla reiezione del gravame la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di euro duemila per ciascuna a favore della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Bologna, nella somma complessiva di euro tremila a favore delle parti rappresentate dalla Avvocatura dello Stato e nella somma complessiva di euro quattromila a favore delle parti rappresentate dall'avv. Guido Magnis, oltre per tutte spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 27/10/2009.

Il Consigliere est.
Alf. Grimaldi

Il Presidente
L. Chiuffi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto
1. Dott. Arturo Cortese
2. Dott. Francesco Ippolito
3. Dott. Vincenzo Rotundo
4. Dott. Giorgio Fidele
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

sul ricorso proposto da M' Hamed Garouan,
avverso l' ordinanza 1° marzo 2011 del Tribunale di Catanzaro.
Visti gli atti. l' ordinanza denunciata ed il ricorso.
Udite nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal
Presidente de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehay, che ha
concluso per il rigetto l'annullamento con rinvio dell' ordinanza
impugnata.
Udito il difensore, avvocato Vincenzo Galeota.

Promesso in fatto

1. M' Hamed Garouan ricorre per Cassazione contro l' ordinanza 1°
marzo 2011 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato
la richiesta di riesame contro il provvedimento con il quale il

Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva
adottato la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti del ricorrente quale persona gravemente indagata del
delitto di cui agli artt. 110 e 270-quinquies c.p., per avere, in
concorso con il figlio Brahim Garouan nonché con Youssef Dabbati e
Saadi Jami, ricevuto e anche fornito, con finalità di terrorismo,
addestramento ed istruzioni sulla preparazione ed uso di materiali
esplosivi, di armi da fuoco, di oggetti atti ad offendere, su
modalità operative per il compimento di atti di violenza e su
nozioni potenzialmente utili per l' organizzazione e l' esecuzione
di atti di terrorismo, anche attraverso dettagliate istruzioni su
metodologie e tecniche di guerriglia, nonché su arte di violenza
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, mediante la
spalizzazione, l' invio e la lettura di messaggi criptati, l'
accesso sistematico a siti riconducibili ad organizzazioni
terroristiche di matrice islamica integralista-jihadista con
scambio di informazioni e tecniche inerenti all' uso delle
predette armi ed esplosivi ed alcuni programmi informatici, tra
cui il c.d. "Doxra" (un software che, utilizzato illecitamente,
può procurare danni a siti web anche istituzionali
compromettendone le normali funzionalità), da utilizzarsi per la
distruzione di siti web israeliani, ebraici ed islamici ritenuti
moderati, con potenziale pregiudizio per i servizi pubblici
essenziali correlati a tali siti web, nonché a software idonei a
evadere le intercettazioni da parte delle forze dell' ordine,
lurte attività direttamente riconducibili all' addestramento con
finalità di terrorismo internazionale, ovvero strumentali alla
c.d. "Jihad elettronica".

Più in particolare, il M' Hamed Garouan, nella sua qualità di
Imam della Moschea di Seilia Marina, condivideva, approvava e
acquisiva tutte le attività svolte dal figlio Brahim sulla rete
internet, compresa la documentazione dei contenuti fortemente
integralisti e di adesione alla Jihad, utilizzate per trarre le
argomentazioni dei sermoni con cui intratteneva sistematicamente i
frequentatori della Moschea, istigando, determinando e rafforzando

G. de Roberto

Il proposito del Sigilo, in nome della jihad anche raccapricciante i contenuti della navigazione internet di Ibrahim pure attraverso i CD-Rom utilizzati, tra l'altro, per la diffusione agli utenti della macchina, con riferimento a vari supporti informatici contenenti diversi filmati relativi ad azioni militari di tipo kamikaze, condotti dai guerriglieri dell' ISI (Stato Islamico dell'Irak) e da gruppi jihadisti e mujahideen contro reparti USA e di altri filmati concernenti l'esecuzione di soldati e poliziotti irakeni, nonché un file in formato pdf in lingua araba riproducente un manuale tratto dalla rivista "il combattente moderno", contenente dettagliate spiegazioni sulla tecnica necessaria per nascondere le tracce di documenti informatici, sul come individuare gli obiettivi con l'ausilio dei satelliti, sul come utilizzare il programma di crittografia "PGP" ed altre informazioni utili alla jihad, "per dotarsi della necessaria tecnologia e seguire la jihad informatica per dare le risposte ai capi di dei crociati" (così testualmente gli autori) trovate in suo possesso.

2. Il ricorrente ha articolato una variegata serie di motivi.

2.1. Deduce, anzi tutto, violazione degli artt. 46 c.p.p., 24 disp. att. dello stesso codice, per non essere stato dato avviso al difensore di fiducia del ricorrente, avv. Carmelo Pugliese, del deposito degli atti ex art. 297 c.p.p. e per aver ritenuto che le successive nomine dei due difensori di fiducia avessero comportato la revoca dell'originario difensore.

2.2. Lamenta, ancora, violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 111 della Costituzione, per non essersi provveduto alla traduzione al ricorrente, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza impositiva della custodia in carcere.

2.3. Deduce, ancora, la perdita di efficacia della misura perché, come già denunciato nel corso del riesame, il fascicolo trasmesso al giudice a quo "non comprendeva la documentazione relativa ai RIT nn. 470/08, 990/08 e 941/09, contenenti le informazioni di polizia giudiziaria, le richieste del Pubblico Ministero, le autorizzazioni e le preroghe del Sip per la sottoposizione ad

L. all.

intercettazione delle utenze dei ricorrenti, nonché la trascrizione provvisoria delle intercettazioni ritenute rilevanti".

Ma poteva aderirsi alla tesi del Tribunale secondo cui la documentazione era sicuramente inserita nei fascicoli trasmessi perché l'indice generale dei fascicoli inviati dal Pubblico ministero elenca il numero dei RIT di cui è denunciata la mancanza, non solo perché il detto indice è quello relativo alle cartelle che compongono il fascicolo del Pubblico ministero, ma anche perché, appositamente interpellata, la cancelleria del giudice del riesame ha comunicato l'impossibilità di attestare, sulla base degli indici, l'invio della specifica documentazione: un dato ormai irreversibile, essendo consentito verificare solo la situazione odierna non oggetto di specifica richiesta difensiva.

2.4. Lamenta, poi, nullità dei provvedimenti di perquisizione e di sequestro, in quanto, pur essendo stato il primo atto disposto ai sensi dell'art. 41 tuips, si era proceduto al sequestro di "documentazione cartacea e informatica" nonché del computer inventato nell'abitazione del ricorrente: di cose, cioè, che non sono armi e la cui acquisizione non poteva prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria.

2.5. Si denuncia, con altro motivo, che le intercettazioni sarebbero state autorizzate sulla base di una fonte confidenziale, la stessa che aveva dato luogo alla perquisizione ex art. 41 tuips.

3. Passando all'esame dell'addebito ed ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente, premesso che la fattispecie prevista dall'art. 270-quinquies c.p. richiede un doppio dolo specifico caratterizzato anche dalla finalità terroristica descritta dall'art. 270-sexies dello stesso codice, oltre che dalla volontà di addestrare e di fornire istruzioni per preparare o usare armi ed esplosivi, insiste sulla qualificazione della fattispecie in esame come reato di pericolo concreto entro il quale l'addestramento o l'istruzione deve essere contrassegnata dalla reale attitudine a realizzare la finalità terroristica, tanto che il comportamento

L. all.

può assumere rilevanza penale solo quando sia accertata la sua oggettiva tendenza verso quella finalità. "verificandosi che essa non è solo il mezzo per perseguire la finalità terroristica, ma anche la sua parziale realizzazione, in quanto momento necessario al pieno verificarsi del risultato finale". Di qui l'erroneo accostamento imputabile all'ordinanza impugnata tra il reato addebitato e quello di cui all'art. 270-bis, quest'ultimo qualificabile come delitto di pericolo presunto a dolo generico, il primo qualificabile come reato di pericolo concreto a dolo specifico.

Osserva in diritto

4. I motivi di ordine processuale sono tutti privi di fondamento.
 4.1. Infondata è, anzitutto, la censura incentrata sulla dedotta violazione degli artt. 96 c.p.p., 24 disp. att. dello stesso codice, per non essere stato dato avviso al difensore di fiducia del ricorrente, avv. Carmelo Pugliese del deposito degli atti ex art. 293 c.p.p. e per avere il giudice a quo ritenuto che le successive nomine dei due difensori di fiducia avessero comportato la revoca dell'originario difensore.
 Risulta dagli atti che effettivamente M'Hamed Garouan ebbe a nominare quale difensore di fiducia, il 7 novembre 2010, l'avv. Carmelo Pugliese; risulta altresì che successivamente il ricorrente, a seguito della nomina dei due difensori nei cui confronti furono effettuati gli avvisi, revocò implicitamente il difensore precedentemente nominato. Non dolendosi, peraltro, l'avv. Galeota, che ha sottoscritto il ricorso ("anche per il codifensore avv. Vittorio Fiati"), di omissioni di sorta nei suoi confronti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che nessun avviso fosse dovuto all'avv. Pugliese, "posto, peraltro, che gli avvisi sono stati invece ritualmente effettuati nei confronti dei due attuali legali". Ciò anche considerando che neppure nella memoria prodotta davanti al giudice del riesame risulta l'assenza di revoca dell'originario difensore che - oltre tutto - non avendo assistito o compiuto alcun atto del procedimento deve ritenersi essere stato implicitamente revocato. Costituisce,

L. Velli

infatti, *res receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui (cfr., ex plurimis, Sez. I, 8 marzo 2009, Lanzino), si ha revoca implicita, per comportamento concludente, del precedente difensore se l'imputato ne nomina altri in eccezione, che lo assistono senza soluzione di continuità in tutte le fasi del processo.

4.2. Analoga è la sorte da riservare al motivo con il quale si denuncia violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 111 della Costituzione, per non essersi provenuto alla traduzione al ricorrente, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza impositiva della custodia in carcere. E ciò perché l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. si svolse alla presenza di un interprete e non risulta che il ricorrente abbia chiesto la traduzione dell'ordinanza custodiale. Dirimente appare, infine, come ha osservato il giudice a quo, la circostanza che sia stata proposta impugnazione anche nel merito, stante l'evidente finalizzazione di quanto richiesto alla introduzione del giudizio di riesame.

4.3. Quanto alla denuncia con cui si è dedotta la perdita di efficacia della misura perché il fascicolo trasmesso al giudice a quo "non comprendeva la documentazione relativa al RIT n. 470/08, 990/08 e 941/09, il Tribunale fornisce una risposta che non compete comunque a questa Corte censurare, traducendosi la relativa doglianza in un motivo non consentito: il giudice a quo ha precisato che tutti gli atti di cui viene lamentata la mancata trasmissione risultano, invece, dall'indice degli atti trasmessi alla cancelleria del tribunale del riesame indicati come inviati con i fascicoli dal n. 6 al n. 11, osservando che nessun attestato di cancelleria conferma il mancato invio degli atti stessi.

Ciò senza contare che, dal pur ampiamente articolato motivo di ricorso, non risulta se i detti atti siano stati già depositati a norma dell'art. 293, comma 3, c.p.p. e se, conseguentemente, la difesa - che pure, almeno quanto ai provvedimenti autorizzativi, non sembra aver denunciato vizi di natura formale in senso stretto (quelli che saranno subito dopo presi in esame attengono, infatti,

L. Velli

al contenuto dei decreti ed ai presupposti di ordine sostanziale per la loro adozione) - sia stata già posta in grado di venire a conoscenza degli atti presupposti dell'attività intercettiva.

D'altro canto, sull'esistenza dell'intero compendio di cui è lamentata l'inesatta trasmissione, la censura, traducendosi nella deduzione non di un errore di fatto o di diritto dal punto scrutinato dall'ordinanza impugnata, ma nella denuncia della non corrispondenza al vero degli argomenti da questa utilizzati (sia pure, forse, con eccessiva sobrietà dimostrativa quanto agli specifici richiami per respingere la censura, presuppone che comunque venga comprovato che il Tribunale si sia limitato, per quanto attiene al "compendio intercettivo," a misurare la sua argomentazione sulla base del solo provvedimento di base, il che appare palesemente smentito proprio dal testo del provvedimento impugnato.

4.4. Infondato è pure l'ulteriore motivo con il quale si deduce nullità dei provvedimenti di perquisizione e di sequestro, in quanto, pur essendo stato il primo atto disposto ai sensi dell'art. 41 tuips, si era proceduto al sequestro di "documentazioni cartacea e informatica" nonché del computer rinvenuto nell'abitazione del ricorrente; di cose, cioè, che non sono armi e la cui acquisizione non poteva prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria.

Stando alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. I, 23 ottobre 1995, Melis, l'art. 41 del s.d. 18 giugno 1931 n. 773, prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi, munizioni e materie esplosive, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute; tale disposizione - espressamente richiamata dall'art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale - è operante non ostando il disposto dell'art. 113, comma 3, c.p.p., nella misura in cui questo vieta l'utilizzazione, nel processo, di denunce o delazioni anonime in quanto tali, ma non

G. ell. U.

preclude all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quell'effettività sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni.

Quel che occorre, dunque, per legittimare il compimento di tali operazioni non è l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 14, 2° comma, della Costituzione, è che il potere di iniziativa venga esercitato non sulla base delle convinzioni personali della polizia giudiziaria, ma in presenza di elementi oggettivi che rendano plausibile la perquisizione (cfr. Sez. VI, 18 ottobre 2005, Pisci).

Inoltre (cfr., fra le tante, Sez. IV, 27 febbraio 2003, Parisi), qualora, a seguito di perquisizione eseguita d'iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 tuips, venga operato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un effievolimento nel superiore interesse pubblico; con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro.

D'altro canto, la norma ora all'esame del Collegio è passata indenne al vaglio di legittimità costituzionale. La Corte, pur riferendosi al regime dell'antico codice di procedura penale, ha ritenuto tale norma non costituzionalmente illegittima, col rilevare che, pur non essendo la tutela accordata alla libertà di domicilio assoluta, trovando dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 della Costituzione e, in specie, dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed ispezioni per motivi di incolumità pubblica, la disposizione del tuips non viola il parametro costituzionale invocato; precisando, però, che gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti, ai sensi degli artt.

G. ell. U.

224 e 227 c.p.p. del 1930 (ora artt. 352, 355 c.p.p.), a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro all' autorità giudiziaria, a cui spetta di verificare la regolarità degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni (Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1976); una verifica, della specie, non contestata.

Senza considerare che, attesa la natura delle indagini in corso, non era da escludere che il computer e la documentazione sequestrata potessero comprovare il possesso di armi da parte del ricorrente.

4.5. Il motivo con il quale si lamenta che le intercettazioni sarebbero state autorizzate sulla base di una fonte confidenziale, la stessa che aveva dato luogo alla perquisizione ex art. 41 tufts., pare addirittura non pertinente perché, come ha argomentato il giudice a quo, le intercettazioni vennero disposte sulla base dell' attività investigativa svolta fino a quel momento. Si è, in tal modo, ribadito l' itinerario interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui, allorché la perquisizione sia stata effettuata senza l' autorizzazione del magistrato o non - ma non ne è certo il caso di specie - nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall' art. 13 della Costituzione, si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell' inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all' esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l' ipotesi prevista dall' art. 253, comma 1, c.p.p., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (cfr. Sez. un., 27 marzo 1996,

L. de U.

Sala; ma v. anche la ricordata Corte costituzionale n. 110 del 1976).

5. I motivi di ricorso concernenti, ora sotto il profilo della violazione di legge 624 sotto il profilo della mancanza di motivazione, i gravi indizi di colpevolezza sono fondati.

5.1. La ratio dell' art. 270-quinquies c.p. è agevolmente individuabile nella necessità di reprimere specifici comportamenti funzionali alla preparazione di veri e propri attentati.

Si è, infatti, in presenza di un delitto a consumazione anticipata inserito dall' art. 15, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, emanato in attuazione dell' art. 7 della Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 che descrive l' addestramento per il terrorismo come quella condotta consistente nel fornire istruzioni per la fabbricazione o l' uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero di sostanze nocive e pericolose nonché su altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo.

L' anticipazione della punibilità rivela la sua ragion d' essere nella necessità di reprimere quei comportamenti prodromici ad un' attività terroristica che si manifesta secondo un *modus operandi* riferibile prevalentemente (storizzando i reali motivi della introduzione della norma in esame, da valutare nel contesto degli accordi internazionali che ne sono alla base) all' estremismo di tipo islamico.

5.2. Sul piano oggettivo, viene perseguita un' attività di tipo conoscitivo consistente, da un lato, nell' addestramento o nella fornitura di istruzioni alla preparazione o all' uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo (e qui la condotta assume una proiezione finalistica che sintetizza le politiche attività di addestramento e di istruzione, così da esorbitare dal dato puramente oggettivo).

L. de U.

per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali). Già il sincretismo compositivo della fattispecie, secondo un modello davvero non (peccabile) (sicché condotte sono designate, infatti, da un' autonomia strutturale che le rende autosufficienti, oltre solo dal profilo finalistico ricevono valore autoprecettivo) sta ad indicare l' emergere di un primo dato finalistico (essenziale talora alla stessa condotta criminosa in esame. Al contempo il comune momento (pre)finalistico assume una significazione da orientare necessariamente verso il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Una constatazione che pare di stringente rilevanza interpretativa nella verifica dell' assetto complessivo della norma in esame che, incentrando nel momento finalistico eccedente la fattispecie oggettiva ogni decisivo spazio ermeneutico, consente subito di dissentire da chi in quello che si può definire il primo momento soggettivo di un reato a duplice solo specifico - e che, nonostante le già stigmatizzate anomalie semantiche nel definire le tipologie di condotta (forse proprio perché in parte mutate dall' art. 7 della Convenzione di Varsavia, che sul punto, sembra assumere un decisivo valore ermeneutico) resta incentrato sulla finalità di compiere gli atti indicati dalla seconda parte della disposizione ora al vaglio della Corte - ravvisa una modalità oggettiva di fattispecie:

Il timore di far assumere al dolo una doppia rilevanza resta, infatti, decisamente sovrastato dall' esigenza di proteggere il principio di offensività, da ricollegere ai fini corrispondenti a momenti teleologici non necessariamente interagenti ma comunque scomponibili e senza che sia individuabile tra di essi un vincolo di continenza. Una precisazione davvero indispensabile perché, proprio dal rilievo giuridico assegnato a ciascuna delle due finalità è possibile attribuire alle condotte descritte dall' art. 273-quinquies c.p. valore designante pure per la necessità di verificare la possibilità di realizzazione dello scopo deviato. Secondo un modulo non isolato nella "novella" del 2005, la quale ha inserito anche il reato di cui all' art. 270-quadies

G. all' U.C.

("Arruolamento con finalità di terrorismo"), pur esso a doppio dolo specifico, richiedendo (ma sempre secondo il modello del pericolo concreto), da un lato, la finalizzazione dell' arruolamento di una o più persone al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, dall' altro lato, la comune finalità di terrorismo:

Il più articolato schema descrittivo (è bene subito rimarcarlo) appare direttamente derivare dalla distanza rispetto all' evento (che pure - come si vedrà meglio tra poco - è definito come proiezione psicologica della condotta) ed alla conseguente anticipazione della punibilità. Cosicché può subito dirsi che la prima verifica che occorre effettuare può pure prescindere dall' esame dell' altro momento soggettivo specifico, anche se esso sembra permeare la complessiva struttura della norma in esame. Il tutto utilizzando un modello corrispondente anche alla previsione del precetto del successivo art. 270-sexies c.p.

5.1. E' giunto ora il momento di verificare le condotte indicate dalla norma in esame seguendo il modulo descrittivo che - data la specificità dei modelli contemplati - potrebbe (nonostante l' incipit) definirsi come reato proprio. Una definizione subito smentita dal contesto di fattispecie e dalla priorità logica assegnata alla soggettività intesa nel suo momento dinamico (non è punto l' "addestratore", ma "chiunque addestra"). Trascurando pure tali opzioni descrittive, non assolutamente ininfluenti - come si vedrà tra poco, a proposito della concorrentialità del soggetto addestrato - sul modello di fattispecie, può subito aderirsi (nell' assenza di ogni contributo giurisprudenziale in materia) all' opinione che ravvisa l' addestramento come contrassegnato da una vera e propria interazione tra l' addestratore e l' addestrato, che presupporrebbe (almeno di norma) un contatto diretto tra il primo ed il secondo, secondo i caratteri tipici dell' attività militare o paramilitare. Addestrare è, dunque, rendere abile alle attività oggetto dell' addestramento, così da rendere punibile, allorché l' addestramento

G. all' U.C.

si sia compiuto e la "recidiva" sia divenuta un vero e proprio "addestrato", anche quest' ultimo (art. 270 quinquies, ultimo periodo). Una soluzione, quella adesso prospettata, da ritenere addirittura costituzionalmente necessitata perché se l' addestramento non sortisce il risultato voluto dall' addestratore che diviene coreo dell' addestrato solo nel caso in cui la sua opera abbia esito positivo, la distanza anche rispetto al primo fine (oggetto del primo dolo specifico) renderebbe inapplicabile, non soltanto l' elemento psicologico ma anche la condotta tipica descritta dall' art. 270-quinquies. L' esame del secondo momento soggettivo specifico rivelerà l' ulteriore modalità dell' opere di addestramento, talora non correttamente colto nel contesto dell' ordinanza impugnata. L' addestramento, inteso come esercizio alla preparazione o all' uso di armi, etc., si realizza sia attraverso dimostrazioni pratiche sia attraverso dimostrazioni teoriche, alternate - come è stato rilevato in dottrina - a letture o prediche sul valore religioso del martirio e sui vantaggi post mortem, "completando così un' opera di condizionamento mentale e di distacco dalla vita reale, che è il presupposto per compiere gli attacchi terroristici e le missioni suicide". Ciò se e sempreché venga dimostrata la concretezza idoneità della condotta di addestramento (che solo in tal caso può denominarsi tale) a mettere in condizione l' addestrato di poter in essere gli atti descritti nell' art. 270-quinquies.

La sola punibilità dell' addestrato e non anche della persona "istruita" in ordine alle attività descritte dall' art. 270-quinquies c.p. pur in presenza della medesima pena comminata per le due corrispondenti condotte di addestramento e di istruzione, rende possibile una più puntuale distinzione tra le due condotte.

Esclusa, anche in base al periodo di chiusura della norma in esame, che le due attività possano identificarsi, pare corretta la tesi di quella dottrina che ravvisa nel "fornire istruzioni" (anche) una diffusione ad incertam personam, che può essere effettuata pure a distanza, attraverso mezzi telematici e quindi,

G. del 4/1

ne) confronti di soggetti che non si è in grado di stabilire se siano in grado di apprendere realmente le istruzioni impartite. Una distinzione che può dirsi valida pure nel caso (positivo, in parte corrispondente a quello di specie) di partecipazione a vari e propri fori telematici con possibile scambio di informazioni ed in cui la persona dell' istruttore e dell' istruito finiscono talune volte per confondersi, stante l' intercambiabilità dei ruoli stessi. Tutto ciò sempre discriminando fra attività di istruzione e propaganda ideologico-religiosa pure significativa (come si è già visto) della metodologia composta che contrassegna entrambe le condotte.

D' altro canto, che il primo fine specifico debba essere presente in tutte le condotte descritte dall' art. 270-quinquies per il valore di sintesi finalistica che assume il primo fine, certo non surrogabile dal secondo fine, nel modo ora delineato dall' art. 270-sexies c.p., risulta dal rispetto del principio di tassatività della fattispecie, quale emerge, anzi turco, dalla prima delle norme adesso ricordate.

Il che impone un ulteriore rigore ricostruttivo sulla idoneità, non soltanto diffusiva, delle istruzioni, ma anche, e soprattutto - e secondo criteri di inferenza non fungibili con mere presunzioni di pericolosità - della direzione di scopo entro specifiche attività, non modulabili altrimenti se non chiamando in causa le concrete situazioni di pericolo che le informazioni stesse devono essere in grado di poter conseguire rispetto al primo scopo diviso dall' "informatore".

5.4. La finalizzazione dell' addestramento e dell' istruzione verso il compimento di atti di violenza, etc. postula, perché la fattispecie venga realizzata, l' idoneità del contatto a realizzare il risultato perseguito.

I più accreditati orientamenti dottrinari in materia (come si vedrà più avanti, prendendo in esame la finalità di terrorismo) tendono a ravvisare sempre e comunque nel reato a dolo specifico caratterizzati dall' assenza di un evento naturalistico, delle

G. del 4/1

ipotesi di reato di pericolo concreto entro il quale allo scopo perseguito deve corrispondere - propria per l' eccesso del momento volitivo, qui per ben due volte chiarato in causa - l' oggettiva idoneità della condotta a realizzare l' evento costituente l' obiettivo della condotta. Tanto da far ritenere che tale idoneità (pur nell' immanenza della sua esclusiva base finalistica) costituisca un requisito inderogabile per l' individuazione della stessa tipicità della condotta. In altri termini, la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perché il fatto non si esaurisce entro una fattispecie in cui assume un rilievo esorbitante l' elemento volontà di scopo, che sussistano atti che oggettivamente rendano manifesta volontà idonea a realizzare lo scopo: un' esigenza metodologica necessitata perché la costruzione sistematica di tali reati postula, di per sé, solo il valore quasi assorbente della finalità perseguita; cosicché se tale finalità non sia concretamente perseguibile perché la attività posta in essere non idonea al raggiungimento dello scopo, si perviene a costruire una fattispecie di pura volontà; con un' anticipazione della consumazione non riconoscibile sul piano del possibile giuridico perché resta inoperabile ogni offesa, non soltanto (quel che qui interessa) sotto il profilo del pericolo concreto, ma anche sotto il profilo del pericolo presunto, costruendosi una figura di reato contrassegnata da una sorta di "pericolo del pericolo" che, per ciò solo, non può essere verificato se non utilizzando criteri di inferenza palesemente arbitrari.

Anti, ripercorrendo anche tracciati giurisprudenziali (per ora pur estremi alle finalità qui indicate, ma ampiamente approfonditi dalla dottrina che ha esaminato *ex professo* la problematica del dolo specifico) riguardanti soprattutto l' assetto strutturale del reato di associazione per delinquere che è reato a dolo specifico e senza evento naturalistico, si può affermare che l' offensività che giustifica il superamento della soglia della consumazione è individuabile in quel sistema di assetto organizzativo che consente all' associazione di operare

G. dell'U

non essendo certo sufficiente perché la fattispecie venga realizzata l' associarsi per commettere più reati: il che significa, sotto il profilo della volontà, che la proiezione della condotta verso un certo risultato se connotata dalla concreta idoneità di raggiungerlo, permea sì sé l' intera fattispecie; in tal modo eludendo atecili menzionamenti della fattispecie stessa.

Verificando le predette linee interpretative, da ritenere (nonostante talora la diversità di lessico utilizzato) l'us receptum, può dirsi, dunque, che sotto il profilo rappresentativo assume valore dirimente l' oggetto dello scopo che muove l' agente verso l' azione che diviene tipica soltanto se è riferibile ad un momento esterno da individuarsi in quel risultato specifico descritto nella prima parte dell' art. 270-quinquies; nel senso che tale risultato, pur ovviamente non dovendo raggiungere le soglie del tentativo, deve comprovare la serietà dell' azione rispetto al primo fine, proiettandosi all' esterno attraverso momenti concreti di corrispondenza nei confronti della fattispecie.

La necessità di una severa tipizzazione dei singoli momenti strumentali che definiscono la condotta impone, quindi, un' altrettanto severa diagnosi sulla possibilità che quelle condotte descritte nell' art. 270-quinquies possano effettivamente realizzarsi non secondo modelli puramente didascalici (pur almeno di norma - indispensabili nella struttura della fattispecie; ma concretamente idonei, nella loro intrinseca consistenza (da valutare *ex ante*, ma sulla base di elementi di fatto: spaziali, temporali, personali, etc), da divenire verificabili dal giudice di merito nella loro proiezione verso il risultato rappresentato e voluto.

Concludendo l' esame di tale aspetto strutturale della condotta descritte dall' art. 270-quinquies, può, dunque, inferirsi che se, per un verso, è il fine il momento di designazione del contegno che potrebbe altrimenti essere non punibile, per un altro

G. dell'U

verso, e l' idoneità dei mezzi che fa assumere rilevanza penale al fine, non essendo, in caso contrario, ipotizzabile alcuna offesa.

5.5. Poste tali premesse, occorre ora vagliare l' ulteriore specifico momento volitivo, vale a dire la finalità di terrorismo rispetto al quale si primo viene a configurarsi come finalità strumentale in quanto condizione stessa perché la fattispecie possa dirsi realizzata nella sua prima parte. Una progressione necessaria anche nel caso in cui, sovvertendosi il significato letterale dell' art. 270-*quinquies*, prima parte, si riferisca la prima finalità esclusivamente ad "ogni tecnica o metodo".

Non pare inutile rammentare che, con la stessa "novella" con la quale è stato introdotto l' articolo in esame, il legislatore ha inserito anche l' art. 270-*sexies* che definisce le "condotte con finalità di terrorismo".

L' apporto della giurisprudenza formatasi sull' art. 270-*bis* c.p., aggiunto dall' art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e poi sostituito dall' art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, secondo un modello contrassegnato anch' esso dalla finalità di terrorismo, consentirà un' interpretazione di tale momento della fattispecie di più agevole soluzione.

5.6. Sotto la rubrica "condotte con finalità di terrorismo" l' art. 270-*sexies* considera tali "le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un' organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un' organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un' organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l' Italia.

L. de C.

Pur volendo trascurare l' effettiva portata prenettiva dell' art. 270-*sexies* e, soprattutto, il suo richiamo a fonti di diritto internazionale (una problematica, peraltro ampiamente affrontata anche dalla giurisprudenza e che trascina i suoi riverberi pure sulla nozione di terrorismo quale delineata dal vigente art. 270-*bis*, 1° comma, c.p.), ritiene questa Corte che l' esplicita evocazione della finalità di terrorismo anche nell' art. 270-*quinquies*, impone, considerato il ragguarso, anche se fluttuante, contenuto della "Condotta con finalità di terrorismo" di verificare se le condotte qualificate come di addestramento (o di istruzione) siano contrassegnate da tale connotazione finalistica.

Ma, come appare chiaro, il problema rimanda, ancora una volta, al tema della idoneità degli atti (già qualificati come di addestramento o di istruzione pure sotto il profilo finalistico) a realizzare l' ulteriore finalità, riproducendosi altrimenti il medesimo deficit di offensività di quella che si è definita la finalità strumentale. Un deficit che può presentare una maggiore possibilità di essere riscontrato proprio al di fuori del fenomeno associativo entro il quale, invece, il profilo organizzativo assume di per sé un rilievo anche funzionale per la diretta direzione della condotta verso l' unico dato specifico richiesto dall' art. 270-*bis*.

5.7. Una recente sentenza di questa Sezione, chiamata a decidere relativamente ad una fattispecie incentrata sulla presunta costituzione di un' associazione terroristica operante per via telematica su tutto il territorio nazionale, ha enunciato il principio di diritto in base al quale, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell' ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.), non è necessaria la realizzazione del reato oggetto del programma criminoso, né occorre l' esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza e fini di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto

L. de C.

rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di quel programma (Sez. VI, 8 maggio 2008, Scherillo). In ratio decidendi de lege pronuncia, risulta direttamente incentrata su quel deficit di offensività che esclude la possibilità di qualificare il delitto in esame in assenza di una struttura organizzativa idonea al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione risulta costituita: in più, con il chiaro riferimento al fine specifico descritto dall'art. 270-bis c.p. (nel suo implicito attuale richiamo all'art. 270-sexies), addebitando alla decisione impugnata, della quale ha, peraltro, disposto l'annullamento con rinvio, l'omessa individuazione di un deficit organizzativo e programmatico (quest'ultimo inacidibilmente connesso al profilo finalistico), ha univocamente evocato l'assenza di elementi indiziari in grado di rendere plausibile la realizzazione del fine terroristico. Un principio, quello ora ricordato, che si ricollega direttamente ad una precedente decisione di questa Corte (la quale aveva fissato il principio di diritto - pure qui da interpretare nel termini sopra ricordati - stante al quale, al fine della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, c.p., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita (Sez. I, 22 aprile 2008, Fabiani).

6. Poste tali premesse, occorre ora verificare se l'ordinanza impugnata abbia argomentato secondo il modello delineato in negativo dall'art. 606, comma 1, lettere b) e c). E ciò sotto un triplice ordine di profili concernenti, l'esistenza, per un verso dell'attività di addestramento (o di istruzione) e per un altro verso, del duplice dolo specifico richiesto dall'art. 270-quinquies c.p.

L. del 11/5

Dall'esame congiunto dell'ordinanza del giudice del rinvio e del provvedimento impositivo emerge come i gravi indizi del reato previsto dall'art. 270-quinquies c.p. a carico di M' Imen Garouan siano stati ravvisati (come è ampiamente sintetizzato nell'imputazione provvisoria) nell'opera di proselitismo e di propaganda jihadista svolta dal richorrente nella sua qualità di Imam della Moschea di Sella Marina, nella sua "viziata" (non meglio precisata), di questo "strenuo sostenitore della filosofia jihadista" - impegnato attivamente nella divulgazione e nel proselitismo della jihad - al Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, gruppo che sarebbe affiliato ad Al Qaeda nell'acquisizione della documentazione informatica in funzione addestrativa (ma anche di addestrato) procuratagli dal figlio Ibrahim (si citano l'acquisizione del "Combattente moderno", una sorta di guida per nascondere documenti informatici; di files video, audio e testuali destinati alla divulgazione, riproducenti azioni di guerriglia, etc; l'acquisizione di siti inneggianti alla jihad estrema; la partecipazione del figlio a discussioni nei fori telematici con scambio di istruzioni su armi ed esplosivi; la consultazione di un manuale di guerriglia, ove sono contenute istruzioni sulla preparazione e l'uso di armi da fuoco, tanto da assegnare in tal caso al Ibrahim tutente Ibrahim 33.33) il ruolo contestuale di "addestratore" e di "addestrato"; l'acquisizione del manuale "Dorra" contenente istruzioni volte al sabotaggio di siti istituzionali; l'acquisizione di strumenti per il nascondimento dei files consultati, in modo da cancellare ogni traccia di navigazione telematica; l'acquisizione e la distribuzione di istruzioni per l'uso dei telefoni cellulari e per distruggere i cellulari stessi; la partecipazione ad altri forum, addestrando i partecipanti telematici circa le modalità per la trasmissione segreta di documenti jihadisti; la partecipazione a forum di sabotaggio informatico; la visualizzazione di forum contenenti istruzioni per l'uso di un'arma rudimentale per abbattere elicotteri dell'esercito americano, nell'ambito del quale Ibrahim forniva informazioni sull'uso dell'arma; la

L. del 11/5

partecipazione ad altri forum sull' utilizzo di armi da fuoco, l' acquisizione della "valigia della jihadista", contenente tecniche per la preparazione di armi da fuoco ed esplosivi nonché per il compimento di atti di sabotaggio; l' acquisizione del "cucchino dell' Irak" e la distribuzione, nel forum jihadista di istruzioni sui mortai, sulla loro preparazione ed assemblaggio, sul collegamento dei detonatori, etc; l' acquisizione del nominativo degli irakeni traditori, nonché una serie di conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe un comportamento coincidente con una sorta di proselitismo verso il martirio.

7. Ritiene il collegio, sotto il profilo di fattispecie, che la attività di addestramento o di istruzione nel senso specificato supra non sia stata affrontata se non in modo apodittico dal giudice a quo, limitandosi ad un vero richiamo alle argomentazioni contenute nell' ordinanza impositiva senza in alcun modo connotare (non solo) le singole condotte sopra riassunte (ma tutte quelle elencate dall' ordinanza impugnata) come attività corrispondenti alle condotte descritte dall' art. 270-quinquies c.p. Omettendo di argomentare - anzi implicitamente negando - che il ricorrente si stia accingendo, elaborando programmi concreti, da realizzare autonomamente o valendosi di contatti personali, con elementi o gruppi già attivi, a mettere in pratica le nozioni che va apprendendo o comunque a trasmetterle a soggetti che possano metterle in pratica. Col riconoscere che il indagato non dispone di armi, di attrezzature per la stampa di documenti falsi in funzione di appoggio logistico ad atti di terrorismo.

E' ravvisabile, dunque, un complessivo vistoso vizio motivazionale, che tradisce nella vera e propria violazione della legge sostanziale, a proposito del duplice dolo specifico richiesto dalla norma ora ricordata, secondo il modello supra esposto: avendo, per giunta, il giudice a quo argomentato tutto il provvedimento qui impugnato sul presupposto - espressamente dichiarato - che il delitto in esame è reato di pericolo presunto e a dolo generico e che l' acquisizione di dati, nozioni e

G. de Rely

tecniche potenzialmente idonee ed utili al compimento di azioni terroristiche prescinde dalla concreta possibilità di una loro effettiva attuazione (un dato davvero inquietante, poiché rischia di individuare la fattispecie prevista dall' art. 270-quinquies nell' opera di mera propaganda e proselitismo).

Il che impone l' annullamento dell' ordinanza impugnata. Il giudice del rinvio si conformerà ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l' ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter norme att. c.p.p.

Così deciso, il 20 luglio 2011.

IL PRESIDENTE

G. de Rely



Scalia


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

12252/12

TRIBUNALE PUBBLICA
DEL 25/03/2011

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dot. GIULIANA FERROA

Dot. ANTONIO BEVERE

Dot. MAURIZIO FUMO

Dot. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dot. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

SENTENZA
N. 47/2011
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
PUBBLICO UDIENZA
N. 47/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) BORTOLATO DAVIDE N. IL 07/13/1976
- 2) CAPRIO AMARILLI N. IL 19/06/1980
- 3) DAVANZO ALFREDO N. IL 07/02/1957
- 4) GAETA MASSIMILIANO N. IL 06/08/1975
- 5) GHIRARDI BRUNO N. IL 20/11/1956
- 6) LATINO CLAUDIO N. IL 30/10/1957
- 7) MAZZAMAURO ALFREDO N. IL 14/06/1985
- 8) ROTONDI DAVIDE N. IL 03/11/1961
- 9) SCANTAMBURLO ANDREA N. IL 20/06/1964
- 10) SCIVOLI SALVATORE N. IL 19/02/1952
- 11) SISI VINCENZO N. IL 08/10/1953
- 12) TOSCHI MASSIMILIANO N. IL 09/04/1980

avverso la sentenza n. 47/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 24/06/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
tribunale il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

udita il PG in persona del sost. proc. gen. dott. V. Geraci, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi,

uditi i difensori

avv. F. Urbani Neri (Avvocatura dello Stato) per la PC Presidenza del consiglio dei ministri, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, avv. L. Panciroli per la PC Ichino Pietro, che si è associata alle richieste del PG, depositando conclusioni e nota spese.

avv. B. Giudiceandrea per Scivoli, Scantamburlo, Toschi, Latino, avv. F. Bonari per Caprio, avv. D. B. Complesse per Sisi avv. C. Calia per Scivoli, avv. G. Pelazza per Bortolato (anche in sostit. avv. S. Clementi), Caprio, Davanzo, Ghirardi, Latino, Mazzamauro, Sisi, nonché in sostit. dell'avv. Clementi per Gaeta.

i quali hanno illustrato, in parte, i ricorsi, in parte, si sono riportati ad essi, chiedendone l'accoglimento.

RELEVATO IN FATTO. -

Bortolato Davide, Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Gaeta Massimiliano, Ghirardi Bruno, Latino Claudio, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Sisi Vincenzo, Toschi Massimiliano furono riconosciuti colpevoli, in primo grado (sentenza Corte di assise di Milano del 13/6/2009), del delitto di cui agli artt. 306 commi primo, secondo, terzo, in relazione all'articolo 270 bis cp (associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, denominata Partito Comunista Politico Militare, PCPM, mediante costituzione di banda armata (capo A), Scivoli Salvatore: del delitto di concorso esterno nel delitto sopra indicato (capo B), Bortolato, Ghirardi, Gaeta, Latino, Sisi, Toschi: del delitto di cui agli articoli 81 cpv, 110 numero 1 cp, 10,12 legge 497/1974, 1 e 21 legge 110/1975, per avere, fino a febbraio 2007, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con Rossini Valentina e con altre persone non identificate, occultato un numero imprecisato di armi da guerra e comuni da sparo, clandestine (Kolashikov, Uzi, mitraglietta Skorpion, revolver, carabina ecc.), di parti di esse, il relativo munizionamento, nonché vario materiale esplosivo, con lo scopo di utilizzare le dette armi per le finalità proprie del sodalizio sovversivo di cui sopra (capo E), gli stessi: del delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 cp (capo F) con riferimento alle suddette armi, Bortolato, Latino, Ghirardi e Toschi: del delitto di tentato furto plurigravato (artt. 110, 56,61 n. 5,624,625 nn. 2,3, 5,7 cp. in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, per aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi delle banconote contenute nel bancomat della banca Antonveneta, agenzia di Albignasego (capo G), gli stessi: del delitto di furto plurigravato di due autovetture Fiat "Uno" e di alcune targhe di autovetture, utilizzate allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede (capi H ed I), Latino, Sisi, Bortolato, Davanzo, Scantamburlo: del delitto ex artt. 81 cpv, 110, 112, 468 cp, utilizzando la carta di identità intestata a Scantamburlo che ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento, contraffacendola e, in particolare, apponendovi la foto di Davanzo (capo M), Ghirardi, Latino, Sisi, Bortolato, Davanzo: del medesimo reato di cui al capo che precede, per avere utilizzato, in tempi diversi, fotocopie di carte d'identità che Ghirardi, approfittando delle sue mansioni di archivista presso la società Italease, sottraeva da varie pratiche ivi giacenti (capo N).

Tutti i predetti delitti sono contestati come aggravati ai sensi dell'articolo 1 L. 15/1980.

I suddetti imputati furono, in ragione di quanto sopra, condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché in solido al risarcimento del danno in favore delle costituite P.P.C.C. Ichino Pietro (€ 100.000) e Presidenza del consiglio dei ministri (€ 1.000.000).

La Corte di assise di appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo su appello degli imputati, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Bortolato, Ghirardi, Goeta, Latino Sisi e Toschi dei reati di cui ai capi E) ed F), limitatamente a quanto contestato in relazione alla detenzione di alcune specifiche parti di armi e/o munizioni, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei predetti, in relazione ai capi sopra indicati, limitatamente alla detenzione di alcune cartucce per arma comune da sparo, esclusa l'aggravante di cui alla L. 15/1980, ha parzialmente riqualificato il capo E) con riferimento ad una partita di munizioni ritenute per arma comune da sparo e ha rideterminato più favorevolmente la pena degli imputati sopra indicati, confermando nel resto la sentenza impugnata a carico di costoro e, integralmente, a carico degli altri appellanti, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali; ha confermato le statuizioni civili, condannando gli imputati al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili nel secondo grado di giudizio.

Nel corso delle indagini preliminari, vennero svolti accertamenti tecnici non ripetibili (su armi, materiale biologico ecc.), fu analizzato, con la procedura dell'incidente probatorio, materiale informatico caduto in sequestro, fu trascritto il testo di numerose conversazioni intercettate.

In detta fase procedimentale il co-indagato Rossin Valentino decise di collaborare con gli inquirenti, rilasciando dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.

I giudici del merito, invero, hanno fondato il loro convincimento, tanto sulle dichiarazioni del collaborante Rossin (giudicato separatamente), quanto sul contenuto delle conversazioni intercettate, quanto sull'esito dell'attività di perquisizione, sequestro, pedinamento, osservazione, operati dalla polizia giudiziaria, quanto, ovviamente, sull'analisi del materiale acquisito agli atti.

In particolare, risultano cadute in sequestro le armi, le munizioni, i caricatori, le parti di ricambio di cui al sopra indicato capo E), documenti informatici, filmati, nonché alcune copie del giornale clandestino "Aurora", espressione della ideologia e dei propositi strategici del gruppo politico al quale gli imputati non hanno nascosto di appartenere.

Ricorrono per passazione, tramite i difensori, gli imputati e deducono:

Il difensore di Rotondi (avv. Covi):

1) inosservanza, ovvero erronea applicazione dell'articolo 270 bis e dell'articolo 306 cp, mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico.

I giudici del merito non hanno dimostrato l'effettiva inserimento di questo imputato nella struttura organizzata, attraverso l'indicazione di condotte sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma comune, né hanno dimostrato l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale. Il delitto di cui all'articolo 270 bis cp presuppone il dolo specifico, nel quale la consapevolezza della volontà del fatto di reato deve essere indirizzata al perseguimento della finalità di terrorismo, vale a dire, l'intenzione di spargere terrore tra la popolazione o di costringere i poteri costituiti, nazionali o internazionali, a compiere o ad astenersi dal compiere determinati atti, alternativamente la volontà deve essere diretta a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture politiche fondamentali di un paese. Detto elemento psicologico, quindi, non può essere ravvisato nella mera adesione (inconsapevole e involontaria) ad una qualche iniziativa presa da altri. Rotondi è accusato di aver preso parte ad alcune attività del sodalizio, ma non

vi è prova che egli fosse a conoscenza di dette attività, né degli scopi cui esse miravano e neppure dell'esistenza dell'associazione ritenuta sovversiva.

2) inosservanza e disapplicazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla configurazione dei reati di cui agli articoli 270 bis, 360, in luogo dell'articolo 270 ter cp.

Anche a concedere che sia corretta l'interpretazione che si legge in sentenza sulla formulazione del capo di imputazione in relazione al delitto di cui al capo A), va considerato che la contestazione, come concretamente articolata, al più, integrerebbe il delitto di assistenza agli associati di cui all'articolo 270 ter cp.

3) mancata assunzione di prova decisiva, atteso che non è stato acquisito il verbale d'interrogatorio del Rotondi in data 17 settembre 2007, innanzi al PM milanese, né i giudici del merito hanno motivato tale mancata assunzione. In detto verbale si legge che Rotondi ha protestato la sua assoluta estraneità, ha chiarito di conoscere solo alcuni dei pretesi associati, ha respinto l'uso della violenza per fini politici. Sempre da detto verbale, si evince che Latino esprimeva perplessità sulla figura del Rotondi. Anche a voler accettare che questo imputato abbia favorito il rientro in Italia di Davanzo, ospitandolo, è da notare che costui aveva scelto una sorta di latitanza volontaria, ma non era ricercato.

Il difensore di Scivoli, Scantamburlo e Toschi (avv. Giudiceandrea) articola sei di motivi comuni ad alcuni motivi relativi alle singole posizioni dei predetti imputati.

Motivi comuni:

4) violazione del combinato disposto degli articoli 525 cpp e 26 L. 287/51 in relazione agli articoli 178, 179 cpp, atteso che in primo grado il presidente aveva esonerato dall'incarico di giudice popolare ben tre dei componenti della corte. I tre provvedimenti sono privi di motivazione e le richieste sono basate su motivi assolutamente generici. L'eccezione di nullità fu proposta tanto al giudice di primo, quanto a quello di secondo grado, ma essa fu respinta sulla base di una antica sentenza della corte di cassazione. In realtà, come è noto, qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; è dunque amata la convinzione espressa nella sentenza che si impugna, in base alla quale il provvedimento in questione non avrebbe bisogno di alcuna particolare motivazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 273/89, che, secondo alcuni, ha implicitamente abrogato gli ultimi tre commi dell'articolo 26 sopra richiamato, l'impedimento di uno dei giudici componenti del collegio avrebbe dovuto imporre la sospensione del dibattimento. Non avendo così operato, il giudice di primo grado ha violato il principio in base al quale la sentenza deve essere deliberata dalle stesse persone fisiche che hanno composto, sin dall'inizio, l'organo giudicante.

5) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado del 22 gennaio 2009, per violazione dell'articolo 178 c) cpp e dell'articolo 6 comma terzo lettera b) CEDU. Invero, nell'udienza del 22 gennaio 2009 fu arbitrariamente espletato il controesame del collaboratore di giustizia Rossin. Infatti, a conclusione della precedente udienza, il presidente aveva disposto che gli imputati non fossero allontanati da Milano, preannunciando che non avrebbe concesso il nullaosta per il loro trasferimento in altre carceri. Viceversa, gli imputati incriminati furono tradotti in un carcere in provincia di Catanzaro. Ciò ha reso nella pratica impossibile l'esercizio della diritto della difesa, atteso la distanza che è stata arbitrariamente posta dall'amministrazione penitenziaria, violando l'indicazione presidenziale, tra i difensori e gli imputati. È noto che il ricordato articolo 6 dispone che ogni accusato ha diritto a disporre del tempo e della possibilità necessari per preparare la sua difesa. La condotta dell'amministrazione penitenziaria ha finito per violare

anche l'articolo 85 dell'ordinamento penitenziario, che prevede il trasferimento dei detenuti solo per gravi e comprovati motivi di sicurezza e comunque previa nullabusta dell'autorità giudiziaria. In merito, la risposta del giudice d'appello è stata del tutto irrazionale e insoddisfacente, in quanto si è articolata attraverso il richiamo ad un precedente giurisprudenziale assolutamente non in termini.

6) Violazione degli articoli 470 e 178 lettera c) cpp e dell'articolo 6 CEDU, nonché dell'articolo 111 della Costituzione, in relazione alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza della corte d'assise del 18 luglio 2008, con la quale è stato consentito alla teste Tonda Federica di deporre e di essere sottoposta a controesame, essendo visibile solo per la Corte. Il provvedimento appare sostanzialmente immotivato e comunque assunto fuori dei casi previsti dalla legge, atteso che la deposizione della teste è avvenuta senza che le difese ne abbiano potuto vedere le fattezze e l'espressione. La sentenza impugnata, pur ammettendo che non ricorreva alcuna delle situazioni previste dall'ordinamento, ha rilevato che la teste, così come non era visibile per le difese, non era visibile per il PM, dimenticando che la stessa era già stata ascoltata dall'Organo dell'accusa nel chiuso del suo ufficio, nel corso delle indagini preliminari.

7) violazione di legge per mancata declaratoria di incompetenza territoriale e dunque erronea applicazione degli articoli 8 e 9 cpp. La corte d'assise d'appello ha respinto l'eccezione, già tempestivamente sollevata in primo grado, assumendo che la competenza per territorio si radica nel momento della costituzione delle parti, essendo irrilevanti le successive emergenze dibattimentali. In realtà, i giudici dell'appello hanno dimenticato che le pretese sopravvenienze, emerse nel corso del dibattimento altro non erano che conferma della tesi dell'incompetenza per territorio. In tema di delitto associativo, la giurisprudenza chiarisce che, per individuare il luogo di consumazione del reato, in difetto di elementi storicamente certi, può farsi ricorso a criteri presuntivi, tenendo presente il luogo in cui sodalizio si è manifestato per la prima volta, o quello in cui si concretano i primi segni della sua operatività: solo nel caso in cui ciò non sia possibile, si fa ricorso ai criteri sussidiari e presuntivi di cui all'articolo 9 del codice di rito. Tra questi criteri, desumibili dai reati fine, vi è quello dei primi segni di vitalità del sodalizio. Ebbene, nel caso di specie, l'associazione è contestata come costituita in Milano tra il 2003 e il 2004; si chiarisce però che detta associazione aveva articolazioni in Veneto e in Piemonte. Al proposito, i giudici del merito, da un lato, hanno ammesso che deve farsi luogo ai criteri presuntivi e quindi deve farsi riferimento alla località nella quale si sono concretizzati i primi segni della operatività dell'associazione, dall'altro, tuttavia, fanno esplicito riferimento alla intensificazione e sistematicità di contatti che vengono detati all'estate del 2005, spostando - in tal modo - in avanti di ben due anni la data di effettiva costituzione della presunta associazione. Né è senza rilievo che gli unici episodi concreti attribuiti agli associati si sono verificati in Veneto e che di origine veneta sono la maggior parte degli imputati.

8) mancata declaratoria della inammissibilità della costituzione di parte civile di Ichino Pietro, atteso che i giudici del merito hanno completamente trascurato la giurisprudenza di legittimità, per la quale, in presenza di reato associativo, la persona offesa non può essere che lo Stato italiano. Secondo la corte d'assise d'appello, i reati associativi contestati hanno natura plurioffensiva e dunque hanno inciso anche nella sfera dell'Ichino; ma l'assunto è errato per il motivo sopraindicato.

9) Violazione di legge in ordine all'entità del risarcimento riconosciuto alle parti civili, atteso che in sentenza si fa genericamente riferimento alla sussistenza degli elementi della

condotta, del danno e del nesso causale; tutto ciò non spiega affatto perché il risarcimento sia stato determinato nella misura esorbitante indicata in sentenza.

10) Per quanto riguarda specificamente la posizione di Scivoli, il difensore deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, nonché inosservanza dell'applicazione degli articoli 110, 306 comma secondo, 270 bis cp. La sentenza in questione è dotata di motivazione solo apparente, atteso che nessuna dimostrazione è in effetti fornita circa la consapevolezza di questo imputato dell'esistenza del gruppo associato: di talché non si vede come lo stesso potesse esserne concorrente esterno. La giurisprudenza di legittimità, ovviamente, pretende che, per rispondere di concorso esterno, il soggetto abbia chiara cognizione dell'esistenza della struttura associativa. Tautologicamente si afferma in sentenza che Scivoli avrebbe fornito, in maniera non occasionale, un apporto consapevole, volontario e concreto. In realtà egli ha contatti solamente con Ghinardi ed un solo, insignificante incontro con Latino. La sentenza non chiarisce quali comportamenti dell'imputato si sarebbero posti in correlazione causale con la vita dell'associazione, in quale misura ciò sarebbe avvenuto, quali altri eventuali condotte possano costituire l'obiettivo espressione di una partecipazione alla banda armata. In realtà, le motivazioni che muovevano Scivoli erano riferibili all'ambiente della delinquenza comune e nulla prevano di politico. Le stesse conversazioni intercettate non contengono alcun accenno a questioni politiche. Paradossalmente, poi, questo imputato è stato assolto dagli episodi relativi alle armi, ma condannato come concorrente esterno per aver fornito armi al sodalizio. La contraddizione, puntualmente rappresentata al giudice d'appello, è stata superata con una non condivisibile argomentazione, priva di qualsiasi fondamento logico.

11) Per quanto riguarda specificamente la posizione di Scantamburlo, il difensore deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale per erronea applicazione degli articoli 110, 306 comma secondo 270 bis cp, atteso che a questo imputato (capo M) è addebitato, tra l'altro, di aver messo a disposizione la sua carta d'identità per favorire il rientro clandestino in Italia di Devanzo, nonché la partecipazione ad un corso di informatica, tenutosi a Zurigo. Ebbene, quanto alla carta d'identità, è assolutamente inconcepibile che uno degli associati si esponga personalmente, mettendo a disposizione il suo documento, per favorire altro associato. Gli stessi inquirenti della polizia giudiziaria, richiesti sul punto, hanno manifestato la loro meraviglia per un simile *modus procedendi*. Si vuole attribuire a Scantamburlo la condotta sopradescritta sulla base di confuse, oscure, equivocate parole captate nel corso di una intercettazione. La Corte di appello ignora volutamente, per altro, che la carta d'identità smarrita era del tipo elettronico e quindi non falsificabile e che a casa dell'imputato è stata trovata una carta d'identità scaduta ma regolare: la stessa Corte, per altro, ammette che in precedenza Scantamburlo aveva denunciato lo smarrimento di altra carta di identità. Quanto al corso di informatica, la partecipazione di questo imputato non è nemmeno stata provata con certezza, atteso lo stesso non è stato visto scendere dal treno a Zurigo. Si tratta dunque di elementi neutri o non provati. Sul computer di questo imputato non è stata trovata traccia di articoli pubblicati sul giornale "Aurora". Scantamburlo, poi è raggiunto da accuse vaghe e generiche da parte del collaboratore di giustizia, né viene messo in evidenza che gli avrebbe adottato particolari precauzioni per non essere pedinato. Peraltro, la sentenza si sottrae completamente all'esame dell'elemento psicologico e, invero, ammette e non contesta che sia stata utilizzato il documento in questione, manca la prova della consapevolezza che questo ricorrente avrebbe dovuto necessariamente avere del fatto che detta carta serviva al Devanzo, persona che egli non conosceva affatto.

Per quanto specificamente riguarda la posizione di Teschi, il difensore deduce:

12) violazione di legge carenza dell'apparato argomentativo in relazione agli artt.110, 306 comma secondo e 270 bis cp, atteso che la sentenza esibisce una preoccupante mancanza di effettiva motivazione. Quanto al tentativo di svlgimento del bancomat, secondo i giudici del merito, il coinvolgimento dei Toschi si evidenzerebbe dal fatto che, attraverso l'impianto GPS, sarebbe stata segnalata più volte la presenza della sua vettura nella zona dove avvenne il fatto criminoso. Altro elemento ritenuto indiziante è una sua conversazione (intercettata) con la signora Nota; altri elementi vengono indicati nel fatto che, la notte dell'azione, egli sarebbe stato assente da casa e nel fatto che avrebbe frequentato un locale pubblico in quella stessa notte. Tutto ciò alla corte d'assise d'appello basta per ritenere che questo imputato avrebbe partecipato alle azioni preparatorie del tentativo di furto. In realtà, si tratta di condotte assolutamente neutre, dalle quali nulla si può dedurre. Né il pentite Rossin ha fornito indicazioni conclusive, atteso che gli stessi giudicanti non gli credono quando egli accusa Toschi di aver preso parte al furto. Nessuna valida motivazione poi viene esibita per porre nel nulla le dichiarazioni dei testi della difesa, Singh e Calligaris. Con riferimento al primo, la Corte erra nel ritenere non credibile, con riferimento a quanto egli ebbe a dire circa la condotta dell'imputato nella notte del tentato furto, atteso che al Toschi non è addebitata l'azione tipica, ma l'azione preparatoria svoltasi nei giorni precedenti; quanto alla seconda, paradossalmente, la Corte non lo crede perché troppo preciso.

Quanto alla esercitazione con le armi, che si sarebbe svolta in località Scola Tron, i giudici di merito pretendono di dedurre dal fatto che questo imputato ha eseguito alcune passeggiate nella zona una condotta etichettata come "sopralluogo", ovviamente finalizzata a rendere possibile la successiva sparatoria. Al proposito, viene data piena credibilità al teste Romanato, il quale tuttavia ha affermato di aver riconosciuto l'imputato solo successivamente ("dalle occasioni che si erano poi presentate di studiarne meglio le fattezze"), pur avendo ammesso l'ottimo conoscenza del Toschi stesso, ancor prima di quella sera.

La mancanza di motivazione, infine, è palese in relazione alle varie questioni proposte con fatto di appello, questioni relative alla impossibilità di un riconoscimento *in loco*, atteso che l'azione di fuoco si sarebbe svolta nel buio più assoluto, alla palese inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, all'ambivalenza di alcune frasi intercettate, in base ai quali non è consentita individuare nel Toschi "il più giovane" del gruppo, alla mancata conoscenza tra il ricorrente e il Ghirardi, all'assoluta equivocità dell'indizio consistente nel ritrovamento di un bigliettino, con annotazione di alcuni numeri di targa, al fatto che il ricorrente, pur indicato come responsabile del "settore giovanile", non sapeva del viaggio in Svizzera di Salotto (astolfo) e Mazzamuro.

Il difensore di Bartolotto, Caprio, Davanzo, Ghirardi, Latino, Mazzamuro e Sisi (avv. Pelazza) articola motivi comuni e motivi "specifici" per taluni dei predetti imputati.

Motivi comuni:

13) vengono, innanzitutto, richiamate e condivise le censure sopra illustrate relative alla pubblicità del dibattimento, alla modalità di audizione delle teste Tando, all'illegittimo trasferimento degli imputati nel carcere di Siano-Catanzaro, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto e settimo comma, della legge 14/2006 (vedasi sub. 47)

Altri motivi comuni

14) inosservanza degli artt. 36 cpp, 111 Cost. e 6 CEDU. Alla prima udienza innanzi al giudice di appello, era stata rappresentata al presidente l'opportunità di una sua astensione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 n. 1 lettera h) cpp, vale a dire per gravi ragioni di convenienza. Il presidente infatti aveva precedentemente prestato servizio nella Procura della Repubblica

presso il tribunale di Milano con funzioni di procuratore aggiunto. Orbene, anche se il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante era avvenuto pochi mesi prima dell'entrata in vigore della norma che tale passaggio vieta nell'ambito dello stesso distretto, nondimeno, si manifestava la assoluta esigenza di evitare che il presidente della corte d'assise d'appello fosse gravato da un pregiudizio colpevolista nei confronti degli imputati, dovendo detto presidente giudicare sugli esiti dell'indagine compiuta dal suo precedente Ufficio. A ciò è da aggiungere che il sostituto Procuratore generale di udienza, fino al 2007, aveva prestato servizio come sostituto Procuratore della Repubblica nello stesso ufficio nel quale il presidente della corte aveva, come detto, esercitato la funzione di Procuratore aggiunto. Peraltro il medesimo presidente, negli anni '80, aveva fatto parte, sempre nell'ufficio requirente di cui sopra, del cosiddetto pool antiterrorismo. Le gravi ragioni di convenienza ottenevano, tanto l'imparzialità quanto all'apparenza di imparzialità del giudice, di talché la motivazione con la quale il predetto magistrato ha rifiutato la sua astensione non è coerente con la finalità sopra indicata, atteso che, in detta motivazione, si fa riferimento alla mancanza di incompatibilità, a norma della legge all'epoca vigente, tra le due funzioni. Il principio di terzietà del giudice, come evidenziato da sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea, si articola, per così dire, in un versante oggettivo e in uno soggettivo, consistendo quest'ultimo nella fiducia che la figura del giudice deve ispirare agli imputati, fiducia che non può che derivare dalla consapevolezza della sua assoluta equidistanza tra le parti in causa. È dunque evidente che rientrano nelle gravi ragioni di convenienza di cui alla lettera h) dell'articolo 36 del codice di rito tutte quelle situazioni che possono dare spazio al sospetto della non imparzialità del giudicante e quindi alla violazione del principio del giusto processo come stabilito in Costituzione; ciò anche perché la predetta causa di astensione non può dar luogo a ricusazione, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza da parte del giudice al suo abbligo di astensione, la parte è priva di immediato mezzo di tutela.

15) inosservanza degli artt. 416, 178 comma primo lettera c) cpp e mancanza di motivazione. Al giudice di secondo grado era stata rappresentata, come già in primo grado, la circostanza che il PM non aveva depositato tempestivamente, ai sensi dell'art. 415 bis del codice di rito, tutto il materiale raccolto nel corso delle indagini. Una parte di detto materiale, infatti, era stato depositato successivamente, con avviso ai sensi dell'art. 430 cpp. Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza 145 del 1991, ha chiarito, con pronuncia interpretativa di rigetto, che la legittimità del predetto articolo 416 deve essere affermata sulla base del presupposto che l'Organo dell'accusa non può selezionare gli atti da rimettere al giudice dell'udienza preliminare. Anche i lavori preparatori del codice milanese in tal senso, dovendo il PM procedere ad una piena *discovery* fin dall'udienza preliminare. Secondo la corte d'assise d'appello, i riferimenti della difesa erano generici. Si tratta di un assunto infondato, atteso che era stato fornito l'elenco dettagliato dei numerosi atti di indagine compiuti prima dell'avviso di cui all'articolo 415 bis cpp ma che in essa non sono ricompresi.

16) inosservanza degli artt. 415 bis, 416 cpp, 2 L. 742/69, 2 lett. a) della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata con L. 146/2006 e mancanza di motivazione. Già in primo grado, si era sostenuto che i reati per i quali si procede non possono essere qualificati fatti di criminalità organizzata, con la conseguenza che per essi non vige la deroga al principio della sospensione finale dei termini e con l'ulteriore conseguenza che non poteva non essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 416 cpp, della richiesta di rinvio a giudizio, poiché non preceduta da valido avviso ai sensi dell'art. 415 bis e

di tutti gli atti conseguenti. Invero il termine di cui al predetto articolo, anziché ispirare il 15 settembre 2007, avrebbe dovuto cominciare a decorrere dal 16 settembre. La Corte d'assise d'appello, travisando il senso delle pronunzie giurisprudenziali citate e ignorando l'evoluzione legislativa degli ultimi anni, ha affermato che il concetto di criminalità organizzata abbraccia anche la cosiddetta criminalità terroristica. Al proposito, basta riflettere sul fatto che il legislatore ha sentito l'esigenza, allo scopo di estendere taluni istituti - sostanziali e processuali - anche alla normativa antiterroristica, di operare specifici richiami e significative aggiunte alla normativa previgente, di talché se tali richiami e aggiunte non fossero stati effettuati, detta normativa avrebbe continuato ad essere in vigore solo per i cosiddetti reati di mafia. Ne consegue che, se è stato necessario, di volta in volta, affiancare alle norme confezionate per combattere la criminalità mafiosa "aggiunte normative", utili per estendere al contrasto al terrorismo i predetti istituti, è di tutta evidenza che proprio tale duplicazione di produzione normativa sta a significare che, nel concetto di criminalità organizzata, non poteva, e non può, farsi rientrare il fenomeno della criminalità terroristica. D'altra parte, la convenzione di Palermo e i conseguenti protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 19 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 e ratificati con L. 146/2000, definiscono il gruppo criminale organizzato come un aggregato umano composto da persone che agiscono al fine di commettere uno o più reati, diretti ad ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale. Orbene, la finalità di ottenimento di vantaggi materiali o finanziari è esclusa dagli stessi capi di imputazione, che individuano esclusivamente la finalità di cui all'articolo uno L. 15/1980.

17) inosservanza degli artt. 525, 178, 179 c.p.p., 26 L. 287/1951, 25 Costituzione e 6 CEDU, con riferimento alla ordinanza con la quale in primo grado si provvede alla sostituzione di un giudice popolare. Secondo i giudici di merito, trattasi di provvedimento che non ha necessità di motivazione; in quanto il fatto stesso che si provveda alla sostituzione dimostra l'aver avuto realizzazione di una delle condizioni previste dalla legge. Tale motivazione è radicalmente illogica, in quanto pretende di trarre la prova della sussistenza delle condizioni necessarie per il corretto verificarsi del fatto, dall'essersi verificato il fatto; in realtà, il ricordato articolo 26 parifica i vari motivi di impedimento a quelli di estensione e di ricusazione. È noto che, per la giurisprudenza di legittimità, la sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento. Ebbene, nel caso in esame, la sostituzione è avvenuta successivamente alla ultimazione della discussione e immediatamente prima della successiva udienza, fissata unicamente per le dichiarazioni di alcuni imputati. Dunque, al di là di ogni sterile formalismo, non si può che ipotizzare che, nel lasso di tempo intercorrente tra il termine della discussione e l'udienza fissata per l'ingresso in camera di consiglio, le opinioni dei giudici componenti il Collegio siano emerse. Ne consegue l'assoluta illegittimità della sostituzione. Invero, la ratio della norma è quella di evitare che il presidente, avendo compreso l'orientamento dei giudici popolari, possa provvedere a sostituire coloro che abbiano manifestato un'opinione dissonante dalla sua. Peraltro, emerge con assoluta evidenza, nel caso di specie, la natura pretestuosa della sostituzione, atteso che il giudice popolare lamentava un trauma continuo alla caviglia, che certo non poteva costituire un impedimento assoluto allo svolgimento della funzione. Il provvedimento ("visto si esonerò") manifesta un'evidente mancanza di motivazione. Anche l'esonerazione del giudice supplente viene giustificata in maniera apodittica ("visto si esonerò"), atteso che il predetto aveva semplicemente addotto motivi familiari.

18) inosservanza degli artt. 475, 178, 179 c.p.p., 24, III Costituzione, 6 convenzione europea sopra ricordata, con riferimento all'allontanamento dell'imputato Ghirardi. Nell'udienza del 23 gennaio 2009, il presidente disponeva l'allontanamento dall'aula di tutti gli imputati, delegando alla polizia penitenziaria la individuazione di coloro che effettivamente avevano tenuto una condotta incompatibile con l'udienza. Alla ripresa, i difensori rilevavano la illegittimità dell'espulsione indiscriminata e obiettavano che il potere di individuazione era stato arbitrariamente delegato dal presidente agli agenti di custodia. Conseguentemente, obiettavano circa la assenza degli imputati dall'aula e quindi circa l'assenza degli stessi in udienza, con conseguente motivo di nullità assoluta, veniva pertanto chiesta la revoca immediata del provvedimento. Il presidente non accedeva alla richiesta e disponeva che il controesame del teste Ichino avvenisse in quelle condizioni; e in effetti il PM procedeva a detto controesame. Alla successiva ripresa, il caposcarta chiariva che Ghirardi non aveva tenuto alcuna condotta irrispettosa nei confronti della corte, non avendo aperto bocca. Conseguentemente, il presidente revocava l'ordinanza di allontanamento dall'aula nei confronti del predetto. Resta il fatto che parte dell'udienza è stata celebrata in assenza di quest'imputato, immotivatamente e ingiustamente allontanato. Investita della questione, la Corte d'assise d'appello l'ha risolta con una motivazione apparente e del tutto tautologica, facendo riferimento ai poteri presidenziali e non esaminando in concreto la vicenda sottoposta alla sua attenzione. Viceversa, avrebbero dovuto essere singolarmente individuati gli imputati disturbatori e solo essi avrebbero dovuto essere allontanati dall'aula. D'altra parte, l'ordinanza in questione è stata, per quel che riguarda Ghirardi, revocata e ciò sta a significare che se ne è riconosciuta la illegittimità. Non si è in presenza, dunque, di un provvedimento di riammissione, ma di revoca con tutte le inevitabili conseguenze del caso.

19) inosservanza degli artt. 191, 581, 585 c.p.p. e mancanza di motivazione ovvero sua illogicità o contraddittorietà. Con i motivi di appello, era stato rappresentato il fatto che gran parte della sentenza di primo grado (pagg. 12-326) era stata redatta facendo uso di atti inutilizzabili, vale a dire le relazioni di servizio, adoperate dall'estensore per redigere la cosiddetta "cronologia dell'emergenza". Al proposito la Corte di secondo grado ha respinto l'eccezione, qualificando l'atto d'appello come generico, sul punto, e apodittico e rilevando che la Corte di primo grado, con apposita ordinanza, aveva disposto l'esclusione delle annotazioni relative alle attività di indagine e alle informative di polizia giudiziaria. Ha sostenuto il giudice di secondo grado, inoltre, che il richiamo, operato dal difensore nel corso della discussione orale della questione sopra indicata aveva costituito la espressione di motivi nuovi, enunciatosi fuori termine.

È di tutta evidenza, viceversa, da un lato, che l'ordinanza della Corte d'assise ha natura programmatica, ma non garantisce che effettivamente quel giudice l'abbia osservata. Era dunque necessaria una verifica in concreto della fondatezza della doglianza articolata con i motivi di appello. Né può essere considerato rilevante il fatto che si sia svolta un'istruttoria dibattimentale ampia, atteso che ciò che rileva, alla luce dell'atto d'appello, è il controllo da esercitarsi sull'impianto della sentenza, per verificare se essa sia stata basata su prove non utilizzabili. Contraddittoria e illogica poi è l'assunto della corte di secondo grado in base al quale la illustrazione, nel corso della discussione orale, anche con esempi, delle ragioni poste alla base dell'atto d'impugnazione, costituirebbe motivo nuovo. In realtà la Corte d'assise d'appello evidenzia di non potere prendere in esame la corposa mole degli atti solo in sede di conclusioni orali. Ma, così argomentando, il giudice di secondo grado attesta di non avere esaminato - come avrebbe dovuto, alla luce dei motivi d'appello - in un momento precedente, gli

atti a sua disposizione. Opinare diversamente vorrebbe dire togliere ogni senso ad ogni funzione alla discussione orale.

20) inosservanza dell'articolo 191 cpp con conseguente inutilizzabilità dei decreti del GIP, autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali conseguente contraddittorietà della motivazione. Secondo le doglianze della difesa, l'attività di intercettazione aveva avuto inizio sulla base di informazioni ricevute dal Sisde. Trattandosi di informazioni confidenziali, la cui fonte non è stata rivelata, esse non potevano essere utilizzate per avviare l'attività di intercettazione. Secondo i giudici del merito, la censura sarebbe infondata in quanto dette informazioni provenienti dal Sisde avrebbero costituito la spunto per attività investigativa operata dalla Digas. Ma quale, in concreto sia stata questa attività investigativa non è chiarito e non è dato sapere. Alla polizia giudiziaria era nota la presunta esistenza del cosiddetto gruppo milanese, mentre l'ingresso nelle indagini di persone come Sisi, Bortolato e Davanzo è conseguenza unicamente delle segnalazioni operate dal Sisde. Le attività di indagine che la Corte indica come autonomamente svolte dalla Digas si riferiscono ad una progressiva perquisizione effettuata al Davanzo a Parigi nel 2003, in esecuzione di rogatoria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e a non meglio indicate progressive attività di indagini riguardanti Latino, Gaeta e Ghirardi.

La Corte costituzionale, con la sentenza 410 del 1998, ha chiarito che una prova illegittimamente raccolta non può essere posta a base di successiva attività di indagine. Il caso riguardava atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato e, come tali, inutilizzabili. Nel caso in esame, è identico il rapporto tra fonti di intelligence inutilizzabili, e i risultati delle indagini successive.

21) inesistenza e comunque inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali per inosservanza degli artt. 221, 222, 223 cpp, motivazione illogica e contraddittoria. Le trascrizioni sono avvenute attraverso l'ascolto di registrazioni non originarie, in quanto i periti hanno avuto a disposizione supporti magnetici sui quali, ad opera di personale non ausiliario, era stato riversato il contenuto del supporto originario. Tanto premesso, è incomprendibile l'argomentazione della Corte in base alla quale la duplicazione sarebbe stata un'operazione meramente meccanica, che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica. Infatti, se è vero che la trascrizione non costituisce prova della conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, è altrettanto vero che la trascrizione peritale è, a sua volta, rappresentativa, appunto, in forma grafica del contenuto di supporti magnetici, che, nel caso in esame, sono cosa diversa da quella sul quale furono originariamente registrate le conversazioni intercettate. Si è così interrotto il rapporto, che dovrebbe essere inscindibile, della trascrizione con la registrazione originale e tale interruzione, per di più, è avvenuta ad opera di un soggetto sfornito di qualsivoglia investitura.

22) inosservanza dei principi in tema di prova con riferimento al contenuto delle intercettazioni, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Era stato lamentato l'assoluta inattendibilità della trascrizione delle intercettazioni e i giudici del merito furono, a suo tempo, invitati ad ascoltare le stesse in udienza. In primo grado ciò non avvenne: in secondo grado la Corte ha argomentato sostenendo che l'ascolto non doveva necessariamente avvenire nel contraddittorio delle parti e che esso poteva anche avvenire in camera di consiglio: sta di fatto che non risulta che detto ascolto sia avvenuto in camera di consiglio. In particolare la intercettazione del 9 dicembre 2006, per come evidenziata dalle difese, appare di difficile intelligenza, in considerazione della pessima qualità della registrazione. In essa, secondo la

tesi d'accusa, gli imputati si sarebbero accordati per uccidere il prof. Ichino. Con riferimento a tale intercettazione, la stessa Corte di assise d'appello ha dovuto ammettere che essa non può ritenersi concludente, appunto perché sostanzialmente non intelligibile. Per tale ragione, la Corte stessa ha ritenuto che il risultato della intercettazione in questione non raggiungesse i necessari requisiti di certezza: ad analogo conclusione è giunta anche con riferimento alle ulteriori citazioni relative all'Ichino. È dunque da chiedersi come abbia fatto la Corte a soprassedere all'ascolto di tutte le intercettazioni, considerandole, nel resto, attendibili, vale a dire considerandole fedeli il complesso delle trascrizioni, senza averle in alcun modo verificate. Al proposito, la difesa aveva articolato alcuni esempi ed aveva anche chiesto che fosse chiarito come mai la conversazione tra Bortolato e Latino, che si sarebbe svolta in località Raveo, con inizio alle 15,40 sia indicata in trascrizione come iniziata molte decine di minuti prima. In merito a ciò, la Corte non ha saputo argomentare se non che evidentemente si tratta di un errore materiale.

23) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 185 cp, 74 cpp con conseguente mancanza o illogicità di motivazione. La Corte d'assise d'appello ha ritenuto che il delitto di cui all'articolo 270 bis abbia natura pluri offensiva, con la conseguenza che esso mette in pericolo, sia la vita e l'incolumità delle vittime, sia la personalità dello Stato. Tuttavia non è dato sapere quale specifico riferimento sarebbe stato fatto al prof. Ichino e alla sua qualità di eventuale obiettivo di atti di violenza dell'associazione. Al massimo, emergerebbe l'intenzione offensiva da parte di un unico soggetto, ma tale intenzione non si è concretizzata neanche in un effettiva atto preparatorio (anche in considerazione di quanto precedentemente detto circa la non intelligibilità della intercettazione nella quale si fa parola dell'eventuale attentato in danno dell'Ichino). Dunque, da un lato, viene coinvolto in tale pretesa manifestazione di volontà anche chi non si è minimamente espresso in merito (venendo individuato come responsabile, solo in base alla sua partecipazione al reato associativo), dall'altro, non si vede come Ichino possa essere stato considerato persona offesa, con tutte le conseguenze del caso.

24) errata applicazione dell'articolo 270 bis cp e conseguente mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità di motivazione. Secondo la Corte di appello, vi sarebbe esatta corrispondenza tra le fattispecie contestate e i fatti accertati. Così argomentando, il giudice di secondo grado ignora e trascura l'elaborazione giurisprudenziale, in base alla quale, per la sussistenza del reato di cui all'articolo 270 bis cp, occorre l'esistenza di un programma attuale, concreto, estrinsecantesi di atti di violenza per fini terroristici o di eversione e occorre una struttura organizzata, stabile, permanente, che presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma eversivo-rivoluzionario. In altre parole, bisogna che l'aggregazione abbia caratteristiche tali da rappresentare un'insidia per il bene protetto. In ordine a tale problematica, la motivazione della sentenza che si impugna è gravemente carente, né può essere indicato, nella scritta del giudice di appello, un "luogo fisico" in cui si manifesti tale carenza, attesa che il vizio denunciato non può che emergere dalla complessiva lettura della sentenza. Secondo la sentenza impugnata, il gruppo avrebbe avuto una cassa unica e un'organizzazione che prevedeva che ogni cellula potesse fornire alle altre supporto logistico, di armi e di uomini, sarebbe stato individuato il vertice ideologico-operativo e sarebbero state individuate anche precise modalità esecutive per gestire gli incontri tra gli associati e per assicurare la segretezza del gruppo. Orbene, per quanto riguarda le tre cellule (Torino, Milano, Padova), è da notare che a Torino risulta presente il solo imputato Sisi; quanto al coordinamento delle azioni materiali, non ne

risulta alcuna che sia consono ad un programma eversivo. Invero, il tentativo di furto di bancomat e la pretesa esercitazione con armi in località Scola Tran non possono costituire prova di procedure precise, mirate ad assicurare la segretezza del gruppo. Né valore sintomatico può avere il contatto con un gruppo politico in Svizzera, trattandosi di un'associazione comunista del tutto legale, fornito anche di sito web. Quanto al foglio clandestino, che avrebbe dovuto propagandare l'ideologia in stretta sinergia con la propaganda armata, la Corte non è in grado di indicare il compimento di alcuna azione di propaganda armata. Peraltro, è lo stesso giudice di secondo grado che premette che la semplice adesione ad un'ideologia, anche se eversiva, non può integrare un'ipotesi di reato, qualora non si traduca nella realizzazione di una struttura organizzativa o in concreti atti di violenza. Ebbene, gli atti concretamente posti a carico degli imputati consistono nella partecipazione a corsi di informatica in Svizzera e nella pretesa, "inchieste" che poi, a ben vedere, altro non sono che l'annatazione di indirizzi, quasi sempre desunti dall'elenco del telefono. È evidente, quindi, che la Corte d'assise d'appello si pone in contrasto con le sue stesse premesse. D'altra parte, la denominazione Partito Comunista Politico Militare, come chiarito agli stessi imputati, più che un nome, rappresenta un obiettivo sostanziale da raggiungere. Nelle intercettazioni si afferma che occorre creare una sinergia tra "Aurora" e la propaganda armata. Dunque, se occorre creare tale sinergia, essa, evidentemente, ancora non sussiste. E, d'altra parte, in altre intercettazioni, i colloquanti si lamentano del fatto di essere fermi e di non avere avuto possibilità di far presaliti e così, in altre intercettazioni, emerge chiaramente che essi sono in fase di individuazione e definizione di obiettivi, mentre devono essere ancora risolti i problemi economici e logistici; emerge che, in sostanza, nessun atto concretamente esecutivo era stato ancora posto in essere. È di tutta evidenza che, per dimostrare l'esistenza della ipotesi associativa contestata, è necessario ancorarsi a precisi dati di realtà, atteso che la sussistenza di una organizzazione «effettiva ed efficiente» non può che risultare dai fatti e non deve essere presunta in base alla mera ideologia dei soggetti che si aggregano. Peraltro, più che di progetti, sembra potersi parlare di mere ipotesi, atteso che nessun atto concretamente preparatorio è stato posto in essere. È appena il caso di ricordare, ad esempio, che la cosiddetta "inchiesta" sul dirigente della Breda, Vito Schirone, non si è minimamente sviluppata, atteso che, sulla base di una ricerca eseguita semplicemente sulla guida del telefono, lo stesso fu erroneamente individuato in un omonimo benzinaio con esercizio in viale Monza. Anche altre iniziative sono rimaste allo stato embrionale: così quella sul cosiddetto "spionaggio Biagi" e quella relativa al magazzino Alcor.

25) inosservanza dell'articolo 270 sexies cp e della decisione quadro del consiglio dell'Unione Europea 13. 6. 2002, della convenzione di New York per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, reso esecutivo con L. 7/2003 e conseguente carenza dell'apparato motivazionale. La finalità di terrorismo è normativamente individuata nelle condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale. E quindi necessaria la idoneità offensiva della condotta in questione perché la finalità di terrorismo si deve comunque concretizzare in un'oggettiva possibilità delle condotte a raggiungere lo scopo cui sono dirette, essendo in ogni caso necessario, per la sussistenza del delitto *de quo*, che sia messo in pericolo il bene protetto; né può ritenersi che detto requisito attinga solo alla finalità di terrorismo e non anche a quella di eversione dell'ordine democratico, poiché la figura criminosa in questione prevede quelle condotte destinate precipuamente allo scopo di destabilizzare e/o distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese. La Corte milanese, citando giurisprudenza della Corte di cassazione,

si rifà alla convenzione di New York sopraindicata, per la quale «tuttavia» atto di terrorismo, come premesso, è quello diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche a civili o a qualsiasi altra persona, che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, ovvero quella destinata a intimidire una popolazione e/o ad obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa. Ne consegue che qualsiasi partecipe, per essere ritenuta tale, deve dare un effettivo contributo all'azione della struttura criminale cui è accusata di appartenere. Di tutto ciò non è traccia nelle astratte argomentazioni del giudice di secondo grado.

26) inosservanza dell'articolo 2 L. 85/2006, che ha novellato l'articolo 270 cp, e mancanza di motivazione. Invero, l'articolo 270 sexies cp ha riunita finalità di terrorismo e finalità di eversione, inserendo nella finalità di terrorismo quella di distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese. Ebbene, questa dizione è equivalente a quella che si legge nell'articolo 270, come novellata, vale a dire che essa descrive il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato: si tratta di una operazione diretta a sopprimere -sempre con violenza- l'ordinamento politico-giuridico dello Stato. Ne consegue che, per quanto riguarda le condotte associative realizzate nel territorio dello Stato, non può che farsi riferimento all'articolo 270, mentre l'articolo 270 bis trova applicazione solo per le condotte associative mosse da finalità rivolte contro uno Stato estero o un'organizzazione internazionale. Ciò evidentemente anche in ragione dell'articolo 2 cp.

27) errata applicazione dell'articolo 306 cp e mancanza di motivazione. Sulla sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'articolo 306 la Corte di appello non spende una sola parola, ma si limita a richiamare la giurisprudenza di legittimità, che pone in evidenza come, per la sua sussistenza, non sia necessaria la prova della esistenza di una gerarchia interna di tipo militare, burocraticamente concepita: il che sta comunque a significare, sia pure implicitamente, che si ravvisa la necessità di un qualche tipo di gerarchia. Viceversa, proprio sulla sussistenza dei rapporti gerarchici tra i pretesi membri del sodalizio, la Corte di merito nulla dice, in proposito, per altro, la giurisprudenza di legittimità pretende che i singoli appartenenti alla struttura criminosa abbiano concreta possibilità di utilizzazione delle armi. Le risultanze offerte nel corso del processo, viceversa, lasciano ipotizzare la possibilità di utilizzazione di armi, circoscritta solo ad alcuni, laddove anche la dottrina si è orientata nel senso che la distribuzione delle armi ai singoli componenti deve essere effettiva e non meramente potenziale. Per quanto poi riguarda l'indispensabile reato-fine del delitto di cui all'articolo 306 cp, il capo d'imputazione prevede esclusivamente quello di cui all'articolo 270 bis cp. In realtà, perché possa ritenersi sussistente il delitto di banda armata, deve sussistere in concreto la finalità di commissione del delitto di cui all'articolo 270 bis; e ciò al momento della formazione della banda. Deve quindi essere provato che l'associazione non è stata formata antecedentemente alla costituzione della banda e che, pertanto, essa può rappresentare il reato-fine, da realizzarsi con l'attività della banda stessa. Viceversa, nella sentenza impugnata, il reato di cui all'articolo 270 bis rappresenta il presupposto logico e cronologico di quello di cui all'articolo 306.

28) inosservanza dell'articolo 18 L. 152/1975 e mancanza di motivazione. È noto che perché sussista la fattispecie associativa, deve realizzarsi un *quod plures* rispetto al concorso di persone nel reato. Orbene, l'articolo 18 sopraindicato, con riferimento agli atti preparatori, prevede l'applicazione di misure di prevenzione per le persone che operano in gruppi o isolatamente e che pongono in essere detti atti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello

Stato. Ne consegue che, se gli atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione dei reati specificamente indicati, ovvero diretti alla commissione di reati con finalità di terrorismo, costituiscono elementi giustificativi dell'applicazione della misura di prevenzione, essi non possono costituire, al contempo, "il naccielo" del delitto previsto dall'articolo 270 bis cp.

29) erronea applicazione dell'art. 1 L. 15/1980 e dell'art. 306 cp e mancanza di motivazione. Elemento costitutivo del delitto di banda armata è il fine di commettere uno dei delitti indicati all'articolo 270 bis cp. Invero, in mancanza della finalità di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 cp, non può in alcun modo essere integrata la fattispecie dell'articolo 306. Pertanto, se il delitto in questione, così come contestato agli imputati, esiste solo in quanto si realizza il fine di commettere il delitto di cui all'articolo 270 bis, non può essere contestato anche l'aggravante di cui all'art. 1 della predetta legge.

30) inosservanza dell'art. 2 della convenzione di New York sopraindicata e inosservanza della decisione quadro 13/6/2002 con conseguente mancanza di motivazione. Anche per quel che riguarda le imputazioni specifiche, per le ragioni sopradette, non poteva essere applicata l'aggravante prima indicata. Si è già detto come sia stata operata l'unificazione tra finalità di terrorismo e di eversione, orbene la decisione quadro procede alla alienazione dei reati terroristici, indicandone la finalizzazione, atteso che essi, per la loro natura o per il contesto, devono essere in grado di arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale. Già questo esclude l'applicabilità dell'aggravante sopraindicata. La convenzione di New York fornisce una definizione di terrorismo nella sua globalità, anche mediante il rinvio a precedenti convenzioni. Essa contiene una clausola finale di chiusura che stabilisce, come anticipato, che costituisce atto terroristico qualsiasi altro atto destinato a cagionare morte o lesioni personali gravi ad un civile o a qualsiasi altra persona, che non partecipi attivamente alla ostilità. Ora, è evidente che nessuna delle condotte specifiche contestate agli imputati può rientrare nella previsione della citata convenzione. Sul punto, in ogni caso, la corte d'assise d'appello nulla scrive.

31) inosservanza dell'articolo 311 cp e mancanza di motivazione. La mancanza di idoneità offensiva e la inesistenza di un programma attuale e concreto avrebbero dovuto rendere applicabile l'attenuante sopraindicata. Viceversa, la Corte apoditticamente esclude che i fatti accertati siano di modesta entità. Così argomentando, peraltro, essa tiene conto solo dei fatti ma non, come richiede la norma, anche del danno e del pericolo, danno e pericolo che, di fatto, non si sono concretizzati.

32) inosservanza dell'articolo 62 bis cp e mancanza di motivazione. La Corte motiva in ordine alla inapplicabilità dell'attenuante di cui al numero 1 dell'art. 62 cp, nulla aggiungendo circa il riconoscimento di eventuali attenuanti generiche: sul punto, quindi, vi è carenza di motivazione. Vanno viceversa considerate a favore degli imputati la evidente assenza di interesse personale, la volontà di modificare in senso più giusto gli equilibri politico-economici, l'intenzione di istituire una società nella quale non vi sia più sfruttamento, il proposito di giungere ad una diversa organizzazione del lavoro, all'insegna, non della ricerca del profitto, ma della sicurezza di chi lavora. Erano tutti motivi da considerare in vista dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti invocate, che avrebbero consentito al giudice un adeguato intervento correttivo, per mitigare l'asprezza della pena astrattamente prevista dalla legge.

33) violazione dell'articolo 133 cp e motivazione mancante, atteso che la Corte d'appello si è limitata ad una generica affermazione di adeguatezza della pena come determinata in primo grado senza nulla aggiungere e senza dare risposta alle censure formulate con l'atto d'appello.

34) mancanza di motivazione in ordine alla affermata attendibilità di Rossin Valentino. Invero, gli stessi giudici del merito affermano che non possono negarsi alcune contraddizioni e una certa natura alternante nelle dichiarazioni di questo collaboratore di giustizia. Tuttavia, fondano la credibilità del Rossin essenzialmente sul fatto che egli avrebbe consentito il ritrovamento delle armi nascoste in località Arzenavalli. Secondo la Corte, le sue dichiarazioni troverebbero riscontro nelle emergenze processuali. Così argomentando, tuttavia, la Corte d'appello mostra di ignorare l'esito del controesame condotto nei confronti di questo soggetto. È il caso di ricordare come il "pentito" abbia mantenuto nella sua casa una pistola Taurus e alcuni bossoli 9 x 21 e come abbia negato che essi fossero stati forniti da tale Pantano, circostanza -viceversa- emersa in corso di causa. In realtà, i predetti bossoli sono compatibili anche col mitragliatore Uzi e ciò avrebbe potuto portare sostegno alla tesi della "gestione diretta" del nascondiglio delle armi da parte del Rossin. In realtà, Rossin non è credibile quando afferma di essere stato scelto come custode delle armi, perché ormai non più attivo nel centro sociale Granigna, atteso che, viceversa, l'arrivo delle prime armi viene retrodatato almeno al 1997, epoca in cui il collaboratore era ancora attivo all'interno del predetto centro sociale. Ancor meno credibile è il Rossin quando afferma che i proiettili 7,65 trovati in suo possesso egli li avrebbe custoditi per ricordo. Invero, è risultato che lo stesso deteneva centinaia di proiettili calibro 38; ciò costituisce ulteriore prova del suo diretto utilizzo delle armi. Peraltro, è emerso incontrovertibilmente che Rossin ha appreso solo dall'ordinanza di custodia cautelare il fatto che i Kalashnikov, gli Uzi e la Skorpion furono trasferiti da Milano. Altre imprecisioni e contraddizioni si rinvenivano nelle sue dichiarazioni, sia con riferimento alla ricerca di un luogo alternativo nel quale effettuare esercitazioni con le armi, sia circa l'orario nel quale avrebbe nuovamente nascosto le armi, dopo il loro utilizzo. Emerge allora con chiarezza l'interesse di Rossin a coprire sue responsabilità. Né può essere trascurata la doppiezza della sua natura: egli si è dichiarato obiettore di coscienza, ma poi custodisce armi di ogni tipo, nonché pubblicazioni sulle armi e abbigliamento militare; egli era dotato di *metal detector*, evidentemente utilizzato per la ricerca di armi nascoste, in tempo di guerra, dai partigiani, Rossin si è contraddetto anche per quel che riguarda le modalità di apertura dei pannelli della sua auto Kangoo, operazione che sarebbe stata posta in essere per recuperare l'arma asseritamente nascosta nella vettura in vista del trasferimento. Ebbene, di tutto ciò non vi è traccia in motivazione, anche per quel che riguarda il ritrovamento delle armi, in realtà, la versione non è univoca, atteso che sono stati acquisiti agli atti due annotazioni della Digos, dal contenuto contrastante. Nella seconda il collaboratore di giustizia non riveste alcun ruolo, né dà alcun contributo al ritrovamento delle stesse. Né la corte ha sciolto il "mistero" circa il ritrovamento della pistola Sigstauer, arma che figura nella banca dati delle armi sequestrate, sin dagli anni 80. I dirigenti della Digos non hanno saputo spiegare tale inquietante circostanza e la Corte d'assise d'appello altro non ha saputo fare che parlare genericamente di un errore, atteso che agli atti dell'epoca sarebbe marcato uno specifico verbale di sequestro dell'arma predetta. Sta di fatto, tuttavia, che essa comunque risulta inserita nella banca dati e dunque non si comprende come possa essere stata poi ritrovata tra le armi del nascondiglio del Rossin nel 2007.

Motivi specifici relativi a Bortolato, Latino, Sisi, Shiroudj.

35) illogicità di motivazione e sua contraddittorietà con particolare riferimento alla responsabilità degli altri punti del capo E), correlato al capo F), violazione dei principi in tema di prova. Emerge dalla stessa sentenza che nel cosiddetto Parco dei Fontanili in Rho non fu trovata alcuna arma; né in quella località alcuno tra gli imputati è stato visto gestire depositi;

di armi. Ciò ad onta dei pedinamenti e della telecamera installata nel parco. Non si capisce dunque quale sia la logica dell'affermazione della responsabilità dei predetti imputati. Per quanto specificamente riguarda il Ghirardi, e in particolare il suo ruolo di custode delle armi, non vi è alcuna prova del preteso trasporto di tale "materiale" a Padova e del coinvolgimento del Ghirardi. Si è già detto come Roxsin abbia appreso quale fosse la località di provenienza delle armi solo in base alla lettura dell'ordinanza cautelare. Lo stesso deve dirsi per quel che riguarda l'esplosivo C4 e il fucile mitragliatore M 16, nonché la mitraglietta M 12. Il contenuto delle intercettazioni, per altro, dovrebbe costituire tema di prova e non una prova in sé del possesso delle armi.

Quanto ai Sisi, non si comprende perché debba rispondere delle armi trovate in provincia di Milano e di Padova, così come non si capisce perché gli altri debbano rispondere delle armi trovate in provincia di Torino. Circa il preteso rapporto di Sisi con il Kalashnikov trovato nell'orto da lui coltivato, la Corte milanese propone una motivazione, in realtà, paradossale per quel che riguarda la presenza di un capello della moglie di questo imputato su uno degli involucri contenenti le armi. Inverso, il giudice di appello sostiene che non vi è motivo di dubitare del fatto che gli operanti abbiano adoperato le normali precauzioni per evitare una involontaria contaminazione, ma tali precauzioni risultano essere state distanti con riferimento alle armi recuperate a Bovolenta, non per le armi addebitate direttamente ai Sisi. La Corte neanche ha chiarito per qual motivo queste armi siano giunte al laboratorio di Roma, non direttamente da Torino, ma "passando" per gli uffici della Digos di Padova. Infine, con riferimento alla considerazione, formulata dalla difesa, che, nel predetto fondo anche altri avrebbero potuto accedere, la Corte sostiene che non vi è alcun motivo perché qualcuno andasse a nascondere un'arma nell'orto dell'imputato. Ma questa evidentemente non è una motivazione degna di tal nome. Inoltre, questo imputato è stato visto sotterrare e dissotterrare documenti, ma mai nascondere armi e ciò nonostante il fatto che fosse stata installata una telecamera per controllare l'orto. Va infine notato che l'arma, secondo la tesi d'accusa, sarebbe stata consegnata a Sisi da Scivell, ma, per tale fatto, quest'ultimo è stato assolto.

Motivi specifici relativi al Mazzamuro e Caprio

36) violazione dei principi in tema di prova, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati associativi, inosservanza dell'articolo 42 cp, erronca applicazione dell'articolo 306 cp. È noto che la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta solo con riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma della predetta associazione; occorre, viceversa, la dimostrazione dell'effettiva inserimento nella struttura organizzata, attraverso condotte inequivocamente sintomatiche. Orbene, per quel che riguarda questi due imputati, la Corte non è in grado di indicare alcuna circostanza che comprovi l'effettivo inserimento non è in grado di indicare alcuna condotta concreta, relativa alle cosiddette attività preparatorie, rispetto all'esecuzione del programma o all'assunzione di un ruolo concreto nella struttura. Dal contesto delle intercettazioni, al più, si può evincere che i due imputati sarebbero stati collocati nell'ambito giovanile, con l'eventuale compito di fare proselitismo in ambito universitario. Ma, appunto, si tratta di attività meramente progettuale, meglio ancora immaginate, e non certamente poste in essere anche perché, dopo qualche mese dalla conversazione intercettata, gli imputati furono tratti in arresto. La sentenza si basa essenzialmente sul fatto della pretesa integrazione di questi due imputati nel gruppo milanese ma, a parte il fatto, che ciò che altri dichiarano nel corso dei loro dialoghi non può essere

posto a base di un'affermazione di condanna della persona che nominano in detti dialoghi, resta il fatto che, a carico di questi due imputati, non emergono neanche labili indizi, perché l'indizio deve avere quale presupposto un fatto e non un giudizio. Neanche sono emerse circostanze che facciano ritenere che i due abbiano posto in essere particolari accorgimenti per non essere pedinati o identificati dalle forze di polizia. Al proposito sono significative le dichiarazioni del teste Di Carlo.

Caprio e Mazzamuro, dunque, non operavano in clandestinità. Quanto alla partecipazione del Mazzamuro al corso di informatica che si svolse in Svizzera, la sua posizione appare analoga a quella dell'imputato Solotto, assolto in primo grado. Vi è traccia di un primo viaggio in Svizzera, ma non vi è prova del fatto che questo imputato sia poi "sceso" alla stazione di Zurigo, né è chiarito perché Mazzamuro (vale a dire, sulla base di quelle conoscenze progressive) avrebbe dovuto partecipare a corsi di tal genere. Altro elemento valorizzato dalla sentenza di secondo grado è quello della partecipazione alle cosiddette "inchieste", delle quali si è già fatto cenno, ma sta di fatto che gli indirizzi che Mazzamuro avrebbe acquisito erano ben noti, come emerge dalle dichiarazioni del teste Sama, nell'ambito della sinistra extraparlamentare milanese. D'altra parte, al centro sociale Granigno, tali inchieste costituivano già prassi da parte dei frequentatori e degli attivisti. Trattasi, infatti, in genere, di indirizzi relativi a sedi o a persone orbitanti nell'area dell'estremo destra. Altrettanto labile poi è la individuazione del Mazzamuro come uno dei dialoganti nel corso di una conversazione intercettata, individuazione avvenuta solo attraverso l'ascolto della sua voce e il preteso accento veneto; al proposito va considerato che molti degli imputati sono originari di quella regione. Né è significativo il fatto che lo stesso abbia telefonato da una cabina nei pressi dell'università Baccani (e quindi, secondo la sentenza, nei pressi di un ritrovo di giovani aderenti a organizzazioni di destra), atteso che proprio nella biblioteca dell'università egli lavorava.

Secondo la sentenza impugnata, peraltro, questi imputati avrebbero avuto un ruolo specifico vale a dire quello di svolgere propaganda in ambito universitario. Al proposito, però, nulla si legge in motivazione circa le testimonianze fornite da Piana, Gandrossi e Macheda, i quali hanno descritto la loro normale attività di studenti politicamente impegnati. Quanto al ritrovamento di alcuni articoli pubblicati sul giornale "Aurora" nell'abitazione di Mazzamuro, non può certo parlarsi di elementi probanti di un inserimento nell'associazione. In sintesi, manca la indicazione di una qualsiasi condotta sintomatica dell'introneità di questi soggetti alla struttura criminosa ipotizzata; nulla peraltro viene detto circa l'elemento soggettivo. Per quanto riguarda le armi, è fuori discussione che questi due imputati non hanno mai avuto nulla a che fare con esse, dal momento che non risulta in alcun modo che essi neanche mi sospettassero l'esistenza. Quanto al fatto che essi avrebbero svolto il ruolo di agenti di collegamento tra la cellula milanese e quella padovana, si tratta di una mera asserzione, sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, atteso che in motivazione non se ne indica alcuno.

Motivi specifici relativi al solo Ghirardi

37) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità per reati associativi e inosservanza dell'articolo 42 cp. La Corte milanese riconosce che questo imputato ha avuto contatti solo con Latino e, tuttavia, gli addebita la partecipazione al reato associativo. A ben vedere, le conversazioni tra Ghirardi e Scivell attestano, senz'ombra di dubbio, la estraneità del primo alla struttura criminosa di cui al capo A). Lo stesso Latino, in occasione dell'organizzazione della pretesa esercitazione

con le armi in località Scalo Tran, si riferisce alla Ghirardi come "amico" ("che ha procurato la roba") e non certo come associato.

38) motivazione contraddittoria e mancante in ordine alla responsabilità, in relazione al punto 5 del capo E) ed al correlato capo F), inosservanza dell'articolo 530 n. 2 c.p.p. La sentenza, come si è detto, attribuisce piena credibilità al Rossin il quale, però, non riconosce in fotografia il Ghirardi. Tuttavia, proprio Rossin, secondo la Corte territoriale, sarebbe colui che ha portato le armi per il tentativo di furto di bancomat e per le esercitazioni a fuoco di cui sopra. Né la sentenza chiarisce perché proprio quando parla di Ghirardi questo collaboratore di giustizia non sarebbe attendibile. Penetra, dalle dichiarazioni degli appartenenti alla Digos - Barbiero e Candian - si evince che essi, in occasione della c.d. "prova delle armi", non furono in grado di individuare, a banda della Ford Ka, altre persone, oltre al guidatore e dunque non individuavano affatto il Ghirardi e altri. Ne consegue che costui avrebbe dovuto essere assolto, quantomeno ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p. Meno che mai, poi, viene chiarito perché questo imputato dovrebbe essere chiamato a rispondere della detenzione di armi, che si trovano in luogo diverso da quello nel quale egli abitualmente dimorava, essendo custodite da Rossin in località Arzenavall.

39) motivazione mancante in ordine all'affermazione della responsabilità del Ghirardi in ordine al tentativo di furto al bancomat e ai presupposti reati di porto, detenzione ricettazione di armi impiegate. Questo ricorrente sarebbe stato individuato nel corso di un pignone sopralluogo in data 17 dicembre 2006 e in occasione del successivo tentativo di furto. In realtà, tra i vari testi che lo nominano solo uno, Bertalussi, dichiara di averlo conosciuto in precedenza. Gli altri ammettono di non averlo mai visto, ma sostengono di aver poi ricalcolato la fisionomia del predetto alle immagini fotografiche mostrate loro successivamente. Sulla base di tali emergenze probatorie, non si vede come la Corte possa aver affermato che il Ghirardi sia stato riconosciuto con certezza. Quanto al sequestro di tracce del dna di questo imputato su di un giubbotto antiproiettile, asseritamente utilizzato durante il tentativo di furto, la Corte cita le dichiarazioni del consulente tecnico La Rosa, ma la citazione è incompleta, atteso che detto consulente ebbe a chiarire che solamente le tracce di saliva, sangue e sperma sono rilevanti in campo forense. Tanto premesso, non trattandosi di tracce riconoscibili dei predetti liquidi, non si vede come la Corte abbia potuto motivare assumendo la sicura riconducibilità al Ghirardi della traccia biologica riscontrata sul giubbotto.

40) illogicità e mancanza di motivazione a proposito del diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti oggetto del procedimento in corso e quelli di cui alle precedenti condanne. La Corte d'assise d'appello traccia un profilo dell'imputato come emerge dalle parole del teste Suma, appartenente alla Digos, un profilo relativo ad un soggetto coerente nel suo progetto attuale, rispetto a quello in precedenza posto in essere. E tuttavia i giudici di appello negano che possa riconoscersi la continuazione, anche in considerazione del fatto che, nelle conclusioni orali, il difensore avrebbe abbandonato la richiesta formulata con l'atto di appello. Così operando, però, la Corte non distingue tra motivi principali e subordinati e principalmente entra in contraddizione con se stessa, per quel che riguarda la descrizione dei precedenti e della vita anagrafica del Ghirardi. Invero non si vede come non sia stata riconosciuta l'identità del disegno politico, la medesimezza del progetto ideale e la compatibilità delle azioni poste in essere per portarlo ad esecuzione.

Ghirardi Bruno, in aggiunta al ricorso presentato al difensore, ha personalmente redatto ulteriori motivi evidenziando che:

41) innanzitutto, l'origine della presunta associazione sovversiva, costituita in banda armata, appare temporalmente indefinita, atteso che l'opuscolo "Aurora" sembra essere stato pubblicato nel 2002. In realtà si fa riferimento a un documento il febbraio 2001, ma egli è stato scarcerato nel maggio 2001. Fa poi presente che gli esplosivi non sono mai stati ritrovati, mentre, per alcune armi, risulta accerta la provenienza da precedenti gruppi eversivi; per la appartenenza a tali gruppi egli ha riportata precedenti condanne e, dunque, non vi è motivo di non ritenere la continuazione tra le dette condanne e i fatti oggetto del presente procedimento: l'imputato si riconosce anche autore di un documento, nel quale omette la sua precedente adesione alla pratica politica rivoluzionaria delle brigate rosse, motivo in più per ritenere i fatti per i quali si procede una mera prosecuzione della precedente attività politica.

Ulteriore ricorso nell'interesse di Caprio (avv.lli Boneri e Pelazza), con esso si deduce:

42) violazione degli articoli 5 e 16 c.p.p. in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio. Della eccezione fu ritualmente sollevata in sede di udienza preliminare e riproposta, ai sensi dell'articolo 491 del codice di rito, innanzi alla Corte d'assise, in primo grado. Della eccezione è stata riproposta con i motivi d'appello. La Corte di assise d'appello l'ha rigettata sostenendo che, essendo il reato più grave quello di cui all'articolo 270 bis cp, detto reato è contestato come commesso negli anni 2003-2004 in Milano (capo A). Tanto premesso, la Corte ha ritenuto di non poter "allargare" la contestazione agli anni 2001-2002, come richiesto dalla difesa, poiché ciò avrebbe comportato mutamento dell'accusa. Sta di fatto, tuttavia, che, al capo C), è contestata a Tonello Andrea il concorso esterno nei reati di cui agli articoli 306-270 bis cp, per aver fornito un apporto all'associazione, concretizzatosi, tra l'altro, in una condotta, tenuta tra il 2001 e il 2002, condotta consistente nell'aver trasferito armi da un nascondiglio sito in Padova fino all'abitazione del Rossin.

Ebbene è evidente che si tratta di un reato di pari gravità di quello di cui al capo A), reato commesso antecedentemente. Pertanto, ai sensi del primo comma dell'articolo 16 c.p.p., la competenza per territorio per procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, va individuata in capo al giudice competente - in caso di reati di pari gravità - con riferimento al primo (in senso cronologico) reato. La competenza dunque spettava all'autorità giudiziaria di Padova. È pur vero che il reato di cui al capo C) è contestato "fino all'anno 2007" (senza indicazione, dunque, della data di inizio), ma l'episodio sopra illustrato viene collocato, come premesso, tra il 2001 e il 2002. Dunque, poiché si deve far riferimento alla contestazione come in concreto operata, non è dubbio che il reato contestato al Tonello è stato commesso antecedentemente a quello di cui al capo A) e che, pertanto, esse è atto a radicare la competenza. Evidentemente, poiché la questione sulla competenza territoriale può essere proposta solamente dopo il compimento della formalità di apertura del dibattimento, essa non può che fare riferimento al capo di imputazione come formulato dal PM.

43) violazione degli artt. 597 e 549 c.p.p. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione. Alla Caprio è contestato il ruolo di partecipe nell'associazione di cui al capo A); le viene attribuita la funzione di garantire le comunicazioni tra i vertici della cellula milanese e di quella padovana. Per tale ragione, ella si sarebbe trasferita appositamente a Milano, vale a dire per iscriversi all'università, anche allo scopo di avviare un'opera di proselitismo in quell'ambiente, nel quale avrebbe dovuto diffondere il foglio di propaganda "Aurora". Su tali contestazioni, in primo grado, la difesa ha esercitato il proprio diritto alla prova. Il giudice di primo grado, nel condannare l'imputata, ha fatto riferimento soltanto all'opera di proselitismo

che costei avrebbe posto in essere tra gli studenti universitari. Delle ulteriori condotte non è più traccia nella sentenza di primo grado. Deve quindi ritenersi che la contestazione sia stata riformulata e ridotta e che sulle condotte non più addebitate alla Caprio si sia formato il giudicato; il giudicato invece deve essere considerato come un'entità dinamica e non statica; esso, per la giurisprudenza di legittimità, si costituisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, né a queste inscindibilmente connesse. Al proposito, viene in rilievo la differenza tra capo e punto della decisione, atteso che al primo corrispondono una pluralità di punti, oggetto di deliberazioni, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Ebbene, sui singoli punti traslasciati dalla sentenza di primo grado si è evidentemente formato giudicato in senso favorevole alla ricorrente: vale a dire che il giudice di primo grado ha escluso che sussistesse per Caprio prova delle condotte non rientranti nell'opera di proselitismo in ambienti universitari. La Corte d'assise d'appello, viceversa, ha addebitato alla Caprio anche le condotte non rientranti nella predetta opera di proselitismo e ciò ha comportato la violazione degli articoli sopra indicati.

Per quanto specificamente riguarda il preteso ruolo di *trait d'union* della ricorrente, va detto che proprio attraverso l'esame delle intercettazioni, è possibile ricostruire puntualmente i movimenti dell'imputata nel periodo antecedente all'arresto. Ebbene, effettivamente alla risulta essersi spostata da Padova a Milano, ma, più di una volta, per partecipare a manifestazioni di piazza, una seconda volta per aiutare il Latino nel trasloco. Altri spostamenti avvengono per motivi vari (partecipazione a manifestazioni in altre città, vacanze estive, visite ad amici animalati, ecc.). Solo l'intercettazione del 2 novembre 2006 testimonia il trasferimento della Caprio a Milano per motivi di lavoro. La funzione di agente di collegamento che viene attribuita alla ricorrente è per altro smentita, se solo si fa riferimento alla frequenza degli incontri diretti tra il padovano Bartolati e il milanese Latino. È stato provato che, tra settembre 2006 e gennaio 2007, essi si incontrano direttamente ben sedici volte, mentre nello stesso periodo tra Caprio e Bartolati si contano cinque incontri. Non si vede, dunque, perché l'imputata avrebbe dovuto svolgere questo ruolo, visto che i due pretesi capi delle due cosiddette cellule avevano la possibilità di incontrarsi e di fatto si incontravano senza mediazione alcuna. Va inoltre rilevato che, dal momento del suo trasferimento a Milano, non risultano incontri tra l'imputata e il Latino. Ciò basta per riconoscere il vizio di illogicità dell'assunto fatto proprio dai giudici del merito; a ciò va aggiunto che le persone sentite come testi hanno escluso categoricamente qualsiasi ruolo di proselitismo o propaganda della Caprio all'interno dell'università.

Come premesso, allo stesso viene anche addebitata (in secondo grado) la condotta relativa alle inchieste su potenziali abietti. Di ciò sarebbe traccia nelle intercettazioni del 31 agosto, del 1 ottobre, del 19 ottobre 2006. Al proposito, va innanzitutto chiarito che la disciplina delle intercettazioni non si sottrae al dettato dell'articolo 192 c.p.p., di talché le intercettazioni relative a conversazioni intercorse tra altre persone non possono che avere valenza indiziaria. Ebbene, dall'esame delle predette conversazioni intercettate (che la ricorrente trascrive nel suo ricorso), altro non si può evincere se non che i dialoganti (tra i quali non figura mai Caprio) manifestano l'intenzione di affidare a costei determinati compiti. Si tratta, quindi, di progetti che la riguardano e in relazione ai quali non si sa se l'imputata avrebbe prestato la sua adesione; si tratta cioè di colloqui nel corso dei quali altre persone ipotizzano di affidarle determinati compiti; si tratta di valutazioni e giudizi che terze persone formulano su questa imputata. Né consegue che, nel momento storico in cui avvengono le conversazioni in questione, la ricorrente non può certamente essere qualificata come partecipe di un'associazione. Né va

trascurato che, al momento dell'arresto della Caprio, fu operato sequestro in suo danno. Tra le altre cose, furono sequestrati tre filmati: il primo relativo ad un pranzo nel ristorante gestito dal padre del Mezzamauro, il secondo relativo ad una sede di Forza Nuova in Padova (diversa da quella fatta oggetto di attentato), il terzo relativo ad un luogo di incontro in Milano, asseritamente frequentato da elementi di destra. Ebbene è evidente che, se detti filmati rappresentano il risultato di altrettante "inchieste", esse non sono certamente attribuibili a Caprio. Inoltre, va evidenziato che sono stati trascurati dai giudicanti elementi che avrebbero dovuta essere valutati in favore dell'imputata. La stessa, invero, risulta esclusa da tutti i momenti significativi dell'attività del presunto sodalizio, lo stesso non ha mai utilizzato tecniche di depistaggio, lo stesso nulla sa delle armi, né dei documenti falsi, ella non ha preso parte all'esercitazione di tiro in località Scalo Tran, non ha preso parte al tentativo di furto in Albignasego (bencomat), non ha dato contributo al rientro in Italia del Davanzo. Infine, non può essere privo di rilievo il fatto che il collaboratore di giustizia Rassin nulla dica della Caprio.

Ulteriore ricorso nell'interesse di Latino (avv. Giudiceandrea): con esso si deduce: 44) violazione del combinato disposto degli articoli 525 c.p.p. e 26 L. 287/51 in relazione agli articoli 178, 179 c.p.p., atteso che in primo grado il presidente aveva esonerato dall'incarico di giudice popolare ben tre dei componenti della corte.

Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 4).

45) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado del 22 gennaio 2009, per violazione dell'articolo 175 c) c.p.p. e dell'articolo 6 comma terzo lettera b) CEDU.

Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 5).

46) violazione degli articoli 470 e 178 lettera c) c.p.p. e dell'articolo 6 CEDU, nonché dell'articolo 111 della Costituzione, in relazione alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza della corte d'assise del 18 luglio 2008, con la quale è stato consentito alla feste Tonda Federica di deporre e di essere sottoposta a controesame, essendo visibile solo per la corte.

Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 6).

47) violazione dell'art. 9, sesto e settimo comma, L. 146/2006; mancata declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La questione è stata tempestivamente sollevata dinanzi ai giudici del merito, che tuttavia ne hanno ritenuto la manifesta infondatezza, con motivazione incongruente e tautologica. La L. 146/06 ratifica la convenzione Onu in tema di contrasto alla criminalità organizzata (approvata dall'assemblea generale in data 15 novembre 2000). Nell'ordinamento italiano, in applicazione di tale impegno internazionale, è stata introdotta, con l'articolo 9 della predetta legge, la possibilità della cosiddetta consegna controllata e, quando opportuno, l'impiego di altre tecniche di investigazione "particolari", quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni cosiddette "sotto copertura", ciò allo scopo, appunto, di combattere efficacemente la criminalità organizzata. In particolare, la disciplina italiana prevede ipotesi in cui la polizia giudiziaria è facultata ad omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso, anche orale, al P.M. Il P.M., a sua volta, ha facoltà di ritardare l'esecuzione di provvedimenti applicativi di misura cautelare, ovvero di ritardare il fermo, dandone tempestiva notizia al Procuratore generale. Tali condotte sono autorizzate quando ricorra la necessità di acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero di individuare o catturare i responsabili. Ebbene, è da rilevare che nessun

termine finale è previsto per tali condotte omissive, vale a dire che la polizia giudiziaria, col consenso del PM, e quest'ultimo, dandone avviso procuratore generale, passano, *ad libitum* e *sine die*, procrastinare l'esecuzione dei provvedimenti che loro competono.

Nei presente procedimento tale normativa è stata applicata in due occasioni. Una prima volta, la polizia giudiziaria è stata autorizzata dal PM (evidentemente oralmente, perché non se ne trova traccia in atti) a ritardare l'arresto degli indagati e il sequestro delle armi in occasione del colloquio delle stesse, avvenuto in località Scalo Tron; in tale occasione furono sequestrati solo alcuni bossoli, dopo la fine della sparatoria e l'allontanamento dei protagonisti dal *locus delicti*; una seconda volta, il PM ha consentito che coloro che avevano tentato di svaligiare il bancomat in Albignasego fossero messi in fuga dall'attivazione dell'allarme, senza essere tratti in arresto dalle forze di polizia, che pure, copertamente, erano appostate sul luogo.

Ovvero, in merito a tale *modus procedendi*, si pongano alcune questioni formali e sostanziali. Innanzitutto, poiché gli inquirenti erano perfettamente al corrente, tanto del fatto che sarebbero state impiegate armi da guerra (episodio Scalo Tron), quanto del fatto che persone, datate di armi da guerra, avrebbero tentato di svaligiare un bancomat, non si comprende quali altri rilevanti elementi probatori avrebbero potuto essere raccolti grazie all'omissione di una condotta imposta per legge, vale a dire l'arresto in flagranza di chi tali reati commetteva. Invero, non si comprende perché gli operanti si siano assunti la responsabilità di lasciare ad un gruppo di persone, per un tempo imprecisato (e quantomeno dal 19 novembre al 12 febbraio), la disponibilità di armi da guerra, a meno che non ritenessero che costoro erano persone di scarsa pericolosità, meno che mai si comprende perché sia stato consentito agli imputati di portarsi in un centro abitato e di tentare -essendo reuniti di armi micidiali- di compiere un furto. Il grave reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra era, come preteso, già stato accertato (gli inquirenti sapevano che le armi sarebbero state portate e, in un caso, anche utilizzate per una prova), né si può ritenere che fosse legittimo ritardare l'intervento delle forze dell'ordine per accertare eventuali reati meno gravi. La questione dunque è duplice, atteso che, da un lato, vi è stata un'applicazione illegittima delle norme, dall'altro, sono state applicate norme di dubbia legittimità costituzionale, proprio per la mancanza di un termine finale al ritardo nel compimento di atti dovuti. La norma in questione (art. 9 L. 146/06), invero, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, con il principio di obbligatoria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e con la possibilità di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (artt. III, 112, 113 Costituzione).

48) violazione di legge per mancata declaratoria di incompetenza territoriale e dunque erronea applicazione degli articoli 5 e 9 cpp.

Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 7).

49) inesistenza dei reati associativi ritenuti in sentenza, sia nel merito, che in ordine alla qualifica di capo, organizzatore, costituente, promotore.

I giudici del merito non hanno considerato che, nel caso di specie, difettava la caratteristica fondamentale del reato di banda armata, vale a dire la dotazione di armi adeguata allo scopo e il rapporto di proporzionalità alla destinazione prefissata, sia per assicurare la vita stessa della banda, che per rendere attuabile il perseguimento dei fini. Secondo quanto si legge in sentenza, gli imputati avrebbero costituito una banda armata per realizzare gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 270 bis cp. Tale norma, tuttavia, è dotata di una certa individualità e di precise caratteristiche, le quali non possono assurgere al ruolo di mero scopo

di un altro reato; invero ciò che è "più grande" non può essere contenuto in ciò che è "più piccolo", atteso che il contenente deve essere naturalmente più ampio del contenuto.

Latino, inoltre, è stato ritenuto capo della banda, vale a dire gli sono state attribuite le caratteristiche di una figura carismatica, in un'accezione verticistica, inconciliabile con l'ideologia egualitaria che certamente caratterizza l'universo di valori degli imputati. Il capo è colui che esercita sui suoi sottoposti una supremazia indiscussa, è colui cui compete la direzione della struttura umana che da lui dipende, è colui che, con autorità, regola l'attività sul piano operativo del sodalizio strutturato gerarchicamente in una logica piramidale: tale non può certamente essere il ruolo del ricorrente.

50) mancata declaratoria della inammissibilità della costituzione di parte civile di Ichino Pietro.

Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 8).

51) Violazione di legge in ordine all'entità del risarcimento riconosciuto le parti civili.

Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 9).

Il difensore di Gaeta (avv. Clementi) deduce:

52) mancanza e/o contraddittorietà, ovvero illogicità della motivazione. La sentenza d'appello, dà atto delle censure proposte dal difensore dell'imputato, ma non fornisce adeguata risposta ad esse. Il giudice di secondo grado si limita a ripetere che Gaeta aveva compiti essenzialmente tecnici, quale la duplicazione di telecomandi per eseguire furti di autovetture, ovvero la valutazione della efficacia di una lancia termica per poter svaligiare i bancomat; veniva anche evidenziato che l'imputato avrebbe messo a disposizione un suo appartamento per ospitare Caprio e Mazzamuro, che lo stesso avrebbe partecipato a un sopralluogo nei confronti di un esponente neofascista, che egli avrebbe collaborato con Latino e Ghirardi per occultare armi nel Parco dei Fontanili. Infine la sentenza di appello ricorda che Gaeta è stato trovato in possesso di materiale relativo al numero in corso di pubblicazione del giornale clandestino Aurora e che lo stesso ha sottoscritto un documento ideologico facente capo all'area politica del quale si assume faccia parte. Si tratta, in realtà, di affermazioni apodittiche e/o prive di riferimento probatorio. Quanto al cosiddetto ruolo tecnico, non si comprende quale finalità avrebbe avuto il ricorrente, atteso che agli imputati non è contestato il furto di alcuna autovettura; lo stesso deve dirsi per quel che riguarda la lancia termica, dal momento che non risulta essere stata utilizzata alcun attrezzo di tal tipo nel tentativo di furto di bancomat in Albignasego; aver messo a disposizione un appartamento, per, è un fatto di per sé, neutro, e lo sarebbe anche se ciò l'imputato avesse fatto per favorire persone del suo stesso orientamento politico; la partecipazione a sopralluoghi e la schedatura di un neofascista è attività indimostrata e, comunque, non affine all'imputazione; la partecipazione del Gaeta all'attività di occultamento delle armi nel Parco dei Fontanili, d'altra parte, non è dimostrata; il rinvenimento del foglio "Aurora" non può essere, di per sé solo, considerato elemento probante della partecipazione del Gaeta all'associazione sovversiva. Invero, la sentenza impugnata sembra confondere atteggiamenti di tipo "antagonista" con condotte di natura eversiva, terroristica e rivoluzionaria, ma è pur vero che il confine tra sovversione sociale e cambiamento profondo dell'organizzazione sociale è difficile da individuare. La sentenza gravata, tuttavia, si limita a registrare l'apparenza di un fatto e non scende nell'analisi profonda delle modalità della sua manifestazione.

Ora è da ricordare che il legislatore ha gradato, in maniera chiara, le diverse fattispecie incriminanti la condotta capace di porre in pericolo la personalità dello Stato. Ebbene, i giudici

del merito non hanno minimamente approfondito tale indagine ed hanno sommarariamente attribuito al Goeta finalità, atteggiamenti, e condotte che lo stesso non ha mai tenute.

53) inaservanza ed erronea applicazione dell'art. 270 bis cp e dell'art. 306 cp, anche in relazione agli artt. 304, 305 cp.

Non è dubbio che le condotte addebitate agli imputati siano espressive di un pensiero e di un'azione connotate fortemente da una ben precisa ideologia. La sentenza della Corte d'Assise d'appello, però, non ha ritenuto di affrontare la questione della corretta qualificazione di tali condotte e si è adagiata sulla indicazione normativa fornita dall'organo dell'accusa. È noto che il concetto di associazione presuppone una struttura gerarchica, per sua natura piramidale, una struttura che, per quanto semplificata, deve poter essere individuabile e descrivibile. Deve essere presente la figura del capo o del promotore, il quale deve essere gravato di tipici compiti di direzione, comando e disciplina e delle specifiche funzioni, deve esserci un organizzatore, devono essere, quindi, presenti semplici adepti, esecutori degli ordini; è necessario un patrimonio comune di mezzi, destinato al perseguimento dello scopo associativo e detto scopo deve essere chiaro e conosciuto, nonché condiviso, da tutti gli appartenenti. Quando tali elementi costitutivi non si ravvisano, l'agire comune di più persone non può che essere ricondotto allo schema dell'articolo 110 cp.

Per altro, l'obiettivo di realizzare un programma politico in contrasto con l'ordine costituito e lo scopo di instaurare una diversa organizzazione sociale, non sono di per sé illeciti, ma possono divenire tali, se illeciti sono gli strumenti che si adoperano. A questo proposito, è utile tracciare la differenza tra la norma incriminatrice di cui all'articolo 270 e quella di cui all'articolo 270 bis cp. Esse appaiono simili, ma - in realtà - sono significativamente diverse. La seconda, introdotta nell'ottobre 2001, ha quale finalità tipica il contrasto del terrorismo internazionale. L'articolo 270, viceversa, è applicabile a comportamenti sovversivi, posti in essere nel territorio italiano e volti a sopprimere violentemente gli ordinamenti politici, giuridici, economici, sociali, quali che essi siano. L'articolo 270 bis, insomma, non solo non soffre limiti geografici, ma qualifica la natura della violenza e l'obiettivo dell'eversione, richiedendo che l'azione sia finalizzata al terrorismo, ovvero ad eversione dell'ordine democratico. Ebbene, l'ordine democratico non è la stessa cosa dell'ordine costituito. Dunque: la violenza di cui all'articolo 270 è quella priva di fini terroristici, mentre la violenza di cui all'articolo 270 bis è solo quella che si connota per la finalità di terrorizzare indiscriminatamente i consociati. Il bene protetto dalla prima norma è l'ordinamento (politico, economico, sociale) esistente, vale a dire l'ordine costituito: il bene protetto dalla seconda norma è l'ordinamento degli Stati esteri, ovvero degli organi internazionali, ovvero, ancora, l'ordine costituzionale democratico. Per tutelare tali assetti politico-sociali, il legislatore, come si diceva, ha previsto una serie di figure criminose, graduate a seconda dell'intensità del vincolo che unisce i diversi soggetti operanti. Si va dalla cospirazione politica mediante accordo, di cui all'articolo 304 cp, alla cospirazione politica mediante associazione, di cui all'articolo 305 cp, fino alla fattispecie di cui all'articolo 306 cp (banda armata). Dunque, la volontà eversiva può esprimersi o attraverso il mero accordo cospiratorio, o attraverso la creazione di una struttura associativa, ovvero ancora attraverso la costituzione di una vera e propria banda armata. Tale ultima ipotesi criminosa rappresenta - ovviamente - la più strutturata tra le forme di collaborazione per finalità eversive. Essa necessita di alcuni requisiti tipici quali un contesto associativo organizzato in modo gerarchico, con distinzione di ruoli e funzioni, la disponibilità di armi in quantità e qualità adeguate ai fini che si propone la banda e - ovviamente - un comune fine politico. Per quanto specificamente riguarda le armi,

esse dovranno essere idonee a spargere il terrore tra i consociati. Dovrà poi essere chiaro che ciascuno dei partecipi della banda dovrà essere in grado di armarsi e di disporre all'occorrenza di armi, il che non significa che sempre e comunque tutti dovranno essere armati, ma che, appunto, quando necessario, ciascun appartenente alla banda possa far conto su armi. In ciò la fattispecie di cui all'articolo 306 si differenzia da quella di cui all'articolo 284 cp (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), atteso che tale seconda figura criminosa sussiste anche quando le armi sono tenute in luogo di deposito e sono dunque, per così dire, accessibili in maniera indiretta.

Tanto premesso, va ancora ricordato che il reato di cui all'articolo 270 bis cp è reato di pericolo indiretto, il che consente anche la punizione degli atti meramente preparatori, vale a dire di quelle condotte che, solitamente, devono ritenersi penalmente irrilevanti.

Nel caso in esame, l'elemento aggregante e, al contempo, la prova dell'esistenza in vita della supposta organizzazione terroristica è stato individuato nel foglio clandestino "Aurora", di chiaro orientamento comunista e sovversivo. Ma detta pubblicazione altro non prova se non che gli imputati hanno condiviso, negli anni, un progetto politico, volto a realizzare il radicale cambiamento dell'ordinamento giuridico e della struttura sociale esistenti, vale a dire il modello capitalistico, per costruire un modello di società comunista. È evidente, allora, che ci si trova di fronte, a tutto valere concedere, all'ipotesi di cui all'articolo 304 cp, ossia cospirazione politica mediante accordo. La problematica non è stata minimamente trattata dalla sentenza contro la quale si propone ricorso. I giudici del merito, infatti, non si sono voluti rendere conto del fatto che non esisteva alcuna gerarchia, non vi erano soggetti pacificamente individuabili come capi o promotori, tali non potendo essere considerate quelle persone che, per età e per maggior esperienza politica, godevano, di fatto, di una certa autorevolezza all'interno del gruppo.

Per venire alla specifica posizione del Goeta, è da ricordare che in suo danno è stato operato un sequestro, ma che le cose oggetto del provvedimento ablativo sono di nessun significato (una bicicletta, una telecamera, apparecchiature elettroniche per riproduzioni di video, un canotto).

Come da tali insignificanti elementi si possa giungere ad ipotizzare il coinvolgimento di questo imputato nei fatti per i quali è processato la sentenza di appello non chiarisce. Neanche si chiarisce quale sarebbe il rapporto del Goeta con le armi, atteso che, nel Parco dei Fontanili, armi non furono mai trovate, nonostante detta località sia stata oggetto, per circa quattro anni, del controllo da parte delle Forze di polizia. Il caposaldo del tenore accusatorio in danno di questo imputato, per quel che si legge in sentenza, risiede in una frase di una conversazione intercettata, frase attribuita Goeta ("non ho capito se questo ci serve per... per Schirone"). Ebbene detta frase, nelle trascrizioni operate con il rito dell'incidente probatorio, non esiste più e, dunque, la posizione del Goeta avrebbe dovuto essere inevitabilmente ridimensionata, anche perché allo stesso non si contesta nulla di specifico, se non l'appartenenza alla presunta associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Ma è assolutamente evidente che il semplice rapporto di sintonia politica, o eventualmente di azione politica, fosse anche sovversiva, non fa, di per sé, nascere un vincolo associativo - complesso e articolato - come quello richiesto da un'associazione sovversiva. La condizione di un programma politico e strategico non è condotta che possa essere criminalizzata.

D'altra parte, si è già detto come il sodalizio al quale Goeta è accusato di aver appartenuto, non può che essere considerato un aggregato embrionale, connotato dalla comune volontà sovversiva: esso non ha rappresentato un pericolo concreto, atteso che la costituzione di

un'associazione sovversiva era forse un obiettivo da inquadrarsi nel progetto politico degli imputati, ma un obiettivo nient'affatto raggiunto e verso il quale non erano stati compiuti - ancora - significativi passi. In sintesi, non è dubbio che gli imputati siano qualificabili come persone perfette di un'ideologia sovversiva (cospiratori politici, secondo il legislatore fascista), i quali, nel contesto di un progetto non ancora definito, agivano, costruendo il naturale percorso rivoluzionario che passa attraverso una elaborazione politica e ideologica di acquisizione di consenso sociale, di sviluppo di un'adeguata organizzazione, capace di coalizzare forze -umane e materiali- che avrebbero dovuto costituire una struttura -in futuro- operativa. Siamo dunque ben lontani dalla figura della cospirazione politica mediante associazione e siamo ancora più lontani dalle ipotesi degli artt. 270, 270 bis, 306 cp.

CONSIDERATO IN DIRITTO -

Come è ovvio, vanno prima affrontate e risolte le questioni processuali di carattere generale; solo successivamente (ed eventualmente) le residue problematiche potranno essere affrontate.

Tra le questioni processuali devono poi avere precedenza quelle relative alla regolare composizione e alla competenza del collegio giudicante e dei suoi singoli componenti. Vanno dunque preliminarmente affrontate le questioni sopra sintetizzate ai nn. 4), 17), 44), 14).

Le censure sub 4), 17) e 44) sono infondate.

Va innanzitutto chiarito che l'art. 10 del decreto legislativo 273/1989 non ha affatto implicitamente abrogato l'art. 26 della L. 287/1951, come modificato dall'art. 35 del DPR 449/1988.

Invero l'art. 10 del predetto decreto legislativo prevede la possibilità che al dibattimento innanzi alla Corte di assise assistano due "magistrati" aggiunti. Il termine "magistrato" è utilizzato dal Legislatore in senso tecnico e ristretto, vale a dire che esso va inteso secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 106 Cost., prova ne è il fatto che il secondo comma del predetto art. 10 prevede qualifica e anzianità di carriera di tali magistrati supplenti.

La L. 287/51, come modificata dal DPR 449/88, fa riferimento, viceversa, ai "giudici popolari", che, in base al vigente ordinamento giudiziario, integrano la Corte di assise e la Corte di assise di appello.

Ne consegue che, in caso di impedimento di uno dei magistrati componenti il collegio, trova applicazione il comma terzo del predetto art. 10 (sospensione del dibattimento ed eventuale, successiva, sostituzione -se l'impedimento si protrae per più di dieci giorni- del magistrato assente con uno dei magistrati aggiunti); in caso, viceversa, di impedimento di un giudice popolare, trova (continua a trovare) applicazione il comma secondo della ricordata art. 26 (immediata sostituzione -possibile sino alla chiusura del dibattimento- del giudice popolare impedito, senza alcuna sospensione del dibattimento stesso).

Tanto chiarito, va evidenziato che l'atto di sostituzione di un giudice popolare con un altro (che abbia assistito al dibattimento) non è certo espressione di *ius dicere*; ma di un mero potere di organizzazione riconosciuto al presidente.

In tal modo va inteso il "senso" della sentenza citata dal giudice di secondo grado (ASN 200400957-RV 228517) in ordine alla procedura "automatica" di sostituzione dei giudici popolari impediti e della conseguente mancanza di necessità di motivazione.

E' invero è stato successivamente chiarito (ASN 200922736-RV 244450) che non determina violazione del principio di immutabilità del giudice la sostituzione, nel collegio di Corte d'assise, di un giudice popolare effettivo con un giudice popolare aggiunto (sempre si intende

che abbia assistito al dibattimento, ai sensi del comma secondo dell'art. 26 sopra citato, e, in particolare, che abbia assistito alle udienze nelle quali sono avvenute l'ammissione e l'assunzione delle prove).

A ben vedere, non a caso è disposta -per i dibattimenti- che si prevedano di lunga durata o, comunque, quando sembri opportuno, la nomina "contemplativa" di giudici popolari in soprannumero: lo scopo che il legislatore si prefigge è quello di garantire continuità e speditezza a processi particolarmente delicati, nei quali sono chiamati a integrare il collegio giudicante soggetti che non sono magistrati di professione. Neanche è casuale, poi, il fatto che essi vengano qualificati "aggiunti" e non certo "supplenti" (o altro termine equivalente). La loro presenza si aggiunge, appunto, a quella dei titolari: essi devono seguire il dibattimento e, se necessario, sostituire il giudice (popolare) effettivo, in caso di impedimenti o assenze (anche ingiustificate o ingiustificabili).

Tutta ciò a condizione che la sostituzione avvenga prima della chiusura del dibattimento.

Il che è avvenuto nel caso in esame.

La censura sub 14) è manifestamente infondata e quindi inammissibile.

Lo stesso ricorrente chiarisce che la norma che avrebbe impedito alla d.ssa M.L. Dameno di presiedere la Corte di assise di appello (in quanto nel medesimo distretto la stessa aveva esercitato, in precedenza, funzioni equivalenti) ancora non era presente nell'ordinamento.

Nondimeno, a parere del medesimo ricorrente, il presidente si sarebbe dovuto astenere per gravi ragioni di convenienza, in quanto, per i suoi trascorsi professionali, ella avrebbe potuto apparire non imparziale.

Ebbene, al proposito, è agevole osservare che la censura, da un lato, prova troppo, dall'altro, è generica, fondandosi su di un presupposto arbitrario o, quantomeno, del tutto evanescente.

Sotto il primo aspetto, va considerato che, evidentemente, il predetto magistrato, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere funzioni giudicanti in tutti i processi "contaminati" dall'operato della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (non solo, dunque, in quella a carico del Bortolato e altri). In tal modo, il suo trasferimento sarebbe stato effettuato *inutiliter*, e ciò, paradossalmente, in applicazione di una legge (al momento) inesistente, con violazione di principi costituzionali, normativi e, va da sé, di comune buon senso.

Sotto il secondo aspetto, non viene minimamente chiarito perché, per quel che riguarda il c.d. versante soggettivo (così qualificato dal ricorrente), la figura del presidente avrebbe dovuto essere compromessa, per il semplice fatto di avere esercitato in precedenza la funzione di Procuratore aggiunto e per essere stato -circa 20 anni prima- componente del pool antimafia. Invero nel ricorso non si sostiene che il predetto magistrato abbia seguito o coordinato indagini a carico di qualcuno degli attuali imputati, nemmeno che si sia (ai tempi del suo inquadramento nel predetto pool) occupato di reati ascritti a soggetti appartenenti alla medesima area politica cui si richiamano gli attuali ricorrenti.

La censura sub 16) è manifestamente infondata.

Le SS.UU. di questa Corte, in due occasioni (sent. n. 17706 del 2005, ric. Petronca e altri, RV 230895 e sent. n. 37501 del 2010, ric. Donadio, RV 247994) hanno avuto modo di chiarire che con l'espressione "criminalità organizzata" deve intendersi tanto la criminalità mafiosa e assimilata, quanto la criminalità che "si esprime" attraverso qualsiasi delitto associativo -eventualmente anche previsto da norme incriminatrici speciali- quanto ancora qualsiasi tipo di associazione per delinquere, correlata alle attività criminali più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione.

Deve cioè intendersi come reato di criminalità organizzata quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati.

Entrambe le pronunce della SS. UU. sopra ricordate sono, per altro, posteriori alla ricordata (dal momento) Convenzione di Palermo e, dunque, certamente non la ignorano. È del tutto evidente, d'altra parte, che nulla vietava (e vieta) al legislatore di ampliare, per fini interni, il concetto di criminalità organizzata.

D'altra parte, il principio ermeneutico pacifico quello in base al quale un'espressione testuale contenuta in un corpus normativo va interpretata secondo "il senso fatto polesi dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalle intenzioni del legislatore" (ex art. 12 preleggi) a meno che non vi siano specifiche ragioni per accedere ad una dizione più ampia o più ristretta e, comunque, "particolare".

Ora non è dubbio che l'accostamento tra il sostantivo "criminalità" e l'aggettivo "organizzata" non può che suggerire il concetto di un gruppo strutturato costituito, disciplinato e mantenuto in vita allo scopo di commettere reati.

Ed è esattamente per tale ragione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto inequivocamente affermare (ASN 200512136-RV 231229) che l'art. 240 bis, comma secondo disp. att. c.p.p., che prevede che la sospensione finale dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata, si applica alle fattispecie criminali espressamente individuate nella disposizione, di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) del medesimo codice; ebbene il detto articolo al n. 4 del comma secondo prevede, appunto, i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione.

Le censure sub 7), 42) e 48), tutte attinenti alla competenza territoriale, sono infondate.

Al proposito è da osservare che, per vero, la motivazione del giudice di secondo grado potrebbe, a prima vista, ingenerare qualche confusione. Infatti, dopo un accenno al criterio ex art. 8 c.p.p. (giudice competente per il reato permanente è quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione), la Corte di assise di appello si dilunga ad analizzare i criteri suppletivi ex art. 9.

In realtà il primo criterio è pacificamente applicabile.

I giudici del merito chiariscono che non vi è motivo di dubitare che sia stata Milano la "sede centrale" della associazione, posto che proprio in quella città avvenivano gli incontri destinati alla programmazione della attività, a Milano operavano stabilmente Latino (promotore-constituente), Gaeta e Shirardi (organizzatori), a Milano vengono "trasferiti" Caprio e Mazzacurro perché possano dedicarsi alle "inchieste" e all'attività di proselitismo in ambito universitario (e non va dimenticato che l'attività precipua del gruppo era la propaganda, sia pure armata).

Il fatto che vi fossero articolazioni territoriali (in Piemonte e in Veneto) è, sotto tale profilo, irrilevante, così come irrilevante è il fatto che in tale ultima regione si sia svolta gran parte della "attività armata" degli associati. Sta di fatto che detta attività, per quel che è dato leggere in sentenza, fu progettata e programmata altrove, vale a dire, proprio a Milano.

Va da sé, poi, che il concorso esterno in un reato associativo non può precedere la costituzione della associazione, ma deve necessariamente far seguito ad essa. Cosicché il delitto del capo C), ascritto a Tonello Andrea (non a caso, assolto) non può cronologicamente precedere quello del capo A), essendo la nascita della struttura associativa indicata tra il 2003 e il 2004, così come non lo precede quello del capo B), ascritto a Scivali. E se dunque si è a suo tempo ipotizzata che Tonello abbia, tra il 2001 e il 2002 (in concorso con Bertolati e Rossini)

trasportato armi da un nascondiglio, non meglio indicato, al garage-legnaia di questo ultimo, ciò deve necessariamente essere avvenuto -quantomeno dal punto di vista cronologico- al di fuori delle logiche associative, o almeno di quelle della associazione di cui al capo A), in quanto non si può "aiutare" una associazione che ancora non esiste.

Non si può ovviamente escludere che i tre avessero operato o in semplice concorso tra di loro, ovvero nell'ambito di altra e precedente associazione con finalità politico-militari, atteso che la struttura di cui al capo A), per quel che si legge in sentenza e per quanto di comune cognizione, non è né la prima né l'unica sorta in Italia.

La censura sub 15 è infondata.

Invero, fermo restando il richiamato insegnamento della Corte costituzionale, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (con sentenza successiva a quella del Giudice delle leggi) ha chiarito che da un lato, la violazione dell'obbligo del PM di trasmettere al GIP l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione; dall'altro, che chi tale omissione lamenti ha l'onere di specificarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne la eventuale rilevanza (ASN 200333067-RV 226651, conf. ASN 200847497-RV 242762).

Va da sé, poi, che detta inutilizzabilità vige ai soli fini della valutazione dei presupposti per il rinvio a giudizio (ASN 201019511-RV 247192) e non è certo operativa nel dibattimento, attesa che, come è ovvio, una volta che il rinvio a giudizio sia intervenuto, il controllo di tutti i dati probatori (preesistenti e comunicati, preesistenti e resi polesi solo in dibattimento, acquisiti ai sensi dell'art. 430 c.p.p., acquisiti direttamente in dibattimento) è pieno perché avviene in contraddittorio e innanzi al giudice terzo.

Le censure sub 6) e 46) sono infondate.

Trattasi di mera irregolarità, dalla quale non discende alcuna nullità o inutilizzabilità.

Invero: la irregolarità del *quomodo* non incide sull'ammissibilità dell'atto.

Peraltro, va notato che il comma I bis dell'art. 147 bis disp. att. c.p.p. prevede che l'esame dibattimentale degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, che abbiano operato in attività sotto copertura ex art. 9 legge 146/2006, debba svolgersi con le cautele necessarie per garantire tutela e riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità idonee ad evitare che il volto di tali persone sia visibile.

Ora, è pur vero che tale disposizione è stata introdotta con legge 136/2010, vale a dire dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado, ma è altrettanto vero che l'esigenza che sta a suo fondamento era avvertita e presente anche prima, così come -evidentemente- è vero che il legislatore, cui compete il compito di bilanciare garanzie dell'imputato e tutela delle indagini (e delle persone che le aspettano), ha ritenuto che l'adozione delle modalità sopra ricordate non leda né comprima l'esercizio del diritto di difesa.

La questione di costituzionalità di cui al punto 47) è manifestamente infondata e, comunque, irrilevante.

Innanzitutto, va osservato che sarebbe contrario al principio di ragionevolezza imporre, in via generale e astratta, "un termine finale" a una attività di controllo di una condotta *contra legem*, quando non si sa (e non si può sapere in anticipo) quando tale condotta avrà termine, o potrà essere utilmente interrotta dalle Forze di polizia.

In secondo luogo, va chiarito che le esigenze di indagine, per le quali può essere opportuna ritardare l'intervento repressivo-cautelare delle Forze dell'ordine, non devono

necessariamente consistere nella scoperta di "nuovi reati", ma ben possono consistere nella individuazione di nuovi (nel senso di: fino a quel momento, sconosciuti) concorrenti in reati già accertati e/o consumati.

In terzo luogo, non può essere il criterio della gerarchia della gravità dei reati a guidare e determinare i comportamenti degli inquirenti, atteso che tali comportamenti devono modellarsi dinamicamente sulle esigenze che, di volta in volta e imprevedibilmente, possono manifestarsi nel caso concreto.

Va da sé che tanto il PM, quanto la polizia giudiziaria assumono una elevata responsabilità quando autorizzano o portano a compimento tal genere di operazioni. Di eventuali errori, leggerezze, omissioni e dovni essi saranno chiamati a rispondere, ma non si vede come perché eventuali errori di valutazione o di esecuzione dovrebbero trovare, poi, sanzione processuale, se essi non hanno determinato nullità o inutilizzabilità.

Infine, i ricorrenti non chiariscono (limitandosi a enunciare) in cosa consisterebbe il contrasto della norma in questione con i principi costituzionali del contraddittorio nella formazione della prova (che, come è noto, si forma in dibattimento), della obbligatoria motivazione dei procedimenti giurisdizionali (posto che si tratta di attività di polizia e non giurisdizionale) di garanzia di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione (atteso che il controllo di una attività di polizia prodromica a un procedimento giurisdizionale, avviene, successivamente, nell'ambito del predetto procedimento).

La censura sub 19) è inammissibile per genericità.

Data per scontata che la illustrazione, in sede di discussione, di questioni già proposte con l'atto di appello non può mai considerarsi (per la intrinseca contraddizione che ciò non consente) come introduzione di motivi nuovi, resterebbe, però, da chiarire per qual motivo sarebbe da ipotizzare che i giudici del merito avrebbero esposto la c.d. "cronologia" sulla base delle relazioni di servizio, piuttosto che delle dichiarazioni dibattimentali di chi quelle relazioni aveva redatto.

Il secondo comma dell'art. 514 cpp vieta, come è noto, la lettura in dibattimento dei verbali e degli altri documenti che rispecchiano le attività compiute dalla polizia giudiziaria; tuttavia, il teste (e dunque anche l'appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato, ai sensi del quinto comma dell'art. 499 cpp, a consultare gli atti da lui redatti.

Si tratta, ovviamente, di una lettura che il teste fa "a se stesso" e per aiuto alla memoria, ma che gli consente, poi, di rispondere con precisione - appunto dopo aver letto il documento da lui redatto (o anche dal suo ufficio), purché egli abbia partecipato alle operazioni. cfr. ASN 200915056-RV 243406) alle domande che gli vengono poste. Per altro, è stato ritenuto (ASN 200909202-RV 243542) che, quando la deposizione, "aiutata" dalla lettura, sia avvenuta in dibattimento - e dunque nel contraddittorio delle parti - i documenti letti siano anche acquisibili da parte del giudice.

Tutto ciò premesso, è da rilevare che, nel ricorso, non solo non si chiarisce, come anticipato, per qual ragione non sia credibile che la "cronologia" sia stata redatta sulla base delle dichiarazioni (per quante eventualmente "corroborate" dalla lettura ex art. 499 comma quinto cpp), ma nemmeno si afferma che la detta documentazione sia stata irregolarmente acquisita, vale a dire nel mancato rispetto della procedura messa in evidenza dalla giurisprudenza sopra citata.

Le censure sub 5) e 45) sono manifestamente infondate per le ragioni illustrate dalla Corte di assise di appello, la quale ha richiamato giurisprudenza di questo giudice di legittimità (ASN 200534224-RV 232221), in base alla quale la detenzione in un istituto penitenziario prossimo

al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell'imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarità del giudizio.

Il fatto che l'amministrazione penitenziaria non abbia assecondato la disposizione presidenziale non ha, ovviamente, alcun riflesso sulla regolarità del processo, ma potrebbe, al più, rilevare sul piano disciplinare.

Nel ricorso, tra l'altro, si evidenzia che l'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice previgente prevedeva che "se l'imputato si trova detenuto in luogo diverso da quello in cui è convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il PM, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio, provvede che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarrà durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi".

Al proposito, è sin troppo facile evidenziare che ben altra era, all'epoca, la realtà dei mezzi di comunicazione e di trasporto, realtà che oggi è completamente mutata, di talché non costituisce un ostacolo per il concreto esercizio del diritto di difesa la distanza spaziale tra difesa e difensore. Unico ostacolo può essere - eventualmente - quello di natura economica, che, tuttavia, nei casi previsti, ben può essere superato con l'ammissione al gratuito patrocinio.

Infine, non impropriamente, il giudice di secondo grado ricorda come la "vicinanza fisica" tra imputato e difensore non sia un dato indiscutibile nel nostro sistema processuale, tanto che è certamente ammessa la possibilità dell'esame a distanza dell'imputato (ASN 200425662-RV 228129).

Le censure sub 20), 21) e 22) sono infondate.

Secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti, alla polizia giudiziaria era già nota la esistenza del "gruppo milanese". Quanto al Davanzo, lo stesso era stato oggetto di indagini ad opera della Procura napoletana.

Dunque, quantomeno con riguardo a questi imputati, non vi sarebbe stata necessità di alcun input da parte del Sisde, atteso che essi erano già noti alla polizia giudiziaria per la loro sospetta attività "antagonista".

Orbene, è stato chiarito (ASN 200810051-RV 239458) che le informazioni confidenziali determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma primo bis e 203, comma primo bis cpp, soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reato.

Quanto ai residui imputati, deve essere ricordata (e condivisa) quella giurisprudenza in base alla quale, in presenza di una prima intercettazione probatoriamente inutilizzabile, deve verificarsi se le successive possano trovare giustificazione nei dati pur irregolarmente acquisiti, atteso che, comunque, per il principio di conservazione degli atti, detti dati, ricorrendone i presupposti, ben possono costituire *motiva criminis*, in base alla quale, avviene successive indagini (e dunque autorizzare successive intercettazioni).

Invero, in tema di proroga non tempestiva dell'autorizzazione alle intercettazioni, è stato chiarito (ASN 201115818-RV 249980) che essa può legittimare le operazioni per il futuro, operando come una nuova autorizzazione.

Insomma, la proroga "tardiva", se non può certo valere a legittimare *ex post* la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi *mezza tempore*, ha tuttavia efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione (ASN 200605061-RV 232321, *contra* ASN 200543971- RV 216664).

Ricorrendo la *eadem ratio*, non vi è ragione di non estendere il principio della proroga tardiva, alla proroga che interviene dopo una attività di intercettazione inutilizzabile, ma in base a *notitiae criminis* proprio da tale intercettazione desumibili.

In sintesi se il primo decreto fu emesso sulla base di presupposti che non lo avrebbero legittimato, non è dubbio che la relativa intercettazione sia inutilizzabile; ma, se le informazioni scaturite dalla predetta inutilizzabile (a fini probatori) intercettazione, costituiscono valide *notitiae criminis*, non è, parimenti, dubbio che, sulla base delle stesse, possa avviarsi ulteriore attività di indagine e, dunque, se del caso, altre intercettazioni.

Alla stregua delle sentenze di legittimità appena citate, non vi è, pertanto, ragione di escludere che la proroga di un decreto illegittimamente emesso possa essere "letta" come autorizzazione *ex novo*. In fin dei conti, esso, per il solo fatto di far riferimento (in quanto avente, appunto, la forma della proroga) alle pregresse vicende processuali, deve considerarsi motivato *per relationem*, in quanto connotato dal relativo corredo documentale.

Né vale dire che la proroga di un atto emesso in violazione di legge dà, di per sé, luogo a una attività i cui risultati sono inutilizzabili, atteso che, come si è detto, fatto invalido, in applicazione propria del principio di conservazione, viene considerato, non in relazione al fine per il quale è stato (malamente) assunto (nel nostro caso, quale fonte di prova), ma, appunto, per la parte nella quale può trovare utilizzazione (*notitia criminis*).

Orbene, nel caso in questione, non è dubbio che l'attività di intercettazione abbia occupato un lungo arco temporale, con conseguente necessità di successive e reiterate proroghe.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza consistente nel fatto che la duplicazione del contenuto delle conversazioni intercettate sia avvenuta ad opera, non di personale ausiliario del giudice, ma di dipendenti di una ditta privata.

Detta duplicazione è stata evidentemente effettuata per puro motivo di comodità e di prudenza, vale a dire per non operare direttamente sul disco "originario": ciò non toglie che era solo detto disco che incorporava la prova e che ad esso avrebbero potuto, in ogni momento, accedere le parti (cfr. Carte cost. sentenza 336/2008), se avessero avuto dubbi circa la fedeltà della riproduzione.

Dubbi, tuttavia, a quanto si legge nella impugnata sentenza (fol. 101), non ne ebbero, atteso che nessuna osservazione fu fatta dalle Difese, che anzi seguirono esattamente la medesima metodica per estrarre e duplicare le conversazioni che ad esse interessavano.

D'altra parte, se per le operazioni puramente esecutive, il perito può avvalersi della collaborazione di un *quavis de populo* al sua fiducia, non nominato dal giudice (ASN 200426481-RV 228892), non si comprende per quale ragione tale facoltà non possa vale per un'opera di mera "ricopiatura" da un originale, che, fino a prova del contrario, rimane intatto.

E' poi assolutamente certo che il giudice possa ascoltare, se lo ritiene, le conversazioni intercettate, e che ciò può fare in camera di consiglio, piuttosto che in dibattimento (ASN 201006297-RV 246105), né si comprende sulla base di quali evidenze i ricorrenti sostengono che ciò non sia accaduto, atteso che il giudice non deve far certe *residua* verbale che rispecchi una operazione di mera presa d'atto del contenuto di fonti di prova. Certamente, ad esempio, il giudice non deve dare atto di aver letto in camera di consiglio le "carte processuali" che può utilizzare, ovvero di aver osservate le fotografie, regolarmente acquisite al fascicolo del dibattimento.

E' poi, comunque, arbitrario l'affermazione in base alla quale, poiché il contenuto di una (o di alcune) conversazioni intercettate era difficilmente comprensibile, tutte le conversazioni intercettate avevano tale caratteristica.

Per altro, in un processo di parti-natura che, nonostante tutto, ancora è riconoscibile nel vigente sistema processuale- nulla impedisce alle Difese di ascoltare le registrazioni e di segnalare quelle che ritiene scarsamente intelligibili.

Ciò invero, come si legge nei ricorsi, è stato fatto per la intercettazione che gli inquirenti ipotizzarono fosse relativa alla preparazione di un attentato al prof. Ichino; ebbene nulla impediva agli imputati di segnalare altre eventuali conversazioni "equivoche" a che, a loro parere, erano state malamente trascritte.

La censura sub 3) è inammissibile per genericità.

A parte il fatto che le dichiarazioni predibattimentali la cui mancata acquisizione il ricorrente lamenta, per quello che egli stesso riferisce, avevano contenuto di generico protesta di innocenza/estraneità di fatti di causa, il ricorrente non chiarisce per qual ragione le riserve che Latino avrebbe espresso sul conto di Rotondi sarebbero atte a contrastare validamente quella che è emersa in corso di dibattimento, vale a dire la concreta condotta tenuta dal Rotondi (cfr. *infra*), condotta che è stata interpretata -certo non illogicamente- come sintomatica della sua intransigibilità.

In sintesi non si chiarisce la rilevanza della prova che si assume emessa.

Sgomberato il campo dalle questioni di natura processuale (tranne quella sub 18), si può ora passare ad esaminare le censure relative ai denunciati difetti di motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti contestati e alla corretta qualificazione degli stessi.

Quanto alla materiale sussistenza dei fatti, le predette censure si presentano come infondate e, alcune, al limite della inammissibilità.

I giudici del merito, con motivazione diffusa, rigorosa e analitica, utilizzando il contenuto delle conversazioni intercettate, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rossin, l'esito delle attività di perquisizione e sequestro, le testimonianze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, hanno dato conto del loro convincimento circa la sussistenza di una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma "rivoluzionario" che prevedeva l'uso sistematico della violenza; a tale scopo, evidentemente, essa si era dotata di un considerevole quantitativo di armi micidiali.

Conviene subito affrontare la censura sub 34). Essa è infondata.

Non è dubbio che le dichiarazioni provenienti dal Rossin sono state ritenute, nella gran parte, credibili.

Lo stesso era il custode dell'arsenale del gruppo e detto arsenale ha fatto ritrovare.

Le armi sotterrate in località Arzercavalli, come gli accertamenti balistici hanno consentito di affermare (cfr. sentenza di appello fol. 207), sono quelle utilizzate nella esercitazione in località Scalo Tran.

Correttamente i giudici del merito attribuiscono grande rilievo a tale circostanza, che contribuisce a conferire al "pentito" adeguata credibilità.

Lo stesso sentenza, tuttavia, mette in mastra come non sempre il predetto collaboratore abbia reso dichiarazioni precise e riscontrabili; ciò, tuttavia, non inficia, ovviamente -atteso la pacifica sussistenza del criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni- la complessiva solidità del nucleo essenziale del suo *cicium*.

In ogni caso, il convincimento dei giudicanti non si fonda unicamente (e nemmeno principalmente) sulla parola del Rossin, quanto piuttosto sull'esito della attività di intercettazione e di indagine (pedinamenti, riprese video, sequestri ecc.)

Il giudice di secondo grado ha, poi, per parte sua, adeguatamente replicato alle censure mosse con i diversi atti di appello, ribadendo e meglio definendo i tratti costitutivi e le modalità operative della predetta struttura.

Essa, per quel che si legge in sentenza, aveva al suo vertice una sorta di quadrumvirato (Davanzo, Latino, Bortolato, Sisi, cfr. fol. 133 della sentenza di appello), disponeva di una casa comune, poteva decidere dove e come "impiegare" i suoi adepti, aveva una sede centrale (Milano) e articolazioni periferiche (Piemonte, Veneto), aveva individuato un "poligono di tiro" (Scola Tron) ed un sicuro rifugio per il suo ideologo (Raveo), aveva un foglio di propaganda (Aurana), utilizzava timbri e documenti falsi, non disdegnava contatti con la criminalità comune (rapporti tra Ghirardi e Scivali), programava reati contro il patrimonio per autofinanziarsi, raccoglieva informazioni sui possibili "obiettivi" da colpire, briguava per procurarsi false divise delle FF.OO.

Come anticipato, i giudici del merito hanno attinto gli elementi posti alla base delle loro decisioni principalmente dalle conversazioni intercettate, dunque dalla stessa voce degli imputati.

Al proposito, vale la pena di chiarire che la conversazione intercettata ha (può avere) una sua valenza probatoria, tanto nei confronti dei colloquanti, quanto nei confronti delle persone cui il colloquio si riferisce. Ciò si dice con riferimento a tutti gli imputati, ma in particolare alla Caserio.

Invero la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (da ultimo ASN 201021878-RV 247447) che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicato come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quella probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo c.p.p.

Per altro, come anticipato, non poche volte il contenuto delle conversazioni intercettate ha trovato conferma e riscontro nelle operazioni e nei controlli di polizia attivati in relazione alle stesse.

In particolare, si deve osservare, per quanto riguarda la censura sub 1) (Rotondi), che lo stesso appare, per quel che si legge in sentenza, fortemente coinvolto nella "operazione" diretta al rientro in Italia del Davanzo.

Il Rotondi sostiene che non è stata fornita la prova della sua consapevolezza di stare operando nell'ambito e a favore di una *societas contra legem*, in quanto aver agevolato il viaggio del Davanzo non è condotta, di per sé, incriminabile.

Così argomentando, tuttavia, si trascurò quanto espresso a chiare lettere nella sentenza impugnata: Rotondi e Davanzo si tenevano in continuo contatto telefonico, chiamandosi con nomi di battesimo diversi da quelli che essi effettivamente hanno. In una conversazione intercettata in un ristorante, poi (colloquanti Latino, Sisi, Bortolato), proprio Bortolato comunica agli altri, in relazione al viaggio del Davanzo, di aver chiesto a Rotondi "tutta la situazione". E in effetti, poi, Bortolato e Davanzo si incontrano, sfruttando la copertura del Rotondi e fingendo un colloquio di lavoro. Né mancano colloqui diretti tra Bortolato e Rotondi. Viene dunque chiarito adeguatamente per qual motivo si è ritenuta la piena consapevolezza da parte di questo ricorrente.

La censura sub 1), dunque, nella parte in cui contesta la correttezza, coerenza e completezza della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, è da rigettare.

Diversa sorte essa deve avere, come si vedrà, per quel che riguarda la sua qualificazione giuridica.

Quanto alla subordinata censura avanzata da Rotondi (sub 2), in base alla quale, la sua condotta, al più sarebbe da inquadrare nella schema dell'art. 270 ter c.p., va detta che anche essa è infondata. Invero, la condotta del Rotondi è consistita, non solo nel dare ospitalità al Davanzo, ma, come anticipato, nell'averne favorito il rientro clandestino in Italia. Nel fare ciò, il ricorrente sapeva bene - come emerge dal compendio delle conversazioni intercettate - che non si stava prodigando a favore di un singolo, ma di una intera struttura criminale.

La censura sub 11) (Scantamburlo) si fonda su di una ricostruzione "atomistica" dell'accaduto. È vero, per quel che si legge in sentenza e secondo quanto afferma il ricorrente, che egli denunciò lo smarrimento di una carta di identità del nuovo tipo (plastificata e con foto "incorporata"), ma è altrettanto vero che richiese e ottenne in sostituzione un documento cartaceo (carta di identità di vecchio tipo, ancora validamente in circolazione). Ebbene, proprio questo duplicato cartaceo fu trovato in casa dell'imputato, privo di foto e nello stesso cassetto nel quale si trovava la carta di identità denunciata (falsamente) come smarrita.

Di talché non peccano certo di illogicità i giudici del merito quando riconducano il contenuto di alcune conversazioni intercettate - nelle quali si parlava di un documento da fornire al Davanzo - alla infondata denuncia di smarrimento della carta di identità da parte di Scantamburlo. Per altro, questo imputato è nato nel 1964, mentre il Davanzo è apprezzabilmente più anziano. Ebbene, il soggetto che avrebbe dovuto usufruire del documento falsificato avrebbe dovuto, secondo quanto affermano i colleganti, curare particolarmente il suo aspetto per poter sembrare più giovane.

A completare il quadro, la Corte di secondo grado ricorda come questo imputato sia stato visto partire per la Svizzera insieme con Mazzanone. Scopo della "trasferta", lo si evince sempre dalle intercettazioni, era quello di effettuare un corso di informatica presso dei compagni di fede di nazionalità elvetica: costoro avrebbero potuto insegnare agli italiani come lanciare anonimamente messaggi in *internet*, vale a dire senza essere identificati, introducendosi in rete senza autorizzazione. E proprio il materiale informatico sequestrato presso questo imputato (o poi in relazione con Bortolato, il cui *modem* è stato installato con i *driver* trovati presso Scantamburlo).

La censura sub 12) (Toschi) anche tende alla "scomposizione" dei dati probatori, la cui valutazione integrata e complessiva, viceversa, consente alla Corte di secondo grado di confermare la colpevolezza di questo imputato.

Vengono innanzitutto evidenziati in sentenza i contatti con Bortolato e con Rassin, vengono poste in rilievo le sue frequenti assenze notturne da casa, le sue frequentazioni, sempre in ore notturne, con Latino, Ghirardi e (ancora) Bortolato. Il tutto viene, non certo illogicamente, posto in relazione al tentativo di svaligiamento del bancomat in Albignasego. Vengono ricordate le parole del Rassin, il quale ebbe a dichiarare che proprio il Toschi gli aveva fatto da "staffetta". Viene sempre evidenziato come, ancora una volta, in compagnia di Bortolato, lo stesso si sia recato per ben due volte in località Scola Tron, dove, qualche giorno dopo, avrà luogo la c.d. "prova delle armi". Non è poi corretto affermare che lo stesso sarebbe stato riconosciuto solo da Romanato, appartenente alla polizia giudiziaria, atteso che in sentenza si legge che anche Pifferi e Cattelan (anche essi poliziotti) lo individuarono. In ogni caso, in una delle due occasioni, per quel che si legge in sentenza, i due (Toschi e Bortolato) vengono addirittura ripresi da una telecamera che gli inquirenti avevano installata *in loco*.

Per altro, la sentenza dà atto che proprio Toschi collaborò al trasporto delle armi per il loro utilizzo. Detto trasporto, infatti, avvenne con l'aiuto del Rossin (che ne conservava le tracce, vale a dire un certo danneggiamento) e previa uno scambio di vetture tra Rossin e Bortolato, al quale si accompagnava, appunto, Toschi.

Dunque, non corrisponde a realtà quanto dedotto da questa ricorrente: essersi la Corte di assise di appello basata su elementi labili, equivoci, neutri.

Neanche è vero che il predetto giudice abbia ignorato le deposizioni dei testi della difesa Singh e Culliganis, atteso che a pag. 195 e ss. si dà conto della scarsa credibilità e/o della irrilevanza di tali dichiarazioni.

Le censure sub 35), 37), 38), 39), 41), 49) (Bortolato, Latini, Sisi, Ghirardi) non hanno fondamento.

Si è già detto come i primi tre si siano definiti (insieme con Davanzo) -per bocca di Latini- il vertice del PCPM. E tale "autodichiarazione" è la migliore risposta a quella argomentazione, contenuta in alcuni dei ricorsi, in base alla quale la stessa ideologia professata dagli imputati doveva escludere che tra i medesimi potesse instaurarsi una qualche forma di gerarchia. Come se non bastasse, la Corte di secondo grado ricorda che Latini, in una conversazione intercettata, parla di Mazzamano e Caprio, come di due giovani fatti trasferire dal Veneto a Milano perché dovevano fare opera di propaganda-proselitismo in ambiente universitario. La Corte pone in evidenza la espressione usata, in base alla quale, gli stessi dovevano essere "massi" all'interno del mondo universitario. Ebbene, il rapporto di subordinazione non potrebbe essere più chiaramente espresso, atteso che i due ragazzi, a quanto risulta, era destinati ad essere eterodiretti.

Nei confronti dei quattro ricorrenti sopra indicati la attività di intercettazione ha consentito ai giudici del merito di raccogliere e valutare copiosissimo materiale, a cominciare dalla intercettazione effettuata nel c.d. Parco dei Fontanilli in Milano. Nel corso di essa si parla apertamente di armi da guerra, della opportunità di trovare un nascondiglio migliore, della necessità di procedere ad adeguata manutenzione. Hanno sostenuto gli inquirenti in dibattimento di avere nettamente percepita il rumore di una scava e di avere, comunque, una volta che gli imputati che essi sorvegliavano si erano allontanati dai luoghi, rilevato le tracce degli scavi.

Altre armi (oltre a materiale "ideologico") sono state trovate nell'appezzamento di terra in Piemonte, nella disponibilità del Sisi. Si tratta di un fondo recintato, chiuso da un lucchetto, che questo imputato frequentava (come documentato da riprese tv) -singolarmente, visto che le attività agricole si svolgono, in genere, con la luce- anche in ore notturne. In due bidoni furono rinvenuti altrettanti AK 47, insieme con munizioni, 20 copie del giornale "Aurora" e documenti con la famigerata stella a cinque punte.

Proprio il Sisi, che è perfettamente al corrente delle attività che si svolgono in località Scalo Tron, parla diffusamente di armi con Latini e Bortolato (cfr. foll. 203 e 210 della sentenza).

E questo è la più eloquente risposta a quelle censure in base alle quali l'imputato piemontese non dovrebbe rispondere delle armi trovate in Veneto o delle quali si parla in Lombardia (e viceversa). Se si afferma (fondatamente, per tutto quanto si è promesso e per quanto seguirà) che la associazione era unica, ma operava nelle tre regioni, se vi è prova che i predetti quattro imputati avevano piena cognizione di quel che facevano, in questo campo gli altri, se si sostiene che le numerose armi e le numerosissime munizioni fatte trovare dal Rossin costituivano l'arsenale del PCPM, è di palese evidenza che correttamente tutti sono

stati chiamati a rispondere di tutte le armi, fucili e gregari che le abbiano maneggiate, oppure no.

Per incidere, va notato che le armi e munizioni nella diretta disponibilità del Sisi erano davvero in numero troppo elevato per una sola persona, di talché è correttamente ipotizzabile -come fanno i giudici del merito- che questo imputato non sia stato l'unico adepto attivo nella articolazione piemontese del PCPM.

Se dunque questo è il carico probatorio che riguarda il Sisi, da un lato, è francamente quasi offensivo la considerazione della difesa in base alla quale anche altri avrebbero potuto, all'insaputa di questo imputato, sotterrare armi nel suo fondo (ma non documenti, atteso che egli è stato ripreso mentre li disseppelliva), dall'altro, è irrilevante, per l'evidente effetto dispiegato dalla c.d. "prova di resistenza", il dubbio che viene avanzato circa la riconducibilità alla moglie del Sisi di una formazione pilifera trovata su alcuni rapporti.

Per quanto specificamente riguarda Bortolato, va detto che, oltre a tutto ciò che si è anticipato sul suo conto, la sentenza impugnata pone in evidenza la significatività del materiale informatico rinvenuto e sequestrato nella sua disponibilità (peraltro con files contenenti programmi utili alla falsificazione di timbri comunali e documenti pubblici), oltre a materiale "ideologico" e propagandistico. Bortolato partecipa certamente al sopralluogo al bancomat di Albignasego (così come Latini), è presente (con Toschi) a Scalo Tron, si trova in auto, dopo la "prova delle armi", con Ghirardi e Latini. Quest'ultima, a sua volta, come evidenzia la sentenza, viene intercettata mentre discorre delle capacità esplosive del C4, è presente agli "scavi" nel Parco dei Fontanilli, ha, al pari di Bortolato, nel suo computer, files di timbri comunali: né torna utile ripetere quanto già evidenziato, al suo proposito, nelle pagine precedenti.

Compiutamente illustrato è anche la posizione del Davanzo, entrato in Italia grazie all'appoggio dei computer (e alla falsa carta di identità fornita da Scantamburlo), ispiratore del numero zero di "Aurora". La sua funzione di ideologo e "testa pensante" del gruppo, si legge in sentenza, è documentata dal fatto che, su di una "chiavetta" nella sua disponibilità, è stato rinvenuto lo schema grafico per i furtivi numeri di "Aurora".

Altro personaggio centrale che emerge dalle pagine della sentenza ricorso è certamente il Ghirardi. Anche egli si dilunga, nelle conversazioni intercettate, sulle potenzialità del C4, esprime il proposito di sparare nelle gambe a tale Schirone, manifesta l'intenzione di preparare un attentato al prof. Ichino, mantiene, come si è anticipato (cfr. anche *infra*), i rapporti con Scivoli per assicurare al PCPM fornitura di armi, discute con Gaeta della possibilità di utilizzare una lancia termica per sveltire il bancomat di Albignasego, è presente a Scalo Tron, discute con Latini circa la necessità di spostare le armi dal Parco dei Fontanilli, dove ha personalmente lavorato di vanga in un canale.

Quanto alle sue tracce corporali su di un giubbotto antiproiettile utilizzato ad Albignasego, la sentenza di appello pone in evidenza come le perplessità sollevate dalla scarsa conclusione della prova scientifica siano superate dalle parole stesse di questo imputato, che, nel rievocare l'episodio, afferma di avere, a un certo punto, indossato il "giubbotto".

La censura sub 52) (Gaeta) non merita, al pari delle altre sopra illustrate, accoglimento.

Questo imputato viene considerato "il tecnico" del gruppo.

Non è esatto quanto si sostiene in ordine alla duplicazione dei telecomandi per consumare furti di auto, vale a dire che tali reati non sarebbero stati consumati. In realtà, furti di auto e di tanghe furono portati a compimento in vista della "operazione bancomat" di Albignasego. E proprio per il compimento di tale azione criminosa, come si è visto, Gaeta interloquì circa la opportunità di utilizzare una lancia termica. Il suo pieno coinvolgimento, evidenzia la sentenza,

si ricava anche dal fatto che viene indicato come colui che, per conto del Latino, deve ritirare ben 200 munizioni, come persona da incaricare per le "inchieste" (vale a dire accertamenti-pedimenti per individuare possibili "obiettivi" studiandone abitudini e movimenti), come uno degli uomini che hanno scavato al Parco dei Fontani.

Del pari infondate sono le censure sub 36) e 43) (Mazzamano e Caprio). Si tratta delle "pedine" che il vertice della struttura associativa vuole "muovere dentro l'università", si tratta delle persone "trasferite" dal Veneto a Milano e che si debbono integrare nel gruppo maneghiva, si tratta di soggetti che dovranno essere incaricati di "inchieste".

Ovviamente il fatto che essi non siano ancora divenuti "operativi" (saranno tratti in arresto prima di passare all'azione) non incide sulla loro appartenenza alla struttura del PCPM. Il fatto che non abbiano avuto la possibilità di commettere reati-fine, infatti, non può rilevare ai fini della prova dell'*actus societatis*.

Né va dimenticato che alla Caprio sono stati sequestrati tre video, due dei quali ritraevano possibili "obiettivi" e che Mazzamano è stato visto partire per la Svizzera (con Scantamburlo); la ragione di tale "trasferita" è ricostruita, sulla base delle conversazioni intercettate (cfr. supra).

A fronte di una tale mole di elementi, possono avere davvero scarso rilievo le obiezioni sollevate con i motivi di ricorso (che tendono a negare il ruolo di *trait d'union* della Caprio o che insistono sul fatto che Mazzamano, pur partito per la Svizzera, non è stato visto scendere alla stazione di Zurigo).

Certo questi due imputati, per la ricostruzione che la sentenza di appello opera dei fatti, non hanno il rilievo, l'importanza e il "peso" degli altri, ma -senza dubbio- ne è stata dimostrata la intrinsecità alla struttura capeggiata da Bortolato, Sisi, Davanzo e Latino, il quale ultimo (cfr. poi, 142 della sentenza di appello) si spinge sino ad affermare, alquanto enfaticamente, che i due ragazzi "hanno messo a disposizione... la loro vita, il loro lavoro, la loro quotidianità, le loro relazioni per i nostri compiti di organizzazione".

La censura sub 43) "contiene" anche una censura in diritto, ma essa è manifestamente infondata, atteso che certamente una motivazione ellittica, incompleta o -*reclius*- sintetica non ha l'effetto di modificare il capo di imputazione.

Venendo ora alla posizione della Scivoli, deve dirsi che la censura sub 10) è fondata.

Nessun dubbio può nutrirsi circa il fatto che, anche con riferimento alle ipotesi associative contestate nel presente procedimento, sia ipotizzabile il concorso esterno.

Tanto la giurisprudenza ha esplicitamente affermato (ASN 201016549-RV 246937; ASN 200701072-RV 235290) e a tale conclusione deve giungersi per quel che riguarda qualsiasi struttura associativa (art. 416 cp. art. 74 TU 309/1990, art. 29) quater DPR 43/1973 ecc.), essendo certamente applicabili ed estensibili i criteri nel tempo elaborati da questa Corte di legittimità nella sua più elevata espressione nomofilattica (e da ultima, come è noto, con sent. 33748 del 2005, ric. Mannino, RV 231671,2,3) per il concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo il capo 8) della imputazione, questo ricorrente avrebbe sistematicamente dato appoggio alla struttura associativa capeggiata da Bortolato, Sisi, Latino e Davanzo, fornendo armi da guerra e munizioni, sfruttando i suoi contatti e le sue relazioni nell'ambito della criminalità comune.

Tanto si ricaverrebbe dalle conversazioni tenute con il Ghirardi e dai successivi controlli e accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria.

Orbene, a prescindere dalla singolarità dell'assunto in base al quale Scivoli, pur "trattando" armi, non debba essere chiamato a rispondere della loro detenzione e del loro trasporto (la

resi si deve al giudice di primo grado e quello di appello, in assenza di impugnazione, non ha potuto far altro che prendersene atto), resta il fatto che, come si sostiene nel ricorso, in sentenza non viene indicata una valida ragione in base alla quale Scivoli possa essere ritenuto consapevole del fatto che egli stava favorendo un'associazione criminosa (e quel tipo di associazione), piuttosto che il solo Ghirardi, con il quale -o quanto lo stesso sentenza evidenzia, sembra coltivare propositi delinquenziali "autonomi" (un non meglio specificato "colpo" da eseguire in zona Malpensa), ovvero si lascia andare a confidenze sui suoi trascorsi criminali e sui guadagni conseguiti in passato, suscitando la meraviglia del suo interlocutore il quale gli chiede come mai non si sia "sistemato".

E ciò sembra poter orientare l'interprete verso la ricostruzione di uno scenario di mero cameratismo criminale tra i due (che non è di ostacolo alla conclusione di "affari"), piuttosto che verso ipotesi che Scivoli, in piena consapevolezza, rifornisse di armi, tramite Ghirardi, la struttura eversiva nella quale questo ultimo militava.

Per converso, si deve osservare che certamente Scivoli non poteva ritenere che tutte quelle armi servissero al solo Ghirardi, ma ciò, di per sé, non basta per ipotizzare che egli sapesse che il predetto era stabilmente inserito in una *societas scalaris* e che le armi fossero destinate alla stessa.

E' vero che, in almeno una occasione, Scivoli si incontra con Latino, ma ciò avviene con l'intervento di Ghirardi, né si assume che l'incontro sia sintomo del fatto che Scivoli sapesse qual tipo di legame esisteva tra Latino e Ghirardi.

Scivoli, poi, si mostra interessato ad acquisire da Ghirardi documenti di identità falsificati e Ghirardi e Latino, sembra, hanno intenzione di farseli pagare. Ebbene la circostanza può tanto essere "letta" come uno scambio di prestazioni tra criminali (ovviamente anche Ghirardi doveva pagare per le armi che riceveva), quanto come indizio del fatto che Scivoli ben sapeva che Ghirardi non operasse *uti singulus*, ma fosse stabilmente inserito in una struttura associativa.

Per tutte queste ragioni si impone annullamento con rinvio per nuova esame.

Il giudice del rinvio, ovviamente, terrà conto della eventuale necessità di riqualificare il delitto del capo A) (cui fa riferimento il capo B), come subito di seguito si illustra.

Le censure con le quali si pone il problema della corretta qualificazione giuridica della condotta di cui al capo A) -vale a dire quelle sub 1), nella parte non ancora esaminata (Rotondi), quelle sub 24), 25), 26) (Bortolato, Caprio, Davanzo, Ghirardi, Latino, Mazzamano, Sisi), e quella sub 53) (Goeta) sono fondate (non lo è quella sub 28, della quale si dirà) nei sensi sotto specificati.

E' noto che la più risalente elaborazione giurisprudenziale individuava la differenza tra le fattispecie di cui agli artt. 270 e 270 bis cp nel fatto che la prima sarebbe stata a forma specifica, la seconda (introdotta dall'art. 3 DL 625/1979, conv. in L.15/1980) a forma generica (in tal senso ASN 198300302-RV 160960).

Altra pronunzia (ASN 198806952-RV 178588) sottolineava che l'art. 270 cp mira ad impedire la "soppressione" degli ordinamenti politici e giuridici della società, mentre l'art. 270 bis cp è volto ad impedire la "eversione" dell'ordine democratico, così finalizzandosi, ad obiettività giuridiche rispettivamente diverse, relativamente alle quali il principio di specialità ex art. 15 cp impedisce, comunque, pluralità di sanzioni.

Naturalmente, si deve fare riferimento all'assetto normativo dell'epoca: l'art. 270 reprimeva le condotte di quelle strutture associative costituite per stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull'altra, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ovvero

ancora a sovvertire, sempre violentemente, gli ordinamenti economici e sociali, giuridici, politici dello Stato, o meglio, come si esprimeva la lettera della legge "ogni ordinamento".

La specificità della norma, dunque, discendeva dalla specificità dell'obiettivo che si proponevano gli agenti, atteso che l'art. 270 bis, viceversa, puniva chi, costituendosi in associazione, mirava alla eversione - genericamente, appunto - dell'ordine democratico.

Le distinzioni intraviste dalle due ricordate sentenze, già di per sé (a giudizio di questo Collegio) non del tutto soddisfacenti (non appare del tutto chiaro, nel caso di specie, la contrapposizione genericità/specificità, atteso che anche la formula dell'art. 270 appare, a ben vedere, onnicomprensiva, né si riesce a ipotizzare come si possa sopprimere un ordinamento politico senza avere, per lo meno, in progetto un'alternativa, fosse pure quella anarchica), devono comunque ritenersi "superate" alla luce delle modifiche legislative intervenute, che hanno completamente ridisegnato entrambi gli articoli: il DL 374/2001, conv. in L. 438/2001: "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", la L. 85/2006: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione", ma - principalmente - ad opera del DL 144/2005, conv. in L. 15/2005, che, introducendo l'art. 270 *sexies* cp, ha definito le "condotte con finalità di terrorismo".

In realtà la "finalità di terrorismo" aveva già fatto la sua comparsa nell'art. 280 cp ("Attentato con finalità terroristiche o di eversione", aggiunto dal DL 625/1979 conv. in L. 15/1980, con il connesso art. 280 bis: "Atto di terrorismo con ordigni micidiali a esplosivi, come sostituito dalla L. 85/2006), così come era stato introdotto nell'ordinamento lo "scopo di terrorismo", con l'art. 289 bis cp (ad opera del DL 59/1978, conv. in L. 191/1978): al proposito, la giurisprudenza - certamente risalente e in contrasto, per altro, con autorevole dottrina - ribadiva la distinzione tra la finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale, che qualificano il sequestro di persona (289 bis), divenendone elemento costitutivo, e devono muovere l'azione del soggetto, della quale il terrorismo o l'eversione costituiscono il particolare obiettivo (ASN 198703130-RV 175352).

La successiva definizione codicistica (anno 2005), tuttavia (art. 270 *sexies*, appunto), che recepisce, sul punto, le indicazioni emerse in sede sovranazionale (Convenzione di New York 8.12.1999, ratificata con L. 7/2003, Decisione-quadro del Consiglio d'Europa n. 164 del 22.6.2002, cfr. ASN 200535427-RV 232280), è inequivoca, stabilendo che devono intendersi connotate dalla finalità di terrorismo quelle condotte:

- 1) che "per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno a un Paese o a una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici, o un'Organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto";
- 2) che possano "destabilizzare, o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'Organizzazione internazionale";
- 3) che siano "definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Dunque, la condotta terroristica ha rilevanza penale in sé, tuttavia, quando è tenuta allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra indicati al n. 2 (destabilizzazione/distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socio-economici di uno Stato), fa "corpo unico" con tale finalità.

Ma tale opera di destabilizzazione/distruzione, ovviamente, altro non è che la sovversione o eversione violenta di cui all'art. 270 cp (il sottile "distinguo" etimologico che opera la Corte territoriale di secondo grado non pare, francamente, incidente). Invero, tale articolo descrive

la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici o sociali del nostro Stato, ovvero a sopprimere il suo ordinamento politico e giuridico.

Orbene, posto che il mutamento di tali assetti non è - in sé - vietato, o tanto ostando il dettato dell'art. 49 Cost - ciò che fa "scivolare" la sovversione nel campo del penalmente rilevante è la violenza ("sovvertire violentemente" per l'art. 270 cp, "compimento di atti di violenza" per l'art. 270 bis cp), vale a dire, per usare ancora le parole del Costituente, l'utilizzo di un metodo non democratico, connotandosi come violenza generica, nel primo caso (art. 270), violenza terroristica, nel secondo (art. 270 bis).

A parere di questo Collegio, invero, quella sopra riportata è l'unica interpretazione che possa giustificare il permanere nell'ordinamento dell'art. 270 cp, dopo l'introduzione dell'art. 270 bis e il loro "rimaneggiamento" ulteriore.

L'art. 270 bis, infatti, come è noto e come anticipato, trova applicazione, tanto nella sfera internazionale (tutelando gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali, cfr. comma secondo), quanto nella sfera interna (è collocato nel libro II, titolo I, "delitti contro la personalità dello Stato") ed in tale sfera sembra, ad una prima lettura, sovrapporsi al più antico art. 270, entrambi delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Invero, sempre rimanendo nella "sfera interna", a parte l'ampimento dell'elenco dei soggetti punibili (viene prevista la figura del finanziatore, che non è presente tra i soggetti di cui all'art. 270), si rileva che la fattispecie introdotta posteriormente anticipa la soglia della punibilità e si connota, a sua volta, come delitto di pericolo presunto, volendo reprimere la condotta di chi costituisca, organizzi ecc. associazioni che si "propongono" il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione, mentre l'art. 270 cp richiede, per la punibilità, che dette associazioni siano non solo "dirette", ma anche "idonee" a sovvertire - violentemente - l'ordinamento. Si tratta, in ultima analisi, per quel che riguarda la ipotesi criminosa ex art. 270 cp, dello schema di cui all'art. 56 cp (inequivocità e idoneità degli atti): laddove la "nuova" norma inmatriciatrice (art. 270 bis cp) punisce, come si è appena anticipato, il "proposito" (ASN 200624994-RV 234345), sempre che, si intende, esso non sia stato in mente *retentum* (altrimenti ci si avvicinerrebbe pericolosamente alla figura del "tipo d'autore"), ma abbia già dato luogo a una struttura associativa, costituita proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza "qualificata" (ASN 200003486-RV 216253).

Ma, appunto la maggiore ampiezza della previsione ex art. 270 bis potrebbe determinare, anche per questo verso, la "scomparsa" della fattispecie ex art. 270 cp, "scomparsa", tuttavia, che il Legislatore non ha decretato, con la conseguenza che compete all'interprete individuare il confine tra le due disposizioni normative. Come si diceva, tale *discrimen* non può che essere individuato nella natura della violenza utilizzata: generica o terroristica.

Il terrorismo, invero, anche se qualificato come "finalità" (artt. 270 bis, 280) o come "scopo" (art. 289 bis) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in sé, ma, ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da *modus operandi* particolarmente effrettato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato.

Per tale ragione, non si concorda con quella giurisprudenza (ad es. ASN 198711382-RV 17694) che, rispettando alla lettera il dato testuale, ritiene concettualmente distinti e fattualmente sempre distinguibili la "finalità" di terrorismo e quella di eversione.

A ben vedere, infatti, solo la seconda - lo si ribadisce - rappresenta un obiettivo, mentre il primo costituisce un mezzo, o più correttamente, una strategia, che si caratterizza per l'uso

indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli "effetti collaterali" della violenza diretta (ASN 200831389-RV 2411745), ma anche perché esso può essere rivolto *in incertam personam*, propria per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato.

La repressione del terrorismo, in campo internazionale, risponde a una finalità di tutela dello *status quo* nei rapporti tra Stati e tra questi e Organizzazioni internazionali (ovviamente il giudice italiano non può e non deve esprimersi sul sistema politico-istituzionale di uno Stato estero cfr. ASN 200336776-RV 226049); nella sfera interna, viceversa, rappresenta una "difesa avanzata" dell'ordine democratico (da intendersi come ordine costituzionale, in base all'interpretazione autentica fornita dall'art. 11 L. 304/1982).

Al proposito, la giurisprudenza (ASN 200839504-RV 241859) ha chiarito che non qualsiasi azione politica violenta può farsi rientrare nel concetto di eversione, prevista dal codice penale, ma solo quella che miri al sovvertimento dei principi fondamentali, che formano il nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale.

La maggiore danosità, il più intenso allarme sociale, il più grave pericolo che rappresenta la violenza terroristica per gli assetti istituzionali giustificano una più severa repressione della stessa, rispetto alla generica violenza eversiva (ex art. 270 cp).

Il nucleo del problema, dunque, non si identifica con la contrapposizione tra concretezza e attualità della condotta pericolosa, da un lato, e mera progettualità o potenzialità della stessa, dall'altro, come si adombra nella censura sub 24). Si è già detto, infatti, che trattasi di reati di pericolo presunto, richiedendosi, in un caso, la inequivocità e la idoneità dei mezzi predisposti dalla associazione sovversiva (art. 270 cp), nell'altro, la serietà del proposito eversivo da perseguirsi con atti di terrorismo, in vista dei quali la *societas contra legem* è stata costituita.

La differenza, si ripete, consiste, per questo Collegio, nella natura della violenza che si intende esercitare (terroristica o "comune"). E, da questo punto di vista, sono le censure sub 25) e 26) -relative alla corretta interpretazione del dettato dell'art. 270 sexies- quelle che "aprono la strada" all'accoglimento della censura sub 24) e, in parte qua, di quella sub 53).

Ne deriva, per altro, la inaccogliabilità della censura sub 31).

Per tutto quanto sopra scritto, è evidente che il programma del PCPM era attuale, anche se non attuato, o per meglio dire, in parte aveva cominciato ad esserlo, posto che il tentativo di scassinamento del bancomat in Albignasego, i predromici furti di autovetture e targhe, la predisposizione di "inchieste", il procacciamento e il collaudo delle armi stanno chiaramente a provare che lo stadio della mera progettualità o, addirittura, della semplice ideazione, era stato di gran lunga superato.

Tutto ciò premesso, sarebbe stato necessario accertare se la associazione di cui al capo A), che certamente aveva l'intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con uso di armi, aveva anche intenzione e possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell'art. 270 sexies cp) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale, vale a dire, doveva essere chiarito se, nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti, rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali nel nostro Paese.

Non è stato sufficientemente chiarito che cosa si dovesse intendere per "propaganda armata", che figura nelle linee programmatiche del PCPM: se essa dovesse essere rivolta

esclusivamente verso obiettivi "di elezione", in modo da ottenere un effetto paradigmatico, innestando magari meccanismi di emulazione, oppure se si volesse, a tutti i costi, raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali, o se, addirittura, si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione, per suscitare terrore, panico e insicurezza.

A pag. 151 della sentenza si legge che era intenzione degli associati "educare le masse" alla lotta armata contro lo Stato borghese, ottenendo, come risultato finale, la "insurrezione armata dei proletari". Tutto ciò premesso, però, continua la sentenza, gli imputati esprimevano ferme critiche sulla "deriva militarista", che aveva caratterizzato la storia delle BR. Essi attendevano il maturarsi della crisi del sistema capitalistico, crisi da sfruttare in una prospettiva eversiva, che doveva essere conseguita attraverso una "guerra popolare prolungata".

Orbene, non è stato chiarito con quali modalità le azioni progettate a solo ideale (il ferimento di Schirone, l'attentato ad Ichino, il danneggiamento dello "Sportello Biagi", o del "Magazzino Alcom", o della sede del giornale "Libero") avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione.

Si sarebbe trattato, senza dubbio, di azioni violente con riconoscibili finalità eversive, di azioni dirette contro l'ordine costituzionale, ma, per quel che si è detto, non è rimasto accertato se la violenza programmata sarebbe stata "qualificata" da modalità terroristiche, oppure no.

Né soccorre la coesistenza, all'interno del medesimo capo A) del delitto di banda armata ex art. 306 cp, posto che esso si pone (può porsi) pacificamente in concorso, tanto con il delitto di cui all'art. 270, quanto con quello di cui all'art. 270 bis del cp (ASN 198711382-RV 176945).

Invero, fuso della violenza, che si esprime attraverso la progettazione/realizzazione di reati contro la personalità dello Stato e che sia accompagnata dalla concreta disponibilità di armi, integra entrambe le fattispecie criminose (306, da un lato, 270 o 270 bis, dall'altro), che si pongono in rapporto, non di genere a specie, ma di mezzo a fine (ASN 200737119-RV 237768).

Quanto alla struttura della banda armata, è stato chiarito (ASN 199203744-RV 189716) che tale reato si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi, non è però richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare e che ciascun partecipante sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati.

In tal senso, la censura sub 53) (Geseta) è da rigettare, nella parte in cui assume la inesistenza del delitto ex art. 306 cp e "propone" che siano rimaste integre le minori ipotesi ex artt. 304 e 305 cp.

Parimenti da rigettare è la censura sub 27). Si è già detto del rapporto strumentale tra la fattispecie ex art. 306 cp e quelle ex artt. 270, 270 bis stesso codice (come, d'altra parte, si deduce chiaramente dallo stesso dettato dell'art. 306). Non può dunque ragionevolmente sostenersi che la *societas contra legem*, sia il mero presupposto cronologico della banda armata, atteso che detta banda è costituita allo scopo di ottenere, con l'uso delle armi, gli scopi per i quali sono costituite le strutture ex artt. 270 e 270 bis cp.

In ordine alla esistenza di una gerarchia interna, si è già detto.

E allora, tornando al problema della distinzione tra associazione sovversiva e associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, deve concludersi che non è stato compiutamente (e correttamente) sciolto il nodo della esatta qualificazione giuridica dei

delitto del capo A), atteso che, ferma restando la imputazione di banda armata, si deve chiarire se la stessa sia strumentale rispetto al delitto di cui all'art. 270 o di quello ex art. 270 bis cp.

Sul punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendosi estendere l'annullamento, per la comunanza delle posizioni, anche a Toschi e Scavomburlo.

Da tutto quanto premesso, discende, a mo' di corollario, la manifesta infondatezza della censura sub 28). Poiché i delitti associativi sussistono indipendentemente dalla esecuzione dei delitti-fine, non ha alcun senso soffermarsi sulla natura -preparatoria, esecutiva o consumativa- di detti delitti.

La reciproca autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello di cognizione (da ultimo, ASN 201120160-RV 250276) comporta che gli stessi possano essere instaurati anche parallelamente e che parallelamente possano avere sviluppo.

Va da sé che, in presenza di meri atti preparatori, troverà applicazione la sola misura di prevenzione, ma, se detti atti siano riducibili a una struttura organizzata, resteranno integrati i reati associativi configurabili nel caso di specie.

Per quel che riguarda la c.d. aggravante di terrorismo (art. 1 L. 15/1980) e la sua compatibilità con i delitti contestati, si possono prendere le mosse dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, la quale ebbe ad affermare (ASN 199803241-RV 210681), che, non essendo il terrorismo elemento costitutivo della fattispecie ex art. 270 bis cp, l'aggravante in questione ben poteva essere contestata in relazione alla predetta figura criminosa.

E tuttavia, proprio tale considerazione, rende evidente che, una volta modificato l'art. 270 bis cp (ad opera, come si è visto della L. 438/2001), una volta, vale a dire, che la violenza terroristica è entrata a far parte della struttura del reato -anche se l'azione è diretta, non contro uno Stato estero o un'Organizzazione internazionale, ma contro lo Stato italiano- il medesimo elemento non può essere considerato come circostanza aggravante della stessa.

Né vale dire che, se la ipotesi correttamente contestabile fosse quella di cui all'art. 270 (e non 270 bis) cp, allora la predetta aggravante potrebbe trovare luogo.

Sulla base di tutto quanto premesso, invero, è di tutta evidenza che, se la violenza di cui all'art. 270 avesse connotazioni terroristiche, dovrebbe immediatamente trovare applicazione proprio l'art. 270 bis.

E' allora evidente che l'aggravante di qua è inapplicabile tanto alla figura incriminatrice ex art. 270 bis cp, perché ne è elemento costitutivo, quanto al delitto ex art. 270 cp, integrando quel *quid pluris* che costituisce la nota di specialità che distingue i due delitti.

Nei sensi e nei limiti sopra indicati, dunque, le censure sub 29) e 30) sono fondate.

La predetta aggravante, tuttavia, può trovare pacificamente applicazione in riferimento agli eventuali delitti-fine che si pongano in relazione con il delitto associativo.

Ne consegue l'annullamento con rinvio, anche su tale punto, competendo al giudice *ad quem* accertare se la predetta aggravante sia da ritenere sussistente con riferimento ai reati diversi da quelli contestati sub A) e B).

Le censure relative alla costituzione di PC di Ichino Pietro -sub B), 23), 50)- sono fondate.

Quelle sub 9) e 51) restano assorbite.

Contrariamente a quanto ritenuto nel 2009 da questa stessa Sezione (ASN 200900075-RV 242356), questo Collegio ritiene che i delitti ex art. 270 e 270 bis cp non abbiano natura plurioffensiva.

Tale natura non è compatibile con i delitti contro la personalità dello Stato e, ancor più, in particolare, con i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, atteso che tali

delitti sono diretti contro gli interessi attinenti alla vita dello Stato nella sua essenza unitaria, tranne le ipotesi in cui la condotta dell'agente si appunti direttamente su di una persona fisica (es. art. 280 cp), ovvero consista nella provocazione di un danno materiale diffuso, in grado di attingere una o più persone fisiche (es. artt. 280 bis, 285 cp).

A ben vedere, altresì, gli stessi reati associativi non ammettono quali PP.OO, soggetti fisici, tanto che, ad es., in relazione al delitto ex art. 416 bis cp, si è giunti a riconoscere la possibilità di costituirsi PC ad enti e associazioni esponenziali di interessi pubblici o diffusi (il comune, le associazioni antifurto ecc. es. ASN 199510371-RV 202736, ASN 199208381-RV 191446), non certo al singolo, vittima, eventualmente, di uno o più reati-fine e, con riferimento ad essi, certamente legittimato alla costituzione di PC.

Il fatto è che va distinta la vittima del reato dalla persona danneggiata dal reato.

Già la risalente giurisprudenza di questa Corte (ASN 198808425-RV 178967) ebbe modo di chiarire che, nella categoria delle persone che subiscono pregiudizio -dalla commissione di un reato, occorre distinguere la figura del danneggiato da quella del soggetto passivo. Il primo si identifica in colui che subisce dal reato un danno patrimonialmente valutabile, mentre il soggetto passivo si identifica nel titolare del bene-interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell'agente.

Conseguentemente, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (ASN 201004816-RV 246280; ASN 200804060-RV 239189; ASN 20057259-RV 231210).

Insomma: legittimato all'azione civile è sempre il danneggiato, il quale ben può identificarsi (e in genere così accade) con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma anche con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (ASN 200005613-RV 216115).

Ovviamente, mentre, per la vittima del reato, la dimostrazione del danno patito è facilmente desumibile dalla stessa titolarità del bene o dell'interesse tutelato dalla norma e violato dall'agente, detta dimostrazione deve essere data, in maniera stringente dal danneggiato che non sia anche persona offesa.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata omette di chiarire quale danno abbia riportato il prof. Ichino e quale sia il rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati, atteso che i propositi delittuosi esplicitati nei suoi confronti -nelle conversazioni intercettate- non furono portati ad esecuzione, né risulta (o almeno non è detto) che lo stesso li abbia percepiti, ricavandone, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione.

Detti propositi, per altro, evidentemente, furono noti agli inquirenti. E allora sarebbe stato necessario chiarire se essi ne resero edotto Ichino e adottarono le conseguenti misure o, se, anche, senza comunicare con la potenziale vittima, si decise di rafforzare le misure di sicurezza in suo favore, con conseguente, probabile, limitazione (o ulteriore limitazione, nel caso che il predetto fosse stato già sottoposto a tali misure) della sua libertà di movimento e/o della sua privacy.

Su tali questioni dovrà pronunziarsi il giudice del rinvio.

A tal punto, la censura sub 18), ridimensionata nella sua portata, può essere affrontata.

Essa appare comunque generica, in quanto il ricorrente non chiarisce quale rilevanza e quale incidenza la deposizione Ichino, svolta, per quel che si legge nel ricorso, parzialmente (controforme) in assenza degli imputati, abbia avuto nella ricostruzione dei fatti per i quali è processo.

Se essa, come alla stoffa è ipotizzabile, data il silenzio sul punto del ricorrente, ha avuto ad oggetto unicamente gli eventuali disagi e le limitazioni che il prof. Ichino ha dovuto sopportare in conseguenza delle misure di sicurezza assunte a suo tutela, ciò si riverbera -unicamente- sull'accertamento dell'an e del quantum del diritto al risarcimento, vale a dire di una delle problematiche in relazione alle quali è disposto l'annullamento con rinvio.

Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame, con riferimento: 1) alla imputazione del capo B) (per Scivoli) e del capo A) (per tutti gli altri imputati) per l'esigenza di nuovo esame in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei limiti sopra specificati, 2) all'aggravante di cui all'art. 11, 15/1980, con riferimento ai reati per i quali è stata contestata (Bertolato, Davanzo, Goeta, Ghirardi, Latino, Scantamburlo, Sisi, Toschi, 3) alla ammissione della PC e alle conseguenti statuizioni.

Le censure relative al trattamento sanzionatorio, in esse incluse quelle attinenti al diniego di riconoscimento della continuazione con precedenti condanne (sub 32, 33, 40) restano, ovviamente, assorbite, così come assorbita è la censura sub 13), che replica il contenuto di altre censure, cui già si è fornita risposta.

L'entità del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei ministri potrà essere rideterminata all'esito del nuovo giudizio di merito.

Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.

Il giudice del rinvio è da individuarsi in altra sezione della Corte di assise di appello di Milano

PQM

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano:

-per tutti gli imputati, limitatamente ai capi A) e B), come loro rispettivamente ascritti,


-per i residui reati per i quali è intervenuta condanna, con riguardo agli imputati Bertolato, Ghirardi, Goeta, Latino, Davanzo, Scantamburlo, Sisi, Toschi, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 1 legge 15/1980, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti,

-in ordine alla ritenuta ammissibilità della parte civile, Ichino Pietra.

Così deciso in Roma, in data 21-23 febbraio 2012.-

Il presidente - Giulio Ferraro

L'estensore - Maurizio Fazio



46308/12 M

Sentenza n. 1244
Registro generale n. 1099/2012
Udienza pubblica 12.7.2012

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sesta sezione penale

composta dai signori

Ciavatta de	ROBERTO	presidente
Amari	CORTESE	consigliere
Francesco	IPPOLITO	" (rel.)
Carlo	CITTERIO	"
Angelo	CAPOZZI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CHABCHOUB Mohamed, n. a Sfax (Tunisia) il 28.5.1965
JARRAYA I.khalil, n. a Sfax (Tunisia) il 8.2.1969
KAMMOUN Walid, n. a Sfax (Tunisia) il 1°. 11. 1977
MAZI Mourad, n. a Khouribga (Marocco) il 23.2.1975

contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 5.5.2011.

- visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale V. Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- uditi i difensori degli imputati: avv. Desi Bruno per Jarraya e Mazi, C. Carlucci per Kamoun e Chabchoub, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Gli imputati in epigrafe elencati, unitamente a Bargaoui Chedli Ben Mohamed e Msaadi Hechmi Ben Ali furono rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'assise di Bologna, per rispondere, tutti, del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche

internazionale (art. 270-bis c.p.); Jarraya Khalil e Msaadi Hechmi Ben Ali anche per il delitto di truffa in danno di una compagnia di assicurazione, aggravata ex art. 1 d.l. n. 625/1979, conv. nella legge n. 15/1980.

2. La Corte d'assise di Bologna dichiarò tutti gli imputati colpevoli del reato di cui al capo A (art. 270-bis c.p.), Jarraya in qualità di promotore, Chabchoub e Kamoun quali organizzatori e gli altri come partecipi; dichiarò anche la colpevolezza di Jarraya e Msaadi Hechmi in ordine al reato di truffa aggravata, ritenendo il vincolo della continuazione con il primo reato.

La Corte condannò Jarraya alla pena della reclusione di otto anni e due mesi, Chabchoub e Kamoun a quella di sette anni, Msaadi a cinque anni e due mesi, Bargaoui e Mazi a cinque anni.

3. La Corte d'assise d'appello, il 5 maggio 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio, ha ridotto a sette anni e due mesi la reclusione inflitta a Jarraya, a cinque anni e quattro mesi quella per Chabchoub e Kamoun, a tre anni e dieci mesi quella per Msaadi, a tre anni e otto mesi quella per Bargaoui Chedli e Mazi.

4. Si riferisce nelle predette sentenze che l'indagine prese avvio il 1° agosto 2005 allorché Michele Dattilo si presentò al Commissariato della Polizia di Stato di Imola per consegnare uno scatolone (contenente migliaia di documenti, quattro compact disk e varie videocassette) che custodiva da due o tre settimane nella cantina della sua abitazione e che gli era stato affidato da Mohamed Chabchoub, suo vicino di casa e collega di lavoro.

Dopo l'esame sommario dei documenti da parte della polizia giudiziaria, dal settembre 2005 vennero avviate intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione e dell'autovettura di Chabchoub e vennero acquisiti i tabulati delle sue otto utenze telefoniche da cui emersero contatti con gli altri imputati, anch'essi sottoposti ad attività di intercettazione telefonica. Per Walid Kamoun furono anche disposte e realizzate intercettazioni ambientali nella sua abitazione e nella sua autovettura.

Le abitazioni e gli autoveicoli di Chabchoub e di Kamoun risultarono adibiti a luoghi degli incontri e degli scambi di opinioni e direttive tra i soggetti poi coimputati.

Nell'istruttoria dibattimentale furono acquisiti svariati documenti, cartacei e informatici, taluni di contenuto

prevalentemente ideologico, inneggiando al *Jihad* e al "martirio", altri di carattere più operativo: consigli per non farsi riconoscere come integralisti salafiti, avvertenze per la più agevole frontiera per entrare in Iraq, appelli per finanziare l'acquisto di armi (con indicazione precisa del prezzo di quelli da destinare alla guerriglia), documenti relativi alla strategia di *Al Qaida*, indicazioni per creare "cellule" e collegarle in un più ampio coordinamento, fissando obiettivi e progettando piani di operazioni e dettando linee guida per la creazione dei gruppi combattenti.

I filmati acquisiti documentavano azioni di cecchinaggio, di assalto a postazioni occidentali in Iraq, azioni compiute da "kamikaze", cattura di militari americani da parte di *Mujaheddin* in Iraq, la ripresa dello sgozzamento del cittadino inglese Kenneth Bigley.

Secondo l'apprezzamento e la ricostruzione dei giudici del merito, tale materiale, rinvenuto in una molteplicità di copie, provava non solo la matrice terroristica che lo ispirava, ma anche la funzione di propaganda e proselitismo che lo sorreggeva. La riproduzione e la conservazione in numero così rilevante di scene di "martirio" non poteva che spiegarsi con finalità non solo divulgative, ma anche di addestramento e di allenamento personale al *Jihad*, valutazione avvalorata dal contenuto delle intercettazioni ambientali.

Nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 24 dicembre 2005, Chabchoub, che si occupava per il gruppo dell'attività di riproduzione e divulgazione del materiale acquisito in "siti riservati" di Internet, aveva visualizzato con accessi quasi quotidiani, 21.830 pagine web, 5.000 delle quali riferibili a siti o a forum jihadista o integralista.

Dall'esame di questa documentazione e dai contenuti delle intercettazioni i giudici hanno ritenuto che il gruppo fosse impegnato in attività di ricerca, selezione, riproduzione di documenti idonei a diffondere l'idea terroristica, indicando comportamenti e modelli operativi a cui ispirarsi.

Secondo le Corti di merito gli elementi probatori raccolti, da un lato, attestavano l'adesione all'ideologia che individua in azioni di "martirio" - da perseguire anche a costo dell'inevitabile sacrificio di civili innocenti, ciò che rivela in massimo grado la finalità terroristica - lo strumento per combattere i paesi occidentali e contrastarne la presenza nei paesi musulmani, soprattutto Iraq ed Afghanistan; dall'altro lato, davano dimostrazione dei concreti propositi eversivi degli aderenti, espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire "per fare *Jihad*" e con la ricerca di un contatto operativo che consentisse loro di tradurre in pratica i propositi di morte che, nel 2006, avevano come obiettivo privilegiato il territorio dell'Iraq.

I giudici evidenziano il metodo di condotta del gruppo volto a tenere il più possibile riservata e protetta l'attività del sodalizio, utilizzando al minimo l'uso dei telefoni, fornendo documentazione informativa sulle tecniche di intercettazione, tanto che la gran parte delle conversazioni intercettate deriva da captazioni ambientali, che costituivano la prova principale d'accusa: tanto poco significanti in senso accusatorio sono le telefonate, tanto eloquenti sono le intercettazioni ambientali captate nelle abitazioni o nelle autovetture.

Emerge anche dalle conversazioni tra gli imputati, documentate nelle sentenze, una particolare attenzione alla compartimentazione delle informazioni, giacché non tutti i partecipi dovevano conoscere i progetti del gruppo nella loro interezza, ma solo nella parte che li vedeva coinvolti: e ciò per la sicurezza dei singoli e per la salvaguarda del gruppo, definito "cellula" dagli stessi imputati, i quali così palesavano la chiara consapevolezza sia dell'effetto *societatis* sia del più ampio collegamento del gruppo con il quadro del terrorismo internazionale jihadista.

I giudici evidenziano altresì l'accorta strategia del capo Jarraya, di tipo opportunistico (giacché approfittava anche della momentanea assenza dell'*imam* di Imola per fare delle prediche mirate, che preparassero il terreno per la diffusione delle idee estremiste tra i fedeli musulmani) e gradualista, per non spaventare o allontanare i moderati che frequentavano la moschea (in proposito sono citate conversazioni in cui Jarraya sottolineava che "bisogna fare delle prediche... che non parli di politica e poi pian piano si comincia a pronunciare qualche parola... non iniziare con gli argomenti jihadisti, ma fare discorsi buoni").

Emerge dall'accertamento delle Corti di merito il progressivo "allenamento al martirio" dei componenti del gruppo, l'interiorizzazione della vocazione al "martirio" quale espressione del loro quotidiano sentire al punto che, alienati all'idea, come si esprimeva Khalil Jarraya, si dichiararono essi stessi ormai pronti per votarsi ad una azione terroristica, sol che si realizzassero le condizioni materiali perché essa potesse avere esecuzione.

Le intercettazioni, secondo i giudici del merito, rivelavano come "fare *Jihad*" fosse diventato già nella primavera del 2006 l'obiettivo concreto del gruppo, in attesa del "filo", ossia del tramite operativo tra la "cellula" e quelle di analogo ispirazione che operavano in Iraq o Afghanistan in grado di condurli nella zona delle operazioni.

Altro fatto ritenuto pienamente accertato dai giudici di merito è la raccolta di denaro per il finanziamento di attività terroristiche da impiegare direttamente da parte dei componenti del gruppo, qualora

uno o più di loro fossero partiti, o comunque da mettere a disposizione di altre "cellule" combattenti. Era Jarraya a raccogliere e veicolare (tramite sua moglie) il denaro in Bosnia, forte della sua esperienza militare in quel paese e dei persistenti legami con gruppi di *mujaheddin*, con i quali aveva combattuto egli stesso negli anni '90 contro i Serbi (circostanza emersa da una conversazione intercettata, in cui l'imputato riferiva di avere di aver informato il padre di essere andato in Bosnia a "fare Jihad" e di avere usato le armi).

Dalla sentenza impugnata risultano spediti in Bosnia oltre 32.000,00 euro, oltre a 4.000 euro inviati da Msaadi Hechmi nell'ottobre 2006 e indirizzati a Selihovic Enisa, frutto della truffa di cui al capo B), per la quale sono stati condannati Jarraya e Msaadi.

I giudici hanno tratto la prova della effettiva destinazione del danaro inviato in Bosnia dal contenuto di una conversazione del 16 febbraio 2006, nella quale Jarraya riferiva all'interlocutore Msaadi di conoscere "fratelli in Bosnia che vogliono partire, ma la loro situazione economica è scarsa". Nella stessa conversazione comunicò l'intento di costituire "un fondo per questo" e, con riferimento al danaro provento della truffa commessa dal Msaadi, fornì una precisa indicazione: "se chiedono dove andranno questi soldi, noi non diremo che sono destinati all'equipaggiamento, ma noi lo sappiamo".

Il contenuto di questa conversazione sulla destinazione del provento della truffa commessa da Msaadi, con il concorso di Jarraya, ha costituito per le due Corti di merito la chiave di lettura per individuare la destinazione finale del danaro che Jarraya (tramite sua moglie) spediva in Bosnia, paese con cui egli intratteneva rapporti telefonici frequentissimi e diffusi in tutta la regione, nonostante che i parenti della moglie vivessero a Sarajevo.

I giudici hanno conclusivamente ritenuto che "se sulla destinazione finale delle rimesse di Msaadi non si possono avere dubbi, non c'è ragione per ritenere - visto il contesto, l'ideologia, gli scopi della "cellula" - che anche gli altri denari raccolti dai sodali avessero diversa destinazione: erano soldi finalizzati all'equipaggiamento dei membri della "cellula" se qualcuno fosse partito, o di altri *mujaheddin* che con loro condividevano l'idea di Jihad e con i quali Jarraya Kalid era in costante contatto".

5. La sentenza d'appello è divenuta irrevocabile nei confronti di di Bergaoui Chedli e di Msaadi Hechmi, mentre hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati elencati in epigrafe.

5.1. Khalil Jarraya e Murad Mazi, con unico comune ricorso,

deducono:

- a) ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 270-bis c.p., nonché difetto e illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati;
- b) difetto e illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati in ordine all'affermazione di penale responsabilità di Jarraya Khalil per i delitti sub A) e B);
- c) difetto e illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati in ordine all'affermazione di penale responsabilità di Mazi Mourad con riferimento al capo A);
- d) erronea attribuzione a Jarraya Khalil della qualifica di promotore;
- e) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque, difetto, illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati.

5.2. Walid Kammoun e Mohamed Chabchoub, con atti separati ma identici, denunciano:

- a) erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 270-bis c.p.; illogicità e contraddittorietà della motivazione;
- b) difetto, illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità di Walid Kammoun; travisamento dei fatti;
- c) erronea attribuzione a Mohamed Chabchoub del ruolo di organizzatore;
- d) insufficienza di motivazione circa la sussistenza di un'associazione terroristica e la qualità di membro del ricorrente.

Considerato in diritto

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria d'inammissibilità per tutti i ricorsi.

2. Rileva innanzitutto il Collegio che il ricorso di Jarraya e Mazi è identico all'atto d'appello, salvo irrilevanti varianti lessicali o spostamenti di frasi che non mutano minimamente il senso delle argomentazioni, già prese in analitico esame dalla sentenza della Corte d'assise d'appello, che ha esaurientemente fornito compiuta

giustificazione, logica e giuridicamente corretta, del rigetto dei motivi d'appello.

In proposito, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. n. 20377/2009, Rv. 243838, Amonè; n. 22445/2009, P.M. in proc. Candita).

3. Inammissibili sono anche i ricorsi di Chabchoub e di Kammoun, presentati con atti separati, ma di identico contenuto.

3.1. Manifestamente infondata è la deduzione di erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 270-bis c.p.. I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale) occorre l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità (Cass. n. 1072/2007, Rv. 235289, P.G. in proc. Bouyahia Maher).

Con riferimento a strutture organizzative "cellulari" o "a rete" - caratterizzate da estrema flessibilità e in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano, in condizione di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici, informatici) anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete (v. Cass. n. 31389/2008, Rv. 241175, Bouyahia) - la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270-bis c.p. deve ritenersi integrata - ovviamente in presenza del necessario elemento soggettivo - anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, ossia a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica, etc., alcune delle quali integranti anche fattispecie delittuose autonome,

"fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 270-bis c.p." (vedi artt. 270-ter, 270-quater, 270-quinques c.p.).

Del tutto corretta è l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui per l'integrazione del delitto di cui all'art. 270-bis c.p. non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell'associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni.

Nel caso in esame la Corte d'assise d'appello ha motivatamente ritenuto sussistente la prova di due attività dimostrative dell'operatività della cellula e della funzionalità di essa al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale: l'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra; la raccolta di denaro destinato a sostegno economico dei combattenti del Jihad all'estero, tramite i mujaheddin in Bosnia.

Tanto basta per ritenere sussistente il delitto ~~in~~ in questione, senza necessità né di individuare specificamente i destinatari finali del finanziamento né di ulteriormente valutare, come pure i giudici di primo grado avevano fatto, se il gruppo o qualche suo componente si occupasse di acquisizione di armi o di documentazione falsa.

Né può rilevare, secondo i giudici di merito, che i vari adepti pronti a partire "per fare jihad" (come aveva fatto in precedenza il capo Jarraya, secondo le sue stesse dichiarazioni rese al padre) non siano in realtà partiti. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, per la cui integrazione è richiesta l'esistenza di un'associazione avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo, con struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita, senza tuttavia che l'atto di violenza sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione del programma, per esempio partendo per i territori di guerra (v. Cass. n. 31389/2008, Rv. 241174, Bouyahia; n. 25863/2009, Scherillo).

Del resto, che nel caso in esame il pericolo fosse tutt'altro che astratto o evanescente è dimostrato sia dalla raccolta dei fondi economici rimessi in Bosnia e destinati ai combattenti, sia dalla circostanza che per uno dei sodali (Msaadi Hechmi Ben Ali, autore della truffa i cui proventi furono finalizzati al sostegno dei combattenti che partivano) la partenza fu impedita soltanto dall'intervento del fratello, che gli distrusse i documenti di viaggio.

3.2. Per quanto concerne i restanti motivi, fondati sull'art. 606.1 lett. e) c.p.p., osserva il Collegio che, sotto lo schermo del "difetto e illogicità della motivazione" in relazione alla penale responsabilità degli imputati o all'erronea attribuzione ad essi del ruolo di organizzatori, in realtà, si censura la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito, tanto che espressamente il ricorso propone la deduzione di "travisamento del fatto".

Va ribadito in proposito che, neanche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, nel giudizio di legittimità è deducibile il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. n. 25255/2012, Rv. 253099, Minervini).

Il controllo sulla motivazione della sentenza del giudice di merito è circoscritto alla verifica della esaustività ed adeguatezza della motivazione e della congruenza e coordinazione logica dell'apparato argomentativo. Tale controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa la conclusione dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Orbene i ricorrenti, dopo sostanzialmente avere riconosciuto che i giudici di merito, in diritto, si sono conformati alla giurisprudenza di legittimità in materia di associazione terroristica, domandano retoricamente se le asserzioni della sentenza d'appello, poste a fondamento di fatto della affermazione di responsabilità penale, siano vere e corrispondenti alla realtà o se, invece, "i comportamenti realmente tenuti dagli imputati, esaminati oggettivamente, liberati dai pregiudizi" non siano piuttosto "travisati nei fatti al fine di farli rientrare ad ogni costo nelle fattispecie" penali.

Richiamato quanto sopra si è scritto sulla non deducibilità in cassazione del travisamento del fatto, non possono valutarsi in questa sede ricostruzioni delle vicende o apprezzamenti sul contenuto delle conversazioni intercettate o diverse interpretazioni relative al nascondiglio/intercapedine situato nella cucina di Kammoun o concernenti le condotte materiali tenute da Chabchoub o la messa a disposizione del gruppo criminoso delle abitazioni o degli autoveicoli, del computer e dei telefoni cellulari dei due imputati ricorrenti (come elementare ma idonea organizzazione di mezzi) senza invadere, inammissibilmente, l'ambito di competenza del giudice del merito.

Il caso in esame è caratterizzato da una doppia decisione conforme (ad eccezione del punto relativo al trattamento

sanzionatorio), ognuna delle quali munta di una completa ed esauriente motivazione, senza alcun ricorso alla motivazione per *relationem*. In particolare, la sentenza della Corte d'assise d'appello ha preso in esame ciascuno dei motivi dedotti dagli appellanti, sottoponendoli ad approfondito e rigoroso esame, all'esito del quale ha confermato, con una rinnovata ed analitica motivazione, la sentenza di primo grado sulla sussistenza del gruppo associativo che integra la fattispecie prevista dall'art. 270-bis c.p. e sulla partecipazione, con ruolo di organizzatori, degli imputati Chabchoub e di Kammoun.

Va peraltro, aggiunto che a tutti gli interrogativi concernenti gli elementi probatori, riproposti nel ricorso per cassazione, la sentenza impugnata fornisce puntuale, logica ed esauriente risposta, sicché non residua spazio alcuno per il sindacato di cui all'art. 606.1 lett. e) c.p.p..

Infine, non possono essere prese in considerazione le alternative offerte dagli imputati come spiegazione per le rimesse di denaro in Bosnia, giacché in presenza delle esaurienti e plausibili giustificazioni offerte dalla sentenza impugnata, ogni censura formulata in ricorso si risolve in una critica alla valutazione di fatto operata dai giudici del merito.

Nè si può in questa sede reinterpretare il contenuto del vasto materiale scritto o locutorio (costituito da documenti cartacei e informatici e da conversazioni intercettate, in cui si ricorrono i termini "martino", "fare Jihad", "partire per il Jihad", "equipaggiamento", etc.), giacché l'interpretazione del lessico dei documenti e del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata - come nel caso in esame - secondo criteri di plausibilità logica (Cass. Sez. U, n. 24486/2006, Lepido; Cass. Sez. 6, n.17619/2008, Gionta).

Neppure è proponibile in sede di legittimità la censura dedotta con il quarto motivo. L'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati", ma non anche per insufficienza della motivazione. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 2933/1990, Rv. 185451, Caponaccio).

4. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 12 luglio 2012

Il consigliere est.
P. Ippolito

Il presidente
G. de Roberto



- 4 4 3 3 / 1 4


REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri M.:

Dot. UMBERTO GIORDA;
 Dot. MASSIMO VECCHIO;
 Dot. MARCELLO ROMBOLA;
 Dot. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
 Dot. GIACOMO ROCCHI

UDENZA CAMERA DI
 CONSIGLIO
 07/10/2013

Preside - SENTENZA
 Consigliere - 3496/2013
 Rel. Consigliere - SESTINO GENERALE
 Consigliere - M. ROMBOLA
 Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REI (DIFESA) PRESSO IL TRIBUNALE
 DI BRESCIA
 nei confronti di

EL ABBOUBI ANAS N. IL 17/10/1992

avverso l'ordinanza n. 348/2013 TR/B. LIBERTA' di BRESCIA, del
 25/06/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
 ROMBOLA;
 non sentite le conclusioni del P.M. Francesco Maria Bonito,
 che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi i difensori Avv. ...

Riassunto in fatto

Con ordinanza 25/6/13 il Tribunale di Brescia in sede di riesame annullava l'ordinanza 10/6/13 del Gip dello stesso Tribunale che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di El Abboubi Anas, di nazionalità marocchina, per il reato ex art. 270 quinquies cp (in Voberto, dal marzo 2013 con condotta in atto) di addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale e ne disponeva l'immediata scarcerazione se non ostretto per altra causa.

Il Tribunale, premesso che il Gip, dopo un primo rigetto del 14/5/13, aveva disposto la misura dopo avere preso atto del contesto ideologico in cui El Abboubi si muoveva (testimoniato dai suoi profili facebook e twitter e dal blog 376224Italy) e delle sue ricerche su Internet che lo avevano portato a visionare e talvolta anche memorizzare video relativi all'assemblaggio di prodotti esplosivi e filmati di addestramento militare e a partecipare a forum riguardanti questi temi, rigettava le eccezioni della difesa relative alla autonomia motivazionale dell'ordinanza e alla utilizzabilità delle captazioni poste a fondamento della prova, ma, esaminate nel merito le risultanze investigative, escludeva che le stesse consentissero di configurare il reato contestato nelle due prospettive indicate dall'accusa: quella di chi fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di esplosivi e quella della persona (suo) addestrata. Era in primo luogo escluso che El Abboubi potesse ritenersi oggetto di addestramento, i video in suo possesso avendo carattere divulgativo e informativo e i soli due di contenuto più analitico (sull'innesto delle munizioni in un AK47 e la produzione di nitroglicerina con l'assemblaggio dei relativi ingredienti) erano stati visionati un'unica volta e mancava traccia in atti di un'eventuale esercitazione (addestramento) in tal senso, di talché doveva considerarsi che il soggetto si era solo informato. Fin qui lo stesso materiale indiziario già ritenuto insufficiente dalla prima ordinanza (quella di rigetto) del Gip. Gli ulteriori files (peraltro liberamente reperibili su YouTube), che erano risultati decisivi per l'applicazione della misura (MQ o "in the caravan", "campi di addestramento dei martiri di Dera" e "tagliagole di Khalid Bin Moad in Siria"), gli ultimi due inviati via facebook all'amico Rami Hassan, soggetto che risultava peraltro essere cercato su Google obiettivi c.d. "sensibili" circa la città di Brescia), erano essenzialmente documentari relativi a campi di addestramento ispirati alla jihad islamica e non tali, pertanto, pur quando comunicati ad altri, da costituire strumento di istruzione o insegnamento militare (diversamente sarebbe stato a dirsi, notava il Tribunale, se oggetto della comunicazione fossero stati i su richiamati filmati sul caricamento del mitragliatore Ak47 o la produzione della nitroglicerina). Escluse in conclusione le condotte perseguite di addestramento passivo o auto addestramento e di fornitura di istruzioni militari, preludeva di rilevanza anche l'ulteriore profilo della finalità di terrorismo.

Ridonneva per cassazione il Pm a quo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice del riesame, nel pur apprezzabile intento di dare della norma una lettura garantistica che non comprimesse la libertà di manifestazione del pensiero, introduceva però un elemento richiesto solo per il reato associativo dell'art. 170-bis cp e cioè la previsione di un programma specifico e concreto di violenza e l'adesione ad esso dei singoli partecipi. Nel caso in esame era sufficiente, invece, l'auto addestramento (si pensi al narkoze solitario che si informa ovvero si addestra consultando materiale informativo) o la fornitura di istruzioni militari, naturalmente col fine specifico di terrorismo. In tal modo si confessava che per la realizzazione del reato fosse necessario, come pareva ritenere il giudice, l'ingegnere scaricamento del files su un dispositivo di memoria, dove poi il salvataggio di tali files (peraltro in gran parte in rete e quindi sempre visionabili) bastava la creazione di un link (come fatto in più occasioni dall'indagato), che fosse necessaria l'esistenza di una fonte recitata o moltiplicata (che nel caso comunque non mancava, visto l'uso di numerosi pseudonimi da parte di El Abboubi, che tra l'altro era insieme all'amico Hassan quando questi era alla ricerca sul suo computer di obiettivi "sensibili" in Brescia); che si dovesse distinguere tra contenuto formativo ovvero di insegnamento e contenuto informativo

ovvero di divulgazione, dove ciò che rilevava era l'ignavia delle nozioni fornite e costituite, per chi le riceveva, un bagaglio tecnico insufficiente per la preparazione di materiali esplosivi, per l'uso di armi o di sostanze chimiche o batteriologiche pericolose, per l'apprendimento di tecniche per il compimento di atti di violenza o di saccheggio di servizi pubblici essenziali (seguiva una dettagliata esemplificazione tratta da un file nel possesso dell'indagato). Evidenti le finalità di terrorismo, infine, da parte di chi era vuole aveva espresso il desiderio di morire martire per la jihad. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con conseguenti provvedimenti.

All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Correttamente in diritto.

Il ricorso infondato va respinto.

Invero l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha annullato il provvedimento cautelare del Gip dello stesso Tribunale ha esaminato con puntualità e rigore l'intero complesso indiziaro che le investigazioni hanno ricondotto a carico dell'indagato, pervenendo all'esito al riesame a corrette conclusioni giuridiche.

Metta, innanzitutto, la configurazione della fattispecie di reato: l'auto-addestramento (e non l'informazione) e l'etero-addestramento (e non il proselitismo). Auto ed etero addestramento sono reato, l'informazione e il proselitismo non rientrano nel perimetro delle libertà individuali costituzionalmente protette.

Tanto premesso, l'ordinanza impugnata orienta le mosse dal giudicato cautelare riguardante il medesimo indagato. Precedente non solo di tecnica ma stata respinta dallo stesso Ufficio del Gip sulla base dei seguenti motivi: possesso di materiale di carattere divulgativo e informativo, che conclusavano di per sé il reato di finalità di auto addestramento, e lo specifico possesso di due casi, più analitici (sull'elenco delle munizioni in un fucile mitragliatore AK47 e sulla produzione di nitroglicerina mediante l'assemblaggio dei suoi ingredienti), che in teoria avrebbero consentito un'auto addestramento sul loro oggetto, ma che risultavano visionati una volta sola senza che da nulla risultasse che dopo la loro visione il soggetto si fosse esercitato in tal senso.

Correttamente partendo da tal giudicato cautelare, il Tribunale ha esaminato gli indizi ulteriori che avevano successivamente indotto il Gip alla diversa decisione (remissione dell'ordinanza di custodia chiesta dal Pm). E tali indizi ulteriori erano tre: files propagandistici (l'oggetto è riferito in premessa), liberamente reperibili sulla rete (www.youtube), due dei quali inviati (via facebook) all'amico e connazionale Rudi Hassan, Muhammad che il Tribunale del riesame osserva che, visti i loro contenuti documentistici, si è ancora nel campo (lecito) del proselitismo e non in quello (illecito) dell'istruzione o insegnamento militare. Diversamente sarebbe stato a dirsi se oggetto dell'invio fossero stati quei due più analitici files (sul caricamento dell'AK47 e la produzione di nitroglicerina) il cui mero possesso senza visione di auto addestramento da parte dell'indagato era stato ritenuto lecito dalla prima ordinanza del Gip. La circostanza (non sottolineata) che Rudi Hassan, destinatario di detti files (propagandistici), si fosse a suo volta mostrato interessato ad individuare su Google obiettivi sul "sensibile" della città di Brescia (fosse pure con lui in quel momento El Abrubaly, come il fido nel rapporto del Pm non modifica il perimetro delle libertà penale delle connette).

A fronte di tale corretta impostazione procedurale, valutando correttamente ricostruzione dei fatti e il loro coerente apprezzamento, le diverse valutazioni del Pm assumono il carattere di un dissenso sostanzialmente di merito, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Invero il

Tribunale non si discosta dalla corretta interpretazione della norma contestata (indebitamente introducendo un elemento finalistico che ricomprende tutto il reato esecutivato: la previsione di un programma specifico e completo di addestramento ed adesione ad esso dei singoli partecipanti), ma si limita a verificare la congruità ed esatta l'efficienza dello addestramento ad attività di terrorismo) della condotta (naturalmente quella propria, ossia in essere in concreto dell'indagato). Nella specie l'esito di tale verifica è stato negativo. Il rinvio per gli indizi già non il giudicato cautelare, nessun nuovo indizio di auto addestramento (o ingenuamente ipotizzata creazione di links per un futuro utilizzo, come avvenuto in altri casi analoghi del files in oggetto e neutra la constatazione che essi fossero comunque sempre reperibili in rete) e totale assenza di etero addestramento. Estraneo al tema la circostanza che l'indagato avesse più ps udovanni o si trovasse insieme con l'amico Hassan quando questi usava il telefono e inquirente nella ricerca dei siti "sensibili".

Le ultime considerazioni in diritto del Pm ricorrente inducono poi a invalidare la correttezza della distinzione operata dal Tribunale: il proprio la norma di contestazione dell'art. 270 quinquies cp che, punendo condotte di addestramento e istruzione di tipo militare (sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali) con finalità di terrorismo (il secondo comma della norma estendendo la punizione delle condotte vietate alle persone addestrate e quindi anche al soggetto che si auto addestra), applica la distinzione tra formazione e informazione (ovvero tra insegnamento e divulgazione), senza dovere anticipare la soglia di punibilità a uno stadio della condotta che non sia ancora impegnativa, ma risera divulgazione (ovvero l'adozione la finalità sia di terrorismo) il processo investigativo. Per il principio di legalità dell'art. 1 cp non si possono, cioè, promuovere manifestazioni di perfettismo penale (senza grave e qualificata) a condotte penalmente rilevanti in materia penale (e in materia di tipo militare devono essere, appunto, idonee a costituire in sé le fasi di un'attività di tipo militare sufficiente a preparare o ad usare armi a quantità, non solo l'ordine ma esse in esame, allo stato della prova indiziaro) e suscitare o ad aumentare il proprio attività di interesse in tale settore. L'oggettiva assenza delle condotte materiali rende ininfluente (come logicamente osservata dal Tribunale) la specificità soggettiva del fine (la lacerazione, fine di istruzione, alla jihad islamica).

Il ricorso va pertanto respinto.

Rigetta il ricorso.

Roma, 6/11/13

Il Collegio

IMPORTATA
EN CANCELLERIA

20 PER 101

IL CANCELLIERE
Giovanni Pirelli

Il Presidente
Antonio Pirelli

40699/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dot. ARTURO CORTESE
Dot. ANGELA TARDO
Dot. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Dot. FILIPPO CASA
Dot. RAFFAELLO MAGI

LIBERIA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/04/2015

- Presidente - SENTENZA
N. 2309/2015
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 2315/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRESCIA
nei confronti di:

ELEZI ELVIS N. IL 13/03/1994
HALILI EL MAHDI N. IL 11/01/1995

avverso l'ordinanza n. 146/2015 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del
24/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI,
letta/sentita le conclusioni del PG Dott. F. M. Iacovello,

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

*Uditi difensori Avv. E. Bucci e R. Caputo, che hanno
chiesto, per i rispettivi assistiti, il rigetto del ricorso;*

- 1 -

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia in data 26 febbraio 2015 accoglieva, per quanto qui rileva, la richiesta del Pubblico Ministero presso il medesimo ufficio giudiziario tesa all'applicazione nei confronti di Elezi Elvis (soggetto di nazionalità albanese) della misura della custodia cautelare in carcere in riferimento alla provvisoria contestazione del delitto di cui all'art. 270 quater cod.pen.

In particolare, la contestazione mossa ad Elezi Elvis - in concorso con Elezi Albari ed altro soggetto - concerne la vicenda di «arruolamento» di El Abboubi Anas e Ben Ammar Mahmoud nelle fila del gruppo terroristico denominato «stato islamico» per il compimento di atti di violenza consistenti nella partecipazione al conflitto armato in atto in Siria, con finalità di terrorismo di matrice islamista, condotta meglio descritta alla pagina 1 della suddetta ordinanza.

Il GIP ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in riferimento alla condotta di «tentativo di arruolamento» posta in essere nei confronti del solo Ben Ammar Mahmoud, applicando la custodia in carcere.

In riferimento a detto titolo cautelare il Tribunale di Brescia - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 24 aprile 2015 ne ha disposto l'annullamento, con immediata liberazione di Elezi Elvis.

1.1 Conviene pertanto esaminare in via prioritaria detta vicenda, sottoposta alla attenzione di questa Corte di legittimità in virtù del ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame.

Le attività di indagine poste in essere nei confronti di Elezi Elvis - nato nel 1994 e dimorante in provincia di Torino - e di suo zio Elezi Albari - classe 1977 e residente in Albania - rappresentano il seguito di precedenti verifiche sulle condotte di El Abboubi Abbas.

Costui, di nazionalità marocchina, risulta destinatario di misura cautelare emessa dallo stesso GIP del Tribunale di Brescia nel giugno dell'anno 2013 per ipotesi di reato di cui all'art. 270 quinquies cod.pen. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).

Scarcerato per carenza di indizi dal Tribunale del Riesame in data 25 giugno 2013 El Abboubi, per quanto emerge dagli atti, si sarebbe recato effettivamente dall'Italia in Siria - nel successivo mese di settembre dell'anno 2013 - per arruolarsi nella formazione terroristica IS (stato islamico).

Gli elementi emersi sull'effettivo arruolamento di El Abboubi consentivano di accertare la partenza del medesimo da Milano verso Istanbul il 14 settembre del 2013.

Venivano altresì acquisite immagini che riproducono il suddetto El Abboubi in atteggiamenti inequivoci (in armi e con la bandiera dell'ISIS) nonché stralci di intercettazioni telefoniche del gennaio 2014 da cui si ricava con certezza il dato della presenza del soggetto in Siria.

Emergeva inoltre che El Abboubi prima di partire da Milano per Istanbul si era recato in Albania (il giorno 6 settembre del 2013, facendo rientro il 7 settembre) ma era stato fermato dalla polizia di frontiera e costretto a rientrare in Italia.

Sempre in data 6 settembre risultano censiti un contatto telefonico tra El Abboubi e Elezi Alban, e un contatto telefonico tra El Abboubi ed Elezi Elvis.

Gli elementi emersi in riferimento all'arruolamento di El Abboubi non venivano - in ogni caso - ritenuti tale da integrare, già in una precedente decisione, il presupposto della gravità indiziaria nei confronti di Elezi Elvis e Elezi Alban.

Diversa, per il GIP, la vicenda che concerne il minore Ben Ammar Mahrouf, residente in provincia di Como.

Nell'esaminare i dati indiziari il GIP evidenzia che le attività indagatorie hanno consentito di delineare la figura di Elezi Alban (dimorante in Albania) quale soggetto effettivamente in grado di «avviare» in Siria potenziali militanti dell'ISIS.

Viene, in particolare, illustrata la vicenda riguardante Balliu Idajet, soggetto albanese che sarebbe entrato a far parte dell'esercito irregolare dello stato islamico e sarebbe deceduto a seguito di ferite riportate durante un'azione di guerra in Siria il 15 agosto del 2014.

Tra Elezi Alban e Balliu vi è legame familiare, essendo il Balliu marito di una sorella di Elezi Alban.

Dalle indagini svolte in Albania risulta che Elezi Alban avrebbe prestato ausilio all'arruolamento di Balliu Idajet.

Il GIP ritiene tale affermazione sostenuta da alcune risultanze investigative, posto che il 14 agosto 2014 proprio Elezi Alban veniva contattato da una donna che gli comunicava le gravissime condizioni del Balliu, colpito durante un combattimento.

Inoltre emergevano tentativi di contatti telefonici anche nel mese di luglio 2014 tra Elezi Alban e El Abboubi Anas, il che porta a ritenere che la trasferta in Albania di El Abboubi nel settembre 2013 (interrotta in modo forzoso) fosse una tappa verso la Siria, fermo restando che il suo fallimento determinò il rientro in Italia di El Abboubi.

Ed ancora si indica al riscontro dell'inserimento di Elezi Alban nel circuito relazionale caratterizzato da radicalismo religioso una conversazione *inter alios* del 28 ottobre 2014 (tra familiari di Elezi Alban) riportata in sintesi a pag. 9 dell'ordinanza genetica, nonché un contatto intervenuto tra Elezi Alban e l'imam

Mazlem Mazlemi, coinvolto in un procedimento per condotte di reclutamento di combattenti da inviare in Siria.

Tali elementi vengono ritenuti utili a delineare il tipo di rapporto esistente tra Elezi Alban e suo nipote, Elezi Elvis, quest'ultimo residente in Italia, e a qualificare - da parte del GIP - in termini di «tentato arruolamento» il rapporto tra Elezi Elvis e il minore Ben Ammar Mahrouf.

E' pacifico infatti che Ben Ammar non è mai partito alla volta della Siria e non è mai entrato a far parte di alcuna compagine militare o paramilitare.

Tuttavia l'analisi dei contatti intervenuti tra Elezi Elvis e Ben Ammar viene letta dal GIP in chiave confermatoria di una sollecitazione ad arruolarsi, in un primo momento raccolta dal giovane marocchino.

In particolare, in data 13 febbraio 2014 Elezi Elvis, nel conversare in 'chat' con l'ignoto Ayman Islam affermava, a proposito di un 'minorenne' che costui sarebbe 'andato da solo', o: ... *al massimo si riunirà con qualcuno che sa come dirigerarsi, ho provato a chiedere ad Anas ma non risp. ... entra raramente...* . L'interlocutore di Elezi Elvis si mostra preoccupato per la questione dell'età, dovendo il minore, in ipotesi *...prendere un aereo ... e in ogni caso ... deve avere anche il permesso dei genitori ...* . La conversazione viene poi rapidamente interrotta con l'espressione *...fratello non possiamo allungare la discussione, a te andrebbe di passare una giornata insieme ? quando te lo chiederò ci sarò anche io e se vuoi porta qualche amico...*

Il riferimento al minorenne, fatto da Elezi Elvis, viene interpretato come rivolto a Ben Ammar Mahmoud e il riferimento ad Anas viene ricollegato alla persona di El Abboubi Anas, all'epoca già partito per la Siria.

Tra Elezi Elvis e Ben Ammar Mohamad sono intervenuti contatti diretti, riportati da pag. 11 a pag. 20 dell'ordinanza genetica.

Proprio nel febbraio del 2014 durante una conversazione in chat tra i due Ben Ammar affermava *... fratello apra una parentesi per il hur, che tu sei l'unico mio sostegno e al cui mi posso fidare...*

Il riferimento viene ritenuto significativo, posto che secondo la tradizione islamica l'hur è riferito al principio religioso per cui giovani donne attenderebbero nel paradiso (Jannah) coloro che in base al decreto di Allah vi sarebbero destinati e tra le condizioni richieste per accedere al beneficio vi sarebbe il martirio.

Il riferimento all' Hur è ripreso da Ben Ammar in una successiva conversazione ove si afferma *... è tutto dopo settembre ...*

Le aspirazioni jihadiste di Ben Ammar vengono ritenute chiare ed evidenti anche dal contenuto di altre conversazioni relative agli scenari del conflitto in atto, Siria e Iraq.

In tale contesto si colloca l'esame dei successivi sviluppi della vicenda.

Già il 23 marzo 2014 Elezi Elvis, intercettato, parla con lo zio Elezi Alban di un altro 'fratello' ritenuto da Elvis 'pronto per la'.

In una successiva conversazione del 14 aprile 2014 si parla - tra i due - di un incontro in Torino cui avrebbe dovuto prendere parte 'un amico di Anas... è quello', altro soggetto già noto allo zio.

L'incontro in questione, tra Elezi Elvis e tali due soggetti, sarebbe realmente avvenuto il 17 aprile 2014, quando Ben Ammar, intercettato, avvisava Elezi Elvis di trovarsi in un parcheggio sotterraneo sito in Torino.

Subito dopo emerge che è lo stesso Elezi Alban ad attivarsi per raggiungere l'Italia dall'Albania.

Costui raggiunge l'Italia il 13 giugno del 2014 con un volo Tirana - Torino.

Il giorno seguente Elezi Elvis, parlando con Ben Ammar Mahmoud lo invitava di nuovo a Torino perché doveva «fargli conoscere una persona...».

Nel contatto tra i due si faceva riferimento alla vicenda del conflitto siriano e, successivamente, il Ben Ammar esternava dei suoi possibili ripensamenti... *non lo so fratello... non saprei più... e, di seguito, ci vuole quell'aiuto di Allah, per adesso non sento ancora il momento...*

Veniva in ogni caso preso un appuntamento a Torino per il giorno successivo, il 15 di giugno, appuntamento che tuttavia Ben Ammar non rispettava, affermando di aver perso il treno che da Como avrebbe dovuto portarlo a Milano e successivamente a Torino.

Nel corso del colloquio telefonico intercettato tra i due (Elezi Elvis e Ben Ammar) il giovane marocchino fa riferimento a... *dopo settembre*, riferimento che viene interpretato dal GIP come una conferma dell'intenzione di Ben Ammar di 'arruolarsi' ma solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

Non sono state intercettate conversazioni tra i due successive al mese di luglio del 2014.

Viene inoltre riportata nel titolo genetico una intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra Ben Ammar Mahmoud e i suoi genitori il 22 dicembre del 2014.

A seguito di notizie giornalistiche su possibili partenze di jihadisti dall'Italia verso i fronti di guerra in atto, si registrava un litigio tra Ben Ammar Ali e Ben Ammar Mahmoud nel corso del quale il primo affermava, in riferimento all'Iraq... *tu vuoi andare? e il figlio rispondeva... sì.*

Alle domande della madre, che lo invitava a recedere da un simile proposito... *non lo so, fra un anno, due... quando finisco, non lo so... non so ancora niente...*

... Nel dialogo si affrontava apertamente il tema del jihad, con considerazioni critiche da parte della madre per le recenti scelte di dirigere l'azione militare verso i fratelli arabi e non verso il vero nemico, Israele.

Vengono infine riportate altre risultanze investigative diverse dai contatti tra Elezi Elvis e Ben Ammar Mahmoud ma significative dell'adesione di Elezi Elvis al progetto del proclamato Stato Islamico.

A parere del GIP, pertanto, le attività svolte da Elezi Elvis - in costante contatto con lo zio Elezi Alban - consentono di ritenere integrata la gravità indiziaria circa il delitto di arruolamento, nella forma tentata.

Si afferma, in particolare, che il delitto è integrato da ogni condotta che rechi ausilio all'effettivo inserimento di un soggetto nella formazione di matrice terroristica.

La capacità di Elezi Alban di avere contatti tali da consentire detto arruolamento viene ritenuta sussistente e viene ritenuta chiara la finalità e l'apporto concorsuale di Elezi Elvis nel rapporto intrattenuto con il Ben Ammar.

Il mancato raggiungimento dello scopo, dovuto al «ripensamento» di Ben Ammar rende il fatto punibile, ad avviso del GIP, come tentato arruolamento.

Ne deriva, in unione alle ulteriori valutazioni espresse in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, l'applicazione della misura.

2. Conviene sintetizzare, su detto assetto indiziario, le valutazioni espresse dal Tribunale del Riesame nei confronti di Elezi Elvis.

In premessa, oltre a rievocare il contenuto degli atti già valutati dal GIP si compie riferimento ad un elemento conoscitivo sopravvenuto, rappresentato dalle dichiarazioni rese da Ben Ammar Mahmoud.

Costui dichiarava di aver effettivamente discusso con Elezi Elvis di un possibile viaggio in Siria, luogo ove Elezi avrebbe potuto farlo andare tramite contatti che lo stesso Elezi aveva in Albania.

Ben Ammar affermava altresì di aver poi maturato l'idea di non voler più partire, ma non aveva il coraggio di dirlo ad Elezi Elvis.

Valutando nel complesso i dati emersi, il Tribunale riteneva non raggiunta la consistenza indiziaria prevista - in termini di gravità - dall'art. 273 cod. proc. pen..

Il Tribunale valorizzava, nella economia della decisione, un precedente rigetto che era stato emesso dal GIP in data 7 gennaio 2015, aspetto che consentiva di evidenziare la complessiva fragilità del quadro indiziario, dato che gli elementi sopravvenuti (conversazione tra Ben Ammar e i genitori ed ulteriore attività di propaganda svolta tramite internet da Elezi Elvis) non risultano, ad avviso del collegio di merito, decisivi, anche se valutati congiuntamente a quelli già ritenuti inidonei.

In termini dogmatici il Tribunale di Brescia mostra - inoltre - perplessità sulla qualificazione giuridica attribuita al fatto dal GIP, dubitando della possibile configurazione «in diritto» del «tentativo di arruolamento».

Si afferma, in tale parte della decisione, che l'incriminazione della condotta di arruolamento è stata realizzata con il d.l. n.144 del 2005 in un'ottica di anticipazione della soglia di tutela dei beni giuridici protetti dalle fattispecie in tema di terrorismo. Trattandosi di reato di pericolo concreto, ciò pone il tema della stessa possibilità di porre in essere una operazione di ulteriore anticipazione dell'intervento repressivo mediante l'applicazione dell'art. 56 cod.pen. :

Ne deriva, ad avviso del Tribunale, la non configurabilità - in diritto - della fattispecie di 'tentato arruolamento'.

La condotta, peraltro, viene ritenuta *ratione temporis* punibile esclusivamente in direzione dell'arruolante (essendo la punibilità dell'arruolato stata prevista solo con il recente d.l. del 18.2.2015) e consiste - ad avviso del Tribunale - nella 'iscrizione nei ruoli del servizio militare' (si cita massima relativa al delitto di cui all'art. 244 cod.pen.).

Quanto alle osservazioni di merito, il Tribunale riteneva altresì che gli elementi di prova emersi « non sono tali da far ritenere che Elezi Elvis e Elezi Alban avessero capacità di arruolamento nelle fila dell'ISIS o fossero in diretto contatto con persone aventi tali potestà » il che poneva in dubbio, a voler ritenere configurabile il tentativo, la idoneità degli atti compiuti.

Tale affermazione deriva da alcune valutazioni, così espresse :

a) Elezi Elvis e Elezi Alban non risultano associati a formazioni terroristiche né risultano mandati di tale associazione;

b) gli stessi, per il Tribunale, non risultano essere in diretto contatto con soggetti capaci di arruolare nuovi adepti nelle fila dell'ISIS, ferma restando la contiguità ideologica agli ambienti del radicalismo islamico.

La stessa vicenda relativa a Balliu Idajet non viene ritenuta, a tal fine, significativa, posto che trattasi di un parente degli Elezi e non vi è prova di una effettiva incidenza di Elezi Alban nella sua scelta di arruolarsi.

Si afferma inoltre che non è verosimile che l'adesione alla formazione terroristica possa avvenire nel modo descritto nelle indagini, senza che l'organizzazione venifichi l'origine e l'intenzione dell'arruolando.

In sostanza le condotte entiere si sarebbero arretrate ad una forma di proselitismo non punibile senza esprimere concreta idoneità a realizzare un arruolamento.

Anche le affermazioni di Ben Amriar - confermativo della progettualità e delle proposte ricevute da Elezi Elvis - vengono ritenute generiche, posto che non si comprende se realmente Elezi Elvis avesse la possibilità di far arruolare il suo interlocutore o se i contatti fossero solo millantati.

Viene inoltre esclusa la ulteriore riqualificazione della condotta di Elezi Elvis in termini di istigazione punibile ai sensi dell'art. 302 cod.pen. posto che la condotta dell'arruolato all'epoca del fatto non era punibile.

3. Quanto alla diversa vicenda cautelare che ha visto coinvolto Halil El Madhi, va ricordato che costui è stato raggiunto da una contestazione provvisoria relativa al delitto di apologia di reato di cui all'art. 414 co.4 cod.pen. - aggravato dalla finalità di terrorismo - per l'avvenuta diffusione in rete internet di un documento intitolato *lo stato islamico, una realtà che si vorrebbe comunicare*, avvenuta il 23 dicembre 2014.

Il tema qui rilevante - stante il contenuto del ricorso in esame - sta nel fatto che in rapporto a detta contestazione, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, il GIP di Brescia in data 23 marzo 2015 applicava la custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale del Riesame, con la medesima ordinanza emessa il 24 aprile 2015 (già illustrata in rapporto alla posizione di Elezi Elvis) dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Ivrea (con trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 cod.prec.pen. al PM presso detto ufficio) e, riconosciuta l'urgenza di soddisfare il pericolo di reiterazione, sostituisce la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Le valutazioni del Tribunale - riconosciuta la ricorrenza della gravità indiziaria in rapporto a modalità di diffusione e contenuti del documento, definito il primo strumento di propaganda redatto in lingua italiana e diffuso in rete - concernono la competenza per territorio, che viene attribuita al GIP presso il Tribunale di Ivrea (luogo di probabile immissione in rete del documento e comunque di residenza dell'indagato) e l'adeguatezza della misura in atto (sia pure in via provvisoria).

Il Tribunale ritiene adeguata la misura degli arresti domiciliari rinforzata dal divieto di comunicare - con qualsiasi mezzo - con persone diverse da quelle che con lui coabitano.

Ciò in riferimento alle modalità del fatto, alla sua stessa natura, alla condotta collaborativa tenuta in sede di indagini ed all'assenza di prescrizione legale di adeguatezza della sola custodia in carcere.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia.

4.1 Quanto alla decisione relativa ad Elezi Elvis si deduce erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione, anche sub specie travisamento del fatto.

Il ricorso contesta in diritto l'interpretazione fornita dal Tribunale in punto di configurabilità del 'tentativo di arruolamento'.

Il tema, dalla notevole complessità teorica, non può essere affrontato in termini astratti e relativi alla categoria dei reati di pericolo ma va risolto sulla base della interpretazione semantica dei contenuti normativi. Si dà ricostruire la concreta fattispecie e la ratio della incriminazione.

Nel caso in esame si sostiene che per 'arruolamento' non può intendersi - come fa il Tribunale - l'effettiva iscrizione nei ruoli del servizio militare.

Tale lettura è stata fornita da questa Corte di legittimità in rapporto alla diversa fattispecie di cui all'art. 244 cod.pen., avente un differente ambito applicativo.

La norma incriminatrice di cui all'art. 270 *quater*, anche in rapporto alla sua genesi e alle fonti sovranazionali di riferimento (Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005, in Varsavia) avrebbe un più ampio oggetto di tutela, essendo tesa ad incriminare forme ipotizzate di conglobata associativa non necessariamente comportanti l'immissione in possesso del soggetto reclutato.

Si compie riferimento ai contenuti dell'art. 6 della citata convenzione al fine di sostenere che la norma incriminatrice in questione considera punibile anche la condotta favoreggiatrice del concreto inserimento in una formazione armata con scopi di terrorismo.

Arruolamento sarebbe pertanto sinonimo di reclutamento e la punibilità non potrebbe essere esclusa dal mancato inserimento dell'aspirante nelle fila del gruppo militare.

In secondo luogo nel ricorso si rappresenta l'esistenza di vizi motivazionali in punto di ricostruzione della condotta tenuta da Elezi Elvis e Elezi Alban.

Si afferma che numerosi elementi di accusa risultano non valutati o comunque non è stata fornita corretta interpretazione dei loro contenuti.

Ciò in particolare per quanto riguarda l'analisi dei contatti tra Elezi Alban e il fronte terrorista, che erano emersi - ad avviso del PM impugnante - in modo evidente e che erano richiamati nel titolo genetico.

Da ciò deriva l'incongruenza motivazionale nella parte in cui il Tribunale considera - in ogni caso - non idonei gli atti posti in essere da Elezi Elvis e diretti ad arruolare il minore Ben Ammar.

Vi sarebbe stata, sul tema, frammentazione dei dati indiziari e omessa considerazione proprio di quelli che supportavano maggiormente l'ipotesi di accusa.

Vengono ribadite, pertanto, le fonti di prova relative alle condotte tenute in territorio albanese da Elezi Alban e ne viene rilanciata la valenza informativa.

Si afferma inoltre che vi è sottovalutazione o comunque travisamento del contenuto dei messaggi via chat relativi alla chiara intenzione di Ben Ammar, stimolata da Elezi Elvis, di partire per la Siria, intenzione peraltro ribadita dallo stesso Ben Ammar in un vertice reputato dal Tribunale illogicamente genetico.

Si insiste pertanto per la rievocazione del vizio di motivazione.

4.2 In riferimento alla decisione emessa nei confronti di Halil El Madhi il PM impugna la decisione deducendo il vizio di abnormità.

La censura concerne l'avvenuto affievolimento del regime cautelare - con sostituzione della misura - nell'ambito di decisione ove il Tribunale rileva una incompetenza territoriale con trasmissione contestuale degli atti ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen. .

Sul punto, il PM invoca l'applicazione di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte (da ultima Sez. VI n. 261539) che evidenzia la preclusione a valutazioni di merito lì dove venga rilevato dal Tribunale del riesame un vizio di competenza del GIP emittente la misura.

Il Tribunale, in tale ipotesi, dovrebbe mantenere in atto il provvedimento provvisorio senza compiere alcuna valutazione e trasmettere gli atti al GIP ritenuto competente.

Inoltre, si afferma che ulteriore profilo di abnormità sarebbe rinvenibile nella individuazione del GIP competente in quello di Ivrea in luogo del GIP distrettuale di Torino, essendo stata contestata l'aggravante della finalità di terrorismo.

Detta aggravante, peraltro, rientra nel perimetro applicativo dell'art. 275 co.3 cod.proc.pen. con divieto - ancora sussistente - di applicare misure diverse da quella della custodia in carcere.

5. Con memoria del 29 luglio 2015 il difensore di Halil El Madhi prospettava la inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. di Brescia .

Ciò in rapporto alla denuncia di abnormità, posto che la stessa viene formulata in termini generici ed in ogni caso infondati, essendo da ritenersi sussistente il potere di 'graduazione' della misura in capo al Tribunale.

In ogni caso si rappresentano gli sviluppi procedurali, con avvenuta emissione di nuovo e autonomo titolo cautelare da parte del GIP del Tribunale di Torino in data 13 maggio 2015, con applicazione degli arresti domiciliari.

Vi sarebbe pertanto sopravvenuta carezza di interesse, stante l'esistenza di tale diverso ed autonomo titolo cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia è fondato e va accolto, limitatamente alla posizione di Elezi Elvis. Va invece

dichiarato inammissibile in riferimento a quella di Halil El Mahdi, per le ragioni che seguono.

2. Nell'affrontare i temi posti dal ricorrente e relativi al contenuto del provvedimento impugnato, vanno operate alcune premesse in diritto relative alla stessa previsione incriminatrice di cui all'art. 270 quater cod.pen., oggetto di diversa lettura da parte dei diversi attori intervenuti nella procedura incidentale di merito.

2.1 Detta disposizione, introdotta dall'art. 15 del d.l. n.144 del 27 luglio 2005 (conv. con mod. in legge n. 155 del 31.7.2005), va considerata quale frammento di un più ampio sistema di tutela (oggetto di ulteriore intervento ampliavo con il recente decreto legge n. 7 del 18 febbraio 2015 convertito con modificazioni dalla legge n.43 del 17 aprile 2015) teso a realizzare forme di incriminazione in larga misura derivanti dai contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo redatta a Varsavia il 16 maggio del 2005 (firmata dall'Italia in data 8 giugno 2005 ma a tutt'oggi non ratificata dal nostro paese).

Con il detto decreto legge «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie... venivano introdotte - per quanto qui rileva - le fattispecie che seguono :

270-quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

270-quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.»

La legge di conversione n. 155 del 31 luglio 2005, oltre a modificare il contenuto delle previsioni incriminatrici testè formulate introduceva - tra l'altro - l'ulteriore articolo 270 sexies teso a normativizzare la nozione della finalità di terrorismo.

Ne deriva il seguente asserito normativo, vigente al momento dei fatti oggetto del procedimento incidentale (senza tener conto della modifica operata con il citato d.l. del febbraio 2015) :

«Art. 270-quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.»

Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia»

E' necessario ricordare, inoltre, che già a seguito dei contenuti del decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374 (conv. con mod. con legge n. 438 del 15 dicembre 2001) la finalità di terrorismo caratterizzante la fattispecie associativa di cui all'art. 270 bis cod.pen. ricorre anche quando gli atti di violenza (di cui il gruppo si propone il compimento) sono rivolti contro uno stato estero, una istituzione o un organismo internazionale, così come con la medesima novellazione del 2001 è stata introdotta - in tale settore - la fattispecie incriminatrice di assistenza agli associati di cui all'art. 270 ter.

Trattandosi, peraltro, di delitti inclusi nel capo primo (delitti contro la personalità internazionale dello Stato) del titolo primo del libro II cod.pen. vanno ritenute applicabili - salva la particolare natura delle fattispecie e la compatibilità di

sistema - le previsioni degli articoli 302 (punibilità della mera istigazione) e 304 (punibilità del mero accordo) derogatrici delle regole ordinarie poste in tema di concorso di persone nel reato (art. 115).

2.2 Il sistema di tutela in esame, pur senza includere l'analisi delle ulteriori modifiche apportate di recente (il d.l. del 2015, per quanto di interesse, introduce la punibilità del soggetto *arruolato*, con doppia clausola di riserva espressa sia in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 270 bis che a quella del 270 *quinquies* e pena inferiore nel massimo a quella relativa al partecipe dell'associazione o all'addestrato, nonché incrimina - art. 270 *quater* 1 - in via autonoma l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo realizzata anche tramite propaganda, oltre a punire l'autoaddestramento caratterizzato da univoca finalizzazione al compimento di atti di terrorismo...) appare dunque decisamente orientato a realizzare una tipizzazione di figure delittuose autonome rispetto [quantomeno] alla [prova della] partecipazione (o del concorso esterno) ad una associazione avente i caratteri di cui all'art. 270 bis, in un contesto non scevro da valorizzazioni della categoria del pericolo quale fonte di legittimazione della risposta punitiva.

Ciò da un lato appare essere - nei limiti di compatibilità costituzionale - il portato di regole di esperienza maturate nel settore del contrasto al fenomeno terroristico transnazionale (data la difficoltà di ricostruzione probatoria della fattispecie associativa in contesti caratterizzati da contatti tra gli aderenti fortemente schermati e per lo più realizzati senza compresenza fisica, in un ambito territoriale sovranazionale), le cui azioni violente - ove consumate - hanno per definizione una imponente e diffusa carica di lesività, specie nei confronti di soggetti civili impreparati al conflitto, dall'altro - come si è detto - è frutto della volontà di adeguamento a fonti internazionali che in tale direzione orientano i legislatori degli stati aderenti ai consessi elaborativi.

Il rilievo di dette fonti, fermi restando i limiti correlati al principio di sovranità e alla necessaria osservanza dei principi costituzionali interni, non è certo secondario nel settore qui considerato - quello del terrorismo internazionale - e ciò proprio in rapporto alla natura del fenomeno e alla necessaria (almeno in via tendenziale) omogeneità delle norme repressive nei diversi paesi coinvolti, con rischio di vanificazione degli scopi di tutela dei beni giuridici protetti (essenzialmente il diritto alla vita e alla incolumità dei singoli cittadini) in ipotesi di diversità della singola legislazione interna.

In tal senso - e ferma restando la scontata, doverosa osservanza dei principi di tassatività e determinatezza della norma incriminatrice interna - va in effetti ricordato come la citata Convenzione di Varsavia del 2005 promuova (all'art.

11) la effettiva penalizzazione di numerose condotte definibili - in senso lato -

come preparatorie (rispetto al compimento del singolo atto terroristico) e dunque di istigazione in forma pubblica, di addestramenti (*training*) e di «reclutamento» (*recruitment*), qualificate dalla particolare finalità di terrorismo. In particolare l'articolo 6 della citata Convenzione, in tema di *recruitment* individuale come condotta rilevante la sollecitazione/induzione (*sofist*) individuale, diretta alla partecipazione del soggetto contattato nella realizzazione di una offesa terroristica o alla adesione alla associazione avente tali finalità.

E' evidente che tale riferimento non può in alcun modo ritenersi decisivo al fine di individuare una corretta interpretazione logico-sistematica del contenuto della autonoma norma incriminatrice posta dal legislatore italiano, ma rappresenta un utile ingrediente della operazione di ricostruzione della *voluntas legis*, nel senso che segue.

3. Per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso, va pertanto realizzata - data per acquisite le linee fondanti il complesso sistema di tutela sin qui brevemente ricordato - una preliminare verifica del significato della espressione utilizzata dal legislatore nel corpo della disposizione di cui all'art. 270 *quater*.

Nel compiere tale operazione - in ossequio al generale principio di cui all'art. 12 delle cd. preleggi (peraltro rafforzato nella sua valenza dalla materia penalistica) - va tenuta presente la collocazione «topografica» della norma incriminatrice e va altresì operata una lettura non limitata al singolo termine utilizzato (chiunque «arruola») ma estesa all'intera proposizione («per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo...»).

La connessione delle parole (per stare nel solco tracciato dal citato articolo 12) è infatti spesso rivelatrice del reale significato del termine prescelto per descrivere una condotta, il dove - come nel caso in esame - il dato semantico può di per sé essere polipenso.

Come è dimostrato non solo dagli atti del presente procedimento ma dalla varietà di opinioni espresse - sul tema - in dottrina, l'utilizzo del termine «arruola» non appare, nel contesto di riferimento, del più felice, posto che lo stesso evoca - in prima approssimazione - il fatto dell'inserimento effettivo del soggetto arruolato in un «ruolo» militare, in modo non dissimile da quanto previsto dalla diversa fattispecie di cui all'art. 244 cod.pen. (atti ostili verso uno stato estero che espongono lo stato italiano al pericolo di guerra, ove è punita la condotta di chi, senza l'approvazione del governo, fa arruolamenti e compie altri atti ostili contro uno stato estero, in modo da esporre lo stato italiano a pericolo di guerra).

È evidente che la nozione di arruolamento - inserita nel corpo dell'art. 244 - implica non solo la stipulazione di un contratto ma l'inquadramento dell'arruolato in una struttura di tipo militare in senso *effettivo* (così Sez. VI n.36776 del 1.7.2003, rv 226050) - Dapone in tale direzione interpretativa lo stesso presupposto dell'assenza della "approvazione del governo", così come la condizione di punibilità rappresentata dal "pericolo di una guerra", il che sottende scenari (si spera superati) di potenziale belligeranza tra eserciti regolari (la norma è figlia dell'epoca di redazione).

Ma, ed è questo il punto, nessuna similitudine di contesto e di finalità è dato riscontrare tra le due norme qui in rilievo (art. 244 e art.270^{quater}) il che autorizza - in effetti - a ritenere che, ferma restando l'identità lessicale, il termine sia stato utilizzato dal legislatore del 2005 in senso *parzialmente diverso*.

Il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo (e ancor di più il sabotaggio) non implica né presuppone l'esistenza di un regolare esercito, quanto di formazioni organizzate di tipo paramilitare, anche con ristretto numero di aderenti, a composizione mobile, necessariamente idonee alla mimetizzazione, fermo restando che nei casi di maggior gravità - come quello oggetto del procedimento qui scrutinato - possono riscontrarsi forme organizzative dotate di tendenziale stabilità e rilevanza locale che ne accentuano il carattere militare.

Nessun riferimento all'ingresso formale in formazioni militari, del resto, è dato rinvenire nella citata fonte sovranazionale (ferma restando il valore solo orientativo del richiamo), che - di contro - valorizza l'aspetto finalistico della partecipazione al (previsto) atto di terrorismo o la simulazione all'ingresso nel gruppo organizzato avente tali finalità.

Appare dunque necessario - ad avviso del Collegio - esplorare la nozione di arruolamento di cui all'art. 270^{quater} calando l'utilizzo del termine nel contesto espressivo globale della disposizione, tenendo presente la forte valorizzazione normativa dello scopo dell'atto qualificato come illecito.

In tal senso, pur non potendosi certo equiparare il termine «arruolamento», scelto dal legislatore, al diverso e più ampio concetto di «reclutamento», è necessario affermare che il significato è qui equiparabile alla nozione di *ingaggio*, intesa come raggiungimento di un «serio accordo» tra soggetto che propone (il componente, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce.

3.1 Ritiene, infatti, il collegio che tale conclusione sia imposta da più considerazioni, esprimibili nel modo che segue:

a) la differenza obiettiva tra i concetti di reclutamento e arruolamento è presente nella legislazione italiana in virtù dell'avvenuta ratifica, con legge n.210 del 12

maggio 1995, della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Detta convenzione internazionale mira a reprimere il fenomeno dell'ingaggio, in formazioni militari o paramilitari, caratterizzato non già da adesione ideologica e scopo letalmente politico o religioso quanto dal vantaggio economico che ne deriva per il soggetto reclutato, in presenza delle condizioni e finalità dell'azione descritte nel testo dell'atto.

Ora, all'art. 4 della legge di ratifica si punisce espressamente la condotta del «reclutare», intesa - come precisato da Sez. VI n. 36776 del 2003 - come *comprensiva di ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo, finalizzato al loro impiego. Trattasi pertanto di condotta inclusiva - sotto il profilo del rilievo penale - della fase che precede l'accordo (oltre che l'effettivo inserimento nella struttura) ritenuta, in presenza del particolare finalismo, meritevole di sanzione sotto il profilo del reato consumato.*

b) la scelta, da parte del legislatore nel 2005, del termine «arruola» (in luogo di *recluta*) non può pertanto ritenersi priva di valore, nel senso che è da ritenersi espressiva - fermo restando quanto detto in precedenza - della volontà di "fissare" il momento consumativo del reato in una fase più avanzata rispetto a quella della mera proposta (da parte del reclutante) o trattativa, anche in ragione del particolare settore in cui è collocata la norma (la finalità di terrorismo) e del relativo rischio di confondere l'attività di mero proselitismo ideologico con il fatto tipico di reato;

c) ciò, tuttavia, non consente di affermare che la consumazione del delitto di arruolamento debba essere collocata «oltre» rispetto al momento del raggiungimento del «serio accordo» tra arruolante e arruolato, ove l'accordo risulti qualificato dalla «doppia finalità» prevista dalla norma incriminatrice (compimento di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo) e ciò in virtù del fatto che, oltre a quanto già detto, è il raggiungimento dell'accordo (nei suddetti termini) ad integrare il disvalore del fatto ed a porsi come momento di raggiungimento dell'elevato pericolo (in tesi presunto) cui è correlata la punibilità.

In effetti, ciò che la norma intende reprimere è l'accrescimento umano (anche un di un solo soggetto) della potenzialità di offesa del sostanziale gruppo (militare, paramilitare, semplice cellula operativa) avente la finalità «spécializzante» di cui all'art. 270 *sexies* - in ragione del particolare valore dei plurimi beni giuridici protetti - e tale effetto si raggiunge in virtù della conclusione dell'accordo, al di là

degli eventi successivi, che non appaiono presi in considerazione da tale segmento del più ampio sistema di tutela.

È stato, tra l'altro, evidenziato che la mancata punibilità nella previsione originaria della norma (oggi significativamente emendata con il d.l. del febbraio 2015) dell'arruolato, ben può essere difesa dalla considerazione (e dove gli atti programmati siano stati del medesimo realizzati) dell'inserimento effettivo nella struttura operativa della sua possibile punibilità ai sensi dell'art. 270-bis (Sez. V n. 39430 del 2.10.2008, rv 241742) in una logica legislativa di astensione dell'area di punibilità incentrata, all'epoca, sulla condotta «concludente» dell'arruolante.

Del resto, l'assetto che qui si ricostruisce - con identificazione del momento consumativo del reato in quello del serio accordo - appare rafforzato, sul piano logico, proprio dalla recente introduzione della punibilità dell'arruolato, peraltro prevista con pena inferiore rispetto al massimo edittale stabilito per il partecipe, posto che viene valorizzato il semplice effetto di incremento della potenzialità di offesa del gruppo.

Ciò che rileva, a parere del collegio, è che l'accordo di arruolamento abbia non solo il carattere della serietà - intesa da un lato come autorevolezza della proposta (il proponente deve avere la concreta possibilità di inserire l'aspirante nella struttura operativa una volta concluso l'ingaggio) e dall'altro come fermezza della volontà di adesione al progetto - ma soprattutto sia caratterizzato in modo evidente dalla doppia finalizzazione prevista dalla norma (con relativa pienezza dell'elemento psicologico) il che giustifica la sua incriminazione, per quanto sinora detto.

Una volta raggiunto tale assetto - relativo alla consumazione del reato - non può, peraltro, escludersi in via generalizzante e dogmatica l'ipotesi del tentativo punibile in rapporto a condotte poste in essere dal soggetto proponente e tese, con i caratteri di cui all'art. 56 cod.pen., (ed in presenza dei descritti presupposti di contesto e finalistici) al raggiungimento del suddetto accordo.

Non è infatti la particolare natura del reato (di pericolo) ad impedire - di per sé - l'applicazione della generale previsione estensiva di cui all'art. 56 cod.pen., quanto la struttura della singola fattispecie (il che rende non pertinenti i richiami esposti dal Tribunale ad arresti di questa corte relativi a reato del tutto diverso) e la possibilità o meno di identificare in concreto una «progressione della esposizione a pericolo» dei beni giuridici protetti, come ritenuto - pur nell'ovvio contrasto di opinioni - da autorevole dottrina.

Nel caso in esame, essendo il reato consumato incentrato su un evento (per quanto detto, il serio accordo) altamente pericoloso, è da ritenersi tollerabile ed identificabile in concreto (ferme restando le complessità probatorie) una

progressione (nell'attività tesa alla promozione e realizzazione dell'accordo) tale da integrare la soglia di punibilità della condotta, con l'ovvia necessità di distinguere i caratteri del tentativo punibile rispetto alla attività di mero proselitismo o libera manifestazione del pensiero (circa tali aspetti Sez. I n. 4433 del 6.11.2013, dep. il 30.1.2014) e con l'altrettanto avvertita necessità di confrontarsi con le scelte di incriminazione operate dal legislatore e relative a fattispecie analoghe (art. 302, art. 414 cod.pen.).

Va evidenziato, sul punto, che la recente tendenza normativa - pur non ricadente sul caso in esame *ratione temporis* - appare essere proprio quella della tipizzazione (con tutta la complessità interpretativa che il tema pone) di ipotesi di tentativo punibile, lì dove - ad esempio - si considerino le condotte descritte all'art. 270 quater 1, ed in particolare quella del propagandare viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

4. Tornando al caso in esame, va dunque constatato che il tema posto in diritto - sin dalla fase iniziale - non è stato trattato, in sede di merito, in modo rispondente alle linee interpretative sin qui tracciate.

La criticità maggiore - ad avviso del Collegio - sta anzitutto nel valutare, come *quæstio facti se*, ed in che termini, sia intervenuto tra Elezi Elvis (come concorrente nel reato) e Ben Ammar Mahmoud un «serio accordo» di arruolamento, perchè ciò porterebbe, in diritto, alla conclusione della consumazione del reato e non a quella del tentativo punibile (ipotesi ritenuta in sede genetica dal GIP). L'ipotesi del tentativo punibile, ove si ritenga non raggiunto alcun accordo, non è peraltro priva di validità - in diritto - se ed in quanto si ritengano sussistenti, nella fase che ha caratterizzato l'offerta e i plurimi contatti tra i due, le condizioni prima descritte di applicabilità dell'art. 56. Tale aspetto, peraltro, può essere oggetto di rivalutazione piena in sede di giudizio di rinvio, atteso che sin dalla fase iniziale vi è stato ampio contraddittorio e introduzione nel procedimento di tutti gli elementi in fatto tesi a rappresentare le condotte tenute dai vari soggetti coinvolti, sì da rendere possibile quest'asi qualificazione giuridica, una volta assegnato il valore probatorio ad ogni singolo elemento informativo (sul tema della possibile diversa qualificazione giuridica del fatto in sede di riesame Sez. I n. 3791 del 30.9.1993, rv 196583).

4.1 Ciò posto, l'analisi condotta dal Tribunale risente - in tutta evidenza - di un inquadramento dogmatico non condivisibile, posto che da lato si posiziona la consumazione del reato in una fase successiva a quella dell'accordo (il che, si ripete, non è da ritenersi conforme al contenuto precettivo) e dall'altro si ritiene, in linea tendenziale, inapplicabile la previsione di cui all'art. 56 cod.pen. (che,

pur posizionando la consumazione nel momento del serio accordo resta, come si è detto, ipotizzabile).

Tale inquadramento ha determinato - al di là del vizio in diritto - una successiva elaborazione del fatto in termini eccessivamente sintetici, nel cui ambito i profili motivazionali in senso proprio (attribuzione di valore ai dati informativi ed esplicitazione dei criteri logici tesi a sorreggere la decisione) appaiono sostituiti, in alcuni punti, da mere espressioni del risultato valutativo.

In tal senso, risultano fondate le doglianze esposte dal ricorrente in punto di «incompletezza» della valutazione, posto che il metodo seguito non consente di comprendere in che misura alcuni dati - effettivamente rilevanti ed esposti nel titolo genetico - siano stati realmente oggetto di considerazione (quanto al dovere di completezza motivazionale, tra le molte Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinaro, rv 250133 nonché Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, rv 234167).

In particolare, va affermato che la valutazione della condotta tenuta da Elezi Elvis, nel contatto diretto con il Ben Ammar, va apprezzata - secondo le linee della imputazione - come possibile apporto concorsuale (art. 110 cod.pen.) alla consumazione del reato e dunque in modo congiunto con i dati informativi che riguardano, nel loro complesso, le condotte di Elezi Alban (costui, non solo è in contatto con il nipote Elvis ma lo è stato con il già annullato El Abboubi e si spinge a raggiungere l'Italia in coincidenza con l'intensificazione dei contatti tra Elezi Elvis e Ben Ammar, come emerge dal titolo genetico).

Circa tale necessità il Tribunale bresciano - pur di certo consapevole della contestazione concorsuale - non sviluppa in modo adeguato il tema e tende a comprimere la valutazione globale dei dati, specie sul tema della «idoneità» di Elezi Elvis (e di Elezi Alban) a porsi quali reali intermediari tra le aspirazioni di Ben Ammar (da costui a più riprese manifestate) e il raggiungimento dei fronti di guerra in atto.

Tale segmento del fatto va, pertanto, rivalutato - dovendosi tener conto di tutti i dati probatori esistenti in atti, ivi compresi, nella parte rilevante, quelli relativi alla esistenza di contatti tra Elezi Alban e El Abboubi, non certo neutralizzati dalla esistenza di un giudicato cautelare, il dove si controversa sull'annullamento di un soggetto diverso e sul tema delle attitudini dei potenziali annullanti - in una con la valutazione circa l'esistenza o meno (allo stato degli atti e degli indizi) della gravità indiziaria sull'accordo di annullamento oggetto di scrutinio.

Il tema è tipica questione *facti*, il cui esame - secondo le linee di metodo sin qui svolte - va rimesso in modo integrale al giudice del rinvio, che dovrà successivamente attenersi ai principi di diritto esposti in precedenza.

5. Il ricorso va - di contro - dichiarato inammissibile nella parte relativa a Halli El Madhi, sia per manifesta infondatezza che per carenza di interesse.

Non può, infatti, ritenersi abnorme il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame, nel rilevare l'incompetenza per territorio del GIP e nell'applicare la previsione di legge di cui all'art. 27 cod.proc.pen., opera al contempo una valutazione sulla ricorrenza di tutti i presupposti di legge per il «mantenimento» della misura cautelare in atto, dotata di efficacia provvisoria.

Come è noto, la categoria concettuale della abnormità nasce per porre rimedio a comportamenti procedurali posti in essere dall'organo giudicante da cui derivano atti non altrimenti impugnabili - in virtù del principio di tassatività delle sanzioni processuali e dei relativi rimedi - e al contempo espressivi, in concreto, di uno «sviamento» della funzione giurisdizionale, non più rispondente al modello previsto dalla legge.

La lunga e articolata elaborazione giurisprudenziale sul tema (a partire dalle decisioni elaborate nella vigenza del codice del 1930, tra cui sent. 17.12/81, ove si precisava che risulta abnorme il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto sta al di fuori non solo delle norme legislative ma dell'intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare imprevisto e imprevedibile dal legislatore) è stata efficacemente sintetizzata dalla decisione emessa dalle Sezioni Unite n. 25957 del 26.3.2009, che questo Collegio condivide, in cui si è posta in rilievo, a fini di razionalizzazione delle diverse ipotesi e di effettiva percezione della diversità tra atto abnorme e atto illegittimo, la differenza esistente tra abnormità strutturale e abnormità funzionale dell'atto emesso, con classificazione delle relative ipotesi.

L'abnormità strutturale va infatti limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L'abnormità funzionale, è invece, da individuarsi nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Dunque ciò che rileva - al fine di qualificare un atto emesso dal giudice come abnorme - risulta essere:

a) il confronto tra l'atto posto in essere dal giudice ed il modello legale di riferimento, nel senso che il dove l'atto sia astrattamente «espressivo» di un

potere conferito dalla legge, pur se in tesi erroneamente applicato, non può essere l'atto stesso qualificato abnorme se non nel caso in cui la copertura del modello legale risulti, in realtà, solo apparente, essendo stato eresso al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite).

b) l'analisi delle conseguenze dell'atto, da qualificarsi abnorme solo ove imponga il compimento di una ulteriore attività viziata e dunque ponga in pericolo l'equilibrio funzionale del procedimento e la stessa nozione di processo come «serie ordinata» di atti tendenti alla stabilità della sua conclusione.

5.1 Nessuna di dette ipotesi è rinvenibile nel caso in esame, al di là della evidente perenzione dell'interesse da parte del Pubblico Ministero ad ottenere un provvedimento di annullamento di una decisione che, proprio in virtù della parte procedimentale di cui all'art. 27 cod.proc.pen., non ha più alcuna efficacia regolatrice sullo status *libertatis* del destinatario (essendo stato emesso nuovo e autonomo titolo cautelare dal GIP di Torino, come segnalato e documentato dalla difesa).

Va detto, in sintesi, che - quanto al preteso vizio - il Collegio, pur consapevole della esistenza di arresti di segno diverso, condivide le linee di recente ribadite da Sez. VI n. 23365 del 5.5.2014, rv 260820, secondo cui è preciso dovere del Tribunale in sede di riesame (data la compressione della libertà in atto) quello di valutare, lì dove si rilevi il vizio di incompetenza, l'esistenza di tutte le condizioni di applicabilità della misura cautelare, pur trattandosi di misure dagli effetti precari e destinata ad essere sostituita dal nuovo titolo. Una volta riconosciuta l'esistenza del potere è evidente che lo stesso si esplica nella sua pienezza e concretezza, pertanto, anche l'adeguatezza della misura, con assenza di profili di abnormità della decisione emessa.

Il diverso orientamento (espresso, tra le altre, da Sez. VI n. 50078 del 28.11.2014, rv 261539 e da Sez. VI n. 6240 del 17.1.2012, rv 252420) non appare condivisibile perché si basa, ad avviso del Collegio, su una irrazionale «asimmetria» tra i poteri del giudice delle indagini preliminari (che dovrebbe valutare in ogni caso la ricorrenza dei presupposti e l'urgenza di soddisfare le esigenze cautelari anche quando si ritiene incompetente) e quelli del Tribunale del Riesame (organo di impugnazione) cui sarebbe inibita, una volta stabilita l'incompetenza, alcuna valutazione di merito (dovendosi limitare a trasmettere gli atti al GIP ritenuto competente).

Ciò, al di là del rilievo dei valori coinvolti, appare dissonante con i principi generali in tema di impugnazione, evidenziati peraltro dalla pronuncia delle Sezioni Unite emessa sull'argomento in data 25.10.1994 (rv 199393).

In tale arresto si è infatti affermato - in modo del tutto convincente - che ... esiste una regola fondamentale e costante del nostro ordinamento processuale,

inserita nel quadro complessivo delle garanzie giurisdizionali, ed espressione, essa stessa, di un'illuminata tradizione, cioè quella che riconosce al giudice dell'impugnazione il potere di sostituire, a tutti gli effetti, la propria decisione a quella impugnata: tale potere sostitutivo è conseguente al necessario riconoscimento al giudice dell'impugnazione degli stessi potenziali poteri *dispositivi esercitabili dal giudice che ha emesso il provvedimento*.

Aderendo a tale orientamento, deriva la certa sussistenza del potere di sostituzione della misura in atto - ferma restando l'efficacia temporaneamente ristretta della decisione - da parte del Tribunale del Riesame, nell'ambito di una declaratoria di incompetenza del GIP con contestuale attivazione della regola normativa di cui all'art. 27 cod.proc.pen. -

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Elezi Elvis si rinvia per nuovo esame, ordinando l'integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Brescia, sezione per il riesame delle misure coercitive; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Halili Et Mabdi.

Così deciso il 9 settembre 2015

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

RMG

Il Presidente
Antonio Farinetti

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 9 OTT 2015
IL CANCELLIERE
Sisteria FANELLA

[Signature]

La difesa aveva contestato che la condotta posta in essere dall'indagato potesse essere qualificata ai sensi dell'art. 414 cod. pen., che richiede l'apologia di uno o più delitti; si osservava che, anche volendosi intendere la contestazione riferita all'apologia del delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., l'associazione non era operante in Italia e quindi la condotta non era punibile.

Il difensore aveva negato il carattere apologetico del documento nonché il carattere pubblico della condotta, in mancanza della volontà dell'autore di raggiungere un numero elevato e indiscriminato di soggetti; aveva infine contestato la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale riteneva il documento apologetico del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen., con particolare riferimento all'associazione terroristica denominata Stato Islamico, così definita da numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e avente tra i suoi obiettivi quelli di cui all'art. 270 sexies cod. pen.; riteneva irrilevante la prospettiva territoriale alla luce di quest'ultimo articolo.

Il fatto che il cd. Stato Islamico sia radicato territorialmente fuori dal territorio italiano, da una parte non incide sull'apologia che ne viene fatta, che è punibile ai sensi dell'art. 414 cod. pen., dall'altra non è affatto un dato acquisito, attesa l'operatività internazionale dell'associazione, la diffusione di suoi aderenti nei Paesi europei e la realizzazione di condotte significative in Europa.

Secondo il Tribunale, la natura apologetica del documento era evidente: non si trattava affatto di documento informativo o giornalistico; piuttosto, l'utilizzo di testi provenienti direttamente dall'organizzazione terroristica e le parti redatte dall'imputato avevano il fine manifesto di convincere il lettore che l'adesione allo Stato Islamico è la sola scelta corretta, anche sotto il profilo strettamente religioso.

Il documento, per il suo contenuto, possedeva una intrinseca capacità di indurre nei lettori l'interesse e l'adesione all'IS e, pertanto, a favorire nuove adesioni all'organizzazione terroristica. A questo scopo era stato scritto in italiano - circostanza mai accaduta in precedenza - ed esaltava non singoli atti, ma l'intera organizzazione, sostenendone la positività e la piena legittimazione sul piano religioso: in definitiva, la sua diffusione aveva come destinatari soggetti radicati sul territorio nazionale e risultava particolarmente incisiva.

L'ordinanza riteneva sussistenti l'elemento soggettivo del reato contestato nonché l'aggravante della finalità di terroristica, compatibile con l'art. 414, comma 4, cod. pen.; esistenti le esigenze cautelari ed adoperata la misura adottata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Halil El Madhi, deducendo distinti

motivi.

In un primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 414, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato e della situazione di concreto pericolo richiesto dalla norma.

Il ricorrente ripropone la questione della tipicità della fattispecie: sia il capo di imputazione che la motivazione dell'ordinanza impugnata non indicano come oggetto di apologia comportamenti o atti criminosi specifici, ma alcuni profili ideologici, in particolare esaltando lo Stato Islamico e non le modalità terroristiche attraverso le quali i profili ideologici sono storicamente perseguiti, quindi si sollecita un'adesione ideologica all'IS, ma non ai suoi metodi terroristici. Di conseguenza, manca il pericolo concreto richiesto nella norma.

In un secondo motivo si deducono analoghi motivi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'interesse giuridico tutelato dalla norma.

Poiché il delitto di cui all'art. 414, comma 3, cod. proc. pen. è reato contro l'ordine pubblico, esso è riferibile esclusivamente allo Stato e al suo territorio; l'adesione allo Stato Islamico è, invece, finalizzata ad esplicare i propri effetti turbativi all'estero. Si tratta di associazione costituita ed operante all'estero e non punibile in Italia ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 cod. pen.

L'interpretazione proposta dal Tribunale imporrebbe allo Stato italiano una attivazione ed una potestà di repressione del fenomeno terroristico - eversivo ovunque si manifesti, facendolo ergere a difensore di qualsiasi stato estero.

In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla sussistenza dell'elemento materiale della pubblicità della condotta.

In effetti, la messa a disposizione del testo su un sito internet non integra la condotta descritta dall'art. 414 cod. pen., che richiede una volontà di comunicare che si espliciti oggettivamente cercando di raggiungere attivamente il maggior numero di soggetti.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso fa leva sulle necessità, affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 1970, che l'apologia, per le modalità in cui viene realizzata, integri un comportamento concretamente idoneo a

provocare la commissione di delitti, trascendendo le pure e semplici manifestazioni del pensiero.

In forza di tale insegnamento, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esclamazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato; (Sez. 1, n. 8779 del 05/05/1999 - dep. 08/07/1999, Oste, Rv. 214645); il medesimo principio è stato affermato per il delitto di istigazione per delinquere.

Si è, peraltro, ripetutamente ricordato che l'accertamento del pericolo concreto di commissione di delitti in conseguenza dell'istigazione o dell'apologia è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012 - dep. 04/07/2012, Testi, Rv. 253101; Sez. 1, n. 26907 del 05/06/2001 - dep. 03/07/2001, Vencato, Rv. 219888).

Premesso che - come è incontestato - l'apologia può avere ad oggetto anche un reato associativo e, quindi, anche il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270 bis cod. pen., cosicché il pericolo concreto può concernere non solo la commissione di atti di terrorismo, ma anche la partecipazione di taluno ad un'associazione di questo tipo (art. 270 bis, comma 2 cod. pen.), occorre avere riguardo alla motivazione adottata dal giudice di merito. Ebbene, nonostante il ricorrente riproponga la tesi secondo cui il documento diffuso su internet sollecitava solo un'adesione "ideologica" dei potenziali lettori allo "Stato islamico" e alle sue caratteristiche di "stato sociale", attento al benessere dei suoi "cittadini" (che tali non sono; si tratta delle persone che vivono sul territorio occupato dall'organizzazione terroristica), l'ordinanza - dopo aver ricordato la natura terroristica dell'IS consacrata dai provvedimenti internazionali - motiva ampiamente (pagg. 10 e ss., ma anche analisi del documento a pagg. 2 e ss.) in senso opposto: lo scritto presupponeva e accettava la natura combattente e di conquista violenta da parte dell'organizzazione (cioè l'esecuzione di atti di terrorismo), esaltava la sua diffusione ed espansione, anche con l'uso delle armi, distingue l'umanità tra "un campo di Imam esente da giuocria e un campo di miscredenza esente da Imam" e valorizzava "la mappa della futura espansione del Califfato, che in poche

parole è l'intero pianeta Terra"; faceva esplicito riferimento alle "molteplici fazioni militari islamiche" alleate con il Califfo e riportava una frase del Portavoce ufficiale evocativa della conquista ("Vi promettiamo che, con il permesso di Allah, questa sarà la ultima vostra campagna. Verrà annientata e sconfitta come successe con tutte le vostre ultime campagne. Accetto per cui questa volta saremo noi ad assaltarvi e non ci assalterete mai più. Se non saremo noi a raggiungervi saranno i nostri figli o i nostri nipoti"); ancora, il documento presentava personaggi ufficialmente classificati come terroristi nei documenti internazionali e conteneva diversi link a siti internet facenti capo all'organizzazione terroristica.

L'ordinanza ha cura di dimostrare che l'adesione che veniva sollecitata nei destinatari non era affatto soltanto "ideologica", per usare l'espressione del ricorrente, evidenziandone la caratteristica di documento scritto in italiano e rivolto ad un pubblico di soggetti radicati sul territorio nazionale, realizzato con stile incisivo e capace di suscitare interesse e condivisione; documento che indicava l'adesione al "Califfato" come obbligatoria sulla base di un'interpretazione corretta di tipo religioso ("Sappi che non hai diritto di opporre l'autorità di un Califfo scelto su una metodologia corretta, scelto dai Musulmani, dagli Ahlul-Hall wal-Aqd che gli hanno dichiarato la Bay'a") e che esplicitamente sosteneva l'adesione all'associazione ("Fratello e sorella in Allah, non è forse giunto il momento di supportare la Ummah? Non è forse il momento di aiutare i Musulmani e supportare il loro Califfato? Accorni al supporto del Califfato Islamico!").

In definitiva, il ricorrente non fa che riproporre la versione difensiva, resa nell'interrogatorio, di una sorta di esposizione "giornalistica" della realtà dello "Stato Islamico", ampiamente e dettagliatamente smentita, sulla base dell'analisi dell'intero documento, dall'ordinanza impugnata.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente, in realtà, fonda la tesi dell'insussistenza della lesione all'interesse giuridico tutelato dalla norma su un concetto di "Stato Islamico" diverso da quello recepito nel nostro ordinamento e in quello internazionale, vale a dire da quello di un'organizzazione terroristica internazionale; in effetti, per sostenere che "la associazione in parola è costituita ed operante all'estero", il ricorrente implicitamente riconosce - coerentemente con quanto sostenuto dall'indagato negli interrogatori - che esiste uno Stato Islamico il cui territorio si estende su parte della Siria e dell'Iraq.

Evidentemente non occorre una confutazione di questo assunto da parte dell'Autorità Giudiziana, in quanto la natura di associazione terroristica dell'IS - e non di Stato - è sancita da Autorità internazionali (cui l'ordinanza genetica e quella oggi impugnata fanno correttamente riferimento) vincolanti nell'ordinamento.

Ciò premesso, esaltamente l'ordinanza confuta la tesi riproposta nel secondo motivo di ricorso sulla base di due considerazioni: in primo luogo, osservando che l'apologia di reato oggetto della contestazione è stata posta in essere, senza alcun dubbio, in Italia ed era diretta a soggetti residenti nel nostro Paese (tanto che il documento era stato scritto in italiano); in secondo luogo, negando che l'associazione denominata ISIS sia operante esclusivamente all'estero.

In effetti, il ricorrente si spinge a sostenere che non vi sarebbe punibilità di tale associazione nel nostro Paese ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 cod. pen.; ma la giurisprudenza di questa Corte, applicando il principio generale secondo cui, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipoli e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti (Sez. I, n. 41093 del 06/05/2014 - dep. 03/10/2014, Cuomo e altri, Rv. 260703), ha già ritenuto integrante il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, con l'affermazione della giurisdizione italiana in caso di cellula operante in Italia per il perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al marciare di nuovi adepti, alla inviarne all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012 - dep.

29/11/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944; cfr. anche Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008 - dep. 25/07/2008, Bouyehia e altri, Rv. 241175 di conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen. per imputati che avevano collegamenti con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan).

Del resto, è conoscenza comune che lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione terroristica in oggetto ha luogo - con il notevole aiuto costituito dalla disponibilità di un territorio sottoposto al suo controllo - in tutta Europa e anche nel nostro Paese.

3. Appare infondato anche il terzo motivo di ricorso.

Il ricorrente contesta che le modalità di diffusione del documento - presente su due siti web - possano integrare la natura pubblica dell'apologia: esattamente l'ordinanza osserva che l'accesso ai siti era libero, senza che esistesse alcun filtro di eccesso o che, per di più, lo stesso indagato era consapevole della potenzialità diffusiva della pubblicazione sui siti internet, tanto da sollecitarla su un altro sito chiedendo di "aiutarlo ad espandere (questo lavoro) e farlo leggere ad altri fratelli e sorelle".

L'art. 266, comma 4 cod. pen., definisce il reato avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso "col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda": ebbene, è evidente che un sito internet liberamente accessibile ha una potenzialità diffusiva indefinita, tanto da poter essere equiparato alla stampa; non a caso, recentemente le S.U. di questa Corte hanno affiancato le due forme di manifestazione pubblica del pensiero, affermando che, mentre la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Sez. II, n. 31022 del 29/01/2015 - dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, Rv. 264090).

Del resto, non si comprende l'inserimento di un documento su un sito

internet privo di vincoli di accesso se non con la volontà di diffonderlo ad una pluralità indefinita di persone.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 ottobre 2015


Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Severo Chieffì





50189-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MAURIZIO FURIO
MARIA VESTICHELLI
UMBERTO LUIGI SCOTTI
EDUARDO DE GREGORIO
MATILDE BRANCACCIO

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 13/07/2017

- Presidente - Sent. n. 465/2017

REGISTRO GENERALE
N.25640/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BEKAJ FISNIK nato il 07/09/1992
HAZIRAJ DAKE nato il 24/02/1991
BABAJ ARJAN nato il 09/10/1989

avverso l'ordinanza del 18/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale SANTE SPINACI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

RIEUNTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Venezia, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 29.3.2017 dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale si applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Haziraj Dake, Bekaj Fisnik e Babaj Arjan per il reato di associazione con finalità di terrorismo (previsto dall'art. 270-bis cod. pen., per aver partecipato all'organizzazione terroristica internazionale denominata ISIS, allo scopo di commettere atti con finalità di terrorismo sia in territorio siriano che nel territorio italiano; costituendo una "cellula" di soggetti radicalizzati e dediti al proselitismo della jihad anticoccidentale combattuta dallo Stato islamico, attraverso la diffusione via internet di video e messaggi di incitamento e propaganda, nonché attraverso l'addestramento e l'autoaddestramento, per commettere attentati anche in Italia (in particolare a Venezia).

2. I ricorrenti propongono autonomi ricorsi, articolando diversi motivi e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Haziraj Dake lamenta, in particolare, con due iniziali motivi che denunciano violazione di legge con riferimento agli artt. 309, comma 6, 127, 178 (n.1.c.) e 179 cod. proc. pen., l'omessa traduzione del ricorrente all'udienza camerale.

Il Tribunale della libertà erroneamente avrebbe ritenuto sussistente, nel caso di omessa richiesta di traduzione contestualmente all'istanza di riesame, la preclusione della possibilità di proporre istanza di partecipazione all'udienza in un momento successivo, nella specie avanzandola tramite l'ufficio matricola dell'Istituto di pena in cui si è ristretti. Da tale errata conclusione interpretativa sarebbe disceso un vizio di partecipazione dell'imputato all'udienza da cui deriverebbe la nullità dell'ordinanza di riesame e, conseguentemente, la perdita di efficacia dell'ordinanza genetica di custodia cautelare.

3.1. Con ulteriori cinque motivi di ricorso, che il ricorrente ritiene utile prospettare congiuntamente, vertendo su argomentazioni le une strettamente connesse con le altre, si lamenta ancora, carenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze mosse con i motivi di riesame, dal momento che il Tribunale della Libertà non avrebbe argomentato sul perché le osservazioni difensive andassero disattese ed avrebbe proceduto, per un parte rilevante dell'ordinanza, ad un rinvio per *matianem* al provvedimento genetico del tutto insufficiente a spiegare la scelta di disattendere le questioni poste dalla difesa; contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione della legge penale in ordine alla sussistenza del quadro di gravità ineluttabile per il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen.

Si rappresenta, in particolare, che, mediante una tecnica di ricostruzione del quadro indiziario a carico dell'indagato volta a velarlo in un'ottica complessiva, non si sono,

BB

BB

invece, vinti i dubbi sulla reale partecipazione del ricorrente alle condotte associative con finalità terroristiche, derivanti dall'analisi dei singoli elementi a favore e delle contraddizioni inerenti ad alcuni degli elementi indiziati a lui sfavorevoli. Tra questi, la pretesa adesione all'ideologia jihadista non vi sono intercettazioni che coinvolgono (Hazira) in contatti operativi con gli altri componenti del gruppo, ma solo si registra la sua presenza al momento delle conversazioni e da tale presenza si desume la condivisione alla causa dell'ISIS e del gruppo di riferimento; non risulta una sua disponibilità ad andare in Siria; si registra una sola intercettazione ambientale citata dal Tribunale del Riesame per il coinvolgimento specifico del ricorrente (la n. 4184), che renderebbe evidente l'insussistenza della gravità indiziaria a suo carico, mentre erano state ignorate le osservazioni difensive riferite all'incompatibilità del contesto complessivo delle conversazioni con il carattere di un gruppo che possa effettivamente definirsi radicalizzato; infine, l'individuazione del ricorrente quale soggetto partecipe alle conversazioni intercettate non sarebbe certa, essendo stati posti in essere i servizi di osservazione solo in momenti successivi alla registrazione delle conversazioni stesse. Le ulteriori doglianze si diffondono nell'analisi del quadro indiziario enucleato dall'ordinanza impugnata, ritenendolo idoneo a provare il coinvolgimento personale del ricorrente nel gruppo terroristico e la stessa sussistenza di una condotta riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen., stando all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità in materia; mancherebbe, infatti, l'essenziale elemento di una struttura organizzativa anche minima e concretamente operativa, che superi la soglia della mera adesione ideologica; difetterebbe, altresì, una qualsiasi distribuzione dei ruoli interni (prescindendo da quello sostanzialmente di guida spirituale - "imam" - in capo al Babai), non vi sarebbe alcun elemento che provi collegamenti del gruppo e men che meno del ricorrente con esponenti di rilievo del terrorismo internazionale; non vi sarebbero sui profili sociali dell'indagato incitazioni e concreti atti di proselitismo e propaganda, ma solo pochi post rinvenuti inneggianti alle gesta dell'ISIS; non risultano concrete azioni di addestramento o autoaddestramento alla guerra jihadista.

Si contestano, in particolare, gli stessi risultati indiziarî derivanti dal contenuto dei post sul profilo Instagram ricondotto al ricorrente dalla polizia giudiziaria: essi avrebbero ad oggetto preghiera e non incitazioni alla violenza; non sarebbero, poi, stati evidenziati ulteriori post che denunciano crimini contro l'umanità o dal contenuto neutro e personale, a riprova che il profilo non veniva utilizzato per fini di propaganda del terrorismo islamico.

Quanto, infine, al ruolo di Hazira di "addestratore" del soggetto minorenni (Monira Arjan), pare coinvolto nell'indagine è per il quale si procede separatamente, la difesa del ricorrente rappresenta che l'accoglienza nei suoi confronti sarebbe stata dettata da finalità umanitarie e intenti solidaristici, non già a scopo di addestramento militare.

[Handwritten signature]

3.2. Infine, si propongono due ultimi motivi di ricorso con i quali si contesta la legittimità dell'utilizzo di fonte confidenziale dichiarativa, dalla quale la Procura di Venezia aveva fatto i primi spunti per indagare i componenti del gruppo, tra i quali il ricorrente, e dar luogo alle intercettazioni a loro carico. Si eccepisce l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni e la mancanza di conferma alle notizie riferite dalla fonte confidenziale ed eventi ad oggetto i viaggi in Siria di alcuni componenti del gruppo (tra i quali il ricorrente e il Bekaj), che da tali viaggi sarebbero intornati "maggiormente radicalizzati". Si rappresenta, inoltre, come circostanza favorevole alla tesi difensiva di insussistenza del quadro indiziario a carico di Hazira, il fatto che quest'ultimo non condividesse l'abitazione al centro delle indagini e individuata come base del gruppo con alcuno dei componenti del sodalizio, ma solo lo frequentasse.

4. Bekaj Fisnik propone ricorso personale con cui deduce sei motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamenta l'utilizzazione delle notizie fornite agli operatori di polizia giudiziaria da fonte confidenziale come sostegno alla motivazione dell'ordinanza cautelare ed il mancato rilievo di tale vizio di violazione di legge da parte del Tribunale del Riesame nel provvedimento impugnato, che ne ha erroneamente argomentato la legittimità, qualificando il ricorso a detta fonte quale mero spunto investigativo. Il ricorrente mette in risalto che le intercettazioni sono state disposte unicamente sulla base del narrato della fonte confidenziale, mentre, d'altra parte, le notizie provenienti dalle fonti confidenziali sono state utilizzate per rafforzare la motivazione quanto alla prova della sua radicalizzazione estremista e del suo legame con l'ISIS, attraverso la verifica, svolta dagli inquirenti, sull'effettività dei viaggi da lui compiuti quale "combattente" all'estero (con riferimento ai viaggi nel paese d'origine, il Kosovo, si rappresenta l'evidente irrilevanza di tale dato rispetto alla prova della loro finalità). Si contesta, ancora, la rilevanza indiziaria di alcuni ulteriori elementi richiamati dal provvedimento impugnato (il trauma distorsivo al polso, diagnosticato dall'ospedale di Venezia e valorizzato come indizio da cui dedurre la partecipazione a combattimenti).

4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso lamentano violazione di legge quanto alla configurazione delle condotte nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen. Da un lato, il provvedimento impugnato avrebbe confuso elemento oggettivo e soggettivo del reato, enucleando condotte che costituiscono mera adesione psicologica ad un'ideologia, per quanto estremista, e non "partecipazione" concreta all'organizzazione terroristica, mediante una qualsiasi attività di supporto anche solo propagandistico. Inoltre, si assume l'insufficienza ad integrare il delitto di associazione con finalità terroristiche di condotte unicamente finalizzate ad attività di proselitismo ed indottrinamento.

Con il quarto motivo si evidenziano alcuni dati specifici, non rilevati dal Tribunale del Riesame e che smentiscono la stessa finalizzazione alla propaganda ISIS dei profili sociali attribuiti al Bekaj; il livello di privacy elevato, che impediva al normale utente di

[Handwritten signature]

accedere al materiale propagandistico usato, configge con lo scopo di proselitismo ed istigazione pubblica al terrorismo; le conversazioni intercettate rappresentano mera espressione della libertà di manifestazione del pensiero, anche quelle con apparente contenuto più pericoloso e concreto (come quella riferita all'intento di "tagliarsi la testa agli infedeli"), in assenza di riscontri sulla presenza di armi da taglio (o di altre armi) nell'abitazione, pur a seguito delle perquisizioni effettuate. Si sostiene l'assenza di elementi di fatto dai quali desumere che vi sia stata una programmazione concreta di operazioni violente in proprio da parte del Bekaj e del gruppo di presunta appartenenza (anche la prospettiva di porre una "bomba a Riatta", evidenziata nel corso della conversazione intercettata tra il ricorrente ed il coindagato minorenni Morina, sarebbe priva di adesione concreta ad una tale, eventuale, azione delittuosa; così pure l'addestramento e l'autoaddestramento contestati, desunti dalle consultazioni di video aventi ad oggetto l'utilizzo di coltelli e la fabbricazione di esplosivi artigianali, sarebbero, in realtà, non provati neppure in una prospettiva solo cautelare).

4.3. Con un quarto motivo, si lamenta la mancata considerazione nel provvedimento impugnato di alcuni elementi illustrati dalla difesa dell'indagato come favorevoli ad escludere la gravità indiziaria per il reato contestato nei confronti del Bekaj: la consultazione da parte sua di video riguardanti discorsi di imam che professano l'Islam come religione di pace ovvero di noti esponenti del mondo islamico contrari alla jihad; l'errata interpretazione della conversazione n. 928 del 7.3.2017, in cui il Bekaj non esprimeva la volontà di tagliare la testa ai miscredenti, ma riportava le intenzioni manifestate dal protagonista di un video che stava consultando.

Con il quinto e sesto motivo si lamentano, infine, vizi della motivazione dell'ordinanza di riesame in ordine sia all'effettiva valenza indiziaria delle conversazioni attribuite al Bekaj, sia alla individuazione delle esigenze cautelari, in particolare, con riferimento a queste ultime, si contesta che il Riesame le abbia disunte facendo leva sul sillogismo "adesione psichica di sodalizio/inevitabile ricorrere del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato e di commissione di gravi delitti con uso della violenza".

5. Balsaj Arjan propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo un primo motivo attinente alla violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.: le condotte contestate costituiscono mere adesioni psichiche dei componenti del gruppo alla prospettiva di jihad dell'ISIS; inoltre, la partecipazione del ricorrente, compendiata in una condotta di guida spirituale della "cellula" terroristica individuata, con attività di proselitismo, inolttramento, addestramento e autoaddestramento, non sarebbe stata legittimamente configurata, poiché non sarebbe possibile ipotizzare –secondo quanto che invece è stata la linea motivazionale del provvedimento impugnato– una partecipazione ad un'associazione terroristica islamica, benché strutturata "in rete", come l'ISIS è, cioè, con un livello minimo e fluido di

organizzazione, mediante una modalità di affiliazione "orizzontale", priva di effettivi riscontri sul legame con l'associazione di riferimento e di qualsiasi rete di iniziazione.

Anche Babaj, come il ricorrente Bekaj, ritiene che il provvedimento impugnato avrebbe confuso elemento oggettivo e soggettivo del reato, essendovi ragioni fattuali solo per desumere il secondo, inidoneo. Invece, il Tribunale ha utilizzato tali elementi per ritenere provata anche la condotta in senso oggettivo, costruendo il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. mediante la valorizzazione della adesione psicologica all'ideologia jihadista, dimenticando la dimensione concreta della prospettiva di realizzare attività terroristiche materiali e concrete.

Non sussistono, inoltre, indizi dai quali far derivare un nesso o legame tra il ricorrente e la struttura organizzata dell'ISIS.

Il secondo motivo, sostanzialmente, ricapita le argomentazioni prodotte per ribadire l'illogicità e l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che non spiega specificamente perché l'attività di diffusione della parola islamica e di guida del dibattito politico-religioso in merito al conflitto siriano, eventualmente ascrivibile al ricorrente all'interno del gruppo sarebbe indice del suo far parte di una cellula terroristica.

Vengono qualificate illegittimamente come indizi di concreti propositi criminosi quelle che sono mere espressioni verbali di manifestazione del pensiero, confondendo il ruolo di "simpatizzante", al più, di un gruppo terroristico internazionale, con quello di "affiliato" allo stesso, tanto più che nessuno dei soggetti coinvolti nell'indagine ha mai manifestato in modo esplicito l'intenzione di supportare l'azione dell'ISIS.

Anche Babaj contesta, come il Bekaj, la stessa finalizzazione alla propaganda ISIS dei profili social attribuitigli (in particolare il profilo facebook denominato "Abdo Ramkan"), in ragione del livello di privacy elevato impostato sul profilo, che impediva al normale utente di accedere al materiale propagandistico usato e che certo configge con uno scopo di proselitismo ed istigazione pubblica al terrorismo. Inoltre, la mera visione di filmati e video relativi all'addestramento con armi o alla costruzione di ordigni esplosivi artigianali non sarebbe indicativa dell'intenzione, né dell'effettiva capacità di utilizzarli del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti nell'indagine, in assenza di riscontri sulla presenza di armi da taglio (o di altre armi) nell'abitazione a seguito delle perquisizioni effettuate.

Con il terzo e quarto motivo si lamentano, infine, a) difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione di elementi indiziari a favore dell'indagato, non avverso spiegato il Tribunale del Riesame perché tali elementi non siano stati ritenuti prevalenti rispetto agli indizi a carico; b) insufficiente motivazione quanto all'attribuzione individuale dei contenuti delle intercettazioni a ciascun indagato, poiché i servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria sarebbero idonei a verificare solo chi si trovava all'interno dell'abitazione centro dell'indagine.

infine, con un ultimo motivo, si lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, riproponendo le stesse ragioni già svolte dal Bekaj. Si contesta, in particolare, che il Riesame abbia desunto le ragioni cautelari facendo leva sul sillogismo "adesione psichica = sanatorio/inevitabile ricorrere del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato e di commissione di gravi delitti con uso della violenza", con ciò concentrando la motivazione sulla sfera psichica del delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli indagati sono tutti infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni che si espongono di seguito, eventualmente trattando unitariamente le deduzioni difensive di identico contenuto.

2. Anzitutto devono essere esaminati i motivi di natura processuale.

2.1. *Il motivo proposto dal ricorrente Haziraj e relativo alla sua mancata traduzione per l'udienza di riesame.*

Il Tribunale della Libertà di Venezia ha ritenuto irrituale ed inammissibile la sua istanza perché inoltrata non già unitamente alla proposizione del gravame cautelare, bensì solo successivamente, tramite l'ufficio matricola dell'istituto carcerario ove era ristretto;

Tale conclusione è ineccepibile e corrisponde alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, con riferimento all'interpretazione dell'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

Ed infatti, con affermazione di principio che si condivide e che deve essere in questa sede ribadita, si è ritenuto che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, il quale intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza (amerali ai sensi dell'art. 309, comma 8-bis del nuovo art. 309 cod. proc. pen. post-riforma, deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame (Sez. 4, n. 12998 del 23/2/2016, Griner, Rv. 266296; Sez. I, n. 49882 del 6/10/2015, Pernagallo, Rv. 265546).

La novità normativa del 2015, invero, ha inciso sul combinato disposto dei commi 6 e 8-bis del citato art. 309 nel senso di un ampliamento della portata garantistica del procedimento di riesame, riconoscendo espressamente il diritto di comparire personalmente all'udienza per l'imputato che lo richieda, anche detenuto, ma ha, d'altro canto, previsto una procedura precisa per l'attivazione di tale diritto.

E' noto, infatti, che, prima di tale intervento del legislatore, la disciplina applicabile era quella generale del procedimento in camera di consiglio previsto dall'articolo 127,

comma 3, cod. proc. pen., richiamato dal testo previgente dell'articolo 309, comma 8, cod. proc. pen., che tracciava una distinzione tra l'interessato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice procedente - per il quale era prevista soltanto la possibilità di essere sentito dal magistrato di sorveglianza, a richiesta, prima del giorno dell'udienza di riesame - e colui il quale era ristretto all'interno del circondario del Tribunale, ammesso alla partecipazione personale, purché tempestivamente sollecitato. Ora, invece, il nuovo normativo riconosce il diritto di partecipare all'udienza piena ed identico per ogni indagato, senza differenze derivanti dal luogo della detenzione.

Ciò posto in termini generali e di garanzia, tuttavia i tempi e i modi di esercizio del diritto ad essere presenti all'udienza devono essere letti attraverso la lente del combinato disposto derivante dal nuovo testo dei commi 6 e 8-bis dell'articolo 309 cod. proc. pen., nel senso che la partecipazione personale all'udienza è oggi espressamente subordinata ad una specifica richiesta che deve essere formulata necessariamente con l'istanza di riesame, eventualmente tramite il difensore.

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente per la stessa prospettazione difensiva che la richiesta di essere presente in udienza sia stata avanzata personalmente dal detenuto Haziraj solo in un momento diverso e successivo rispetto alla proposizione dell'istanza di riesame e, quindi, irrivalentemente, ciò determinando la sicura infondatezza dei due motivi di ricorso relativi.

2.2. *Motivi attinenti alle intercettazioni.*

Nel ricorso dell'Haziraj ed in quello di Bekaj Fisnik parte dei motivi coinvolge l'utilizzazione iniziale della sola fonte confidenziale per disporre le intercettazioni a carico dei ricorrenti, contestazione che, da un lato, risulta genericamente proposta, perché meramente riproduttiva del motivo di riesame, e risulta, dunque, sotto tale profilo, inammissibile, dall'altro, non tiene conto del fatto che altri elementi erano già emersi in precedenza sul conto di alcuni dei ricorrenti, e principalmente in capo ad Haziraj. Già nel 2015, infatti, l'ex datore di lavoro di Haziraj (Dal Moro Gabriele) aveva riferito alla polizia giudiziaria di comportamenti violenti ed intolleranti di quest'ultimo verso colleghi di lavoro e clienti, ammettendo anche, in un colloquio avuto con lui direttamente, la detenzione di una pistola presso la propria abitazione e di una bomba a mano da parte del suo conquilino Bekaj Fisnik. Ciò aveva dato luogo immediatamente a perquisizione, in quella che era all'epoca la rimora dei due a Marghera, con esito tuttavia negativo. Tale circostanza, chiara e non certo riferibile a fonte confidenziale, bensì evidente, nota e riportata nella motivazione dell'ordinanza impugnata, è stata sommata alla successiva fonte confidenziale che indicava la radicalizzazione del gruppo di odierni indagati, sicché tale ultima notizia non è l'unica

sulla base della quale sono state iniziate le intercettazioni, il che rende assolutamente deservito di fondamento il motivo.

Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reato (da ultimo, Sez. 6, n. 39766 del 15/4/2014, Pascali, Rv. 260456; Sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, dep. 2008, Droz, Rv. 239458).

Inoltre, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod. proc. pen., non attingono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questo del reato (v., da ultimo, Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127).

Quindi, da un lato, il ricorrente non ricomette la sua doglianza alla sussistenza dei sufficienti indizi del reato, come invece avrebbe dovuto, bensì a quelli di sua reato, con ciò rendendola inammissibile; dall'altro, non tiene conto che in ogni caso la fonte confidenziale non è stata utilizzata come unica base per disporre le intercettazioni e che non è richiesta normativamente, peraltro, una valutazione "ponderale" dell'incidenza dei diversi elementi che hanno determinato il giudice a disporre le intercettazioni, valutazione neppure, comunque, prospettata nel ricorso.

Con altra doglianza, Hazraj e Babaj lamentano l'insufficienza degli elementi utilizzati per la loro identificazione, legata a servizi di osservazione effettuati dagli investigatori della DIGOS non contestualmente alle conversazioni ma solo in un momento successivo.

Tale motivo è palesemente infondato.

Costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte quella secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano assertedo di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incumbendo sulla parte che lo contesta l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478; Sez. 2, n. 12858 del 27/1/2017, De Cicco, Rv. 269900). La valutazione in tal senso proposta dal giudice di merito è sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 17619 del 4/6/2008, Gronta, Rv. 239725) e, inoltre, incombe sulla parte che lo contesta l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr. Sez. 2, n. 12858 del 2017, cit.).

La valutazione sul riconoscimento e sull'individuazione degli interlocutori spetta, pertanto, al giudice di merito che, nel caso del provvedimento impugnato, ha motivato

adeguatamente sul punto, sia autonomamente sia condividendo e richiamando le ragioni indicate nell'ordinanza genetica. Inoltre, i ricorrenti non hanno proposto alcun elemento oggettivo di segno contrario, ma si sono solo limitati ad una generica deduzione in merito alla loro individuazione come interlocutori intercettati.

3. Veniamo all'esame delle ulteriori deduzioni difensive che toccano la motivazione ed eventuali vizi di violazione nell'interpretazione della legge dove premettersi che quasi tutte le doglianze illustrate nei motivi di ricorso mirano a proporre una diversa lettura fattuale delle risultanze giudiziarie e, pertanto, si pongono ai limiti dell'inammissibilità, non essendo consentita una rivalutazione di merito al giudice di legittimità (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230566; nonché vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265487; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

Esse, diella quasi totalità, presentano un nucleo forte comune a tutti i ricorrenti, incentrato sulla critica alla stessa configurabilità, nel caso di specie, del reato di associazione previsto dall'art. 270-bis cod. pen., mancandone gli elementi oggettivi essenziali, da un lato, ed essendosi confusa la mera adesione psicologica ad una ideologia estremista con la concreta partecipazione ad una struttura organizzativa di matrice terroristica *ihadista*.

Si evidenziano (nei cinque motivi di ricorso ulteriori o successivi ai primi due già analizzati di Hazraj; nel secondo e terzo motivo di ricorso del Bekaj; nel primo o secondo motivo di ricorso del Babaj) principalmente alcuni piani di illegittimità della motivazione del giudice del riesame:

- a) il provvedimento impugnato ha sovrapposto l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ritenendo rilevanti penalmente condotte che costituiscono mera adesione psicologica ad un'ideologia, per quanto estremista, e non "partecipazione" concreta all'organizzazione terroristica attraverso una qualsiasi attività di supporto, anche solo propagandistico;
- b) sarebbe insufficiente ad integrare il delitto di associazione con finalità terroristiche la commissione di condotte finalizzate soltanto ad attività di proselitismo all'indottrinamento;
- c) mancherebbe il necessario elemento di una struttura organizzativa anche minima e concretamente operativa, che superi la soglia della mera adesione ideologica.

3.1 Per rispondere alle enunciate ragioni difensive è necessario premettere un breve quadro di sintesi della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al reato di cui

all'art. 270-bis cod. pen., fattispecie senza dubbio di complessa natura e suscettibile di svariate declinazioni pratiche, influenzate dalla tipologia di manifestazione dell'attività terroristica di volta in volta in esame e dalla natura della fattispecie, pacificamente ritenuta reato di pericolo presunto o astratto (Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrara, Rv. 234345).

Il delitto è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, pur non richiedendo la fattispecie, ai fini della sua configurabilità, anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (cfr. Sez. 5, n. 2651 del 8/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 255924; Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia Maher, Rv. 235289).

Sez. 5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920 rafforza l'interpretazione secondo cui non è necessario che sussista un progetto di azioni terroristiche concreto per ritenere sussistente il reato, individuando correttamente la cifra del carattere "terroristico" dell'associazione (tale da renderla speciale rispetto a quella prevista dall'art. 270 cod. pen.) non già nella finalità perseguita, nonostante la dizione normativa letterale, bensì nelle modalità e nella natura terroristica della violenza che il sodalizio intende esercitare o si prefigura (conforme sul punto anche Sez. 5, n. 45340 del 4/7/2013, Stefani, Rv. 257547).

Ed ancora, con affermazione condivisa dal Collegio, si è detto che il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., è integrato da una struttura organizzativa di carattere anche solo rudimentale e da una condotta di adesione meramente ideologica, purché connotata da una minima sfera di propositi criminali terroristici, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrara, Rv. 234345).

Nello stesso senso, quanto alla sufficienza di un'organizzazione associativa con finalità terroristiche anche solo di natura rudimentale, purché capace di concretezza ed effettività di azione, si esprimono Sez. 6, n. 25863 del 8/5/2009, Schenillo, Rv. 244367 e Sez. 1, n. 22673 del 22/4/2008, Di Nucci, Rv. 240085.

In relazione, poi, alle specifiche modalità di manifestazione della condotta associativa, e con particolare riguardo al terrorismo di matrice ideologica islamica, la giurisprudenza di legittimità che qui si condivide ha da tempo indicato la necessità di guardare oltre gli ordinari paradigmi interpretativi legati alla fenomenologia della struttura e degli schemi organizzativi criminali del terrorismo "storico" operante nel nostro Paese (a prescindere dall'ideologia di riferimento), ovvero plasmati sul concreto atteggiarsi dell'associazione a delinquere "classica", semplice o mafiosa che sia.

In tale prospettiva, è parso sufficiente (Sez. 5, n. 31389 del 11/6/2008, Bouyahia, Rv. 241175) che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il "minimum" organizzativo richiesto a tale fine e vi siano individuati i caratteri associativi nel caso di strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema

flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, ed in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti spesso connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed anfratto, comunque, a far parte di una struttura associativa già costituita.

L'organizzazione terroristica transnazionale di matrice islamica assume, in tale ottica, le connotazioni non già di una struttura statica, bensì di una vera e propria "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati a un comune progetto politico-militare e di fungere da catalizzatore dell'affetto societatis, costituendo in tal modo lo "scopo sociale" del sodalizio.

Seguendo detta scia giurisprudenziale, Sez. 5, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchaub, Rv. 253944 ha affermato che integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", con operatività, anche transnazionale e diacronica, flessibile e discontinua nei contatti (tra aderenti (fisici, telefonici ovvero informatici), che realizza anche una soltanto delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali (proselitismo, diffusione di documenti di propaganda, assistenza agli associati, finanziamento, predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, arruolamento, addestramento).

Nella fattispecie, quel Collegio ritenne sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti della jihad all'estero.

All'attenzione verso tali nuove forme di fenomenologia della criminalità terroristica internazionale ed alla volontà di coprire la rilevanza penale con gli strumenti normativi esistenti - se applicabili e configurabili secondo lo schema di relazione logico-giuridica che lega la fattispecie concreta a quella astratta - ha fatto, peraltro, sempre riscontro una doverosa attenzione della giurisprudenza della Suprema Corte ad evitare torsioni del procepto penale previsto dall'art. 270-bis cod. pen., tenendo sempre presente che, pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, pur sempre demandata al giudice per tali tipologie di reato (in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale sul tema: cfr. sentenze n. 67 del 1986 e n. 353 del 1991, nonché nn. 263 del 2000 e 225 del 2008, da ultimo cfr. anche Corte cost. n. 172 del 2014).

Tantomeno tale anticipata tutela può comportare la criminalizzazione di condotte che rimangono confinate sul piano della mera ideazione o adesioni psicologica ad un'ideologia pur violenta ed estrema.

Così, Sez. 5, n. 48001 del 14/7/2016, Hogni, Rv. 268164 ha ritenuto che, per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. per la limitata operatività del gruppo criminale, desunta da alcuni ricidi concreti, sottolineando come l'attività di mero proselitismo e indottrinamento, in tal caso, potendo costituire precondizione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione).

Per l'insufficienza dell'adesione ad un'astratta ideologia jihadista ai fini della configurabilità del reato in esame vedi anche Sez. 1, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182.

D'altra parte, è pur vero - e va in questa sede ribadito rispetto al caso di specie, che ne costituisce, come si vedrà, un esempio - il principio secondo cui la costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270-bis cod. pen. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sanzionandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, dep. 2005, Ragondi, Rv. 230432), potendo esso costituire un collante più forte di molti altri vincoli tra sodali.

Di volta in volta, quindi, si sono individuate condotte concrete dalle quali poter desumere i caratteri associativi e di configurabilità del reato di associazione con finalità terroristiche (Sez. 5, n. 2651 del 2016, cit., Rv. 265925, con riferimento ad offerta di ospitalità ai "fratelli" pericolosi, a propaganda nei luoghi di culto, a preparazione di documenti falsi).

Da tali condivisi approdi interpretativi si deve, dunque, perfino per analizzare i fatti oggetto dei ricorsi proposti, non senza trarre alcune conseguenze.

Ciò che emerge è sicuramente l'esistenza di una sottile linea di confine fenomenologica tra la libertà di manifestazione, anche collettiva, di una ideologia, in forme legittime o eventualmente sussumibile nel reato di apologia di cui all'art. 414, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 47489 del 6/10/2015, Halli, Rv. 265264) e la partecipazione ad un'associazione con finalità terroristiche a prescindere o prima della commissione di

reati-fine, in presenza di una struttura organizzativa multilivello, flessibile e a volte del tutto spontanea rispetto al collegamento con esponenti dell'ISIS o di altre organizzazioni terroristiche internazionali.

In tale seconda ipotesi, infatti, la valutazione di rilevanza penale passa per un'analisi rigorosa della configurazione degli elementi, pur se minima, di manifestazione della composizione organizzativa di uomini e attività prodromiche alla commissione di eventuali reati fine.

3.2. Passando, quindi, ad analizzare la vicenda oggetto di impugnazione, deve anzitutto evidenziarsi, seguendo la linea giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Rv. 241175, cit.), l'incremento negli ultimi decenni - in particolare dal sorgere dell'organizzazione denominata ISIS, poi proclamatasi anche Stato Islamico - di episodi gravissimi di criminalità terroristica che non rispondono più ai consueti e noti caratteri di ideazione, preparazione ed attuazione di un attentato stragista, ma vengano condotti da "cellule" o gruppi minimali di combattenti, più o meno ricollegabili direttamente o indirettamente alla propaganda islamica estremista ed antioccidentale, ma sicuramente ad essa ispirati.

La loro capacità criminale sovente non è più riconducibile alla predisposizione di un progetto di attentato che preveda l'utilizzo di armi vere e proprie o la realizzazione dell'attesa attraverso l'ideazione di condotte singole ben individuate e frutto di un accordo preciso, magari avente ad oggetto anche ruoli organizzativi e tempi.

La stessa struttura organizzativa mostrata dai gruppi che hanno condotto tali operazioni criminali ha confermato la linea giurisprudenziale che la descrive flessibile, snella, caratterizzata dal minimo di contatti e di predisposizione di strumenti idonei all'attuazione del programma criminoso terroristico, nonché formata anche da consessi di persone molto limitati nella composizione numerica.

In aggiunta, deve anche rappresentarsi come la modalità di creazione dell'*affectio societatis* tra i sodali e la struttura internazionale terroristica ISIS sia essa stessa peculiare, influenzata da una propaganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento o persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati.

In sostanza, l'ISIS, e in generale le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi "aperta" e "in progress", sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi.

Tale premessa appare necessaria ad inquadrare le condotte in esame ed a valutarle correttamente nello schema normativo del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.

3.3. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice del riesame è, prima ancora, del giudice per le indagini preliminari di Venezia, evidenzia, a dispetto delle molteplici opacità segnalate dai ricorsi degli indagati, un percorso investigativo, invece, affidabile e privo di vizi logici; dotato di coerenza globale rispetto ai principi sin qui richiamati come patrimonio giurisprudenziale in tema di reato di associazione con finalità di terrorismo; ed in particolar modo se si tiene conto della fluidità della fase cautelare e del carattere indiziale degli elementi da valutare.

Ebbene, risulta che tutti gli indagati – i tre attuali ricorrenti ed il minore Morina Arjan, nei confronti del quale si è proceduto separatamente di origine kosovare, avevano dato vita ad una cellula estremista islamica, pronta effettivamente a commettere azioni terroristiche sul territorio italiano.

Essi si incontravano costantemente e vivevano abitualmente nella medesima abitazione di S. Marco 1776 a Venezia, divenuta base d'appoggio, luogo di incontro e di preghiera, non solo per gli aderenti alla cellula terroristica, ma anche per numerosi altri soggetti di religione islamica, come risulta dall'attività di intercettazione ambientale ivi condotta e dai servizi di osservazione e pedinamento nel corso delle indagini.

In particolare, in modo sistematico, pressoché quotidiano, e duraturo, nel corso dei mesi da gennaio a marzo 2017:

a) erano dediti all'attività di addestramento ed autoaddestramento finalizzate al compimento di azioni terroristiche, sia direttamente allenandosi fisicamente, sia mediante la visione di video promozionali diffusi dall'ISIS, da loro fatti, collettivamente, scaricati e commentati, nei quali venivano spiegate tecniche di aggressione ed uccisione utilizzando armi da taglio, venivano fornite istruzioni specifiche per la fabbricazione e l'uso di esplosivi *home made* (in alcune intercettazioni Babaj, Morina ed altri presenti commentano le immagini di un soggetto che veniva fatto esplodere piazzando una bomba all'interno di una zaina), erano riprodotte immagini di combattimenti o di azioni di guerra condotti dai miliziani nei territori di guerra nelle aree medioorientali;

b) esprimevano collettivamente, in discorsi e ragionamenti quotidiani, la loro adesione all'ideologia jihadista, inneggiando al martirio ed agli attentati, frequenti e recenti, contro i Paesi occidentali e le loro popolazioni, ed, ipotizzando in un'occasione la possibile commissione di un'azione terroristica proprio a Venezia, mediante l'esplosione di una bomba con obiettivo il ponte di Rialto;

c) mostravano una suddivisione, pur se "embrionale", di ruoli all'interno della "leggera" e flessibile struttura organizzativa criminale, in base alla quale; Bekaj ed Hazraj svolgevano reiterata e continuativa attività di istigazione pubblica diretta ad emulare le gesta criminali dei miliziani dell'ISIS, mediante i profili dei social network a loro riferibili (soprattutto quelli facebook e telegram; su uno di quelli in uso a Bekaj venivano registrati dagli inquirenti contatti con utenti vicini all'organizzazione terroristica

BB

denominate UCK o con simili a loro volta caratterizzati da connotati integralisti), nei quali venivano diffusi messaggi promozionali ed immagini relative alla jihad violenta antioccidentale, condividendoli nelle finalità e modalità ed esprimendo la volontà di mettere in pratica quanto appreso o visionato, recandosi eventualmente anche nei territori di guerra medioorientali; Babaj (come risulta da numerose intercettazioni puntualmente richiamate nel provvedimento impugnato)ungeva di vera e propria guida spirituale del gruppo, diffondendo e spiegando i sermoni degli imam salafiti sostenitori della jihad estremista e violenta, incitando all'arruolamento nelle file dell'ISIS, dando loro indicazioni su come raggiungere i luoghi di guerra siriani, dimostrandosi su tale tema estrema informazione, e fornendo loro istruzioni sull'addestramento fisico necessario (sono richiamate dall'ordinanza del riesame numerose intercettazioni, dalle quali si evince la diretta pratica del Babaj di tali tecniche di combattimento, ricadendo un episodio relativo alla sua cattura da parte dei servizi segreti del Kosovo). Egli contribuiva, altresì, alla formazione religiosa del gruppo (i social), nonché di altri soggetti che di volta in volta frequentavano la casa di S. Marco.

Tali elementi oggettivi, lungi dal rappresentare una mera adesione psicologica all'ideologia estremistica jihadista, configurano, invece, come correttamente ritenuto dal giudice cautelare, la struttura di un vero e proprio reato associativo con finalità terroristiche di matrice islamica, essendosi realizzata una cellula organizzata volta alla possibile, effettiva e concreta messa in atto di azioni terroristiche.

Numerosissimi sono gli elementi indiziari dai quali è possibile desumere tali conclusioni in punto di configurabilità del reato di associazione con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-bis cod. pen., che non devono in sede di legittimità essere riesaminati in fatto, dovendosi mettere in salvo, invece, la già affermata coerenza della ricostruzione complessiva operata dal giudice del merito, solo valorizzando alcune risultanze maggiormente significative.

Tra tutte, si evidenzia la mole di intercettazioni tra gli indagati, dal contenuto inequivoco e sulla cui interpretazione, in sede di legittimità, trattandosi di un apprezzamento di merito, non è dato disquisire, se il giudicante ha prodotto, al proposito, come nel caso in esame, congrua motivazione (*ex plurimis* Sez. 5, n. 3643 del 14/7/1997, Ingresso, Rv. 209620; Sez. 5, n. 15396 del 11/11/2007, Sikola, Rv. 239636 e Sez. U., n. 22471 del 26/1/2015, S-08bar, Rv. 263715).

Peraltro, non può non evidenziarsi che la maggior parte di esse, e sicuramente quelle riportate nella motivazione del provvedimento impugnato, fanno una portata esplicita e chiara nel senso dell'istigazione alla violenza sporadica, nella volontà di partire per i territori medioorientali di guerra e prendervi parte, nella condivisione e propaganda del credo estremista islamico, nei propositi di commettere attentati e singoli omicidi di

BB

"infedeli" direttamente (si parla spesso in prima persona plurale o singolare), anche a Venezia.

In tali conversazioni, infatti, si ragiona concretamente (in particolare Babaj) di "obbligo di distruggere la chiesa" e trasformarla in moschee, si mostra odio verso le altre religioni diverse da quella islamica, si indica l'Italia come obiettivo necessario dell'attività terroristica, si mostra ammirazione (in particolare Bekaj e Hazraj) per non aver ancora potuto raggiungere i territori di guerra mediorientali, lusinga per una persona a loro nota che era uscita invece in tale intento come *foreign fighters*, desidero di "tagliare la testa agli infedeli" (definizione comune nell'Islam radicale per indicare i popoli con religione differente).

Da ultimo, in due conversazioni registrate il 2 e 22 marzo 2017 (all'esito delle quali vi è stata un'accelerazione nelle indagini), nella prima, Babaj, commentando alcuni attentati terroristici condotti in Turchia, condivideva la sollecitazione del Marina a realizzare un attentato a Venezia, ritenendo l'Italia coinvolta nell'attività di contrasto al terrorismo svolta dall'ONU, nella seconda, Babaj, Hazraj e Bekaj Fimik aderiscono sostanzialmente al proposito, manifestato dal Marina apertamente, circa la necessità di compiere un attentato avente come obiettivo il ponte di Rialto a S.Marco.

Infine, in molte conversazioni, tutti gli indagati esaltano gli attentati già sino a quel momento commessi in Europa e si mostrano determinati quanto all'esigenza di compierli anche in Italia e in particolare a Venezia (con la quale - si dice - "si guadagna subito il paradiso"), pianificando anche nel dettaglio l'eventuale loro partenza per i luoghi di combattimento vero e proprio in medio Oriente.

Ancora, riveste estrema importanza la condotta di addestramento fisico, alla quale erano dediti gli indagati, che si comprende essere pesantemente proiettata verso l'allenamento terroristico e non condotta da mera finalità sportiva così come sostenute in uno dei motivi di ricorso di Hazraj: le intercettazioni del 12 marzo 2017, richiamate in motivazione dell'ordinanza del riesame, provano chiaramente che l'attività è finalizzata alla partecipazione alla "guerra" islamica.

Infine, la costante visualizzazione e condivisione collettiva di video con istruzioni per la costruzione di esplosivi *home made* costituisce senza dubbio un elemento di per sé gravemente indiziario a carico dei ricorrenti, che chiude il cerchio, in una lettura complessiva, intorno alla configurabilità del reato contestato a loro carico.

Se i passaggi di fatto sin qui citati delineano l'elemento oggettivo del reato, a fronte di una concreta valutazione di palese implausibilità delle ipotesi di lettura alternative evidenziate dai ricorrenti, l'elemento soggettivo è stato desunto, nel provvedimento impugnato e nella richiamata ordinanza genetica, da una serie di indicatori evidenti, non soltanto rappresentati dal tenore e dal contenuto delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto l'attività concreta di addestramento, proselitismo, progettazione di partenze come *foreign fighters* e condivisione di video che mostrano la costruzione di

ordigni ed esplosivi di fabbricazione anche artigianale, ma anche forniti da alcune conversazioni nelle quali alcuni dei sodali si dicono preoccupati di poter essere scoperti, sia nel corso dei mesi che subito dopo essere stati fermati dalla polizia incaricata di eseguire la misura cautelare, ovvero lamentano comportamenti poco accorti di Babaj, in particolare nell'uso dei suoi profili social, ovvero ancora rappresentano la necessità di cambiare spesso utenze telefoniche per ragioni di evidente segretezza delle conversazioni.

Dunque, i ricorrenti si dimostrano ben consapevoli della illiceità del loro comportamento, sicché, dal complesso degli elementi di fatto richiamati, appare evidente la sussistenza dei caratteri del dolo specifico della finalità terroristica e del fine "jihadista" del loro operare: essi sono ben coscienti di proporre e perseguire l'imposizione violenta della dottrina islamica integralista attraverso la guerra santa contro il perfido infedele.

3.4. E' evidente, pertanto, come i ricorrenti non abbiano costituito un consesso velitario di uomini, incapaci di assumere iniziative autonome sul mondo esterno e legati solo dal comune sentire ideologico, per quanto estremista, bensì abbiano soddisfatto già di per sé lo schema normativo di cui all'art. 270-bis cod. pen. che, come per qualsiasi altro reato associativo, prevede, quali condizioni necessarie e sufficienti: il numero delle persone, la scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (ovviamente, di natura terroristica) ed un "nucleo" di struttura organizzativa. E ciò anche a prescindere dal riferimento operato dalla contestazione al loro inserimento nella compagine terroristica denominata ISIS ed a prescindere dai caratteri stencocriminali di quest'ultima, autoproclamata Stato autonomo con dichiarate aspirazioni, dunque, politiche.

Può, pertanto, affermarsi che configura il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. la costituzione di una "cellula" organizzativa di matrice jihadista, pur in presenza di uno schema di aggregazione minimo ad avviso del riferimento a modelli associativi militari, in relazione alla quale, dalla valutazione complessiva di concreti elementi investigativi, emergono non soltanto l'ideologia eversiva di ispirazione, ma anche l'adozione della violenza terroristica come metodo di lotta che il sodalizio intende esercitare o si prefigura (cfr. Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Stefani, Rv. 257547 e Sez. 5, n. 12252 del 23/2/2012, Boroloto, Rv. 251920) e l'effettiva possibilità di attuare anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali la realizzazione di attentati terroristici contro obiettivi nel territorio dello Stato, la propaganda ed il proselitismo, l'addestramento e l'autoaddestramento dei sodali alla guerra.

Non c'è dubbio che costituiscono tali concreti elementi indiziari, quelli che si presentano nel caso di specie: la condivisione reiterata di files-video che inneggiano alla jihad o

mostrano scene di uccisioni e di guerra, diffusi da organizzazioni terroristiche internazionali, come tali riconosciute, ovvero illustrano le istruzioni per la preparazione di ordigni *home made*, nonché l'accertamento di attività di proselitismo o propaganda da parte dei sodali mediante i propri proflati sociali, di addestramento e autoaddestramento alla guerra e di programmazione, per quanto emblematica, della realizzazione di attentati veri e propri sul territorio dello Stato e, in particolare, nei luoghi di loro residenza effettiva.

Del resto, le ultime, micidiali azioni compiute da gruppi di consistente o minima composizione numerica in alcuni Paesi europei mostrano il segno di una sostanziale imprevedibilità delle aggressioni criminali poste in essere in quanto agli obiettivi presi di mira ed all'utilizzo di armi ed esplosivi, tattica che a volte è stato determinante per la finalità stragista, in altri casi è stato del tutto ignorato, con stragi compiute, a dispetto di ogni prevedibile potenzialità offensiva dei mezzi utilizzati, attraverso l'uso di veicoli lanciati a tutta velocità contro la folla.

In molti dei casi, inoltre, l'esplosivo utilizzato, per quanto altamente pericoloso, poteva essere stato fabbricato artigianalmente, data la sostanza utilizzata.

È tuttavia, nell'ipotesi di specie, la cellula di ispirazione jihadista non soltanto costituisce di per sé un'autonomia e sufficiente struttura idonea a configurare il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., ma realizza - soprattutto nella fase cautelare in esame, caratterizzata dalla fluidità del panorama indiziario di riferimento - la contestata fattispecie di partecipazione all'associazione criminale terroristica di riferimento, denominata ISIS.

Deve, infatti, precisarsi che appare comunque sostenibile - e deve essere, pertanto, affermata - la possibilità di partecipare ad un'associazione con finalità terroristiche caratterizzata da modalità di adesione "aperte" e spontaneistiche, che non implicano un'accettazione formale del negozio sociale da parte dell'apparato del sodalizio, bensì propongono l'inclusione in progress di individui o "cellule", che condividono l'obiettivo terroristico e la sua dimensione di matrice religiosa estremista, attraverso il richiamo e l'ispirazione a "disvaloir" di propaganda, proclamati su scala internazionale ed "attivizzati" mediante diffusione di video, immagini e comunicati diretti a tale scopo.

Del resto, la condotta di partecipazione ad un'organizzazione criminale prescinde da qualsiasi atto di "investitura formale" secondo la più recente giurisprudenza in materia di reati associativi (Sai. 3, n. 22124 del 29/4/2015, Borriacchio, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), in coerenza, peraltro, con i principi e le categorie generali per primi stabiliti da Sez. I, n. 33748 del 12/7/2005, Marimón, Rv. 231670 e con il ruolo "dinamico" e "funzionale", e non più statico, riconosciuto alla figura del partecipante.

In tal senso, si è già in passato affermato che, in tema di illiciti associativi di matrice terroristica, può costituire prova di partecipazione (la cui nozione va rapportata alla

MB

natura ed alle caratteristiche strutturali del sodalizio) anche un contributo causale imminente al mero inserimento nella struttura associativa, poiché già il solo inserimento nella compagine criminale rafforza e consolida l'associazione terroristica di riferimento, sotto il profilo dell'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, al pari della proclamata condivisione dell'ideologia estremista e religiosa radicale (Cir. in ipotesi di gruppi terroristici di ispirazione politica, Sez. 5, n. 4105 del 12/11/2015, 480, 2015, Pabini, Rv. 249242).

Tale principio ben si attaglia anche alla fattispecie concreta all'esame del Collegio, con la specificazione che, nel caso della cellula di ispirazione jihadista, l'inserimento nel sodalizio criminale si manifesta con le modalità fluide e "per adesione", tipiche delle moderne organizzazioni terroristiche di matrice jihadista estremista.

Evidentemente, resta ferma la necessità di verificare i caratteri di concretezza ed effettiva possibilità di azione della "cellula" terroristica dal punto di vista dell'offensività in concreto che deve pur sempre caratterizzare la fattispecie a pericolo presunto di partecipazione ad associazione criminale di qualsivoglia natura, e, dunque, anche di quella con finalità terroristiche.

Tale verifica, tuttavia, opera su di un piano diverso, casistico e concreto, appunto, ma non incide sulla configurabilità astratta della fattispecie e risponde non soltanto ai principali motivi difensivi, ma anche alle preoccupazioni della giurisprudenza di legittimità, qui condivise, di evitare qualsiasi sottovalutazione del dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, per scongiurare il rischio che l'anticipazione della repressione penale (confermata ai reati a pericolo presunto) finisca per reprimere idee piuttosto che fatti e per sanzionare la semplice adesione ad un'astratta ideologia che, pur aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non sia accompagnata dalla possibilità di attuazione del programma.

Nel caso di specie, la citata verifica porta ad esiti favorevoli circa la configurabilità di una condotta partecipativa all'associazione terroristica riconosciuta ed individuata (con la denominazione di ISIS, non potendosi dubitare che il contributo di proclamata condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa jihadista, sommato alla adesione e disponibilità alla "guerra santa" ed a compiere attentati sul territorio italiano ed estero dei componenti della "cellula" individuata integrino una partecipazione al reato previsto dall'art. 270-bis cod. pen. sotto il profilo del rafforzamento e consolidamento del sodalizio terroristico di ispirazione).

Deve, quindi, concludersi nel senso che la dimensione plausibile di partecipazione "per adesione" ad un modello di associazione terroristica costruito su scala internazionale, secondo canoni tanto precisi nella loro finalizzazione alla *jihad*, quanto inneganti all'attivismo spontaneista delle singole "cellule" operative, può dirsi configurata, in questa fase cautelare, al carico dei ricorrenti, ferma la sussistenza nei loro confronti - e la sufficienza, dal punto di vista della rilevanza penale - di uno schema organizzativo

MB

"minimo", caratterizzato da grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso attraverso la violenza terroristica.

Alla luce di tali principi, risulta infondata il primo motivo di ricorso proposto da Babo Arjan e riferito proprio all'impossibilità di configurare la condotta di partecipazione ad un'associazione terroristica islamica quale è FISIS, benché strutturata "a rete" e con un livello minimo e fluido di organizzazione, mediante una modalità di affiliazione orizzontale, priva di effettivi riscontri sul legame con l'associazione di riferimento e di qualsiasi rito di iniziazione.

3.5. Quanto sinora esposto conduce a ritenere priva il pregio anche il motivo riferito all'impossibilità di ipotizzare un'associazione con finalità terroristiche che abbia ad oggetto unicamente condotte di propaganda e proselitismo.

Il Collegio, infatti, condivide e ribadisce, come già detto, la giurisprudenza (Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchoub, Rv. 253944) secondo cui il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale può dirsi integrato, in presenza di strutture organizzative "cellulari" o "a rete" con concreta potenzialità operativa, nel caso in cui esso realizzi anche una soltanto delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quale è la propaganda.

E tuttavia, nel caso di specie, le condotte di supporto realizzate vanno ben oltre il limite dell'unicità pur ammesso ai fini della configurabilità della fattispecie e si mostrano molteplici (sono volte, infatti, non solo alla propaganda ed al proselitismo, ma anche all'addestramento e autoaddestramento alla guerra vera e propria per la jihad ed alla eventuale fabbricazione di esplosivi artigianali per compiere attentati in Italia).

3.6. Non è fondato, ai fini di escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., neppure il rilievo riferito alla mancanza di qualsiasi rinvenimento di armi (all'interno del quarto motivo di ricorso del Balaj).

Dal un lato, il delitto associativo, anche quello con finalità terroristiche, non prevede la necessità che il sodalizio si costituisca utilizzando armi per il raggiungimento dei propri scopi, dall'altro, come si è chiarito, le "cellule" terroristiche, operanti secondo le consuetudine moderne modalità di azione criminale, sovente non hanno usato armi "convenzionali" ed "ardite" per raggiungere i propri obiettivi strategici.

3.7. Dalla ricostruzione effettuata, che riconosce validità logico-motivazionale al provvedimento impugnato, connotato da una puntuale analisi dei dati di indagine e da una ampia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si basa, emerge la palese infondatezza dei vizi motivazionali lamentati nei ricorsi e, in particolare, la non

UB

rispondenza al vero della doglianza circa l'utilizzo della fonte confidenziale e dei suoi contenuti dichiarati come supporto al ragionamento del Tribunale del Riesame.

Invero, correttamente i giudici cautelari si sono attenuti alla regola di non porre a fondamento della propria ricostruzione, e, dunque, del provvedimento con cui si è disposta la misura restrittiva della libertà personale, elementi di fatto desunti da fonte confidenziale o anonima, i quali, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen., sono privi di qualsiasi efficacia probatoria ed inutilizzabili, qualora non siano seguiti dal disvelamento della fonte e dall'assunzione testimoniale di quest'ultima nelle forme legali previste per ciascuna fase del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 1482 del 13/7/1986, Marando, Rv. 173669 e, sotto un aspetto diverso ma collegato, Sez. U, n. 1553 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192466).

Tuttavia, i giudici hanno comunque, opportunamente, dato atto della sua esistenza poiché essa ha costituito uno degli spunti - non l'unico, come detto - per dar luogo alle intercettazioni iniziali e ad alcune attività di investigazione "classica".

4. Infine, quanto alle doglianze riferite alla motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, egualmente esse risultano infondate.

Il Tribunale ha fornito idonea motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen.

Deve ribadire, infatti, la giurisprudenza in base alla quale, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, nel caso dei delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 415-bis del codice penale, l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione: di ordine relativo, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluto con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cacciolo, Rv. 270062).

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione con finalità di terrorismo e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza del *pericolo liberatorio* e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti della valutazione "bloccata" del legislatore; dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti *de libertate* od in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione (Sez. 5, n. 44644 del 28/6/2016, Leonardi, Rv. 268157). La presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si è, inoltre, efficacemente sottolineata, inverte gli ordinari pili del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica è che

UB

conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza del pericolo *ipertans*, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. I, n. 45657 del 6/10/2015, Varvaro, Rv. 265419; Sez. I, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265986).

L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorché il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericoli, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'imputato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari.

Soltanto nel caso in cui l'imputato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (cfr. Sez. II, n. 73012 del 20/4/2016, Notarianni, in motivazione).

E' dunque onere della difesa evidenziare gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità, onere che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno assolto, essendosi limitati ad eccepire ragioni astratte di illogicità della motivazione senza aggiungere alcun elemento concreto e specifico di contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari, che impongono per legge, nel caso di specie, la misura della custodia in carcere.

Al rigetto consegue condanna alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M.


Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. C.P.P.

Così deciso il 13 luglio 2017

Il Consigliere estensore
Matilde Brancaccio



Il Presidente
Maurizio Fumo





06061-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maurizio Fumo	- Presidente -	Sent. n. sez. <i>1052</i>
Rossella Catena		CC - 19/07/2016
Enrico Vittorio Staccialoa Scarfini		R.G. N. 23662/2016
Paolo Micheli	- Relatore -	
Giuseppe De Marzo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di
Hamid Mehdi, nato a Ouled Fares (Marocco) il 12/08/1991

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11/02/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Felicità Marinelli, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Francesco Jacopino, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Mehdi Hamid ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe,
recante il rigetto di una richiesta di riesame presentata nell'interesse del
suddetto nei riguardi di un precedente provvedimento restrittivo emesso dal Gip

del Tribunale di Catanzaro; a carico dell'Hamid risulta disposta la misura
cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 270-quinquies cod.
pen., quale soggetto che - secondo la ricostruzione compiuta dal Tribunale, con
riferimento alla condotta tipica prevista dall'ultima parte del precetto normativo,
in base alla novità del 2015 - avrebbe posto in essere comportamenti
univocamente finalizzati alla commissione di atti di terrorismo, dopo avere
autonomamente acquisito informazioni strumentali a quel fine.

L'ordinanza, richiamando le argomentazioni adottate dal primo giudice,
segnala che la norma incriminatrice equipara, ai fini della punibilità, la condotta
dell'addestratore a quella della "persona addestrata", dovendosi intendere per
addestramento la trasmissione di nozioni al fine di rendere edotto qualcuno circa
un qualcosa, ovvero di renderlo abile in una qualche attività; non è, poi,
strettamente necessario che l'addestramento abbia un contenuto pratico,
potendo limitarsi ad averne uno soltanto teorico. Vale a dire, non è richiesto che
l'addestramento si concreti in un'attività anche pratica o manuale, o di verifica di
quanto appreso, ovvero venga posta in essere in contesti strutturati, essendo
bastevole che vengano comunicate cognizioni volte a "fornire la preparazione" da
impiegare nell'espletamento di atti finalizzati al terrorismo. Le modalità
attraverso le quali viene impartito l'addestramento hanno quindi forma libera,
nel senso che possono essere praticate attraverso qualsivoglia sistema, anche
anonimo, comprensivo (ovviamente) pure dell'uso del mezzo telematico,
attraverso il quale possono essere visionati dei files contenenti programmi
specifici. E' pertanto indifferente, ai fini della configurabilità del reato in
questione, che l'attività di addestramento venga espletata in un contesto
"scuolastico" o semplicemente individuale.

Sulla base di tali premesse, il Gip aveva raggiunto la conclusione che l'Hamid
non si fosse limitato ad una mera raccolta di informazioni, procedendo invece ad
un vero e proprio auto-addestramento, come emerso dall'esame dei telefoni
cellulari rinvenuti in suo possesso e da attività di intercettazione, i
comportamenti che egli aveva tenuto (fra cui un tentativo di raggiungere la
Turchia, la programmazione di un viaggio in Belgio, i ripetuti contatti con
ambienti islamici radicali e con soggetti collegati a vicende afferenti l'impiego di
armi od esplosivi) appaiono al contempo il risultato della chiara volontà
dell'indagato di orientare in chiave terroristica, in contrapposizione con il mondo
occidentale, le proprie scelte di vita. Per il collegio, la condotta ascrivita
all'Hamid deve invece intendersi rientrare nella seconda parte dell'art. 270-
quinquies, comma 1, cod. pen.; egli, infatti, avrebbe acquisito informazioni ed
istruzioni per compiere condotte qualificabili come terroristiche, ma senza un
effettivo addestramento, in proprio o indotto da altri.

Anche ad avviso del Tribunale del riesame, in ogni caso, dovrebbe riconoscersi specifica rilevanza agli aspetti già evidenziati dal primo giudice in punto di condotte materiali realizzate dall'Hamil. In particolare, viene sottolineato il dato che, nella rubrica di uno dei cellulari in uso a lui (sia al rientro dalla Turchia, all'atto del primo controllo, sia nell'ultima fase delle indagini ed al momento dell'esecuzione della misura), era memorizzata un'utenza belga, sotto il nome "Kamil": detto numero, con il quale l'indagato aveva avuto varie comunicazioni, anche dopo il suo ritorno in Italia, era risultato a sua volta in contatto con un'altra utenza belga, nella disponibilità di tale Ayaub El Khazzani, arrestato in territorio francese nell'agosto 2015, a bordo di un treno sulla tratta Amsterdam-Parigi, perché in possesso di armi ed esplosivi.

La difesa deduce:

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale

Si legge nel ricorso che, secondo il Tribunale di Catanzaro, il reato contestato all'Hamil dovrebbe intendersi di periodo presunto e connotato da dolo generico, ma in tal modo verrebbe a sconfessarsi l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ancor prima della riforma di cui alla legge 17 aprile 2015, n. 43, nell'interpretazione della norma incriminatrice prevista nella materia de qua. Il difensore dell'indagato sottolinea la necessità di chiarire la nozione di "condotte con finalità di terrorismo", come desumibile dal precetto assegnato dall'art. 270-sexies, nonché di quelle di "addestramento", "fornire istruzioni" e "atti di violenza", contemplate nella previsione oggetto di addebito; e debbono, al contempo, tenersi presenti le indicazioni della migliore dottrina sulla necessità di garantire il rispetto - a fronte di fattispecie volte ad anticipare drasticamente la soglia della rilevanza penale - dei principi costituzionali di proporzionalità e di offensività.

Vero è che il legislatore «ha inteso attribuire rilevanza penale alle attività meramente preparatorie degli atti terroristici», ma occorre - ad esempio, quanto all'addestramento od alla raccolta di informazioni - che questi siano strumentali, su base oggettiva, «ad uno specifico e concreto programma di violenza, con conseguente pericolo per la struttura statale e l'ordine pubblico», pena la evidente incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva. Analogo rigore si impone in punto di verifica della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che si è di fronte ad un reato a doppio dolo specifico (volontà di commettere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, nonché perseguire una finalità terroristica), il che rende imprescindibile



l'accertamento dell'idoneità degli atti realmente compiuti a raggiungere gli scopi indicati.

Quanto alle decisioni già adottate da questa Corte, la difesa richiama le sentenze: n. 29670/2011 della Sesta Sezione (ric. Garouan), con la quale i giudici di legittimità «hanno decisamente respinto un modello del diritto penale della prevenzione di fatti non ancora commessi e della pericolosità degli autori»; n. 4433/2014 del 06/11/2013, ric. El Abboubi (della Prima Sezione), sulle nozioni di "addestramento" e "fornire istruzioni", dove si precisa che non è possibile «anticipare la soglia di punibilità a uno stadio della condotta che non sia ancora insegnamento ma mera divulgazione ovvero [...] proposta ideologica»; n. 28009/2014 della Sesta Sezione, ric. Alberto, sulla corretta esegesi dell'art. 270-sexies cod. pen.

La difesa del ricorrente evidenzia poi che sulla condotta descritta nell'ultima parte dell'art. 270-quinquies cod. pen., relativa al soggetto che, anche autonomamente, acquisisca dati informativi, non si è ancora registrato un indirizzo giurisprudenziale, ma reputa senz'altro necessario che vi siano "comportamenti" sul piano materiale, tali da leggersi come «sviluppo dell'acquisizione di istruzioni per il compimento delle attività indicate nel primo periodo della disposizione»; comportamenti, inoltre, che debbono essere "univocamente finalizzati" alla commissione di condotte con finalità terroristica (il che si riflette sul piano, anche in questo caso, del particolare dolo specifico). In definitiva, non basta la semplice acquisizione personale di istruzioni, lecta ex art. 21 Cost., ma occorre un pericolo concreto - manifestato da attività materiale - che quella raccolta di dati venga orientata verso le finalità illecite descritte dalla norma penale.

A questo punto, osserva la difesa che - anche secondo il Tribunale - la condotta dell'indagato si sarebbe «concretizzata nell'acquisizione personale di informazioni sulla propaganda jihadista [...], senza che, peraltro, alla acquisizione tematica delle istruzioni abbia fatto seguito un effettivo addestramento»; ciò posto, il comportamento materiale si esaurirebbe nell'aver l'Hamil mantenuto nella propria rubrica telefonica un numero di cellulare belga, con il quale vi erano stati contatti vari (ma in Belgio viveva comunque un suo cugino, e quell'utenza non era intestata ad un soggetto sospettato di atti di terrorismo, ma risultava semplicemente in contatto con quella dell'uomo arrestato in Francia). Inoltre, l'indagato avrebbe compiuto un viaggio in Turchia, con respingimento da parte di quelle autorità, nel luglio 2015, ma era stato già spiegato - senza che la versione difensiva avesse trovato smentita



che egli intendeva solo raggiungere il territorio turco per recarsi a pregare presso una grande moschea: né il ricordato respingimento poteva dimostrare alcunché, visto che la normativa turca non prevede alcuna regola di generalizzata accoglienza verso chi si recò in quel paese. Perciò, l'episodio rimane da confinare al rango di spunto occasionale da cui derivarono le indagini a carico del ricorrente, e non conseguì ad alcuna dimostrata attività di auto-informazione verso le dinamiche del terrorismo internazionale.

In definitiva, non vi sarebbe alcun elemento da cui desumere, come invece ritengono i giudici di merito, che l'Hamid si sarebbe determinato a «dare una svolta terroristica alla propria esistenza».

vizi della motivazione del provvedimento impugnato

Riprendendo e sviluppando il contenuto delle doglianze precedenti, la difensore segnala che ai fini della contestazione in esame non può rilevare il mero dato della accertata visione di filmati su Internet (desunti dall'esame di uno dei cellulari in possesso dell'Hamid): in concreto, ci fu solo comprovata curiosità del ricorrente per alcune riprese afferenti tematiche religiose o le iniziative dell'Isis, tratte da "You-Tube" e normalmente accessibili, tanto più che durante tutto il periodo nel quale l'indagato fu attenzionato, vale a dire a far data dal viaggio in Turchia, egli non tenne alcuna condotta indicativa di vicinanza a temi o movimenti integralisti. I *videa de quibus*, in ogni caso, non hanno alcun contenuto di significativo insegnamento, risolvendosi nella riproduzione di scene dove un soggetto collega due fili ad un cellulare (con successiva esplosione, ma senza che si comprenda la dinamica dell'accaduto) o dove un istruttore spiega tecniche di difesa personale.

Inoltre, vero è che l'Hamid aveva prenotato un viaggio in Belgio, ma dalle intercettazioni emerge che egli voleva solo raggiungere il cugino anzidetto per cercare un lavoro, ed era stato quel suo parente a sconsigliarlo (a causa delle difficoltà che avrebbe incontrato): l'assunto che l'indagato volesse ivi recarsi come destinazione ponte, per poi proseguire verso il Medio Oriente, è perciò del tutto arbitrario.

La difesa lamenta infine che le osservazioni appena ribadite, unitamente alla sollecitazione ai giudici di merito affinché valutassero l'adeguatezza degli arresti domiciliari a fronteggiare le eventuali esigenze cautelari ritenute sussistenti, erano state già sviluppate dinanzi al Tribunale, ma non avrebbero trovato risposta. In ogni caso, non si comprende perché la misura degli arresti domiciliari con bracciale elettronico non sarebbe idonea a soddisfare le esigenze di cautela, atteso che «non è chi non vede



come il confinamento di un soggetto entro le mura domestiche renda ontologicamente impossibile l'integrazione della tipicità della condotta richiesta dalla norma incriminatrice».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Deve innanzi tutto ricordarsi che l'art. 270-*quinquies* cod. pen. sanziona con la reclusione da 5 a 10 anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale"; la stessa norma incriminatrice, di seguito, prevede l'irrogazione della medesima pena sia nei confronti dell'addestrato, sia nei confronti "della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*".

Secondo i giudici di merito, in definitiva, Hamid emerge dalle indagini compiute come un soggetto che avrebbe acquisito in via autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al compimento di atti violenti per fini di terrorismo, e che, conseguentemente, avrebbe posto in essere comportamenti orientati a commettere condotte con finalità di terrorismo: ergo, a suo carico appaiono ravvisabili gravi indizi di colpevolezza quanto al reato sanzionato dall'ultima parte della norma appena richiamata, come modificata per effetto del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Appare evidente come la previsione incriminatrice descriva una ipotesi di reato di pericolo, recante la punibilità anticipata di atti prodromici al compimento di condotte terroristiche: ed è altrettanto pacifico che, per individuare i limiti della fattispecie sanzionata, sia sul piano oggettivo che in tema di ricerca di un adeguato standard di ritegibilità psicologica del fatto all'agente, le indicazioni della giurisprudenza anteriore alla novella appena ricordata possono comunque valere come avvertenza generale, per l'interprete, al fine di garantire il rispetto dei canoni costituzionali di materialità o sufficiente determinatezza. Fermo



restando che un conto è discutere di addestramento vero e proprio, o quanto meno di istruzioni mirate, vuoi dal lato di chi imparte indicazioni operative obiettivamente orientate ad atti di terrorismo, vuoi dal punto di vista di chi ne riceve; altra cosa è riconoscere penale rilevanza - come impone la scelta compiuta dal legislatore nel 2011 - alla condotta del soggetto che riceve autonomamente informazioni utili a compiere violenze, sabotaggi o quant'altro, con la conseguente necessità di discernere quale uso egli abbia fatto o renda manifesto di voler fare delle informazioni medesime, acquisite senza che altri avessero inteso fornirle specificamente a lui.

2.1 Procedendo ad una essenziale rassegna degli interventi maggiormente significativi della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'art. 270-quinquies cod. pen., deve ricordarsi che nel 2011 la Prima Sezione di questa Corte (sentenza n. 35220 del 12/07/2011, ric. Korchi) affermava come la fattispecie delittuosa in esame contemplasse quei soggetti attivi soltanto «l'addestratore, ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l'informatore, ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l'addestrato, ossia colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento». Venivano quindi escluse dal novero delle condotte di rilievo penale sia - da un lato - quella del responsabile di attività di semplice divulgazione o proselitismo, sia - dall'altro, in virtù del limite del precetto allora sanzionato - quella del mero "informato", individuabile in colui che rimane «occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore».

2.2 La quasi coeva sentenza Garouan, citata dalla difesa (Sez. VI, n. 29670 del 20/07/2011), si occupava più diffusamente della nozione di "addestramento" e degli addestrati di questa, osservando che «la ratio dell'art. 270-quinquies cod. pen. è agevolmente individuabile nella necessità di reprimere specifici comportamenti funzionali alla preparazione di veri e propri attentati. Si è, infatti, in presenza di un delitto a consumazione anticipata inserito dal d.l. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, emanato in attuazione dell'art. 7 della Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 che descrive l'addestramento per il terrorismo come quella condotta consistente nel fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi,

armi da fuoco od altre armi ovvero di sostanze nocive e pericolose nonché gli altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo [...] Sul piano oggettivo, viene perseguita un'attività di tipo conoscitivo consistente, da un lato, nell'addestramento o nella fornitura di istruzioni alla preparazione e all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo (e qui la condotta assume una proiezione finalistica che sintetizza le poliformi attività di addestramento e di istruzione, così da esorbitare dal dato puramente oggettivo) per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali». La stessa sentenza Garouan, dato atto della necessità di un doppio orientamento finalistico della condotta tipica sanzionata dalla norma (strumentale, al contempo, alla realizzazione di violenze o sabotaggi ed al perseguimento di scopi di terrorismo, comuni sia all'addestratore che all'addestrato), avvertiva comunque l'esigenza «di proteggere il principio di offensività, da collegare ai fini corrispondenti e momenti teleologici non necessariamente interagenti ma comunque scomponibili e senza che sia individuabile tra di essi un vincolo di continenza. Una precisazione davvero indispensabile perché, proprio del rilievo giuridico assegnato a ciascuna delle due finalità è possibile attribuire alle condotte descritte dall'art. 270-quinquies cod. pen. valore designante pure per la necessità di verificare la possibilità di realizzazione dello scopo diviso».

I giudici di legittimità, in quell'occasione, mostravano di aderire «all'opinione che ravvisa l'addestramento come contrassegnato da una vera e propria interazione tra l'addestratore e l'addestrato, che presupporrebbe (almeno di norma) un contatto diretto tra il primo ed il secondo, secondo i caratteri tipici dell'attività militare o paramilitare; addestrare è, dunque, rendere abile alle attività oggetto dell'addestramento, così da rendere punibile, adorché l'addestramento si sia compiuto e la "reclusa" sia diversità un vero e proprio "addestrato", anche quest'ultimo (art. 270-quinquies, ultimo periodo). Una soluzione, quella adesso prospettata, da ritenere addirittura costituzionalmente necessitata perché se l'addestramento non sortisce il risultato voluto dall'addestratore che diviene correo dell'addestrato solo nel caso in cui la sua opera abbia esito positivo, la distanza anche rispetto al primo fine (oggetto del primo dolo specifico) renderebbe inapplicabile, non soltanto l'elemento psicologico ma anche la condotta tipica descritta dall'art. 270-quinquies [...] L'addestramento, inteso come esercizio alla preparazione o all'uso di armi, etc., si realizza sia attraverso dimostrazioni pratiche sia attraverso dimostrazioni

teoriche, alternate [...] a letture e prediche sul valore religioso del martirio e sui vantaggi post mortem, "completando così un'opera di condizionamento mentale e di distacco dalla vita reale, che è il presupposto per compiere gli attacchi terroristici e le missioni suicide". Ciò se e sempre che venga dimostrata la concreta idoneità della condotta di addestramento (che solo in tal caso può denominarsi tale) a mettere in condizione l'addestrato di porre in essere gli atti descritti nell'art. 270-quinquies».

Anticipando profili problematici utili alla comprensione e valutazione della odierna fattispecie concreta, la sentenza Garouan segnalava che «la sola punibilità dell'addestrato, e non anche della persona "istruita" in ordine alle attività descritte dall'art. 270-quinquies cod. pen., pur in presenza della medesima pena comminata per le due corrispondenti condotte di addestramento e di istruzione, rende possibile una più puntuale distinzione tra le due condotte. Esclusa, anche in base al periodo di chiusura della norma in esame, che le due attività possano identificarsi, pare corretta la tesi di quella dottrina che ravvisa nel "fornire istruzioni" (anche) una diffusione *ad incertam personam*, che può essere effettuata pure a distanza, attraverso mezzi telematici e, quindi, nei confronti di soggetti che non si è in grado di stabilire se siano in grado di apprendere realmente le istruzioni impartite. Una distinzione che può dirsi valida pure nel caso [...] di partecipazione a ven. e propri fini telematici con possibile scambio di informazioni ed in cui la persona dell'istruttore e dell'istruito finiscono talune volte per confondersi, stante l'intercambiabilità dei ruoli stessi. Tutto ciò sempre discriminando tra attività di istruzione e propaganda ideologico-religiosa pure significativa [...] della metodologia composita che contrassegna entrambe le condotte».

In ogni caso, la pronuncia richiamata affermava con chiarezza che, già in ordine alla prima delle peculiari connotazioni soggettive della condotta sanzionata, «la finalizzazione dell'addestramento e dell'istruzione verso il compimento di atti di violenza, etc. postula, perché la fattispecie venga realizzata, l'idoneità del contatto a realizzare il risultato perseguito. I più accreditati orientamenti dottrinari in materia [...] tendono a ravvisare sempre e comunque nei reati a dolo specifico caratterizzati dall'assenza di un evento naturalistico, delle ipotesi di reato di pericolo concreto entro il quale allo scopo perseguito deve corrispondere - proprio per l'eccesso del momento volitivo, qui per ben due volte chiamato in causa - l'oggettiva idoneità della condotta a realizzare l'evento costituente l'obiettivo della condotta. Tanto da far ritenere che tale idoneità (pur nell'immanenza della sua esclusiva base finalistica) costituisce un requisito immanente per l'individuazione della stessa tipicità della condotta. In altri termini, la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone,



perché il fatto non si esaurisca entro una fattispecie in cui assume un rilievo esorbitante l'elemento volontà di scopo, che sussistano atti che oggettivamente rendano la detta volontà idonea a realizzare lo scopo; un'esigenza metodologica necessaria perché la costruzione sistematica di tali reati postula, di per sé, solo il valore quasi assorbente della finalità perseguita; cosicché se tale finalità non sia concretamente perseguibile perché le attività poste in essere sono inadonee al raggiungimento dello scopo, si perviene a costruire una fattispecie di pura volontà; con un'anticipazione della consumazione non riconoscibile sul piano del possibile giudizio perché resta ipotizzabile ogni offesa, non soltanto (quel che qui interessa) sotto il profilo del pericolo concreto, ma anche sotto il profilo del pericolo presunto, costruendosi una figura di reato contrassegnata da una sorta di "pericolo del pericolo" che, per ciò solo, non può essere verificato se non utilizzando criteri di inferenza palesemente arbitrari [...]. Può dirsi, dunque, che sotto il profilo rappresentativo assume valore dirimente l'oggetto dello scopo che muove l'agente verso l'azione che diviene tipica soltanto se è riferibile ad un momento esterno da individuarsi in quel risultato specifico descritto nella prima parte dell'art. 270-quinquies; nel senso che tale risultato, pur ovviamente non dovendo raggiungere le soglie del tentativo, deve comprovare la serietà dell'azione rispetto al primo fine, proiettandosi all'esterno attraverso momenti concreti di corrispondenza nei confronti della fattispecie».

Quanto al secondo corno del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, la Sezione Sesta si soffermava sulla nozione di "condotta con finalità di terrorismo", desumibile dal successivo art. 270-sexies cod. pen. (facendo presente che debbono considerarsi tali le "condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"); perciò, doveva ritenersi indispensabile ravvisare quella connotazione teleologica nel comportamento dell'addestratore o dell'istruitore e, come espressamente avvertiva la sentenza Garouan, «il problema rimanda, ancora una volta, al tema della idoneità degli atti [...] a realizzare l'ulteriore finalità, riproducendosi altrimenti il medesimo dolo di offensività di quella che si è definita la finalità strumentale».

2.3 Con la sentenza El Abboubi, parimenti evocata dalla difesa dall'odierno ricorrente, la Prima Sezione tornava a distinguere la condotta di addestramento



od istruzione da quella non qualificabile come insegnamento, bensì quale mera divulgazione o proposta ideologica. Nella motivazione della pronuncia de qua (n. 4433/2014 del 06/11/2013), in particolare, si legge che nelle configurazioni della fattispecie criminosa «auto ed etero addestramento sono reato, l'informazione e il proselitismo no, restando nel perimetro delle libertà individuali costituzionalmente protette [...]». È proprio la norma in contestazione dell'art. 270-*quinquies* cod. pen. che, punendo condotte di addestramento o istruzione di tipo militare (sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali) con finalità di terrorismo (il comma 2 della norma estendendo la punizione delle condotte vietate alle persone addestrate e quindi anche al soggetto che si auto addestra), impone la distinzione tra formazione e informazione (ovvero tra insegnamento e divulgazione), senza potersi anticipare la soglia di punibilità a uno stadio della condotta che non sia ancora insegnamento ma mera divulgazione ovvero (laddove la finalità sia di terrorismo) di proposta ideologica. Per il principio di legalità di cui all'art. 1 cod. pen. non si possono, cioè, promuovere manifestazioni di pericolosità sociale (sia pur grave e qualificata) o condotte penalmente rilevanti: le nozioni assai approfondite ed acquisite di tipo militare devono essere, appunto, idonee a costituire in chi le riceve (o le acquisisce) un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o ad usare armi e quant'altro, non solo [...] a suscitare o ad aumentare il proprio o altrui interesse in tale settore».

2.4 Nel 2014, la Sesta Sezione Penale di questa Corte (con una pronuncia a sua volta menzionata dal difensore dell'Hamil nel proprio ricorso, dedicata alla vicenda del movimento c.d. "no TAV") si soffermava in termini assai approfonditi ed analitici sulla nozione di "finalità di terrorismo" di cui all'art. 270-*sexies* cod. pen., nozione che – secondo una delle massime ufficiali ricavate dalla decisione – non può ritenersi integrata solo in base alla direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, essendo invece necessario che la condotta posta in essere «sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese» (Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv 260076).

La sentenza Alberto muoveva il proprio *excursus* dal rilievo che il soggetto attivo del reato in argomento, «sul piano della rappresentazione e della volizione



[...], opera in una duplice direzione. In primo luogo vuole un "grave danno per un Paese od una organizzazione internazionale", o almeno vuole creare condizioni che senz'altro conducano in quella direzione. In secondo luogo, persegue un fine alternativo, fra i tre indicati dalla norma: intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere strutture politiche fondamentali, o infine costringere il potere pubblico o una organizzazione internazionale a compiere o a non compiere un qualsiasi atto [...]. Subito si evidenzia la particolare struttura del dolo. Salva ogni osservazione in punto di idoneità dell'azione al fine, quale profilo strutturale dei casi di delitto specifico, la prima parte della norma descrive un evento di pericolo, che deve concretamente profilarsi e che, nei riflessi soggettivi, deve pienamente riprodursi. La legge non si limita ad esigere il fine di produrre un "grave danno", ma esige l'obiettivo compimento di condotte che possono determinare quel danno (e dunque sono idonee in quel senso) [...]; già il tenore letterale della norma implica che non basta l'intenzione del danno, posto che la condotta deve creare la possibilità che si verifichi. Un evento di pericolo concreto, dunque, da valutare secondo l'ordinario paradigma della prognosi postuma».

La Sezione Sesta giungeva poi ad affermare che il finalismo terroristico descritto dall'art. 270-*sexies* cod. pen. non poteva considerarsi un fenomeno esclusivamente psicologico, dovendosi piuttosto «materializzare in un'azione senz'altro capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma medesima». In ordine alle caratteristiche oggettive e soggettive dei delitti di attentato, i giudici di legittimità precisavano altresì come gli stessi dovessero intendersi «segnati sul piano materiale dalla univoca direzione degli atti verso un evento determinato e dalla idoneità degli atti medesimi a produrre la relativa lesione, con la conseguenza che la loro integrazione, sul piano del dolo, resta esclusa nel caso di mera accettazione del rischio che il bene giuridico subisca l'offesa», per poi aggiungere «attraverso una parallela disamina delle tematiche correlate alla disciplina del tentativo – che «il requisito di idoneità concorre anche a circoscrivere il fatto punibile secondo il principio di tassatività, poiché in sostanza inserisce nella previsione di legge il divieto di creare situazioni pericolose per un determinato interesse. Ma per lo stesso scopo è indispensabile che il criterio concorrente dell'univocità sia inteso quale essenza del fatto criminoso, e non semplicemente quale tema di prova o caratteristica dell'elemento psicologico. Occorre cioè, sul piano obiettivo, che le condizioni in cui matura l'azione denuncino univocamente l'orientamento causale della condotta verso un evento dato, tipicamente previsto dalla legge penale e diverso da ogni altro. Solo a queste condizioni la tecnica di tipizzazione del tentativo si accosta ad altre fondate appunto sull'orientamento e non sulla descrizione (è il caso ad esempio



del reato concorsuale ex art. 110 cod. pen.), e con esse condivide, secondo l'opinione ampiamente maggioritaria, uno status di compatibilità con l'art. 25 Cost. (,). Dal punto di vista pratico, del resto, la corrispondenza tra il fine concreto di un determinato agire e la congruenza allo scopo degli atti compiuti, secondo un criterio di comune apprezzamento, rappresenta la modalità di gran lunga più frequente di accertamento del dolo punibile. Se la univocità "obiettiva" è elemento costitutivo della fattispecie, l'atteggiamento della volontà non può che conformarsi sulla medesima. A maggior ragione, l'unidirezionalità del momento volitivo risulta indefettibile qualora il requisito dell'univocità venga invece concepito in termini essenzialmente soggettivi [...]. Nei delitti di attentato manca, in realtà, il riferimento esplicito a quei fattori tipizzanti che invece caratterizzano la previsione dell'art. 56 cod. pen., cioè l' idoneità e l'univocità degli atti. Se si guarda per altro al panorama dottrinale recente, è comune l'opinione che si tratti di requisiti necessari anche per le figure in questione. L'assunto, talvolta motivato in base ad una pretesa sovrapposibilità fra tentativo e attentato, è oggi generalmente giustificato quale implicazione essenziale del principio di offensività, e comunque quale condizione necessaria per la fattispecie delle fattispecie. Anche in giurisprudenza, poi, si è affermata stabilmente l'esigenza che la condotta di attentato presenti un connotato di idoneità, anche se le variazioni dovute alla pluralità delle fattispecie ed al correre del tempo varrebbero ad evidenziare, in esito ad un esame approfondito, concezioni non del tutto omogenee del relativo concetto».

2.5 La giurisprudenza di questa Corte si è invece chiaramente espressa nel senso di ritenere reali di pericolo presunto quelli previsti dall'art. 270-bis cod. pen., in tema di condotta di promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento o partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: in tale prospettiva, richiamando anche precedenti conformi, una recente decisione di questa stessa Sezione (sentenza n. 48601 del 14/07/2016, ric. Hosni) ha precisato che «la ravvisabilità della condotta associativa, se non richiede la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, necessita tuttavia della costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del progetto criminoso [...]. È determinante in tal senso il fatto che, nella previsione normativa, la rilevanza penale dell'associazione sia legata non alla generica tensione della stessa verso la finalità terroristica o eversiva, ma al proporre il sodalizio la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità. Costituiscono pertanto elementi necessari, per l'esistenza del reato, in primo luogo l'individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell'associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo



luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione».

Ne deriva, sempre secondo la sentenza Hosni, che una «attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa isamica e ad immolarsi per la stessa, non dà [...] la necessaria consistenza a quegli atti di violenza terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto difetto, deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame. Alla vocazione al martirio è stata invece attribuita significatività ai fini della ravvisabilità del reato; ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica, della quale sia stata «lunche riconosciuta l'effettiva operatività [...] e, comunque, laddove alle attività di indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento [...], che attribuisca all'assaltazione della morte, in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche di materialità che realizzino la condizione per la quale possa dirsi che l'associazione, secondo il dettato normativo già ricordato, "si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo"». In quale fattispecie concreta, pertanto, si è ritenuto che il gruppo delineato dagli inquirenti si fosse limitato solamente «ad un'attività di proselitismo e indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del combattimento per l'affermazione dell'islamismo e della morte per tale causa. Attività che può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atto terroristico, ma che non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito, al più realizzando presupposti di pericolosità dei soggetti interessati valutabili ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione».

3. Alla luce dei principi appena richiamati, deve senz'altro convenirsi con la tesi difensiva, secondo cui per la ravvisabilità del delitto di cui all'art. 270-quinquies cod. pen. (anche con riguardo alla ipotesi descritta nell'ultima parte del primo comma) è pur sempre necessario che il soggetto attivo ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, senza limitarsi ad una semplice attività di raccolta di dati informativi, od a manifestare le proprie scelte ideologiche: ma nella vicenda in esame, a dispetto della contraria ricostruzione offerta dal ricorrente, i giudici di merito appaiono aver correttamente individuato siffatti comportamenti materiali.

3.1 Stando ai succedersi dei fatti, come puntualmente evidenziati nella motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso, il 10 luglio 2015 l'Hami rientrò in



Italià, presso l'aeroporto di Fiumicino, con un volo proveniente da Istanbul; il giorno prima era partito dallo stesso scalo alla volta della Turchia, e qui era stato respinto. L'indagato aveva con sé uno zaino multitasche, con all'interno un portellone di tipo militare, un tappeto da preghiera ed un libro dei "Fratelli Musulmani" sulla condotta del buon osservante del Corano; inoltre, era in possesso di due cellulari, uno dei quali abilitato a navigare in internet (tra le pagine salvate, vi era il link ad una pagina web con rimando a siti recanti immagini e video sullo Stato islamico, ivi compresa la documentazione di atrocità commesse dagli appartenenti al medesimo). Come già ricordato, uno dei cellulari aveva in rubrica il numero belga di tale Kamil, ed il numero in questione era risultato in contatto con altra utenza belga in uso ad un maghrebino che sarebbe stato arrestato in Francia - a bordo di un treno, con armi ed esplosivi al seguito - nell'agosto successivo.

L'Hamil, negando propositi da foreign fighter, aveva sostenuto di essere partito con un biglietto di sola andata e di una data compagnia perché più economico, nonché di avere avuto il programma di trattarsi in Turchia per una decina di giorni al fine di pregare in una grande moschea; i suoi genitori, regolarmente domiciliati in Calabria, avevano invece riferito che il giovane si era allontanato nella notte fra l'8 ed il 9 luglio, perché doveva recarsi a lavorare presso un italiano, ma alla sera aveva chiamato (di fatto, pochi minuti prima di prendere l'aereo per Istanbul) dicendo che sarebbe rientrato l'indomani. Durante la sosta in Turchia prima della formalizzazione del respingimento, egli era stato chiamato sul cellulare per 16 volte da un numero turco, risultato a sua volta in contatto con un'utenza intestata ad un soggetto marocchino ritenuto il fondatore, in Italia, di un movimento ultraradicale islamico.

Nel mese di settembre, l'indagato aveva prenotato un biglietto aereo per il Belgio, previ contatti con un cugino residente in quel paese (che lo aveva comunque ammonito sulle difficoltà di trovarvi un lavoro); poi aveva rinunciato alla partenza. Nel frattempo, dalle intercettazioni ritualmente disposte era emersa (oltre alla conferma di una stringente osservanza della religione musulmana da parte dell'Hamil) la quotidiana dedizione del ricorrente a visualizzare e scaricare filmati od immagini riconducibili alla propaganda terroristica per la formazione dello Stato islamico; come si legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata, egli aveva proceduto al download di «svasato materiale video che "esalta" la morte in nome di Allah nella lotta contro miscredenti ed infedeli». Taluni filmati evidenziano il chiaro intento di trasmettere un feroce insegnamento all'odio contro i non musulmani, e sono realizzati con immagini di attentati e di predicatori che inneggiano all'antisemitismo e che spronano i seguaci ad intraprendere una guerra contro gli infedeli, mentre, in



sovrapposizione, scorrono brani coranici che, interpretati in chiave radicalista e militante, giustificano gli attentati e gli omicidi compiuti contro gli infedeli, sostenendo il dovere di combatterli e l'obbligo di ucciderli.

Tra i video in questione, oltre a contenuti di propaganda (le riprese del crollo della "Torre gemella" di New York o di volti di presidenti di Stati occidentali con frasi di minaccia in sovrapposizione; la scena fittizia della Statua della Libertà crollata a terra ed in fiamme; immagini di ragazzi presentati, armati e sorridenti, come appena giunti da altri paesi per difendere la bandiera dello stato islamico; canzoni inneggianti al proposito di combattere sino a determinare la completa scomparsa dei non musulmani o degli ebrei, con il premio per chi combatte, consistente nel posto più alto in paradiso), ve ne erano alcuni di immediata ispirazione violenta (la registrazione di uccisioni sommarie di presunti infedeli) o di carattere sostanzialmente didattico. In particolare, l'Hamil risultava aver scaricato filmati illustrativi di tecniche di difesa personale e di allenamento, o su come accertare di essere o meno spiati attraverso il telefono, nonché relativi alla preparazione di ordigni: in uno di questi - visionato due volte, il 7 e 9 settembre 2015 - era ritratto un uomo intento a maneggiare esplosivi ed a collegarli ad un cellulare, mentre la voce di un altro gli chiedeva se quel che stava maneggiando gli facesse paura (con il primo a rispondere che l'importante era che gli esplosivi uccidessero i nemici di Allah, e che in quel momento stava "legando con le sue mani le chiavi del paradiso").

3.2 Tanto precisato, va innanzi tutto escluso che, come allega la difesa dell'Hamil, la visione dei filmati sopra ricordati da parte dell'indagato sia stata sporadica od occasionale: al contrario, il provvedimento oggetto di ricorso segnala come egli attingesse quotidianamente ed in abbondanza a quel materiale, sino ad avere scaricato centinaia di video. E, limitandosi a prendere atto del contenuto di quelli segnalati da ultimo, sembra innegabile che dalla riproduzione degli stessi si ricavino informazioni preordinate ad atti non solo violenti, bensì di chiara ispirazione terroristica: a tacere d'altro, le immagini concernenti la preparazione di un ordigno, per quanto rudimentale, risultano chiaramente dedicate alla figura di un potenziale kamikaze, in un contesto nel quale l'uomo che arpeggia con esplosivi ed apparecchi elettronici - come appare descritto nella ricostruzione offerta dai giudici di merito - viene dipinto non solo come degno di ammirazione ideologica, ma piuttosto di emulazione.

E' chiaro che, sulla base della struttura della norma incriminatrice, la visione di un filmato che insegna tecniche di lotta armata o di impegno di materiali offensivi (ove le riprese in parola si intendono fonte delle informazioni di cui un soggetto intenda avvalersi) deve essere anteriore all'assunzione di una - diversa - condotta animata da finalità terroristica: la seconda parte del comma 1



dell'art. 270-quinquies cod. pen., infatti, sanziona chi "pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies", laddove costui abbia (già) acquisito il bagaglio informativo necessario per l'uso di armi, esplosivi od atti di violenza in genere. L'inciso "avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti." descrive un nesso temporale, non eziologico: la fattispecie disegnata dal legislatore non richiede che il soggetto istruito riceva istruzioni specifiche per il ruolo che egli intenderà rivestire una volta dedicarsi alla lotta armata, ma prescrive la consequenzialità cronologica della condotta qualificabile ex art. 270-sexies rispetto ad informazioni che ne siano il presupposto. Non a caso, anche il Tribunale di Catanzaro spiega che «alla acquisizione di informazioni si deve accompagnare l'esplicazione di una qualsiasi attività materiale avente finalità terroristica, che possa quindi considerarsi come volta a dare attuazione alle istruzioni acquisite, senza peraltro, ai fini dell'integrazione del reato, che sia necessaria la effettiva realizzazione delle finalità».

A questo punto, un dato rilevante - alla luce, si ribadisce, delle istruzioni ricavabili dal video minuziosamente descritti nell'ordinanza impugnata - appare il viaggio che l'Hamid aveva programmato di effettuare alla volta del Belgio (anche se, in seguito, non vi dette corso): destinazione che, al di là del notorio coinvolgimento in vicende terroristiche del recente passato da parte di soggetti demoranti in quel tessuto sociale, coincide con l'origine dell'utenza che il ricorrente aveva mantenuto nella memoria del cellulare, conservata in rubrica a dispetto dell'eliminazione di altre, cancellata fra il luglio 2015 ed il gennaio 2016. Tuttavia, va soprattutto rimarcato che le incessanti attività con cui l'indagato attingeva ad informazioni via internet appaiono sì documentate dal monitoraggio della sua condotta, a mezzo di intercettazioni telematiche, dopo il respingimento dalla Turchia; ma l'esame dei telefoni cellulari in uso all'Hamid, effettuato il 16 luglio 2015, rendeva evidente come il prevenuto avesse già compiuto analoghe ricerche di informazioni, con tanto di link salvati stabilmente per navigare sui siti "ArIslamway" e "Aidawlaismiyya" (v. pag. 2 dell'ordinanza in epigrafe). Nella medesima prospettiva, non va trascurato che i contatti con l'utenza belga del non meglio identificato Kamil risultano accertati non solo per il periodo successivo al controllo dell'indagato al rientro da Istanbul, ma a partire da sei giorni prima (v. pag. 27). Contatti, questi, che sul piano indiziaro ed ai fini della valutazione del coinvolgimento del risorrente nelle dinamiche di fenomeni terroristici internazionali (nella prospettiva dell'adozione di misure cautelari) risultano oltremodo significativi: l'uomo in questione conversava di frequente con l'Hamid, anche immediatamente prima della partenza di quest'ultimo per Istanbul



(con un biglietto di sola andata, un paio di pantaloni di foggia militare ed un bagaglio del tutto inadeguato ad una presunta permanenza di più giorni, neppure prospettata ai familiari); nel contempo, era in collegamento con chi sarebbe stato sorpreso a bordo di un treno, in viaggio tra due importanti capitali europee, con indosso «armi, munizioni e materiale esplosivo di alto potenziale offensivo» (v., ancora, pag. 27).

Perciò, le informazioni ricevute dal ricorrente non si esauriscono in quelle monitorate durante le intercettazioni, giacché quelle navigazioni sul web costituiscono la manifesta conferma - sul piano della gravità indiziaro - di quel che l'Hamid aveva già fatto e delle istruzioni che egli aveva acquisito prima del viaggio in Turchia: viaggio che, in definitiva, deve annoverarsi a sua volta tra i comportamenti finalizzati a condotte di terrorismo, ascrivibili all'indagato.

3.3 A quest'ultimo proposito, deve essere sottolineata la necessità che il comportamento ispirato dalle istruzioni autonomamente acquisite e sopra delineate sia "univocamente" orientato ad atti di terrorismo: avverbio che risulta introdotto, nella seconda parte del comma 1 dell'art. 270-quinquies, in sede di conversione dell'iniziale decreto legge, al chiaro fine di evitare problemi di indeterminatazza della fattispecie. Es, dunque, ragione la difesa dell'Hamid, nel ricordare che la norma non sanziona la mera acquisizione personale di informazioni, condotta in sé lecita e garantita dall'art. 21 Cost., bensì (come si legge nel ricorso, richiamando commenti dottrinali alla riforma) «l'utilizzo che di queste viene fatto da parte del s.d. "lupo solitario", per porre in essere comportamenti supportati dalla finalità terroristica, secondo il modello del c.d. pericolo concreto». L'opzione del legislatore, non di meno, risulta significativa anche laddove, codificando il requisito di univocità del fatto materiale realizzato, non ha inteso richiamare il - di norma, correlato - carattere di idoneità: tale scelta sembra qualificarsi sia perché l'idoneità del comportamento posto in essere è in parte desumibile dal precetto di cui all'art. 270-sexies cod. pen. (fra le condotte con finalità di terrorismo debbono considerarsi, in prima battuta, quelle che "possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale"), sia in virtù della peculiarità della fattispecie sanzionata.

In vero, come si evince dai principi affermati da questa Corte nelle sentenze Garovan e Hosni, sopra ricordate, per la condotta di chi addestra all'uso di armi od a forme di violenza generalizzate, come pure per quella di chi costituisce un'associazione per fini terroristici, si impone che l'addestramento o l'affiliazione pongano il destinatario delle nozioni od il partecipante al programma criminoso nella effettiva condizione di porre in essere i comportamenti che le norme mirano a prevenire (in via anticipata). In altre parole, l'addestrare od il fornire istruzioni, sul lato del "docente", implicano senza dubbio una immediata strumentalità delle



tecniche insegnate a realizzare sia atti di violenza che a perseguire finalità terroristiche, ed analogamente è a dirsi per l'addestrato stricto sensu, legato da un rapporto specifico, anche se non necessariamente stringente, con chi gli impartisce l'addestramento di cui si discute; un'identica connotazione obiettiva, invece, non si prospetta (se non nei già ricordati limiti indicati dall'art. 27D-sexies) per chi si limita a raccogliere in via autonoma istruzioni fornite - con le caratteristiche anzidette, ma - ad incertam personam, vale a dire destinate a chiunque intenda avvalersene. Una fattispecie, questa, la cui pericolosità appare actu oculi manifesta e che certamente giustifica una ancor più accentuata anticipazione della soglia della rilevanza penale: non foss'altro per la potenziale, enorme diffusività di quel bagaglio di conoscenze, messo a disposizione di un numero indeterminato e pressoché infinito di "lupi solitari", con organizzazioni terroristiche pronte ad ascrivere a sé la riferibilità dei comportamenti violenti, posti in essere da soggetti "auto-informati", rispetto ai quali le organizzazioni medesime non avevano avuto alcuna occasione di contatto è dispetto della - postuma - rivendicazione.

Anche sotto tale profilo, pertanto, i comportamenti ascrivibili all'Hamil assumono, ai fini dell'adozione di provvedimenti de libertate, rilevanza penale; vuoi con riguardo a quelli certamente idonei al duplice scopo richiesto dalla norme (come il viaggio in Turchia, compiuto ma non andato a buon fine), vuoi per quelli dove il carattere di idoneità risulta più sfumato (come il viaggio in Belgio, poi rinunciato, ad il mantenimento dei contatti con l'ignoto Kamil).

4. Non è infine corretto affermare che il Tribunale non abbia dedicato analisi al tema delle esigenze cautelari, o che sia mancata una completa disamina delle obiezioni difensive (anche sul possibile ricorso al c.d. "braccialetto elettronico"); al di là dei riferimenti alla gravità delle condotte poste in essere e dell'impossibilità di contenere adeguatamente l'Hamil presso il nucleo familiare di appartenenza, il provvedimento impugnato chiarisce infatti che l'indagato si era dimostrato conoscitore di tecniche utili ad eludere intrusioni - nelle sue comunicazioni o navigazioni in rete - da parte delle forze di polizia. A pag. 20 della motivazione dell'ordinanza, in particolare, si segnala che il ricorrente aveva non solo visionato filmati su come non essere spiati attraverso il telefono cellulare, ma aveva anche scaricato un corso on line utile a queste finalità.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'Hamil al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.



Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19/07/2016.


Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Maurizio Fumo





14503-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:
Giacomo Pedone - Presidente Sent. n. del 2364
Pierluigi Di Stefano C.C. 19/177017
Gaetano De Amicis R.D.N. 34188/2017
Alessandra Bassi
Pietro Silvestri - Consigliere Relatore

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e da Messaoudi El Mostapha, nato a Ain Hachef (Marocco) l'8/07/1987

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Perugia il 30/05/2017

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi il difensore dell'indagato, Avv. Daniela Pacini che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quello del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, all'esto dell'udienza di convalida del fermo di indiziato di reato, disponibile nei confronti di Messaoudi El Mostapha la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 273, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rigettava la domanda cautelare quanto ai reati previsti dagli artt. 81 - 270 bis - 302, comma 112 - cpd. pen. 1-2-3, legge 25 giugno 1993, n. 205 e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990

2. A Messaoudi El Mostapha era stato contestato:

di aver aderito all'organizzazione terroristica denominata IS/Stato Islamico e di aver svolto, nei confronti di connazionali, reiterata attività di esortazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo, con particolare riferimento all'art. 270 bis cdf. proc. (capo a).

di avere (in più azioni esecutive) di un medesimo disegno criminoso, da solo ed in concorso con il fratello Messaoudi Mouloud e con Pepini Mattia, ceduto, offerto e messo in vendita vari quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo diverso (cocaina ed hashish) (Capo b).

3. Il Tribunale della libertà, in accoglimento parziale dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare (quanto al capo b) - "anche" per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 ed ha rigettato l'impugnazione del P.M. quanto al capo a).

4. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per il capo a), ed il difensore dell'indagato, in relazione all'estensione del titolo cautelare per il capo b) dell'imputazione provvisoria.

5. Il Pubblico Ministero ha articolato un unico motivo di ricorso con cui si lamenta vizio di motivazione.

Si sostiene che l'ordinanza sarebbe viziosa perché il Tribunale, dopo aver enunciato alcuni principi di diritto, avrebbe compiuto una scorretta valutazione degli elementi indiziali, sminuendo o interpretando in maniera riduttiva il contenuto di numerose conversazioni intercettate ed omettendo di considerare probatoriamente le numerose dichiarazioni assunte nel corso del procedimento.

Si rivisita l'affermazione del Tribunale secondo cui, quanto alla istigazione ed alla condivisione apologetica delle azioni terroristiche dello Stato Islamico, l'indagato non avrebbe mai sostenuto e propagandato quella interpretazione oltremista dei precetti ideologici - religiosi che sarebbe, invece, propria di coloro che rivendicano e recepiscono le azioni terroristiche; si aggiunge che non sarebbero stati correttamente valutati una serie di elementi indiziali, inferibili da alcune conversazioni, in cui l'indagato, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe invece chiaramente inneggiato e sostenuto il ricorso a metodi di lotta violenta, che prevedono, anche il compimento di atti estremi, quali il martirio.

Quanto alla contiguità dell'indagato all'Isis, la motivazione sarebbe viziata per avere ingiustificatamente non attribuito rilievo ad alcune dichiarazioni aventi chiaro significato indiziano.

6. Il difensore dell'indagato, quanto al capo b), ha invece articolato tre motivi.

6.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità e vizio di motivazione; il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare assertivamente il contenuto di alcune conversazioni senza tuttavia indicare gli elementi concreti da cui inferire i gravi indizi di colpevolezza.

6.2. Con il secondo ed il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari; l'ordinanza sarebbe viziata per avere il Tribunale dell'appello fondato il giudizio di pericolosità solo sulla entità della pena che potrebbe essere inflitta, omettendo ogni valutazione sulla adeguatezza della misura disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono fondati.

2. Sul ricorso del Pubblico Ministero:

Quanto al capo a), secondo il Tribunale non vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza in quanto dagli atti di indagine sarebbe emersa una "profonda e fanatica convinzione" da parte dell'indagato sulla necessità di dedicare la gran parte del proprio tempo allo studio del Corano e delle altre scritture islamiche, ma non sarebbe tuttavia ravvisabile un comportamento che "concretamente e fattivamente contribuisce a rafforzare l'operatività dell'organizzazione criminale denominata Isis".

Il giudizio di insussistenza della gravità indiziana è stato formulato dopo aver descritto gli elementi di indagine posti a fondamento della impugnazione cautelare.

Si è innanzitutto chiarito nell'ordinanza che la richiesta cautelare del Pubblico Ministero era stata articolata sulla base del contenuto di una serie di conversazioni, tenute dall'indagato all'interno della propria abitazione ovvero per telefono, tra cui sarebbe emerso che Messaoudi El Mostapha avrebbe fatto, in più occasioni, espresso riferimento alla intenzione di recarsi in Siria per unirsi a coloro che combattono sul territorio in nome dell'organizzazione terroristica Isis (conv. n. 136 del 10/10/2016; conv. n. 2967 del 14/11/2016; conv. n. 1016 del 24/01/2017 e n. 2960 del 24/01/2017).

Si è evidenziato come nell'atto di appello il Pubblico Ministero avesse fondato la tesi accusatoria su un assunto costitutivo: l'indagato sarebbe entrato in contatto con persone aderenti al circuito islamista nel lungo periodo di detenzione sofferto in Marocco ed in tale contesto avrebbe aderito all'Isis.

In particolare, la tesi accusatoria sarebbe fondata, da una parte, su quanto affermato dallo stesso indagato in numerose conversazioni intercettate (n. 1300 e 136 del 10/10/2016, la n. 1620 del 19/10/2016, la n. 2157 e la n. 2158 dell'8/02/2017) e, dall'altra, dal contenuto di alcune dichiarazioni rese anche da soggetti terzi rispetto ai fatti oggetto del procedimento.

Il Tribunale ha puntualmente specificato come il Pubblico Ministero avesse allegato:

1) il contenuto delle dichiarazioni rese dal fratello dell'indagato, che aveva spiegato il processo di radicalizzazione intrapreso da Messaoudi durante la detenzione;

2) la circostanza che l'indagato, dopo la scarcerazione, avesse deciso di recarsi in Siria per combattere, salvo poi proseguire il viaggio verso l'Italia a seguito dell'arresto subito in Turchia (conv. n. 176 del 21/11/2016);

3) il rapporto di conoscenza tra l'indagato e, da una parte, tale El Omar Khalid, appartenente alla cellula terroristica affiliata all'Isis smantellata nel corso di una operazione di Polizia in Marocco dell'11/12/2015 (cfr., conv. n. 1620 del 19/10/2016) e, dall'altra, altri soggetti combattenti, voluti al martirio (conv. n. 2157-2158 dell'8/02/2017 e n. 2960 del 19/03/2017);

4) i rapporti tra l'indagato ed alcune donne; Messaoudi aveva proposto loro il matrimonio dopo aver spiegato l'importanza di un comportamento strettamente osservante dei precetti della fede islamica, compreso quelli relativa all'obbedienza armata, ed avrebbe prospettato ad una di esse la possibilità di recarsi con lui in Siria a combattere;

5) le condotte di istigazione rivolte a numerosi soggetti volte a commettere delitti di terrorismo ed a diffondere idee di odio religioso verso i cristiani ebrei ed i musulmani che non rispettano in modo rigoroso i precetti del Corano (conv. n. 1291 del 10/10/2016; n. 174 del 17/10/2016; n. 746 del 29/11/2016; n. 4840 del 12/12/2016, n. 1016 del 24/01/2017, n. 4520 del 24/01/2017);

6) le reazioni e le manifestazioni, anche pubbliche, di giubilo tenute dall'indagato dopo gli attentati terroristici compiuti a Nizza (19/07/2016) a Berlino (19/12/2016), a Londra (22/03/2016);

7) la disponibilità a compiere atti terroristici (conv. n. 5518 del 20/12/2016 e n. 4465 del 22/03/2017) ed a spostarsi nei territori di combattimento dell'Isis;

8) gli esiti della perquisizione eseguita, al momento del fermo di Messaoudi, all'interno del telefono cellulare di questi, in cui furono trovate immagini di guerra e di combattenti dell'Isis;

9) la reazione stizzita dell'indagato, nel corso di una conversazione telefonica con una donna, allorché questa pronunciò la parola "Daesch" (corig. n. 1620 del 19/10/2016).

Quanto alle fonti dichiarative, lo stesso Tribunale ha fatto riferimento alle dichiarazioni rese da:

1) Guandou Salah, amico di Messaoudi El Mostapha che aveva riferito: a) della contiguità di quest'ultimo con una cellula terroristica attiva in Marocco; b) del viaggio compiuto dall'indagato verso la Turchia dove era stato arrestato; c) delle ragioni per le quali l'indagato aveva deciso di allontanarsi dal Marocco, sostanzialmente legate al timore di essere fermato dopo gli arresti di alcuni suoi amici (in quanto legati al Daesch); d) dell'opera di proselitismo compiuta da Messaoudi El Mostapha;

2) da Talib Kalid che aveva pure riferito dei contatti tra l'indagato ed soggetti presenti sul territorio siro-iracheno, appartenenti a gruppi jihadisti.

3. A fronte di tale articolato quadro di riferimento, il Tribunale della libertà ha ritenuto, come detto, che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili i gravi indizi della condotta partecipativa, atteso che:

a) dalla conversazione n. 136, valorizzata in chiave accusatoria, non si coglierebbe alcun concreto riferimento alla volontà dell'indagato di recarsi in Siria;

b) dalla conversazione n. 2963, pure valorizzata in chiave accusatoria e di cui si è già riferito, l'indagato si sarebbe limitato a spiegare alla sua interlocuttrice, che, uscito dal carcere in Marocco, egli era stato costretto a percorrere la rotta balcanica per raggiungere l'Italia, senza tuttavia fare riferimento al proposito di recarsi in Siria, e ribadendo comunque l'intenzione di tornare in Marocco;

c) dalla breve frequentazione detentiva in Marocco dell'indagato con El Omari Kalid, arrestato perché sospettato di far parte di una cellula terroristica, non sarebbe possibile desumere l'avvenuta adesione all'Isis;

d) nella conversazione n. 1620 (in cui, come detto, l'indagato, parlando con una donna, ebbe una reazione stizzita allorché la sua interlocuttrice pronunciò la parola "Daesch"); Messaoudi negò di far parte dell'Isis (in tal senso si valorizza anche la conversazione n. 5514 del 20/12/2016, intercorsa con una donna).

Anche le conversazioni n. 2963, 2965 e 2967, dimostrative secondo il Pubblico Ministero dell'intenzione dell'indagato di recarsi in Siria, a dire del Tribunale potrebbero invece essere interpretate in modo alternativo "come una

manifestazione di nostalgica sofferenza per non aver sposato la donna ed aver deciso di raggiungere l'Italia, partendo dal Marocco con la morte nel cuore" (pag. 8, omnia et impugna).

Non diversamente, secondo il Tribunale: a) le manifestazioni di adesione compiute in occasione della diffusione delle notizie relative ad attentati terroristici sarebbero prove di valenza apologetica; b) l'affermazione contenuta nella conversazione n. 1016, in cui l'indagato avrebbe manifestato l'intenzione di recarsi in Siria, avrebbe in realtà un tono non serio; c) i commenti sulle vicende della guerra in corso in Siria si inserirebbero nell'ambito di conversazioni riguardanti la religione islamica; d) i filmati trovati all'interno del telefono cellulare confermerebbero solo la fede integralista dell'indagato.

4. In tale articolato quadro deve quindi essere valutato il ricorso del Pubblico Ministero che ha sostanzialmente contestato: a) il modo con cui il Tribunale ha proceduto al vaglio del compendio indiziaro; b) la valutazione parcellizzata dei singoli elementi indiziaro; c) la omessa valutazione delle fonti dichiarative.

5. Il motivo è fondato.

Si coglie in giurisprudenza una tendenza ad allargare l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo.

La ragione di tale tendenza è normalmente rinvenuta nella esigenza di adeguare in termini di efficienza ed effettività la risposta penale a condotta, comportamenti, azioni compiute da nuclei terroristici strutturati "a cellula" o "a rete", che sono in grado di operare a distanza attraverso elementari organizzazioni di uomini o mezzi, facendo rientrare, in tale contesto, anche l'operato di coloro che, per la totale autonomia organizzativa, sono comunemente definiti "lupi solitari".

La pericolosità di tali nuovi fenomeni di terrorismo, riconducibili ad organizzazioni sostanzialmente militari con localizzazione centrale all'estero, è stata fronteggiata con plurimi interventi normativi che hanno implicato la necessità di doverci orientare con nuove questioni di diritto penale, derivanti dall'introduzione di nuove fattispecie incriminative di comportamenti prodromici e finalizzate ad attribuire rilevanza al proselitismo, alla preparazione, al supporto ed al finanziamento delle azioni delle organizzazioni coinvolte.

Si è assistito ad una progressiva anticipazione della soglia della rilevanza penale, anche della condotta di "partecipazione", con conseguente corrispettiva anticipazione, sul piano processuale, del momento d'inizio delle indagini e della applicazione di misure cautelari.

A ciò è conseguita, in dottrina ma anche nella giurisprudenza, una diffusa operazione di elaborazione, di riflessione e di adattamento di alcuni principi, per molto tempo affermati:

6. Le più recenti pronunce di legittimità sulla configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. richiamano principi giuridici consolidati in tema di reato associativo, reinterpretandoli, tuttavia, in modo, almeno in parte, nuovo e soprattutto, "elastico" in ragione della necessità di adattarli e conformarli alle nuove manifestazioni criminali: si valorizzano, al fine della configurazione della "partecipazione" all'associazione terroristica, condotte di mera propaganda, di proselitismo o arruolamento, purché supportate dall'adesione psicologica al programma criminoso dell'associazione medesima.

È obiettivamente avvertito il rischio che dall'ampolamento dell'ambito applicativo della condotta partecipativa derivi uno svuotamento, una limitazione, una compressione del controllo giurisdizionale della necessaria ed effettiva materialità della stessa e della sua concreta incidenza causale in ordine alla realizzazione della finalità perseguita nel programma criminoso dell'associazione.

Tale rischio si rivela concretamente e si coglie ove si consideri la parallela elaborazione giurisprudenziale in tema di partecipazione in associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) e di concorso esterno nella associazione medesima, nel cui contesto è invece diffusa l'affermazione secondo cui "si debbesse partecipare colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa" (locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima" (Sez. II, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231673).

5.1. La questione è oltremodo complessa perché, come sottolineato in dottrina, coinvolge anche il rapporto tra condotta di partecipazione e le altre numerose condotte di sostanziale agevolazione dell'associazione terroristica ad ottenere al come la progressiva, tendenziale, a volte sommersa, smaterializzazione della condotta di partecipazione, si coniughi con le incriminazioni delle singole condotte di "agevolazione".

7. Non potendo la condotta di partecipazione consistere in una mera adesione psicologica al programma criminale dell'associazione, essa

presuppone il rigoroso accertamento: a) della esistenza e della effettiva capacità operativa di una struttura criminale, su cui si innesta il contributo partecipativo; b) della consistenza materiale della condotta individuale ovvero del contributo prestato, che non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire.

Si tratta di snodi fondamentali che non possono discendere sul piano probatorio da accertamenti sincretici o singativi.

7.1. Quanto al primo profilo, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui l'idea, anche se di natura eversiva, se non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, riceve tutela proprio dall'assetto costituzionale, che ha consacrato il metodo democratico e pluralistico e che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere (Sez. I, n. 8952 del 7/4/1987, Angelini, Rv. 176516).

Tale principio è stato riaffermato più recentemente dalla Corte di Cassazione, si è ribadito che il reato previsto dall'art. 270-bis cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma - comune fra i partecipanti - finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza; con la conseguenza che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato (Sez. I, n. 22719 del 22/3/2013, Lo Turco, Rv. 256489; Sez. I, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. I, n. 1072 del 11/10/2006, Bouyahia Maher, Rv. 235289).

Quindi, è necessaria una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non è necessaria anche la predisposizione di un programma di concrete azioni terroristiche (Sez. 5, n. 2651 del 8/10/2015, (dep. 2016), Nasr Osama, Rv. 265924; nello stesso senso, Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chahdoub, Rv. 253943).

8. Quanto al secondo dei profili indicati, occorre considerare che un fenomeno obiettivamente complesso e disarticolato, in cui ogni individuo può da sé commettere attentati in ragione della volontà di dare attuazione al programma di un'organizzazione terroristica, pone la difficoltà nell'individuazione del limite inferiore a partire dal quale possa dirsi che un soggetto - che pure compie atti che possono coincidere con quelli attuativi del programma di un'associazione

con finalità di terrorismo - "partecipa" alla stessa, ai sensi dell'art. 270 bis, comma 2, cod. pen.

Sul tema è utile considerare che, dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi concreti sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la contropartenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa, e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, con una condotta libera, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice (in tal senso, Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317).

Con riferimento a strutture organizzative "cellulari" o "a rete", flessibili, che, come detto, possono operare in più paesi contestualmente, in tempi diversi e attraverso contatti a loro volta sporadici, sommersi, ovvero attraverso la rete, si è affermato che la fattispecie associativa è integrata anche da «un sodalizio che realizza condotta di supporto all'azione terroristica di organizzazioni sconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, ossia a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica, alcune delle quali «integranti anche fattispecie delittuose autonome» (Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chahchoub, Rv. 253944).

Non diversamente, quanto alla prova della "partecipazione" all'associazione con finalità di terrorismo, Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamini, Rv. 270171 ha precisato che la dichiarazione di responsabilità penale presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte sintomatiche consistenti anche solo nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale. Ne segue che la partecipazione può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che, tuttavia, inequivocamente rivelino l'inserimento di un soggetto nell'organizzazione.

9. La questione allora attiene al quando è possibile affermare che sia stata raggiunta la prova dell'effettivo inserimento del singolo nella struttura associative, e, in particolar modo, dell'associazione internazionale.

In tale contesto si colloca Sez. 5, n. 46001 del 14/7/2016, Hosni, Rv. 268164.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa, non consente di ravvisare quegli atti di violenza terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto, deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.

Si è notato come in passato la stessa giurisprudenza di legittimità avesse sì attribuito significatività, ai fini della ravvisabilità del reato, alla c.d. "vocazione al martirio" ma ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica, della quale sia stata "altronde" riconosciuta l'effettiva operatività (Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, (dep. 2005), Ragouli, Rv. 230431), e, comunque, a condizione che le attività di indottrinamento e reclutamento siano affiancate da quelle di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, cit.) in modo da attribuire all'esaltazione della morte, al nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche di materialità che realizzano la condizione per la quale possa darsi che l'associazione, secondo il dettato normativo già ricordato, «si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo».

Con lucidità si è specificato che, al fine di accertare l'adesione al programma criminoso al di là della semplice condivisione ideologica, possono costituire, soprattutto in fase cautelare, elementi rilevanti anche i propositi eversivi degli aderenti, espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire per "fare jihad", a condizione che detti propositi non siano astratti, cioè espressione di un'aspirazione personale o di una condivisione ideologica, quanto, piuttosto, soggetti da elementi concreti che rivelino l'esistenza di un contatto operativo reale tra il singolo e la "struttura" che consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.

10. Dunque, i propositi di partire per combattere "gli infedeli", la vocazione al martirio, l'opera di indottrinamento possono costituire elementi da cui desumere, quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il reato di "partecipazione" all'associazione di cui all'art. 270 bis cod. pen. a condizione che vi siano elementi concreti che rivelino l'esistenza di un contatto operativo che consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.

È necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo.

Non paiono condivisibili costruzioni giuridiche che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, ritengono sufficiente l'adesione del singolo a proposte "in incertam personam" - quelle del sodalizio internazionale - anche nel caso in cui l'adesione non sia accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa, di essa da parte della "struttura" internazionale.

Per configurare la partecipazione all'associazione internazionale con finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione, di "poter contare" su un determinato soggetto.

Esiste, anche nella giurisprudenza di legittimità, una tendenza invece a valorizzare l'assunto secondo cui la modalità di creazione "ad affectum societatis" tra i sodali della singola cellula e la struttura internazionale terroristica ISIS "è essa stessa peculiare, influenzata da una propaganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati" (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bakaj, Bakaj, Rv, 271647 così massimata "la partecipazione ad una associazione terroristica di ispirazione jihadista può manifestarsi anche attraverso modalità di adesione "aperte" e spontaneistiche, che non implicano l'accettazione da parte del gruppo, ma che comportano di fatto una inclusione progressiva del partecipe). (FattiSpecie in cui si è ritenuta partecipe dell'associazione terroristica una "cellula" operativa autonoma composta di più soggetti attivi sul territorio italiano").

E tuttavia, se è certamente vero che l'ISIS e, in generale, le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi "aperta" e "in progress", sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi, è altrettanto vero che ciò che deve essere verificato è se, alla stregua delle singolarità del caso concreto e, soprattutto, delle condotte prodromiche poste in essere da chi si assume essere "partecipe", siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminali terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale.

Dalla prova della partecipazione ad un gruppo che opera sul territorio nazionale con finalità di terrorismo non discende automaticamente la prova della partecipazione all'associazione internazionale (in senso diverso, Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bakaj, c.l.).

Diversamente, si rischia di considerare "partecipi" all'associazione internazionale ISIS anche coloro che con lo Stato Islamico non hanno nessun

contatto - la cui esistenza è ignota al gruppo "madre" - i cui rapporti con questo sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social-network; la "partecipazione" all'associazione internazionale non può prescindere dalla esistenza di un contatto reale, non putativo, non eventuale, non meramente intenzionale, con chi a quella associazione è stabilmente legato perché partecipe della cellula madre.

In astratto, la chiamata al jihad può essere onorata anche attraverso condotte individuali, autonome e scisse da ogni contatto, anche solo informativo, con qualsiasi struttura ovvero sulla base di un gruppo che opera sul territorio ma che, tuttavia, non abbia rapporti con quella "madre" internazionale; in tale ultimo caso si può in astratto configurare la partecipazione, ai sensi dell'art. 270 bis cod. pen., ad una organizzazione con finalità di terrorismo, quella - per così dire - "locale", ma da tale partecipazione non può farsi discendere automaticamente la partecipazione all'associazione internazionale ISIS, in assenza di accertamenti ulteriori.

Si è affermato condivisibilmente in dottrina che la legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione alle associazioni criminali, poiché sono queste ultime, in base come operano, a stabilire il *quomodo* della partecipazione; ma si deve comunque adottare un criterio valutativo che rispetti le esigenze di coerenza intrasistemica e l'architettura fondante della teoria del reato associativo.

11. Dunque, una struttura organizzata, anche se elementare ed una condotta materiale, diversa dalla mera adesione psicologica o ideologica al programma criminale, che presupponga la dimostrazione di un inserimento nella struttura organizzata, anche attraverso il compimento di condotte sintomatiche.

Non occorre uno stabile inserimento nell'apparato dell'associazione, né l'attribuzione di specifiche funzioni; per partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta "a disposizione" della "rete" per attuare il disegno terroristico, che questa sappia dei progetti criminali.

12. Il Tribunale della libertà non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e ha rigettato l'appello del Pubblico ministero attraverso una motivazione gravemente viziosa.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della

motivazione con cui esse sono recepite (Snt. U., n. 22471 del 26/02/2015, Seblar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Rispetto al quadro indiziaro descritto dalle stesse Tribunale, sono fondati gli assunti del Pubblico Ministero: la valutazione di numerose conversazioni intercettate è caratterizzata da una interpretazione irragionevole perché parziale in quanto non ha tenuto conto delle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento.

Non è chiara la ragione per cui il dialogo intervenuto il 24/01/2017 (conv. n. 1016) tra l'indagato e tale Dubuza, in cui, secondo gli stessi assunti del Tribunale, pure emergerebbe la volontà dell'indagato di recarsi in Siria per rispondere al Jihad, avrebbe in realtà una valenza scherzosa.

Quella del Tribunale è un'affermazione da cui emerge la omessa valutazione sul piano probatorio di un tema costitutivo del procedimento, quello relativo al se l'indagato fosse effettivamente in contatto con persone intrinse al circuito islamista, con le quali aveva instaurato rapporti a seguito del periodo di detenzione sofferto con essi in Marocco.

Si tratta di un tema di assoluto rilievo, alla luce dei principi di diritto enunciati, la cui esistenza si evince non solo dalle conversazioni intercettate, ma, soprattutto, dalle dichiarazioni rese da Buretdou Salh, amico dell'indagato, che aveva riferito della contiguità di quest'ultimo con un i componenti di una cellula terroristica attiva in Marocco, del viaggio compiuto dall'indagato in Turchia - (dove era stato arrestato) - dell'opera di proselitismo; non diversamente; nessuna considerazione è stata data alle dichiarazioni di Talbi Kallid che, a sua volta, aveva fatto riferimento ai contatti dell'indagato con soggetti presenti sul territorio siriano-iracheno, appartenenti a gruppi jihadisti; o, ancora, a quelle di di Bahamli Hind che aveva riferito espressamente, seppure per averlo appreso dall'indagato, dei rapporti di questi con soggetti operativi sul territorio ed "appartenenti ad un gruppo del quale non mi ha fatto il nome".

Sulle dichiarazioni in questione nessuna valutazione è stata fornita, non è stato spiegato perché quanto riferito sarebbe inattendibile, perché dette dichiarazioni non dovrebbero colorare sul piano indiziaro il contenuto di quelle conversazioni, sinistramente considerate priva di valenza probatoria perché scherzose.

Rispetto a tale rilevante tema di prova, la motivazione è strutturalmente assente, essendosi il Tribunale limitato ad affermare a pag. 11 del provvedimento che "anche dalle dichiarazioni emerge che gli interlocutori dell'indagato hanno sempre decisamente manifestato allo stesso la propria disapprovazione".

La motivazione è gravemente carente perché, da una parte, omette di valutare una serie di elementi rilevanti ed ulteriori rispetto al contenuto delle conversazioni, e, dall'altra, sulla base di tale grave omissione, attribuisce un assertivo significato demolitorio della prospettazione d'accusa al contenuto di quelle conversazioni.

Ciò che non è chiaro è la ragione per cui si sia sostanzialmente escluso che l'indagato, durante il periodo di detenzione in Marocco abbia davvero avuto contatti diretti con soggetti appartenenti all'organizzazione internazionale terroristica Isis, e, quindi, perché, nel corso di quelle conversazioni, non avrebbe potuto seriamente - e non per scherzo - fare riferimento alla possibilità di utilizzare detti contatti.

Il Tribunale avrebbe dovuto valutare che Messaoudi in quei dialoghi intercettati non manifestava solo la sua aspirazione a recarsi a combattere per l'Islam, ad arruolarsi per la causa religiosa, non cercava - solo di indottrinare le persone con cui si relazionava al solo fine di diffondere un'idea, ancorché avversaria - avrebbe dovuto considerare, al fine di perimetrare correttamente il giudizio sulla gravità indiziaro, gli elementi probatori che erano stati portati alla sua cognizione e cioè che l'indagato: a) era stato detenuto in carcere con persone partecipi dell'Isis; b) a seguito di quelle frequentazioni, aveva mutato profondamente il proprio modo di vivere; c) era andato via dal Marocco per timore di essere coinvolto nelle operazioni di polizia che avevano smantellato una cellula terroristica; d) in Turchia era stato arrestato; e) aveva, secondo più fonti dichiarative, contatti reali con soggetti siriano-iracheni, appartenenti a gruppi jihadisti.

All'esito di tale attività valutativa, il Tribunale avrebbe poi dovuto fare corretta applicazione dei principi di diritto, di cui si è detto, e verificare se le condotte attribuibili all'indagato fossero o meno penalmente neutre perché espressione di mere aspirazioni personali ovvero di idee soggettive, oppure, in ragione della esistenza di contatti reali con esponenti dell'associazione internazionale denominata Isis, fossero sintomatiche dell'inserimento dell'indagato nella struttura del sodalizio.

Inesistente è, sotto altro profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al contenuto delle conversazioni intercorse tra il fratello o la sorella dell'indagato ed intercettate immediatamente dopo il fermo di questi, delle quali pure il Tribunale ha dichiarato (pag. 5) di averne avuta la disponibilità, e che, secondo la prospettazione d'accusa, avrebbero fatto ancora una volta esplicito riferimento ai contatti tra il Messaoudi e soggetti appartenenti ad associazioni terroristiche internazionali (conv. n. 2542 del 6.4.2017).

Rispetto a tale quadro di riferimento, è inragionevole e quindi vizioso la motivazione nella parte in cui ha attribuito rilevante valenza alla conversazione n. 3520, in cui l'indagato, nel corso di un dialogo con una donna, allorché questa pronunciò la parola "Daesch", ebbe una reazione stizzita negando di far parte dell'ISIS (in tal senso si valorizza anche la conversazione n. 5514 del 20/12/2016), si tratta di una conversazione che si presta a lettura diversa, rispetto alla quale il Tribunale fornisce una motivazione sul significato prescelto che sbrigativamente consente di demolire la portata degli assunti accusatori ma che non considera il contesto nel cui ambito quella affermazione fu compiuta.

13. Sotto ulteriore profilo, è fondato l'assunto del Pubblico Ministero secondo cui il Tribunale avrebbe compiuto una verifica parcellizzata e atomistica dei numerosi ed ulteriori elementi indiziali portati alla sua cognizione.

Anche in questo caso si tratta di un modo di procedere che è infuso da un duplice vizio di presupposizione.

Il primo è costituito, come detto, dall'aver omesso di motivare su un tema sardine del procedimento, e cioè se Messaoudi avesse o meno rapporti reali con soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all'ISIS, attesa la potenziale capacità di tale profilo di condizionare la valutazione delle altre risultanze investigative.

Il secondo attiene alle modalità con cui il Tribunale ha proceduto alla valutazione degli altri elementi, considerati scissi tra loro, ed esaminati come se, appunto, non vi fosse il tema probatorio del rapporto tra Messaoudi e i soggetti appartenenti all'organizzazione internazionale.

Esemplificativo è la valutazione fornita: a) rispetto al tema delle esternazioni non pubbliche - compiute in occasione della diffusione delle notizie degli attentati terroristici, in cui, a tiro del Tribunale, Messaoudi si sarebbe limitato a "commentare eventi ed a ripetere frasi inneggianti ad Allah per come pronunciate dagli attentatori" (pag. 9 ordinanza); b) in relazione ai dialoghi avuti con le donne che, secondo l'ordinanza, non "avrebbero mai avuto quei contatti di concreta idoneità anche solo a convincerlo della bontà del pensiero sull'Islam", atteso che i dialoghi sarebbero stati tenuti con "toni più o meno scherzosi" (pag. 11); c) sul materiale di interesse investigativo rinvenuto sul telefono dell'indagato al momento del fermo.

Al cospetto delle nuove forme di manifestazione del terrorismo globale e specialmente del terrorismo islamista, l'uso della parola, al di là del tema del contenuto epilogico, assume un ruolo correttamente definito in dottrina "costitutivo", perché può non essere limitato alla semplice divulgazione alla mera manifestazione del pensiero: incitamento, propaganda, apologia o anche

5

solo manifestazioni di simpatia possono essere componenti di un più ampio reggio di azione finalizzato ad indottrinare, a prospettare cambiamenti di vita, ad infondere idee a senso di potenza nei "fedeli", ad incrementare l'arruolamento tra le fila radicali, soprattutto nei casi, come quelli in esame, in cui l'oggetto della comunicazione non riguarda uno specifico evento, un singolo attentato, quanto piuttosto, la vocazione al martirio, e, soprattutto, la partecipazione ad un gruppo terroristico.

L'esaltazione di un'organizzazione terroristica, l'invito ad aderirvi, la "militanza ideologica" hanno una valenza diversa se compiuti da un soggetto che abbia davvero rapporti con l'associazione terroristica di cui parla, ovvero, viceversa, da una persona del tutto slegata da contesti di criminalità organizzata, si tratta di condotte che possono rendere complessa la distinzione tra la libera posizione ideologica ed il fatto penalmente rilevante, a sua volta astrattamente riconducibile a diverse fattispecie eterogenee, che vanno dal comune reato d'opinione, al delitto d'associazione con finalità di terrorismo, passando per un nutrito catalogo di ipotesi intermedie.

14. Rispetto a tali complesse tematiche, la motivazione è silente.

Di tutto ciò il Tribunale ha mostrato di non avere tenuto conto: si è limitato ad escludere la configurabilità del reato di apologia di cui all'art. 414 cod. pen., sul presupposto che i discorsi dell'indagato non fossero pubblici; si è affermato sbrigativamente che il tono scherzoso, che sarebbe stato usato, proverebbe la innocuità dei dialoghi, senza tuttavia considerare che quel tono, ove davvero resistente, avrebbe potuto essere usato in funzione strumentale e strategica da parte di chi, magari, aveva davvero i propri contatti con il gruppo terroristico internazionale e fosse interessato a verificare innanzitutto il grado di interesse dell'interlocutore e, quindi, la possibilità di intraprendere una fidelizzazione progressiva della persona con cui aveva deciso di relazionarsi.

15. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame.

Il Tribunale, facendo rigorosa applicazione dei principi di diritto indicati: a) ricostruirà il perimetro cognitivo entro il quale formulare la valutazione della gravità indiziana; b) specificherà la condotta in concreto attribuita all'orderno indagato; c) verificherà se la condotta in questione sia penalmente rilevante ed eventualmente, posto che lo sia, se sia giuridicamente qualificabile in termini di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ovvero sia riconducibile ad altra fattispecie di reato; d) riformulerà, sulla base delle verifiche indicate, l'eventuale giudizio sulle esigenze cautelari.

7

16. Sul ricorso dell'indagato.

Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato è fondato.

Evidenzia il difensore come il Tribunale dell'appello abbia dedicato al capo ii) solo poche affermazioni (a pag. 11 dell'ordinanza, per il resto integralmente redatta in funzione del capo ii), e, nell'ambito di tale succinta motivazione, si sarebbe limitato ad affermazioni assertive.

Dalla lettura dell'ordinanza emerge chiaramente come il giudizio sulla gravità indiziana da parte del Tribunale sia stato, in effetti, formulato nel penultimo periodo di pag. 5, in cui si afferma "le conversazioni e le dichiarazioni evidenziate nel P.M. nell'atto di appello consentono di ravvisare gravi indizi di colpevolezza e carico dell'indagato anche per le contestazioni riguardanti le condotte di detenzione in concorso con il fratello e con Pepini Maria, di sostanza stupefacente del tipo cocaina", e in un periodo contenuto a pag. 11 sostanzialmente assertivo.

La motivazione sul giudizio di gravità indiziana è apparso, totalmente omessa, strutturalmente inesistente, essendosi il Tribunale pigramente limitato a richiamare le possibili fonti di prova, senza tuttavia indicare anche solo un fatto, un elemento concreto confermativi, ancorché solo sul piano indiziano, dell'ipotesi accusatoria.

L'ordinanza deve essere annullata con rinvio anche sul punto.

P.Q.M.:

Annulla l'ordinanza impugnata in ordine ai reati di cui agli artt. 270 bis e 302 cod. pen. ed in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 limitatamente all'estensione del reato alla sostanza stupefacente del tipo cocaina e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvani

Pietro Silvani



Il Presidente
Giuseppe Pedoni

Giuseppe Pedoni



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

ISBN 978-88-89681-50-3



9 788889 681503